
3 1761 06981592 6

COLLANA

DI

STORIE E MEMORIE

CONTEMPORANEE

DIRETTA DA CESARE CANTÙ

VOLUME DUODECIMO

Tip. Guglielmini. — Proprietà letteraria

LA

TURCHIA

NEL 1864

PER

B. C. COLAS

TRADUZIONE DAL FRANCESE

MILANO
CORONA E CAIMI EDITORI
1865


LIBRARY
FEB 9 1962
UNIVERSITY OF TORONTO

PREFAZIONE

Fu un tempo che il nome di Cristianità significava tutto quanto v' avea di civiltà in Europa; credenze, moralità, sapere, arti, costumi, leggi, consuetudini. Un gran nemico aveva essa, il Maomettismo, che in conseguenza rappresentava il contrapposto della civiltà, il tipo della barbarie. La spaventosa celerità con cui si difuse, non appena il Profeta l'ebbe proclamato; quell'irreparabile e incessante suo avanzarsi verso le provincie più fiorenti dell' antico impero romano; quel suo accamparsi nella penisola iberica e nell'isola di Sicilia, cioè alle porte stesse di Roma; la minaccia cresciuta dacchè la più rozza tra le genti musulmane, la turca, invase l'impero greco, e poco a poco arrivò sino a prendere Costantinopoli e tutta la Grecia, sicchè anche da quel lato si trovò a fronte dell'Italia, aggiunse all'abborrimento religioso e civile il terrore d'un'imminente schiavitù. Pertanto i vulghi sbigottiti e il clero minacciato, i patrioti e i liberali, i regnanti e i letterati con unanime voce esecrarono il Turco; le Crociate, la più grande impresa che la Cri-

stianità riunita compisse, speravasi ancora rinnovarle quando la fede deperiva, e l'entusiasmo erasi intepidito nelle costituzioni principesche; i poeti non lasciavano mai nella cetra un'esortazione perchè « si cacciasse d'Europa o almeno si snidasse di Grecia » il ladrone turco: gli storici ricordavano come l'Asia e l'Africa settentrionale fosser il nido e la sede dell'incivilimento e del sapere più avanzato, finchè la dominazione turca le ridusse a tana di schiavitù e di ignoranza: i mercanti maledivano ai pirati, che dalle cale joniche o dal litorale barbaresco correvano sopra le nostre navi: ogn'anno nelle chiese chiedeansi limosine per riscattare schiavi dai Turchi, e festeggiavasi il ritorno di quelli che a prezzo venivano ritolti dai bagni d'Algeri o di Berito: i fanciulli erano sbigottiti dalle madri col nome turco: le donne, pensando ai mercati ove son esposte in vendita, agli harem dove sono accumulate per le voluttà d'un solo, stringeansi all'unico marito, e baciavano lacrimando i sicuri pargoletti: i vecchi morivano temendo che i loro figliuoli non avessero a vedere la mezzaluna ondeggiare sulle nostre cupole, e i cavalli turchi stabbiare nei nostri duomi, e abbiadarsi ne' nostri battisteri.

Qual meraviglia se tradizionalmente conservammo una quasi innata avversione per quella gente, infaustamente accampata nelle regioni più belle d'Europa? Chi poi si ricorda quanto, pochi anni fa, in Italia fossero abbominati gli Austriaci come tiranni, eppure si cuculiassero come ignoranti e semplicioni, potrà spiegarsi come, al tempo stesso, il Turco figurasse nei racconti e nelle relazioni quale un dabbene, di fede inviolata, di calma inalterabile, di cenobitica sobrietà, che dava pareri di onestà ai nostri negozianti, e di leale politica ai nostri czar e ai nostri imperatori.

Queste due idee del pari plateali si trasmisero d'età in età e tolsero di far un esame accurato di quel

popolo e di quella civiltà. Da un lato, dopo che quelli che intitolansi principj dell' 89 hanno confuse così deplorabilmente l'eguaglianza colla libertà, dovette riuscire lodevolissimo ed imitabile dai Cristiani il Governo turco, dove l' eguaglianza civile è perfetta nei diritti di nascita, nella spartizione delle eredità, ne' possessi del suolo, negli impieghi; tutti eguali in faccia ad un libro santo da cui emana il potere legislativo e il giudiziale; tutti eguali ma sotto un assoluto signore, arbitro della vita e delle sostanze, non frenato tampoco dall' opinione.

Ma d' altro lato venne la guerra per l' emancipazione della Grecia: sospirata da secoli, inneggiata da chiunque sapea scrivere, secondata da chiunque avea cuore, ci avvezzò viepiù ad esecrare i Turchi, con ragioni esagerate come tutte quelle che si pronunziano sotto l'impressione del momento; a imputar a questi tutte le ferocie, cui una guerra di sollevazione spinge pur troppo anche le genti civili, e alle quali, dopo d'allora, vedemmo abbandonata quasi ogni regione di questa infellonita Europa. Del resto gli eccidj di Scio, lo sterminio de' giannizzeri, le carnificine di Omer Vrione son fatti che bastavano a far pianger sangue ad ogni Cristiano che non fosse un re o un diplomatico. Chi avrebbe detto allora che, fra pochi anni, tutta Europa si sarebbe armata per sostenere la integrità dell' impero ottomano, e alleata a questo verserebbe torrenti di sangue e di oro nella insana guerra di Crimea; e che la gente, abituatasi a non pensar più se non come soffiano le gazzette, comprate dai governanti, adotterebbe come moda il vestire turco, e le lodi alla turca rigenerazione? Sempre imitare: sempre farsi illudere: sempre trangugiare il cibo che ci imbandiscono gli scaltri e i prepotenti e i mimi del vulgo che si pretendono maestri del popolo.

Nei volumi di questa Collana relativi alla *Rigenera-*

zione della Grecia noi spiegammo abbastanza l'opinion nostra sui Turchi. Anche posteriormente, come anteriormente, la nostra autorità fu addotta contro coloro che si abbandonavano alla moda sopravenuta, che confidano nelle riforme introdotte, e nella possibilità di riconciliare i conquistatori coi raja, anzichè nella necessità di distrugger una delle due parti irremediabilmente ostili. Pure noi crediamo che anche l'odio ha le sue ubbriachezze: che è gran segno di degradamento quell'accontentarsi di parole invece di cose: che in ogni causa devono sentirsi le due parti, e credemmo far tutt'altro che cattiva opera col porre nella nostra Collana un lavoro, tutto in difesa della Turchia.

Il signor Colas visse lungo tempo in Turchia, ha osservato gli sforzi che questa fa per rigenerarsi, gli ha creduti possibili, e ha voluto acquistarle le simpatie dell'Europa. Bisogna render onore alla sua buona fede, e riconoscenza per aver raccolte e classificate tante notizie positive sopra un paese, del quale finora tutto era o ignoto o incerto, benchè in questi ultimi anni siensi veduti e la *Turchia Europea* di Bouè, e la *Storia della Turchia* di Lavallée, e quella del La Martine, da cui nessuno aspetterà esattezza di dati e spassionatezza di valutazioni.

Ma il signor Colas s'innamorò del suo soggetto, sia perchè così avviene spesso agli autori, sia perchè, avendo per l'opera sua dovuto ricorrere ai migliori fra i Turchi, da questi per avventura giudicò l'intera nazione. Pertanto loda qualche volta ciò che appena meriterebbe compatimento; vanta che i Turchi riconoscessero la libertà di commercio, mentre ciò non fu che il trascurarla, come non ebbero censura perchè non vi si stampavano libri. Pertanto la dipinse a colori rosati, mentre palesa gran dispregio pei Greci e per gli Armeni, come razza dei tralignati Elleni del Basso Impero.

Le ultime vicende del regno ellenico non varranno

certo a farlo comparire o bello o grande rimpetto ai suoi antichi padroni; nè le riforme sue interne, che spesso riduconsi a mettersi in dosso gli abiti smessi dall'Europa, e innestare il filosofismo leggero degli Enciclopedisti nei figli di Bozzaris e di Marco Zavella, parranno promettere meglio che quelle dei Turchi. Pure quelle trovano molto più credenti che non queste; e la Rivista Trimestrale di Bruxelles, nell'anno corrente pubblicava un articolo sulla *Cristianità in Levante*, opera del sig. John Ninet, console belga in Alessandria, coll'epigrafe: *Il pesce guasto si conosce dalla testa,* ove con ben altri colori che quelli del nostro autore, dipinge la corruzione della Turchia, attribuendola principalmente all'amministrazione superiore e all'organamento de'rami principali di essa. Ma gran colpa ne ascrive alle rivalità politiche delle Potenze cristiane a Costantinopoli, in Egitto, nel Libano; agli abusi de'consolati negli scali di Levante; all'impossibilità d'ottenere giustizia, benchè v'abbia 15 o 18 legazioni consolari, che possono richiamare al tribunale del console quasi tutte le cause; alle frodi cui danno luogo le bandiere estere, coprendo, mediante retribuzione, anche quei che dipenderebbero dai tribunali ottomani; alla venalità di abjetti Cristiani, che, sotto il manto della religione, esercitano il contrabbando, pronti poi ad intromettere i consoli o le navi da guerra se non vedano adempite le inesauribili loro pretese; allo stato precario cui è ridotto l'Egitto, vera giovenca da latte della Turchia non solo, ma anche de'moltissimi Greci che strisciano dinanzi al successore di Mehemet Alì, supplicando per ottenere di fornire armi o scarpe o guide per strade ferrate, e che poi, pagati anticipatamente, mancano di parola o danno merci cattive. La Francia, secondo quell'autore, benissimo si comporta in Levante quanto al render giustizia ne'conflitti che insorgono; ma per la politica egli crede che sola l'Inghil-

terra n'abbia la vera intelligenza, e leva a cielo lord Strafford di Redcliffe, che per tant'anni, a forza d'ingegno e di lealtà, potè tener a dovere i diplomatici del resto d'Europa. Parrebbe dunque che il migliore, e forse l'unico modo di rigenerare la Turchia sarebbe una riforma radicale dell'esercizio dei consolati.

A noi però sembra che la quistione non consista in riforme amministrative; sibbene devasi cercare se sia sperabile che la Turchia venga ad una civiltà conforme all'europea. Noi non lo crediamo, salvo il caso che si riducesse cristiana, perocchè dalla religione deriva la sua inferiorità.

E non si ricanti che oggi le religioni son tutte perite, che non si bada ai canoni come ai dogmi di nessuna, che ormai si crede non dover elle essere che la relazione intima fra Dio e l'uomo, senza culto, senza precetti, senza misteri. Noi siamo a mille miglia dal crederlo, noi che la democrazia avvezzò a non computar soltanto i sapienti e i ricchi e i poderosi, ma la gran moltitudine di quei che costoro spregiano col titolo di vulgo e noi rispettiamo col nome di popolo. Del resto a smentirli basterebbe il considerar l'effetto dell'islamismo sui due primarj elementi della civiltà: la proprietà e la famiglia. Ogni cosa è di Dio, e in conseguenza del suo rappresentante in terra; gl'individui non ne sono che usufruttuarj, quindi in arbitrio del padiscià. Ecco tolta la sicurezza e le aspettative; chi jeri facea da facchino, domani sarà visir, e il più lauto possidente andrà a mendicare. L'islamismo stabilisce l'inferiorità della donna, e in conseguenza la poligamia; e ciò basta perchè non sussista la famiglia. Si asserisce che la più parte s'accontentano d'una donna sola, per la gran ragione che non han mezzo a mantenerne molte; ma può averne molte chi possa; può il sultano tenere un harem; può non legare l'umbilico alle fanciulle che gli nascono; può, giungendo al trono, trucidare tutti

i fratelli che potrebbero competere, e n'ha la sanzione nel codice sacro; e non trova disapprovazione dagli ulema e dai dervis; e non eccita orrore nel popolo, più che non lo eccitino le teste recise o impagliate esposte al serraglio.

La famiglia è il fondamento della società, e questa manca nella civiltà turca. Una spiritosa signora lombarda racconta che, ne' suoi viaggi nell'Asia Minore, andò a visitare un non so quale sceico, e tra molti discorsi lo mise sul parlare di donne, e gli domandò:

— Avrete dunque molti figli? »

— Oh molti, non è vero? » diss'egli volgendosi al suo segretario, che affermò.

— Ma che ne fate? » richiese la signora.

— Oh, provedo il meglio possibile al loro stato. Se sono figliuole, le cedo o le vendo a persone distinte, e che non le lascino mancar di nulla. I maschi, man mano che vengono in età, li raccomando a qualche bascià o a negozianti miei amici, massime ne' porti, e questi li collocano in buoni impieghi e sul commercio. Di tempo in tempo e' tornano a ritrovarmi; si fan conoscere per miei figliuoli, ed io li tratto con tutta l'ospitalità. È vero che hanno la politezza di non rimanere a lungo, e dan luogo ad altri che sopravvengono alla loro volta ».

Dei Turchi un quadro non dispiacevole offrono anche Gabriele Perrot (*Souvenirs d'un voyage dans l'Asie Mineure*, Paris 1864), e A. De Moustier (*Excursion dans l'Asie Mineure*, Paris, 1864). S'accordano essi nel lodar la popolazione campagnuola. « È curioso (dice Moustier) che nell'Anatolia l'aspetto generale del paese indica lo scadimento e l'assenza delle condizioni economiche, per le quali un popolo può arricchirsi e prosperare: eppure i privati, e specialmente in campagna, pajono tutt'altro che miserabili. Di rado incontrammo mendicanti. Nei villaggi trovavamo viveri di buona qualità, che c'erano offerti

con toccante premura; e se le case mostransi disadorne, gli abitanti, in generale, sono ben vestiti; l'ampiezza de' loro abiti, le varietà de' colori, la forma imponente dei turbanti che ne coronano i maschi visi, l'abituale gravità del loro contegno, comunicano a tutta la persona un notevole carattere di dignità ».

E trova che tali dovessero essere i nostri padri nel medioevo, cioè un 700 anni fa, per cultura, polizia, comunicazioni, relazioni sociali, malgrado le enormi differenze e le istituzioni così diverse dell'Oriente e dell'Occidente. Presi in complesso, i Turchi possedono la fede sotto le varie sue forme, e quella serenità di anima, quella forza di rassegnazione, quella calma che ne derivano. La disposizione religiosa del loro spirito si manifesta all'esterno, non solo per l'esattezza che mettono agli esercizj della preghiera nelle moschee o in casa, e fin ne' campi, dove spesso tu li trovi prostrati, ma anche pel sentimento di rispetto e di confidenza verso la divinità, improntato nella loro favella. Vivono di poco, e si contentano facilmente; non conoscono il lusso; ma nelle disposizioni delle loro case, nella forma dei pochi utensili, principalmente nel vestire e nelle abitudini, v'ha un sentimento dell'arte, una poesia naturale, che fra noi è perduta. L'ospitalità, la fedeltà agli obblighi, la carità loro verso i soffrenti, è proverbiale, e cita in prova i pozzi e le fontane che pii Musulmani scavano a comodo dei viandanti; e dove non si può, collocano secchi d'acqua sotto frondi; gratuitamente e per puro zelo.

Anche Perrot professa gran rispetto verso i campagnuoli: quanto ai cittadini il caso va diverso: della religione di Maometto non conservano più che il fanatismo; depravati in ragion dell'importanza del paese che abitano. Più corrotti son i funzionarj pubblici, infetti d'incredulità, cupidigia, rapacità, furberia, violenza, e bassezza. Nè meglio valgono i grossi possidenti: lo-

gori buon'ora dall'abuso di tutti i piaceri, e nojati di tutto per un' educazione che inaridì in loro le sorgenti del bene morale, distruggendo la fede religiosa nella loro anima senza nulla sostituirvi: non son tampoco suscettibili d'ambizione; e la più parte, dopo qualche passo nella vita pubblica, vanno a vegetare in fondo alle loro campagne. Qual disoccupazione nella vita di questi ricchi turchi! qual vuoto! non san nulla, a nulla s'interessano; non spingono il guardo di là dell'angusto orizzonte della piccola loro città: tolta la pippa e l'acquavite, le ore parrebbero loro d'insopportabile lunghezza. Nulla, da noi, può dar un' idea di quel profondo torpore di spirito, di quella completa assenza di ogni curiosità.

Aggiungasi che questa bella razza ha un mal mortale: la presenza e convivenza delle due stirpi che lasciò viversi accanto, la greca e l'armena. Accanto, eppure in condizioni che rendono impossibile la fusione. Greci e Armeni esecrano i Turchi; ma non si amano fra loro; pure, come antichi proprietarj del paese, non tenderebbero ad escludersi, bensì a preponderare. E pare ai nostri viaggiatori che, cadendo i Turchi, l'Asia Minore verrà ai Greci. Gli uni e gli altri son dediti al commercio, ma i Greci vi mettono maggiore attività, intelligenza e perseveranza. Non ho mai visto un Greco contento del suo stato (scrive Perrot): questa disposizione a salire sempre più in su, dà talvolta ai nervi, e rende i Greci impertinenti e bisbetici; ma val meglio della disposizione contraria, prevalente fra i Turchi: chè il rassegnarsi troppo facilmente, e non desiderare che di conservarsi in posto, è una disgrazia pei popoli come per gl' individui.

I Greci dell' Anatolia sono avidi d'istruzione; v'è scuole dapertutto e regolate con spirito pratico. I padri non badano a spese per fare studiare i loro figliuoli, e i ricchi li mandano volontieri ad Atene, anche per

patriotismo. Chè la rinascenza ellenica crebbe energia ai Greci, e vi diede un centro qual non hanno gli Armeni. Sopra di questi ci porge curiose particolarità ed eccita vivo interesse Perrot, ed è un episodio allettante il racconto del suo soggiorno nel seminario cattolico d' Angora.

All'incontro Rohrbacher nella *Storia della Chiesa*, spiegando la profezia di Daniele che dice: « Questo corno, questo impero avrà la potenza fin a un tempo, due tempi, e la metà d'un tempo », e applicandola all'impero Turco, valuterebbe questa durata a 1260 anni, che partendo dall'anno dell'egira, 622 di Cristo, finirebbe al 1882. E della imminente sua decadenza vuol dar prova un giornale (*L'Europe*), commentando la sentenza proferita da lord Stanley (figlio di lord Derby), nel suo discorso agli elettori di Kinn's Lynn, che, cioè, *lo smembramento della Turchia non è che questione di tempo*, e facendo una terribile pittura dall'amministrazione ottomana, dà, come ad esempio, alcuni cenni curiosi sull'isola di Creta.

Creta, estesa 3828 leghe quadrate, al tempo della conquista turca (1669) contava 1,000,000 di abitanti. Nel 1700, quando Tournefort l'esplorava, trovavala ridotta a 800,000 anime; ducentomila Cristiani erano periti sotto la spada dei Musulmani, o fuggiti dal loro giogo: tra cui quasi tutte le famiglie veneziane. Nel 1856 un accurato censimento provò che la popolazione non saliva che a 280,000 anime. Così, in meno di 200 anni, per il solo fatto del dominio turco, si ha in una sola provincia dell'impero ottomano una diminuzione di 7/10. Fra questi 280,000 abitanti, si annoverano appena 45,000 Turchi, che quasi tutti abitano le città di Canea, Candia e Retymo; nei villaggi, i Greci sono in immensa maggioranza. L'incuria del Governo turco durante questi 200 anni fu veramente incredibile; monumenti, strade, acquedotti, tutto è caduto in rovina,

non fu restaurato nulla, non fu costrutto nulla, e ora questa incuria porta i suoi frutti. I Greci, padroni assoluti dei villaggi, hanno d'ogni dove cacciato via i Turchi; Mustafà-Pascià stesso non possiede più da due anni una sola cascina nell'interno dell'isola. Quando i Greci hanno mietuto il grano e venduto il loro olio (essi ne asportano per più di 10 milioni all'anno), insorgono, ossia rifiutano pagare le imposte. Perciò si adunano nelle montagne, accendono fuochi di gioja, divorano montoni, danzano la *souzza* e tirano al bersaglio. Il governatore manda contro di loro dei gendarmi? i Greci li pigliano e li trattengono come ostaggi. Allora il governatore si rivolge a Costantinopoli, domandando truppe e denaro; gli si mandano due reggimenti, e gli si promette il denaro; il governatore intanto annunzia che l'insurrezione si è propagata per tutta l'isola, e che gli occorrono almeno 25,000 soldati.

Una nuova fregata arriva da Costantinopoli e conduce un pascià o un bey incaricato di negoziare: si scende alle pratiche: i Greci domandano l'abolizione di una o due imposte e il richiamo del governatore; si accorda ciò che vogliono; la pace è fatta, e i Greci rientrano ai loro focolari, dicendosi: « A quest'altr'anno! »

Ed ecco arriva un nuovo governatore, incaricato di riprendere poco a poco ai Greci ciò che fu loro accordato per forza: le faccende s'imbrogliano di nuovo, e l'insurrezione ricomincia per riuscire ancora agli stessi risultati. Insomma, al presente i Greci non pagano quasi più alcuna imposta, e la Sublime Porta non esercita più in Creta che un dominio puramente nominale.

Vorrà forse concludersi da tuttociò che, disgradando la Turchia nel suo passato, noi ne disperiamo nell'avvenire? Noi crediamo che nella storia e nella politica non vi abbia sentimento più pregiudizievole che il dispregio, sofisma del cuore, che dispensa dallo studio e dalla ri-

flessione. Certo la Turchia ha da lottare colla barbarie, anzi con differenti sorta di barbarie; dovrà farlo traverso a gravissimi sovvertimenti, a rivoluzioni non soltanto politiche ma sociali. Qual n' uscirà? Solo i nostri posteri potranno dirlo. Ma intanto si studii anche quel paese, invece di bestemmiarlo o adularlo a seconda dell'aura giornalistica, cioè della proscrizione o della seduzione politica, e a ciò ajuterà grandemente l'opera del signor Colas, che crediamo riuscirà gradita agli Italiani sinceri e riflessivi (1).

(1) Al bilancio della Turchia recato a pag, 98 e seg. soggiungiamo questo pel 1864. Le entrate portano lire 338,685,695, e le spese 334,013,060. Quindi un soprappiù di 4,672,635. Esempio imitabile da qualche nazione, che pur si crede più civile. Il bilancio del 1862-1863 importava nelle entrate lire 373,729,758, e nelle spese lire 335,405,135. Nel bilancio passivo 1863-1864 la lista civile è notata, colla zecca, in 27,110,511 lire; il Consiglio di Stato colla Corte dei conti lire 1,544.810; il ministero della guerra lire 97,403,994 ; quello della marina lire 23,665,202; dell' interno lire 40,189,445; degli affari esteri lire 2,950,702; delle finanze lire 14,673,867; e quello del commercio lire 448,926. Lo Sceik-ul-Islam costa lire 2,350,657, la polizia 3,706,850, i lavori pubblici coll' istruzione pubblica 1,060,883. Nel bilancio attivo, dopo le decime che danno in cifra rotonda 93 milioni, l' imposta personale con 68 1/2, le dogane con 56 1/4, i diversi con 27 1/2, i diritti sul bestiame, sul pesce e sulle pescherie con 22, il sale con 14, la surrogazione militare con 13 1/2, e con altrettanti il tabacco, vengono i tributi annui dell'Egitto, dei Principati Uniti, della Serbia, ecc., per 10,527,075, poi il bollo per 3,375,000, e gli spiriti, le poste, ecc., in somme sempre decrescenti. Il bilancio è preceduto da tre documenti: è il primo un rescritto imperiale che vi dà la sanzione sovrana; il secondo la relazione motivata di Fuad pascià al sultano; e il terzo la relazione tecnica del ministro delle finanze al granvisir.

CAPITOLO I.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Napoleone III, caratterizzate le cause dello *stato infermiccio e precario dell'Europa*, proponeva, allo scopo di migliorarlo, un Congresso in cui *gli amor proprj e le renitenze sparissero dinanzi un arbitrato supremo; ai doveri senza regola, ai diritti senza titolo, alle pretensioni senza freno*, derivanti dalla infrazione successiva del patto fondamentale su cui posa l'edifizio politico dell'Europa, sfasciantesi da ogni lato, per tal modo si sostituirebbe *un ordine di cose fondato sull'interesse ben compreso dei sovrani e dei popoli.*

Questo generoso pensiero, al quale non avrebbe dovuto mancare nessuna simpatia, sarà attuato? È tuttavia permesso di sperarlo; imperocchè nuovi avvenimenti sono venuti a complicare la situazione e creare imbarazzi impreveduti ai gabinetti, di cui le esitazioni o le resistenze attraversarono la riunione di tale congresso. Ma, checchè accada di questa nobile iniziativa

pigliata dall'imperatore dei Francesi, rimane fin d'ora incontrastato ch'essa inaugurò una nuova êra. Il discorso del 4 novembre 1863 e la lettera ai sovrani segneranno, negli annali dell'umanità, la data della rigenerazione politica, pel cui mezzo la civiltà potrà proseguire il suo cammino senza dover paventare gli orrori della guerra. La solidarietà degl'interessi ha creato la solidarietà dei popoli: in breve non vi sarà altra regola all'infuori del diritto, dinanzi al quale la forza dovrà arrestarsi impotente. La Francia, questo popolo-re pel suffragio universale, ha in questi ultimi tempi stabilito tale principio coll'affermare il diritto dei popoli nel mondo, come in un'altra epoca affermò il diritto dell'uomo nello Stato.

Fra le cause che si agiteranno dinanzi a coteste assisie europee, la *questione d' Oriente* è chiamata ad occupare il primo posto. L'impero ottomano, dichiarato e riconosciuto parte integrante dell'Europa al congresso di Vienna, fu dal 1815 ed è tuttavia lo Stato, la cui esistenza venga il più sovente messa in controversia. Se ne sono strappati o staccati territorj considerevoli allo scopo di costituire un regno indipendente, o principati che di vassalli hanno soltanto il nome. Sono fatti compiuti da non più ripigliare. A parer nostro, la Turchia se ne dee nel momento attuale rallegrare anzichè dolere. Ma da ciò appunto l'obbligo di conoscere definitivamente quel che è, o quanto meno d'indagare e di fissare quel che dovrà definitivamente essere.

Chi avesse osato dire che l'impero ottomano durerebbe più a lungo di certi Stati creati capricciosamente dal congresso di Vienna, sarebbe stato tacciato di mentecatto. Eppure quegli Stati scomparvero, e la Turchia progredisce, s'incivilisce, prospera. Accanto ad essa, alle sue frontiere, la Russia, sua eterna rivale, dibattesi fra i morsi della Polonia e della Circassia; la Grecia, sua antica provincia, rovinata dall'anarchia,

tenta forse indarno di rinvenire la tranquillità sotto lo scettro di un giovane re; l'Austria sforzasi di rattenere sotto le sue leggi l'esigente Ungheria e la fremente Venezia. Mentre l'Italia e la Germania aspirano all'unificazione e consumansi in armamenti, la Turchia, non avendo nulla a temere dei suoi vicini impacciati troppo in casa propria, sviluppa la sua agricoltura, copre i campi di piante cotonifere, e traendo profitto dalle lotte degli Stati Uniti, tende a sostituirsi a questi su' mercati dell' Europa.

La Turchia, nelle sue odierne condizioni, non è abbastanza conosciuta, e in conseguenza è malissimo giudicata. Il momento è solenne; ingegniamoci di ben conoscerla, e giudichiamola valutando con esattezza la sua presente situazione.

Allorquando la Grecia, insorta contro Mahmud II, iniziò la lotta, da cui derivò la sua costituzione in Stato indipendente, ebbe dall' Europa cristiana copiose prove di simpatia. A quell'età, Chateaubriand, la cui possente parola non rimaneva mai senz'eco, la cui opinione era quasi un'autorità, pubblicò una Nota sulla Grecia, che destò rumore immenso. Nel proemio alla seconda edizione, si fa a dimostrare quanto questa pubblicazione, fatta quand'egli era ministro, abbia contribuito a fissare la condotta seguita poscia da' grandi gabinetti dell'Europa rispetto all'impero ottomano.

Uscito dal ministero, Chateaubriand non cessò di difendere la causa dei Greci. All'Accademia Francese, alla Camera dei Pari, i suoi discorsi spignevano il Governo francese all'intervento armato, mentre col mezzo della pubblicità egli si sforzava di generalizzare siffatta tendenza.

In Inghilterra, lord Byron predicava la medesima crociata. Nè gli appelli rimasero infruttuosi: le immaginazioni scaldaronsi, e dinanzi all'entusiasmo i ragionamenti politici svanirono. Governi e nazioni eb-

bero il medesimo pensiero, il medesimo desiderio; rendere la Grecia indipendente. Questo scopo fu raggiunto; la Grecia diventò un regno costituzionale sotto un re tedesco. È noto quel che seguì; è nota la caduta del re Ottone, i torbidi che segnarono tutto il suo regno, e le difficoltà che precedettero l'accettazione della corona per parte di un principe della casa reale di Danimarca.

Rammentiamo in qual modo Chateaubriand, dovremmo dire la Francia, giudicasse a quell'epoca l'impero ottomano:

« Per la Turchia, i Governi stranieri non sono che governi di fatto; nè considera sè medesima in altra guisa. Lungi dal riconoscere il diritto politico dell'Europa, la Turchia governasi secondo il codice dell'Asia; essa non ha, verbigrazia, alcuno scrupolo d'imprigionare gli ambasciatori dei popoli con cui si pone in ostilità. Non riconosce il nostro diritto delle genti. Se il viaggiatore che percorre il suo impero è protetto da costumi generalmente ospitali, e dai precetti del Corano, non lo è dalle leggi.

« Nelle transazioni commerciali, l'individuo musulmano è sincero, religioso osservatore delle convenzioni; il fisco è arbitrario e falso. Il diritto di guerra presso i Turchi non è quel de' popoli cristiani; esso trae seco la morte nella difesa, la schiavitù nella conquista.

« Il diritto di sovranità della Porta non può essere legittimamente reclamato da lei che per le provincie musulmane.

« Nelle provincie cristiane, dove non ha più forza, ha cessato di regnare; imperocchè la presenza dei Turchi fra i Cristiani non è lo stabilimento di una società, ma una semplice occupazione militare » (1).

(1) CHATEAUBRIAND, *Nota sulla Grecia, Itinerario da Parigi a Gerusalemme*, p. 40. Parigi, Firmin Didot, 1844.

Ecco qual era allora, secondo Châtheubriand, il valor morale dell'impero ottomano. Quanti, ai giorni nostri, giudicano tuttavia quest'impero secondo Châteaubriand!

Nel 1833, una delle glorie letterarie della Francia, uno scrittore che, più tardi, doveva governarla in rivoluzione, visitò l'Oriente; nel Bosforo trovavasi allora ancorata una flotta russa, e Lamartine scriveva:

« I Russi, accampati in Asia, e ancorati sotte le nostro finestre, si ritireranno? Quanto a me, non ne dubito. Non si ha fretta di afferrare una preda che non può sfuggire... Costantinopoli non può scappare, e la necessità vi ricondurrà i Russi (1).

« Il sultano è ripartito sul suo agile *brick* a vapore, la cui colonna di fumo strisciava sul mare, e svanì in silenzio come un'ombra venuta ad assistere alla ruina di un impero....

« Eravi pure qualcosa di sommamente consolante pel pensiero del filosofo che ammette la Provvidenza e ama gli uomini: gli era questo corso del tempo e delle cose, che faceva cadere in frantumi un impero immenso, ostacolo alla civiltà di mezzo Oriente, e che riconduceva passo passo, verso que' bei paesi, razze d'uomini meno invecchiate, dominazioni più miti, e religioni più progressive (2).

« I Greci tornano sotto il nome e le costumanze dei Turchi, e la Provvidenza sa il giorno in cui un ultimo assalto dato da loro alle mura di Costantinopoli, che forma oggi tutto l'impero, coprirà di fuoco, di fumo e di rovine questa splendida città, che dorme sotto i nostri occhi il suo ultimo sonno » (3).

Ecco qual era, secondo Lamartine, il valor politico della Turchia. Quanti la giudicano tutt'oggi com'egli

(1) LAMARTINE. *Viaggio in Oriente*, t. II, p. 256, ediz. Gosselin, Furne e C. Parigi, Pagnerre, 1845.

(2) Id, p. 286.

(3) Id., p. 218.

la giudicava allora, e opinano che i Russi sieno destinati a governarla, e ch'essa è un ostacolo alla civiltà di mezzo Oriente!

Di fronte alla valutazione di Chateaubriand poniamo quella di uno storico erudito, e lasciamo a Lamartine, che ha riconosciuto lealmente il proprio errore, la cura di confutarsi da sè medesimo:

« Vi si narra che sul suolo dell'antica Grecia v'è oggi una nazione, presso cui nessun individuo ha volontà o proprietà personale, presso cui un sol uomo dispone di tutti gli altri, i quali umiliansi tutti dinanzi a lui: convien chiedere al narratore se la nazione, ch'ei pretende governata in tal guisa, non è conquistata, se l'uomo di cui parla non è il capo de' suoi antichi conquistatori, il supremo rappresentante della conquista. E se per avventura si risponde che questo popolo, anzichè essere stato conquistato, è esso medesimo conquistatore; che vive su terre usurpate da lui, anzichè altri abbia usurpato le sue terre; che l'uomo sotto cui curvasi schiavo non è estraneo alla sua razza; che, al contrario, è il discendente dei capi di guerra che menarono i suoi avi alla conquista; che, inoltre, non trovasi epoca, a datare dalla conquista, in cui cotesto capo siasi armato contro la sua propria nazione e ne abbia soggiogato una parte coll'ajuto e la forza delle altre.... allora dovrete negare il fatto della schiavitù, e sostenere *a priori* che la nazione di cui vi si parla, la nazione turca, non è privata della libertà.

« Il problema della società turca non ha nulla di eccezionale; non è se non il problema della società franca conquistatrice della Gallia, della società sassone conquistatrice della Bretagna, di tutte le piccole società germaniche conquistatrici dell'Italia, della Spagna e dell'Africa romana. Le circostanze essendo d'ambe le parti le medesime, tutto dovette essere simile; e tutto lo fu realmente. Come i Franchi nella Gallia, i Turchi nella

Grecia sono uguali, come conquistatori, ognuno nella sua parte, al popolo che posseggono in comune. Sono la razza a cui la spada non diè padroni; e coloro ch'essi aggregano alla propria razza sono resi liberi, come quelli che, sotto i Franchi, diventavano *franchi*. Il resto dei vinti, designato senza distinzione di razze col nome comune di *raja*, trovasi nella situazione medesima in cui trovavasi quella folla anonima chiamata a caso, dai barbari conquistatori del mezzogiorno dell'Europa, servi, lavoranti, patentati, coloni, plebei, o borghesi. Tutt'i *raja* pagano un tributo annuo detto *Kharadje*; la loro servitù non è uniforme più che quella dei vinti del medioevo. Parte di loro sono schiavi domestici, altri coltivano pe' loro padroni, altri sono gravati d'imposte arbitrarie; altri, meglio favoriti, conservano magistrati della propria nazione e del proprio culto, sono retti da loro, e pagano in comune le tasse della conquista.

« Su questi uomini dominano gli uomini della razza turca, che assumono il nome di *Osmanli*, o figli di Osman: costoro non sono dominati; sono la casta superiore, e fra loro non vi ha caste; tutti possono ugualmente aspirare alle magistrature della loro società. Non v'ha che un'eccezione sola in favore di una famiglia, dalla quale trascelgonsi invariabilmente i capi suprèmi dell'amministrazione, perchè questa famiglia si ritiene erede del primo legislatore. Ma siffatto privilegio non fa sì che la libertà degli Osmanli s'annienti dinanzi a colui, che la sorte o la pubblica scelta han posto alla testa degli affari. Parecchi capi, che hanno tentato di violare la legge in cui sono registrati i diritti della nazione, sono rimasti vittime della loro impresa ambiziosa: e l'usanza, ripigliando, dopo che la libertà erasi vendicata, il proprio impero, ha collocato imperturbabilmente nel posto supremo, reso vacante dalla volontà popolare, un altro discendente della stirpe

ottomana, ammaestrato dal destino del suo predecessore circa a'suoi doveri avvenire » (1).

Oggi questo quadro dei rapporti esistenti fra la razza conquistatrice e le conquistate non è più esatto. Vedremo come la società ottomana sia retta, massime quanto alla libertà individuale, da diposizioni più libere che molti altri Stati europei. Lamartine, venti anni dopo, rettifica da sè medesimo il criterio ch'erasi primamente formato della Turchia:

« No, l'Europa non è ridotta a rassegnarsi all'onnipotenza della Russia come ad una fatalità. Il Nord, straripando, ha sbagliato l'ora. La Turchia non è morta, e l'Occidente, antiveggente e fermo, difenderà in Oriente quelle distribuzioni di territorj e quelle indipendenze di razze, le quali, se venissero abbandonate presso un solo popolo, sarebbero tantosto distrutte anco fra noi.

« L'Occidente non fu sempre sì preveggente e sì savio... Io medesimo, giovane allora e inesperto delle cose orientali, ignaro per anco dei luoghi e degli uomini, fui ingiusto verso gli Ottomani coll'ammirare il coraggio dei Greci. M'ingannai cogli altri. *Conveniva forse proteggere e federalizzare la Grecia, senza staccarla intieramente dal centro ottomano, e senza smembrare l'impero che ripara l'Oriente e l'Occidente dall'invasione moscovita.* L'iniquo e atroce incendio di Navarino fu il fuoco di gioja della Russia. Esso prediceva quello di Sinope.

« Il sultano Mahmud allora regnante, il quale ingegnavasi di rigenerare il proprio impero colla temperanza e colla civiltà europea, nell'udire questo controsenso e questo suicidio delle Potenze si pose a piangere. «Guardate! (diss'egli a un diplomatico che scu- « savasi appo lui della partecipazione del proprio paese

(1) Agostino Tierry, *Dieci anni di studj storici*, parte seconda, §§ IV, *Sulla vera costituzione dell' Impero ottomano.*

« all'assassinio a sangue freddo di Navarino) guardate!
« l'Europa, ch'io solo difendo dall'irruzione di quei
« Moscoviti, si unisce ai Moscoviti per annientarmi!
« L'Europa vuole dunque essere inondata e soggiogata
« dopo di me?

« — È vero (ripose il diplomatico al sultano), ma
« non disperate dell'Europa; verrà tempo ch'essa ri-
« conoscerà tardamente i vostri sforzi, e verrà ad
« ardere nei vostri mari i legni russi, co'quali a Na-
« varino si sono arsi i vostri legni.

« — Dio è Dio (disse Mahmud) sia fatta la sua volontà! » (1).

La volontà di Dio si fece venti anni dopo dinanzi a Sebastopoli!

« La Turchia è l'avanguardia della libertà di Europa. Rallegriamoci di aver trovato, in un popolo che credevasi morto, un popolo vivo » (2).

Alcuni giornali, un gran numero di opuscoli ripetono ogni giorno che la dominazione dei Turchi in Europa è un'onta alla civiltà cristiana; che i Turchi non sono se non accampati in Europa; che conviene ricacciarli in Asia; che l'impero ottomano, edificio logoro, crolla da ogni banda; che bisogna finalmente scegliere fra la presenza de'Russi a Costantinopoli, sogno dei czar aspiranti alla conquista dell'Europa, e la ricostituzione, a profitto della Grecia, di un nuovo impero bizantino, sogno degli Elleni.

Se taluno, per un caso raro, osa chiedere a coloro che formulano magistralmente queste teorie, di trattare profondamente la quistione fornendo argomenti serj, non rinviene, bisogna pure riconoscerlo, che ragionamenti falsi, giunti ad acquistar quasi il carattere di verità incontestata mercè la persistenza, onde sono

(1) LAMARTINE, *Storia della Turchia,* prefaz.

(2) Idem.

riprodotti da una certa categoria di scrittori. La Turchia ha cessato di essere il popolo, di cui siffatti pubblicisti tracciano con tanta compiacenza il miserevole quadro.

Noi siamo lontani dal considerare la dominazione dei Musulmani in Europa siccome un'onta alla civiltà cristiana. A tacere delle difficoltà che incontrerebbonsi nello scacciare i Turchi, razza energica e virile, avanguardia di tutt'i suoi correligionarj d'Asia e d'Africa, nazione legata al suolo da quattro secoli di occupazione (locchè, sia detto di passaggio, non concorda nè colla morale del Vangelo che s'invoca, nè coi principj di tolleranza religiosa che debbono reggere le società moderne), anche considerando ciò qual cosa facile, non esitiamo a dichiarare che sarebbe un errore. Nella dominazione dei Turchi in Europa ravvisiamo un beneficio della Provvidenza, la quale col renderli, mercè le vittorie di altra età, possessori di un vasto impero confinante colle frontiere dell'Europa e dell'Asia, sembra aver destinato tale impero a diventare il propagatore della luce. La Turchia non è ostile nè alle riforme, nè alla civiltà, nè al progresso; la sua religione non vi si oppone menomamente; al contrario, vi si presta. « Da trent'anni in qua l'Oriente trasformasi; esso avvicinasi all'Occidente, e la stessa religione musulmana prestasi a siffatto ravvicinamento coll'accettare le riforme, che ne sono le utili precorritrici » (1). Quando asseriscesi che la religione musulmana è la negazione del progresso, dimenticasi che la civiltà araba era, sotto questa legge, pervenuta già a un altissimo grado, allorchè l'Europa era ricaduta in uno stato relativamente quasi barbaro. I Crociati, ricinti di ferro, erano più ignoranti e meno affinati de'

(1) De Valmy, *Riforme dell'impero ottomano; loro influenza sul progresso, sulla civiltà e sul mantenimento dell'equilibrio europeo.*

loro avversarj, al cui contatto guadagnarono molto. Se le guerre, originando l'assolutismo, l'oppressione dei vinti, il fanatismo, fecero sparire in parte cotesta civiltà, il medesimo fatto produsse in Europa le medesime conseguenze in seguito alle invasioni dei barbari convertiti al cristianesimo. Soltanto l'impero ottomano può far penetrare le idee nuove nelle sue provincie remote e presso le popolazioni nomadi dell'Asia. Quanto più vedrà assicurata la sua esistenza, più sarà forte e imporrà agevolmente la propria volontà a quelle popolazioni ignoranti, che riconoscono e accettano la sua legge. Ma non è questa l'unica sua missione: Dio lo ha chiamato a surrogare il Basso Impero corrotto, per servire di ostacolo al cammino tradizionale dell'emigrazione tartara verso l'Occidente. La Rumelia, il Danubio, il Bosforo, che Francia ed Inghilterra e Austria coprono della loro protezione, sono le dighe a cui s'infrange l'onda russa. Fermata da loro, quest'onda ripiglia il suo corso verso l'Asia, dove la Russia, al pari della Turchia, ha una missione civilizzatrice da adempiere. I fatti dimostrano costantemente, sin dalla guerra di Crimea, l'esattezza di questa opinione: la linea politica che la Russia segue attualmente in Cina, nel Giappone, gli stabilimenti militari, le colonie ch'essa fonda nella Mansciuria, nel mare di Okhotsk, nelle isole Kurili, al Camsciatka, ne sono la prova evidente. No, i Russi non si stabiliranno a Costantinopoli! La caduta di Sebastopoli, l'opera umanitaria dell'emancipazione dei servi e le difficoltà interne ch'essa suscita, unitamente alle complicazioni create dall'insurrezione della Polonia, altro baluardo dell'Europa, obbligano la Russia a rimuovere gli occhi da quel paese, il cui possesso le darebbe l'impero del mondo.

L'idea di ricostituire l'impero di Bizanzio a profitto della Grecia non merita di essere discussa: l'attitudine di questo regno fin dalla sua ricostituzione in Stato

indipendente, e gli avvenimenti di cui l'Europa è testimone da diciotto mesi in qua, bastano a provare quel che vi sia di serio in siffatta combinazione.

Bisogna pure riconoscerlo: nessuna Potenza europea può sostituire la dominazione ottomana a Costantinopoli. Se una fatale connessione di circostanze desse luogo alla caduta di questa dominazione, il cammino della civiltà sarebbe chiuso verso l'Oriente; e l'Europa, il mondo intiero, entrerebbero in un periodo di guerra, di cui sarebbe impossibile prevedere le conseguenze.

« L'impero dei Turchi trovasi ora nel medesimo grado di debolezza, in cui trovavasi altra volta quello dei Greci; pure quell'impero sussisterà ancora lungo tempo: che se qualche principe, proseguendo le sue conquiste, lo mettesse in pericolo, le tre Potenze commercianti dell'Europa conoscono troppo il fatto proprio per non pigliarne immediatamente la difesa (1) ».

Se i Turchi venissero espulsi da Costantinopoli, la propaganda della civiltà, il mantenimento della pace del mondo, esigerebbero per avventura di richiamarveli.

La Turchia, sopratutto da tre anni a questa parte, è in una grande via di progresso; profonde riforme sonosi già compiute; molte altre restano a compiersi, lo riconosciamo e ci riserviamo d'indicarle. Niuno Stato, non temiamo di dirlo, ha fatto in sì poco tempo altrettanto. L'Europa, che sembra non accorgersene, dimentica troppo facilmente che se la Turchia non progredisce ancor più presto, la responsabilità di tale lentezza dee ricadere piuttosto sulle Potenze le cui divergenti politiche attraversano i suoi passi, anzichè sovr'essa, il cui buon volere è fuori di dubbio.

(1) MONTESQUIEU, *Grandezza e decadenza dei Romani*, cap XXXIII. Nel dire *le tre Potenze commercianti dell'Europa*, Montesquieu designava la Francia, l'Inghilterra e l'Italia: l'alleanza della Francia, dell'Inghilterra e del Piemonte è venuta, dopo più di un secolo, al tempo della guerra di Crimea, a confermare le sue previsioni.

Se la politica dei grandi gabinetti avesse soltanto di mira il progresso, se presso certuni il disinteresse sostituisse il desiderio di possesso o d'influenza, tanto più impaziente e faccendiero in quanto diventa ogni dì meno realizzabile, se l'indipendenza della Turchia, la sua esistenza, cessassero di essere poste in discussione colle ragioni più volgari, se infine fosse solennemente accettato che la Turchia, padrona in casa propria, non che più oltre esser trattata come un minore sottomesso a un consiglio di tutela, ogni membro del quale, avendo un interesse contrario, procura piuttosto di nuocere al suo vicino anzichè di ajutare la Turchia, di consigliarla saviamente, di tutelare i suoi interessi, allora questa nazione, padrona di sè e forte dell'appoggio dell'Europa, camminerebbe a passi di gigante.

Gli è quel che noi ci studieremo di provare. Possano queste convinzioni, espresse con indipendenza, sincerità e disinteresse, frutto di studj coscienziosi esenti da pregiudizj, di paragoni ragionati fatti sui luoghi in varie epoche, essere divise da' nostri lettori! Noi saremo ampiamente soddisfatti s' esse contribuiranno a distruggere le ingiuste prevenzioni di cui la Turchia, calunniata, mal conosciuta e mal giudicata, è troppo sovente la vittima.

Il commercio, sopratutto nell'epoca attuale, è il pioniere instancabile della civiltà: è desso che pone i popoli a contatto, moltiplica i loro rapporti e li rende stretti per modo che diventano indissolubili. La mercanzia importa le idee creando i bisogni, sviluppando i gusti. In ispecie sotto il punto di vista commerciale ci occuperemo della Turchia, e ci sforzeremo a dimostrare l'interesse che la sua esistenza offre per l'avvenire alla Francia. Ma, per fare ben comprendere quest' interesse e la sua importanza, è indispensabile spiegare anzitutto che cos' è ora la Turchia. La storia

e l' organizzazione attuale, il passato e il presente posti a raffronto, ci porranno sott'occhio i progressi effettuatisi e le riforme da operarsi. I nostri giudicj relativi all'avvenire saranno le conseguenze di questo raffronto.

CAPITOLO II.

QUADRO STORICO.

I Turchi discendono dalle tribù di pastori nomadi, originarie del bacino, che dalle frontiere della Cina al Tibet e al mar Caspio forma la Tartaria. Il loro nome affacciasi per la prima volta nella storia verso la metà del sesto secolo. Gli Àvari dominavano allora tutt' i popoli dell'Alta Asia; i Turchi, loro vassalli, insorsero contro di loro e impadronironsi de' loro possedimenti. Il capo dei Turchi assunse il titolo di gran Kha-Khan, re delle sette nazioni e signore dei sette climi del mondo (1); dopo avere stabilito la sede del suo governo nei monti Altai, inviò ambasciatori a Costantinopoli, e l'imperatore Giustiniano conchiuse con lui un'alleanza contro i Persiani (512).

Più tardi, a varj tempi, ventiquattro tribù turche lasciarono i loro cantoni, e seguirono strade diverse, spingendo dinanzi a sè le popolazioni che incontravano; imperocchè allora ogni emigrazione spostava gli occupatori del suolo e li precipitava sui loro vicini.

Delle tribù turche, le une si sparsero nel Turkestan, al quale diedero il loro nome; altre innoltraronsi sino

(1) *Chasanus magnus, despota septem gentium, et dominus septem mundi climatum.* Teofilactus, *VII.*

alle rive del mar Caspio e nella valle dell'Armenia; altre infine, dopo abbracciato l'islam, traversarono la Siria e invasero l'Asia Minore, sotto la condotta di Solimano Scià (1214).

Alla morte di Solimano Scià, le tribù da lui guidate si divisero: la maggior parte tornarono nel Turkestan, mentre le altre, comandate da Ertogrul, fissaronsi presso Àngora (Ancira), nelle Montagne Nere, ramificazione del Tauro. A Ertogrul fu concesso, in compenso dei servizj resi ai principi selgiucidi contro i Tartari Mongoli, uno spazio di terreno, corrispondente presso a poco al territorio dell'antica Frigia. Fu la culla dell' impero ottomano (1283).

Là nacque Othman, figlio e successore di Ertogrul, il quale lasciò il proprio nome a questo popolo pastore e conquistatore.

L' impero greco, affievolito dalle precedenti invasioni, minato dagli intrighi di palazzo, crollava da ogni lato, allorquando alcune vertenze, provocate dal godimento dei pascoli limitrofi alle frontiere, diedero luogo alle prime ostilità fra i Turchi e i Greci. Othman ne approfittò per avanzarsi verso l' ovest, e stabilì la sede de' suoi Stati a Jeni-Chier, poco discosto da Brussa (*Prusium*). Othman, affralito dall' età, mandò suo figlio Orkan ad attaccare Brussa, ove entrò da vincitore, in seguito a una capitolazione, colla quale l' imperatore Andronico obbligossi di pagare agli Ottomani la somma di 30,000 ducati d' oro, a patto che rispettassero Costantinopoli. Questo tributo fu pagato da' suoi successori fino alla caduta dell' impero di Bisanzio. Othman trovavasi sul suo letto di morte quando fu avvertito della conquista di Brussa; fe promettere a suo figlio di seppellirlo in quest'ultima città, il cui possesso aveva formato l' ambizione di tutta la sua vita, e di farne la sua capitale provvisoria; imperocchè Brussa non era, ei diceva, che una tappa del cammino che Dio aveva tracciato al suo popolo.

Othman lasciò due figli: Orkan e Alaeddin. Orkan volle associare il proprio fratello all' impero: quegli ricusò, ma, come gran visir, diventò il legislatore e l' organizzatore dello Stato nascente, che stava per istabilire definitivamente la conquista di tutte le città e di tutt' i castelli ond' era cinta Costantinopoli.

Le guerre continue sostenute dalla razza turca, nelle quali ogni Ottomano era soldato, esaurendo le forze della popolazione, condussero a ricercare i mezzi di accrescere il numero dei combattenti mercè un nuovo reclutamento. Le antiche istituzioni dell'Egitto e della Persia servirono di modello: le fanciulle delle città greche vinte, divennero spose o schiave dei vincitori, e i giovani formarono il corpo dei gianizzeri (*jeni askeri*, nuovi soldati). Questi soldati, convertiti all'islam, odiosi ai loro antichi correligionarj, li combatterono, animati ad un tempo dal fanatismo e dall' odio.

Le vittorie di Orkan gli cattivarono le frazioni delle altre tribù turche indipendenti, sparse nell'Asia Minore sotto i loro emiri particolari.

Gli Ottomani formavano già una nazione potente allorquando Cantacuzeno, la cui usurpazione non era stata accettata a Bisanzio, reclamò per sedersi sul trono il loro soccorso. Qual pegno di tale alleanza ei diede in matrimonio a Orkan, già più che sessantenne, la sua figlia Teodora. Questa principessa cristiana, scortata dagli eunuchi del palazzo di Bisanzio, fu condotta a Brussa. L' introduzione degli eunuchi ne' costumi turchi data da tal epoca.

Cantacuzeno, ajutato da' suoi alleati, fecesi incoronare a Costantinopoli. L' harem aveva appena accolto la principessa Teodora, quando Solimano, uno dei figli d' Orkan, traversava lo stretto dei Dardanelli, sboccava nella Tracia, e piantava lo stendardo vittorioso della mezzaluna nell'Europa, ch'esso non doveva più lasciare (1360). Orkan regnò quarant' anni. Sotto il suo

scettro, i Turchi fecero nella teologia, nella giurisprudenza, nell' eloquenza, nella storia, nella poesia, nelle arti, nell'architettura, progressi immensi. Le popolazioni nomadi trasformaronsi in una nazione costituita, organizzata e culta.

Amurat I, figlio e successore di Orkan, dopo sottoposto la Caramania, il cui emiro, capo di una tribù de' Turcomanni, gli suscitava inquietudini, fe ripigliare all' onda musulmana il suo corso in Europa. La presa di Demotica, di Andrinopoli, di Filippopoli, isolò Costantinopoli dal rimanente dell'Europa, ridusse l' impero di Bisanzio quasi unicamente al possesso della città imperiale, aprì agli Ottomani i Balkani e la valle del Danubio, mentre le loro vittorie in Epiro e in Albania schiudevano il bacino dell'Adriatico alle loro invasioni.

Papa Urbano V chiamò la Cristianità in soccorso dei Valachi, dei Serbi, dei Bosniaci e degli Ungheresi, che sebbene uniti in lega difensiva, non potevano arrestare i vincitori. Amurat aveva scelto a capitale Andrinopoli. « Ei vi completò l' organizzazione, la disciplina, l' uniforme, le insegne, le bandiere dei suoi eserciti. Per distinguere i colori del vessillo degli Ottomani da quelli del vessillo degli Arabi di Maometto (il Profeta gli aveva prescritti gialli, color del sole; i Fatimiti, vērdi, color della terra o color della tunica del figlio di Abdallah; gli Ommiadi, bianchi, color del giorno) Amurat adottò il rosso, color del fuoco e del sangue, simbolo della sua missione conquistatrice ».

Amurat fu assassinato nella propria tenda da Milosc, genero di Lazzaro, *kral* (re) di Serbia, che s' introdusse da lui sotto il pretesto di sottomettersi, il giorno in cui gli Ottomani riportarono sui Serbi la vittoria di Krassova (1389).

Amurat lasciò due figli, Bayezid e Yacub, e non aveva designato il proprio successore. Il divano riunito, allo scopo di evitare una divisione dell'impero e i tor-

bidì che avrebbe potuto provocare il titolo alla sovranità, ordinò la morte di Yacub. Questo principe fu decapitato immediatamente, e Bayezid I cinse la bifida spada (1).

Bayezid sottopose la Serbia, il cui kral gli giurò fedeltà; condusse a termine la conquista della Tessaglia, della Macedonia, della Bulgaria; ripose sul trono di Bisanzio (1390) Giovanni ed Emanuele Paleologo, a patto che si riconoscessero suoi vassalli. Costoro acconsentirono a pagare un tributo di 40,000 ducati d'oro di Venezia, e a fornire ogni anno alla Turchia dodicimila soldati cristiani, per ajutarla a continuare le sue conquiste in Europa e in Asia. Bayezid non tardò a far uso di questo diritto, e li condusse all'attacco di Filadelfia, la sola città capitale di una provincia bizantina che avesse conservato la propria indipendenza. L'imperatore Emanuele e il re di Serbia guidarono essi medesimi i Greci all'assalto.

Indarno l'Europa, coalizzata contra Bayezid, inviò ajuti a Sigismondo, re di Ungheria; il magnifico esercito fu distrutto in un giorno a Nicopoli (1396). Mentre gli Ottomani trionfavano in Europa e nell'Asia Minore, Timur-Leng, proclamato khan di tutti i Tartari, capo di più che cencinquanta milioni di uomini, soggiogava l'Indostan, la Persia, la Georgia, e spigneva le sue conquiste fino alle frontiere delle possessioni di Bayezid. Timur, il quale aveva ospitato parecchi principi

(1) Da quest'epoca data l'uso barbaro di porre a morte nel serraglio, alla loro nascita, i figli dei sultani, che potessero accampar pretese al diadema. Quest'uso diventò legge di Stato sotto Maometto II, dopo presa Costantinopoli: la maggioranza dei legislatori dichiarò, potere i sultani, salendo al trono, far uccidere i proprj fratelli *per assicurare il riposo del mondo,* e doversi eglino conformar a questa legge.

Questa barbara usanza è stata abolita dal sultano Abdul-Megid, il cui mite regno ha ravviato l'ordine della successione alle leggi della famiglia e dell'umanità.

spodestati degli Ottomani, mandò al sultano ambasciatori coll'incarico di chiedere che venissero ricollocati in trono; ma avendo Bayezid rifiutato, Timur gli dichiarò la guerra (1402). Bayezid marciò contro gl'invasori, ma una sola battaglia vide distruggere tutte le forze dei Turchi, nei campi in cui Pompeo aveva altra volta vinto Mitridate. Bayezid, prigioniero, fu trascinato dietro al suo vincitore. Timur, continuando le sue conquiste, avanzossi fino a Smirne. La morte di Bayezid, seguita durante la sua prigionia, fu causa di una guerra civile fra i suoi tre figli, Solimano, Mussa, e Maometto. Eglino disputaronsi il dominio fino al giorno in cui la morte di Timur, mentre movea per la conquista della Cina, liberò la Turchia da questo terribile avversario, fondatore di un impero immenso che sparve con lui.

Solimano I era giunto a stabilirsi nelle provincie di Europa, quando fu detronizzato da suo fratello Mouça. Poco dopo, Mouça fu alla sua volta vinto da Maometto I, sotto il cui unico scettro trovaronsi le provincie ottomane riunite (1413).

Maometto attese a ricostituire la Turchia. Ajutato dai principi cristiani, suoi vassalli e alleati, e in specie dai cavalieri di Rodi, riconquistò la provincia di Smirne, che alla morte di Timur erasi dichiarata indipendente. Maometto fu il primo sultano che pensasse seriamente alla marina: ma il Loredano, ammiraglio della repubblica di Venezia, la cui gelosa politica arrogavasi la dominazione assoluta dei mari di Levante, distrusse ed arse , senza dichiarazione di guerra , nel porto di Gallipoli la potente flotta, onde Maometto aveva dotato la Turchia. Il regno di Maometto fu contraddistinto da torbidi religiosi. Un fanatico, che i suoi aderenti chiamavano sultano Deelè, capo di una setta i cui principj somigliavano di molto al comunismo moderno, battè due volte gli eserciti imperiali. Questa setta cessò d'e-

sistere col suo profeta, messo in croce ad Efeso. Maometto, sempre in relazioni pacifiche colla Corte di Bisanzio, non tentò al di fuori nessuna conquista, occupossi sopratutto della pacificazione del travagliato impero, e stabilì sopra basi solide la sua unità.

Suo figliò Amurat II, ripigliò la politica bellicosa degli Ottomani (1421), indi abdicò in favore di Maometto II, dopo conchiuso una tregua coi Cristiani, vincitori sotto Giovanni Uniade. La rottura di questa tregua costrinse Amurat a uscire dal suo ritiro per difendere il proprio figlio ancora fanciullo: battè Ladislao VI a Varna (1444), represse una rivolta dei gianizzeri, impadronissi della Morea, di Corinto, di Salonichio, assediò Costantinopoli senza successo, e colla vittoria di Roscova (1448) arrestò i progressi di Giovanni Uniade. Iskander bey si mantenne indipendente in Albania, e giunse a resistergli da solo. Amurat completò e rese permanente l'istituzione dei gran visir, che sono, in qualche modo, gli *alter ego* dei sultani.

Maometto II, alla morte di suo padre (1451), pigliò definitivamente la direzione dell'impero, dal quale, a malgrado dell'abdicazione di Amurat, la forza delle cose lo aveva tenuto lontano. Appena ebbe egli cinto la spada, credette udire la voce di Dio che ordinavagli d'impadronirsi di Costantinopoli per farne la capitale dei suoi Stati di Europa e di Asia: nessuna fra le città conquistate dai suoi antenati poteva, per la sua situazione geografica, diventarne il centro. Egli costruì anzitutto sull'antico promontorio Ermeo (oggi Rumeli Hissar), sulla riva europea del Bosforo, là dove il seno è più stretto e dove fu traversato dall'esercito di Dario, una fortezza ch'esiste tuttavia. Questo castello, situato a sette chilometri da Costantinopoli, confine migliare dell'impero d'Oriente, era appena finito, che la guarnigione devastava già la campagna sino alle porte della città, mentre il sultano riuniva l'esercito che doveva

aquistargli quella preda sì a lungo desiderata! La città imperiale fu compiutamente investita da 400,000 Ottomani il 6 aprile 1453. La dimani una formidabile artiglieria principiava a scuoterne le mura. Quei propugnacoli, assediati ventinove volte dalla fondazione di Costantinopoli, avevavano vent'una volta respinto il nemico. Quattordici legni colle bandiere di Rodi, di Genova e di Venezia, distrussero 150 galee ottomane, e sbarraron loro l'entrata del Corno d'oro; ma con ciò non riescirono che a prolungare l'agonia. Dopo una serie di combattimenti, duranti i quali gli assediati, abbandonatisi alle discussioni delle Chiese greca e latina, esaurirono il po di energia che gli ausiliarj volontarj di Europa erano riusciti a ravvivare in loro, suonò alla per fine l'ultima ora dell'impero d'Oriente. « All'assalto della città degl'imperatori si videro comparire, colla spada in mano e il turbante in capo, legioni greche, armate contro questo nome romano, sì possente pel corso di tanti secoli. Costantinopoli fu posta a sacco; l'ultimo degl'imperatori, Costantino Drogoseo, perì sotto le mura. Coloro ch'eran detti i grandi, le persone della Corte, i potenti del palazzo, riconobbero il potere dei vincitori, e conservarono sotto altri titoli i loro impieghi e la loro bassezza. Il resto del popolo fu tributario, e, come ogni altra contrada abitata dagl'invasori, la Grecia perdè il suo antico nome » (1).

Il 29 maggio 1453 l'impero greco scomparve, portando seco gli ultimi vestigj della grandezza romana. Di questo colosso immenso, non sussistevano che frammenti mutilati; eppure questi avanzi, crollando, fecero trasalire la terra. L'Europa, sbigottita dall'assistere a questa invasione incessante, sentì rinascere il patriotismo, l'amore delle grandi cose: allora la ci-

(1) A. Thierry, *Dieci anni di studj storici*, II parte, § II.

viltà ripigliò il suo corso, che non venne più arrestato. La distruzione del Basso Impero per parte dei Turchi e la scoperta dell'America (due avvenimenti maturatisi quasi nel tempo medesimo) resero i popoli quali sono oggi. L'Europa trovò in sè quella forza di resistenza e quella potenza di espansione, che arrestarono l'invasione asiatica, e conquistarono e popolarono l'America. La caduta di Costantinopoli pone termine per gli storici al MEDIOEVO, e inaugura l'epoca detta del RISORGIMENTO.

Il regno di Maometto II fu una serie di conquiste. La Grecia, in preda a dissensioni interne, anzichè essere conquistata, gli si proferse; il regno di Trebisonda, la Tracia, la Moldavia, l'Albania, le isole dell'Arcipelago, Otranto, Mitilene, aggiunti all'impero; la Serbia, la Bosnia, la Valachia, la Caramania, Negroponte, la Georgia, la Circassia, resi tributarj, tali furono gli atti compiuti da Maometto II. La disfatta degli Ottomani a Belgrado per parte dell'Uniade, la resistenza dell'Albania sino alla morte d'Iskander bey, e l'assedio infruttuoso di Rodi (1) sono le sole ombre del quadro di questo regno, che i progressi delle scienze militari, nelle quali i Turchi occupavano il primo posto, la cultura delle lettere, lo studio della legislazione contribuirono a rendere uno dei più notevoli.

« Furono i tributi eccessivi, che diedere luogo alla strana facilità incontrata dai Maomettani nelle loro conquiste. I popoli, anzi che alla sequela continua di vessazioni immaginate dalla sottile avarizia degl'imperatori, si videro sottoposti a un tributo semplice, pagato comodamente, e riscosso nel medesimo modo: meglio contenti

(1) L'esercito turco era comandato da un Paleologo cugino dell'ultimo imperatore di Costantinopoli. Un ingegner greco, e uno tedesco dirigevano i lavori di assedio.

di ubbidire a una nazione barbara, che a un Governo corrotto, nel quale soffrivano tutti gl' inconvenienti di una libertà che non avevano più, con tutti gli orrori di una schiavitù presente (1) ».

Bayezid II (1481) dovette trionfare delle pretese alla corona di suo fratello Gem, il quale, stante l'applicazione della legge sulla successione al trono, divenuta sotto Maometto II legge di Stato, intravedeva come certa la propria morte. Gem, vinto, rifuggì presso i cavalieri di Rodi, e fu trasportato in Europa. Bayezid, allo scopo di sbarazzarsi delle sfrenate pretese de' gianizzeri, li scagliò contro la Siria e l'Egitto, governati allora dai Mammaluchi. Risultati di tale spedizione furono una disfatta sanguinosa e una pace umiliante. Sulle coste dell'Adriatico, Bayezid fu più fortunato: le flotte di lui vinsero le squadre della repubblica di Venezia, le cui mene avevano fomentato l'insurrezione delle popolazioni. Bayezid, il quale aveva affidati a' proprj figli il governo delle provincie, vide la sua autorità misconosciuta dalle loro tendenze ad assicurarsi la corona; abbandonato da' gianizzeri, abdicò in favore di Selim I, e alcuni giorni dopo morì avvelenato (1512).

Selim I, salito al trono, fè porre a morte i suoi fratelli e i nipoti. Tolse parecchie provincie ai Persiani, e s'impadronì del Kurdistan, della Mesopotamia, della Siria e dell'Egitto. Fondò l'arsenale della marina a Galata, creò la marina ottomana; e le crudeltà del suo regno e i suoi atti sanguinarj gli meritarono, morto (1520), il qualificativo di Selim *il feroce*, conservatogli dalla storia (2).

(1) MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi*, lib. XIII, cap. 16. *Delle conquiste dei Musulmani*.

(2) Allo scopo di soffocare l'eresia nel sangue, Selim fe trucidare, in nome della fede, 40,000 Musulmani settarj d'Alì, disseminati nell'im-

Solimano II inaugurò il suo regno colla presa di Belgrado e dell'isola di Rodi. Egli attendeva all' organizzazione del proprio impero, quando la necessità di dare un'occupazione a'gianizzeri, ne' quali l'inazione generava la rivolta, l'indusse ad invadere l'Ungheria. Guadagnò la battaglia di Mohactz (1526), s'impadronì di Petervardino e di Buda, diè la corona dell'Ungheria a Giovanni Zapolya (1528), assediò indarno Vienna (1529), mentre i suoi generali toglievano in Asia ai Persiani, Tibriz e Bagdad, e nell'Arcipelago alcune isole possedute dai Veneti e dai Genovesi. Khair-Eoldin (Hariadden Barbarossa) pose Algeri sotto la signoria di Solimano; nominato ammiraglio della Turchia, le sottomise Tunisi, espugnò Malta, sconfisse l'ammiraglio veneto Doria, devastò Candia (Creta), obbligò Carlo Quinto a levare l'assedio di Algeri, e diventò si può dire l'arbitro del Mediterraneo, nel tempo medesimo che un altro ammiraglio ottomano percorreva il mar Rosso, faceva capitolare Aden, e rovinava i possedimenti portoghesi sulle coste dell'India. Solimano conchiuse con Francesco I, re di Francia, un'alleanza, in conseguenza della quale la flotta ottomana bombardò Nizza; accordò, sotto nome di *capitolazioni*, dei privilegi a' Cristiani residenti in Turchia, o trafficanti cogli scali del Levante; firmò con Firenze un trattato che l'assimilava alla Venezia. Infine, durante il suo regno, in cui si videro fiorire le arti, le scienze, le lettere, dotò la Turchia di una organizzazione amministrativa e militare che gli valse dai suoi popoli il soprannome di *el Kanuni* (il legislatore), e dall'Europa, che cessò allora di porre l'impero ottomano al bando delle nazioni cristiane, il titolo di *Magnifico*.

pero. Le liste erano state stese in segreto dalle spie; l'eccidio ebbe luogo a un'ora convenuta. Meno di mezzo secolo dopo, il 24 agosto 1572, la Francia registrava ne' proprj annali un dramma simile, ispirato dalla politica fiorentina, allora in ottimi rapporti colla Turchia.

Alla morte di Solimano II (1566), la dominazione ottomana estendevasi dall'Adriatico e dal Danubio al Tigri, all'Eufrate e al Nilo, su cenventi milioni di uomini di stirpe e di religioni differenti, sudditi diretti o vassalli tributarj.

Selim II, suo figlio, gli succedette senz'altri ostacoli che quelli suscitati dai gianizzeri ad ogni avvenimento al trono, per ottenere largizioni. Selim tolse Cipro ai Veneziani (1570), e condusse a termine la conquista dell'Yemen. La caduta di Cipro provocò la lega della Spagna, di Venezia e del papa contro Selim, a malgrado degli sforzi fatti dalla Francia per impedire siffatta coalizione. Le marine riunite di queste tre Potenze, comandate da Don Giovanni, distrussero la flotta turca a Lepanto (1577). La mediazione della Francia fe' conchiudere la pace tra la Porta e Venezia. La Repubblica dovette rinunziare a Cipro, e dichiararsi tributaria pel possesso dell'isola di Zante, e delle piazze che conservava in Albania.

Amurat III rinnovò e accrebbe le capitolazioni accordate ai Cristiani da Solimano II. La Francia e l'Inghilterra chiesero indarno la cooperazione di lui contro Filippo II, re di Spagna. Gli intrighi di palazzo, le rivolte dei gianizzeri, l'alterazione delle monete fanno datare da questo sultano il principio della decadenza dell'impero. Questa decadenza continuò sotto Maometto III, Achmet I, Mustafà I e Othman II (1574-1623). Le insurrezioni militari, che spossessavano i sultani della loro corona, e gl'intrighi di serraglio, che ne cagionavano la morte, lasciavano l'impero senza difesa al di fuori. I Persiani ripigliarono sette provincie e Bagdad.

Amurat IV riconquistò Bagdad, e sottomise i Drusi, insorti sotto il loro pascià Fackr-el-Din; Ibrahim I conquistò Candia; ma tali atti non rialzarono l'impero dalla sanguinosa pastoja in cui lo gittò la crudeltà di questi due sultani (1623-1648).

Sotto Maometto IV, gli Ottomani perdettero la battaglia di San Gottardo contro Montecuccoli (1663), quella di Choczim contro Sobieski (1573), che li costrinse, in appresso, a levare l'assedio di Vienna (1683); i Veneziani riconquistarono la Morea e le isole dell'Arcipelago; infine Maometto, sconfitto pure a Mohactz (1687) dal principe Carlo di Lorena, fu deposto e morì di languore in prigione. A quell'epoca la Turchia sarebbe per avventura stata smembrata, se la Francia, mercè la presenza dei suoi eserciti sul Reno, ove minacciava Casa d'Austria, non avesse arrestato le pretese dei vincitori. L'atteggiamento della Francia permise alla Turchia di respirare sotto Solimano III e Achmet II. Questi due sultani subirono tuttavia nuovi rovesci, e videro i Russi impadronirsi della Crimea (1677-1695).

Mustafà II, d'accordo cogli abitanti di Schio, stanchi del giogo dei Veneziani, riunì quest'isola alla Turchia (1695). Dopo avere riportati alcuni trionfi sugl'imperiali, Mustafà, sconfitto a Zeuta dal principe Eugenio, fu costretto a firmare la pace a Carlowitz (1699). Questo trattato diè alla Russia la provincia di Azoff; all'Austria tutta l'Ungheria, la Transilvania e la Schiavonia, ad eccezione di Belgrado, di Temesward e del suo banato; alla Polonia, la Podolia e l'Ucrania; ai Veneziani, la Dalmazia e la Morea, in ricambio delle isole che avevano prese. Queste concessioni, nella situazione in cui trovavasi la Turchia, non erano se non un atto di politica saggia e previdente. Esse tuttavia furono dai mestatori rappresentate siccome un' umiliazione: le truppe insorsero, deposero Mustafà e proclamarono in sua vece Achmet III (1703). Il nuovo sultano, alleato a Carlo XII re di Svezia, obbligò i Russi, che avevano varcato il Pruth sotto la condotta di Pietro il Grande, a indietreggiare; ei ritolse loro Azoff, riconquistò la Morea, e ricacciò i Veneziani fino in fondo all'Adriatico. Avendo Achmet ricusato, du-

rante la sua lotta coi Veneziani, la mediazione che l'Austria credeva di potere imporre ai termini della convenzione di Carlowitz, ricominciò la guerra. Gli Ottomani furono vinti a Petervaradino dal principe Eugenio; fu presa Belgrado (1717), e a questi due disastri dovette tener dietro la pace di Passarowitz. Aveva dato il trono ad Achmet una rivolta, un'altra rivolta glielo tolse; i gianizzeri lo deposero (1730) a profitto di suo nipote Mahmud I, figlio di Mustafà II. Nadir-Sciah, incoronato re di Persia, rammentando le geste di Timur-Leng, ripigliò agli Ottomani la Georgia e l'Armenia. Mustafà seppe resistere alle istanze della Francia e della Russia; rimase spettatore della guerra di successione d'Austria, e riuscì a farsi rispettare finchè visse, più per la lealtà dei suoi atti che per la possanza delle sue armi (1754).

Suo fratello, Othman III, non lasciò altre traccie che di profonda inettitudine. Sotto di lui, un terribile incendio distrusse quasi del tutto Costantinopoli (1754-1757).

Mustafà III attendeva a rimettere l'ordine nella Stato e nelle finanze, quando i progetti ambiziosi di Caterina II di Russia vennero a porlo, all'estero, al cospetto delle più gravi complicazioni. Ei perdette la Moldavia, la Valachia e la Crimea; la Grecia insorse contro di lui, sostenuta dalla Russia, le cui squadre distrussero intieramente a Cesmè la flotta ottomana. L'Epiro, Bagdad, la Palestina, l'Egitto si resero quasi indipendenti dalla Turchia: la marina e gli eserciti ottomani erano in pari tempo annichilati nell'Arcipelago e sulle rive del Danubio (1757-1774).

Abdul-Hamid fu costretto di subire a Kainargi (1774) un trattato di pace, il quale può dirsi la capitolazione della Turchia. « Gli articoli patenti consacravano l'indipendenza della Crimea, del Kuban, della Bessarabia: la libera navigazione del Mar Nero e del Medi-

terraneo; alcune condizioni imposte alla Porta in Moldavia e in Valachia sotto il controllo morale della Russia; finalmente il diritto di protezione dei Cristiani attribuito ai czar ». Questa pace non fu di lunga durata: nuovi disastri in terra e in mare vennero ad affliggere ancora la Turchia; il regno di Abdul Hamid non fu se non un incessante rovinar dell'impero: morendo, egli lasciò la corona a Selim III (1786).

La disfatta degli Ottomani a Rimuik, la caduta d'Ismail, le vittorie di Suwaroff, minacciavano uno smembramento della Turchia, quando la rivoluzione francese, sbigottendo l'Austria e la Russia alleate, indusse l'Austria a conchiudere la pace di Sistov (1791). Caterina II, indignata dell'abbandono de' suoi alleati, finì tuttavia coll'imitarli; e il trattato di Jassy (1792), disastroso per la Turchia, cui non diede che la pace, abbandonò ai Russi tutt'i territorj situati al di là del Dniester.

L'impero ottomano cominciava appena a respirare, quando l'invasione della Siria e dell'Egitto da parte della Francia, sua alleata da secoli, l'obbligò a darsi in braccio all'Inghilterra e a contrarre colla Russia, sua eterna nemica, un'alleanza difensiva e offensiva (1798). La Francia e la Turchia posero termine a questa guerra impolitica (1802); ma Selim non potè svincolarsi del tutto dall'alleanza del 1798. Le riforme che Selim volle introdurre nell'esercito cagionarono varie rivolte: deposto (1807), fu sostituito da Mustafà IV. Volendo una nuova insurrezione ricollocare Selim sul trono, l'ex-sultano fu strangolato d'ordine di Mustafà, al quale siffatto delitto non conservò il potere. Gl'insorti proclamarono Mahmud II (1808), la cui energia e il cui genio spargono nella storia una fosca luce, che ispira terrore, ammirazione e rispetto. Non istaremo a narrare le rivolte e i torbidi militari ch'ei dovette reprimere continuando le riforme intra-

prese da Selim II, le sue lotte contro l'Inghilterra e contro la Russia sino al trattato di Bucarest (1812); gli avvenimenti che posero le isole Jonie sotto il protettorato d'Inghilterra; l'insurrezione di Alì di Tebelen, pascià di Giannina; l'insurrezione della Grecia; la distruzione dei giannizzeri (1826), che emancipò il potere imperiale da questa milizia numerosa, turbolenta, la quale da più di tre secoli, come altra volta le legioni romane, faceva e disfaceva gl'imperatori; la battaglia di Navarino contro le flotte dell'Inghilterra, della Francia e della Russia (1827); la spedizione francese della Morea (1828); l'insurrezione di Mehemet-Alì, pascià d'Egitto; la conquista dell'Algeria: queste complicazioni rinascenti a ogni tratto videro Mahmud ostinarsi alla difesa, e attingere nuove forze dalle stesse sue disfatte.

Il trattato di Andrinopoli (1829) segnò il Pruth qual limite fra la Turchia e la Russia, alla quale esso diede il protettorato della Moldavia e della Valachia, conservando alla Porta la sua sovranità. I Dardanelli furono aperti a tutte le nazioni e riconosciuta l'indipendenza della Grecia.

Mahmud, proseguendo le proprie riforme, aveva sottomesso la Reggenza di Tripoli (1835) e i Kurdi (1837), allorquando una nuova rivolta di Mehemet-Alì e la disfatta di Nezib diedero un'altra scossa al suo impero. Abdul-Megid succedutogli (1839) inaugurò il proprio regno colla promulgazione del hatti-sceriff di Gulhanè, il quale segna la data della rinnovazione sociale della Turchia. I trattati del 15 luglio 1840 e del 13 luglio 1841, intesi a proclamare di nuovo l'indipendenza della Turchia, a trasformare l'Egitto in una specie di feudo indipendente, del quale il sultano non è più se non il sovrano mediato, a dare il possesso di questa regione a Mehemet-Alì e alla sua discendenza, permisero ad Abdul-Megid di continuare le sue riforme

amministrative, sino al giorno in cui la Russia, fedele alle proprie tradizioni (1), continuando la politica ch'essa segue nel mistero quando l'Europa vigila, in piena luce quando gli avvenimenti sembrano offrirle probabilità di successo in una invasione, venne, nel 1853, ad assalire la Turchia e mettere la sua esistenza in pericolo.

La Francia imbrandì le armi; ma essa non fu sola a difendere la sua antica alleata: l'Inghilterra e gli Stati Sardi unironsi a lei. Allora cominciò, in Crimea, una lotta che non ha l'uguale, un assedio che sorpassa quelli raccontatici dall'immaginazione dei poeti dell'antichità o dalle pagine più veridiche della storia. Dopo una serie di battaglie gigantesche, la Russia soccombette. L'esistenza della Turchia fu tutelata: il 30 marzo 1856, il congresso di Parigi le diè solennemente una novella vita, attinta al sangue versato dalla Francia.

Il 25 giugno 1861, morto Abdul-Megid, suo fratello, Abdul-Aziz, salì sul trono su cui, secondato da' suoi ministri, da tre anni prosegue l'opera di rigenerazione della Turchia. Sotto l'energica iniziativa di lui, sonosi già compiute numerose riforme, e l'impero ottomano si è del tutto trasformato.

I motivi politici che hanno indotto la Francia a prodigare i suoi tesori, e, quel ch'è ancora più prezioso, la vita de' suoi figli, non hanno cessato: essa vuole che Costantinopoli rimanga a un Governo che non ispiri nessun timore all'*equilibrio europeo*, espressione consacrata. Se l'indipendenza della Turchia fosse di nuovo minacciata, la Francia, foss'anco isolata, ridarebbe al mondo, ne siamo sicuri, il medesimo spettacolo di forza, di gloria e di disinteresse.

Codesta politica è la sola vera, la sola buona, la sola

(1) I Russi, condotti da Dir e da Ascold, assediarono Costantinopoli nell'866.

francese. Essa era tale sotto Francesco I, che alleavasi a Solimano *il Magnifico* per frenare le invasioni di Carlo Quinto, come sotto Napoleone III che difendeva Abdul-Megid per frenare le illegittime ingerenze di Nicolò I. Speriamo ch'essa continui ad essere la politica dell'avvenire; imperocchè fondasi sugl' interessi veri della Francia e del mondo.

L'alleanza francese ha salvato tre volte la Turchia da uno smembramento: sotto Maometto IV, colla presenza sul Reno degli eserciti di Luigi XIV; sotto Selim III, colle vittorie degli eserciti della Repubblica; sotto Napoleone III, colla campagna di Crimea e la caduta di Sebastopoli. Ora, se la dominazione musulmana è l'onta della civiltà cristiana, come ripetono molti spiriti superficiali, qual nome convien dare alla Francia, la quale, in pien secolo decimonono, spende, senza contarlo, il proprio sangue e il proprio oro per difendere questa dominazione, che, senz'essa, sarebbe da lungo tempo scomparsa?

CAPITOLO III.

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, RELIGIONI.

L' impero ottomano si estende su territorj posti in Europa, in Asia e in Africa, la cui superficie totale rappresenta all'incirca 11,000 leghe quadrate geografiche; 1300 leghe marine di coste nell' Adriatico, nel Mediterraneo, nel Mar Rosso, nel Golfo Persico, nel Mar Nero, nel Bosforo, nel Mar di Marmara, al pari delle isole dell'Arcipelago, offrono alla navigazione rade sicure, porti importanti, città floride, centri di un commercio stupendamente attivo.

La Turchia europea ha per limiti continentali la Russia, l'Austria e la Grecia, ed è divisa in dodici governi generali, non compresi Costantinopoli e i suoi dintorni, che formano un distretto particolare, e la Serbia e la Moldo-Valachia, tributarie, che diconsi Provincie Danubiane.

La Turchia asiatica ha per limiti continentali le possessioni transcaucasie della Russia e della Persia, il deserto dell'Arabia e l'Egitto, ed è divisa in diciotto governi generali (1).

Le possessioni africane comprendono i territorj dell'antica Reggenza di Tripoli di Barberia, il viceregno d'Egitto e il beglik di Tunisi, dei quali il sultano è sovrano mediato: sono Stati quasi indipendenti, se non che pagano un tributo e forniscono truppe in caso di guerra.

È assai difficile il valutare esattamente la popolazione dell'impero Ottomano, poichè alla mancanza di documenti autentici officiali aggiungesi la difficoltà risultante dalle abitudini errabonde di alcune popolazioni asiatiche. La superstizione ha pure frapposto un altro ostacolo, giacchè, secondo le idee popolari, l'indagare il numero preciso degli abitanti della terra è quasi un sacrilegio, un voler controllare le opere di Dio.

La mancanza di regolari registri dello stato civile,

(1) La classificazione europea divide la Turchia europea in provincie non corrispondenti alle divisioni territoriali dei governi. Queste provincie sono: la Bosnia, l'Erzegovina, il Montenegro, la Croazia, l'Albania, la Macedonia, la Tessaglia, la Rumelia e la Bulgaria, le quali abbracciano l'Illiria, la Dacia, l'Epiro, la Tracia, la Tessaglia, la Macedonia degli antichi. Le isole dell'Arcipelago formano insieme uno dei governi generali di Europa.

La Turchia asiatica comprende le provincie o regni detti anticamente Misia, Bitinia, Paflagonia, Ponto, Armenia, Cappadocia, Gordiana, Comasena, Galazia, Frigia, Lidia, Jonia, Caria, Pisidia, Doride, Licia, Pamfilia, Isauria, Licaonia, Cilicia, Mesopotamia, Assiria, Siria, Giudea.

Vedi i documenti soggiunti a quest'opera N. 1.

ove notare le nascite, le morti e i matrimonj, ha spesso gittato la perturbazione in seno delle famiglie, e fu sinora l'ostacolo principale alla creazione di una vera statistica. Questa lacuna è stata testè colmata mercè l'istituzione di tali registri in tutta l'estensione dell'impero; le nascite, le morti e i matrimonj cominciarono ad essere iscritti regolarmente; ma fin ch'essi giungano a fornire cifre positive, è forza attenersi alle supposizioni.

Il signor Ubicini, nelle *Lettere sulla Turchia* classifica così per religioni la popolazione totale dell'impero:

RELIGIONI	EUROPA	ASIA	AFRICA	TOTALE
Musulmani . . .	4,550,000	12,650,000	3,800,000	21,000,000
Greci (compresi gli Armeni) . . .	10,000,000	3,000,000	»	13,000,000
Cattolici . . .	640,000	260,000	»	900,000
Israeliti . . .	70,000	80,000	»	150,000
Diversi	»	»	»	300,000
				35,350,000

Quelle che dánno alla Servia e alla Moldo-Valachia	»	5,000,000
All'Egitto e a Tunisi	»	3,200,000
Totale .	»	8,200,000

non lascerebbero se non 27,150,000 sudditi diretti della Turchia, numero evidentemente troppo scarso, e basta a provarne l'inesattezza il notare, che la sola popolazione di Egitto ascende a 4,500,000, cioè 1,300,000

di più che la cifra qui sopra rappresentante l'Egitto e Tunisi riuniti.

Le informazioni da noi raccolte ci lasciano, senza esagerazione, portare a 30 milioni almeno il numero totale dei sudditi ottomani propriamente detti.

Contansi quattordici razze distinte: gli Ottomani, i Greci, gli Armeni, gl'Israeliti, gli Slavi, i Rumeni, gli Albanesi, i Tartari, i Turcomanni, i Kurdi, i Siri, i Caldesi, i Drusi, gli Zingari.

Gli Ottomani discendono dalle tribù, originarie della Tartaria, che seguirono Othman nell'Asia minore, e che poi, sotto i successori di lui, si sparsero in Europa, in ogni paese conquistato stanziandosi una parte della razza conquistatrice a sua custodia.

I Greci traggono origine dagli antichi sudditi dell'impero d'Oriente.

Gli Armeni provengono dalle popolazioni che abitavano altra volta il regno di Armenia e il regno di Trebisonda. È una delle genti che, in ogni epoca, emigrarono maggiormente; e trovansi Armeni, in colonie numerose, fino nell' India e nell' arcipelago d'Asia, ove recaronsi nel secolo decimosettimo. Quelli stabiliti in Turchia, nelle provincie danubiane e in Egitto si fan ascendere a due milioni; quasi altrettanti son ripartiti fra le altre regioni, massime in Russia e in Persia. Il territorio dell'antica Armenia, diviso dapprima fra la Turchia e la Persia, vide passare, nel 1829, una nuova parte dei suoi abitanti sotto la dominazione russa.

Gl'Israeliti provengono dagli avanzi di questa nazione, che, dopo la caduta di Gerusalemme, rifuggirono in Mesopotamia, in Antiochia, in Efeso: a loro vennero ad unirsi molti loro correligionarj scacciati dalla Spagna e dal Portogallo dai rigori dell'Inquisizione, e sopratutto dall'editto del 1492, col quale Ferdinando e Isabella ordinarono a tutti gl'Israeliti di uscire dalla Spagna fra quattro mesi. Il numero degl'in-

felici proscritti, che dovettero cercare ricovero presso i popoli del bacino del Mediterraneo, si fa ascendere a un milione.

Gli Slavi, dalla grande razza sparsa ne' vasti spazj situati al nord de' Carpazj, fra il Baltico e il mar Nero, abitano le provincie Danubiane, il Montenegro, l'Albania e la Bulgaria. Quest'ultima provincia conserva tuttavia il nome dei Bulgari, suoi invasori, membri della famiglia Unno-Finnica, più luridi e più terribili degli stessi Unni di Attila, i quali venuti dal fondo della Siberia, e stante le loro crudeltà e i loro empj costumi, ispirarono terrore e ribrezzo.

I Rumeni, stabiliti pure nelle provincie Danubiane, discendono dalle colonie fondate da Trajano quando un esercito di coloni accorse da tutti i punti dell'impero romano, e con in mano la spada e la zappa, sottoposero e dissodarono la Dacia (1).

Gli Albanesi di origine ellenica, sono gli antichi Epirioti. Notansi fra loro due principali divisioni: i Ghegui e i Toschi. I primi professano l'islamismo o il cattolicismo; i secondi, il rito greco ortodosso.

I Tartari e i Turcomanni provengono, come gli Ottomani, da emigrazioni venute dai piani dell'Asia, d'origine calmuca o mongola.

I Kurdi sono avanzi d'emigrazioni indiane.

I Turcomanni e i Kurdi, pastori e nomadi, errano

(1) Gli Slavi, loro vicini, gli designarono sotto il nome di *Vlakhes* o *Vlokhes*, Valachi, voce in cui credesi rinvenire quella di *Velsci*, applicata dai Tedeschi al complesso delle popolazioni romane; ma eglino non riconoscono e non hanno mai riconosciuto altro appellativo nazionale all'infuori di quello di *Rumuni* o *Rumani*, cioè Romani.

Welshe, *Welsh*, *Wallici*, *Gallici;* il nome non è se non dei Galli, i cui innumerevoli sciami popolarono sì gran parte dell'Occidente. D'altronde i Gallo-Romani erano, nel quarto e quinto secolo, gli ultimi rappresentanti dell'antica potenza romana.

AMEDEO THIERRY, *Storia d'Attila e dei suoi successori*, parte II, capitolo I.

di provincia in provincia, fermandosi dove trovano pascoli di loro convenienza, che considerano come loro proprietà.

I Siri, i Caldesi, i Drusi sono, cogli Arabi, discendenti dalle popolazioni ismaeliche.

Gli Zingari rappresentano una razza meticcia, senza origine determinata, disseminata in Europa, in Asia, in Africa con una uniformità fisica e morale non per anco spiegata.

Questa diversità di popoli trae necessariamente diversità di lingue.

Il *turco* è parlato in un gran numero di dialetti, i cui due principali sono l'*uigur*, parlato nel Turkestan orientale, il primo tra gli idiomi tartari che sia stato fissato dalla scrittura; e l'*osmanli* o *turco* propriamente detto, parlato in tutto l'impero ottomano. Nel turco sono mescolate gran numero di voci arabe, persiane, e alcune greche e italiane; ha l'alfabeto di trentaquattro lettere; 28 tolte dall' alfabeto arabo, 3 dal persiano, 3 particolari alla lingua turca. Son formate queste 34 lettere da diciassette caratteri, distinti con uno, due o tre punti posti al di sopra o al di sotto. L'osmanli ha parecchi dialetti, fra i quali il *ciacatese*, il *turcomanno* e il *khirgis*.

Il *greco moderno* o *romaico* è adoperato sopratutto nelle isole dell'Arcipelago, nell'Asia Minore e nei porti di mare; è la lingua dei Greci sudditi ottomani.

Il *kutso-valacco* è proprio della parte della Turchia posta al sud del Danubio.

Il *kurdo*, del quale si hanno varj dialetti nel Kurdistan e nel Kuristan, differisce poco dal persiano.

L'*arabo letterale, lingua del Corano*, derivante dal *koreisch*, antico dialetto, è rimasto presso la maggior parte delle popolazioni maomettane qual lingua liturgica e letteraria.

L'*arabo volgare* è parlato nell'Arabia, nella Meso-

potamia, nella Siria, nell'Egitto, e dalle popolazioni della costa d'Africa, in dialetti che differiscono poco fra loro. I principali sono quelli del *Yemen*, del *tcama*, il *beduino*, il *siriaco*, il *maronitico*, il *druso*, il *magrebino*, o *mauro*.

L'*armeno letterale* o *antico* non è adoperato che nella liturgia.

L'*armeno volgare* o *moderno* è l'idioma dei membri di questa nazionalità religiosa sparsi ne' diversi paesi. Han dialetti varj l'Armenia centrale, l'Armenia orientale, la piccola Armenia, la Cilicia e Costantinopoli.

Il *siriaco* è l'antica lingua degli abitanti delle due rive dell'Eufrate e del Tigri, dall'Armenia fino al mare. Durante il quinto e il sesto secolo della nostra èra, la sua letteratura fu splendidissima. È ancor oggi la lingua ecclesiastica dei Giacobiti, dei Nestoriani e dei Maroniti. I dialetti sono il *palmireno*, di cui non rimangono che alcune iscrizioni, il *nabateo* parlato nei dintorni di Bagdad e di Bassora, e il *sabeo* parlato dai Sabei.

Oltre alle lingue che abbiamo enumerato, le quali sono in uso, e di cui alcune posseggono giornali e riviste periodiche, esistono idiomi locali, specie di vernacoli, proprj di taluni territorj dell'Europa e dell'Asia.

Le stirpi diverse, onde si compone la popolazione dell'impero ottomano, offrono esempj di ogni religione, dal feticismo e dalla più profonda idolatria sin alla morale più pura. Sarebbe impossibile enumerare le credenze, ma cinque principali divisioni comprendono quelle della maggioranza; i musulmani, i greci, gli armeni, i cattolici e gl'israeliti.

Senza cercar di tracciare la storia di queste credenze, è tuttavia necessario spiegarla; imperocchè ciò che si è convenuto di chiamare *protezione religiosa*, è la fonte delle difficoltà incontrate dalla Turchia nei suoi rapporti colle Potenze europee.

I Musulmani sono i settarj di Maometto, aventi per regola religiosa il Corano. Gli Ottomani, i Turcomanni, gli Arabi, una parte degli Albanesi appartengono a questa credenza. I Kurdi passano per Musulmani, ma, in realtà, la loro religione è mal nota: se nelle città recansi talvolta alle moschee, sotto le loro tende non seguono alcuna delle prescrizioni dell'islamismo. Il numero dei Musulmani sudditi ottomani si fa ascendere a diciotto milioni circa, di cui sei milioni in Europa. Gli Ottomani appartengono alla setta di Omar, scisma prodottosi verso il trentesimosesto anno dell'egira. Nelle provincie incontransi Maomettani della setta di Alì, la quale domina in Persia, e che considera Omar come usurpatore del califato.

« I Musulmani arabi differiscono essenzialmente dai Musulmani turchi. I primi pretendono essere ortodossi perchè, oltre il Corano, seguono la tradizione, cioè i precetti di Maometto raccolti da' suoi discepoli, e disprezzano i loro correligionarj turchi, i quali diconsi *puri* perchè attengonsi unicamente alle prescrizioni del Corano. I Turchi hanno pure una grande avversione per gli Arabi, e ad ogni istante citano queste parole di Maometto: « Io appartengo agli Arabi, ma gli Arabi non appartengono a me ».

« La religione musulmana è di una semplicità notevole. Professa l'unità di Dio, la stretta osservanza delle cinque preghiere, l'elemosina, il digiuno, e, se si può, il pellegrinaggio alla Mecca » (1).

Il Corano non è contrario nè al progresso, nè alle riforme, nè all'esistenza parallela d'altre religioni. Sta scritto: « Non vestite la verità colla veste della menzogna; non nascondete la verità quando la conoscete ».

« Osservate esattamente la preghiera, fate l'elemo-

(1) Richard Odoardo, *La Siria*, 1840-1862, §§ IV.

sina, e chinatevi con *tanti altri* che chinansi davanti a me » (1).

« La virtù non consiste nel volgere le vostre faccie a levante o a ponente; virtuosi sono coloro che credono in Dio e nel giorno finale, negli angioli e nel libro, e nei profeti; che per amore di Dio porgono soccorsi a' loro prossimi e agli orfani, ai poveri e ai viaggiatori, e a coloro che chieggono; che riscattano i prigionieri, che osservano la preghiera, che fanno l'elemosina, che adempiono gli obblighi che contraggono, e mostransi pazienti nei tempi di prova e di violenza: costoro sono giusti e temono il Signore » (2).

Il testo del Corano contiene massime che possono aprir l'adito, senza offendere il dogma, a tutte le riforme, facendole considerare come conseguenze della stessa legge religiosa. La storia e i fatti lo dimostrano ad esuberanza. Citiamo solo un brano del *Hatti* imperiale del sultano Abdul-Aziz, pubblicato nel 1861, quando venne al trono:

« M'importa altresì proclamare, che nel cercare la prosperità dei miei sudditi non ammetterò nessuna distinzione, e che tutti i miei popoli, sebbene *di religioni o stirpi differenti*, *troveranno in me la medesima giustizia, la medesima sollecitudine e la medesima perseveranza ad assicurare la loro felicità.* Lo sviluppo progressivo delle ricche risorse poste da Dio a disposizione del nostro impero, i veri progressi del ben essere che ne risulterà *per tutti* all'ombra della mia potenza imperiale e del mio grande impero, formeranno l'oggetto dei miei continui pensieri ».

La designazione di Greco non applicasi soltanto alla stirpe greca propriamente detta, suddita dell'impero ottomano, ma comprende, senza distinzione di origine,

(1) Corano, cap. II, *La Vacca*, v. 39 e 40.
(2) *Idem*, cap. II, *La Vacca*, v. 172.

tutti i cristiani dipendenti dal patriarca di Costantinopoli, che praticano il rito ond'egli è capo, e che perciò sono posti sotto la giurisdizione civile e religiosa di esso. Ascendono a tredici milioni circa, disseminati su tutt'i punti dell'impero; abitano sopratutto le città di commercio; le isole dell'Arcipelago sono quasi interamente popolate da Greci.

I Greci sono intelligenti, astuti, intraprendenti fino alla temerità, vani, dissipatori, amanti dello sfarzo, sitibondi di guadagno; circa alla scelta dei mezzi sono poco scrupolosi; la loro lealtà è dubbia, loro sola guida è l'interesse. Sin dalla conquista, han saputo conservare la maggior parte del commercio.

La Chiesa greca dividesi in tre Comunioni o Chiese separate (1):

L'ortodossa o grecorussa,

La nestoriana,

La Chiesa euticha o monofisitiana, che suddividesi in Siri-giacobiti, Copti, e Abissinj.

Nelle prime epoche del cristianesimo, i nomi di Chiesa greca e di Chiesa latina non indicavano che le due lingue principali della famiglia cristiana. San Pietro, primo papa, ebbe l'autorità sull'intera Chiesa; ma, assumendo più specialmente la direzione dei fedeli dell'Occidente, creò in Oriente due patriarcati: l'uno in Alessandria, l'altro in Antiochia. Essendosi il cristianesimo sparso sull'Europa e sull'Asia, avendo convertito gl'imperatori e i re, e posto i popoli sotto la dominazione spirituale del papa residente a Roma, le tre divisioni fatte da San Pietro divennero troppo estese, e convenne aumentarne il numero; e l'Oriente e l'Occidente furono divisi in esarcati e arcivescovati. Bisanzio non era allora che la sede di un picciolo ve-

(1) La Chiesa bulgara, la quale fa parte dello scisma greco, tende oggi a separarsene e a rientrare nell'orbita di Roma.

scovato, dipendente dall'esarcato di Eraclea; ma divenuta capitale di un vasto impero, il suo vescovato assunse importanza immensa, e il vescovo, residente presso gl'imperatori bizantini, acquistò una potente influenza. A malgrado delle incessanti usurpazioni dei vescovi di Costantinopoli sull'autorità ecclesiastica superiore di Roma, il papa conservò la sua supremazia e rimase capo della cristianità fin quando, nell'857, Fozio, vescovo di Costantinopoli, scosse l'autorità papale di Niccolò I. Alla contestazione del diritto di supremazia gerarchica, Fozio aggiunse una quistione di domma, accusando di eresia la Chiesa latina. Condannato dal papa e dai concilj, fu chiuso in un convento dell'Armenia, ove morì (896), ma i fomiti di discordia che aveva seminato, non isparvero però con lui; i vescovi patriarchi di Costantinopoli continuarono gli sforzi per emanciparsi dall'autorità di Roma, e nel 1093 seguì la separazione definitiva delle due Chiese.

Essendosi i Russi convertiti nel 957 al cristianesimo, il loro vescovo, residente a Kiew, trovavasi sotto la giurisdizione del patriarca di Costantinopoli, e con questo accettò lo scisma. Il clero russo tornò due volte a porsi sotto l'obbedienza diretta di Roma; ma dopo corta durata, si ripose sotto il patriarca di Costantinopoli. Nel secolo decimosesto, il patriarca russo dichiarossi alla sua volta indipendente, e tal rimase fino al 1721, quando Pietro il Grande lo abolì, gli sostituì un sinodo incaricato di amministrare il temporale, e mise l'autorità spirituale nelle mani dei czar, i quali, d'allora in poi, sono i capi, i papi della religione russa.

Le aspirazioni della Russia al possesso di Costantinopoli sono potentemente giovate da questa dominazione spirituale; i czar erigonsi sempre a protettori naturali de' Greci scismatici, ch'essi, con poca ragione, pretendono sieno loro correligionarj, benchè sudditi ottomani. Le Potenze europee dimenticano troppo spesso che i

patriarchi di Costantinopoli e i membri di questo clero numeroso, sparso in tutto l'impero, non sono quasi che le creature, gli agenti servili della Russia, talvolta i suoi stessi missionarj politici stipendiati.

La costituzione della Grecia in regno indipendente diè luogo a un nuovo smembramento della Chiesa di Oriente, poichè la ellenica proclamò la sua indipendenza, e, come in Russia, il sovrano n' è anche capo spirituale.

La Chiesa ortodossa o greco-russa si compone ora di tre gruppi, aventi press' a poco la medesima fede religiosa, appartenenti a tre nazioni: i Greci sudditi ottomani, il cui capo spirituale è il patriarca di Costantinopoli; i Russi, il cui capo spirituale è il czar; e gli Elleni, il cui capo spirituale è il re di Grecia.

La Chiesa caldea o nestoriana segue la dottrina di Nestorio; prodottasi nel 428, condannata dal concilio di Alessandria (430) e dal concilio generale di Efeso (431), ammette in Gesù Cristo due nature e due volontà.

La Chiesa eutichiana o monofisita fu fondata verso l' epoca stessa dall'archimandrita Eutichio, insegnando non esservi in Gesù Cristo che la natura divina, la quale aveva assorbito la natura umana. Questa dottrina, condannata dal concilio di Calcedonia (451), è seguita principalmente in Egitto, in Abissinia e dai Copti.

La Chiesa armena scismatica formossi al tempo stesso, e prese il nome di un popolo che non ha più patria. Gli Armenì ripudiarono la dottrina di Eutichio, ma opinarono che nel condannarla, il concilio di Calcedonia fosse incorso negli errori di Nestorio: nel 596, separaronsi del tutto da Roma. La Chiesa armena tiene oggi parecchie altre credenze in disaccordo col domma cattolico romano; ha patriarca particolare.

I Cattolici riconoscono l'autorità di Roma; alcuni nominano i loro vescovi, e non ammettono il celibato del clero siccome obbligatorio; pure sono riconosciuti dalla Santa Sede, come pure i riti degli Armeni-uniti, de' Greci-uniti o Melchisti, i Caldei e Siri-uniti, ed i Maroniti.

I Maroniti formano una setta cominciata verso la fine del sesto secolo da Marone, patriarca siriaco: dipendono da Roma; riconoscono l'autorità del papa, ma nominano il loro patriarca per via di elezione: i preti si ammogliano, ma solo con una vergine; nè possono riammogliarsi. Han numerosissimi conventi d'uomini e di donne, e sono specialmente noti all'Europa per le loro dissensioni coi Drusi. Occupano il territorio che forma il Kasrauan; nella parte meridionale, mescolati ai Drusi e ai Cristiani d'altri riti, rappresentano press'a poco la metà della popolazione, essendo circa 180,000, di cui 96,000 nella montagna del Libano.

I Drusi sono alla religione maomettana quel che i Maroniti alla cattolica. Questi due popoli, divisi da odj profondi, aventi tuttavia fra loro grandissime affinità, non sono che settarj. La religione dei Drusi è un misto di maomettismo e di pregiudizj locali. Fu suo fondatore Hakem, terzo califfo della stirpe dei Fatimiti, salito al trono di Egitto l'anno 386 dell'Egira.

Nel principio del secolo decimosettimo, allorchè Fackr-el-Dyn, capo dei Drusi, conquistò parte della Siria, e la Turchia adombrossi della forza di lui, si vollero riconoscere nei Drusi i discendenti di una colonia di Franchi, fondata dai Crociati venuti col conte di Dreux, il quale avrebbe dato il suo nome ai Drusi. Fackr-el-Dyn, ch'era andato a Firenze a sollecitare l'appoggio dei De Medici, si guardò bene dal rimuovere questo errore, ma l'illusione europea non durò lungo tempo. Tornato il capo druso in Siria, fu vinto, arrestato a tradimento, condotto a Costantinopoli, e strangolato nel 1635,

d'ordine di Amurat IV, e con lui svanì la potenza dei Drusi, i quali non sono ormai che bande indisciplinate, stabilite fra la valle del Bekar e il mare, fino a Sur, e nella montagna ascendono a circa 36,000 individui. I torbidi della Siria, e la conseguente occupazione di questa provincia per parte dell'esercito francese, chiamarono recentemente l'attenzione dell'Europa sui Drusi e i Maroniti, schiatte turbolente del Libano, nelle quali la differenza delle credenze è il pretesto, anzichè la vera causa di lotte secolari (1).

I Drusi non praticano nè la circoncisione, nè la preghiera; mangiano carne di majale; sposansi tra fratello e sorella; il matrimonio tra padri e figlie, lecito altra volta, ora non si fa più pubblicamente.

Son divisi in due classi: gli *okkal* (iniziati) e i *giael* (profani). L'iniziazione, alla quale sono ammesse alcune donne, abbraccia varj gradi, il più elevato dei quali esige il celibato. Portano un turbante bianco, quale insegna della loro purezza; han pratiche misteriose; riveriscono il Vangelo, che dicono essere stato scritto da Hamzè, primo loro profeta, del quale Gesù era discepolo. Essendo Hamzè vissuto al tempo del califfo Hakem, i Drusi, per ispiegare l'errore cronologico, appoggiansi alla metempsicosi.

Dal 1862 in qua, il Libano è amministrato da un governatore cristiano nominato dalla Sublime Porta, e dipendente da lei direttamente; movibile, investito di tutte le attribuzioni del potere esecutivo, incaricato di vegliare al mantenimento dell'ordine e della pub-

(1) Le stragi del 1860 ebbero origine da una lite per un montone, seguita il 15 agosto 1857, nel villaggio di Beit-Meri. I Drusi e i Maroniti, che abitavano questo villaggio, impegnarono un terribile combattimento, e il villaggio fu arso. Dietro questo fatto, i fanatici delle due religioni predicarono presso tutte le popolazioni della montagna la Guerra Santa, la quale, l'anno appresso, partorì i tristi avvenimenti, di cui fu conseguenza l'occupazione francese.

blica sicurezza in tutta l'estensione della Montagna; di riscuotere le imposte; di nominare, sotto la sua responsalità, gli agenti amministrativi; d'istituire i giudici, ecc.

Avvi per tutta la Montagna un *megiliss* (consiglio) amministrativo centrale, composto di dodici membri, due maroniti, due drusi, due greci cattolici, due greci ortodossi, due *mutali*, due musulmani. Questo *megiliss*, è incaricato di ripartire le imposte, squittinare la gestione delle entrate e delle spese, e dare un parere consultivo su tutte le questioni che il governatore crede dovergli deferire.

La Montagna è stata divisa in sei distretti amministrativi; ogni distretto possiede un *megiliss* locale, composto di tre a sei membri, rappresentanti i varj elementi della popolazione; è stata proclamata l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge e l'abolizione dei privilegi feudali; ogni cantone ha uno speciale giudice di pace per ogni rito, e ogni distretto un *megiliss* giudiziario di prima istanza. In materia criminale hannovi tre gradi di giurisdizione; in materia commerciale, i processi sono portati dinanzi al tribunale di commercio di Bayruth.

L'imposta della Montagna verso la Porta è stata fissata a 3500 borse (400,000 fr.), con facoltà di portarla a 7000. Da quest'imposta prelevansi le spese di amministrazione, e s'è insufficiente, il residuo è accollato alla Porta. Elevandosi le passività del Libano a circa 1,300,000 fr., resta fin d'ora a carico della Porta un *deficit* costante (1).

(1) In questo momento (settembre 1864) una nuova convenzione è stipulata fra il Governo ottomano e i rappresentanti delle cinque grandi Potenze cristiane, per modificare il regolamento dell'amministrazione del Libano. Questo continuerà ad essere amministrato da un governatore cristiano, nominato dalla sublime Porta, e dipendente da essa direttamente. *Gli ed. it.*

Tale è, in sostanza, il regolamento amministrativo fissato, il 9 giugno 1862, tra la Turchia e le cinque grandi Potenze, dopo l'occupazione della Siria per parte dell'esercito francese.

Per gl'Israeliti non occorre veruna spiegazione, la loro credenza e il culto essendo eguali dapertutto.

Gli Ottomani, come vedesi, non sonosi assimilati con le razze conquistate, che conservarono i caratteri particolari e le divisioni provenienti dalle loro diverse religioni, quali all'epoca della conquista.

Or come mai, al cospetto dell'esistenza parallela di tante credenze, durata pertinacemente traverso sei secoli di dominazione ottomana in Asia e quattro secoli in Europa, non si cessa d'agitare come uno spauracchio il fanatismo dei Turchi? I fatti e la storia dimostrano al contrario, che la loro tolleranza religiosa fu uno dei mezzi che maggiormente contribuì a consolidarne la potenza, fino al giorno in cui la Russia, afferrando abilmente il pretesto religioso, venne a metterla in pericolo.

Esamineremo più innanzi l'organizzazione religiosa della Turchia, e l'azione da essa esercitata sul Governo medesimo e sulle istituzioni civili; è duopo però prima giustificare quel che asseriamo. Citiamo anzitutto il Corano:

« Certo, coloro che credono in Dio e seguono la religione israelitica, e i Cristiani e i Sabei, *in una parola*, chiunque crede in Dio e nel giorno finale, e avrà praticato le opere buone, tutti costoro riceveranno una ricompensa dal loro Signore; il timore non iscenderà sovra di loro, e non saranno afflitti (1).

« Vi dicono: Siate israeliti o cristiani, e sarete sulla buona via. Rispondete loro: Siamo piuttosto della re-

(1) Corano, cap. II, *La Vacca*, V, 59.

ligione di Abramo, vero credente, il quale non era del numero degl'idolatri (1).

« Dite: Noi crediamo in Dio e in ciò ch'è stato inviato dall'Alto a noi, ad Abramo e a Ismaele, a Giacobbe, alle dodici tribù. Crediamo nei libri, che furono dati a Mosè e a Gesù, nei libri accordati ai profeti dal Signore; noi non facciamo differenza fra essi e noi, ci abbandoniamo a Dio (2).

« Nulla di forzato in religione. La vera strada distinguesi abbastanza dal traviamento. Quegli che non crederà nel Thagut (3) e crederà in Dio, avrà afferrato un manico solido e immune da qualsiasi rottura. Dio intende e conosce ogni cosa (4).

« Se un qualche idolatra ti chiede asilo, accordaglielo, perchè ei possa ascoltare la parola di Dio, indi fallo ricondurre in un luogo sicuro. Ti si prescrive ciò, perchè sono gente la quale non sa nulla (5).

« Dite: Ognuno opera a modo suo; ma Dio sa qual è quegli che segue il cammino più dritto (6). »

Questi savj precetti furono dai fondatori dell'impero ottomano religiosamente osservati: in appresso l'ignoranza, le passioni, gli odj generati dalle lotte coll'Europa, il disprezzo delle nazioni cristiane, gli alterarono. La storia lo prova.

« Othman, nella città di Kara-Hissar, rendeva egli medesimo, ogni venerdì, la giustizia sulla piazza del mercato, e ne' suoi giudicj mostrossi non solo imparziale, ma politicamente favorevole ai Cristiani. Questa giustizia e questo favore che trovavano i Cristiani presso

(1) Corano, v 129.
(2) *Idem*, v. 130.
(3) Thagut è il nome di un idolo.
(4) Corano, cap. II, *La Vacca*, V. 257.
(5) *Id.* cap. IX, *L'Immunità. Il Pentimento*, v. 6.
(6) *Id.* cap. XVII, *Il Viaggio notturno*, v. 86.

Othman, chiamarono la popolazione e il commercio greco a Kara-Hissar.

« Orkhan, in occasione della presa di Brussa, rispettò la vita, i beni, la religione di tutti gli abitanti di quell'immensa città, i quali all'eterno esilio da' loro focolari avevano preferito il giogo dei Turchi. Nella presa di Nicea costrinse soltanto i Cristiani a riconoscere la sovranità dei soldati di Maometto e a pagare il tributo. Egli lasciò loro il libero esercizio della propria religione. Se non che riservò alla sua propria religione i più begli edificj del culto ».

Sotto i successori di Orkhan, per una tolleranza che era nei loro dommi come nella loro politica, e che la storia attesta dapertutto, avevano lasciato alle popolazioni cristiane della Persia, della Servia, del Libano, del monte Athos, della Bulgaria, dell'Arcipelago, dell'Asia minore, della Tracia, il proprio culto, i proprj preti, i proprj monasteri, i proprj templi, meno alcune chiese monumentali, che avevano convertito in moschee per servire alla gloria della loro propria religione (1).

Mentre una saggia politica e la tolleranza religiosa assodavano definitivamente la dominazione musulmana, la cristianità registrava le bolle papali e le decisioni dei concilj, i quali, in nome di Gesù Cristo, ordinavano lo sterminio degli eretici! (2)

(1) LAMARTINE, *Storia della Turchia*, t. II, lib. III, § III, VII; lib. IV, § VIII; lib. VIII, § V.

(2) Il concilio di Laterano (1215) prescriveva lo sterminio degli eretici e la confisca dei loro beni; accordava indulgenze a queglino che si consacrassero a tal opera; scomunicava tutti i signori temporali che ricusassero la propria cooperazione, e dichiarava i loro sudditi svincolati dal giuramento di fedeltà.

Il concilio di Tolosa (1229) ordinava la confisca dei beni e la pena di morte contro ogni individuo convinto di aver dato asilo a un eretico. La sua casa doveva essere distrutta dalle fondamenta.

Il concilio di Béziers (1246) obbligava gl'Israeliti a portare sul petto un segno distintivo.

Papa Innocenzo IV (1251) dichiarava dovere gli eretici essere costretti

Quando Maometto II s'impadronisce di Costantinopoli, gli atti suoi ne pongono in chiaro la tolleranza religiosa. Ei lascia ai Cristiani la libertà del pubblico culto, garantendo loro i diritti e la libertà di cui godevano sotto gl'imperatori; divide, in un numero eguale, le chiese fra le due religioni; fa ricostruire i templi rovinati durante l'assedio; nomina un patriarca apostolico; lo fa consacrare in sua presenza secondo il cerimoniale in uso sotto gl'imperatori greci; gli consegna il bastone pastorale, simbolo della sua potenza; ripopola Costantinopoli richiamando i Cristiani e promettendo loro compiuta sicurezza; assiste come sovrano alle processioni e alle cerimonie cristiane; e fa venire una gran quantità di famiglie greche stabilite a Trebisonda, a Sinope e in altre città delle provincie del Mar

colla tortura a denunciare gli altri eretici, e amici di eretici, come i briganti e i ladri sono costretti a rivelare i loro complici.

(Bisogna ignorare fin gli elementi del diritto ecclesiastico per non conoscere la differenza che corre fra gli eretici e i non cristiani. Ragione o no, gli eretici erano considerati come disertori d' un esercito, e come tali puniti; e si noti che allora la cristianità era una, non v'avea la divisione introdotta dal protestantesimo, e che cambiò affatto tal condizione. Ma la Chiesa non si credette mai autorizzata ad *obbligare* turchi o ebrei a credere quel ch' essa, benchè facesse di tutto per convertirti: nè mai l' Inquisizione procedette contro di essi, se non quando avessero apostatato dopo battezzati. Si noti però che gli Ebrei erano perseguitati dalle leggi civili per le ragioni troppo conosciute: e che un' infinità di editti papali li protegge contro l' odio universale. Quanto ai Turchi, erano i nemici dichiarati e irreconciliabili della cristianità, e come nemici erano trattati, non perchè credessero in Maometto, ma perchè osteggiavano senza posa la civiltà, che unica allora si conosceva, la cristiana. Si può sfidar l' autore a citar *una sola* bolla pontificia o decisione di concilio che, *in nome di Cristo*, ordini lo *sterminio degli eretici*. Quanto alla tolleranza de' Musulmani in generale, e dei Turchi in particolare, son troppe le prove in contrario, e non la impararono neppur dopo che l' indebolimento li costrinse a rassegnarvisi. Basti ricordare i fatti di un decennio. E vedi nella nostra *Collana* la *Storia della Grecia*).

Gli ed. il.

Nero e del mare di Marmara. Brussa era in potere dei Musulmani fin dal regno di Othman, e gli Armeni vivevano colà rispettati. Maometto II chiama a Costantinopoli l'arcivescovo Gioacchino, che viene con numerosa colonia, tutta di suoi correligionarj; ed è innalzato al patriarcato, con immunità e privilegi uguali al patriarca greco, e giurisdizione sui suoi connazionali; e Galata diventa la residenza della colonia cristiana fondata dall'imperatore maomettano. I Greci, meravigliati di una tolleranza ch'essi medesimi fra loro non esercitavano, innalzarono benedizioni per Maometto II. Se contro la Turchia attuale s'invocassero le stragi che tennero dietro alle conquiste, o i drammi terribili compiutisi dappoi, troveremmo l'argomento privo di valore; risponderemmo rammentando la nostra propria storia del medioevo, le sciagurate nostre guerre di religione, e gli episodj dolorosi delle nostre rivoluzioni.

Sotto i successori di Maometto II, i Greci dimoranti al Fanar giungono a formare una specie di potere nello Stato, una specie di aristocrazia, creata dall'accortezza e dall'abilità commerciali, che sotto il nome di Fanarioti dirige la politica estera; i Cristiani salgono a tutti gl'impieghi, perfino a governare principati.

Gli Armeni occupansi più specialmente di operazioni di banca; e accanto ai Fanarioti costituiscono l'aristocrazia del denaro.

Una parte degl'Israeliti, perseguitati, scacciati dai rigori dell'Inquisizione da'regni di Spagna e del Portogallo, vanno a cercare presso i Turchi l'ospitalità e la sicurezza, ricusate loro dalle Potenze cattoliche; ma l'Israelita, sì esperto in fatto di lucro e di finanza, è sopravanzato dall'Armeno.

I Musulmani, più guerrieri che commercianti, lasciano queste razze impadronirsi a poco a poco delle ricchezze del paese; nè impongono a nessuna di esse la legge civile del Corano. Come han loro lasciato le leggi religiose, lasciano loro le leggi civili.

I capi delle comunanze religiose sono sempre stati gli amministratori della giustizia fra i loro correligionarj, e i ripartitori quasi onnipotenti dell'imposta.

Finalmente, le *capitolazioni* e la fondazione dei consolati diedero agli stranieri la libertà e la sicurezza di cui abbisognavano.

La prima *capitolazione* o convenzione intesa a garantire i diritti dei Cristiani, fu accordata dal califfo Omar, il quindicesimo anno dell'egira (anno volgare 636) (1). In quest'atto, è detto:

« Noi, vero credente, e i nostri successori, dobbiamo garantire la sicurezza dei sudditi cristiani, purchè essi adempiano i loro doveri di sudditi.

» Questa convenzione non sarà violata che per loro colpa, e se tentano di sottrarsi all'obbedienza e alla sottomissione.

» Sia del pari assicurata la sicurezza alle loro chiese.

» Essi tutti meritano grandi riguardi, poichè già altra volta furono onorati dal profeta di un documento, impresso colla palma della sua mano, col quale ci esorta a trattarli bene e ad accordar loro sicurezza ».

Questa convenzione servì di base a quelle conchiuse fra i Musulmani e gli altri Cristiani abitatori de' paesi conquistati; e abbiamo veduto come Othman, Orkhan, Maometto II rimasero fedeli a tali precedenti, veri o supposti.

Le capitolazioni che proteggono i Cristiani, non sudditi ottomani, ebbero un'altra origine (2); emanando spontaneamente dalla graziosità del sovrano. Avendo Solimano II stretto alleanza con Francesco I, e volendo porgergli un' attestazione della sua amicizia, con-

(1) Vedi ne' Documenti giustificativi, al N. 2. Quest'atto, largito, dicesi, alla Chiesa armena, e che dai monaci della Terra Santa fu sempre considerato come il loro titolo più prezioso, è oggi ritenuto apocrifo.

(2) Documenti giustificativi, N. 3.

cesse alla Francia, senza che il re lo avesse chiesto, alcune capitolazioni, che applicaronsi ai Cristiani stranieri, ed erano molto più estese di quelle accordate precedentemente da Bayezid II. Le disposizioni principali statuivano, che gli affari tra Francesi e le difficoltà cui potessero dare origine verrebbero esaminati e giudicati da Francesi, conformemente alle loro leggi e ai loro costumi. Codesti privilegi avevano un'importanza considerevole: essi assicuravano al commercio una protezione che gli era necessaria, una sicurezza ch'esso aveva del rimanente trovato in un'altr'epoca, sotto Carlo VII, quando le flotte di Giacomo Cœur coprivano il Mediterraneo, e « nel mare d'Oriente, dice Giorgio Chastellain, non eravi un sol albero che non fosse ornato del giglio ». Grandissimo numero di Francesi stabilironsi allora negli scali del Levante, e sotto Enrico IV il nostro commercio con quei paesi aveva preso immenso sviluppo.

La Francia godette per lungo tempo sola di queste immunità; ma a poco a poco le altre nazioni, che ne approfittavano sotto la sua bandiera, riuscirono ad ottenere le medesime guarentigie. Quando la nostra patria raggiunge un progresso, gli è sempre a vantaggio dell'umanità; onde Napoleone III potè dire, senza timore di essere tacciato di esagerazione, « essere la Francia il solo popolo che osasse fare la guerra per un'idea ».

Appare dunque che l'impero ottomano ha offerto sino ai dì nostri il singolare spettacolo di uno Stato, in cui le religioni divise, nemiche le une delle altre, dipendono giudiziariamente, spesso anche amministrativamente, da' loro capi spirituali, e gli stranieri dalle leggi del proprio paese. In Turchia, tutte le credenze hanno la libera pratica del loro culto, e tutte le legislazioni funzionano in modo parallelo. Il sultano Mahmud II, istigato a stabilire le distinzioni tra le popolazioni che compongono l'impero, rispose: « I miei sudditi sono

ai miei occhi tutti uguali; non li distinguo che quando trovansi in chiesa o nella moschea ». Se questa non è tolleranza, tolleranza estesissima, non sappiamo che cosa significhi la voce, nè dove potrà trovarsi la cosa (1).

Colla distruzione dei gianizzeri, Mahmud II rese i sultani quasi padroni; ma se gli emancipò dall'influenza militare, non potè liberarli dall'influenza del clero musulmano, il quale può rallentare la marcia del progresso. Tuttavia suo figlio, Abdul Megid I, succedutogli il 1.° luglio 1839, sin dal suo avvenimento al trono promulgò (3 novembre 1839) la dichiarazione di Gulhanè (2).

Questa dichiarazione contiene in germe tutte le riforme; la rinnovazione sociale della Turchia data dalla promulgazione di quest' atto.

Il *hatti-humayum* del 18 febbrajo 1856 non è che la conferma, la conseguenza della dichiarazione di Gulhanè e della creazione del tanzimat (3).

Nei processi verbali delle conferenze del congresso di Parigi, alla seconda tornata del 28 febbrajo 1856 si legge: « Alì pascià annunzia avere un nuovo *hatti-sceriffo* rinnovato i privilegi religiosi largiti ai sudditi non musulmani della Porta, e prescritto nuove riforme, le quali attestano la sollecitudine di S. M. il Sultano per tutt' i suoi popoli indistintamente » (4).

(1) Ogni anno, per la festa del *Corpus Domini*, le processioni cattoliche circolano a Costantinopoli nei sobborghi di Pera e di Galata: le case sono imbandierate, agli sbocchi delle vie sono collocati de' posatoj, il clero fa risuonar l'aria de' suoi canti, le campane suonano a distesa, e i soldati turchi formanti il corteggio, al momento della benedizione del Sacramento, presentano le armi, al suono della musica del loro reggimento. In tal modo la festa del *Corpus Domini* celebrasi nella capitale della fede maomettana e in molte altre località musulmane.

Un decreto del sultano Abdul-Aziz regola gli onori militari da prestarsi ai capi delle credenze religiose, senza eccezione.

(2) Documenti giustificativi, N. 6.

(3) *Idem*, N. 7.

(4) Il *hatti-humayum* del 18 febbrajo 1856 può surrogare le capito-

Cercheremmo indarno in que' processi verbali (testimonj irrefragabili di solenni dibattimenti, in cui discutevansi gl'interessi dei popoli) dichiarazioni simili emananti dalle Potenze che sedevano al congresso di Parigi, presso le quali resta pur tanto da fare, perchè i loro sudditi godano *indistintamente* la libertà religiosa e l'uguaglianza dei diritti. La Russia, la Polonia, l'Ungheria, l'Italia, l'Irlanda, l'India inglese, ecc., non sono, a creder nostro, per tale riguardo de'tipi perfetti.

Se tu odi i detrattori interessati della Turchia, credi che la trasformazione di un popolo possa e debba compiersi in un giorno. Qual tempo non ha impiegato la Francia a formulare i principj del 1789! quali epoche dolorose non ha dovuto traversare! quali lotte gigantesche non ha dovuto sostenere, all'interno contro la guerra civile, all'estero contro l'Europa intiera! quante rivoluzioni non si sono succedute! Il progresso, rallentato sovente dagli avvenimenti, ha continuato il suo cammino, s'è infiltrato nelle altre nazioni; ma i settantacinque anni trascorsi hanno veduto effettuarsi tutte le conseguenze che scaturiscono da quei principj?

Ma lasciam lì quest'argomento, al quale saremo costretti di tornare parecchie volte. Crediamo tuttavia aver già provato che la tolleranza religiosa fa parte integrante, essenziale dell'organizzazione della Turchia, e che la dominazione ottomana non è un ostacolo all'esistenza parallela del cristianesimo e allo sviluppo della civiltà e del progresso.

Vuol dire ciò forse che i Cristiani vivono in pace, che sono felici? No, di certo! Tutt'altro! ma non è soltanto sui Musulmani che dee pesare la responsalità di questo stato di cose.

lazioni. Se si desidera conservar queste come guarentigie supplementari, bisogna rivederle, metterle in armonia co' bisogni odierni, e formulare un testo unico e preciso.

Potrebbe quasi dirsi che, in Oriente, i maggiori nemici dei Cristiani sono i Cristiani medesimi, meno in alcune provincie in cui il Governo ottomano, pressurato dall'Europa, trovasi, in seguito a tali molestie, troppo debole per obbligare le popolazioni fanatiche a rispettare i suoi voleri, ad accettare le riforme ch' è pronto ad imporre loro anche colla forza.

Quando Roma offrì i suoi soccorsi a Costantinopoli, i Greci corrotti del Basso Impero, alla vigilia di cadere in potere della mezzaluna, esclamarono: « Meglio la dominazione della mezzaluna, che la dominazione della tiara! »

È tuttavia questa la risposta delle sette cristiane dell'Oriente: « Meglio (dicono in comune) la dominazione del culto di Maometto che la dominazione di una Chiesa, diversa della nostra! »

Udiamo sovente lamentare che i Cristiani non salgano alle alte funzioni governative. Dimenticasi che gli odj religiosi rendono ben sovente impossibili queste nomine. Il funzionario cristiano vede quasi sempre tutte le sette, all'infuori della propria, rivolgere contro di lui l'artiglieria delle calunnie, degli intrighi , e sforzarsi di ridurlo all'impotenza. Codeste sette non ammettono che un Cristiano possa essere giusto, imparziale, onesto; secondo loro, non può essere che nemico implacabile. Ci dispensiamo dal provarlo con esempj : sarebbero troppo numerosi. Quali scene vergognose non contaminerebbero i Luoghi Santi, se non fossero là i Turchi, custodi impassibili, intenti a mantenere il buon ordine fra le Comunioni rivali, a far rispettare quella culla di una religione, di cui l'apostolo prediletto di Cristo riassumeva la morale ripetendo incessantemente: « Amatevi reciprocamente ». Purtroppo! la fratellanza non è mai esistita, non esiste, non esisterà forse mai appo i Cristiani di Oriente, stirpe degenerata, velenosa, vendicativa, rimasta qual tipo invariabile dei Greci del Basso Impero.

Questa dipintura fedele del cristianesimo in Oriente somiglia pochissimo alla descrizione solita farsi di queste popolazioni, raffigurate come gementi sotto l'oppressione dei Musulmani: non le somiglia perchè è vera. La protezione non mancò loro in nessun tempo: le Potenze europee hanno esagerato questa protezione a tal segno, che, or sono parecchi anni, prima della creazione dei tribunali misti, era al Governo ottomano impossibile il procedere alla repressione dei delitti commessi da' Cristiani. Le capitolazioni e il diritto di punizione gli si ponevano dinanzi quale ostacolo insormontabile. Dio solo sa quanti delinquenti racchiudono i quartieri *franchi* di Costantinopoli e delle grandi città dell'impero; delinquenti che, ributtati dall'Europa e dal bacino del Mediterraneo, nascondono assai sovente sotto il nome di rifugiati politici il più turpe passato, e che mercè il titolo di Cristiani e di forestieri trovano quell'impunità, che niuno Stato libero accorderebbe loro. Qualunque sia la nazionalità, basta avere un passaporto firmato da un console qualsiasi per essere di fatto e di diritto protetto dalla sua nazione. L'impaziente brama d'ingerirsi negli affari della Sublime Porta spinge alcune Potenze, le quali fanno risuonare ben alto la purezza delle loro intenzioni, a dimenticare le nozioni volgari del diritto internazionale. Quanto alla Francia, può proclamare di essere estranea a tali atti. Non le si può rimproverare nulla di simile.

I Cristiani, dicesi, sono perseguitati, spogliati. È vero. Lo sono stati talvolta, e lo sono tuttavia in alcune provincie remote; ma in ciò non costituiscono un'eccezione, e i Musulmani non sono meglio risparmiati. Ma avvi una specie di esazioni non subita dai Musulmani, e alla quale i Cristiani non isfuggono mai; quelle derivanti dalla rapacità e dalla corruzione del clero.

Siccome i capi delle comunanze religiose decidono, amministrano, applicano tutto ciò che riferiscesi alla vita civile, così ogni capo ha il diritto di prelevare imposte, vuoi pel mantenimento del culto, vuoi per altri motivi. Non si ommette nulla di quanto possa servire a far danaro. Questi capi religiosi sono coloro che oppongonsi maggiormente alle riforme, e che in pari tempo empiono l'Europa delle loro doglianze. Essi *trasformano i Musulmani in capri emissarj, gravati delle maledizioni d'Israello.*

« Non è codesto un mistero per nessuno di coloro che conoscono l'Oriente: i capi delle comunanze religiose fan pesare su' loro correligionarj un giogo insopportabile. Sono sempre nuove imposte, nuovi tributi, soscrizioni da raccogliere, doni da fare, sagramenti da pagare, dispense, spese di culto, spese d'Indulgenze, spese di pellegrinaggi e di preghiere, imposte a popolazioni ignoranti. Indi si spingono queste popolazioni ad accusare il Governo ottomano di questi atti, ch'esso riprova, condanna, e non ha nessun interesse a lasciar sussistere (1) ».

Dal patriarcato di Costantinopoli, che possiede entrate principesche, al minimo impiego religioso, tutto è da vendere e tutto si compera; comperasi anche a prezzi enormi, in quegl'incanti d'immoralità e di simonia. Gli acquirenti, divenuti possessori della carica che formava l'oggetto della loro cupidigia, vessano i loro correligionarj , senz'andare pel sottile circa alla scelta dei mezzi. Bisogna bene che si rifacciano delle somme spese, che adempiano gli obblighi contratti, che godano in oltre, in seno del fasto in alto, senza privazioni al basso, delle posizioni sì difficilmente ottenute a prezzo d'oro!

Dicemmo già cosa fossero i fedeli; ecco cos'è il

(1) *La Turchia dinanzi l'Europa*, p. 39. Parigi, Dentu.

clero (1). Gli è mercè tali manovre, messe astutamente in chiaro qual risultato dell'oppressione del Governo ottomano, che certe combinazioni politiche, maestrevolmente ordite, mantengono l'inquietudine in Europa, suscitano torbidi in Asia. Egli è a cagion loro che spargesi sangue in Siria, che la Francia è obbligata a prodigare i suoi eserciti sui campi di battaglia di quest'Oriente, i cui alberi non basterebbero a segnare le tombe dei nostri soldati, morti, pel corso di dieci secoli, martiri della civiltà!

Una legislazione che ponesse in armonia la legge musulmana e i codici moderni, che fosse applicata, da tribunali misti, a tutt'i sudditi ottomani senza divario di religione; un sistema d'imposte regolarmente ordinato, il quale lasciasse allo Stato solo la percezione diretta; l'amministrazione civile e giudiziaria tolta ai capi spirituali di tutte le Comunioni e resa ai laici, farebbero più per la religione cristiana, pel progresso, per la forza dell'impero, dei *hatti-humayum*, ispirati dal buon volere dei sultani e resi inattuabili dagli odj delle sette.

CAPITOLO IV.

GOVERNO.

Le istituzioni governative della Turchia poggiano su basi essenzialmente democratiche: l'aristocrazia non

(2) I fratelli delle Scuole cristiane e le Suore di carità, venuti dalla Francia, dànno continuamente esempj di carità, di abnegazione e di zelo; laonde le comunanze scismatiche li detestano cordialmente.

si conosce; i cittadini sono tutti del pari ammissibili agl'impieghi; gli onori, il potere, le prerogative sono annessi alla funzione, non all'uomo; il funzionario, uscendo dalle sue funzioni, torna ad essere cittadino; l'eredità non è ammessa che per la trasmissione della Corona, la quale appartiene alla linea mascolina della casa di Othman.

Queste basi democratiche sorreggono un potere di forma monarchica assoluta, temperato dalle istituzioni.

L'imperatore o sultano ha il titolo di *padisciah* (*protettore e re*); capo supremo dei credenti, egli è protettore (*pad*); uomo, è re (*sciah*).

Alcuni etimologisti vogliono rinvenire l'origine della voce *Porta* nelle abitudini del periodo della conquista, quando i Musulmani, sempre in guerra, vivevano in mezzo ai campi, sotto le tende. La tenda del sultano, eretta in faccia al territorio da conquistare, colla porta rivolta verso il nemico, stava di fronte all'uscita principale del campo, la *sublime Porta*: questa denominazione sarebbesi conservata fino ai nostri giorni, poichè così chiamasi il locale, in cui sono situati il gran visirato, il ministero degli esteri, il gran consiglio e alcune altre amministrazioni.

A datare da Amurat I, la bandiera ottomana è rossa, ornata di una mezzaluna e di una stella.

Stemma della Turchia è il *thugra* o firma del sultano, la cui origine è pure attribuita ad Amurat I. Gli storici pretendono che questo sovrano, al momento di ratificare colla repubblica di Ragusa un trattato, con cui questa si obbligava a pagargli un tributo in ricambio della libertà di navigazione e di commercio nei mari turchi, immerse la palma della mano nell'inchiostro, e applicandola sulla pergamena v' impresse la traccia delle sue cinque dita. Per un caso, essi dicono, della disposizione della mano del sultano, le tre dita di mezzo erano riunite e distese, e il pollice e il mignolo erano aperti

a ventaglio. Questa firma, seguitano a dire, fu dai successori del sultano conservata. In appresso i segretarj dell' impero l' imitarono, adoperando lettere majuscole legate insieme con disegni, in cui, dai caratteri che racchiudono, spiccano le cinque dita della mano. In mezzo al *thugra* leggonsi la cifra e il nome del sultano, accompagnati dalle parole: *sempre vittorioso.*

Questa spiegazione della forma del *thugra* dee porsi fra le credenze popolari, che non possonsi ammettere dalla storia. Amurat, protettore delle arti e delle lettere, era letterato egli stesso; s'ei firmò in tal modo la convenzione conchiusa colla repubblica di Ragusa, locchè non è provato, lo fe solo per disprezzo e per mostrare la sua forza. Del rimanente, alcuni storici arabi parlano di documenti firmati dal profeta Maometto *colla palma della mano*, e sembrano indicare quest' uso come molto più antico. Finalmente, a Costantinopoli, nella chiesa di Santa Sofia, mostrasi un'impronta, che dicesi essere della mano di Maometto II, appostavi piena di sangue e di polvere quand' egli s' impadronì di quella basilica. Questa impronta gigantesca, inventata per piaggiare la superstizione, riproduce pure la forma del *thugra*, sebbene la conquista di Costantinopoli sia anteriore di quasi un secolo alla pretesa firma di Amurat.

Qualunque però sia l'origine del *thugra*, esso si è sempre adoperato in Turchia all'uso cui adoperansi in Francia il giglio, il gallo, l'aquila, e altri emblemi presso altri popoli.

La consacrazione del sultano compiesi colla spada di Othman, che il capo dei dervis cinge al nuovo sovrano nella moschea d'Eyub a Costantinopoli. Questo tempio venerato venne eretto da Maometto II sulla tomba di Eyub, portabandiera e compagno del profeta, ucciso nel primo assalto dei Musulmani contro quella città, nel 688. Questo sito è l'antico campo, in cui al tempo

dei Romani le legioni acclamavano gli imperatori, e sotto il Basso Impero conservò questa destinazione.

Il sultano rappresenta la legge; spetta a lui la cura di farla eseguire, di modificarla s' è duopo.

Il gran visir è l'*alter ego* del sultano. La voce visir significa letteralmente *facchino*; e di fatto è il gran visir che gravasi del peso degli affari dell'impero; tutto passa per le mani di lui; egli dirige i ministeri e le amministrazioni. Delegato del sultano, la cui potenza personificasi in lui, è in qualche maniera un secondo sultano, scelto e revocabile dal sultano inamovibile.

I ministeri sono undici:

Il ministero degli affari esteri;
» della guerra;
» della marina;
» delle finanze (la direzione delle zecche ne dipende);
» del commercio e dell' agricoltura;
» dell' istruzione e dei lavori pubblici, al quale appartiene l' amministrazione delle acque e strade, quella delle miniere e delle foreste dello Stato;
» della giustizia;
» dell'interno;
o direzione generale dell'artiglieria;
» dei *vakufs;*
» di polizia.

V'hanno pure ministri senza portafogli, ai quali il sultano delega alcune funzioni.

Uno o più consigli permanenti, addetti al ministero, attendono ad elaborare le quistioni dipendenti dai dipartimenti rispettivi.

Oltre a tali consigli, evvi la cancelleria di Stato.

(1) V. Documenti giustificativi, N. 2. il firmano del califfo Omar, dato l'anno XV dell'egira, 636 dell'era cristiana.

Il consiglio di giustizia riunisce ora le attribuzioni divise pel passato fra il *tanzimat*, istituito nel 1839 dopo promulgata la dichiarazione di Gulhanè, e il gran consiglio di giustizia. È diviso in tre sezioni, una incaricata di sorvegliare l'amministrazione interna, l'altra d'elaborare i regolamenti e le leggi, la terza degli affari giudiziarj che le sono sottoposti dalle corti criminali. Il presidente è uno dei grandi dignitarj dello Stato; i membri sono scelti tra gli alti funzionarj.

Formano il Consiglio privato del sultano, noto sotto il nome di divano,

Il gran visir;

Il *cheik-ul-islam*, capo del clero, incaricato della interpretazione della legge, funzionario reso dalle sue attribuzioni potente quasi quanto il gran visir;

I ministri;

Il presidente del Consiglio di giustizia.

Finalmente il Consiglio generale dell'impero è composto dei membri del Consiglio privato del sultano, dei membri del Consiglio di giustizia, dei capi dei varj dipartimenti, e degli alti funzionarj dello Stato.

L'impero, non comprendendovi le provincie tributarie e gli Stati vassalli d'Africa, è diviso in trenta governi generali: dodici in Europa, diciotto in Asia (1). Ogni governo ha a capo un governatore generale, investito dei poteri più estesi, ed assistito da un Consiglio composto di un presidente e due segretarj, scelti dalla Porta; del ricevitore generale delle finanze, dei delegati dei municipj musulmani e cristiani, del metropolita greco o armeno, e del gran rabbino.

I governi sono divisi in provincie, le provincie in distretti, i distretti in Comuni. Una riunione di villaggi o borghi forma un Comune, parecchi Comuni un distretto.

(1) Documenti giustificativi, N. 1.

Le provincie, meno quelle in cui risiedono i governatori generali, sono dirette dai *caimakan*, dipendenti direttamente dai governatori. Il *caimakan* ha sotto i suoi ordini diretti un certo numero di soldati addetti al servizio della polizia. Gli è aggiunto un comandante militare, capo delle altre truppe. Il *caimakan* ha diritto di richiedere la forza militare; insieme col comandante vigila sul censimento e sul reclutamento; coi membri del tribunale civile e del consiglio provinciale compone il tribunale correzionale, posto sotto la sua dipendenza; infine presiede la commissione nominata ogni anno dai municipj per determinare la ripartizione dell' imposta.

La direzione amministrativa e finanziaria dei distretti appartiene a funzionarj aventi al loro fianco un consiglio di notabili. I capi dei distretti sono nominati dai governatori.

Gli abitanti della Comune nominano essi medesimi il proprio amministratore, per via di elezione. L' amministratore è in pari tempo sindaco e percettore.

La parte finanziaria è in ciascun governo affidata a un funzionario, che ha il doppio carattere di ricevitore e di pagatore generale. Ogni provincia ha pure un funzionario ricevitore e, in pari tempo, pagatore particolare: come ricevitore è incaricato d' invigilare sull' incasso di alcuni diritti fiscali. I registri, chiusi tutti gli anni, sono controllati e firmati dai consigli di provincia, indi dal governatore, che li trasmette al ricevitore generale, il quale alla sua volta li trasmette al consiglio del governo. Questo consiglio esamina i conti, stende il suo rapporto, lo rimette al governatore generale, il quale invia ogni cosa al ministero delle finanze.

« Il regime dei pascià in Turchia è più liberale che quel dei prefetti in Francia; lo scandalo dei nostri sindaci, dei nostri consigli di dipartimento, dei nostri consigli di circondario, nominati dai prefetti o dai mi-

nistri, non è scusato nè anco dall'esempio del popolo tartaro, vincitore dei Greci; alla perfine un Osmanli, membro di una città libera, membro di una libera corporazione dalla quale è protetto, che non ha nulla da fare col Governo se non vuole pigliarvi parte, accostasi alla dignità umana più di un Francese, tormentato ogni ora del giorno dal potere e dai suoi agenti: soldati, collettori, doganieri, gentaglia di polizia, commessi, delatori, uomini che non può chiamare in giudizio pel male che gli hanno fatto, uomini contro i quali gli è soltanto lecito reclamare appo coloro che li comandano (1) ».

Codesta organizzazione ha qualche analogia colla dipartimentale della Francia: e col sussidio dell'energia, dell' ordine, della probità, essa offrirebbe guarentigie serie; disgraziatamente dal regolamento teorico all' attuamento pratico corre gran tratto.

In questo momento varj alti funzionarj, delegati dal sultano, fanno una ispezione nelle provincie, che ha già prodotto ottimi risultati, sì per la riforma degli abusi, sì pel riorganamento dell'amministrazione.

CAPITOLO V.

GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE RELIGIOSA MUSULMANA.

L'amministrazione della giustizia spetta (2):

1.° A una corte suprema, incaricata di procedere contro i delitti di Stato, gli abusi, le prevaricazioni ecc. degli alti funzionarj. Le sentenze di morte pronunziate dai tribunali sono sottoposte alla sanzione di questa

(1) A. Thierry, *Dieci anni di studj storici*, parte II, § IV, *Sulla vera costituzione dell' impero ottomano.*

(2) Parliamo del solo impero ottomano propriamente detto.

corte, ma l'esecuzione non può aver luogo che dopo l'approvazione del sultano. Nell'istituire, nel 1840, questa corte, il sultano Abdul-Megid riservò al sovrano il diritto di grazia, ch' è la più bella prerogativa della Corona.

2.° A una corte di appello, suddivisa in due presidenze: l'una detta della Rumelia (Europa); l'altra dell'Anatolia (Asia), che pronunziano in ultimo grado. I due presidenti sono i capi della magistratura; i quali procedono alle nomine per gl'impieghi giudiziarj vacanti, sotto l'approvazione del *cheik-ul-islam*, capo del clero, incaricato dell'interpretazione della legge, e, come tale, anche capo supremo della magistratura e dell'istruzione pubblica, quasi uguale, in un altro ordine di attribuzioni, al gran visir.

Sottoposti a queste due presidenze, ventiquattro tribunali superiori, preseduti da *mollà* o gran giudici, rendono la giustizia; vengono quindi i tribunali inferiori o *cazas*, composti di un giudice, del muftì (1), di un giudice supplente, di un luogotenente civile e di un cancelliere; qualunque sia il numero dei membri del tribunale, la decisione spetta al solo giudice. I *cazas*, i quali ascendono a cenventisei, giudicano in materia civile di prima istanza. Coll'aggiugnersi i governatori di provincia e i consiglieri provinciali, formano i tribunali criminali, che, qualora non siavi pena di morte,

(1) Il muftì è una specie di avvocato generale, nominato per via elettiva dalle provincie. È scelto nel corpo degli *ulema*, ed è inamovibile. Le sue funzioni consistono nel somministrare alle parti un'interpretazione della legge, senza la quale queste non possono presentarsi al giudice. S'è convinto di aver alterato il senso della legge per favorire una delle parti, perde l'impiego ed è esiliato. I contendenti espongono da sè medesimi la causa, senz'avvocato; la giustificano con documenti e prove testimoniali; il luogotenente civile riassume poscia i dibattimenti, e il giudice pronuncia.

giudicano supremamente. Le cause capitali sono sottoposte alla revisione della corte suprema.

Ai *cazas* tien dietro un ordine di tribunali meno elevati, i quali rendono la giustizia nei distretti o nei Comuni, e adempiono l'ufficio di giudici di pace.

La legislazione turca deriva dal Corano, il quale contiene una serie di disposizioni religiose, politiche e civili. Sotto tale aspetto, il Corano è all' islamismo quel ch'erano al popolo ebreo l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio.

L'interpretazione del Corano e la tradizione formano l'insieme delle leggi, che fu riunito nel Codice *Multeka* sotto il regno di Solimano II. Nel 1824 fu rifuso d'ordine di Mahmud, e d'allora in qua ha subíto importanti modificazioni.

Il Codice penale fu riformato nel 1840.

Le ordinanze del 1846 relative alla parte amministrativa determinano le attribuzioni e i doveri dei funzionarj, sì nei loro rapporti collo Stato che cogli amministrati.

Il Codice di commercio, promulgato nel 1850, è copiato dalla legislazione francese.

E qui occorre spiegare le attribuzioni del *cheik-ul islam*.

Il Corano, come abbiamo già detto, non è soltanto un libro sacro contenente il domma dell' islamismo; è altresì un codice pubblico e civile: stante la sua estensione, può fornir materia ad interpretazioni contraddittorie, risultanti dal testo medesimo; ma non si oppone per nulla al progresso e alle riforme. Le riforme già effettuate lo provano ad esuberanza. Quando al sultano Mahmud II faceva duopo che il Corano giustificasse una riforma, gli *ulema* sapevano trovar presto il versetto che la appoggiasse alla legge religiosa; il *cheik ul-islam* e gli *ulema*, stretti attorno alla sacra bandiera, pronunciarono essi medesimi l'abolizione del corpo dei gianizzeri, ch'erano i nemici di ogni pro-

gresso, e promotori di ogni rivolta, soventi volte dietro istigazione del clero ch' eccitava il loro fanatismo.

Il profeta ha detto: « I miei discepoli riuniti in assemblea non potrebbero fare una cattiva scelta. Impedisci la violazione della legge ».

Da questi due precetti, e se ne potrebbero citare altri, risulta che i discepoli possono scegliere. La scelta implica l'esame, la ricerca del *meglio;* ora le riforme sono il *meglio*, la scelta fatta non potrebb' essere *cattiva*, dunque la decisione che approva le riforme e le riforme stesse non potrebbero essere *cattive.* Tali riforme diventano allora legge, e ogni credente è tenuto ad opporsi alla violazione di essa. È chiaro che trattasi soltanto delle riforme che rispettano le basi fondamentali del domma; ma il domma di Maometto non è contrario a nessun progresso. In altra epoca i Maomettani si segnalarono per la letteratura, per le scienze, per le arti, del pari che per la conquista; i monumenti della Spagna provano ancora il genio e la civiltà loro nel medioevo.

La separazione delle attribuzioni spirituali dalle temporali può effettuarsi agevolmente; la loro distinzione può essere regolata senza recare ingiuria nè al domma nè alle credenze. Le riforme o le leggi fondate sulla giustizia e sull'amore dell'umanità non sono in opposizione con nessuna religione derivante dalla legge ebraica; le coscienze più timorate non possono rinvenirvi nessun argomento di scrupolo.

Nell'origine della dominazione musulmana, il califfo, come altravolta il patriarca biblico, riuniva in sè i poteri di capo e di giudice. Se il sultano è considerato siccome rappresentante di Dio sulla terra, non è detto che procede da lui; si ritiene anzi il contrario: egli non ha nessuna attribuzione religiosa all'infuori di quella di presiedere la preghiera il venerdì, nella moschea, dove si compiace recarsi. Secondo il Corano,

ogni Musulmano è ministro della propria religione: una fede, un capo, assenza compiuta di aristocrazia nazionale — ecco il senso chiaro e preciso del Corano.

Man mano che l'impero si accrebbe, il carico dei sultani si fe più grave. Essi abbandonarono a poco per volta le funzioni di giustiziere, e le delegarono agli *ulema*.

Gli *ulema* rappresentano il clero secolare dell'islam. Questo corpo, che aveva ricevuto delle funzioni per delegazione, seppe trasformarle in possessione, le eresse in diritto, e diè a questo diritto forza bastevole per opporlo altra volta agli ordini dei sovrani, farli tremare, sbalzarli dal trono, farli perire sotto i pugnali dei gianizzeri. Dacchè i gianizzeri furono distrutti, il potere degli *ulema* perdette gran parte della sua efficacia. Le milizie turbolenti scomparvero, e vennero sostituite da un esercito regolare; ma le classi poco illuminate, ch'è quanto dire la maggioranza dei sudditi, seguitarono ad essere il punto di appoggio degli *ulema*.

Gli *ulema* appartengono, in generale, a famiglie povere; è preludio alla loro ammissione uno studio lungo, penoso di privazioni; e vengono istruiti (1). Possessori di privilegi, tengono come uomini ai vantaggi che formano l'attributo della corporazione, e lottano per conservare l'influenza e le entrate, ma non impediscono il progresso: tutt'al più possono ritardarlo. N'è prova quel che accade attualmente in occasione delle riforme, che il Governo vuole introdurre nell'amministrazione dei beni *vakufs*, cioè proprietà religiose.

Il corpo degli *ulema*, che in origine riuniva i poteri giudiziarj e religiosi, lo stesso *ulema* essendo giudice e ministro del culto, si è diviso in due parti: l'una si compone degl'interpreti della legge, l'altra dei ministri del culto.

(1) *Ulema* significa *letterato*.

Sebbene il Corano autorizzi i credenti ad essere eglino medesimi i ministri della propria religione, sebbene conferisca loro il diritto di adempiere le cerimonie del culto, la forza dell'abitudine, le necessità della vita diedero origine alla corporazione esclusivamente religiosa. La sola corporazione religiosa sarebbe quasi priva di azione sul Governo; essa è in certo modo l'ausiliaria della corporazione giudiziaria, la quale è onnipossente.

La corporazione giudiziaria dividesi in due classi:

Gli amministratori della giustizia;

Gl'interpreti della legge.

I primi giudicano: sono i *mollà*, i *cadì;* ecc.; i secondi danno soltanto pareri: sono i *muftì*.

I ministri del culto sono gl' *imani*, i *muezzini*, i *cayim*, ecc.

L'*ulema*, magistrato civile, ha il diritto di revocare l'*ulema*, ministro del culto, come nella Chiesa cattolica il vescovo ha il diritto di revocare il prete diocesano. Non ostante il carattere religioso che hanno gli ulema appartenenti al corpo giudiziario, l'autorità religiosa presso i Musulmani trovasi in fatto subordinata all'autorità civile.

Il *cheik-ul-islam* (1) trovasi a capo del corpo degli *ulema*, riccamente dotato, possessore di enormi redditi, avente una considerevole influenza religiosa e civile.

Le attribuzioni di questo alto funzionario sono piuttosto giudiziarie che religiose. Egli dispone degl'impieghi della magistratura e del culto. Se il gran visir è onnipotente qual rappresentante del sultano, il *cheik-ul-islam* diventa pel suo carattere quasi pari a lui in potenza. Sotto un sultano debole e di coscienza timorata, il *cheik-ul-islam* potrebb'essere il vero padrone dello Stato.

La recente destituzione di quest'alto funzionario, per

(1) Letteralmente: *il capo della sottomissione a Dio.*

essersi opposto al riordinamento delle proprietà religiose, e la nomina di un altro in sua vece, hanno provato che il sultano Abdul-Aziz, sull'esempio del suo avo Mahmud II, saprà vincere, appena si manifestino, le resistenze del clero.

Questo corpo così influente non è tuttavia il più pericoloso avversario del sovrano, e, a sua lode, dobbiam riconoscere ch'esso non è sistematicamente ostile alle riforme e al progresso. Ma accanto a lui e fuori di lui esiste un altro potere religioso molto più terribile e ben altrimenti pericoloso: quello dei *dervis*. Gli *ulema* sono i teologi, i giureconsulti; i *dervis* sono i santi, i monaci, i quali esaltano il fanatismo del popolo, e, mercè il loro contegno bizzarro e le loro burlesche cerimonie, n'eccitano le passioni (1).

Appena Mahmud II, sostenuto dagli *ulema*, ebbe sterminato i gianizzeri, menò ai *dervis* un colpo vigoroso. Sedici giorni dopo la distruzione della terribile milizia, egli fe cadere sotto la scimitara le teste di tre *dervis*, convinti di avere cospirato contro di lui. La sua vendetta fermossi lì. Fu spaventato dalla lotta? Ciò non può ammettersi: non era uomo da indietreggiare; ei credette che l'esempio basterebbe. I *dervis*, sgomentati, si tennero per alcun tempo in disparte; indi ripigliarono la loro influenza.

« In somma, i due corpi onde si compone la società religiosa in Turchia, gli *ulema* e i *dervis*, sono i nemici giurati della riforma. Essi possono unire i loro sforzi per riuscire con maggior probabilità di successo; ma, aspirando entrambi a governare le masse, sono profondamente divisi ne' loro interessi. D'altra parte, la differenza di dottrina scava fra i due corpi un abisso insormontabile. L'*ulema* parla in nome della legge, di

(1) All'epoca degli avvenimenti di Siria, nel 1860, i capi religiosi furono in gran parte gl'istigatori delle stragi; e S. A. Fuad pascià dovette procedere contro di loro col massimo rigore ed energia.

cui pretendesi stoltamente il custode e il depositario: « Non toccate quel ch'è stabilito; non togliete a prestito nulla dagl'infedeli, perchè la legge lo proibisce. » Il *dervis* dice: « Non vi ha legge, » ovvero « La legge son io. Tutto quel ch'io comando è bene; tutto quel ch'io proibisco è male. S'io ve lo dico, dovete uccidere vostra madre, il vostro sovrano; imperocchè la mia sentenza è la sentenza di Dio ». È chiaro che queste due dottrine, così differenti, non sono di ugual pericolo nè pel Governo, nè per la società.

« Fra lo Stato e i dervis non v'è transazione possibile; la riuscita dei piani di riforma esige imperiosamente la previa abolizione di queste corporazioni fanatiche.

« È sperabile che col corpo degli *ulema* la Porta non sarà costretta di spingere le cose a quest'estremo, e che potrà imporgli una riorganizzazione divenuta indispensabile. Fra gli abusi più urgenti da riformare, possono citarsi: la mancanza di stipendj fissi, la quale, fondando la ricchezza del giudice sulla miseria e sulla pubblica rovina, tende ad accrescere il numero e la durata dei processi; la certezza del giudice stesso di essere in capo a un anno sostituito, certezza che, colla necessità di assicurarsi i mezzi di sussistenza per l'avvenire, offre uno stimolo alla sua avidità; l'assenza di un controllo costante e legale da parte dello Stato, assenza che guarentisce l'impunità al giudice. Tutte queste cause, unitamente a varie altre, hanno generato a poco per volta la corruzione della magistratura, e partoriscono tutti i giorni fatti scandalosi » (1).

La lotta fra il potere del sultano e il potere religioso non può, tosto o tardi, non iscoppiare. La Turchia, sospinta dal progresso, continuerà ad avanzarsi, quand'anco dovesse abbattere le resistenze religiose.

(1) Viguesnel, *Viaggo nella Turchia Europea*, p. 181.

I tribunali musulmani, di cui parlammo più sopra, non pronunziano in materia civile che sui processi pendenti fra Musulmani e *rajà* (1); in materia criminale, conoscono di tutt' i crimini o delitti commessi dai sudditi musulmani, qualunque sia la loro stirpe o la loro religione, a danno di un altro suddito.

Allorquando il processo verte fra due sudditi ottomani non musulmani, appartenenti alla medesima nazionalità religiosa, questi sudditi sono deferiti al patriarca, se sono cristiani scismatici; al rabbino, se israeliti. Il Governo, considerando i capi spirituali come capi civili de' loro correligionarj, lasciò loro, sino dalla conquista, la facoltà di risolvere direttamente i litigj. Tuttavia le parti conservano il diritto di appellarsi da questa giurisdizione alla giustizia turca. Si può dire anticipatamente che la parte che invoca la legge musulmana, è quella il cui buon diritto è stato conculcato da una magistratura venale. In fatto, questo diritto di appello non esiste. I capi religiosi, gelosi delle loro prerogative, obbligano per giuramento e in iscritto le parti contendenti a dichiarare previamente che accettano come irrevocabile la loro decisione. Quanto il processo pende fra persone appartenenti a religioni diverse, la causa è di spettanza dei tribunali turchi.

Gli stranieri, commercianti o no, stabiliti in Turchia, sono posti al di fuori di queste giurisdizioni. Le capitolazioni conferiscono loro immunità e privilegi relativi alle loro contestazioni co' sudditi ottomani.

I litigj fra stranieri sono giudicati dalle rispettive cancellerie. Per tal modo veggonsi funzionare in Turchia tutte le legislazioni note, applicate e interpretate talvolta, conviene pur dirlo, da persone, le cui conoscenze in diritto sono lungi dall'offrire sufficienti guarentigie di capacità.

(1) Chiamansi *rajà* i Cristiani sudditi ottomani.

Sonosi create tre specie di tribunali misti, i quali giudicano le vertenze insorte fra gli stranieri e i sudditi ottomani.

Il tribunale misto di commercio, istituito nel 1847, conosce di tutt'i litigj civili o commerciali.

Il tribunale misto marittimo conosce di tutte le quistioni di marina e di navigazione. Fu istituito nel 1850.

Il tribunale misto criminale, istituito nel 1847, giudica i delitti e i crimini commessi dagli stranieri a detrimento degl'indigeni, o dagl'indigeni a detrimento degli stranieri.

Il tribunale di commercio e il tribunale marittimo sono composti di venti membri; dieci sono nominati dalle cancellerie delle Potenze straniere, che gl'indicano in comune, e dal Governo, che gli sceglie fra i suoi sudditi musulmani o *rajà*. Questi tribunali risultano per tal guisa composti sempre di un numero uguale di giudici europei e di giudici ottomani. I vantaggi di tale organizzazione furono prontamente riconosciuti. Le città importanti posseggono tribunali misti, e l'Egitto adottò questa riforma sin dal 1850.

Il personale dei tribunali correzionali è composto nel medesimo modo. I giudici ottomani sono permanenti; i giudici stranieri sedono a seconda della nazionalità delle parti contendenti. In caso di sentenza capitale, il tribunale non pronuncia definitivamente. Conforme alla legge del 1840, il protocollo è trasmesso al consiglio, il quale, se l'accusato è ottomano, pronunzia la sua sentenza; se l'accusato è forestiero, la corte suprema richiede l'assistenza del console rappresentante la nazione dell'accusato, per decidere in sua presenza, col suo consenso, e ottenere da lui l'adesione all'esecuzione del giudizio; la sentenza emessa non può essere applicata che dopo di avere ricevuto l'autorizzazione del sultano.

CAPITOLO VI.

ESERCITO, MARINA.

L'esercito ottomano fu definitivamente organizzato all'europea nel 1842. Ne avevano preparato la via i tentativi fatti in varie epoche da Selim III e Mahmud II.

L'esercito è diviso in truppe attive e di riserva. Il servizio attivo è di cinque anni; dopo questo tempo di presenza sotto le bandiere, i soldati sono incorporati all'esercito di riserva, del quale fanno parte sette anni, colla facoltà di dimorare alle case loro. L'esercito attivo è chiamato *nizam;* l'esercito di riserva *redif.*

L'esercito attivo è ripartito in sei campi o corpi. Ogni corpo si compone di sei brigate, formanti due divisioni, le quali comprendono sei reggimenti di fanteria, quattro di cavalleria e uno di artiglieria.

Il *nizam* è esente dall'obbligo di custodire le batterie, i forti e le cittadelle. Questo servizio appartiene ai corpi speciali dell'artiglieria e del genio, posti sotto gli ordini del gran maestro dell'artiglieria, governatore generale delle fortezze. È fatto da quattro reggimenti di artiglieria e due reggimenti del genio.

Oltre all'esercito attivo, esistono varj corpi irregolari, i quali possono considerarsi come parte dell'esercito: i *kavass* (gendarmi a piede), i *seymens* (gendarmi a cavallo), i *tatari* e i *volontarj.*

La cifra normale dell'esercito regolare — fanteria, cavalleria e artiglieria — ripartita sui varj punti del territorio, basta solo al mantenimento della tranquillità interna, ma il suo effettivo può all'occorrenza essere portato a 300,000 uomini almeno. Questo sistema per-

mette di scansare, in tempo di pace, le spese esagerate, pur mantenendo i quadri della forza armata, che potesse da circostanze straordinarie essere richiesta.

Gli Stati tributarj debbono, in tempo di guerra, fornire alla Turchia varj contingenti, il cui insieme è di circa 120,000 uomini.

Questa organizzazione, riunendo le risorse attive di riserva o dei contingenti, permette alla Turchia di mettere sotto le bandiere 500,000 uomini.

Il bilancio della guerra pel 1863-64 è di 95 milioni di franchi; quello della direzione di artiglieria ascende a circa 4,500,000 franchi.

L'esercito è nutrito e mantenuto a spese dello Stato.

Il reclutamento si fa coll'estrazione a sorte dei giovani di ventun anno, e coll'arruolamento volontario. Sono chiamati a servire soltanto gli uomini validi; i figli unici e gl'individui ammogliati sono esonerati dal servizio militare.

Ogni famiglia è tenuta a fornire allo Stato un solo figlio.

Fino al 1850, l'esercito si componeva unicamente di Musulmani. Quando la Turchia volle abolire il diritto di testatico, pagato dai sudditi non musulmani, sostistuendovi il servizio militare, e porre per tal modo tutt'i suoi sudditi su piede d'eguaglianza, i Cristiani manifestarono una vivissima ripugnanza a servire nell'esercito di terra, sebbene, a cominciare dal 1847, facessero parte degli equipaggi della flotta parecchi marinari appartenenti alla religione greca.

Il *hatti-humayum* del 18 febbrajo 1856 dice:

« Art. 14. L'uguaglianza delle imposte, traendo seco l'uguaglianza degli oneri, come quella dei doveri trae seco quella dei diritti, i sudditi cristiani e degli altri riti non musulmani dovranno, come fu riconosciuto anteriormente, soddisfare al pari dei musulmani gli obblighi della legge della leva. Sarà ammesso il principio della surrogazione o del riscatto.

- Art. 15. Nel più breve tempo possibile sarà pubblicata una legge compiuta sul modo di ammissione, e del servizio dei sudditi cristiani e d'altri riti non musulmani nell'esercito ».

Queste disposizioni, la cui equità non potrebb'essere contestata, rimangono ineseguite. I gusti dei *rajà* sono poco bellicosi; essi non vorrebbero pagare più oltre il testatico, ma nè tampoco servire lo Stato. Fra l'imposta del denaro e l'imposta del sangue preferiscono la prima; poco loro importa questa distinzione umiliante, che data dalla conquista. La Turchia vuol mettere i Cristiani e i Musulmani al medesimo livello; i Cristiani ricusano l'innalzamento. Locchè non impedisce a certe Potenze di protestare, in nome di questi Cristiani, contro l'inesecuzione del *hatti-humayum.* Tuttavia si farebbe bene a intendersi, e a lasciare la *indipendente* Turchia un tantino indipendente in casa sua.

Noi non diremo: « No, i *rajà* non sonosi peranco purgati dei loro vizj; no, il braccio del conquistatore non ha finito il suo cômpito; eglino non hanno lavorato alla loro moralizzazione quanto basti per meritare così presto tanti beneficj e tante libertà. La dose contenuta nel *hatti* del sultano ci sembra troppo forte: essi non ne sono ancora degni, non ne farebbero che cattivo uso » (1).

Questo linguaggio ci sembra troppo severo; e ci limitiamo a chiedere si lasci la Porta libera di fare quel che crederà più utile allo Stato e meno sgradevole ai Cristiani sudditi ottomani. Se questi Cristiani non vogliono essere soldati, paghino il diritto di essere difesi, e si cessi dal reclamare in lor nome (2).

(1) *Hatti-humayum*, Commentarj di L. de Courcy. Parigi, 1857.

(2) In questo momento attendesi all'organizzazione delle guardie del corpo del sultano (*sillihchuran*), composte di duecento giovani scelti fra le prime famiglie dell'impero, metà tra i Cristiani e metà tra

La marina militare ottomana, distrutta in parte a Sinope, nel 1854, dalla flotta russa, va ripigliando, dopo venuto al trono Abdul Aziz, notevole importanza. Il nuovo materiale costrutto o in corso di costruzione in Turchia o in Inghilterra, non lascia sotto il rapporto del progresso nulla a desiderare. È a deplorare che la Francia non sia stata chiamata a concorrere alla costruzione delle cocche e delle macchine domandate all'estero dalla marina ottomana. La flotta possiede già un certo numero di fregate corazzate, che saranno armate quanto prima. Gli arsenali di Tersanè e d'Ismid hanno ripigliato l'attività ond'erano in un'altr'epoca caratterizzati; i mezzi inerenti al paese permettono loro di fabbricare agevolmente le cocche dei legni; ma tutto finisce lì. Sotto ogni altro riguardo, rimangono ad empiere enormi lacune. Gli utensili degli stabilimenti non sono sufficienti, nella stessa Costantinopoli, per le riparazioni correnti della marina a vapore; fuori Costantinopoli sono quasi nulli: il personale meccanico indigeno degli arsenali è da crearsi intieramente; e questo è un fatto gravissimo, il quale esige una riforma immediata. È una quistione di danaro e di volontà, da risolversi agevolmente in alcuni anni. È duopo che la Turchia possa costrurre da sè, nei proprj stabilimenti, le cocche, le macchine, gli utensili; che formi fra i suoi proprj sudditi gl'ingegneri, i meccanici, gli operaj di cui tuttora difetta: finchè non si sarà ottenuto questo risultato, finchè il paese non sarà in grado di bastare a sè medesimo, rimarrà esposto alle più spiacevoli eventualità.

L'impero ottomano ha trovato nel sultano Abdul Aziz un capo, il cui spirito organizzatore e progressivo ha già compiuto in tre anni grandissime cose: egli

i Musulmani. Questa creazione, il cui significato politico non isfuggirà a chicchessia, è una novella prova dell'uguaglianza agli occhi del sultano di tutt'i sudditi dell'impero. È stata pure decretata l'ammissione dei Cristiani nelle scuole militari.

ama la marina e se ne occupa attivamente; ha ridato la vita agli arsenali, ingegnasi di farne uscire una flotta potente, e per ottenere più presto siffatto scopo aggiugne al bilancio della marina la metà della sua lista civile, alla quale, dacchè salì al trono, ha generosamente rinunciato: ei saprà pure dotare il suo paese (non ne dubitiamo) del personale meccanico ottomano, senza il quale la marina sarà sempre un corpo senz'anima.

Il bilancio della marina pel 1863-64 ascende a 24 milioni di franchi.

L'arsenale di Costantinopoli, detto Tersanè, situato nel Corno d'oro, potrebbe esso solo bastare alla marina turca. Come posizione marittima, è il più bello del mondo. Attualmente produce pochissimo; non ha che due ale di darsena, una terza è in costruzione. Queste due ale sono i soli grandi bacini di carenaggio della flotta. Esistono pure cantieri di costruzioni navali a Ismid, a Sinope e ad Eregli (Eraclea) nel Mar Nero, nell'isola di Mitilene e a Rodi; ma offrono attitudini ancor minori dell'arsenale del Corno d'oro.

La Turchia possiede in sè tutto ciò di cui abbisogna la costruzione delle cocche e delle macchine della maggior potenza. Le foreste dell'Asia Minore, della Tessaglia, dell'Epiro, della Moldavia, della Valachia abbondano di legni di quercia di eccellente qualità e di colossali dimensioni; la Bulgaria e la Valachia producono legni di alberatura. Queste località approvvigionano gli arsenali. Il legname dell'Asia Minore è imbarcato su navi da trasporto; quello delle provincie danubiane è ammassato in zatte sul Danubio: queste zatte, con alberi e vele, scendono nella buona stagione dal Mar Nero a Costantinopoli.

I ferri provengono dalle fonderie imperiali di Samazov sulla riva europea del Mar Nero, e da Praucia nell'Arcipelago; ne forniscono molti anche l'Inghilterra e la Russia.

Il rame è tratto da Tokat e da Trebisonda.

Le tele, la canapa e il cordame escono dai porti del Mar Nero.

Carbon fossile si estrae ad Eregli (Eraclea), sulle rive del Mar Nero (Anatolia).

Che cosa si richiede per utilizzare questi elementi costitutivi di una marina? Un capo, la cui energica volontà diriga gli operaj ottomani, e li trasformi in isquadre. Marinari non ne mancheranno: la coscrizione può fornire 30,000 Musulmani, e i marinari appartenenti alla religione greca, che servono dal 1847 sulle navi, non mostrano le ripugnanze che han manifestate i loro correligionarj contro il servizio di terra. Presso tutt' i popoli, il marinaro, usato dall'infanzia alla disciplina, si sottopone alle leggi senza resistere e senza mormorare.

CAPITOLO VII.

FINANZE.

L'antico regime finanziario dell'impero ottomano differiva essenzialmente da quello adottato da alcun tempo. Il modo di registrazione seguito dal ministero delle finanze e dagli altri dipartimenti, mal riusciva a fornire i conti nella forma richiesta dal sistema dei bilanci, il che aveva posto il Governo nella necessità di non pubblicare che un semplice sunto del bilancio generale del 1862-63; ma tale pubblicazione incompiuta era già un' innovazione.

Il sistema di contabilità, adottato recentemente, ha messo ogni ministero in grado di trasmettere il proprio bilancio compiuto e particolareggiato al ministero delle

finanze, il quale ha potuto per tal modo stendere e pubblicare per la prima volta il bilancio generale delle entrate e delle spese dell'esercizio 1863-64.

Negli ultimi anni di Abdùl Megid, la situazione finanziaria s'era fatta gravissima, sul Governo pesando 230 milioni di franchi di cartamoneta, detta *caimè*, e un considerevole debito fluttuante. In tali condizioni mancava ogni mezzo di equilibrare il bilancio; era anzi impossibile il conoscere con esattezza la cifra delle entrate e quella delle spese effettive. Il discredito del *caimè*, e la differenza che ne risultava nel cambio delle monete, differenza sottoposta a continue variazioni, poneva il Tesoro nell'impossibilità di conoscere l'ammontare esatto delle somme riscosse o spese dall'amministrazione centrale. I sacrifizj fatti in pura perdita, vuoi sulla compera delle forniture, vuoi sui pagamenti operati all'estero, ascendevano ogn'anno a circa 115 milioni, e siccome le entrate non potevano bastare a coprire questo eccedente di spese, il debito fluttuante accrescevasi smisuratamente con nuovi prestiti, i cui interessi, compreso l'aggio, erano del 50 per 100 all'anno. Era inevitabile una crisi: questa crisi manifestossi in occasione dell'avvenimento al trono di Abdul Aziz, il quale doveva inaugurare pel paese una novella êra di prosperità. In quel momento il bilancio offriva annualmente un *deficit* normale di 37,500,000 franchi, senza comprendervi le perdite risultanti dal deprezzamento del *caimè*, le quali possonsi valutare a 75 milioni di fr.; e il debito fluttuante sorpassava i 450 milioni di fr.

La conclusione in Europa di un prestito di 200 milioni di franchi, destinato al ritiro del *caimè* e alla liquidazione del debito fluttuante, venne a bella prima a dimostrare, mercè soscrizioni il cui ammontare ascese a una cifra quadrupla, il rialzo del credito dello Stato.

Il prodotto di questo prestito, effettuato nel 1862, unitamente a una nuova emissione di *esahmi-gedidè* e di

sehim (rendite vitalizie) bastò a ritirare del tutto la cartamoneta entro il termine di due mesi, e a rimborsare in pari tempo una gran parte del debito fluttuante. L'abolizione del *caimè* servì di base alla riforma finanziaria, e salvò in pari tempo lo Stato da un pericolo imminente.

Sebbene la situazione si fosse sensibilmente migliorata, e in tutti i rami del servizio si fossero effettuati notevoli progressi, il debito fluttuante non aveva potuto essere rimborsato del tutto, e l'esperienza provava che il saldo dovuto su questo debito, comunque potesse supporsi minimo, gitterebbe il disordine nell'amministrazione generale delle finanze. Si pigliarono adunque delle misure, anzitutto per fondare una Banca avente la doppia missione di agevolare le transazioni commerciali e di prestare al Tesoro un'assistenza determinata, indi per conchiudere un nuovo prestito destinato a pagare il residuo del debito fluttuante.

La Banca imperiale ottomana fu fondata col capitale di 67,500,000 fr., e vi concorsero i più grandi capitalisti francesi e inglesi. A tal creazione tenne dietro un secondo prestito di 200 milioni di franchi, conchiuso per mezzo dei fondatori di questa istituzione. Dall'ammontare di questo prestito furono prelevati 150 milioni pel rimborso del debito fluttuante.

Ora non rimane più nulla da pagare dei debiti troppo noti altra volta sotto il nome di *debiti di Galata*, i quali sottoponevano il Tesoro a perdite enormi, e il rimanente debito fluttuante è più che coperto dalle entrate speciali destinate a liquidarlo.

I 50 milioni rimasti disponibili del secondo prestito sono destinati al ritiro graduale delle monete di titolo inferiore (*beschlik* e *altelik*), che circolano tuttavia senza difficoltà col medesimo titolo delle monete di buona lega, ma ch'è prudente di fare sparire. Lo Stato incaricò la Banca di effettuare questo ritiro.

Il bilancio dell'esercizio dal 1 (13) marzo 1863 al 28 febbrajo (12 marzo) 1864, reca:

Entrate	fr.	346,212,062 (1).
Spese	»	341,435,573
Eccedente delle entrate	fr.	4,776,489

Le entrate derivano da due fonti:

Le imposte di ogni natura speciali dell'impero ottomano propriamente detto, e i tributi pagati dai principati vassalli.

Le imposte propriamente dette ascendono a . . . . . . fr.		335,451,052
I tributi danno:		
Tributi dell'Egitto	9,200,000	
» della Valachia	575,000	
» della Moldavia	345,000	10,761,010
» della Serbia	529,000	
» di Samo	92,000	
» del monte Atos	20,010	
Totale delle entrate fr.		346,212,062

La modicità delle percezioni desta meraviglia, se la si pone a confronto colla superficie dell'impero, col suo commercio e colla sua popolazione. La popolazione dei sudditi diretti di Europa, di Asia e d'Africa essendo di 30 milioni d'individui, l'imposta rappresenta in media fr. 11.18 per ogni abitante.

La media delle provincie tributarie dà per l'Egitto 1 fr. 92 c.; per la Moldo-Valachia e la Serbia centesimi 29 per ogni individuo.

La popolazione della Francia essendo valutata a 40 milioni di abitanti, le previsioni del bilancio delle spese del 1864, che saranno insufficienti, rappresentano già una contribuzione media di fr. 44,55 per ogni in-

(1) Al tempo del sultano Mahmud II, le entrate della Turchia erano di 75 milioni di franchi; nel 1850, ascesero a 175 milioni; nel 1860, a 278 milioni.

dividuo, senza contare le tasse locali delle gabelle, i centesimi addizionali dei Comuni, ecc.

Non si avrebbe dunque ragione di dire che i sudditi del sultano soccombono sotto le imposte; ma il loro vizioso riparto, che le carica quasi tutte sull'agricoltura, gliele rende spesse fiate onerose.

Le imposte dividonsi in dirette e indirette:

Le contribuzioni dirette sono:

Il *verghi* (imposta personale). .	fr.	70,173,812
Il riscatto dal servizio militare.	»	13,934,739
Totale . .	fr.	84,108,551

Le contribuzioni indirette sono:

Le decime	fr.	94,891,347
Tasse sugli animali	»	20,640,794
Dogane	»	57.500,000
Tabacchi.	»	13,800,000
Diritti di pesca	»	1,315,387
Contratti e carta bollata . . .	»	3,811,285
Spiriti	»	2,875,000
Diritti diversi	»	28,175,000
Poste	»	2,317,501
Stamperia imperiale	»	251,793
Proprietà immobili appartenenti allo Stato	»	442,292
Pescherie	»	526,772
Foreste	»	365,762
Poderi imperiali	»	2,000,772
Saline	»	14,375,000
Miniere	»	2,136,728
Vendita di proprietà immobili appartenenti allo Stato	»	1,295,641
Entrate dei ministeri della marina e del commercio	»	1,746,427
Tapù (usufrutto di terreni conceduti dallo Stato)	»	2,875,000
Totale . .	fr.	251,342,501

Le spese dividonsi:

Debito pubblico (1).

Debito estero: interessi ed estinzione	fr.	40,430,619
Debito interno: interessi ed estinzione degli *Eshami-gededi* e dei *Tahvilati-Mumtazès* . .	»	32,775,000
Interessi degli *Eshami-Mumtazès* e dei boni di 10 anni . . .	»	5,266,425
Interessi dei *Sehim*, *Mukatas-Timars*	»	14,232,540
Restituzione del quarto dell' avanzo riscosso sul *Verghi* . .	»	7,179,580
Interessi delle somme dovute alla cassa degli Orfani	»	668,955

(1) La Turchia cominciò prestiti solo da alcuni anni in qua. Contrasse nel 1854 un primo di 75 milioni di franchi al 6 per $^0/_0$, pei bisogni della guerra di Crimea. L'anno seguente, la medesima cagione la obbligò a togliere a prestito altri 125 milioni al 4 per $^0/_0$, colla garanzia della Francia e dell' Inghilterra. Nel 1858, si trattò a Londra un terzo prestito di 125 milioni di franchi. Nel 1860, la convenzione conchiusa col signor Mirès, la quale non ebbe il suo intiero effetto, aumentò il debito di circa 50 milioni; infine i due prestiti del 1862 e del 1863, di 200 milioni cadauno, furono conchiusi per ritirare la carta-moneta della *caimè*, pagare il debito fluttuante detto di Galata, ed effettuare il ritiro progressivo delle monete di cattiva lega.

Dedotta l' ammortizzazione, il debito estero della Turchia rappresenta al 31 dicembre 1863 circa 750 milioni di franchi.

L' ammortizzazione è calcolata in ragione di un cinquantesimo all' anno.

Dotazione delle provincie dell' Hegas e dell' Yemen:

Somma (*Surrè*) inviata alla Mecca e altre allogazioni	»	8,523,432
Lista civile del sultano e dotazioni ad essa attinenti . . .	»	27,712,977
Pensioni e soccorsi (*vezagif*) .	»	7,845,355
Ministri senza portafogli, supremo consiglio di giustizia, consiglio del Tesoro	»	1,579,140

Servizio dei Ministeri.

Ministero della guerra	fr.	95,198,528
Direzione generale dell'artiglieria.	»	4,370,000
Ministero della marina	»	24,191,096
» della giustizia . . .	»	2,402,895
» dei *vakuf*	»	4,627,709
» dell' interno	»	4,082,544
» degli esteri	»	3,016,274
» del commercio . . .	»	458,903
» dell' istruzione e dei lavori pubblici	»	1,084,458
» della polizia	»	3,789,220
Spese generali del ministero di Finanza	»	14,999,943
Totale . . .	fr.	341,435,573

Dalla presente analisi delle entrate e delle spese scorgesi che la situazione offre, quanto all' esercizio corrente, garanzie più che bastevoli. L'anno venturo dovrà aggiungersi alle spese la somma di 11,500,000 rappresentante l' estinzione della parte effettuata del-

l'ultimo prestito di 200 milioni: questa somma, pel saldo delle emissioni, sarà ulteriormente portata a 16,100,000 franchi; il Governo abbisogna inoltre di una somma di 11,500,000 fr. almeno per intraprendere o guarentire l'esecuzione del progetto relativo alla ferrovia di Andrinopoli e degli altri tronchi della rete della Rumelia: il qual progetto collegasi coll'opera importante del perfezionamento delle vie di comunicazione.

Il prestito di 27,600,000 fatto, quattro anni sono, alle provincie, essendo rimborsabile in quattro rate sul *verghi*, la cifra di fr. 6,900,000 portata a tal uopo in deduzione ogn'anno, ne sarà allo spirare dell'anno prossimo cancellata. Questa somma, unitamente all'eccedente delle entrate sulle spese, il quale sarà mantenuto, forma un totale di 11,500,000 da impiegare nelle spese sopra enunciate.

Se da un lato si considera la diminuzione subita dalle spese in seguito alle riforme amministrative, e dall'altro l'accrescimento continuo delle entrate dell'impero, non potrà dubitarsi che il bilancio dell'anno venturo non offra maggiori eccedenti di entrate.

Tuttavia, a sempre migliorare questa situazione, il Governo sta per porre in esecuzione alcune misure, rimaste finora allo stato di progetto, e tendenti ad accrescere le entrate del Tesoro.

S'intende:

1.° Creare una tassa sulla proprietà immobiliare di Costantinopoli, tassa moderata, stabilita in modo da non colpire che la classe agiata, pagabile per tutti gl'immobili che producono un prezzo di affitto e una rendita, e per tutti quelli destinati a servire di luoghi di piacere o di diporto, salvo le case abitate dai proprietarj medesimi; in altri termini, effettuare una delle più legittime risorse, attualmente perduta, fondendo in questa nuova imposta il sistema attuale delle patenti, e abolendo il diritto riscosso su'contratti di locazione;

2.° Proporzionare i canoni riscossi sugl'immobili *vakuf* alle spese delle fondazioni pie da cui dipendono, ristabilendo il tasso della rendita sulla base adottata in origine; ora questo tasso era fissato a tre *aspri* quando *l'oca* d'olio di oliva (1,285 grammi) ne valeva appunto altrettanti (1). Questa disposizione permetterebbe per lo meno al Tesoro di consacrare allo sviluppo delle più utili istituzioni, quelle dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, i 4,628,000 fr. che versa tutti gli anni nella cassa dei *vakuf*.

3.° Introdurre i necessarj miglioramenti nel sistema delle dogane dell'interno e in quello delle contribuzioni indirette, allo scopo di sottrarre le popolazioni agli abusi cui sottostanno, e la cui abolizione contribuirà del pari ad accrescere le entrate dello Stato.

4.° Estendere il catasto a tutto l'impero, affrettando il più che si possa i lavori cominciati, di cui risentonsi già i vantaggi incontestabili. Questi lavori contribuiranno a porre pienamente in luce le omissioni e le infrazioni commesse nel riparto della imposta, forniranno il destro di alleviare i pesi alla parte indigente della popolazione, di far contribuire alle pubbliche spese i doviziosi nella misura della loro fortuna, e assicureranno l'incasso integrale delle entrate.

Queste nuove fonti, a cui si ricorre, non sono le sole, a nostro credere, che valgano a migliorare la situazione finanziaria. Pare a noi che esistano altre più immediate, più sicure, molto più feconde, le quali possono contribuire a dotare ampiamente la Turchia delle strade ferrate e delle vie di comunicazione di cui difetta. Noi verremo indicandole esaminando partita-

(1) La piastra turca valendo attualmente fr. 0.23, tre *aspri* rappresentano 1 *para* o fr. 0,00575. Se si tien calcolo del deprezzamento successivo del valore della piastra e della differenza dei tempi, si vedrà che il tasso della rendita è oggi venti volte almeno troppo tenue.

mente le varie imposte già in vigore e quelle che stanno per crearsi.

Il *verghi*, o imposta personale, è un'imposta sulla rendita, riscossa secondo la fortuna supposta, immobiliare o commerciale. Consigli di provincia fissano la somma totale da pagarsi allo Stato, e i municipj la ripartiscono fra i contribuenti. I proprietarj rurali, tassati secondo la supposta rendita lorda, sono in pari tempo tenuti a pagare la decima sui prodotti: da ciò risulta che le case, il cui reddito è più fisso, più sicuro di quello dei ricolti, non trovandosi sottoposte che al *verghi*, sono meno gravate delle imprese rurali.

Costantinopoli e il suo contorno sono esonerati dal *verghi* per privilegi, esistenti fin d'all'epoca della conquista.

Dicemmo che questa imposta sta per essere messa in vigore a Costantinopoli; ma dobbiamo far notare che lo Stato, coll'esentare di tassa le case abitate dai loro proprietarj, crea un'eccezione dannosa al Tesoro, la quale non ha la sua ragion di essere. In fatto d'imposta, il principio di uguaglianza dev'esserne la base, e con questa eccezione l'uguaglianza non esiste più. Una casa, sia affittata ad un terzo, sia abitata dal suo proprietario, gode, in quanto è immobile, dei vantaggi comuni, e dee partecipare agli oneri comuni. Avvi adunque in questo una lacuna da colmare, la quale accrescerà sensibilmente le entrate di questa imposta, mentre la sistemazione del catasto farà sì che si possa giungere a un riparto proporzionale al valore di tutti gl'immobili senza eccezione. Col dire senza eccezione, vogliam significare che le proprietà *vakuf*, che il clero musulmano seppe sottrarre all'imposta siccome appartenenti a Dio, debbono essere sottoposte alla legge comune. Attualmente lo Stato non solo non ritrae nulla da quest'insieme di proprietà religiose che rappresenta i tre quarti della proprietà mobiliare in Tur-

chia, ma è inoltre tenuto a supplire alle spese di quest'amministrazione, figuranti nel bilancio del 1863-64 per fr. 4,628,000. Tra le riforme che lo Stato sta per attuare, abbiam veduto come speri giungere ad esonerarsi da questo carico, mercè la revisione dei tassi della rendita. È un progresso, non v'ha dubbio, ma un progresso insufficiente. Finchè non avrà assimilato queste alle proprietà civili, finchè non avrà sottoposti i *vakuf* alle tasse generali, l'opera sua sarà manchevole e gli rimarrà un grand'atto di giustizia da compiere.

Il riscatto dal servizio miltare è ciò che designasi eziandio sotto il nome di testatico. È una tassa personale gravante su tutti i maschi adulti, sudditi ottomani non musulmani, senza distinzione di religione. Questa tassa è di 15, 30 o 60 piastre turche, secondo la fortuna dell'individuo tassato; i preti, le donne, i fanciulli, gl'indigenti, ecc., non sono sottoposti al testatico.

Dal 1850 in qua, i capi religiosi sono incaricati di riscuotere il testatico dovuto dai loro correligionarj; essi ne versano l'ammontare nelle casse dello Stato.

L'art. 14 del *hatti-humayum* del 18 febbrajo 1856 abolì definitivamente in principio l'imposta del testatico, che colpiva esclusivamente i sudditi ottomani non musulmani. Quest'articolo consacrò l'uguaglianza delle imposte, dandole la sua logica conseguenza: l'uguaglianza dei carichi. Nel parlare dell'esercito spiegammo come la ripugnanza delle popolazioni cristiane a sottoporsi al reclutamento militare avesse impedito finora il Governo di porre in pratica il sistema dell'uguaglianza delle imposte. Il testatico, abolito in principio, esiste ancora in fatto.

Le decime pagansi generalmente in natura. Sono riscosse sui prodotti vegetali o animali, eccettuati i cavalli e le bestie cornute.

Le dogane sono, dopo il *verghi* e le decime, la prin-

cipale risorsa del Tesoro. Le riforme radicali introdotte dal 1862 in qua nell'amministrazione ne aumentarono considevolmente le entrate. L'accrescimento della riscossione nel 1863, a malgrado del ribasso dei diritti di asportazione, non può valutarsi meno del 75 per 100. Codesto risultato deriva unicamente dalla rimozione degli abusi.

I prodotti dei tabacchi figurano nel bilancio per franchi 13,800,000. Questo ramo di entrata ci sembra quello su cui debba portarsi più specialmente l'attenzione governativa; imperocchè gli è lungi dal rendere quanto può produrre.

Sull'esempio di alcuni Stati, la Turchia volle crearsi col mezzo del monopolio una nuova fonte di entrate. L'imposta del tabacco fu una di quelle date specialmente in garanzia del prestito contratto in Inghilterra nel 1862. Ma ci pare che i mezzi adoperati finora dalla Turchia sono insufficenti, e che il suo interesse le imponga di mutare il sistema trascelto.

Spieghiamo anzitutto il metodo attuale:

I sigari e il tabacco da masticare o da fiutare, provenienti dall'estero, sono colpiti di un diritto di entrata del 75 per cento *ad valorem*.

L'importazione del tabacco in foglia o in radiche è proibita.

Il tabacco di produzione indigena è gravato di un diritto di gabella (dal 1.° giugno 1862), detto *mururiyé*, pagabile al primo punto di arrivo dai luoghi di produzione.

Il tabacco destinato a Costantinopoli può pagare il diritto all'arrivo in città; così pel tabacco a destinazione di Smirne, Alessandretta, Beyruth, Latakiè, Salonicco, Cavalla, Trebisonda e Samsun. Lo spedizioniere dei luoghi di produzione è tenuto, prima della partenza, a fornire un garante solvibile, o a depositare l'ammontare dei diritti. La garanzia cessa e la restituzione dei

diritti si opera dietro il rinvio dello scarico, giustificante il pagamento del diritto di gabella al luogo di arrivo.

I tabacchi sono divisi in tre categorie:

La prima categoria comprende le qualità superiori, del prezzo di 15 a 30 o più piastre l'oca (1);

La seconda, quelle da piastre 7 1/2 a 15;

La terza le qualità al di sotto di piastre 7 1/2 l'*oca*.

Il diritto di gabella, per *oca*, è di

24 piastre per la prima categoria;
12 — la seconda
6 — la terza

La tassa di gabella, esigibile sempre all'arrivo, è rimborsata ai tabacchi asportati all'estero, quando la spedizione ha luogo direttamente. Se un commerciante, dopo avere introdotto il tabacco, lo rivende, i diritti rimangono definitivamente acquistati, e il nuovo detentore, in caso di spedizione all'estero, perde il beneficio della loro restituzione.

Inoltre, a partire dalla medesima data (1.° giugno 1862), venne creato, sotto il nome di *beyié*, un diritto di patente sulla vendita dei tabacchi. Questo diritto è applicabile ai negozianti ottomani, o sudditi esteri, ambulanti o fissi, che si danno a questo commercio.

Il *beyié* è riscosso in ragione del 30 0/0 del valore locativo annuo della bottega.

Le locazioni annue al di sotto di 100 piastre, e i negozianti ambulanti, sono sottoposti a un diritto fisso annuo di 100 piastre.

Nel bilancio del 1863-64 si calcola che le imposte sui tabacchi renderanno 60 milioni di piastre all'anno (fr. 13,800,000).

(1) L'*oca* equivale a chil. 1,285 8.; la piastra turca rappresenta fr. 0,23.

Il signor Foster e lord Hobart, incaricati dal Governo inglese di procedere a un' inchiesta sulla situazione della Turchia, anteriormente all'attuazione del sistema che abbiamo esposto, nel rapporto inviato, il 7 dicembre 1861, a lord Russell, esprimevansi per quel che concerne i diritti relativi ai tabacchi, nei seguenti termini (1):

« Il diritto sul tabacco produce 25,727,718 piastre circa 205,000 lire sterline.

« Questa tassa è data in appalto e riscossa in base al principio *ad valorem*, come segue:

Valore per oca	*Diritti*
Al di sotto di 7 p. 1/2. . .	1 p. 1/2
Da 7 p. 1/2 a 15.	3 p. —
Al disopra di 15 p. . . .	6 p. —

« Il diritto è riscosso dall' appaltatore (secondo il regolamento del Governo) sui tabacchi comperati dai negozianti e venditori, allo scopo di venderli nei magazzini o depositi.

« Quanto a quest' imposta, è a notare anzitutto che in un paese, la cui popolazione ascende almanco a 25 milioni di abitanti, dove quasi tutti gli uomini e la maggior parte delle donne fumano continuamente, le 205,000 lire sterline ottenute sono una somma tenuissima, trattandosi di un articolo che, in Inghilterra, in Francia e in altri Stati di Europa, produce al tesoro parecchi milioni, sendo in pari tempo universalmente noto essere questo articolo uno di quegli che possonsi più agevolmente sottoporre ad imposta.

(1) Report on the financial condition of Turkey, by M. Foster and lord Hobart, presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty, 1862. Pag. 10, 11 e 12.

« Non deesi tuttavia dimenticare che in Turchia è impossibile il ritrarre una ricca entrata dalla sola consumazione locale di questo articolo: a raggiungere tale scopo fa mestieri un monopolio o un diritto internazionale, essendo il tabacco consumato in Turchia un prodotto del suolo. Il monopolio, che si sa essere molto costoso, e la cui creazione è stata in alcuni paesi di Europa molto malagevole, in Turchia, secondo ogni probabilità, fallirebbe per mancanza di mezzi bastevoli di esecuzione; d'altra parte, una tassa che colpisca direttamente il produttore, e non limitata (come nel caso attuale) alla compera dell'articolo per parte del negoziante, può dar luogo a parecchie objezioni, non solo a causa della difficoltà della riscossione, ma in ispecie sotto il punto di vista dell'inciampo che porrebbe alla produzione.

« Si potrebbe, è vero, aumentare l'entrata attuale del tabacco, i cui diritti (non bisogna dimenticarlo) sono fissati assai al di sotto di quel che praticasi negli altri paesi, dove il tabacco è una delle principali risorse del fisco, ed elevasi a parecchie centinaja per cento del valore del prodotto. Ma non è dimostrato che un diritto, anche minore del valore, trionferebbe in Turchia del contrabbando, a meno che tal diritto non venga sottoposto a un sistema di riscossione più efficace di quello attualmente in vigore. La produzione del tabacco in tutto l'impero è generalmente valutata a 30 milioni di *oche*: il reddito che ne deriva essendo minore di 26 milioni di piastre, la media del diritto rappresenta meno di una piastra per *oca*. La tariffa attuale fissa un diritto di 1 p. 1/2 a 6 piastre per oca; è quindi evidente che una considerevole quantità sfugge anco al presente alla riscossione di tale diritto.

« Non è questa una ragione per impedire di riformar il modo di riscossione, allo scopo di renderlo più efficace, e d'aumentar l'imposta allo scopo di accre-

scere di molto il reddito; ma a far ciò, bisogna assolutamente abolire il sistema dell'appalto, e sostituirvi la riscossione diretta per parte dello Stato.

« A malgrado di tutto questo, anco mantenendo l'attuale modo imperfetto di riscossione, ci sembra che la tariffa potrebbe aumentarsi, non solo senza recar danno alla consumazione, ma altresì senz'alcun nuovo pericolo risultante dalle manovre della frode. Non sappiamo, sopratutto, perchè la scala si fermi d'un tratto al basso prezzo di 15 piastre per *oca*, lasciando i tabacchi di valore superiore, i quali variano fino a 100 piastre l'*oca*, sottoposti al medesimo diritto.

« È eziandio indispensabile il rivedere la tariffa per quel che risguarda la classificazione dei tabacchi; per citare un esempio, la qualità detta *tairek*, che sui luoghi di produzione vale attualmente 60 piastre, rimane nella classe inferiore, e paga soltanto il diritto più tenue.

« Noi proponiamo di sostituire ai diritti attuali la scala seguente:

Valore per oca	*Diritti*
Al disotto di 7 p. 1/2	2 p.
Da 7 p. 1/2 a 15.	4 »
Da 15 p. a 25	10 »
Da 25 p. a 40	15 »
Da 40 p. in su	25 »

« Quando si sarà rifatto e rinvigorito il sistema della riscossione, potrà tentarsi un nuovo aumento di diritti. La sola objezione a codesta misura sarebbe la probabilità di una impopolarità seria, la quale potrebbe render necessario un sistema graduale studiato ».

Il rapporto de' signori Foster e Hobart, posto a confronto colle modificazioni arrecate in seguito, ci

pone in grado di valutare l'estensione della compiuta riforma.

Secondo i relatori inglesi, il tabacco produceva franchi 5,125,000 (205,000 lire sterline); oggi questa entrata siamo sicuri produrrà 13,809,000 fr. Col sistema attuale v' ha dunque fin d'ora un aumento nelle entrate dello Stato di 8,675,000 fr. all'anno. È senza dubbio qualche cosa; il ricavo è più che raddoppiato, ma non è tuttavia tutto quel che la Turchia potrebbe ritrarre.

Il sistema gabellario è inefficace. È fra tutti i sistemi quello che lascia alla frode più vasto campo da sfruttare: la maggior parte delle città sono aperte, quindi una sorveglianza rigorosa è difficilissima; le coste sono diserte, e possonsi sorvegliare ancor meno agevolmente dell'entrata delle città; per ultimo, la precauzione di far pagare i diritti prima della partenza dai luoghi di spedizione non è un impedimento radicale alle spedizioni clandestine. D'altra parte, la quasi totalità della consumazione fatta nelle località in cui raccogliesi il tabacco, sfugge e sfuggirà sempre con questo sistema all' azione del fisco. In breve, crediamo benissimo che il sistema in vigore dal 1.° giugno 1862 darà alla Turchia i 60 milioni di piastre su cui conta il tesoro, ma opiniamo altresì che il decuplo di questo valore rimarrà con tal sistema perduto per lo Stato, il quale potrebbe assicurarlo agevolmente alle risorse del suo bilancio.

Se la logica ci spinge a desiderare che le materie prime indispensabili alla vita dell' uomo, o destinate ad essere trasformate dal suo lavoro, vengano dappertutto sgravate il più che si possa, essa ci conduce all' incontro a cercare de' compensi fiscali in tutto ciò ch'è al di fuori di queste categorie. L'uso del tabacco è un bisogno di abitudine, non una necessiià assoluta: il tabacco può dunque essere impunemente tassato, e se ne dee esigere tutto quel che può fruttare sino al limite estremo, in cui la consumazione e la produ-

zione si troverebbero attraversate dalle esigenze del Tesoro.

Il rapporto dei commissarj inglesi valuta, a nostro credere, la produzione annua del tabacco in Turchia a una cifra molto al di sotto della reale. Le più recenti informazioni ci permettono di dire, che la popolazione dell' impero ottomano propriamente detto, astrazione fatta dei paesi vassalli, è di circa 30 milioni di anime. L'uso del tabacco, il quale risale al regno di Acmet I (1603-1617), è fatto generale: uomini, donne, ragazzi fumano di continuo. Ammettendo nella categoria dei consumatori un solo terzo della popolazione e un consumo medio annuo di 6 *oche*, si ha, non compresa l'asportazione, un prodotto di 60 milioni di *oche*, su' quali lo Stato potrebbe riscuoter un diritto, che dovrebbero fruttare, secondo la media delle qualità raccolte:

12 milioni di	1.ª categoria	a 24 p. l'*oca* .	p. 288,000,000
12	2.ª	a 12 p. . . .	» 144,000,000
36	3.ª	a 6 p. . . .	» 216,000,000
		Diritto totale	p. 648,000,000,

invece di 60 milioni di piastre; cioè fr. 149 milioni, invece de' 13,800,000 franchi, che il fisco spera di potere riscuotere. Quest'entrata, uguale press'a poco a quella dell'Inghilterra e minore di quella della Francia, non è per nulla esagerata quando trattasi della Turchia, ove la consumazione del tabacco è molto maggiore.

Questo enorme disavanzo da noi stabilito deriva naturalmente dalle quantità consumate senza tassa sui luoghi di produzione, e dal contrabbando facile dapertutto per mancanza di sorveglianza bastevole. Se il Governo volesse organizzare una sorveglianza regolare, le spese occorrenti assorbirebbero gl' introiti. Finchè

si manterrà il sistema delle gabelle, il quale non può colpire che il tabacco, cui la forza delle cose obbliga di sottoporre all' imposta, la situazione sarà la medesima.

Pigliando direttamente di mira la produzione, senza aumentare la cifra dei diritti attuali, è agevole il sottoporla tutta alla tassa, e di trarre economicamente allo Stato la totale percezione.

Un *denum* di terra (1) produce in media da 40 a 50 *oche* di tabacco, del quale 1/5 di prima categoria, 1/5 di seconda e 3/5 di terza. Pigliamo la produzione minima, 40 *oche*. Col sistema gabellario e colla tariffa attuale, l' imposta rappresenta:

8 oche	a 24 piastre	p.	192
8	a 12	»	96
24	a 6	»	144
	Totale per *denum*	p.	432

Ammettendo la produzione media di 40 *oche* per *denum*, trovasi che a fornire la sola consumazione sono impiegati 1,500,000 *denum*; se si tassasse il *denum* a un diritto fisso di 400 piastre, lo Stato riscuoterebbe con sicurezza 600 milioni di piastre (138 milioni di franchi) diminuendo in pari tempo l' imposta dell' 8 per 100. Mercè l'applicazione di questo sistema potrebbesi lasciar libera la circolazione in tutto l' impero e rendere impossibile il contrabbando: può sparire una balla di tabacco, ma non un campo piantato, e la verificazione della sua superficie si può sempre fare. In pari tempo si rimuoverebbero le difficoltà, che insorgono sovente dalla complicazione del deposito dei diritti e dalla loro restituzione dopo verificato il pagamento

(1) Dieci *denum* equivalgono press' a poco a un ettaro.

al luogo di arrivo. Non rimarrebbe che il diritto di patente (*beyiè*), la cui riscossione è sicura.

Infine, se, chiunque fosse il detentore, il tabacco venduto all'estero desse luogo a un rimborso di diritti, proporzionale alla sua categoria, ed operato, secondo una scala fissa, nel porto di spedizione, l'asportazione troverebbe maggiori facilità.

Il sistema da noi indicato, assicurerebbe allo Stato la totalità delle riscossioni, le aumenterebbe mercè l'abolizione del contrabbando e l'assimilazione di tutt' i consumatori, cittadini o contadini, alla medesima imposta, secondo il principio dell' uguaglianza, che dee servire di base alla legislazione fiscale. La consumazione, tassata già attualmente, non se ne risentirebbe; giacchè, in realtà, il diritto sarebbe ribassato: la produzione troverebbe al contrario una causa di sviluppo nella facilità arrecata alla circolazione dei suoi prodotti nell' impero, e nella assicurata restituzione dei diritti in occasione della loro asportazione.

Le foreste e le miniere, delle quali ci occuperemo appresso, potrebbero, al pari dei tabacchi, contribuire esse pure ad accrescere notabilmente le entrate del bilancio, il quale (non esitiamo a dichiararlo formalmente) potrà in pochi anni agevolmente raddoppiarsi.

La maggior parte delle entrate del bilancio effettuasi per mezzo di contratti conchiusi dallo Stato coi privati.

Questo sistema di appalto, reso (non lo neghiamo) sovente necessario dal pagamente dell' imposta in natura, offre gravi inconvenienti. Poniamo che gli appalti si concedano con pubblicità e concorrenza: lo Stato non è al riparo dalle coalizioni; un accordo prestabilito fra i concorrenti può far sì che la cifra delle offerte presentate sia sempre tale da non far entrare nelle casse dello Stato che una parte del valor commerciale delle mercanzie rappresentanti il pagamento

dell'imposta. È questo tuttavia il caso più favorevole. Spesso la pubblicità, la concorrenza sonosi evitate, o sonosi adoperate per pura formalità; la venalità dei funzionarj gli ha indotti a conchiudere direttamente, di comune intesa cogli appaltatori, dei contratti che toglievano allo Stato una parte considerevole delle sue entrate, lasciando in pari tempo i contribuenti in balia di questi medesimi appaltatori, che li vessavano spietatamente.

Il Governo sforzasi di sostituire al sistema dell'appalto la sua azione diretta. È a desiderare ch'esso attenda risolutamente a raggiungere questo scopo, a malgrado delle difficoltà di esecuzione presentate da questa riforma.

La Turchia, che pagò sempre i proprj debiti colla massima puntualità, il cui credito è oggi solidamente stabilito mercè le recenti riforme e le rissorse che possiede, può essere considerata come un paese le cui finanze giungeranno prontamente a una situazione delle più soddisfacenti.

CAPITOLO VIII.

Proprietà.

La legge turca, basata sul Corano, sembra attribuire soltanto a Dio la proprietà assoluta del suolo: gli uomini ne sono i possessori, i detentori, gli usufruttuarj. Lo Stato, essendo considerato come rappresentante di Dio sulla terra, trovasi proprietario del suolo, del quale accorda il godimento sotto certe condizione, senza alienare un diritto di proprietà, che deriva da un principio superiore.

« Ogni cosa ch'è nel cielo e sulla terra appartiene a Dio. A lui debbesi un culto perpetuo. Temete voi altri che Dio? »

« Tutt'i beni che godete vengono da lui. Se vi colpisce un infortunio, a Lui rivolgete le vostre preghiere (1). »

« L'impero dei cieli e della terra appartiene a Dio; egli dà la vita e la morte; fuori di lui non avvi nè patrono, nè protettore » (2).

Questo principio, che sembra incompatibile col diritto di proprietà, qual viene compreso da noi, non è inflessibile; esso ammette le interpretazioni, senza violare il patto religioso, la legge sacra dell'Islam.

Il *hatti-humayum* del 17 febbrajo 1856 lo prova.

L'art. 17 reca:

« Siccome le leggi, che regolano la compera, la vendita e la disposizione delle proprietà immobili, sono comuni a tutti i sudditi del mio impero, così potrà esser lecito agli stranieri di possedere nei miei Stati delle proprietà fondiarie, conformandosi alle leggi e ai regolamenti di polizia, adempiendo gli obblighi medesimi degl'indigeni, e *dopo che si saranno conchiusi accordi colle Potenze straniere* ».

Questo articolo è chiaro e preciso; esso definisce il diritto di proprietà; esso stabilisce, senza che occorra altra dimostrazione, che gl'indigeni e i forestieri possono possedere, sol che si conformino alle leggi, e adempiano gli obblighi verso lo Stato. La finzione religiosa svanisce: possesso e proprietà diventano sinonimi.

La proprietà *mulk* (proprietà privata) ha in Turchia il medesimo carattere, in fatto, che negli altri paesi.

Ecco il principio attuale, la regola unica: le distinzioni di razza, di religione, di nazionalità spariscono

(1) Corano, cap. XVI. L'*Ape*, v. 54, 55.

(2) Corano, cap. IX, L'*Umanità* o il *Pentimento*, v. 117.

e sono sostituite dall' uguaglianza dei diritti e degli oneri.

Ecco ora quel che fu la proprietà, dacchè esiste la dominazione musulmana, quel ch' essa è oggi, e quel che si oppone all' applicazione dell' art. 17 del *hatti-humayum* del 1856.

All' epoca della conquista, il territorio fu diviso in tre parti:

La prima fu conceduta alle moschee.

« Sappiate che quando avete fatto un bottino la quinta parte di esso spetta a Dio, al Profeta, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viaggiatori » (1).

Lo Stato non incaricandosi delle spese del culto, questa donazione ha costituito le entrate destinate sì a queste spese, come a quelle delle scuole, degli ospizj, ecc.

La seconda parte fu divisa tra i vincitori o lasciata ai vinti, che la possedevano anteriormente.

La terza, rappresentante quel che non era stato conceduto alle moschee, nè diviso tra i vincitori, nè lasciato ai vinti, diventò proprietà dello Stato.

Sin dall' origine della dominazione musulmana, appalesansi tre generi di proprietà:

La proprietà religiosa,
La — patrimoniale,
La — demaniale.

La religiosa è quel che in Turchia chiamasi i *vacuf*, e sono o *legali* o *consuetudinarj*.

I *vacuf legali*, all' epoca della divisione, non rappresentavano che la porzione territoriale conceduta alle moschee. Ma i ministri della religione non tardarono ad estendere i dominj dei templi. Le donazioni pie vennero ad ampliarli; ogni generazione, vuoi spontaneamente, vuoi sotto la pressione religiosa, ha pagato il

(1) Corano. cap. XIII, *Il Bottino*, v. 42.

suo tributo; i sultani e i particolari han subito l'influenza comune.

Le moschee, ricche o povere, furono, senza eccezione, elevate dalla pietà individuale. Ognuno ha il diritto di edificare un tempio alle seguenti condizioni: una moschea ordinaria non può essere edificata che da una persona, la quale abbia già fondato una scuola primaria; una moschea importante non può essere edificata che da una persona, la quale abbia già fondato una scuola, una biblioteca e delle cucine pei poveri. Il fondatore di una moschea deve non solo farla edificare, ma provvedere inoltre alle spese del suo mantenimento e del culto. È quindi tenuto ad alienare in favore di questa moschea una parte degl'immobili che costituiscono la sua fortuna, affinchè le entrate di questi immobili soperiscano alle spese. Non basta che il fondatore edifichi la moschea: è duopo che ne assicuri la esistenza.

Questa organizzazione esonera lo Stato dalle spese relative al culto, all'istruzione pubblica e al mantenimento degli edificj.

Se i *vacuf* non provenissero che da queste rispettabili fonti, se le loro entrate fossero state impiegate in totalità secondo le intenzioni dei fondatori, non si potrebbe non lodare, ammirare anzi un'organizzazione, che sostituisce allo Stato la carità individuale, il sentimento religioso dell'amore del prossimo. Ohimè! In pratica, le cose furono lungi dal rimanere in armonia colle volontà dei donatori!

I *vacuf* erano dapprima amministrati da intendenti nominati dagli stessi fondatori: alla morte di questi intendenti, le cancellerie delle alte corti di Rumelia e di Anatolia nominavano i loro sostituiti. Questo modo di nomina generò subito gl'intrighi e gli abusi. Gl'intendenti erano posti sotto la sorveglianza d'ispettori incaricati di verificare ogn'anno la loro gestione. Questi

ispettori, scelti fra gli alti funzionarj dell'impero, avevano fatto dell'ispezione un diritto inerente a certe funzioni; queste funzioni conferendo il titolo di ispettori, gli era nelle mani di questi funzionarj che la maggior parte delle entrate, talvolta enormi, andava a finire.

Le donazioni volontarie, le fondazioni pie, non parvero ai ministri del culto soddisfacenti; essi immaginarono mezzi meno leciti. Crearono i *vacuf consuetudinarj*.

Fu ammesso che il possessore di un immobile, musulmano o *rajà* (non si stimò che la religione dovesse portar eccezioni), poteva cedere i suoi beni a una moschea dietro una indennità in denari, rappresentante circa il decimo del valore reale. Con questo pagamento la moschea diveniva proprietaria dei beni; ma essa in pari tempo, con affitti a durata illimitata, dava al venditore il godimento mercè una rendita annua fissa, ragguagliata al prezzo di compera eccessivamente tenue che pagava la moschea, e che così rappresentava per essa un impiego di capitali a un interesse elevatissimo. Per tal modo l'antico proprietario, divenendo locatario ad affitto illimitato, a condizioni invariabili, poneva i proprj beni sotto l'egida della moschea, e sottraevasi alla spogliazione arbitraria, alla confisca per parte dello Stato, alla cupidigia dei funzionarj, della quale il passato offre innumerevoli esempi (1). Pacifico possessore, senz'aver nulla a temere nè dai funzionarj, nè dallo Stato, nè dagli stessi suoi creditori personali, egli godeva in pace le sue proprietà, protetto dal minareto, a cui pagava la rendita.

Il tempo delle confische, delle esazioni, passò; ma il *vacuf consuetudinario* rimase. Il locatario ha il diritto di legare ai suoi figli, di cedere perfino a terzi,

(1) Sono le *oblazioni* che faceansi nel medioevo in Europa, e per le quali tanto arricchirono le manimorte. *Gli ed. it.*

mentre vive, il *diritto di godimento*. In mancanza di eredi diretti, il fitto spira e il godimento ricade alla moschea. Una volta entrati nel dominio religioso, i beni ceduti non ne escono più, essendo inalienabili. L'eredità essendo stata limitata alla discendenza diretta, la moschea proprietaria del fondo diventa presto proprietaria dell'entrata. In Francia, lo Stato presentasi come erede sol quando non vi ha testamento e non esistono eredi fin al dodicesimo grado; nel paese dei Musulmani non si può lasciare i *vacuf consuetudinarj*, e i diritti dei parenti cessano al secondo grado. Il Corano dice:

« Se il vostro debitore trovasi in imbarazzo, aspettate che si rifaccia. Se gli condonate il suo debito, sarà più meritorio per voi se lo salvate (1).

« Coloro che divorano il prodotto dell'usura sorgeranno il dì della risurrezione al pari di colui che Satana imbrattò col suo contatto. Imperocchè essi dicono: l'usura è lo stesso che la vendita. Dio permise la vendita, ma interdice l'usura.

« Dio perde l'usura e moltiplica le elemosine. Dio odia qualsiasi uomo incredulo e colpevole (2).

« Il denaro che date ad usura per aumentarlo col bene altrui, non aumenterà presso Dio: ma ogni elemosina che farete per ottenere gli sguardi benevoli di Dio sarà raddoppiata (3) ».

I ministri della religione, dimenticando tali precetti, mutarono Dio in Shylok.

Nè a ciò contenti, fecero dichiarare che i beni delle moschee dovessero essere esenti d'imposte, siccome appartenenti allo stesso Dio. I *vacuf legali consuetudinarj* rappresentano i tre quarti della proprietà im-

(1) Corano, cap. II, *La Vacca*, v. 80.
(2) Id., id., v. 276 e 277.
(3) Id., cap. XXX, *I Greci*, v. 38.

mobiliare della Turchia. Vedemmo già che non solo lo Stato non riscuote attualmente nessuna imposta proveniente da questa immensa parte della pubblica fortuna, sottratta così abilmente all'azione del fisco, ma ch'esso è inoltre obbligato a venire in ajuto dell'amministrazione dei beni *vacuf*.

Il sistema degli amministratori, posti sotto la sorveglianza di alti funzionarj ispettori, venne abolito da Mahmud II, il quale creò una direzione generale dei *vacuf*, sotto un direttore avente il grado di ministro, e nominato dal sultano. Da quest'ora lo Stato divenne l'ispettore generale degli amministratori, e, in parte, gli abusi scomparvero. Vi fu un momento in cui Mahmud ebbe l'idea di riunire i *vacuf* al demanio dello Stato, ma non osò compiere questa misura; limitossi a porre l'amministrazione sotto la vigilanza del Governo, pel quale questa riforma non creò che una nuova fonte di spese. Comunque, l'amministrazione dei *vacuf* è il proprietario nominale dei tre quarti degl'immobili dell'impero ottomano. Tuttavia le sue entrate annue non si fanno ascendere che a 20 milioni di piastre, e il bilancio dello Stato dee, giusta il rapporto del ministro delle finanze, in data del 23 settembre 1863, fornire 20 milioni di piastre pel mantenimento delle moschee e degli stabilimenti di carità.

Locchè spiegasi colla modicità dei canoni, stipulati in origine in una moneta, il cui nome non è mutato, ma che allora valeva molto più di quel che vale oggi (3); colle frodi sulla dichiarazione del prezzo delle vendite; colle precauzioni che pigliansi per evitare i casi di riversibilità; colle concessioni fatte ai parenti, quando sorgono questi casi di riversibilità, pel riscatto dei titoli.

(1) All'origine della rendita, il tasso era fissato a 3 *aspri* oggi fr., 0.00575 di Francia), mentre l'*oca* d'olio di oliva (chil., 1.285) valeva altrettanto.

La *proprietà patrimoniale* o privata chiamasi *mulk;* e significa proprietà libera alienabile, trasmissibile a volontà. Essa comprende le terre distribuite ai vincitori o lasciate ai vinti all'epoca della conquista. Le proprietà attribuite ai vincitori furono sottomesse alla decima: quelle lasciate ai vinti, a due tributi: la tassa fondiaria, riscossa sul fondo o sui frutti, e la tassa personale o testatico.

Gli articoli 14 e 17 del *hatti-humayum* provano che il Governo ottomano s'è studiato di stabilire fra i suoi sudditi l'uguaglianza delle imposte, di cancellare l'ingiuriosa distinzione creata nell'origine della domminazione musulmana, di decretare l'uguaglianza dei diritti e degli oneri, di formulare in materia di proprietà leggi comuni a tutt'i sudditi ottomani senza eccezione, di accordare finalmente agli stranieri il diritto di possedere, a patto di uniformarsi alle leggi e ai regolamenti, e di adempiere gli obblighi medesimi dei nazionali. Per quel che risguarda i nazionali non vi fu restrizione; ma circa al diritto di proprietà da accordarsi agli stranieri, il Governo soggiunse: « *dopo che si saranno stabiliti accordi colle Potenze straniere* ».

Nel parlare dell'esercito spiegammo come la resistenza dei Cristiani sudditi ottomani avesse impedito di abolire l'imposta del testatico e di creare una sola imposta applicabile a tutti i sudditi, senza distinzione di religione. Diremo ora come le resistenze degli stranieri siansi opposte fin oggi all'attuazione del loro diritto di proprietà.

Gli stranieri chiedono di possedere degl'immobili sotto il proprio nome. La Porta, disposta ad acconsentire, risponde a ragione, non potere accordare agli stranieri il diritto di diventare proprietarj, che in quanto le loro proprietà vengano sottoposte agli oneri medesimi delle proprietà dei suoi proprj sudditi. Questa pretesa è giustissima. In Francia lo straniero che pos-

siede, ha i suoi immobili gravati di oneri uguali a quelli che colpiscono gl'immobili posseduti dai nazionali. Ma in Francia v'è l'uguaglianza dell'imposta, mentre in Turchia, non ostante gli sforzi del Governo, quest'uguaglianza non esiste ancora. Perchè esista, conviene che i Cristiani sudditi ottomani lascino abolire l'imposta del testatico; che non vi sia che una classe di sudditi, una categoria d'imposte; che non si veda più oltre funzionare da un lato la decima, dall'altro la tassa fondiaria e il testatico.

Nè questo è tutto. Se finora gli stranieri non hanno potuto possedere stabili sotto il loro nome (1) (locchè, sia detto di passaggio, non impedisce loro di possedere), essi possedono in fatto sotto il nome delle loro madri, mogli, sorelle, o di terzi, sudditi musulmani. Le donne essendo state sempre considerate come *rajà*, cioè suddite dell'impero ottomano, la possessione d'immobili per parte loro e sotto il loro nome rimane sottoposta alle leggi del paese. Quando, in seguito a particolari disposizioni intervenute fra uno straniero e un suddito ottomano, questi figura verso lo Stato qual proprietario dell'immobile, ma in pari tempo qual debitore del valore di quest'immobile verso lo straniero proprietario reale, l'immobile continua pure ad essere sottoposto alle leggi del paese: imperocchè lo Stato non riconosce qual proprietario, che il proprietario fittizio. Questi accordi sono lungi dall'offrire tutta la sicurezza desiderabile. Accadendo la morte del proprietario fittizio, se la proprietà ha acquistato un maggior valore, se rappresenta un valore superiore a quello di cui erasi riconosciuto debitore, gli eredi possono, pagando il suo debito, diventare realmente proprietarj in luogo del proprietario vero, il quale trovasi per tal modo frustrato di questo maggior valore.

(1) I grandi Stati di Europa, che negano tuttavia questo diritto agli stranieri, dovrebbero cominciare col dare l'esempio alla Turchia.

Gli stranieri vogliono mettere la realtà al posto della finzione; e non essere più oltre obbligati a porre le loro proprietà sotto il nome delle loro spose o di terzi; reclamano guarentigie atte a porli al sicuro da uno spodestamento derivante, vuoi dalla mala fede, vuoi dall'assenza di eredi che impediscano allo Stato di esercitare i suoi diritti come tale; ma non vogliono rinunciare al beneficio delle capitolazioni.

Ogni giorno invocansi ad ogni proposito le capitolazioni. Eppure sarebbe molto difficile il trovare, sì nel loro testo, come nel loro spirito, la quasi totalità dei principj che se ne sono fatti scaturire per regolare i rapporti degli Europei col Governo ottomano.

Eccettuati gli articoli 15, 26, 65, 70, queste stipulazioni (il cui testo definitivo, formulato nel 1740, comprende le modificazioni e le aggiunte operatesi dal 1635 in poi) non contengono nei loro ottantacinque articoli che disposizioni inutili o stantie.

Quando i rapporti colla Turchia erano ben diversi da quelli odierni, quando la sicurezza non esisteva, i successivi soprusi degli agenti delle Potenze europee valsero a trasformare il testo e lo spirito delle capitolazioni in una specie di legislazione consuetudinaria, basata sui precedenti. Oggi questa legislazione mobile può definirsi in tal guisa: « Ogni nazionalità è amministrata dall'ambasciata o dal consolato rispettivo, senza tener calcolo delle leggi del paese ». Questa interpretazione rende gli stranieri completamente indipendenti dal Governo ottomano. Ogni consolato od agenzia consolare forma, in fatto, uno Stato nello Stato, contrariamente all'articolo 9 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856.

Il beneficio di questa legislazione consuetudinaria, e l'intervento degli agenti delle Potenze straniere, non profitta soltanto a' loro nazionali residenti in Turchia: la classe dei sudditi turchi protetti stranieri, mercè la

protezione facile ad ottenersi da certe nazioni, massime col mezzo del danaro, si sottrae all'azione dell'autorità ottomana, si pone sotto l'egida di una legislazione europea, reclama i privilegi ammessi per gli stranieri, e giunge per tal modo ad esonerarsi dagli obblighi e dalle imposte che gravitano sui sudditi ottomani.

Altra volta, le capitolazioni avevano condotto la Francia a non lasciare dar passaporti per l'Oriente che a patto di una notevole cauzione. Dal 1833 in poi questa precauzione fu abolita, e la molteplicità dei mezzi di comunicazione coll' Europa, e il numero dei viaggiatori, curiosi o commercianti, ne renderebbero impossibile l'applicazione. Ne risulta necessariamente una situazione nuova: invece dell'onoratezza e della moralità che le antiche disposizioni lasciavano supporre *a priori* in alcuni viaggiatori di passaggio, sonosi formate numerose e permanenti Babilonie, dove ognuno agitasi a suo piacimento, senz'altra guida che i proprj interessi e le proprie passioni. Qualunque sia la nazionalità, basta avere un passaporto firmato da un console inglese per essere di fatto e di diritto protetto inglese; non sono ancora due anni, bastava andar a passare tre giorni in Odessa per tornarne protetto russo, talvolta anche suddito russo; nelle provincie lontane dell'impero, la protezione, che certi consolati sono sempre disposti ad accordare mercè danaro, si ottiene sul luogo, senza muoversi. Se si vuole por mente a questo, che, cioè, ogni località possiede agenti consolari di tutte le Potenze, s'immaginerà facilmente quali possono essere gli abusi, le complicazioni, le difficoltà che l'amor proprio, l'interesse o la venalità possono far nascere. Arrogi che questo sciame di agenti mantiene presso di sè dei dragomanni, dei *cabar*, dei commessi, ecc., i quali avendo sovente comperato il diritto di occupare tali posti, non esitano a vendere alla loro volta la loro protezione. V'ha degli Stati secondarj che, non avendo

in Oriente nè nazionali, nè interessi commerciali, rendonsi importanti col solo mezzo dei loro protetti. Essendo le capitolazioni divenute parti integranti dei trattati, la legislazione consuetudinaria che ne deriva, diventa, come dicemmo più sopra, la sola regola applicabile agli stranieri, e i sudditi ottomani protetti stranieri trovansi posti fuori delle leggi dell'impero.

Ali pascià, nella circolare inviata recentemente ai rappresentanti della sublime Porta a Parigi e a Londra, relativamente al taglio dell'Istmo di Suez, si esprime come segue:

« Il secondo dei due fatti, di cui parlo più sopra, consiste nel concedere alla Compagnia, coi canali di acqua dolce, tutto il territorio che li circonda. Secondo il progetto di contratto, in tutte le località in cui si estendono i canali in questione, la Compagnia avrebbe il diritto di rivendicare qual proprietà assoluta i terreni che li circondano. Per tal modo le città di Suez, Timsah e Porto-Sajd, nonchè tutta la frontiera della Siria, passerebbero naturalmente e necessariamente in potere di una Compagnia anonima, composta in gran parte di stranieri, sottoposti alle giurisdizioni e alle autorità dei varj punti importanti del territorio dell'impero ottomano, colonie quasi indipendenti da quest'impero.

« Crediamo che nessun Governo, che abbia il sentimento della propria indipendenza e dei proprj doveri, possa aderire a una transazione di siffatta natura.

« Quindi la sublime Porta mancherebbe a tutt'i suoi doveri, perderebbe la stima di tutt'i suoi amici, e lascerebbe creare una fonte di continui conflitti, se non dichiarasse che questa clausola non otterrà mai la sua sanzione ».

Il rifiuto è formale. Questa dichiarazione prova, che fino a tanto che la questione del diritto di proprietà non verrà risoluta, sarà un ostacolo permanente alla

creazione delle grandi intraprese industriali o agricole, che i capitali europei possono soli creare in Turchia.

La Porta ricusa (e lo ricuserebbe qualsiasi Stato) di costituire dei proprietarj al di fuori del diritto comune e delle leggi del paese. Se si ammettesse la pretesa degli stranieri, in Turchia vi sarebbero tanti Stati quante nazionalità proprietarie, foss'anco una nazionalità rappresentata da un solo straniero. Gli è quel che indusse il Governo ottomano a subordinare, nel *hatti-humayum* del 1856, il diritto di proprietà relativo agli stranieri ai prevj accordi, ch'è costretto di conchiudere cogli altri Governi.

Questi accordi esigono la revisione delle capitolazioni, surrogandole con una legislazione, accettata da tutt'i Governi, applicabile in modo uniforme a tutti gli stranieri.

Tale è codesta quistione, adoperata qual leva per mettere in bilico il Governo ottomano, che si accusa di non eseguire le riforme promesse col *hatti humayum* del 1856.

La Turchia vuole stabilire l'uguaglianza delle imposte e degli oneri; i Cristiani sudditi ottomani ricusano accettare l'uguaglianza degli oneri, conseguenza logica dell'uguaglianza dei diritti.

La Turchia vuole accordare agli stranieri il diritto di possedere, a patto di sopportare gli oneri comuni e di rapportarsi alle leggi del paese; gli stranieri ricusano di accettare l'uguaglianza degli oneri, conseguenza imprescindibile dell'uguaglianza dei diritti, e di essere amministrati colle leggi ottomane.

Se le promesse contenute nella dichiarazione di Gulhanè e nel *hatti humayum* del 1856 rimangono in istato di lettera morta, l'inadempimento di tali promesse dev'essere imputata al Governo ottomano? No, certo, finchè le capitolazioni sorgeranne dinanzi a lui siccome un ostacolo insormontabile.

Non v' ha che un mezzo di sciogliere la difficoltà; e questo mezzo è semplicissimo: le grandi Potenze, accettando il principio dell' uguaglianza dei diritti e degli oneri, debbono lasciar la Porta libera di esigerne l' applicazione, e dichiarare agli stranieri residenti in Turchia e ai Cristiani sudditi ottomani protetti stranieri che, essendo queste leggi esecutorie, obbligatorie per tutti, la loro regolare applicazione non potrà dar luogo ad alcun intervento di cancelleria.

Si accetti per la proprietà un sistema informato allo spirito che presedette alla costituzione della Banca imperiale ottomana, creata col firmano del 16 *chaban* 1279 (4 febbrajo 1863): « In caso di divergenza sull' interpretazione di alcune clausola della concessione fra il Governo e la Banca, la vertenza sarà sottoposta ad arbitri, nominati ugualmente dal Governo e dai concessionarj... »

« Ogni processo fra la Banca e i terzi sarà giudicato dai tribunali dell' impero, e l' amministrazione della Banca avrà sempre il diritto di appellarsi dai giudicj, resi in provincia, dinanzi il tribunale di commercio della capitale o l' alta Corte di giustizia. » (Art. 22).

Ecco un' istituzione finanziaria di prim' ordine, formata con capitali europei, che rinuncia alle legislazioni estere, e accetta francamente la legislazione turca in materia commerciale: essa (notisi bene questo) si decise a tale rinuncia, perchè la competenza parallela di tutte le legislazioni la avrebbe immersa in difficoltà inestricabili, se avesse cercato il suo punto di appoggio in tali legislazioni, varie come le differenti nazionalità degl' individui con cui avrà a contestare.

Questo precedente avrà, ne siamo sicuri, conseguenze incalcolabili. Esso dee, a creder nostro, contribuire validamente a far sciogliere nel medesimo senso la quistione del diritto di proprietà, da accordarsi agli stranieri.

La *proprietà demaniale* era divisa in nove classi:

I demanj, le cui entrate appartengono al pubblico Tesoro;

I terreni incolti e indeterminati;

I possessi privati del sultano;

I possessi imperiali, composti delle proprietà che tornano allo Stato, sia in seguito a confische, sia per mancanza di eredi dei proprietarj defunti;

Gli appannaggi della sultana madre e delle principesse della famiglia imperiale;

I feudi destinati alle cariche dei visir;

I feudi dei pascià a due code;

I feudi militari accordati a taluni fra i *sipahis*, gl'impiegati civili e i privati.

Questa categoria, la quale era eccessivamente numerosa, doveva fornire allo Stato un numero di cavalieri, in proporzione del reddito. Il titolare del feudo riscoteva a suo profitto le imposte pagate dagli abitanti domiciliati nella terra di cui aveva il godimento; ed esercitava su loro una giurisdizione signorile. A poco a poco, i proprietarj dei feudi giunsero a farsi riconoscere possessori, aventi il diritto di trasmetterli per eredità.

Questa organizzazione durò fino a Mahmud II. Abbiamo veduto com'egli, creando lo Stato ispettore dei *vacuf*, fosse indietreggiato dinanzi all'annessione dei beni delle moschee allo Stato; fu meno timido qui. Modificando il sistema militare e amministrativo della Turchia non poteva lasciar sussistere questa organizzazione. I feudi e gli appannaggi tornarono al Tesoro, che ne assunse la gestione e incaricossi delle spese della lista civile, nonchè della paga e del mantenimento dell'esercito.

Questa riforma fè riapparire la proprietà quasi nelle condizioni in cui trovavasi all'epoca dello spartimento, che tenne dietro alla conquista. Non vi furono più

che tre grandi divisioni di proprietà, religiosa, patrimoniale e demaniale. Senonchè la prima erasi accresciuta di tutto ciò che la munificenza, la pietà dei sultani e dei sudditi, o il diritto di protezione accordato dalle moschee ai privati, avevano trasformato in *vacuf* legali o consuetudinarj.

Oggi la proprietà in Turchia è sacra quanto altrove. Se la proprietà assoluta del fondo sembra che continui ad appartenere allo Stato in virtù della legge religiosa, non è men vero che la legge civile, l'usanza, la dichiarazione del *hatti-humayum*, gli atti ufficiali, le note diplomatiche, le dichiarazioni del sovrano, riconoscono e sanzionano in principio il diritto di proprietà nei particolari. Coll' applicare l' uguaglianza degli oneri e delle imposte, ogni individuo, senz'eccezione di religione e di nazionalità, potrà essere *possessore proprietario* senza temere nè le esazioni, nè la confisca, risultanti dal buon piacere, dalla cupidigia. Quando la revisione delle capitolazioni lo permetterà, si creeranno le grandi intraprese agricole e industriali. Allora i capitali esteri che verranno a fecondare il paese, vi troveranno le guarentigie che il Governo desidera accordar loro, ma che il buon volere di lui non può effettuare, trattenuto com'è dall'opposizione di coloro i quali, pur reclamando tali guarentigie, ricusano di accettare gli obblighi che ne sono la necessaria conseguenza.

CAPITOLO IX.

CAPITOLAZIONI E TRATTATI.

Le capitolazioni sono convenzioni particolari, le quali conferiscono alcuni diritti o privilegi ai sudditi di

nazioni straniere colle quali la Turchia mantiene relazioni di commercio o di amicizia.

Non bisogna confondere le capitolazioni coi *trattati* di pace o di commercio. Il trattato è un risultato di conferenze e discussioni; esso chiarisce accordi presi dopo dibattimenti contradditorj; le capitolazioni furono in origine *concessioni graziose*, accordate dai sultani senza previa discussione, e di loro pieno gradimento. I trattati vennero in processo di tempo appoggiandosi sulle capitolazioni, ricordando i privilegi ch'esse conferiscono e abbracciandoli.

Capitolazioni o trattati furono pel passato due cose perfettamente distinte, eppure spesso mescolate e confuse.

La capitolazione è un atto in cui non trovasi che la sola volontà del Governo che conferisce i privilegi. È suo carattere l'essere revocabile a beneplacito del Governo che la largisce. Il trattato è un contratto che lega del pari le parti contraenti, ed è reciprocamente obbligatorio per tutta la sua durata.

I trattati, fondandosi sulle capitolazioni, hanno tolto ad esse il carattere della revocabilità. I privilegi conceduti temporaneamente dalla Turchia, furono dalle Potenze estere trasformati in contratto.

La prima capitolazione di cui sia fatta menzione fu accordata il 15.° anno dell'egira (636 dell'éra cristiana) dal califfo Omar (1).

Questo firmano, invocato sovente dai monaci della Terra Santa, i quali lo producono come il loro più prezioso titolo, fu rimesso, secondo essi, a Zefirino o Sofronio, il quale era patriarca di Gerusalemme all'epoca in cui i Musulmani impadronironsi di questa città. Quest'atto dev'essere considerato siccome apocrifo. Nel 1630, un commissario, chiamato Hassan agà, fu incaricato dalla Porta di esaminarlo, e riconobbe che questa capi-

(1) Documenti giustificativi, N. 2.

tolazione non era che un' *odiosa falsificazione.* Altri serj esami diedero il medesimo risultato.

Il 28 aprile 1690, il divano imperiale dichiarò alla sua volta giudiziariamente la falsità di questo documento; locchè non toglie che i monaci lo ritengano autentico, a malgrado delle allegazioni in contrario dei più distinti orientalisti.

Il primo atto informato di un carattere realmente storico è il trattato conchiuso, nel 1270, fra Filippo l' Ardito e il re di Tunisi. Dopo la morte di san Luigi, suo figlio Filippo giunse a rialzare il coraggio dell' esercito decimato dalla peste; egli riportò alcuni vantaggi, e ne approfittò abilmente, conchiudendo una pace onorevole, che assicurò ai Cristiani il libero esercizio del loro culto e la sicurezza nelle loro transazioni (1).

Questo trattato, il quale legava per quindici anni Filippo l'Ardito re di Francia, Carlo re di Sicilia, Tebaldo re di Navarra, Balduino imperatore di Costantinopoli e il re di Tunisi, è la prima convenzione internazionale regolarmente conchiusa fra un Governo maomettano e Potenze cristiane. Esso pose termine alle crociate, e diede origine al protettorato, che la Francia d'allora in poi esercitò sempre in Oriente.

In appresso (1507), Bayezid II largì a Giampietro Benette, console di Francia e di Catalogna in Alessandria, una capitolazione commerciale in favore dei negozianti o viaggiatori appartenenti alle due nazioni. Questa capitolazione conteneva venti articoli, e fu il primo passo delle libertà commerciali e delle guarentigie stipulate posteriormente fra la Porta e i Governi cristiani.

Solimano II, volendo dare a Francesco I una prova del suo affetto, gli accordò (1535), senz'esserne stato

(1) Documenti giustificativi, N. 3.

richiesto, nuove capitolazioni più estese delle precedenti. Queste capitolazioni applicavansi quasi esclusivamente al commercio e alle relazioni dei Francesi coi loro consoli, in materia di crimini, delitti o cotestazioni. Esse assicuravano alla Francia pei suoi nazionali e *pei suoi correligionarj*, pelle sue navi, pel suo commercio, la libertà, la sicurezza, l'inviolabilità della proprietà in Turchia come sulla loro terra natale. I legni e i commercianti dell'Europa trafficavano all'ombra della bandiera francese. Degli 85 articoli di queste capitolazioni un solo (l'art. 6) si riferisce alla religione, della quale parla appena, indicando soltanto che i Francesi conserveranno il libero esercizio del loro culto. Questa libertà di culto fu espressa più esplicitamente da una lettera diretta dal sultano al re di Francia, che gli aveva chiesto la consegna della chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme: « Alterare, destinandolo ad altro uso, il luogo che portò il titolo di moschea, sarebbe contrario alla nostra religione. Ma, all'infuori dei luoghi consacrati alla preghiera, in tutti quelli che sono in potere dei Cristiani, nessuno, sotto il mio regno di giustizia, può inquietare o turbare coloro che gli abitano; partecipi di un perfetto riposo, all'ombra della mia sovrana protezione, è loro consentito di adempiere le cerimonie e i riti della loro religione; e stabiliti ormai con piena sicurezza negli edificj del loro culto e nei loro quartieri, è affatto impossibile che alcuno li tormenti e li tiranneggi menomamente (1) ».

Carlo IX e Selim II rinnovarono questi accordi, dei quali alcune parti commerciali, modificate da Enrico IV e da Maometto III (1597), autorizzarono la bandiera francese a coprire le navi delle altre nazioni, alle quali la Porta non aveva creduto dover concedere i medesimi privilegi.

(1) Documenti giustificativi, N. 4.

Le relazioni fra Enrico IV e Maometto III furono amichevoli quanto quelle già esistite fra Solimano II e Francesco I. Avendo lo scià di Persia, Abbas il Grande, deputato verso l'imperatore, il papa e il re di Spagna, perchè si collegassero seco lui contro i Turchi, il sultano Maometto III spedì dal suo canto a Enrico IV il proprio medico, marsigliese di nascita, con ricchi donativi: l'inviato della Porta dichiarò al re, che il sultano poco badava all'alleanza del persiano con gli altri principi cristiani tutti insieme, purchè potesse fare assegnamento sull'amicizia dei Francesi (1).

Il re di Marocco, quest'antico nemico della Spagna e del Portogallo, scriveva egli pure ad Enrico IV per assicurarlo della sua affezione (2). Per ultimo i Mori di Valenza e di Aragona supplicarono Enrico IV di liberarli dell'Inquisizione. Essi gli offrivano di reclutare fra loro 80,000 uomini, e di somministrare tutto il danaro necessario a mantenere l'esercito francese (3).

Gli anni 1604, 1614, 1618, 1635, 1640, e 1673 vennero a confermare i privilegi ottenuti precedentemente, e introdurre alcune aggiunte relative alle questioni religiose e ai Luoghi Santi.

Luigi XV e Mahmud I (1740) rivedettero gli accordi anteriori, e li completarono. Gli 85 articoli del testo di queste capitolazioni sono in vigore ancor oggi (4).

Gli articoli dall'1 al 16 comprendono le capitolazioni del 1535; gli articoli dal 17 al 31 le aggiunte del 1597 e del 1604; gli articoli dal 32 al 42 le aggiunte dal 1604 al 1673; gli articoli dal 43 al 85 le aggiunte del 1740.

(1) Sully, *Economies royales*, t. I, p. 3?2-395.

(2) *Portefeuille de Fontanieu*, p. 452-353. — L'*Étoile*, p. 42).

(3) Memorie di La Force, t. I, *Corrispondenza*, p. 339 e seg. — Henri Martin. *Storia di Francia*, tom. X, p. 522.

(4) Documenti giustificativi, N. 5.

La relazione di questi accordi pone in rilievo in parecchi passi i vincoli amichevoli ch'esistevano tra la Francia e la Turchia.

Art. 55.° « Essendo la Corte di Francia *da tempo immemorabile* in amicizia e in buona intelligenza colla mia Sublime Porta, e avendo il magnificentissimo imperatore di Francia, nonchè la sua Corte, prestato particolarmente le sue cure nei trattati di pace seguiti da poco tempo (1), ci è parso che qualche favore in alcuni affari di convenienza fosse un mezzo di afforzare l'amicizia e di accrescerne sempre più le prove.... »

Art. 83.° « Siccome l'amicizia della Corte di Francia colla mia Sublime Porta è più antica che quella delle altre Corti, ecc.... »

L'art. 32.° mantiene il diritto di commercio riservato alle nazioni nemiche sotto bandiera francese, *senza che possano andare e venire sotto altra bandiera.*

Queste relazioni di buona amicizia, interrotte dalla campagna di Egitto, furono ristabilite il 16 messidoro anno X (24 giugno 1802). Il trattato di pace conchiuso fra la repubblica francese e la Turchia reca (2),

Art. 2.° « I trattati o capitolazioni che, prima dell'epoca della guerra, determinavano rispettivamente i rapporti di ogni specie esistenti fra le due Potenze, sono interamente rinnovati. Per conseguenza, ecc. ».

Il trattato di commercio seguito il 25 novembre 1838 diceva:

Art. 1.° « Tutt'i diritti, privilegi e immunità, conferiti ai *sudditi* o ai legni francesi dalle capitolazioni e dai trattati esistenti, sono confermati oggi e per sem-

(1) Il marchese di Villeneuve, ambasciatore di Luigi XV a Costantinopoli, aveva maneggiato i negoziati che diedero luogo al trattato di pace conchiuso a Belgrado, che pose fine alla guerra della Turchia coll'Austria e colla Russia. Egli fece conchiudere inoltre al sultano Mahmud I un'alleanza difensiva colla Svezia.

(2) Documenti giustificativi, N. 8.

pre, ad eccezione di quelli che saranno specialmente modificati colla presente convenzione; ed è inoltre espressamente inteso che tutt'i diritti, privilegi e immunità, che la Sublime Porta accorda oggi, o potrebbe accordare per l'avvenire, ai legni e ai sudditi di qualsiasi altra Potenza straniera, saranno del pari accordati ai sudditi o ai legni francesi, i quali ne avranno di diritto l'esercizio e il godimento » (1).

Per ultimo, il trattato di Londra del 3 luglio 1841 (2) e il trattato di Parigi del 30 marzo 1856 (3), comuni alle grandi Potenze, chiudono la serie degli atti che regolano le relazioni della Francia coll'impero musulmano.

Le capitolazioni accordate alla Francia furono successivamente concedute ad altre Potenze, in un modo press'a poco identico. Introdotte in appresso nei trattati, fanno ora parte di essi, e hanno la medesima forza.

L'Austria, in seguito al trattato di Carlowitz (1699), ottenne pei sudditi austriaci, veneti, polacchi e ungheresi, i vantaggi ch'erano stati accordati ai Francesi nei Luoghi Santi. Il trattato di Passarowitz (1718) regolò i rapporti commerciali.

La Russia, la quale fino al trattato di Kainargi (1774) era quasi sempre stata in guerra colla Porta, e poco prospera nelle armi, è la prima Potenza che abbia introdotto le capitolazioni nei trattati. L'art. 11 di esso trattato stipula il mantenimento delle capitolazioni a profitto dei sudditi russi. In appresso (1784) essa fecesi confermare la giurisdizione degli ambascia-

(1) L'art. 1 del trattato di commercio, conchiuso il 29 aprile 1861, reca: « Tutt'i diritti, privilegi e immunità, conferiti ai sudditi e ai legni francesi dalle capitolazioni e dai trattati anteriori, sono confermati, tranne la clausole di detti trattati che il trattato presente ha per iscopo di modificare ».

V. Documenti giustificativi, N. 15.

(2) *Id.*, *id.* N. 9.

(3) *Id.*, *id*, n 10.

tori e dei consoli sui suoi nazionali, e guarentire i vantaggi di cui godevano le nazioni meglio favorite. La Francia, che ottenne le capitolazioni, che, all'ombra della propria bandiera, ne fè godere lungo tempo gli altri popoli, dalla Turchia *considerati di fatto come suoi nemici*, non le convertì in convenzioni internazionali che nel 1802.

Le capitolazioni, divenute parti integranti dei trattati, sono la legge che regola gli stranieri e i sudditi ottomani *protetti stranieri*, e li emancipa dalle leggi dell'impero ottomano.

È notoria e manifestasi apertamente una spiacevolissima tendenza, che i Governi desiderosi di creare imbarazzi alla Turchia non mancano di favorire. Questi Governi accordano facilissimamente, *istantaneamente*, senza condizione di previa residenza, il diritto di nazionalità a sudditi ottomani, o autorizzano i loro consoli a dar loro il titolo di *protetti*. Il numero di cotesti nazionali, o protetti *improvvisati*, i quali vengono a porsi sotto l'egida delle capitolazioni, va sempre più aumentando in seguito all'accrescimento del commercio dell'Europa colla Turchia e sue dipendenze. Questo commercio appartiene, siccome abbiam detto, ai negozianti europei stabiliti in Oriente, e ai Greci e Armeni sudditi ottomani. I negozianti europei, i quali conservano la propria nazionalità, non dipendono, ai termini delle capitolazioni, che dalle rispettive cancellerie. Mercè tale antica legislazione, questi negozianti hanno trovato e trovano tuttavia un'indipendenza, una sicurezza, che sono divenute il desiderio dei Levantini, sopratutto dei Cristiani sudditi ottomani. Questi Levantini tentano porsi sotto questa legislaziene, e profittare delle immunità e dei privilegi che, in diritto, dovrebbero appartenere soltanto agli stranieri. Questi Cristiani ottomani, avendo sovente interesse di conservare la loro nazionalità, ingegnansi

di ottenere da un Governo straniero il titolo di *protetti*. La Francia non accorda agevolmente questo favore; ma altri Stati non usano la medesima riserva; se ne potrebbero citare alcuni, che han perfino conferito la naturalizzazione senza esigere una previa residenza nel loro territorio. La nazionalità e la protezione sono sovente una quistione di danaro per questi Stati, i quali cercano di moltiplicare le occasioni d'intervenire negli affari della Sublime Porta, di procurare a' loro agenti una importanza che non avrebbero, se la loro azione fosse limitata ai loro nazionali. Non è gran tempo, ogni suddito ottomano cristiano (potrebbe dirsi eziandio musulmano) trovava, allorchè ne aveva bisogno, col fare un viaggio di alcuni giorni richiesto dall'adempimento di alcune formalità, uno Stato vicino, il quale accordavagli *immediatamente* la naturalizzazione; ovvero, senza uscire dalla Turchia, mediante una data somma, un'ambasciata, un consolato, un'agenzia consolare pronta a dichiararlo *protetto* (1).

Siffatta protezione, che in altre età poteva avere la sua ragion di essere, è divenuta, stante l'abuso, l'arma della mala fede. Essa suscita continui conflitti, e fa cadere in mano delle cancellerie i litigj che insorgono fra il Governo ottomano e questi *protetti*, i quali hanno il monopolio delle forniture dello Stato, della compera delle dogane, delle decime, ecc. Allora una quistione commerciale diviene quasi una questione politica: la cancelleria, incaricata della vertenza, ne trasmette l'esame a' proprj dragomanni, e sforzasi di sciogliere le difficoltà, mentre il *protetto* aspetta pazientemente l'incasso dei suoi fondi. Mercè siffatta influenza, l'incasso ha luogo; il capitale torna nelle casse accresciuto da grossi interessi, e il *protetto* ricomincia col Governo ottomano una speculazione più importante,

(1) Non oseremmo affermare che questo stato di cose sia cessato.

destinata a conchiudersi nel medesimo modo. Queste speculazioni, comunissime nella Turchia, del tutto estranee agli scambj internazionali, ed aventi un carattere puramente locale, trasformano le cancellerie in agenzie commerciali, incaricate gratuitamente del contenzioso di certe case.

Le cose sono giunte a tale, che nel principio del 1832 la Sublime Porta dovette trasmettere a tutte le ambasciate residenti a Costantinopoli un *memorandum* così concepito:

« Viste le pretese esagerate di alquanti individui della capitale e dell'impero, sudditi della Sublime Porta, di sottrarsi, prevalendosi di una nazionalità e protezione straniera, ai loro obblighi personali, nonchè al pagamento delle imposte riscosse sulle proprietà di cui trovansi possessori in qualità di sudditi ottomani; considerando del pari le difficoltà che ne derivano fra gli agenti delle rispettive autorità, si è stimato necessario far cessare questo stato anormale di cose, mercè la verificazione dei titoli di nazionalità degl'individui di questa categoria; e a tal uopo s'è istituita una commissione mista.

« Questa commissione, riunita ultimameute nelle sale della gran dogana di Galata, s'è messa a procedere a codesti lavori, cominciando dalla verificazione di coloro i quali, essendo primitivamente sudditi del Governo imperiale, pretendono avere, dopo la guerra di Oriente, acquistato la nazionalità russa. Dopo aver finito questo lavoro, la detta Commissione dovrà, com'è manifesto, occuparsi altresì dei sudditi che prevalgonsi di altre nazionalità, conformemente alle basi e alle convenzioni che verranno stabilite con ogni legazione, per determinare di accordo il modo da seguire circa ad ognuna di queste varie categorie di sudditi.

« S'è stabilito che ogni individuo, il quale voglia rimanere suddito russo, debba passare dal territorio ot-

tomano in Russia, entro il termine di tre mesi, che gli è accordato per vendere le sue proprietà, e liquidare i suoi affari commerciali. S'è inoltre stabilito che questo termine potrà, secondo il bisogno, essere prorogato rispetto a coloro che, in seguito a qualche ritardo subito involontariamente da parte del Governo imperiale, non potessero ultimare i loro affari entro il termine sovraindicato.

« Conseguentemente a quanto precede, è necessario che tutti coloro i quali, volendo conservare la nazionalità russa, sono tenuti ad uscire dal territorio ottomano, regolino senza fallo, entro il termine stabilito, gli affari e ogni sorta di relazioni commerciali che possano avere coi negozianti e altri sudditi delle altre Potenze. E siccome non si potrà ammettere in loro favore nessun'altra prolungazione di soggiorno per causa di affari, la Sublime Porta fa questa comunicazione alla vostra onorevole legazione, come l'ha fatta nel senso medesimo alle altre, affinchè vogliate notificare queste misure ai negozianti e sudditi del vostro Governo ».

Questa Commissione terminò i suoi lavori nel giugno del 1863. In seguito alla verificazione dei titoli dei sudditi ottomani, ch'eransi posti sotto la protezione russa, soli 103 individui dichiararono voler conservare questa nazionalità e andar a fissare la loro residenza in Russia.

Ecco, in sunto, quel che dicono, o meglio quel che s'è giunto a far dire a queste capitolazioni, sotto le quali i sudditi ottomani venivano così comodamente a porsi:

« Ogni cittadino appartenente a una nazionalità straniera, o protetto da tale nazionalità, non dipenderà che dalla sua cancelleria. Ogni nazionalità formerà una comunità distinta, indipendente, avente vita propria, amministrandosi, governandosi e facendosi giudicare

dalla sua cancelleria, secondo le leggi del suo paese, senza tener calcolo delle leggi ottomane (1) ».

Nel tempo istesso che ogni casa europea diventa un asilo inviolabile, in cui la forza armata non può penetrare senza il permesso e l'assistenza del console speciale, ogni protetto suddito ottomano è investito, quasi al medesimo grado, di questa inviolabilità, e non dipende che dalle leggi di un paese, col quale non ha spesso nessuna relazione, all'infuori di quella conferitagli dal titolo di protetto.

Le capitolazioni e la protezione sono il maggior ostacolo che incontrino le grandi intraprese commerciali o industriali, che si potrebbero creare in Turchia.

« Se si considera il modo con cui amministrasi la giustizia, questo primo attributo di ogni sovranità, in quasi tutti gli Stati di Oriente, e ciò in virtù di capitolazioni sempre esistenti, secondo le quali basta che uno straniero, o protetto di Potenza straniera, sia interessato in un processo, perchè la giustizia nazionale sia tosto colpita d'impotenza, e i suoi poteri vengano trasmessi a un tribunale consolare, cioè a una giurisdizione straniera; se si riflette a tutti gl'inciampi, a tutti i compromessi che trae seco un tale stato di cose, agl'incessanti conflitti, ai molteplici interventi ch'esso provoca, scemerà allora la meraviglia nel vedere, come i Governi sottoposti a un tal regime non vedano senza inquietudine formarsi nei loro territorj

(1) Si potrebbero citare molti esempj atti a provare che l'intervento delle ambasciate ha talvolta obbligato la Porta a mettere in libertà degl'individui arrestati in flagrante delitto, passibile perfino della pena capitale. Può dirsi che la nazionalità o protezione accordata da certe Potenze equivalse sovente al diritto d'impunità. Ciò chiamavasi *provare la propria influenza*. La Francia ha fatto sempre eccezione. essa non cessò mai di considerare la protezione siccome un beneficio da meritarsi per un interesse rispettabile; quanto alla naturalizzazione, essa implica inevitabilmente una lunga residenza in Francia.

quei grandi stabilimenti, che gli altri Governi, al contrario, incoraggiano presso di loro, non avendo le medesime ragioni di paventarne le conseguenze, e conservando sempre sul personale e sul materiale di questi stabilimenti una piena e libera giurisdizione (1) ».

Aggiungiamo per ultimo che, come conseguenza, le capitolazioni fan sì che i consoli sieno investiti di una autorità, la quale non è in armonia nè coi costumi, nè colle abitudini dell'epoca nostra, e che, pei Francesi, risultano dai regolamenti del 1681 e del 1778.

Tali sono, verbigrazia,

1.° Il divieto ad ogni Francese di andare a visitare le autorità locali senza l'autorizzazione del suo console;

2.° La prescrizione di scegliere i deputati della nazione unicamente fra i negozianti;

3.° Il potere arbitrario che hanno i consoli di far imbarcare un Francese sul primo legno che parte per Francia, e ciò senza processo, senza darne alcun motivo, senza che l'infelice, a cui applicasi questa misura, possa giustificarsi.

A tale proposito non possiamo far di meglio che riprodurre una corrispondenza del giornale di Parigi l'*Unione*, del luglio 1863.

« So bene si dirà che, in fatto, il divieto di visitare le autorità locali oggi non esiste più; tuttavia nessuna legge lo ha abolito, e un console qualunque può, se tale è il suo buon piacere, farlo rivivere; ora, siffatto divieto può avere alcuni vantaggi, ma ha altresì i più gravi inconvenienti: e che? un negoziante, di cui tutto il commercio si fa coi rappresentanti delle autorità locali, non potrebbe recarsi a visitarle, per intratte-

(1) Consulto deliberato a Parigi, il 30 novembre 1863, dai signori avvocati Odillon Barrot, Dufaure e Giulio Favre per S. A. Ismail pascià viceré d'Egitto, intorno al canale di Suez.

nersi secoloro dei proprj affari, che dopo avere ottenuto un'autorizzazione dall'autorità consolare? Nella vita ordinaria, un medico, un ingegnere, persino un viaggiatore non possono accettare verun invito, nè fare alcun atto di cortesia a un funzionario turco senza il permesso del signor console! In verità, gli è un limitare troppo la libertà individuale, senz'alcun profitto, credo, per lo Stato.

« Simile restrizione poteva essere utile e tollerabile in un tempo, in cui gli affari non potevano farsi che per mezzo di sensali cristiani o israeliti, sudditi del Gran Signore; in un tempo in cui una colonia consolare componevasi di alcuni pochi individui, quando fra Cristiani e Musulmani non esisteva veruna relazione, e la menoma imprudenza avrebbe potuto mettere in pericolo la colonia; ma ora che ne'semplici posti di console non vi sono meno di 4 a 5000 Francesi, che il commercio non dee più subire gli ostacoli di altra volta, che le relazioni fra gli stranieri estendonsi sempre più, è impossibile che la Francia lasci sussistere nelle sue leggi un tale stato di cose.

« Si può opporre, che senza tale divieto i consoli potrebbero, a causa degl'intrighi di alcuni Francesi, trovarsi in imbarazzo; o che la dignità della nazione potrebbe trovarsi compromessa da visite interessate e frequenti d'individui privi di sufficienti mezzi di sussistenza: nel primo caso, possa, in seguito a un giudicio pronunciato dietro essersi acquistata la certezza dell'esistenza di fatti compromettenti, farsi un tale divieto; nel secondo, si servano i consoli degli articoli delle ordinanze ed editti surriferiti, che permettono loro di far rientrare in Francia, a spese dello Stato, gl'infelici cui le infermità o una cattiva condotta hanno posto nell'impossibilità di provvedere alla propria sussistenza. Per tal guisa si avrebbero i mezzi di reprimere un abuso, se manifestasi, senza porre in suspicione preventiva l'insieme di tutt'i Francesi.

Siccome era naturale che i deputati della nazione fossero nominati da'negozianti e scelti fra loro, allorquando, in fatto di Francesi, non v'erano negli scali che trafficanti, così sarebbe giusto che tali deputati possano essere scelti fra tutt'i notabili francesi, senza distinzione di professione, ora che, in tutto il Levante, trovansi nelle colonie francesi medici e ingegneri distinti, industriali, coltivatori rispettabili, militari, proprietarj persino, ecc.: sotto tale riguardo, una modificazione delle antiche leggi è indispensabile. L'attuale stato di cose offende e irrita molta gente: se n'ha la prova in quel ch'è accaduto recentemente in Egitto.

« Quanto a ciò che concerne il potere dei consoli, di rimandare dei Francesi senza render conto della propria condotta ad altri che al ministro degli affari esteri, è questo uno di quei diritti che a'nostri Francesi sembrano un tantino esorbitanti: per un sentimento nazionale, amasi di essere giudicati pubblicamente e avere la facoltà di giustificarsi e difendersi. Tuttavia io sono ben lontano dal chiedere l'abolizione assoluta di siffatto potere; disgraziatamente sonosi veduti dei casi in cui, come Francesi, si avrebbe desiderato di veder mettere in uso simile diritto; ma tratterebbesi di restringerlo e di regolarlo, imponendo ai consoli, ogni volta che fosse possibile, una procedura sommaria dinanzi a giudici nominati a tale scopo e tolti dalla colonia, i quali dovrebbero pronunciare sotto la presidenza del console. Una ordinanza pronunciata in tal guisa avrebbe maggior forza e porrebbe al riparo la responsabilità del console; locchè non è poco, quando trattasi di una responsabilità così grave, quale è quella dell'espulsione, anco temporanea, di un Francese da un paese straniero.

« I casi, nei quali il dare a una simile misura una pubblicità qualsiasi sarebbe pericoloso, dovrebbero essere preveduti dalla legge in modo preciso; e l'espul-

sione dovrebbe in tutt'i casi essere limitata al tempo più corto che si possa, colla facoltà per l'espulso di far cessare gli effetti del giudicio consolare, giustificandosi dinanzi un tribunale superiore, esempigrazia il Consiglio di Stato.

« Il console che avesse pronunciato un'espulsione ingiusta, senza l'assistenza di assessori, dovrebbe allora essere reso personalmente responsabile di tutti i danni cagionati all'espulso dal suo fatto, e questo sarebbe un atto di giustizia. Per tal modo la libertà dei Francesi in Oriente non correrebbe più il rischio di esser vittima dello zelo esagerato di un console.

« Eccomi ora a parlare più specialmente dell'ordinanza del 1836. Senza preoccuparsi dei tre casi qui sopra menzionati, essa regolò in modo positivo le forme della procedura, massime in materia correzionale e criminale. Questa legge contiene eccellenti disposizioni; essa mette i prevenuti quasi nelle medesime condizioni che se fossero giudicati in Francia; li sottopone, cioè, a leggi uguali a quelle che regolano in Francia i medesimi casi; essa arreca anzi modificazioni liberali agli articoli del Codice, verbigrazia per quel che risguarda la conversione facoltativa della prigionia in multa; ma nello stato attuale del personale di certi consolati è ineseguibile, e sarebbe utile l'arrecarvi una essenziale modificazione.

« Non tutt'i consoli sono dottori in diritto, e, lo fossero pure, non hanno sempre la pratica necessaria per adempiere prima le funzioni di giudici d'istruzione, indi quelle di presidenti del tribunale civile, del tribunale di commercio e del tribunale correzionale. I consoli hanno, in effetto, queste attribuzioni, oltre a quelle di giudici di pace, di ufficiali dello Stato civile, e perfino di notaj nelle cancellerie in cui il titolare non è cancelliere di prima classe, e anco in quest'ultimo caso, durante i congedi o le assenze del titolare.

A tutte queste funzioni uniscono quelle di conservatori dei depositi e consegne; debbono esercitare un'attiva vigilanza sul servizio delle loro cancellerie, corrispondere col ministro degli affari esteri, col console generale e coll'ambasciatore di loro attinenza, fare e ricever visite dall'autorità locale, ecc.

« Come si può bene immaginare, un sì gran cômpito non può essere adempito da un sol uomo, qualunque sia del resto la sua capacità; in una residenza contansi in media da cinque a seicento affari civili per settimana, uno o due affari correzionali per trimestre: cinque o sei affari correzionali e civili richieggono talvolta tre o quattro udienze per uno, senza contare il tempo dell'istruzione in materia correzionale e in materia criminale, e senza parlare dei fallimenti, degl'inventarj dopo morte, dei protesti, ecc.

« Alcuni fra questi ultimi affari spettano, è vero, ai cancellieri; ma che cosa possono fare questi funzionarj se, oltre a tutt'i lavori che loro incombono come notaj, ricevitori del registro, uscieri, officiali traduttori, ecc., debbono assistere a tutte le udienze del tribunale come cancellieri, e redigere tutt'i giudizj, non solo per quel che concerne i motivi e il dispositivo, ma altresì circa al fissare le qualità delle parti?

« A siffatta bisogna non basterebbero due uomini attivi. Che cosa dire di una colonia di 4 a 5000 anime, il cui capo è più o meno assorto da'suoi doveri consolari, diversi dalle sue funzioni giudiciarie, e che ai suoi amministrati accorda tribunale una sola volta per settimana, da dieci ore a mezzogiorno, e da un'ora alle quattro di sera?..... Perciò la maggior parte degli affari rimangono in sospeso settimane intere, e talvolta interi mesi. Allora si muove lagnanza, si mormora. Vi pare che si abbia torto? »

Abbiamo già veduto come, da alcuni anni, l'organizzazione dei tribunali misti tendesse a modificare questa

situazione; ma il principio conserva la sua forza; esso fa parte dei trattati, i quali sono i contratti internazionali che la Turchia è tenuta ad eseguire.

La dichiarazione di Gulhanè e il *hatti humayum* del 1856 sono proteste contro il mantenimento di queste capitolazioni, accordate allorquando le nuove guarentigie, offerte spontaneamente nel 1839 dall'impero ottomano, non esistevano ancora.

La dichiarazione di Gulhanè dice (1):

« Queste istituzioni (divisate) debbono principalmente riferirsi a tre punti, i quali sono:

« 1.° Le guarentigie che assicurino a' nostri sudditi, quanto alla loro vita, al loro onore e alla loro fortuna, una sicurezza assoluta;

« 2.° Un modo regolare di stabilire e levare le imposte;

« 3.° Un modo ugualmente regolare per la leva dei soldati e la durata del loro servizio...

« Per conseguenza, la causa di ogni imputato sarà quind'innanzi giudicata pubblicamente, in conformità della nostra legge divina, previo inchiesta ed esame; e finchè non si sarà proceduto a un giudizio regolare, nessuno potrà far perire altri in segreto o pubblicamente con un supplizio qualsiasi.

« Ognuno possederà le sue proprietà di qualsiasi natura, e ne disporrà colla libertà più piena, senza che alcuno possa recarvi ostacolo.

« Queste concessioni imperiali *estendonsi a tutt'i nostri sudditi di qualunque religione o setta possano essere;* e ne godranno senza eccezione. È dunque accordata da noi agli abitanti dell'impero un'assoluta sicurezza per quel che risguarda la loro vita, il loro onore e la fortuna, siccome l'esige il sacro testo della nostra legge ».

(1) Documenti giustificativi, N. 6.

Il *hatti-humayum* del 1856 conferma e rassoda interamente fin dal primo articolo la dichiarazione di Gulhanè (1):

Esso mantiene i privilegi e le immunità spirituali accordati precedentemente alle comunità cristiane o agli altri culti non musulmani;

Promette l'abolizione dei contributi ecclesiastici, sostituendo loro delle entrate fisse, adeguate all'importanza del grado e alla dignità dei varj membri del clero;

Permette di riparare le chiese antiche e costruirne di nuove;

Cancella le distinzioni e gli appellativi di razze;

Promulga la libertà dei culti;

Dichiara tutt'i sudditi, senza eccezione, ammissibili a tutti gl'impieghi;

Autorizza l'ammissione, senza distinzione di sorta, nelle scuole civili o militari, e la creazione di pubbliche scuole per parte delle comunità religiose;

Deferisce ai tribunali misti le azioni commerciali, correzionali e criminali fra Musulmani e sudditi cristiani;

Riforma il sistema penitenziario;

Promette l'organizzazione della polizia nelle città e nelle campagne;

Decreta l'uguaglianza delle imposte e l'uguaglianza degli oneri, siccome quella dei doveri trae seco quella dei diritti;

Offre di accordare agli stranieri il diritto di possedere nel proprio nome;

Vuole sostituire al regime degli appalti la riscossione diretta delle imposte;

Annunzia speciali destinazioni di fondi pe' lavori di utilità pubblica;

Ordina che il bilancio dello Stato venga fissato e pubblicato ogni anno;

(1) Documenti giustificativi, N. 7.

Provoca creazioni di Banche e di altri istituti di credito per giungere alla riforma del sistema finanziario e monetario;

Ordina la costruzione di strade e canali destinati a rendere più agevoli le comunicazioni, e ad accrescere la ricchezza del paese.

L'Europa civile che cosa può chiedere di più, oltre all'attuazione di questo magnifico programma?

Ma, si dirà, queste promesse del 1839 e del 1856 trovansi tuttavia, in parte, allo stato di lettera morta. Ne conveniamo, e lo deploriamo: ed appunto perchè affrettiamo coi nostri voti più ardenti l'attuazione di queste riforme, domandiamo l'abolizione, o quanto meno la revisione delle capitolazioni (stipulazioni viete, inutili, peggio che inutili, funeste, perchè sono gli ostacoli che impediscono alla Turchia di effettuare le misure progressive alle quali aspira), sostituendo loro una legislazione savia e consona ai bisogni dell'epoca nostra.

I trattati di commercio e di navigazione che regolano i rapporti della Turchia colle Potenze straniere sono quasi tutti dell'identico tenore; furono firmati nel corso dal 1861 per divenire esecutorj il 13 marzo 1862; e la loro durata è di 28 anni.

Il trattato francese è del 27 aprile 1861 (1).

Queste convenzioni accordano ai negozianti stranieri, dimoranti in Turchia, ed alle navi estere di commercio, i diritti e le immunità di cui godono i sudditi ottomani. L'assimilazione è assoluta.

I prodotti del suolo e dell'industria turca, comperati per asportarsi, sono esenti da qualsiasi diritto fino al luogo d'imbarco. Giunti là, pagano un unico diritto di uscita dell'8 per 100, riducibile ogni anno (a datare dal 13 marzo 1862) dell'1 per 100, finchè non rappre-

(1) Documenti giustificativi, N. 15.

senterà che una tassa fissa e definitiva dell'1 per 100, destinata a sopperire alle spese generali di amministrazione e sorveglianza.

Ogni articolo importato per terra e per mare è ammesso in Turchia mercè un canone fisso dell'8 per 100 *ad valorem*, secondo una nomenclatura di valutazione, sottoposta a revisione periodica.

Le mercanzie transitanti per mare sono esenti di diritti; quelle transitanti per terra pagano un diritto del 2 per 100, che allo spirare dell'ottavo anno sarà ridotto all'1 per 100.

Il tabacco e il sale sono le sole merci (oltre alla polvere e le armi da guerra, che sono proibite) eccettuate da queste disposizioni, siccome appartenenti a una categoria, il cui monopolio è di spettanza governativa.

Sarebbe a desiderarsi che la Turchia trovasse appo tutte le Potenze europee la liberalità e la reciprocità che accordò sempre loro; mentr'essa, nel suo territorio, ammette a prezzi mitissimi e uniformi tutti gli articoli senza distinzione di origine o di provenienza, molti de' suoi prodotti restano, anco in Francia, gravati di diritti eccessivi o di assoluta proibizione.

CAPITOLO X.

PESI, MISURE, E MONETE.

Prima di esaminare lo stato dell'agricoltura, dell'industria e del commercio dell'impero ottomano, è necessario esporre il sistema dei pesi, misure e monete attualmente in vigore, ragguagliandolo, per quanto è possibile, colle unità francesi.

I pesi e le misure non sono sottoposti nè al controllo, nè alla sorveglianza dello Stato: essi variano quasi in ogni provincia (1).

Pesi. Il ragguaglio dei pesi porge le relazioni seguenti:

				chil. gram.
Il *dirhem*, o dramma (che suddividesi in 16 carati).			—	0. 003,212
L'*oca*	—	400 *dirhem* . .	—	1. 284,825
Il *kantar* o quintale (2) .	—	44 *oche* . .	—	56. 532,312
Il *chilé* o chilo	—	20 *oche* . .	—	0. 025,696
La *lydra* (lira) mescal . .	—	1/100 *del kantar*	—	0 565,323
Il *ceki* di legna e di pietre .	—	180 *oche* . .	—	231. 268,500
Il *ceki* senza indicazione (secondo l'*Annuario delle longitudini*)			—	0. 321,173
Il *ceki* d' oppio	—	250 *dirhem* .	—	0. 803,015
Il *ceki* d' oppio (adoperato nell'Asia Minore) . . .			—	1. 248.000
Il *tefeh* di seta	—	210 *dirhem* .	—	0. 674,538
La libbra medica (di 12 once)	—	96 *dirhem* .	—	0 308,358
Il *mescal* (medico) d'olio di rosa	—	1 1/2 *dirhem* .	—	0 004,818

Adottiamo questi calcoli, perchè sembrano i più regolari. Non esistendo in nessuna parte dell'impero pesi normali, è impossibile stabilire ragguagli matematicamente esatti. Le amministrazioni dello Stato, i venditori, servonsi spesso per peso di pietre o di pezzi di ferro.

Misura itineraria. Questa misura è un semplice calcolo di tempo; e si chiama *ora*, ed ha una lunghezza arbitraria, consistendo nella distanza che un cavallo

(1) Indicheremo più particolarmente le unità adoperate a Costantinopoli, ma non bisogna considerarle siccome valutazioni invariabili, accettate uniformemente in tutto l' impero.

(2) Il *kantar* o quintale di Siria vale 180 *oche* o chil. 231.268,500.

carico può percorrere al passo in un'ora. La lunghezza della lega ed ora varia a seconda della configurazione del suolo; è di 4 a 6 chilometri, secondo che il terreno è erto, in pendio, o piano. L'*Annuario delle longitudini* calcola il *berri* o miglio a 1476 metri.

MISURE DI LUNGHEZZA. Le misure di lunghezza sono numerose e variabili. I ragguagli in misure francesi, che diamo qui sotto, sono a parer nostro i più esatti:

Archine, o *picco*, misura grande . . .	— m. 0. 6491	secondo	Prony e l'*Ann. delle Long.*
Archine, o *picco*, misura grande . . .	— m. 0. 6690	—	Hutton.
Archine, o *picco*, misura grande . . .	— m. 0. 7083	—	Paucton.
Archine, o *picco*, misura piccola, o *biledi*	— m. 0. 6600	—	*Id.*
Archine, o *picco*, misura piccola . . .	— m. 0. 6499	—	Prony.
Archine, o *picco*, misura piccola . . .	— m. 0. 6479	—	*Ann. delle Longitudini.*
Archine, o *picco*, pel panno	— m. 0. 6832	—	*Id.*
Archine, o *picco*, pel canavaccio . . .	— m. 0. 8284	—	Paucton.
Indazé	— m. 0. 6418	—	*Id.*
Indazé per la seta .	— m. 0. 6525	—	*Ann. delle Longitudini.*
Piede	— m 0. 3550	—	Hutton.
Archine, o *picco*, misura di superficie .	— m. 0. 750	—	. . . .

MISURA AGRARIA. Chiamasi *denum;* è un quadrato, ogni lato del quale ha quaranta passi, o circa 40 *archine* di lunghezza. La lunghezza del passo è variabile e convenzionale, come quella dell'*archine;* essa rappresenta, secondo le località, da m. 0. 70 a m. 0. 85. Può ritenersi che 10 *denum* equivalgono in media a 1 ettara, senza differenza troppo sensibile.

Misure di capacità. Sono di due specie: l'una serve alle merci scorrevoli, l'altra alle liquide.

Le scorrevoli valutansi in *chilè* o in *oche*.

Il *chilè* (o chilo) si compone di 20 a 24 *oche*, secondo le località. Viquesnel dice aver veduto adoperare, a Filippopoli e nell'interno Rodope, *chilè* di 34, 38 e 48 *oche*, e a Filippopoli e a Drama, per misurare il riso, *chilè* di 10 *oche* (1).

Il *chilè* maggiormente in uso è quello indicato col nome di *chilè di Costantinopoli.* Equivale a 20 oche. Questa misura è adoperata generalmente nelle transazioni commerciali coi paesi stranieri.

I rapporti fra il *chilè* e le unità francesi sono dagli autori indicati ora in chilogrammi, ora in litri, e il più sovente senza spiegazioni. Tale duplice modo di ragguaglio deriva da questo, che, cioè, in alcuni siti le merci scorrevoli calcolansi a peso, e in altri a volume. Il *chilè* è applicato generalmente ai grani. I suoi rapporti colle unità francesi non variano quindi unicamente a seconda del calcolo a peso o a staza, ma altresì a seconda del peso specifico dei grani della medesima specie o di specie diverse.

Pigliando a termine di ragguaglio il frumento, il *chilè*, in media, rappresenta all'incirca litri 33.684, e chilogrammi 25.696. L'*Annuario delle Longitudini* ragguaglia il *chilè* a litri 33.148.

Una specie di *chilè* adoperato per le merci diverse dai cereali, in uso sopratutto a Smirne, equivale a circa litri 50.526.

A Giaffa si fa uso, pei cereali, di una misura detta *ardeb;* vale 5 *chilè*.

Le misure pei liquidi sono il *metro* e l'*oca*.

Il *metro* vale 10 *oche*.

Per queste misure, come per quelle di capacità, sonosi

(1) *Viaggio nella Turchia d'Europa,* t. I, p. 259.

stabiliti dei rapporti in litri e in chilogrammi, ragguagliandole alle unità francesi. Si è però trascurato di tener calcolo delle differenze di peso specifico o di massa dei liquidi. Una misura non può con esattezza essere calcolata indifferentemente come volume o peso, se non serve a corpi simili.

Sotto la riserva di tale osservazione diremo che l'*oca*, applicata ai liquidi, corrisponde in media a circa chil. 1.284 o a litri 1.33.

Come si vede, è impossibile il dare altrimenti che in modo approssimativo i termini di ragguaglio colle unità francesi, applicabili in modo generale a tutto l'impero.

È agevole comprendere quali difficoltà derivino necessariamente dall'uso di queste misure varie, numerose, aventi il medesimo nome, sebbene significhino differenti dimensioni. L'estensione delle relazioni commerciali della Turchia coi paesi stranieri esige imperiosamente una riforma pronta e radicale di questo sistema vizioso, sostituendovi delle unità invariabili proprie a tutte le provincie, cioè il sistema metrico.

Tuttavia è lecito non mostrarsi troppo severi verso la Turchia, quando vediamo i popoli più colti differire indefinitamente l'adozione dell'uniformità dei pesi e delle misure.

Monete. Le monete furono sino al 1844 varie quanto le misure. Il loro valore intrinseco cangiò spesso, e la loro alterazione, cominciata dal sultano Amurat III (1574-1595), continuò sino a Mahmud II (1808-1839), il quale, durante il suo regno, fe' modificare il titolo e la forma delle monete trentacinque volte per l'oro e trentasette volte per l'argento. Al tempo della conquista di Costantinopoli, il valore della piastra turca era uguale a quello dello zecchino di Venezia; al principiare del sedicesimo secolo valeva 8 franchi; nel 1800, fr. 1.35; nel 1861, la piastra *caimè*, cartamoneta, il cui valore

di fiducia doveva corrispondere alla moneta metallica, scese sino a fr. 0.09.

Sotto il regno del sultano Abdul Megid, la forma, il titolo e il valore delle monete metalliche furono fissati in modo definitivo.

Le monete turche in oro, argento e rame sono abbondantissime. Come titolo, il loro intrinseco corrisponde a quello delle monete francesi.

L'unità monetaria turca è la *piastra*. La piastra si divide in 40 *para*, il *para* in 3 *aspri*.

La piastra vale fr. 0.23.

Le monete di rame sono divise in pezzi di una piastra, 20 para, 10 para, 5 para e 1 para. Hannovi pochissimi aspri.

Le monete di argento sono di 20 para, 1 piastra, 2 piastre, 5 piastre, 10 piastre, 20 piastre.

Le monete d'oro sono di 25 piastre, 50 piastre, 100 piastre. Il pezzo da 100 piastre è quel che chiamasi lira turca. Essa occupa nel sistema monetario il grado occupato in Francia dal napoleone e in Inghilterra dalla lira sterlina. Hannovi pure alcuni pezzi da 250 piastre e da 500 piastre di recente coniazione.

Circola inoltre una grande quantità di monete di cattiva lega, miste di rame e di argento. Sono indicate col nome di *altelik* (6 piastre), le cui suddivisioni sono, 3 p. e 1 p. 1/2; e di *beschlik* (5 piastre), le cui suddivisioni sono, 2 p. 1/2, 1 piastra, 20 para, 10 para. Fu già ordinato il ritiro di queste monete, il quale avrà luogo gradatamente; fra pochi anni debbono essere scomparse del tutto. Allora non rimarranno che monete di rame, di argento e d'oro.

Nei conti del Governo adoprasi un'unità nominata *borsa*. Ha il valore di 500 piastre. È un'indicazione convenzionale. Attualmente è rappresentata dai nuovi pezzi d'oro di 5 lire.

Il commercio conta soltanto in piastre.

La cartamoneta già nota sotto il nome di *caimè*,

fu abolita nel 1862. Il Governo l'ha rimborsata interamente. Le successive emissioni ascendevano a 1,000,907,720 piastre. Il ritiro fu compiuto in tre mesi. Questa enorme massa di cartamoneta, in corso soltanto a Costantinopoli e nelle sue adjacenze, comprendeva 33,500,000 titoli, del peso di 26,000 *oche* (33,358 chilogrammi). L'abolizione del *caimè*, il cui deprezzamento andava continuamente crescendo, ristabilì il credito pubblico e salvò lo Stato da un generale fallimento.

Le monete straniere d'oro e di argento, massime le francesi, sono assai diffuse, e circolano senza difficoltà; ma in seguito a una decisione, in data del 20 ottobre 1862, il Tesoro imperiale e le casse pubbliche non ricevono che monete turche. Ad evitare la penuria del numerario, il Governo, senza legalmente riconoscere la circolazione delle monete straniere, ammise che venissero utilizzate, nelle transazioni fra particolari, secondo il loro valore intrinseco, determinato giusta il loro titolo e peso dalla zecca, essendo beninteso che nessuno potrà essere costretto ad accettarle.

Si fissò in pari tempo, al titolo di 1000, il valore di una dramma d'oro a 48 piastre, e quello di una dramma di argento a 3 piastre e 5 para.

Su questa base, la zecca riceve le monete d'oro come segue:

La lira sterlina, al titolo di 916 1/2, a 44 p. 1/2 la dramma.

Il pezzo da 20 franchi, al titolo di 900, a 43 p. la dramma.

Il *pol* imperiale di Russia, al titolo di 916 1/2, a 44 p. 1/2 la dramma.

Il zecchino doppio d'Austria, al titolo di 985, a 47 p. 10 para.

La Banca imperiale, autorizzata per privilegio esclusivo ad emettere biglietti al portatore, rimborsabili a vista, le cui suddivisioni non possono essere minori di

200 piastre senza l'autorizzazione del Governo, ha già cominciato le sue emissioni.

Tempo. Il tempo in Turchia computasi secondo l'éra cristiana, detta *Dionisiaca*, che pone la nascita di Gesù Cristo all'anne 753 di Roma, o il 25 dicembre anno 5503 del mondo, e secondo l'éra musulmana detta dell'*egira*, che data dal giorno in cui Maometto fuggì dalla Mecca a Medina, cioè il 16 luglio dell'anno 622 dell'éra cristiana.

Il computo secondo l'éra cristiana si fa in due modi: l'uno è basato sulla riforma giuliana, adottata dal concilio di Nicea (325) siccome rappresentante con esattezza l'anno; l'altro sulla riforma gregoriana (1582) che rettificò quel sistema inesatto. La differenza fra i due modi è attualmente di 12 giorni. Il primo, in Turchia, chiamasi *stile vecchio*, o *alla greca;* il secondo, *stile nuovo*. Gli atti fra individui di Comunioni cristiane portano generalmente le due date, come p. e. 1/13 gennajo, $\frac{\text{31 gennajo.}}{\text{12 febbrajo.}}$

L'anno dei Musulmani si compone di dodici lune o mesi, aventi alternativamente 29 e 30 giorni:

Moharrem	giorni	30
Safer	»	29
Reby-ul-Evvel	»	30
Reby-ul-Akir	»	29
Gemazi-ul-Evvel	»	30
Gemazi-ul-Akir	»	29
Regeb	»	30
Sciaban	»	29
Ramazan (1)	»	30
Scevval	»	29
Zilcadé	»	30
Ziligiè	»	29
	Totale, giorni	354

(1) È questo il mese dell'astinenza e della preghiera. Le moschee sono ogni notte illuminate.

Per tal modo l'anno ha una durata di 11 giorni 1/4 minore di quella dell'anno solare. Nullameno i Musulmani non ricorsero mai a giorni intercalari. Dal che conseguita che il primo mese del loro anno, il mese di *Moharrem*, non ha nell'ordine delle stagioni alcun posto fisso; chè torna più di undici giorni prima che sia finita la rivoluzione del sole, regredisce tutti gli anni, ed infine nel breve spazio di 34 anni corrisponde successivamente a tutte le stagioni dell'anno.

Gli atti fra Musulmani portano soltanto la data secondo l'*egira;* quelli fra il Governo ottomano e le cancellerie portano i tre modi usitati di computo, p. es., 20 dicembre 1863 V. S. 1 gennajo 1864 N. S., 20 Regeb 1280 (dell'egira).

Il giorno dei Musulmani è solare, diviso in due parti di dodici ore l'una. Cominciansi a contare le ore dal tramonto del sole. Questo modo non è che la continuazione dell'uso ebraico confermato dal Corano (1). Ne consegue che il principio del giorno varia col movimento solare, avanzando o retrocedendo secondo che i giorni diminuiscono o crescono. I muezzini, dall'alto dei minareti

« La luna di *Ramazan*, in cui il Corano scese dall'alto per servire di guida agli uomini, e per dar loro una spiegazione chiara e distinta *fra il bene e il male*, è il tempo destinato all'astinenza. Chiunque scorgerà questa luna, si accingerà subito al digiuno ».

(Corano, cap. II, *La Vacca*, v. 181).

Altra volta presso gli Arabi, anche prima di Maometto, i mesi di *sceval, zilcadè, ziligè*, e *moharrem* erano sacri. In tempo di guerra le ostilità erano sospese. Quest'epoca di tregua, confermata dal Corano, non è più in uso.

(1) « Dio chiamò giorno la luce, e notte le tenebre; e la sera e il mattino formarono un giorno ... »

« E Dio chiamò cielo il firmamento; e la sera e il mattino furono il secondo giorno ». (Genesi, cap. I, v. 5 e 8).

« Prima del Corano esisteva il libro di Mosè, dato qual guida agli uomini e qual prova della bontà di Dio. Il Corano lo conferma in lingua araba, affinchè i tristi siano avvertiti, e i buoni apprendano liete notizie ».

(Corano, cap. XLVI, *Alahkaf*, v. 11).

delle moschee, annunciano il momento preciso del tramonto del sole, chiamando i cittadini alla preghiera della sera. Enunciasi l'ora aggiungendo l'indicazione *alla turca* o *alla franca*, secondo che adoperasi la divisione del tempo alla turca o all'europea. Spesse fiate il divario è notevole, poichè i due modi non coincidono che il giorno degli equinozj.

La settimana dei Musulmani comincia il giovedì sera: la durata del tempo compresa fra il tramonto del sole del giovedi e quello del venerdì è il giorno di feria, il quale ritualmente corrisponde al sabato degli Israeliti e alla domenica dei Cristiani.

Siccome ogni comunità religiosa osserva scrupolosamente le proprie costumanze e i proprj comandamenti, così in ogni settimana vi sono tre giorni, in cui una parte di popolazione cessa di attendere agli affari. Per le feste cristiane, inoltre, la differenza di dodici giorni esistente fra lo stile nuovo e il vecchio fa sì che il rito cattolico e il greco celebrano la medesima solennità religiosa o solenizziano il medesimo santo (e nei rituali d'Oriente feste e santi festeggiati non ne mancano) a dodici giorni d'intervallo.

CAPITOLO XI.

COMMERCIO GENERALE.

La libertà commerciale, la quale ha suscitato tante vive discussioni, e contro la quale insorgono tuttavia tanti contradditori, trae la sua origine dall'Oriente, e l'impero ottomano l'ha posta in pratica senza farne rumore, con molto disinteresse, giacchè non ha mai invocato la reciprocità.

Citiamo, a tal proposito, un passo del foglio officiale

dell' impero ottomano. È del 1832: in economia politica può già chiamarsi storia antica.

« Il buon senso, la tolleranza, l'ospitalità effettuarono da lungo tempo per l' impero ottomano quel che gli altri Stati d'Europa cercano mercè combinazioni politiche più o meno felici. Dacchè il trono dei sultani si fissò a Costantinopoli, ignoransi le proibizioni commerciali; essi aprirono tutt'i porti del loro impero al commercio, alle manifatture, ai prodotti dell' Occidente, o, per meglio dire, dell'intiero universo. La libertà del commercio regnò illimitata, larga, estesa quanto potevasi immaginare. Il divano non pensò mai, sotto alcun pretesto d'interesse nazionale o di rappresaglia, a restringere questa facoltà, che fu ed è tuttavia esercitata nel senso più illimitato da tutte le nazioni desiderose di supplire a una parte del consumo di questo vasto impero, e pigliare la loro parte dei prodotti del suo territorio. Per tal modo, da quattrocento anni in qua, i sultani, mercè un atto di munificenza e di ragione, superarono i più ardenti desiderj dell' Europa civile, e proclamarono la libertà illimitata del commercio ».

Questo linguaggio ufficiale non difetta di dignità. Noi raccomandiamo l'applicazione di tali principj alle Potenze che continuano ad accumulare tasse e sopratasse sovra un gran numero di prodotti dell'impero ottomano al loro arrivo in Europa, e ne colpiscono altri di proibizione assoluta.

Il commercio esterno della Turchia appartiene agli stranieri residenti, o ai Greci ed Armeni sudditi ottomani.

È impossibile il dare la cifra esatta del commercio generale della Turchia. I documenti ufficiali mancano in grazia dell'antica organizzazione amministrativa, del modo di riscossione delle tasse, e della facoltà concessa alle navi di non dichiarare all'arrivo il dettaglio del loro carico. Dovendo alcune imposte essere pagate in

natura, il Governo ha dovuto conservare in parte per la riscossione il sistema dell'appalto. Le riscossioni sono appaltate partitamente ad impresarj, mercè un prezzo dibattuto e conchiuso di reciproco accordo, o per via di aggiudicazione. Il prezzo dell'appalto essendo pagabile in danaro, e la riscossione operandosi per conto degli aggiudicatarj, il Governo non ha interesse di verificare i movimenti, e gli appaltatori guardansi bene dal somministrargli indicazioni atte a far aumentare il prezzo degli appalti. Tuttavia questa lacuna sarà quanto prima riempiuta. Dopo la promulgazione dei nuovi trattati, le dichiarazioni all'arrivo dei bastimenti diventaron obbligatorie; oltracciò, alla dogana di Costantinopoli fu creato un ufficio di statistica commerciale; negli altri grandi porti verranno stabiliti ufficj simili, che raccoglieranno le informazioni proprie alle località secondarie, ed è probabile che fra poco si possederanno bastevoli elementi statistici.

Le informazioni da noi raccolte ci autorizzano a dire che il commercio generale della Turchia nel 1863 non dee valutarsi a meno di 1,200 milioni, e quello di provincia a provincia a 500 milioni; il che dà un totale annuo di un miliardo e settecento milioni di franchi; e non sembra esagerato.

Più sotto riprodurremo alcune cifre particolari ad alcune località, che riuscimmo a procurarci; d'esattezza incontestabile.

Gli scambj internazionali sonosi accresciuti di molto, e continuano ad aumentarsi, sopratutto mercè l'estensione che piglia la cultura cotonifera. Noi porremo il loro accrescimento, citando le cifre ufficiali del commercio di Francia e Inghilterra colla Turchia e le sue dipendenze.

QUADRO DEL COMMERCIO DELLA TURCHIA COLLA FRANCIA (1).

VALORI UFFICIALI (2).

	Importazioni	Asportazioni	Totale.
1831 a 1836 (3)	fr. 16,621,333	fr. 14,935,427	fr. 31,546,760
1837 a 1846	» 40,494,136	17,569,725	58,063,851
1847 a 1856	63,516,606	43,193,280	106,709,886

Se pigliamo il periodo dal 1857 al 1862, il quale rappresenta meglio d'ogni altro l'attuale stato degli scambj colla Turchia, troviamo:

FRANCIA.

	Importazioni	Asportazioni	Totale.
1857	fr. 110,422,893	fr. 85,131,141	fr. 195,554,034
1858	84,901,943	69,923,746	154,825,689
1859	97,339,614	74,440,333	171,779,947
1860	108,771,292	86,911,247	194,762,539
1861	114,112,388	78,743,875	192,856,263
1862	137,861,710	114,316,142	252,177,852
	653,409,840	508,546,484	1,161,956,324
Media annua	fr. 108,901,640	fr. 84,757,747	fr. 193,659,387

(1) Queste cifre comprendono il commercio colle Province Danubiane. L'Egitto e la Reggenza di Tunisi non vi figurano.

(2) Estratto dai quadri generali del commercio, pubblicati dall'amministrazione delle dogane. I valori detti *ufficiali* sono invariabili. Conservansi invariabili per poter sempre ragguagliare gli anni fra loro. I valori ufficiali erano esatti trent'anni fa, quando furono fissati; oggi, in generale, sono troppo tenui.

(3) Quando vuolsi avere il valore *commerciale vero*, bisogna pigliare i valori detti *attuali*. Essi sono variabili, e danno annualmente le valutazioni più approssimative ai corsi reali.

INGHILTERRA (1).

	Importazioni	Asportazioni	Totale.
1857	fr. 76,190,400	fr. 104,928,425	fr. 181,118,825
1858	99,201,800	139,179,175	238,380,975
1859	95,516,725	120,221,675	215,738,400
1860	137,637,250	136,445,975	274,083,225
1861	120,940,175	104,623,700	225,563,875
1862	125,519,375	117,186,150	242,705,525
	fr. 655,005,725	fr. 722,585,100	fr. 1,377,590,825

Il ragguaglio della media annua del commercio della Francia colla Turchia, compresevi le sue isole dell'Arcipelago, dal 1831 al 1836 con quello dal 1857 al 1862, dà:

Commercio generale: aumento..... milioni 163
Accrescimento come 1 a 63.

Se ragguagliasi la media dal 1831 al 1836 col 1862, ultimo risultato notorio, esprimente almanco la situazione attuale, trovasi:

Commercio generale: aumento . . milioni 221,5
Accrescimento come 1 a più di 8,2.
Importazione: aumento . . . . » 121,2
Accrescimento come 1 a 8,3.
Asportazione: aumento . . . . » 100,3
Accrescimento come 1 a 8,2.

Gli scambj internazionali seguirono quasi la medesima legge di progressione.

Il ragguaglio del commercio generale della Francia

(1) *Annual statement of the trade and navigation of the United Kingdom with foreign countries and British possessions*, 1857 to 1862.

colle sue colonie e i paesi stranieri, dal 1831-1836 al 1862 (1), dà un aumento di 4,022,340,000 franchi, o un accrescimento come 1 a 3.7; laddove l'aumento degli scambj franco-ottomani nel medesimo periodo riesce come 1 a 8.2.

Per ultimo, questo movimento commerciale colla Turchia rappresenta 4.59 per 100 del commercio totale della Francia coll'estero e colle colonie francesi.

Gli articoli principali sono, nell'importazione: i cereali, le sete greggie e i bozzoli, il seme di bachi, le lane, i cotoni, i grani oleosi; — nell'asportazione: i tessuti, le passamanterie, i zuccheri raffinati, le pelli conciate e i manufatti.

L'insieme degli scambj si ripartì proporzionatamente nel 1862, come segue:

IMPORTAZIONE (2).

Materie necessarie all'industria . .	56,76
Oggetti di consumazione in natura .	42,89
Oggetti di consumazione fabbricati .	8,35
	100

ASPORTAZIONE (3).

Materie prime	10,61
Oggetti manifatti	89,39
	100

I trasporti marittimi produssero nel 1862 (4);

(1) Media dal 1831 al 1836, secondo i quadri decennali del commercio . . . . . . milioni 1472,66
Anno 1862 . . . . » 5495,00

(2) *Quadro generale del commercio della Francia colle sue colonie e le Potenze straniere nel* 1862, p. 4.

(3) *Idem*, p. 6.

(4) *Idem* p. 446 a 449.

ENTRATA.

Legni carichi	*Num. di legni*	*Num. di tonnellate.*
Francesi . .	347	115,058
D'altre nazioni	493	111,436
Legni su zavorra.		
Francesi . .	—	— —
D'altre nazioni	4	739
Totale. .	844	227,233

USCITA.

Legni carichi	*Num. di legni*	*Num. di tonnellate.*
Francesi . .	290	90,788
D'altre nazioni	260	57,188
Legni su zavorra.		
Francesi . .	58	10,761
D'altre nazioni	494	140,036
Totale . .	1102	298,773

ENTRATA E USCITA RIUNITE.

Totale . .	1946	526,006

nelle quali cifre la navigazione a vapore figura per 374,470 tonnellate.

La parte della bandiera francese in questi trasporti è di 41.18 p. 100. Quella della bandiera ottomana, quasi insignificante, è rappresentata da 58 legni e 11,933 tonnellate.

La portata media delle navi utilizzate è di tonnellate 270.30.

I trasporti marittimi franco-ottomani entrano per 6.96 per 100 nel movimento marittimo totale della Francia, sotto qualsiasi bandiera, coll'estero e colle colonie, nel 1862 (1).

Nel 1862 il movimento marittimo dell'Inghilterra colla Turchia fu di (2):

ENTRATA.

Legni carichi	*Num. di legni*	*Num. di tonnellate.*
Legni inglesi .	453	152,237
D'altri paesi .	367	93,838
Totale . .	820	246,075

USCITA.

Legni carichi	*Num. di legni*	*Num. di tonnellate.*
Inglesi . . .	317	124,497
D'altri paesi .	307	78,804
Legni su zavorra.		
Inglesi . . .	3	526
D'altri paesi .	14	4,181
Totale . .	641	208,808

(1) Il riassunto totale della navigazione a vela e a vapore tra la Francia, gli altri paesi e le colonie francesi fu, nel 1862, di 7,550,972 tonnellate, sotto qualsiasi bandiera. La parte della bandiera francese fu di circa 44 per 100.

Avendo questo movimento impiegato 47,619 legni, la loro portata media è di tonn. 158.57, minore, cioè, di t. 111.73 di quella del materiale navale utilizzato dai trasporti franco-ottomani.

Dal 1827 al 1836, la media decennale del movimento marittimo di tutte le bandiere fu di 1,930,579 tonnellate, nelle quali la Turchia trovossi compresa per 35,999 tonnellate.

La media decennale dei trasporti franco-ottomani ascese:

Dal 1837 al 1846 a	—	—	tonnellate	126,'61
Dal 1847 al 1856 a	—	—	—	222,692.

(2) *Annual statement*, ecc., 1862, p. 358-359.

Se ci facciamo a ragguagliare il movimento marittimo della Francia, risultante dalla media decennale dal 1827-1836, coi risultati del 1862, troviamo che, mentre il movimento generale progredí nella proporzione di 1 a 3.91, il movimento franco-ottomano progredì nella proporzione di 1 a 14.61, offrendo i seguenti rapporti:

1827 — 1836 :	1837 — 1846 : :	1	:	3,50
1837 — 1846 :	1847 — 1856 : :	1	:	1,76
1847 — 1856 :	1862 : :	1	:	2,36

Nessun altro paese ci fornirebbe un insieme di risultati simili, e questi confronti bastano a provare l'importanza dei rapporti commerciali ch'esistono attualmente tra la Francia e la Turchia.

Il movimento commerciale dell'impero ottomano coll'Inghilterra subì la medesima legge. Il 29 maggio 1863, il signor Layard, sottosegretario di Stato, parlando in nome del proprio Governo, diceva alla Camera dei Comuni:

« Nel 1831, il commercio d'importazione dell'Inghilterra in Turchia era di 888,684 lire sterline (franchi 22,217,100); nel 1839, ascendeva ad 1,430,224 lire sterline (fr. 35,755,600); nel 1848, a 3,116,365 lire sterline (fr. 77,909.125); e nel 1860, a 5,639,898 lire sterline (fr. 140,997,450).

« Il commercio di asportazione non crebbe meno rapidamente, da 1,387,416 lire sterline (fr. 34,685,400) nel 1840, a 3,202,558 lire sterline (franchi 80,063,950) nel 1856, e a 5,505,492 lire sterline (fr. 137,637,300) nel 1860, compresivi i Principati Danubiani. D'onde consegue che in ventitre anni il commercio coll'Inghilterra si accrebbe del 635 per 100 ».

Questa estensione è lungi dall'aver raggiunto il punto culminante; può dirsi senza esagerazione, anche secondo

i ragguagli che abbiamo dato, che la vita commerciale della Turchia principia appena ora. Quest'impero offre, principalmente all'industria francese, gli sbocchi più vantaggiosi. È agevole il mantenere con esso un movimento d'incessanti e immensi scambj. Questi scambj si stabiliranno in modo fruttifero e durevole, come prima i Governi europei, occupandosi della questione commerciale e meglio comprendendo i loro veri interessi, ajuteranno la Porta a sostituire l'ordine alla confusione legislativa che regna oggi, e che deriva dall'intervento delle estere cancellerie; abolendo, in una parola, le capitolazioni, e sostituendovi convenzioni, sapientemente appropriate ai bisogni dell'epoca nostra.

L'accrescimento del commercio dell'Europa colla Turchia e le sue dipendenze, è provocato principalmente dalla frequenza, dalla regolarità dei servizj a vapore postali e commerciali fatti nel Levante. I battelli della Compagnia delle Messaggerie Imperiali occupano, nei trasporti effettuati con bandiera francese, un posto importante. Tengono lor dietro i vapori appartenenti a Compagnie particolari, unicamente commerciali, stabilite a Marsiglia. La Compagnia del Lloyd austriaco a Trieste, la Compagnia di navigazione russa di Odessa, sovvenzionate come la Compagnia delle Messaggerie Imperiali, sono al pari di questa segnalate sulle coste del Mar Nero, dell'Asia Minore, della Caramania, della Siria, delle isole principali dell'Arcipelago, unitamente co' servizj turchi ed egiziani; Costantinopoli è il punto centrale verso cui converge questo movimento. Hannovi inoltre grossi legni a vapore inglesi, i quali partono da Londra e da Liverpool, e sono più specialmente destinati al trasporto delle mercanzie; essi fanno il servizio di Costantinopoli, del Mar Nero, di Smirne, di Beirut, ecc. Alcune vaporiere greche fanno la navigazione tra la Turchia e la Grecia.

Accanto a questa considerevolissima navigazione a

vapore, una a vele ancora più importante adoperasi incessantemente a trasportare le merci europee di grande ingombro, nonchè i cereali, i grani oleaginosi, i cotoni, le lane, asportati dalle provincie ottomane. Questa navigazione a vele si fa da tutte le bandiere senza eccezione, ma i due terzi circa appartengono, classificando per grado di portata, alle bandiere ellenica, italiana, inglese e austriaca. La maggior parte dei legni ellenici, italiani e austriaci vanno a Marsiglia; il rimanente trasporta insieme coi legni inglesi le mercanzie del Regno Unito.

Parliamo ora del commercio internazionale.

Il commercio col Levante ha per punto di partenza l'apertura di un credito. Il negoziante levantino si pone, verbigrazia, in relazione con una casa di Marsiglia, e le chiede l'apertura di un credito determinato. Si fa uso di questo credito in due modi: o con lettere di cambio, fornite dal Levantino su Marsiglia, o con mercanzie; sovente adoperansi i due modi simultaneamente. La casa di Marsiglia è per tal modo allo scoperto sin dal principio, sia in grazia dell'accettazione delle lettere di cambio, sia in grazia dell'invio di mercanzie. Rimane convenuto che all'epoca della scadenza delle sue accettazioni o delle sue fatture, la casa sarà posta al coperto col mezzo di mercanzie spedite in consegna, o, in mancanza di queste, col mezzo di tratte commerciali.

Questo meccanismo costituisce sempre creditore il negoziante francese. Se gli si spediscono merci in consegna, il credito è considerato siccome estinto fin dal momento della dichiarazione della consegna dell'invio da realizzare; se si rimettono tratte commerciali, il credito è del pari considerato come estinto dall'avviso di consegna, salvo buon fine. Allora il negoziante levantino ricomincia a far uso di tal credito. Questo genere di operazioni, il solo possibile col Levante, ha

cagionato alla Francia — non esitiamo a riconoscerlo — duranti le crisi commerciali del 1857-1858 e del 1860-1861, perdite enormi, massime a Marsiglia, a Lione e a Parigi.

Abbiam detto come il commercio del Levante fosse fatto in grandissima parte da case greche. Queste case, dirette per la massima parte da sudditi ottomani, *protetti stranieri*, stabiliti nei porti di commercio di Turchia, hanno ingannato il commercio europeo facendo circolare valori fittizj, manipolati per far danaro. Noi esporremo qui il modo da loro adoperato con sommo danno del commercio francese.

Alcuni negozianti greci, loro coassociati, residenti in Marsiglia, avevano da alcuni anni intrapreso operazioni d'importazione e di asportazione sopra scala vastissima. Avevano fondato succursali a Beirut, a Salonicco, a Smirne, a Trieste, a Londra, a Manchester, ecc. Queste succursali avevano una ragion sociale distinta; esse mostravano di avere vita propria, capitale indipendente. In realtà erano dirette da commessi, e non possedevano verun capitale. Ecco qual era l'uffizio di queste case; ed il procedere, sia che si trattasse d'importazioni, sia di asportazioni, era presso a poco il medesimo. Una casa del Levante, supponiamo quella di Beirut, tirava tratte sopra la casa di Trieste, o sopra una casa d'Inghilterra. Queste tratte erano all'ordine della casa di Marsiglia. Per tal guisa si avevano tre firme: traente del Levante, accettante di Trieste o d'Inghilterra, giratario di Marsiglia. Il giratario negoziava questi valori alla banca, o li dava in pagamento di merci spedite. Alla scadenza, l'accettante tirava alla sua volta nuove tratte sopra una casa di Europa, le negoziava, o le faceva negoziare da un'altra succursale, e mercè questa seconda circolazione si avevano i fondi con cui pagare la prima operazione di valori originarj del Levante. In questo frattempo le merci giugnevano a destinazione ed erano vendute.

Non ci occorre di riferire nomi proprj; ma se ciò fosse necessario, citeremmo una lunga lista di case greche, le quali, senza tener calcolo degl'impegni delle loro succursali, avevano delle scadenze, la cui cifra sorpassava mensualmente un milione. La quantità di lettere di cambio messe in circolazione con tali manovre era enorme.

Le case che operavano in questo modo, ognuna per proprio conto colle sue succursali, trovando sempre più malagevole il negoziare queste polizze, giunsero a scambiarle fra loro, per dare a questa carta, agli occhi dei terzi, un carattere più commerciale, e aggiungervi, in apparenza, una nuova garanzia. Allora ogni operazione di sconto rappresentò la creazione di tratte per una somma doppia almeno dello scambio; queste tratte portavano parecchie firme, le quali sembravano emanare da case distinte, ma che in fondo non avevano alcun carattere serio.

Queste combinazioni non potevano durare; la menoma perturbazione commerciale doveva capovolgerle. Quando le crisi finanziarie del 1857 e del 1861, l'elevazione del tasso di sconto, le inquietudini originate dalla situazione, resero impossibile la continuazione della negoziazione di questi valori, tutte queste case sospesero i pagamenti. Esse soccombettero al peso delle loro scadenze. Arrestandosi le case principali, le succursali non potevano non imitarle; senonchè, prima di sospendere i loro pagamenti, eransi ingegnate di realizzare i loro capitali: le mercanzie giunte o aspettate erano state vendute; le offerte incessanti avevano avvilito i corsi, e il commercio venne travolto in perdite che cagionarono un generale rovescio. Le case di cui parliamo fallirono, ed ottennero dai loro creditori concordati amichevoli a dieci, quindici e venti per cento, sì in loro favore, che in quello delle loro succursali. Fu allora che si venne a scoprire questa organizzazione artifiziale.

Le tratte non pagate furono rinviate in Oriente insieme coi conti di rimando. Allora si videro gli obbligati, traenti o giratarj del Levante, di cui tutte le proprietà immobili erano poste sotto il nome di terzi, insolvibili o quasi tali in apparenza, trincerarsi dietro il loro titolo di protetti, e invocare le incompetenze suggerite dalla mala fede per sottrarsi al rimborso. Le cancellerie, i consolati, le agenzie consolari diventarono gabinetti di arbitrato, in cui trovavansi parallelamente in vigore legislazioni e usi diversi; e i negozianti europei furono costretti di accettare le liquidazioni rovinose uscite da quel caos.

L'Inghilterra, il cui commercio col Levante era presso a poco, come cifra, uguale a quello della Francia, fu in proporzione colpita meno, avendo essa fondato in Oriente, coi proprj capitali, grandi stabilimenti di banca. Le quali banche conoscevano l'esistenza di questa circolazione, e avevano prevenuto i loro corrispondenti di stare all'erta da questi valori equivoci, ch'esse ricusavano di accettare allo sconto. Tali rifiuti diressero la maggior parte di quelle lettere di cambio verso i portafogli francesi. Quando si manifestò la crisi finanziaria, noi non dovemmo sopportare le sole perdite risultanti dalle operazioni della Francia col Levante, ma altresì quelle delle operazioni intraprese in Inghilterra da quelle case, mercè la compera di mercanzie pagate col prodotto e colla negoziazione di valori scontati in Francia.

In commercio ognuno, fino ad un certo punto, è solidario del suo vicino: una casa che sospende i suoi pagamenti in grazia di speculazioni rischiose tentate senza fondi, e pagate col prodotto della negoziazione di lettere di cambio, trae seco la caduta di quelle che le hanno scontate, o ricevute in pagamento delle loro mercanzie; i fallimenti moltiplicansi, e una causa particolare cagiona un generale disastro. Il rovescio delle

case greche di Marsiglia e di Costantinopoli, e delle loro succursali di Londra, Manchester, Trieste, Smirne, Salonicco, Beirut, ecc., fu il segnale delle crisi commerciali onde furono colpite Marsiglia, Lione e Parigi negli anni 1857-58 e 1860-61. Queste sospensioni di pagamento provocarono la caduta o la rovina dei negozianti francesi, sui quali, in ultima analisi, ricaddero le perdite.

La creazione della Banca imperiale ottomana, le cui sedi sociali sono a Costantinopoli, a Parigi e a Londra, e la quale fonda delle succursali in tutt'i principali centri commerciali di Turchia, rende ora più difficile questa creazione di valori equivoci, la quale tende a sparire; ma gli ostacoli risultanti *dalle capitolazioni e dalla protezione* continuano a sussistere interamente. Noi spingiamo la Turchia a camminare nella via del progresso, la affrettiamo a creare linee telegrafiche, strade ferrate, grandi istituti di credito; la solidarietà degli interessi si estende e si fa intima ogni giorno di più; e lasciamo tali interessi sottoposti alle convenzioni seguite fra Solimano II e Francesco I, fra Mahmud I e Luigi XV! Gli è sopratutto sotto l'aspetto della sicurezza che i negozianti francesi debbono trovare nelle loro transazioni col Levante, che domandiamo istantemente l'abrogazione, o per lo meno la revisione di questa vieta legislazione, la quale è un impedimento radicale allo sviluppo di tali transazioni, e un pericolo permanente per esse.

CAPITOLO XII.

L'ESPOSIZIONE NAZIONALE DEI PRODOTTI OTTOMANI NEL 1863 (1).

La Turchia schiuse a Costantinopoli un'Esposizione agricola e industriale, nella quale trovossi riunita una svariatissima collezione dei diversi prodotti di quel vasto impero. Questa riunione di oggetti, sovente similari, ma di origine o di fabbrica diversa, porse per la prima volta il destro di valutare il complesso delle forze produttive delle provincie ottomane, e gli elementi molteplici onde sono composte.

I paragoni interessati dei consumatori, e dei produttori rivali, avranno senza dubbio stimolato la emulazione di questi, e provocheranno miglioramenti, perfezionamenti, innovazioni, che non potranno non accrescere la produzione e gli scambj coi paesi stranieri.

Sebbene questa Esposizione sia stata incompiuta, sebbene alcuni prodotti non siano stati rappresentati, o lo siano stati da'campioni più ordinarj, l'insieme era notevole, importante, degno di attenzione. Le numerose lacune ch'esistevano in alcune categorie, sembrano aver avuto due cause: l'una, l'indifferenza dei produttori, che non si resero un conto adeguato dell'interesse che aveva per loro medesimi l'Esposizione rispetto alla ulteriore diffusione dei loro prodotti, che l'Esposizione doveva far conoscere; l'altra, a nostro credere più reale, il breve intervallo di tempo, quattro mesi circa,

(1) Nei capitoli XIII, *Prodotti agricoli;* XIV, *Prodotti industriali;* XV, *Commercio particolare;* XVI, *Agricoltura;* XVII, *Industria*, esamineremo partitamente i prodotti che figuravano all'Esposizione.

lasciato dallo Stato fra la decisione di una Esposizione nazionale, la promulgazione del regolamento, e l'apertura, fissata il 6 ottobre 1862 pel primo giorno del mese di Ramazan dell'anno 1279 dell'egira (19 febbrajo 1863). Molti produttori delle provincie dell'interno, privi di mezzi di comunicazione regolari e facili con Costantinopoli, sopratutto l'inverno, dovettero trovarsi nell'impossibilità assoluta di supplire ai campioni esauriti dalla vendita negli ultimi anni, durante i quali la crisi commerciale e finanziaria aveva arrestato la fabbricazione. Se in processo di tempo il Governo vuole tentare un nuovo esperimento, è indispensabile, perchè l'Esposizione possa riuscire realmente compiuta, che la sua decisione sia presa e annunciata lungo tempo innanzi.

Appositi comitati, istituiti nei dipartimenti dell'impero, furono incaricati di procedere sul luogo all'ammissione o al rifiuto degli oggetti presentati, la cui origine nazionale doveva essere giustificata previamente.

Fuori le macchine, ed a un'eccezione in favore degli strumenti di provenienza straniera proprj all'agricoltura o agli usi domestici, l'Esposizione non ammise che prodotti agricoli, industriali o manifatturieri dell'impero ottomano.

Ogni comitato doveva unire ai prodotti che accettava, e spediva quindi a Costantinopoli, un bollettino indicante, giusta un modello distribuito dalla commissione generale, il nome, il cognome, il domicilio di ciascun espositore, il prezzo dei prodotti, l'importanza del podere, della fabbrica o dello stabilimento industriale da cui provenivano; le macchine, gli strumenti, i processi che vi si adoperavano; la natura e quantità delle materie prime che vi sono consumate; finalmente, la quantità e la qualità degli oggetti che se ne ricavano annualmente. Queste indicazioni possono in Europa sembrare

sovrabbondanti; ma in Turchia, dove non si adoperò mai la statistica, avevano un'importanza incontestabile. Le informazioni trasmesse dai comitati alla commissione generale, classificate e coordinate con cura, contribuiranno efficacemente ad agevolare gli studj e le indagini, che la mancanza d'informazioni rendeva sovente impossibili.

La commissione, a semplificare il collocamento dei prodotti e il loro esame per parte del giurì, li divise in tredici classi:

1.ª *classe:* Agricoltura e arte forestale.
2.ª — Preparazione e conservazione delle sostanze alimentari, distillazione, confetture, ecc.
3.ª — Articoli delle miniere e metallurgia.
4.ª — Meccanica applicata all'industria, lavoro dei metalli, e oggetti in metallo di lavoro ordinario.
5.ª — Elaborazione dei metalli e opere d'arte.
6.ª — Industria delle sete, delle lane, dei lini e dei canapi.
7.ª — Tessuti e manifatture.
8.ª — Arti chimiche, industria della *vetreria* e della *ceramica.*
9.ª — Industria delle pelli e dei cuoj.
10.ª — Articoli di vestimenti, di moda, di fantasia e di biancheria.
11.ª — Industria risguardante la mobilia e la decorazione.
12.ª — Marina, arte militare, architettura civile.
13.ª — Belle arti.

I prodotti che pel lavoro complicato appartenevano a varie classi, furono posti in quella cui sembravano più particolarmente riferirsi.

Le spese di trasporto degli oggetti furono a carico

del Governo; durante l'Esposizione fu autorizzata la vendita; lo Stato dichiarò anticipatamente di pigliare per suo conto, al prezzo di costo fissato dagli espositori, gli oggetti che rimanessero invenduti; per ultimo accordò tutte le necessarie agevolezze per il viaggio alle persone che desiderassero accompagnare i loro prodotti, ed essere presenti all'esposizione.

I prodotti furono esaminati da un giurì, incaricato di determinare il grado della loro relativa perfezione. L'esame di ogni classe fu affidato a una commissione di giurati, nominati a scrutinio dalla commissione generale. Le decisioni del giurì furono pigliate per voto.

I premj da distribuire erano,

1.° *premio:* La decorazione del Megidiè.
2.° — Una medaglia di argento.
3.° — Una medaglia di bronzo.

Il Governo, come si vede, non trascurò nulla per fare di questa prima esposizione nazionale un arringo di concorso e di esame, atto a stimolare le industrie, a incoraggiarle, a sviluppare presso le popolazioni le idee di progresso e l'amore del lavoro.

Quando, più innanzi, ci occuperemo dei prodotti del suolo e dell'industria, c'ingegneremo di tenerci, per quanto è possibile, alle classificazioni adottate dalla commissione; ma chi credesse che quest'ordine sia stato messo in pratica, errerebbe di grosso. I cereali, le sete, i cotoni, i tabacchi, le essenze aromatiche, i tappeti, offrivano collezioni svariate, numerose, compiute; ma fra gli altri prodotti, alcune classi, a parlare propriamente, non esistevano o non erano rappresentate che da tipi senza valore. Non v'era alcun catalogo che servisse di guida al visitatore. A questa rincrescevole ommissione veniva ad aggiungersi la difficoltà risultante dai geroglifici, chiamati dalla commissione

etichette. Queste etichette, indicanti la natura dell'oggetto, la provenienza, il costo, erano scritte a mano, il più sovente in modo illeggibile, in lingua turca, greca e armena, che sono i tre principali idiomi dell'impero; onde che i visitatori stranieri, sebbene accompagnati dagl'interpreti, avevano sott'occhio indicazioni inintelligibili e indecifrabili. Non sa capirsi come la commissione, composta in parte d'Europei, abbia potuto dimenticare l'uso delle lingue francese o italiana, le quali (sopratutto la prima) sono in generale intese in Oriente.

I prodotti furono esposti in due separati edificj: il Palazzo dell'Industria e il Palazzo annesso. Questi due locali, che occupavano insieme una superficie di circa 5000 metri quadrati, furono costruiti in 65 giorni da una Compagnia, la quale, in compenso delle spese fatte, riscosse il prezzo di entrata, conforme alla tariffa stabilita.

Il palazzo principale, la cui forma venne improntata al genere moderno dell'architettura orientale, era specialmente riservato ai prodotti agricoli, forestali o industriali, chiusi entro vetrine, o disposti lungo le pareti laterali, in guisa da essere posti in perfetta evidenza, senza mettere ostacolo al circolare. All'estremità, di faccia alla porta di entrata, notavasi un chiosco, con prospetto all'interno, innalzato per uso del sultano, il quale onorò sovente di sua presenza questo locale, in cui trovavansi riunite le prove della vitalità della Turchia, piena di forza, di vigore, di gioventù produttrice. L'Europa, per errore di apprezzamento, scambia la debolezza del periodo di accrescimento di un popolo, che comincia ad entrare nella via del progresso e del commercio, coll'affievolimento della decadenza e della vecchiaja.

In mezzo al terreno occupato dal palazzo, era un lungo rettangolo con una fontana di marmo bianco a getto

d'acqua, circondato di fiori e di arbusti. Il livello del suolo di questo quadrato, essendo men alto dell'impalcato delle gallerie, si poterono ergere de' gradini e delle vetrine in cui erano ordinati i prodotti agricoli e forestali, le mostre delle sostanze alimentari, i cereali, i cotoni, le sete, i lini, i canapi, i tabacchi, le essenze aromatiche, ecc. Da ogni lato del bacino vedevansi alcuni cannoni rigati, su' loro carretti, provenienti dalle fonderie imperiali di Zeitin-Burnu. Più in là, chiamavano l'attenzione i giojelli della Corona, i quali possono contendere colle più ricche collezioni. La Turchia possiede i più begli smeraldi che si conoscano, due fra gli altri, l'uno di forma quadrata, arrotondito agli angoli, il quale pesa 1490 dramme (4 chil. 786), e l'altro del peso di 490 dramme (1 chil. 574). Vi si trovavano altresì delle armi storiche, già appartenenti ai primi sultani. Fra i pugnali di ogni epoca, splendenti di diamanti, di rubini, di smeraldi, di zaffiri, sorgeva l'armatura completa del sultano Amurat, capolavoro di finitezza e di solidità, e un elmo ricco di turchine, lavorato mirabilmente, senza origine determinata, ma il cui stile indica che dovette appartenere a uno dei primi sovrani dell'impero.

Un corpo di musica militare, installato in un angolo del quadrato, eseguiva tutt'i giorni sinfonie, che davano un aspetto festevole a quell'edificio semiasiatico, in cui la varietà dei prodotti dell'Oriente e la diversità degli abiti dei visitatori formavano contraposti pittoreschi e bizzarri (1).

Il palazzo annesso conteneva macchine, mulini, aratri, cuoj preparati, vestimenti dozzinali, ecc. L'Inghil-

(1) È noto che la banda turca fu riordinata e stabilita dal cav. Donizzetti bergamasco, fratello del famoso maestro Sin ora ebber in Europa il primato *i piatti* della musica, fabbricati in Turchia. Adesso dalla Turchia stessa vennero molte commissioni di stromenti musicali metallici, alla fabbrica del Pelitti di Milano. *Gli ed. it.*

terra e gli Stati Uniti avevan inviato trebbiatoj, aratri, erpici, macchine da falciare, seminatoj a mano e a carriuole; la Francia, aratri, macchine da battere, zangole poliedriche, ecc.

I due palazzi sorgevano sulla piazza *At-Meidan* (piazza dei cavalli), vasto rettangolo, di cui la moschea Ahmedieh, eretta nel 1610 dal sultano Ahmed I, forma la facciata sud-est. La moschea e l'*At-Meidan* occupano una parte dell'antico Ippodromo di Bisanzio, cominciato da Settimio Severo e finito da Costantino il Grande, sul modello del Circo massimo di Roma. Quest'Ippodromo, che al tempo dello splendore di Costantinopoli gl'imperatori romani eransi compiaciuti di arricchire, era uno dei più bei monumenti del mondo: Roma, Atene, Delfo, Efeso, Eliopoli, spogliate del loro lustro, avevano veduto i loro capolavori andar ad abbellire la sontuosa arena della nuova capitale dell'impero. Colà celebravansi i giuochi pubblici, le corse dei carri, i trionfi: il popolo, seduto sotto ampj portici, assisteva a tali solennità; colà ebbero pure origine le sommosse popolari, così frequenti a Costantinopoli. Delle colonne, delle statue, delle migliori opere d'arte, che le vittorie di Roma avevano messo a disposizione degl'imperatori e che ornavano questo immenso circo, non rimangono che tre reliquie: l'obelisco di Eliopoli, la colonna Serpentina di Delfo, la colonna murata. Alcuni rari capolavori, già prima disseminati per l'Europa, sfuggirono alla distruzione; fra gli altri i quattro cavalli di bronzo attribuiti a Lisippo, i quali, dopo avere ornato la piazza del Carosello a Parigi, tornarono a ripigliare a Venezia, sulla facciata di San Marco, il posto che vi occupavano fin dal principio del tredicesimo secolo, quando i Veneziani s'impadronirono di questa celebre quadriglia, che ornava la porta d'ingresso dell'Ippodromo. Il rimanente scomparve, o fu distrutto, più dalla mano degli uomini che dall'azione del tempo.

Il suolo dell'*At-Meidan* , della moschea Ahmedieh e delle vie adjacenti è attualmente più elevato di cinque metri almeno del livello dell'arena dell'antico ippodromo. Quante ricchezze d'arte, nascoste per avventura sotto questo denso strato , aspettano che scavi intelligenti, facili, poco costosi, le dissotterrino da quel sepolcro, e le restituiscano alla luce e all'ammirazione! Non rivediamo mai senza un sentimento di profonda tristezza questo luogo, testimone dei più grandi avvenimenti della storia dell'impero d'Oriente e del Basso Impero, ove troverebbonsi di certo capi d'opera dell'antichità, di cui l'arte deplora la perdita.

In questo luogo così fecondo di memorie, ove erano state accolte le maraviglie delle arti e della statuaria; ove ogni schiatta conquistatrice di Costantinopoli venne alla sua volta ad accrescere le rovine; ove si compierono la maggior parte dei grandi fatti della storia di Costantinopoli , dalla fondazione di Bisanzio , 667 anni prima di Gesù Cristo, fino allo sterminio dei gianizzeri nel 1826, per parte di Mahmud II; in questo luogo, la lotta pacifica dell'industria, ordinata dal sultano Abdul Aziz, discendente da Othman, capo delle tribù turche erranti , sottentrò nel secolo decimonono alle rivolte delle legioni acclamanti gl'imperatori, alle sommosse popolari del circo che provocarono tante volte le declamazioni dei rétori del Basso Impero, e alle sanguinose insurrezioni delle milizie turbolente che detronizzavano i sultani.

CAPITOLO XIII.

PRODOTTI AGRICOLI.

Cereali. I cereali sono il principal prodotto dell'agricoltura ottomana, ed occupano il primo posto fra le asportazioni. All'esposizione ottomana erano rappresentate tutte le provincie: e vi si contavano più di 700 mostre: 212 di frumento, 247 di segala, 101 di grano turco, 44 di avena, 41 di riso, le altre di orzo, miglio, legumi secchi, ecc. Destava sorpresa il notare le differenze di prezzo esistenti fra due qualità simili, provenienti spesso da località abbastanza vicine: ma ci fu impossibile sapere se queste differenze risultassero dalle spese di trasferta fino al porto d'imbarco, aggiunte al prezzo di costo di alcune mostre, e ommesse per altre, o se esistessero fra gli stessi prezzi sui luoghi di produzione.

Il frumento cresce dapertutto nelle più prospere condizioni. Le Provincie danubiane, la Bulgaria, la Tracia, la Macedonia, l'Asia Minore ne spediscono di continuo in Europa, e il commercio stima molto questi grani, la cui qualità è eccellente. Il peso dei grani di Turchia e del Danubio è minore di quello di Francia; la differenza è di 4 a 5 chilogr. per ettolitro; il prezzo medio dei campioni di fromento esposti era di fr. 12.50 a fr. 13 l'ettolitro.

La spelta è uno dei principali prodotti dell'Epiro.

La segala offriva le massime differenze di prezzo, alle quali abbiamo accennato. Il prezzo delle località vicine al litorale, dove approvigionasi l'asportazione, variava tra fr. 7.50 e fr. 8 l'ettolitro. La coltura

della segala è in Turchia più diffusa che quella del frumento, ma se ne asporta molto meno; la maggior parte n' è consumata nel paese.

Il granoturco, coltivato quasi dapertutto, era rappresentato da saggi bellissimi, da fr. 8. 50 a fr. 9 l'ettolitro. L'asportazione n'è attivissima, sopratutto a destinazione dell'Inghilterra. I graniturchi della Rumelia sono in generale meno pesanti di quelli delle provincie danubiane.

All'avena, la cui produzione potrebbe pigliare agevolmente uno sviluppo grandissimo, massime per l'asportazione, era assegnato il prezzo di circa fr. 6. 50 l'ettolitro. Questa cultura è poco diffusa in Turchia, dove pel nutrimento delle bestie preferiscesi l' orzo. È a presumere che questa abitudine, la quale rende più costoso il nutrimento degli animali, si fondi sull'esperienza; ma non è men vero che l'agricoltura ottomana, la quale venderebbe sempre le sue avene in Europa a prezzi vantaggiosi, privasi per incuria o per consuetudine di un notevole profitto.

Il riso, la cui consumazione in Turchia è enorme, non è coltivato che in alcune località. La produzione è insufficiente; l'importazione di Egitto e di Europa copre l'ammanco. Tuttavia, alla Turchia riuscirebbe agevole il provvedersene, senza grandi sforzi, da sè medesima. I saggi esposti erano bellissimi; ma i prezzi indicati variavano sì, da sfidare qualsiasi spiegazione: vedevasi assegnati all'ettolitro i prezzi di 19 fr., 38 fr., 47 fr., 50 fr., 57 fr., senza che nelle qualità potessero rinvenirsi differenze atte a giustificare questi divarj.

L'orzo aveva bellissimi saggi, al prezzo di fr. 8. 50 a fr. 9 l'ettolitro. L'asportazione in Europa è abbastanza considerevole. La qualità è buonissima, ma la brillatura è fatta male.

Il miglio, il quale serve, come il granoturco, a nutrire la popolazione, è adoperato altresì in alcune

provincie alla fabbricazione di una bevanda fermentata. I saggi variano da fr. 13. 50 a fr. 14 l'ettolitro.

Il sorgo prospera nelle valli calde dell'Erzegovina, della Bosnia, dell'Albania e della Tracia. Cominciasi a coltivare il sorgo zuccherino presso Brussa, dove prova benissimo.

Per la cultura della barbabietola e la fabbricazione dello zucchero non si fece, a quel che sappiamo, alcun tentativo. Eppure questa cultura riescirebbe benissimo in Turchia, dove gli zuccheri avrebbero uno smercio sempre assicurato dai bisogni locali e dall'asportazione in Persia.

La produzione in cereali, che alimenta l'asportazione, massime mancando i raccolti in Europa, è lungi dall'avere l'importanza cui potrebbe giungere. Sarebbe agevole l'aumentarla del decuplo col fecondare una parte delle terre non per anco dissodate, e col creare strade e mezzi di comunicazione fra l'interno e i porti del litorale.

L'asportazione dei cereali si fa principalmente, dalle Provincie danubiane pei porti di Brahilow, Galatz e Sulina; dalla Bulgaria e dalla Rumelia per Varna, Kustengiè (1), Burgas, Rodosto, Gallipoli; dalla Tracia, per Enos; dalla Macedonia, per Salonicco; dalla Tessaglia per Volo; dalle coste asiatiche del Mar Nero per Trebisonda, Samsun, Jeniboli, Sinope; dalle coste dell'Asia Minore per Smirne e Scala-Nova; dalle isole dell'Arcipelago pe' loro porti; dalle coste di Caramania e di Siria per Beirut, Mersina, Alessandretta, Latakiè, Tripoli, San Giovanni d'Acri e Giaffa.

Sebbene i cereali occupino fra le asportazioni della Turchia il primo posto, nessun documento determina

(1) A Kustengiè, nel Mar Nero, va a far capo la ferrovia di Cernavoda (Danubio), aperta al pubblico servizio il 4 ottobre 1860.

esattamente la parte spettante in ispecie alla Turchia propriamente detta. Il Governo ottomano non ha nessun dato autentico atto a fornire queste cifre, nè pei cereali, nè per gli altri prodotti; e la maggior parte degli Stati europei, che approvigionansi in Oriente quando le loro raccolte sono insufficienti, comprendono le provenienze della Moldo-Valachia sotto la rubrica: Turchia. Siccome l'Inghilterra fa una distinzione tra i prodotti originarj della Turchia, della Siria e della Moldo-Valachia, così noi otterremo da ciò un risultamento, il quale non sarà molto lontano dal vero.

Nel 1862 fu importato in Francia sotto l'indicazione di Turchia:

	Quintali metrici	Valori attuali
Cereali (1)	1,645,059	fr. 49,041,229
Legumi secchi . . .	22,640	» 905,611
Alpista, seme di Canaria	6,495	» 181,859
Miglio	2,925	» 93,613
	1,677,119	fr. 50,222,312

Valutando il peso medio dell'ettolitro a 75 chilogr.

(1) Quest'importazione si decompone così:

Frumento, spelta e biade miste . Quintali metrici	1,491,824
Segala	4,227
Granoturco	42.679
Orzo	81,084
Avena	25,245
	1,645,059

Vennero inoltre introdotti 878 quintali metrici di farine di frumento al costo totale di fr. 37,763, che lasciamo da parte per non complicare i calcoli

Quadro generale del commercio della Francia, ecc., nel 1862 pagina 34 e 130.

si hanno 2,236,158 ettolitri al prezzo medio di fr. 22.46 per ettolitro.

Essendo la tonnellata marittima pei cereali di 900 chilog. o 12 ettolitri, l'importazione in Francia rappresenta un carico di 186,346 tonnellate.

Gli stati di navigazione indicano essere entrati, nel 1862, nei porti di Francia, provenienti dalla Moldo-Valachia, 239 legni della portata totale di

tonnellate	48,522
I legni, sopratutto quelli che fanno tale navigazione, portano circa il 30 p. 100 di più della loro misura legale. Aggiungendo questo eccedente al tonnellaggio legale	14,557
Si giunge a un totale di tonnellate	63,079

Questo totale, tonnellaggio reale del carico proveniente dalle Provincie danubiane, dedotto dalle 186,346 tonnellate di carico di cereali importate dalla Turchia in Francia, lascia 123,267 tonnellate provenienti dalle provincie ottomane, ovvero 1,479,204 ettolitri, del valore totale, al prezzo medio di fr. 22. 46 l'ettolitro, di franchi 33,222,921.

Per tal modo giungiamo a stabilire, che i cereali delle provincie ottomane partecipano solo per 66.15 p. 100 alla cifra di entrata in Francia, attribuita loro dal *Quadro generale del commercio*, e che le provincie moldo-valacche fornirono 33,85 p. 100 di quel che viene indicato dal titolo generale di cereali di Turchia.

Vediamo ora quel ch'è accaduto coll'Inghilterra.

Questo paese ricevette dalla Turchia 1,025,953 *quarters* di cereali, del valore di 1,603,327 lire sterline, cioè 2,982,958 ettolitri, rappresentanti 40,083,175 fr., mentre le Provincie danubiane gli mandavano 358,469

quarters, del valore di 567,935 lire sterline, o 1,042,248 ettolitri, del valore di 14,198,375 franchi (1).

Qui troviamo che la Turchia fornì 73.84 p. 100, e le provincie moldo-valacche 26.16 per 100; cioè, che l'Inghilterra ritira, in proporzione della Francia, più dalla Turchia e meno dalla Moldo-Valachia. Questa differenza spiegasi agevolmente. L' importazione in Francia si fa quasi esclusivamente con legni a vela greci, italiani od austriaci, i quali vanno di preferenza ne' grandi porti, ove sono sicuri di caricare; sotto tale rapporto, Sulina, Galatz e Brahilow godono la loro preferenza. L'importazione in Inghilterra non è fatta con soli legni a vela; la navigazione a vapore vi concorre ampiamente col mezzo di battelli di grossissimo tonnellaggio appartenenti alle Compagnie inglesi, che fanno servizj regolari per Costantinopoli. I legni a vela che caricano per l'Inghilterra dirigonsi, come buelli che caricano per la Francia, verso i porti del Danubio; ma i battelli a vapore pigliano a Costantinopoli i cereali, che le barche e i legni da cabotaggio

(1) Quest' importazione in Inghilterra si decompone così:

	TURCHIA		MOLDO-VALACHIA	
	quarters	*lire sterline*	*quarters*	*lire sterline*
Frumento .	296,409	622,356	109,609	235,148
Orzo . . .	326,424	403.538	123,614	153,013
Granoturco .	397,737	570,151	125,242	179,768
Altri . . .	5,383	7,282	4	6
	1,025,953	1,603,327	358,469	567,935

La Turchia di Europa fornì 898,682 quarters, del valore di 1,425,177 lire sterline.

Annual Statement of the trade and navigation of the United Kingdom with foreign countries and british possessions in the year 1862, *p.* 264, 266, 268, 269.

Il *quarter* è calcolato in ragione di litri 290.75.

La lira sterlina a 25 franchi.

recano da tutt'i porti poco frequentati del Mar Nero e del Mar di Marmara.

Le cifre che abbiamo prodotto stabiliscono che la Francia e l' Inghilterra ricevettero nel 1862:

	TURCHIA.		MOLDO-VALACHIA.	
	ettolitri	*franchi*	*ettolitri*	*franchi*
Francia .	1,479,204	33,222,921	756,954	16,999,391
Inghilterra	2,982,958	40,083,175	1,799,202	14,178,375
	4,462,162	73,306,096	1,799,202	31,197,766

Locchè dà in ettolitri i rapporti seguenti:

L' asportazione totale della Turchia sta a quella della Moldo-Valachia come 1 a 0.40.

L' asportazione della Turchia e della Moldo-Valachia in Inghilterra sta alla medesima asportazione in Francia: : 1 : 0.55.

L'asportazione della sola Turchia in Inghilterra sta alla medesima asportazione in Francia : : 1 : 0.49.

L' asportazione della sola Moldo-Valachia in Inghilterra sta alla medesima asportazione in Francia: : 1: 0.72.

Il prezzo medio dell' ettolitro di cereali importato in Inghilterra è,

	Frumento	Orzo	Granoturco
Turchia . .	fr. 18. 05	fr. 10. 62	fr. 12. 32
Moldo-Valachia	» 18. 45	» 10. 64	» 12. 34

Il quadro generale del commercio della Francia dà pei medesimi prodotti, durante il 1862, i valori seguenti per quintale metrico:

Frumento	fr. 30. 80
Orzo	» 20. 21
Granoturco	» 21. —

Se si ragguaglia il quintale metrico in ettolitri, trovasi un grandissimo divario fra i prezzi francesi e i prezzi inglesi indicati nell' *Annual statement of trade and navigation*. Di fatto, il frumento di Turchia o del Danubio, il cui peso medio all'ettolitro è di 77 chilogr., costa in Francia fr. 23. 71, laddove l'ettolitro costa in Inghilterra fr. 18. 25. Questa differenza deriva da che i quadri francesi danno il valore dei cereali secondo il corso medio annuo sui mercati francesi, laddove i quadri inglesi danno il loro valore su'luoghi d'origine. I due paesi traggono alimento dalle medesime fonti, comperano le medesime qualità, ai medesimi prezzi, e a condizioni identiche. Se al calcolo inglese aggiungonsi le spese d'imbarco, di trasporto, di assicurazioni, di sbarco, ecc., l'equilibrio trovasi ristabilito.

Lo studio che abbiamo fatto prova,

Che l'asportazione dei cereali di Turchia proviene in gran parte dalla Turchia di Europa;

Che la qualità è uguale a quella dei cereali originarj del Danubio;

Che a malgrado delle sue condizioni sfavorevoli l'asportazione ottomana (1) aumentò sempre,

Allorchè il miglioramento delle vie di comunicazione coll'interno renderà i trasporti più facili e meno costosi, verranno fertilizzati terreni immensi, cui la forza delle cose obbliga per ora a lasciare incolti, e le provincie ottomane approvvigioneranno l'Europa in modo quasi esclusivo.

L'inchiesta ordinata dal Governo francese sulla revisione della legislazione dei cereali, dietro alla quale

(1) Fino al 1852 venne colpita di un diritto del 12 p. 100 all'uscita dai porti turchi. Dal 1862 in poi, il diritto è dell'8 p. 100, riducibile dell'1 p. 100 all'anno fino al 1869, in cui sarà definitivamente dell'1 per 100.

venne abolito il sistema della scala mobile, pose in rilievo che, dal 1827, il raccolto dei grani era, una volta su due, insufficiente, e che la Francia, dal 1827 al 1858, aveva dovuto chiedere all'estero, in media annua, 1,150,915 ettolitri. L'insufficienza del raccolto francese è dunque un fatto normale.

Il consumo giornaliero della Francia è approssimativamente di 12 milioni di chilogr.; e poichè un ettolitro di grano dà circa 50 chilogr. di farina commerciale, così questo consumo è di 240,000 ettolitri di grano al giorno. La sola Turchia, nel 1862, ci fornì 1,279,152 ettolitri; di guisa che questo paese nutrì la Francia intiera per più di cinque giorni, e, se si aggiugne l'asportazione del Danubio, per più di nove giorni. Il 1862 non fu un'annata sterile, giacchè il prezzo medio dell'ettolitro di grano non sorpassò i fr. 28.34: onde conseguita in modo evidente, che la sicurezza dell'impero ottomano e lo sviluppo della sua ricchezza agricola sono quistioni di prim'ordine sì per la Francia, come per l'Inghilterra, delle quali la Turchia è l'opimo granajo, fornendo loro circa il 25 per 100 dei grani di cui provvedonsi all'estero.

Cotone. Di tutti gli articoli di produzione ottomana, il cotone è quello che merita maggiormente di fissare l'attenzione del commercio francese, vuoi a causa dello sviluppo che la cultura cotonifera va pigliando, vuoi a causa della varietà. I nostri manifatturieri dovrebbero occuparsi di tale quistione in modo attivo ed energico, allo scopo di assicurarsi anticipatamente questi approvvigionamenti, certi oramai, e vicini all'Europa.

La produzione cotonifera della Turchia è chiamata a modificare essenzialmente, in un tempo molto vicino, le antiche abitudini dell'industria e della fabbricazione. Quando i cotoni americani componevano in modo quasi esclusivo la fonte permanente dell'Europa, la maggior

parte di essi giungeva a Liverpool: questa città era in qualche modo l'emporio generale, il mercato regolatore. L'Havre, non ostante la sua vicinanza a Rouen e ad altre città manifatturiere della Francia settentrionale, non ostante le comunicazioni ferroviarie con l'Alsazia, la Svizzera, ecc., è molto lontano dall'avere l'importanza di Liverpool, di cui è costretto a seguire le oscillazioni. Altre ragioni renderanno sempre malagevole la concorrenza dell'Havre, porto di marea, il cui fondo d'acqua è limitato, dove i legni di grossissimo tonnellaggio non possono giungere come a Liverpool. La differenza fra le spese dei legni non essendo proporzionata alla differenza dei tonnellaggi, i noleggi saranno, relativamente, più costosi sempre per l'Hâvre che per Liverpool.

Il compimento della costruzione della diga di Cherbourg, gli sforzi commerciali di Brest, porti ormai rannodati dalle vie ferrate, nei quali possono entrare continuamente i più grossi legni, permetteranno probabilmente a queste due città di scendere vantaggiosamente in lizza, e concorrere esse pure all'approvvigionamento del mercato cotonifero francese. D'altra parte, la guerra degli Stati Uniti, che terminerà necessariamente colla loro separazione in due Stati indipendenti, darà luogo a una nuova modificazione. Il mezzogiorno della Francia e una parte del levante riceveranno i cotoni degli Stati del Sud da Bordeaux, che li riverserà sui centri manifatturieri mercè il canale laterale alla Garonna e la ferrata del Mezzogiorno, la Gran-Centrale, quella del Mediterraneo, ecc. Pigliando per punto di arrivo dei cotoni degli Stati Uniti, l'Havre, Cherbourg, Brest, Bordeaux, le spese di trasporto per terra, a destinazione dell'Est, non offrono una differenza sensibile.

La produzione cotonifera della Turchia giugnendo a Marsiglia, potendo alimentare i varj centri consumatori in condizioni uguali almeno a quelle dei porti del-

l'Oceano, porrà gli Stati Uniti in faccia del loro più terribile avversario: Marsiglia sarà alla Turchia e all'Egitto nel Mediterraneo, quel che Liverpool è agli Stati Uniti nell'Oceano.

La cultura del cotone è originaria dell'Oriente. In un'altra epoca, le provincie ottomane asportavano quantità enormi di cotone. L'asportazione, la cultura medesima erano del tutto scomparse: gl'immensi oneri accumulati dal fisco sull'agricoltura avevano prodotto questo deplorabile risultato, molto più di quel che vi contribuisse l' incessante sviluppo della produzione americana.

Noi ci occupammo già di questa quistione ne' primordj della guerra degli Stati Uniti. Nell'istante in cui le fonti dell'approvigionamento europeo cominciavano ad estinguersi, in cui si tentava di sostituirle, in cui cominciava a trapelare la crisi industriale che colpì poi così crudelmente i distretti manifatturieri, noi c'ingegnammo di far comprendere come la Turchia potesse risollevarsi dallo stato d'inferiorità nel quale era caduta, e indicammo i seguenti provvedimenti, come i meglio adatti al sicuro e celere conseguimento di tal risultato (1):

« Abolizione dell'imposta della decima sui cotoni raccolti in Turchia, qualunque sia la loro ulteriore destinazione;

« Asportazione libera, sia di provincia a provincia, sia all'estero, dei cotoni raccolti nelle provincie di Europa e d'Asia;

« Esenzione da ogni specie d'imposta, per dieci anni, in favore delle terre non dissodate, o incolte, destinate alla piantagione del cotone;

« Obbligo pei Tartari, o pegli altri emigranti, ai

(1) B. C. Collas. *La Turchia nel* 1861, pag. 161 e seg. Parigi, 1861, A. Franck, editore.

quali il Governo concede gratuitamente delle terre, di piantare a cotone un quarto almanco delle terre concedute, qualora tale cultura sia possibile;

« Procurare che le concessioni di terreni appartenenti allo Stato si riferiscano, il più che si può, a terreni posti nell'Asia Minore e nelle isole, in vicinanza dei porti d'imbarco, allo scopo di diminuire le spese di trasporto;

« Studiare i modi d'incoraggiamento in favore dei grandi proprietarj che sviluppassero nelle loro proprietà la cultura del cotone ».

Terminavamo così:

« Se si applicano queste misure, la cultura cotonifera si svilupperà prontissimamente, e la Turchia venderà all'Europa la maggior parte del cotone, nel modo medesimo con cui, se riformasse la distribuzione e la riscossione delle imposte, le venderebbe la maggior parte dei cereali, dei tabacchi, delle sete e della robbia ».

Ci eravamo presa la libertà di esporre queste idee in una memoria rimessa, nel 1860, a S. E. Edhem pascià, allora ministro del commercio e dell'agricoltura, il quale degnossi accoglierle. Dapprima sotto la sua intelligente direzione, indi sotto quella, non meno illuminata, del suo successore S. E. Savfet pascià, il risorgimento della cultura cotonifera divenne oggetto di costante sollecitudine pel Governo.

Sono scorsi appena tre anni, e i fatti hanno provato ampiamente la giustezza del nostro criterio: la Turchia, in questo breve tempo, è già arrivata a ripigliare il suo posto fra gli Stati produttori del cotone, e, nel 1863, ha concorso largamente all'approvvigionamento dell'Europa.

Esamineremo i risultati ottenuti; nè lo faremo, ci sia lecito il dirlo, senza un po di orgoglio, imperocchè noi pe'primi segnalammo i vantaggi che trarrebbero

la Turchia e l'Europa da quest'opera di rigenerazione agricola e commerciale.

Esponiamo le misure adottate:

Il modo di riscossione delle decime fu sostituito da un diritto per *denum*, stabilito in modo fisso, per dieci anni, secondo la produzione media dei sei anni precedenti.

Ogni terreno precedentemente incolto, e appropriato alla cultura del cotone, gode per cinque anni di un'esenzione assoluta da contribuzione fondiaria.

Durante dieci anni, i cotoni asportati all'estero, qualunque sieno le loro qualità, e quand'anco venissero migliorate, pagheranno invariabilmente i diritti medesimi, che pagavano anteriormente i cotoni indigeni.

Le macchine destinate all'agricoltura o alla pulitura del cotone sono ammesse all'importazione in franchigia di diritti.

Lo Stato ha fatto venire macchine e strumenti perfezionati per servire di modello agli agricoltori e ai fabbricanti.

Ha comperato quantità considerevoli di sementi di cotone, che sono state distribuite gratuitamente nelle provincie, in cui la sua cultura poteva essere aumentata o introdotta.

Ha fatto stampare e distribuire a profusione opuscoli indicanti la scelta del terreno, la preparazione del suolo, la maniera di piantare la semente, di coltivare la pianta, il sistema della ricolta e l'uso delle macchine. Queste istruzioni erano tradotte nelle lingue proprie di ogni contrada.

Ha assunto l'obbligo di migliorare le strade e di aprirne delle nuove, allo scopo di agevolare il trasporto del cotone (1).

(1) L'apertura della strada ferrata da Efeso a Smirne mise questo porto in comunicazione coi distretti di Aidin, Nazlu, Tireh e Baindir. Ormai l'asportazione dei cotoni che vi si raccolgono, non incontra più alcuna difficoltà

In ogni capoluogo furono nominate commissioni, miste d'indigeni e di stranieri, incaricate di accennare le misure più efficaci a favorire e sviluppare la cultura.

Per ultimo il Governo concede gratuitamente, per cinque anni, le terre che gli appartengono.

A Smirne, Aidin, Salonicco, Serrès e Drama, sonosi piantate sementi americane ed egizie; ad Andrinopoli, Filippopoli, Tulcia (per tentativi nella Dobrogia), Amasia, Castamboli, Sinope, Trebisonda, Silivria, Kara-Hissar, Brussa, ne' Dardanelli, Damasco, Sofia, nelle isole dell'Arcipelago, e Candia, distribuironsi sementi egiziane allo scopo di generalizzare la cultura in tutt'i siti in cui altra volta era riescita, e di tentarla laddove non era esistita mai.

Questi numerosi tentativi provarono essere il suolo e il clima della Turchia tra i più favorevoli alla cultura del cotone; si ottennero i risultati più soddisfacenti, vuoi rispetto alla qualità, vuoi rispetto al prezzo di costo del cotone, compresavi ogni spesa. I prodotti germogliati dalle sementi americane sono di gran lunga superiori a quelli che avevansi per lo addietro; ma si è osservato che in alcuni siti queste sementi non attecchivano, e che ogni dì se ne dovevano far venire di nuove: la semente tolta dalle nuove piante non ha dato, alla riproduzione, che arbusti, i cui frutti racchiudevano molta semente e poco cotone.

La sementa originaria di Egitto non offre i medesimi inconvenienti: le piante riproducono i baccelli cotoniferi nelle medesime condizioni di qualità e quantità, di guisa che questa sementa è in generale preferita e adottata.

L'esposizione nazionale ottomana possedeva 104 saggi di cotoni in fiocco, un certo numero di cotoni in filo, e 31 saggi di cotoni in guscio. Questi saggi, tutti di bella e buona qualità, bianchissimi, formavano una collezione molto più notevole di quella già inviata dalla Turchia all'Esposizione universale di Londra nel 1852. Essi

provenivano dai siti che indicammo nel parlare dei saggi di cultura, e ai quali debbonsi aggiugnere i distretti di Mossul, Aleppo, Gerusalemme e Rodosto. A datare da allora, la cultura del cotone venne introdotta in Rumelia, nel *liva* di Monastir, ove pure va estendendosi.

I prezzi che portavano i saggi esposti erano erronei od esagerati: essi non potevano permettere nessun paragone, nè fornire alcuna informazione utile. Ne notammo di quelli ch'erano due e tre volte più alti dei prezzi correnti di vendita su'luoghi di produzione, mentre è pure incontestabile che nel momento attuale un tal prezzo non solo rinfranca ogni spesa, ma è talmente elevato, da potersi per gli agricoltori considerare qual una fonte di ricchezza.

L'Inghilterra non poteva rimanere indifferente e spettatrice disinteressata della rivoluzione cotonifera che compiesi in Turchia, e studiasi di attirare a sè questa nuova produzione col formare, mercè importanti capitali, delle associazioni incaricate di ajutare i piantatori, di fornir loro i mezzi di accrescere la cultura, di procurar loro le macchine destinate alla nettatura dei prodotti, a patto ch'essi impegninsi di portare al mercato inglese i ricolti, che ora dirigonsi il più sovente in Francia.

La produzione cotonifera della Turchia nel 1861 poteva essere valutata a 9,600,000 chilogrammi; nel 1863 ha sorpassato 50 milioni di chilogrammi (1). Il periodo di saggio ha dunque veduto quintuplicarsi la produzione. La cultura ha pigliato vigoroso sviluppo, e non si arresterà più. Si ritiene che il ricolto del 1864 darà da 90 a 100 milioni di chilogrammi.

Prima del 1861, la Turchia forniva annualmente alla

(1) Il peso delle balle varia da 50 a 150 chilogrammi, secondo i luoghi, stante le difficoltà cui possa dar luogo il trasporto al punto d'imbarco.

Francia circa 600,000 chilogrammi di cotone di qualità assai inferiore.

La Francia ha ricevuto:

Nel 1861 .	1,547,119	chil. del valore di fr.		3,403,662
Nel 1862 .	4,327,645	»	»	10,012,286

L'Inghilterra, che per l'addietro non ne comperava, ha ricevuto:

Nel 1861 .	32,154	chil. del valore di fr.		75,400
Nel 1862 .	2,093,445	»	»	5,931,575

Da quel che precede conseguita:

Che gli sforzi del Governo furono coronati di successo;

Che il suolo e il clima di Turchia sono altamente favorevoli alla cultura del cotone;

Che la Turchia ha ripigliato in tre anni il suo posto tra i paesi produttori;

Ch'essa è incontestabilmente chiamata a fornire, in un'epoca vicinissima, all'Europa una gran parte del suo approvvigionamento.

« Anco nei tempi ordinarj, la Turchia potrà produrre cotone di perfetta qualità a così buon mercato come l'America. Gli è certo che non potrà dirsi la medesima cosa di nessun altro Stato concorrente. D'altra parte, coloro i quali volessero incoraggiare la cultura in Turchia non avrebbero da fare con un Governo intrattabile e intollerante come quello dell'India inglese (1) ».

Tabacco. Questa pianta è coltivata in tutti i siti, in cui è consentito dall'elevatezza della temperatura.

Le varie specie suppliscono all' enorme consumo della popolazione ottomana, e alimentano un'asportazione

(1) Circolare commerciale dei signori fratelli Neill e C. di Manchester. 1.° maggio 1863.

che progredisce da parecchi anni. Se la cultura fosse più estesa, e sopratutto meglio curata, la Turchia venderebbe all'Europa tutte le qualità che le abbisognano.

Sarebbe agevole l'estendere questa produzione molto di più. Fa meraviglia come i tabacchi turchi, dolci, piacevoli, fragranti, esenti dal gusto acre e dall'odore acuto dei tabacchi da fuma americani e francesi, non concorrano al consumo europeo per una parte maggiore.

Una speciale bacheca conteneva all'Esposizione ottomana i saggi inviati dalle provincie; e se ne contava una cinquantina.

I saggi principali di Europa provenivano da Salonicco, Jenidiè, Sari-Sciaban, Drama, Pravustcia, Cavalla, Andrinopoli, Filippopoli, Kustendiè, Tulcia, Giannina;

Quelli delle isole, da Metelino, Cipro e Candia;

Quelli d'Asia, da Trebisonda, Baffra, Samsun, Sivas, Kara-Hissar, Amasia, Khudavendiguiar, Izmid, Smirne, Saida, Aleppo e varie altre località di Siria.

Quelli d'Africa, da Tripoli di Barberia.

Nelle provincie di Europa, il tabacco coltivasi sui terreni di alluvione delle riviere Maritza, Morava, Vardar, Indié-Karasù ecc. Un'ottava parte delle terre coltivabili della Macedonia è destinata a questa cultura, che dà da vivere a ventimila famiglie.

In Europa, Jenidiè e Sari-Sciaban danno le migliori qualità. Ogni piede produce da 20 a 25 foglie. Seminasi il tabacco nel mese di marzo; in giugno lo si trapianta nelle terre preparate; le foglie sono colte una ad una più tardi, quando giungono a maturità, e compresse quando sono bastantemente secche. Queste foglie dànno tre qualità; la prima rappresenta le specie il cui prezzo varia da fr. 4.50 a fr. 7 il chilogramma; la seconda, quelle da fr. 3.50 a fr. 4; la terza, quelle da fr. 2 a fr. 3.25. Se ne ritira in media il 15 per % di prima qualità; il 30 per % di seconda; il 55 per %

di terza. La previa scelta delle migliori foglie dà una varietà di lusso al prezzo di fr. 20 a 30.

Il commercio classifica i prodotti di Sari-Sciaban immediatamente dopo quelli di Jenidiè.

A Drama, Pravustcia, Cavalla, le piante sono vigorosissime, ma la quantità delle foglie è a scapito della qualità loro, che dà 1/4 al prezzo di fr. 1.50 a fr. 2 il chilogramma, e il rimanente al prezzo di fr. 0.50 a fr. 1.50.

Giannina e l' alta Albania producono qualità inferiori, che il commercio straniero non accetterebbe, e che vengono consumate in luogo.

Andrinopoli, Filippopoli, Kustendiè, Tulcia, e le altre contrade di Europa non rappresentate all'Esposizione ottomana, producono tabacchi simili press'a poco alle terze qualità di Drama, in quantità insufficiente anche pei bisogni della popolazione locale.

Le isole non hanno che qualità comuni; la loro vendita al di fuori è quasi nulla.

Trebisonda, Baffra e Samsun sono le parti dell'Anatolia in cui la cultura del tabacco ha un'importanza reale. Queste località forniscono all'estero tabacchi generalmente più forti di quelli delle provincie di Europa, al prezzo medio di fr. 2 a fr. 2.50 le qualità buone.

Le provincie interne dell'Asia Minore e Tripoli di Barberia bastano a sè, ma non asportano.

I dintorni di Smirne, appetto a ciò che potrebbesi ottenere ed asportare, producono poco.

La Palestina dà una qualità inferiore. Una parte è consumata sul luogo.

La Siria offre al commercio varietà eccellenti: quelle di Saida e di Gubal sono rinomate. La prima qualità di questi siti, sempre cara, è poco abbondante. Raccogliesi inoltre una qualità un po inferiore, del valore di fr. 2 a fr. 2.25 il chilogrammo, e una qualità ordinaria del valore di fr. 1.25. La qualità dipende sopratutto dall'ingrasso. Il miglior tabacco proviene dalle

terre in cui sonosi lasciate dimorare delle greggi. L'inaffiamento accresce la quantità del ricolto, ma nuoce alla sua qualità. A Latakiè, sito rinomato per la superiorità dei suoi tabacchi, trovasi la specie detta *Abu-Riha* (*padre del buon odore*), di cui raccolgonsi circa 100,000 chilogrammi.

L'asportazione in Francia dei tabacchi di Turchia, che sino al 1859 aveva progredito, e rappresentava 1,165,153 chilogrammi, cessò del tutto dappoi. Sarebbe a desiderarsi che il Governo francese portasse la sua attenzione sui tabacchi turchi; esso troverebbe nelle provincie ottomane di Europa e d'Asia buon numero di specie fra le più ricercate, mentre finora ha soltanto fornito ai consumatori francesi, a un prezzo altissimo, sotto il nome di *tabacco di Levante*, una qualità così cattiva, che, a creder nostro, sarebbe impossibile trovar l'uguale, anco nella più meschina botteguccia dell'Oriente.

Non può dirsi altrettanto dell'Inghilterra e dell'Austria, paesi pei quali l'asportazione continua.

L'Inghilterra, che nel 1857 riceveva 438,846 chilogrammi, del valore di fr. 927,200, importò:

Nel 1861 .	890,251	chil. del valore di fr.	1,189,325
Nel 1862 .	426,318	» » »	646.100

Robbia, radici di robbia. L'asportazione delle radici di robbia porge uno degli alimenti più attivi del commercio della Turchia asiatica.

Il mercato principale è la città di Smirne. Fannosi eziandio affari a Beirut; ma gran parte del ricolto di Caramania, di Siria, di Cipro è spedito a Smirne, dove caricasi per l'Europa.

La robbia trovasi nei dintorni di Smirne, Magnesia e Kirkagach. Il villaggio di Bakir produce la qualità più pregiata.

La cultura della robbia da alcuni anni in qua progredisce sensibilmente.

Le qualità classificansi nel seguente modo:

1.ª *classe*	Bakir
2.ª »	Cuggek
3.ª »	Yordes Demisgek

La robbia di Caramania, Siria e Cipro è di qualità inferiore.

La produzione del territorio di Damasco è asportata per Beirut, che ne riceve anche da Cipro.

La robbia cresce soltanto sotto un cielo mite e in un suolo esente di umidità.

La sua cultura è lenta e dispendiosa; adoperandosi di questa pianta la sola radice; questa dee rimanere quattro o cinque anni in terra prima di raccogliersi. La si ottiene *a seminato* o a barbatelle; ma preferiscesi quest'ultimo sistema, essendo i seminati esposti ai guasti delle cavallette. La robbia falciasi durante la fioritura, allo scopo di rafforzarne le radici; quando queste hanno raggiunto l'apice del loro sviluppo, colgonsi, lavansi e fannosi disseccare all'aria aperta o in stufe.

Le fabbriche ottomane adoperano molta robbia.

L'asportazione dirigesi di preferenza verso l'Inghilterra e l'Austria.

Le provincie ottomane n'asportarono nel 1862:

Per Francia . .	chil.	315,804	fr.	252,643
Per Inghilterra .	»	8,040,530	»	8,939,525

Ranno, gehri o seme giallo (*detto pure seme d'Avignone*), rocù. Il *gehri* serve alla tintura, e dà un bel colore giallo. L'arbusto che lo produce cresce

nei terreni aridi. Il *gehri* è portato in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Austria. La Francia fa incetta di ranno e di *gehri* quasi esclusivamente dalla Turchia. Nel 1862, sopra un'importazione totale di 191,477 chilogr., gli Stati ottomani ne fornirono 188,325 pel valore di fr. 282,488.

L'Inghilterra ne ricevette 295,334 chil. pel valore di fr. 396,625.

Galla e vallonea. La vallonea è il copolino della ghianda di una specie di quercia (*quercia velani, quercus ægilops*), il cui frutto, più grosso di quello delle quercie di Europa, dà una polvere nerastra. La vallonea è adoperata, come la scorza della quercia, a preparare e a conciaro i cuoj, appunto pel tannino che in essa abbonda. La si trova in tutta l'Asia Minore. Non la si raccoglie che presso i luoghi d'imbarco; il prezzo non compenserebbe le spese di trasporto da località lontane. Le piccole vallonee, note sotto il nome di *camatina*, sono destinate alla tintura in nero, e s'asportano per l'Inghilterra, l'Austria e la Francia.

Le provincie ottomane ne forniscono alla Francia la maggior parte. Nel 1862, l'importazione in Francia rappresentò 428,698 chilogr., di cui 307,341 chilog., del valore di 676,150 fr., erano originarj della Turchia.

L'Inghilterra ricevette :

Galla . .	chil.	207,810	fr.	497,225
Vallonea .	»	25,729,699	»	10,131,325
Totale	chil.	25,937,509	fr.	10,634,550

Oppio. Il papavero che dà l'oppio, seminasi nel mese di ottobre; alla fine di novembre la pianta, che ha già mezzo piede di altezza, sopporta agevolmente i freddi invernali; il sole di primavera la fa crescere rapidamente, e in luglio giunge a piena maturità. Seguita

la fioritura, si fa nella testa del papavero un'incisione, e lasciasi sgocciolare per trentasei ore. Il liquore latteo che ne geme, raccolto su di una larga foglia della pianta, coagulasi e vien formato quindi in panetti: forma sotto cui appare nei mercati. Il papavero cresce spontaneo, ma vien anche sottoposto a una cultura regolare, che è costosissima. Pretendesi che la pianta sia molto assorbente e isterilisca il suolo. Quando le teste di papavero sono disseccate, romponsi per raccoglierne i granelli; una parte vien destinata a uso di sementa, un'altra serve alla fabbricazione di un olio, che in parte si consuma nel paese, e il rimanente spediscesi all'estero.

L'oppio comperasi sulla piazza dì Smirne. La prima qualità, che forma i tre quarti del ricolto, è fornita dai distretti di Smirne e di Uciak; la seconda dai distretti di Kutaieh e di Kara-Hissar. Le straordinarie domande d'oppio per la Cina, sopravvenute in seguito alla rivolta delle Indie, incoraggiò la cultura del papavero, la quale d'allora in poi progredì costantemente. Il prezzo medio dell'oppio è di 45 a 50 fr. al chilogr.

L'oppio di Smirne è in pani; è dal commercio tenuto in grandissimo pregio, perchè contiene da 10 a 12 p.100 di morfina.

Giungono in Europa da Trebisonda oppii di Persia, che quel porto riceve in transito; sono in bastoncini e di qualità inferiore.

L'asportazione dell'oppio di Smirne si fa sopratutto per l'Inghilterra e l'Olanda. Dall'epoca della guerra civile, le domande degli Stati-Uniti, ch'erano considerevolissime, cessarono del tutto.

La Francia consuma quasi nnicamente oppio di Smirne. Su 8,381 chilogr., importati nel 1862, la Turchia ne fornì 8,037 chilogr., pel valore di 361,665 fr.

L'Inghilterra ne ricevette 96,587 chil., pel valore di fr. 4,568,425.

Olio o essenza di rose. I rosaj, che producono le rose ricercate per la fabbricazione delle essenze, sono coltivati in Europa presso i villaggi che sorgono appiè dei Balkan.

La Francia se ne provvede unicamente in Turchia. L'asportazione ottomana diede nel 1862:

Per Francia. . .	chil.	888	fr.	754,800
Per Inghilterra. .	»	709	»	473,800

L'anice verde, il cimino, lo zafferano, la liquirizia cominciano ad asportarsi da alcuni anni; ma questa asportazione, che dapprima dirigevasi verso la Francia, va ora in Inghilterra. Nel 1862 la Francia non ricevette che 75,430 chilogr. di liquirizia, pel valore di fr. 30,172.

L'Inghilterra, che in passato ne riceveva molto meno di noi, ne importò 595,207 chilogr., pel valore di franchi 531,575.

Lino, canape, sesamo, colza, ricino.-La cultura del lino, del canape, del sesamo, del colza, è comune alle provincie di Europa e di Asia, gran numero delle quali erano rappresentate all'Esposizione ottomana da prodotti di ottima qualità. Alle matasse di lino erasi assegnato in media il prezzo di fr. 2.40 il chilgr.; e a quelle di canape il prezzo di 1 fr. a fr. 1.25. Il lino e canapa filata sono consumati nel paese. Gli arsenali militari assorbono tutte le matasse di canape non ismaltite in commercio. Fra i cordami che figuravano all'Esposizione, quelli provenienti dalle corderie dello Stato erano i soli fabbricati bene; quelli esposti dall'industria privata erano grossolani, dalla torcitura ineguale, mal filati, mal commessi, difettosi sotto ogni aspetto. L'importazione europea, e sopratutto l'inglese, provvede l'industria e i porti di mare di cordami che

potrebbero essere forniti senza grande fatica dagli opificj indigeni.

L'asportazione delle matasse è nulla; la Turchia spedisce soltanto all'estero i semi, la maggior parte dei quali è destinata alla Francia.

Questa asportazione di semi oleaginosi progredisce in un modo sensibilissimo; ma siccome questo genere di cultura riesce dapertutto, la asportazione n'è ancora, relativamente, limitata. L'attenzione degli agricoltori ottomani dovrebbe portarsi più seriamente su questa specie di prodotti, per soddisfare ai bisogni sempre crescenti d'Europa, che va a provvedersi fino a Zanzibar e nell'India inglese.

La Francia ne importò, nel 1862, 21,136,929 chil., pel valore di fr. 11,090,792.

L'Inghilterra, la cui importazione fu sempre debolissima, nel 1862 dalla Turchia non ne ricevette.

L'asportazione in Francia, per contro, aumenta di molto; dal 1859 in qua è raddoppiata. Nel momento attuale il nostro approvvigionamento proviene presso a poco, il 50 p. 100 dall'India inglese, il 37 p. 100 dalla Turchia, e il rimanente dagli altri paesi produttori d'Europa, d'Asia e Africa.

Alberi fruttiferi, e forestali, legni di tintura e di stipetteria. L'Esposizione conteneva circa 270 saggi di legni di essenze diverse, originarj da quasi tutte le provincie dell'impero. Le località meglio rappresentate erano:

IN EUROPA.

Adrianopoli e *Filippopoli:* pino, quercia, olmo, tiglio, faggio, nocciuolo.

Rustciuck: alloro, fillirea.

Varna: quercia, frassino, faggio.

Isola di Marmara: noce, bosso, quercia, pino, cipresso, sandalo, salice, pioppo.

Isole dell'Arcipelago: pero, melo.

Abbiamo cercato indarno i tipi che debbono aver fornito le foreste della Tessaglia, della Bosnia e dell'Erzegovina.

IN ASIA.

Trebisonda: olmo, corniolo, ginepro, faggio, olivo.

Samsun: ginepro, tiglio, quercia, noce, olmo.

Sivas: faggio.

Marasch: pino, noce, quercia, carpino.

Ismid: olmo, faggio, corbezzolo, quercia.

Brussa: Alloro, quercia.

Amasia: olmo, ginepro, cedro, quercia, pino, faggio, ontano, platano.

Damasco: olivo, gelso, tiglio.

Beirut: pino, cedro.

Gerusalemme: olivo.

Tripoli (Siria): acero.

Questi saggi, posti in linea simmetrica, come libri in una biblioteca, non lasciando spesse fiate intravedere che la scorza, portanti etichette per la maggior parte indecifrabili, formavano un tale miscuglio di varietà e di provenienze, da rendere impossibile qualsiasi paragone di sostanze similari aventi origine diversa. I tipi erano generalmente bellissimi e di grosse dimensioni. La collezione, di cui abbiamo enumerato i soli saggi principali, ci è parsa molto incompiuta per quel che concerne gli alberi fruttiferi, comunissimi in Turchia: il ciriegio, il prugno, il mandorlo, l'arancio, il cederno, il melogranato, ecc., i cui frutti danno un grande commercio di asportazione, sfuggirono alle investigazioni nostre.

Il commercio degli alberi fruttiferi, forestali, di tintura e di stipetteria diede, nel 1862, all'asportazione:

Francia.

Gomma pura	chil.	121,351	fr.	133,486
Frutte secche da tavola (1)	»	2,048,345	»	2,697,551
Olio di olivo	»	7,345,093	»	10,430,032
Resine	»	8,578	»	63,026
Radici medicinali . . .	»	86,258	»	52,370
Legno di noce	steri	2,030	»	152,250
Legno di tintura . . .	chil.	118,710	»	11,871
Legno di ebanisteria . .	»	1,440,034	»	360,016
			Totale fr.	13,900,602

Inghilterra.

Gomma	chil.	135,526	fr.	689,900
Frutte secche da tavola (2).	»	7,453,900	»	5,547,175
Olio di olivo	»	901,103	»	1,241,650
Legname	»	3,253,927	»	810,900
			Totale fr.	8,289,626

L'importazione in Francia dei prodotti sopraenunciati (eccetto l'olio di olivo), sebbene in progresso dal 1857, nel 1862 non rappresentava che 3,470,570 fr.

Le spedizioni di olio di olivo a destinazione di Francia, le quali dal 1837 al 1846 ascendevano in media a 5,619,694 chilogr., erano scese, dal 1847 al 1856, a 4,008,790 chilogr.; continuando il loro movimento retrogrado, non davano nel 1861 che 523,978 chilogr.

(1) Le uve secche, di cui parleremo appresso, rappresentano 1,891,992 chilogr. e 2,270,390 fr. Il resto è fichi e mandorle.

(2) Le uve secche rappresentano 4,387,184 chil., e 2,897,075 fr. Il restante è fichi, nocciuole e mandorle.

Questo stato di cose proveniva dagli oneri eccessivi ond'era gravata l'agricoltura, e dalla trascuraggine dei coltivatori, i quali lasciavano perire senza sostituirli gli ulivi, i cui prodotti non trovavano all'estero uno smercio vantaggioso. Il ribasso dei diritti di uscita modificò queste condizioni, e la cultura riassunse immediatamente un vigoroso sviluppo. Essa supplisce al consumo locale, alimenta le saponerie indigene, che acquistano sempre maggiore incremento, e sin dal primo anno di tale ribasso, questa cultura ha rioccupato un largo posto nel commercio di asportazione.

Gli alberi fruttiferi e forestali, i legni di tintura e di stipetteria, sono molto lontani dal rendere tutto ciò che se ne potrebbe ricavare. Le cifre che abbiamo riportato dimostrano che il modo di trar guadagno dai numerosi legni di tintura, di stipetteria e di costruzione, è ancora da crearsi. Questa industria sarebbe per gli agricoltori un nuovo elemento di ricchezza, e darebbe all'Europa, i cui enormi bisogni aumentano incessantemente, un centro vicino di approvvigionamento.

Le sole località utilizzate sono quelle che trovansi presso il litorale o presso i porti di mare. Le loro foreste danno il legno necessario alle costruzioni navali militari e mercantili, ma in pari tempo vengono devastate senza regola nè intelligenza per fornire alle città la legna da bruciare, il carbone, e asse per la costruzione delle case, le quali sono generalmente di legno. Accade spesso che incendj, appiccati per negligenza da pastori e da carbonaj, continuino in quelle vaste solitudini per mesi interi, fino a che il mutare del vento o la pioggia gli arrestino, distruggendo i tesori forestali cui la natura impiegò secoli a produrre. Queste varie cause hanno già diboscato quasi del tutto alcuni circondarj, massime quelli vicini ai grandi centri di popolazione. Trovansi ancora in Europa e in Asia, non lungi dal mare, foreste immense, in cui le essenze

dominanti sono la quercia, il pino, l'olmo, l'acero, ecc.; le quali sono sfuggite a tal opera di devastazione.

Il Governo studiasi seriamente di rimediare a questo stato di cose: esso attende a ripiantare a bosco i terreni lasciati andare in rovina dall'incuria delle amministrazioni precedenti, e a scegliere le misure da ordinarsi per regolare il taglio dei boschi. Il Governo è pronto a concedere le foreste demaniali, o a dare l'autorizzazione di utilizzare quelle che fanno parte della proprietà privata, a chiunque ne farà domanda, sotto la sola riserva di un tenue tributo. Ma esso vieta d'altro canto l'asportazione dei pezzi di grossa dimensione atti alla marina: possono soltanto vendersi alla Turchia e all'Egitto, i cui bisogni sono limitatissimi. La parte più vantaggiosa dei prodotti, la sola atta a tentare la speculazione, è per necessità priva di sbocco al di fuori, a meno che non le si facciano subire delle trasformazioni, che le tolgono ogni valor commerciale. Se a ciò aggiungesi che gl'intraprenditori debbono costrurre essi medesimi le strade, i mezzi di trasporto, ecc., si comprenderà per qual motivo l'industria forestale rimanga estranea all'azione vivificante dei capitali europei, sebbene la Francia e l'Inghilterra chieggano all'India il legname di *teak*, all'Honduras il mogano, all'Italia la quercia, ecc., necessarj alla costruzione de'loro vascelli ed alle industrie.

Un altro ostacolo molto grave, il più grave forse, risulta dalla legislazione che nega agli Europei il diritto di possedere. Noi ci occupammo di tale quistione ove parlammo della proprietà.

Viti. La cultura delle viti, già molto estesa, progredisce sensibilmente; ma è fatta senza cura, potremmo dire senza intelligenza; non si tien conto nè della natura dei terreni, nè delle qualità dei ceppi. Le vendemmie sono fatte colla medesima incuria.

I migliori vini della Turchia europea sono quelli della Macedonia. L'Asia Minore, le isole dell'Arcipelago, la Montagna del Libano ne dánno in gran parte di forti e spiritosi, fra'quali quello di Cipro gode sin dagli antichi tempi un'alta riputazione.

Se gli agricoltori attendessero alle viti con maggior cura, se pigiassero le uve con precauzione e discernimento, se sorvegliassero la conservazione dei ricolti, i vini, il cui gusto, in seguito ai processi adoperati, è generalmente cattivo, riuscirebbero piacevoli. Gli agricoltori troverebbero allora sui mercati di Europa prezzi vantaggiosi.

I guasti dell'*oidium* e i cattivi ricolti derivatine, sopratutto in Francia, somministrarono alla Turchia un nuovo genere di commercio esterno: quello de'vini e delle uve secche, colle quali fabbricasi una bevanda fermentata. L'aumento del prezzo dei vini comuni fe acquistare a questo nuovo commercio alquanta importanza.

Le provincie ottomane, nel 1862, asportarono:

PER FRANCIA (1).

Vini ordinarj . . .	litri	25,792	fr.	26,575
Uve secche o altre .	chilogr.	1,891,992	»	2,270,390
		Totale .	fr.	2,296,965

PER INGHILTERRA.

Uve secche . . .	chil.	4,387,184	fr.	2,897,075

SETE. Le sete di Turchia sono dai manifattori tenute in grandissimo conto e preferite a quelle della Cina,

(1) Prima del 1857 l'asportazione in Francia dei vini e delle uve secche non esisteva; il primo anno raggiunse la cifra di fr. 7,254,807. Dal 1859 è press'a poco stazionaria.

la cui introduzione in Europa ha preso enormi proporzioni (1). La maggior parte delle sete di Turchia è consumata in Francia.

Prima dell'introduzione delle sete della Cina, la Turchia aveva, in questo commercio, una posizione analoga a quella degli Stati Uniti pel cotone. Ora l'importazione delle sete della Cina rappresenta, come valore, una cifra molto più elevata di quella degl'invii delle provincie ottomane. Tuttavia, siccome la produzione di queste ultime continua da alcuni anni a progredire notevolmente, e la qualità n'è superiore, così la Turchia ripiglierà fra poco il posto, che la sua vicinanza coll'Europa le consente di occupare.

I bachi da seta allevansi in Albania, in Tessaglia, nella Macedonia, nella Rumelia, nella Bulgaria, in tutte le provincie dell'Asia Minore e nelle isole dell'Arcipelago. Sul litorale del mar Nero osservansi foreste intiere di gelsi. I trasporti, che in molte località non possono farsi, per lungo tratto di via, che dalle bestie da soma, cagionano agli allevatori difficoltà numerose, e attraversano lo sviluppo della produzione.

Calcolasi generalmente, che un chilogramma di seme produce in media 1350 chilogrammi di bozzoli, i quali rendono 75 chilogrammi di seta. La malattia dei bachi ha, da parecchi anni in qua, esercitato grandi guasti, massime nella Turchia europea. Persone competenti pretendono, che questa malattia provenga dalla qualità della foglia di cui nutronsi gl'insetti, ed affermano che la malattia non manifestasi che nelle località in cui adoperansi foglie di gelso innestato, e non là dove continuasi a far uso del gelso selvatico, mantenuto nel suo stato genuino.

(1) L'importazione delle sete cinesi, atte alla fabbricazione, non risale più in là del 1845. La Francia le adopera dal 1852, epoca in cui ne furono inviate, come saggi, 85 balle.

L'Esposizione ottomana annoverava 54 saggi di bozzoli, il cui prezzo variava da fr. 14.75 a fr. 17.25 il chilogrammo. Ai saggi di sete torte, nel numero di 350 a 400, i quali formavano una bellissima collezione proveniente dalle località medesime da cui provenivano i bozzoli, erasi assegnato il prezzo medio di fr. 69 il chilogrammo (1). I saggi forniti dalle provincie di Europa erano in generale di qualità inferiore ai provenienti dalle provincie dell'Asia Minore e dalle isole

I grandi mercati di seta sono:

IN EUROPA.

Andrinopoli e Volo.

NELL'ASIA MINORE.

Sulla costa d'Anatolia (*Mar Nero*): Samsun, Trebisonda;

All' interno: Erzerum;

Sulle coste di Marmara e del Mediterraneo: Brussa, Smirne, Tripoli (di Siria), Beirut;

Nelle isole: Candia, Scio, Cipro.

Da alcuni anni, sonosi stabilite, massime nei dintorni di Brussa e in Siria, molte filande, in cui i bozzoli sono annaspati secondo i sistemi europei. La maggior parte delle sete filate in Turchia serve a fabbricare le stoffe ad uso della popolazione, e continua per l'Europa l'asportazione dei bozzoli, che vengono filati nel mezzogiorno della Francia.

Esaminando il movimento commerciale delle sete di Turchia colla Francia, troviamo che l'asportazione aumenta in chilogrammi e diminuisce in valore; che,

(1) Gli Italiani pratici di seta crederanno piuttosto sbaglio che stravaganza in questi prezzi. *Gli edit. it.*

cioè, le spedizioni di sete in bozzoli, in borre o in masse, continuano a crescere, laddove quelle delle sete crude o filate, il cui prezzo è molto più elevato sui luoghi di produzione, diminuiscono tutti gli anni.

La Francia ricevette:

	1857.		1862.	
	chil.	fr.	chil.	fr.
Sete crude	595,094	39,242,004	486,096	26,735,280
Borre di seta . . .	59,802	568,119	227,038	2,088,750
Bozzoli	554,813	12,760,699	871,366	16,555,954
	1,209,709	52.570,822	1,584,500	45,379,984
Semi di bachi . . .	21,954	4,061,490	26,393	5,278,600
	1,231,663	56,632,312	1,610,893	50,658,584
Varj art. non distinti .	»	»	338	117,437
		Totale	1,611,231	50,776,021

L' Inghilterra ricevette:

	1857.		1862.	
	chil.	fr.	chil.	fr.
Sete crude	99,088	4,827,150	93,498	3,495,000
Borre di seta e bozzoli	18,845	172.050	179,720	1,337,275
Totale	117,933	4,999,200	273,218	4,832,275

L'asportazione in Inghilterra, d'altra parte poco considerevole, segue le medesime leggi che quella in Francia, gl'invii di bozzoli aumentando, e quelli delle sete gregge diminuendo.

Abbiam detto come l'impero ottomano avesse, rispetto alla produzione della seta, una situazione analoga a quella degli Stati Uniti rispetto alla produzione del cotone. Essendo la Francia il paese che adopera maggior quantità di seta, non è senza importanza l'indagare

il posto da noi occupato nell'importazione diretta di questo prodotto, che appo noi alimenta tante fabbriche.

Secondo il quadro generale del commercio[1] della Francia, il movimento delle sete atte alla fabbricazione rappresentò nel 1862, sia per le importazioni dell'anno, sia pel consumo delle quantità sopravanzate dell'anno precedente:

	COMMERCIO GENERALE.		COMMERCIO SPECIALE.	
Importazione	milioni	329,2	milioni	236,0
Asportazione	»	149,4	»	49,8
Differenza . .	milioni	179,8	milioni	186,2
Bisogna dedurre da questa cifra le sementi di bachi importanti	»	5,6	»	5,4
Resta	milioni	174,2	milioni	180,8

Da ciò consegue che, oltre alla produzione francese, venne messo in fabbricazione un valore di 181 milioni di fr. di sete di provenienze esotiche, e ciò mentre la guerra degli Stati Uniti rallentava notevolmente i lavori delle nostre fabbriche di seterie (1).

Durante questo medesimo anno, la Francia ricevette dall' Inghilterra sete di ogni specie, destinate alla fabbricazione :

Pel valore di	fr.	175,446,877
Mentre in ricambio ne asportava	»	29,454,214
Eccedente	fr.	145,992,663,

o valore delle sete di provenienza inglese, lavorate nel 1862 dalle nostre fabbriche.

(1) Nel 1860, l'asportazione francese dei tessuti di seta agli Stati Uniti

ascendeva a	fr.	157,608,713
Nel 1861, scese a	»	35,047,016
Nel 1862, » a	»	25,119,890.

Le sete che ritiriamo dall'Inghilterra, occupano, fra i prodotti ch'essa c'invia, il primo posto, e rappresentano l'81 p. 100 delle nostre compere di quest'articolo all'estero. Tuttavia l'Inghilterra non è un paese produttore di seta; essa ci vende solo quel tanto ch'essa medesima ha comperato all'estero; c' invia quel che potremmo comperare direttamente noi medesimi sui luoghi di produzione.

Fino al 1862 non importammo direttamente sete dalla Cina, o, se ne giunsero, la quantità non bastò a meritare nei quadri di commercio una menzione speciale.

Per tal modo, è l'Inghilterra che importa in Europa, per rivenderla a noi, la maggior parte della seta straniera consumata dalle nostre fabbriche. Questa situazione è evidentemente dannosa; un paese manifatturiere, come la Francia, non può, non deve ricevere le sue materie prime da un intermediario, il quale, in pari tempo, è suo concorrente, qual venditore dei medesimi prodotti lavorati, su tutt'i mercati stranieri.

Ci sembra che il commercio francese dovrebbe ingegnarsi di sviluppare la produzione della seta di Turchia, paese che può somministrargli le qualità migliori, e la cui vicinanza rende rapidi i trasporti, più frequenti le operazioni coi medesimi capitali; paese che, in ricambio, comprerebbe i nostri manufatti, e nel quale la produzione può giugnere agevolmente a fornire alle nostre fabbriche tutte le quantità necessarie.

Bestiame. L'allevamento del bestiame costituisce il reddito principale degli abitanti delle campagne, i quali ritraggono altresì un certo profitto dagli alveari.

La produzione dei cavalli, degli asini, dei muli, dei cammelli, de' bovi, delle vacche, dei bufali, delle capre, dei montoni, dei porci, ecc., basta ai bisogni della popolazione, e lascia vendere inoltre un numero considerevole di capi di queste varie specie alle isole dell'Arcipelago o ai paesi vicini.

Le lane, i peli di capra, le ossa e le corna, le pelli greggie, il miele, la cera sono mandati in Europa da tutte le provincie.

Lane. Le lane, fra queste asportazioni, occupano il principal posto. Quelle di Rumelia (Turchia europea) sono di una qualità generalmente pregiata. Si suddividono in tre sorta: 60 su cento, di bianca, 20 di nera fina di prima qualità, e 20 di bigia di seconda qualità. Vendonsi non lavate quasi tutte alla Francia, dove le cardature le utilizzano.

Il mercato più notevole dell'Asia Minore è Smirne. Le qualità principali che vi si trovano, sono:

La lana di Caissar, che dà	15 per $^0/_0$	di lana fina	
— d'Asion-Cara-Hissar . . .	30	—	—
— di Jerli (dintorni di Smirne)	40	—	—
— d'Angora	40	—	—

Quest'ultima adoperasi a fabbricar i tappeti di Usciok, detti di Smirne.

La lana asportata dall'Asia Minore è generalmente sucida: talvolta la si sottopone a una lavatura a freddo, che cagiona una diminuzione del 33 per $^0/_0$.

La provincia d'Angora è rinomata pe' magnifici velli delle sue pecore e delle sue capre. La lana delle pecore adoprasi alla fabbricazione de' bei tappeti d'Oriente; il pelo di capra è principalmente asportato in Inghilterra.

La Caramania, ch'estendesi dal golfo di Satalia a quello di Alessandretta, sulla costa e nell'interno, fino ai dintorni d'Angora e di Siva, produce lane contenenti tre quarti di nera e bigia, e un quarto di bianca. L'asportazione ha luogo dal porto di Mersina per Marsiglia, Livorno e Smirne.

La provincia di Damasco dirige le sue lane su Beirut, dove lavansi a freddo, con uno scapito del 60 p. 100. In seguito a questa operazione, sono asportate in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti.

La Siria produce molte lane. È così malagevole l'indicarne la cifra, come il determinare l'enorme quantità di armenti, il cui allevamento, nelle provincie dell'interno, forma l'unica ricchezza delle tribù arabe.

Le lane fornite dai greggi che pascolano nelle pianure della Mesopotamia, godono, per la loro finezza, una notevole preferenza su quelle che provengono dalla Siria; di guisa che, non ostante lo svantaggio della distanza, che richiede forti spese di trasporto, queste lane sono costantemente ricercate.

Esse dividonsi in tre qualità principali:

Le *schefal*, lane di color nero, bruno, rosso e bianco. Queste lane sono finissime, molto adoperate nel paese per tessere mantelli e vestimenti di color naturale, portati dagli Arabi. Si raccolgono da Bagdad fino a Kut-el-Omara, 45 leghe al sud.

Le *bezzuin*, lane nere, fine al pari delle prime, adoperate esse pure ad uso del paese. Raccolgonsi nella Ciatra, sotto Bagdad.

Le *aùssi*, lane in cui domina il color bianco, meno fine, ma più lunghe delle precedenti: sono ricercate per l'asportazione. Trovansi da Bagdad fino a Verkuk, 70 leghe al nord.

Le *kelapè*, lane di tutt'i colori, comperate presso i macellaj e i conciatori; di qualità inferiore, vendonsi un terzo meno che le altre qualità, e nella cifra dell'asportazione totale figurano per un ottavo.

Il prezzo delle tre prime qualità, è press'a poco il medesimo; varia soltanto a seconda delle maggiori o minori cure avute dagli Arabi nel lavare i greggi, operazione fatta subir loro tre o quattro giorni innanzi di tosarli.

Calcolasi che sulla lana proveniente dal territorio di Bagdad, ve n'ha una metà bianca, e su quella che raccogliesi nei dintorni di Mossul, quasi nove decimi.

Le lane dell'Asia superiore comprendono quelle del

Kurdistan, della Georgia, delle provincie del litorale del Mar Nero.

La lana della Georgia è pregiata per la bianchezza e la finezza; è corta, e mista sovente di peli morti.

Quella del Kurdistan è bigia o rossa, di qualità inferiore, disadatta alla manifattura; serve a fare sui luoghi tappeti di feltro.

È impossibile valutare la produzione dell'Alta Asia.

L'Esposizione ottomana aveva ricevuto 414 saggi di lane e peli, la maggior parte male lavati, come lo sono le qualità asportate dalla Turchia. Questi prodotti perdono per tal modo una parte del loro valore commerciale. Il prezzo medio di questi saggi variava da fr. 2.25 a fr. 2.50 il chilogrammo.

Le lane comuni sono consumate nel paese.

La Bulgaria e le provincie danubiane fanno pel Danubio molte spedizioni in Transilvania, Galizia, Moravia e Slesia; le fabbriche di Vienna ricevono pure per questa via un largo approvigionamento.

L'asportazione per mare ha luogo: dai porti di Rodosto e di Enos per la Tracia; da Salonicco e Volo per la Macedonia e la Tessaglia; da Trebisonda e Samsun per la Georgia e il Kurdistan; da Smirne, Alessandretta, Mersina e Beirut per l'Asia Minore.

Le lane dirette dall'interno verso i porti di mare sono generalmente vendute alla Francia; l'Inghilterra ne riceve molto meno di noi; ma per contro, essa acquista la maggior parte dei peli di capra.

Nel 1862 le provincie ottomane asportarono in prodotti provenienti dall'allevamento del bestiame:

PER FRANCIA.

Lane in massa	chil.	6,698,528	fr.	24,784,554
Peli di capra	»	201,487	»	685,055
Pelli grezze	»	765,741	»	2,548,778
Pellicrerie grezze . . .	»	27,863	»	161,491
Carni salate	»	737,139	»	589,797
Corna di bestiame grezze.	»	325,253	»	243,940
		Totale . .	fr.	29,013,615

Dal 1859 l'asportazione della lana è aumentata più del triplo; quella degli altri prodotti è rimasta quasi stazionaria.

PER INGHILTERRA.

Lane in massa	chil.	1,509,378	fr.	13,816,200
Peli di capra	»	1,853,940	»	4,514,250
Pelli grezze	num.	204,802	»	308,250
			fr.	18,638,700

Le ricchezze agricole che abbiamo enunciate, non sono le sole possedute dalle provincie europee e asiatiche dell'impero ottomano; havvene altre che sarebbe agevole naturalizzare o sviluppare, quali, p. es. , i cereali per sementi, la cui asportazione progredisce; il colza, cbe cominciasi a coltivare; il sorgo, il riso, e la barbabietola, che lascerebbe alla Turchia fabbricare all'interno non solo gli zuccheri necessarj al proprio consumo, ma altresì parte di quelli che spedisconsi in Persia e al di là per transito, ecc., ecc.

CAPITOLO XIV.

Prodotti industriali.

Tessuti, manifatture, tappeti. La maggior parte delle provincie d'Europa e d'Asia erano rappresentate

all'Esposizione ottomana da una varietà d'oggetti manufatti, notevoli per l'esecuzione, la ricchezza e il basso prezzo. Credevasi che questo genere d'industria fosse stato annientato dalla concorrenza dei prodotti europei, mentre all'Esposizione rivelossi pieno di forza, e tale da provare di essere rimasto molto più diffuso che non si supponesse. Ci asterremo dal paragonare i tessuti ottomani agli europei, spessissimo essendovi fra loro poca analogia. Nullameno diremo, che l'Esposizione ottomana acquisterebbe indubbiamente una seria importanza, se non le sorgessero dinanzi, quale barriera insormontabile, le tariffe doganali di Europa. A non parlare che della Francia, notiamo che le stoffe e i tessuti fabbricati in Turchia appartengono quasi tutti alle categorie, a cui la nostra legislazione fiscale interdice l'entrata, e quelli che, per eccezione, non sono formalmente esclusi, sono colpiti di diritti equivalenti alla proibizione assoluta. La Turchia ammette indistintamente tutti i prodotti, all'infuori del tabacco e del sale, ai diritti moderati del 7 per 100 *ad valorem;* l'Europa che ogni anno introduce nelle provincie ottomane centinaja di milioni di franchi di oggetti manufatti, che lottano a tali condizioni contro la fabbricazione indigena sopra un mercato di trenta milioni di consumatori, non ha finora osato dare in ricambio che la proibizione. La reciprocità intendesi in tal senso.

Questo sistema fa sì che, nel 1862, la Turchia non importò in Francia che per 66,091 franchi di tessuti; le compere, cioè, dei viaggiatori di diporto, o alcuni tappeti introdotti per curiosità.

La provincia di Brussa aveva esposto stoffe di seta pura, seta e cotone, seta e oro; Aleppo, Damasco, Amasia, Koniah avevano inviato i medesimi generi; ma le fabbriche di Damasco distinguevansi sopratutto pei loro scialli, la cui solidità di colori è impareggiabile. Notavansi altresì i ricchi tessuti di seta e oro, a di-

segni arabici, usciti dalle manifatture di Bagdad, che avevano eziandio una bella collezione di stoffe di lana. Smirne, Salonicco, Filippopoli avevano esposto fazzoletti, tovaglie, biancherie da tavola, ecc., e Andrianopoli aveva fornito lavori di ricamo e magnifiche seterie per mobilia.

Oltre ai saggi appartenenti all'industria privata, i quali occupavano il maggiore posto e attiravano a preferenza l'attenzione dei visitatori, eransi classificati separatamente gli oggetti usciti dalle fabbriche imperiali di Basma-Hanè e di Fez-Hanè. La prima produce indiane, cotonine, tovaglie, calzette di lana e di cotone, panni per l'esercito; la seconda, stoffe in lana, panni per l'esercito, coperte da campo, e berretti, detti *fez*.

La più ricca collezione era incontestabilmente quella dei tappeti. Rispetto alla perfezione del tessuto, allo splendore e solidità dei colori, e al prezzo, possono paragonarsi vantaggiosissimamente agli articoli consimili ch'escono da' migliori stabilimenti dell'Europa. Questi tappeti sono fabbricati nelle provincie di Europa e d'Asia; ma quelli dell'Asia Minore, noti sotto il nome di tappeti di Smirne, sono senza fallo i più belli. I tappeti detti *turcomani* sono essi pure notevolissimi per la vividezza del colore, per la bizzarria del disegno e pel buon prezzo.

Non ostante l'accrescimento incessante dell'importazione europea, la fabbricazione indigena continua a fornire la maggior parte delle stoffe per uso della popolazione. Il numero delle fabbriche aumenta, e Brussa, Damasco, Aleppo, Beirut, non hanno cessato d'inviare all'Egitto i ricchi arazzi e i leggieri tessuti, cui le carovane trasportano nell'interno dell'Africa.

In somma, l'Esposizione ottomana ha provato come l'industria de' tessuti, già una fra le più prospere della Turchia, è lungi dall'essere scomparsa come supponevasi; anzi conservare essa radici profonde e una vitalità che

le permette di lottare coi prodotti europei, i quali d'altra parte non rivolgonsi alla medesima classe di consumatori.

Pelli concie. L'industria della concia dei cuoj è in Turchia molto comune. I cuoj di fabbricazione ottomana non sono in Europa proibiti, ma l'elevatezza dei dazj produce il medesimo risultato, e la loro importazione è impossibile. L'Esposizione possedeva molti saggi di pelli lavorate e di oggetti in cuojo manifatti. I cuoj ordinarj di Turchia non hanno la morbidezza di quelli fabbricati in Europa: nullameno le pelli colorate dette *marrocchini* sono di gran lunga superiori a ciò che le nostre concie producono in tal genere.

Miniere. Rame, argento, piombo, ferro, carbon fossile, marmi, sali (1). Nelle provincie di Europa trovasi il piombo, l'argento, il rame, il ferro, il mercurio, lo zinco, e l'arsenico; i fiumi della Valacchia volgono sabbie aurifere; formansi de' lavaroni sul gran Timock e sul Pek, e sulle rive di altri corsi d'acqua. Esistono cave di piombo argentifero nelle montagne della Tessaglia e dell'Epiro, e in ispecie sul monte Ergenik, al sud di Tebelen, e sul versante del Pelione, dal lato di Volo, dove sonosi scoperte miniere di galena argentifera.

In Bosnia e in Serbia, cavansi miniere di ferro a Vichegrad, a Voinitza, a Buscovatz, a Vissok. Trovansi strati di questo metallo a Meidan, Novi-Meidan e Sari-Meidan. Il rame piritico carbonato e grigio argentifero, il ferro ossidato, abbondano nel nord-est della Serbia, massime a Meidanpek e a Bogia; trovansi pure miniere di ferro ossidato cupreo a Cernaika, a Budna; e miniere di galena e di rame piritico a Tanda.

Le miniere di mercurio poste nei dintorni di Joinitza, di Surtika e di Krescovo non sono utilizzate.

(1) Quanto riferiscesi alle miniere e ai sali è estratto dagli articoli pubblicati sull'Esposizione ottomana dal *Giornale di Costantinopoli*.

Le miniere di Sari-Yeri, sulle rive del Bosforo, contengono strati di silicati alcalini di allumina piritica, formanti dei filoni che racchiudono una certa quantità di rame.

In fatto di cave metallifere, le provincie d'Asia non sono meno ricche di quelle di Europa. Dieci di queste miniere sono cavate dal Governo. Il signor Cihaceff dà nel seguente modo i nomi di queste miniere e i loro prodotti annui:

MINIERE DI ARGENTO.

Denek-Mademe	oche	155,436
Gumuch-Hanè	»	17,520
Hagi-Keui	»	134,976
Ak-Dagh-Mademe	»	119,520
Gheban-Mademe	»	142,350
Totale . .	oche	569,802

MINIERE DI PIOMBO.

Totale . .	oche	175,000

MINIERE DI RAME.

Argana Mademe	oche	720,000
Esseli	»	156.888
Kurré-Mademe . , ...	»	27,612
Helvali	»	61,020
Totale . .	oche	965,520

Il prodotto annuo delle miniere di rame d'Eleù, presso Trebisonda, può essere calcolato a 350,000 oche, e quello delle miniere di Tokat a 300,000 oche.

Da alcuni anni la Turchia comincia ad asportare rame. Nel 1861, inviò in Francia chilog. 443,181 di rame puro, di prima fusione, del valore di 1,063,634

franchi. Queste spedizioni, le quali datano soltanto da alcuni anni, sono in via di progresso.

Carbon fossile. Le cave di carbone di terra, rappresentate all'Esposizione ottomana da 14 saggi, esistono nei dintorni di Smirne, Aidin, Mentechè, Karahissar, e Tripoli di Barberia. Lavorasi attivamente in Turchia soltanto quella di Eregli (Eraclea, mar Nero). È usufruttata dal Governo, ma con tale incuria e negligenza che produce appena 6000 tonnellate l'anno, laddove potrebbe agevolmente supplire alla maggior parte del consumo.

Giusta le analisi del dottor Vérallot, il carbon fossile di Eregli, ragguagliato all'inglese dà:

	Carbone di terra d'Eregli	Inglese
Coke	6,026	5,813
Materie volatili	3,090	4,093
Ceneri	0,694	0,094
Piriti	0,190	Nulla

			Rapporti fra le potenze calorifere.
1 grammo di carbone puro alza di 1.° del termometro centigrado la temperatura di 7.815 grammi di acqua	gr.	7.815	1.00 = 10/10
1 grammo di carbone di terra inglese	»	6,187	0.79 = 8/10
1 grammo . . . . . di Eregli	»	5,417	0.69 = 7/10

Insomma, le cifre contenute sotto la rubrica dei rapporti provano, che la combustione di un grammo di carbone di terra di Eregli alza di un grado la temperatura di una quantità d'acqua, minore di tre quarti di chilogramma di quella trattata colla combustione di un grammo di carbone di terra inglese.

Marmi. L'Asia possiede numerose cave di bellissimi marmi. Le cave di Panderma, nel golfo di Cizico, forniscono marmi rossi e di varj altri colori. Le cave di Panderma erano rappresentate all'Esposizione da 14 saggi, e quelle dell'isola di Marmara da due saggi. È

indubitato che col mezzo d'esplorazioni giungerebbesi a trovare nuove cave sì in Asia che in Europa.

Le ricchezze minerali delle provincie d'Africa consistono principalmente in smeraldi e in materiali da costruzione, fra i quali distinguonsi la breccia universale, il serpentino e l'alabastro d'Oriente.

Sali. Le saline sono in Turchia numerose. Le sei principali direzioni che mandarono saggi de' loro prodotti all'Esposizione, sono quelle di Tripoli (di Barberia), Aleppo, Cipro, Koniah, Foglieri e Bozuk. La Turchia possiede tre qualità di sale: il salgemma, il sal lacustre e il sal marino.

Tripoli di Barberia aveva inviato tre saggi, che differivano fra loro in un modo sensibile. Anzitutto, quello di *Brika*, proveniente dalle saline del medesimo nome, situate a trentacinque leghe da Tripoli. Questo sale è bianco, ma ha talvolta una tinta d'arancio chiara, cagionata dalla natura del terreno, in cui ha luogo la cristallizzazione.

Gli altri saggi erano estratti da una miniera chiamata *Ummet Nebyiè,* posta a nove leghe circa da Miscata. Scavando la terra a una profondità di 40 centimetri, trovasi anzitutto uno strato molle e fangoso, che si leva via. Sotto questo strato, scaturisce un'acqua nerastra, che si fa scolare; in fondo trovasi il sale allo stato di cristallizzazione e in istrati sovrapposti.

I saggi della provincia di Aleppo provenivano da Gebul, villaggio posto a sette leghe di distanza dalla città di Aleppo. Le saline di Gebul, le più ricche della Siria, sono formate da due laghi, noti sotto il nome di *Sebka.*

L'isola di Cipro produce molto sale; ritirasi da Tuzla, da Limassol, da Kormakit.

La direzione di Koniah aveva mandato all'Esposizione 4 saggi provenienti dal lago di Kotch-Hissar, e dalle miniere che vi si trovano a poca distanza. Questo

lago ha una circonferenza di più che cento leghe ; le acque , sopratutto verso le rive , sono eccessivamente salate.

Le saline di Foglieri (Focea), nell'entrata nel golfo di Smirne, sono le più produttive dell'impero. Non danno che sale marino, il quale caricasi nel porto di Foglieri per tutti i punti della Turchia. La fabbricazione operasi mercè la evaporazione all'aria libera. Queste saline producono annualmente più di 40 milioni di oche; quindici anni fa, ne davano appena 5 milioni. La loro produzione potrebbe ancora essere accresciuta di molto.

Bozuk aveva inviato 4 saggi di salgemma di Ciangari e di Sikelu.

Oltre alle saline che abbiamo menzionato, la Turchia ne possiede altre in Europa e in Asia, la cui enumerazione sarebbe troppo lunga, e i cui prodotti figuravano all'Esposizione. All'infuori della Bosnia, dove la produzione è tenuissima, ed ove, per eccezione, è ammesso, mercè un diritto del 20 p. 0/0, il sale austriaco, le provincie bastano al proprio consumo. L'importazione straniera è vietata; la vendita del sale costituisce un monopolio a profitto dello Stato. Nelle previsioni del bilancio, il consumo calcolasi a 150 milioni di *oche*.

Le statistiche officiali notano, che il consumo del sale nei principali Stati d'Europa è sviluppatissimo a causa dell'uso frequente che se ne fa nell'agricoltura, nella concimazione delle terre, pel nutrimento del bestiame, ecc. In Turchia l'uso del sale è più ristretto: l'agricoltura non l'adopera che in alcune provincie, particolarmente in Romelia. Nondimeno, il consumo di quest'articolo ha una grande estensione, dovuta alla quantità di pesci salati, e alla preparazione degli olii, delle olive, dei formaggi, ecc., che hanno larga parte nel nutrimento del popolo, sopratutto dei Cristiani. Il prezzo del sale

ordinario, marino o di laghi salati, venne fissato a 20 *para* per *oca* (11 cen. 1/2 per 1,285 grammi), e quello del salgemma o di roccia a 30 *para l'oca.* È probabile che questi prezzì vengano quanto prima aumentati di 10 *para* per *oca*, allo scopo di accrescere le entrate dello Stato.

CAPITOLO XV.

Commercio particolare.

Ora esaminiamo il commercio delle località su cui abbiamo potuto raccogliere informazioni esatte.

Costantinopoli. Il porto di Costantinopoli è il più importante dell' impero. Il porto propriamente detto è formato dalla magnifica rada chiamata *Corno d'oro*, ma l'ancoramento dei legni estendesi nel Bosforo fino a Buyukderì; un certo numero di bastimenti scaricano nei villaggi della costa europea, appartenenti alla zona di Costantinopoli, e che non sono, in qualche modo, che la continuazione della città.

È impossibile oggi l' indicare in modo preciso l' insieme di questo movimento commerciale; la recente fondazione, per parte dell' amministrazione delle dogane, degli ufficj di statistica, permetterà di ottenerlo pel 1864.

Nel 1857, il numero dei legni di ogni nazione, entrata e uscita riunite, era di 7,342 (tonnellaggio ignoto); nel 1863 è stato di:

	legni	tonnellate
Navigazione a vela	14,303	2,848,919
— a vapore . . .	1,162	570,854
Totale . . .	15,465	3,419,773
Cabotaggio	19,124	255,713
Totale . . .	34,589	3,675,486 (1).

Quando in Europa il ricolto dei cereali è cattivo, la navigazione all'estero accrescesi di circa due terzi, mercè le compere di frumento, orzo, granoturco, ecc., effettuate nel mar Nero.

Danno fondo a Costantinopoli i legni:

Dello Zarb-Hanè;
Del Lloyd austriaco;
Della Compagnia francese dei servizj marittimi delle Messaggerie imperiali;
Della Compagnia russa di commercio e di navigazione di Odessa;
Della Compagnia belga di Anversa;
Della Compagnia greca;
Dei servizj egiziani; ecc., ecc.

A queste linee regolari, con partenze frequenti, a giorni fissi, converrebbe aggiugnere le vaporiere mercantili inglesi, francesi, italiane, appartenenti a Compagnie non sovvenzionate, e destinate in particolar modo al trasporto delle merci o alla corrispondenza; i legni che trasportano i passeggieri nel Bosforo e nel Mar di Marmara e i legni rimorchiatori.

Fanno pure sosta a Costantinopoli i legni che commerciano coi porti del mar Nero e del Danubio. Questi

(1) La parte della bandiera ottomana nella navigazione generale fu di 4,550 legni, portanti 422,999 tonnellate. Il cabotaggio del porto di Costantinopoli fu fatto interamente dalla bandiera ottomana.

porti hanno una navigazione attivissima, sopratutto quando in Europa v' è carestia di grani. Il commercio del mar Nero, del mare d'Azoff, del Danubio appartiene direttamente o indirettamente a Costantinopoli, e confondesi con quello ch' è proprio a questa città.

Di fronte a questa enorme attività, concentrata sovra un sol punto, trovasi la mancanza più assoluta delle risorse navali ch' essa richiede. Il porto di Costantinopoli, come tutti gli altri porti ottomani, difetta di cantieri di costruzione, di cale di rimorchio, di bacini da raddobbo, di fucine, in cui questo materiale galleggiante possa riparare le grosse avarie.

Costantinopoli non possiede nessun cantiere di costruzione o di riparazione, degno di portare questo nome, appartenente all'industria; non esistono che alcuni stabilimenti meschini, insufficienti per la marina a vele, e del tutto inutili per la marina a vapore.

La navigazione a vapore, che piglia un'estensione ogni dì più notevole, è costretta a rivolgersi all'arsenale della marina militare. Quest'arsenale, la cui ristretta potenza produttrice è assorbita dai bisogni della flotta, è quasi sempre occupato dai legni da guerra, o dai legni a vapore appartenenti a Compagnie turche, che il Governo, a titolo di sovvenzione, s'è incaricato di mantenere a spese proprie. È difficilissimo, sovente impossibile, che l'arsenale ripari i legni delle Compagnie estere, quelli in ispecie che non fanno servigj postali. Siccome nell'arsenale non esistono che due bacini da riparazione (un terzo sta costruendosi, ma non sarà finito che da qui a gran tempo), i legni, cui le avarie impediscono di proseguire il viaggio senza passare al bacino, debbono soggiornare, prima di poter essere riparati, indefinitamente a Costantinopoli. Se ne potrebbero citare taluni che han dovuto aspettare più di sei mesi. I legni che, a malgrado delle difficoltà o dei pericoli risultanti dalle loro avarie, possono con-

tinuare il loro viaggio, non si fermano: guadagnano a stento Odessa, o i grandi porti del Mediterraneo.

Questa penuria di mezzi di riparazione, cagionando ritardi, tiene stagnanti i capitali rappresentati dai legni e da' carichi; le riparazioni, costose quanto lente, contribuiscono a rincarire i premj di assicurazione per l'aumento delle spese e pel rischio di *innavigabilità* (1). Il prezzo del noleggio trovansi aumentato del soprappiù delle spese, e in ultima analisi tutto ricade sulla mercanzia.

Volendo il Governo ottomano recare un rimedio a questo stato di cose, affrettossi ad accettare le proposte che gli erano state fatte. La Compagnia ottomana degli *Slips and floating docks* fu costituita, per la durata di venticinque anni, in virtù di una concessione accordata dal sultano, per *Iradè* imperiale in data del 24 aprile 1860.

La concessione attribuisce alla Compagnia *il diritto esclusivo* di costruire ed esercitare darsene e cantieri d'ogni genere su tutta l'estensione delle due coste che lungheggiano lo stretto dei Dardanelli, il mar di Marmara, il Bosforo e il mar Nero, dall'entrata dei Dardanelli fino a Sinope (costa d'Anatolia) e Kustengiè (costa di Rumelia). La Compagnia riservossi di non profittare immediatamente del diritto di costruire cantieri galleggianti lungo il litorale d'Asia e d'Africa, designato dall'*Iradè* del 24 aprile. Essa si limiterà pel momento alla costruzione, nel Bosforo, di due stabilimenti per trarre in secco, l'uno le navi al disotto di 1600 tonnellate, l'altro quelle al dissotto di 800 tonnellate.

La spesa necessaria all'attuazione dei primi cantieri fu calcolata da 50 a 60 mila lire sterline, da ri-

(1) Un legno è condannato come innavigabile, e abbandonato per conto degli assicuratori, allorchè l'ammontare delle riparazioni da eseguirsi calcolasi dover raggiungere i 3/4 del valore assicurato.

partirsi fra compera di terreni, spese di costruzione, costo del materiale, ecc. Il capitale della Compagnia fu fissato a 70.000 lire sterline, diviso in 3,500 azioni da 20 lire sterline al portatore: all'atto della soscrizione pagansi 7 lire sterline; il rimanente sarà versato, secondo i bisogni.

Di queste azioni, 700 spettano gratuitamente ai concessionarj dell'impresa, e il 5 °/° sui guadagni netti va al consiglio di sorveglianza e al direttore.

La Compagnia sarà costituita tostochè si saranno sottoscritte 2,200 azioni. In questo numero sono comprese le 700 azioni gratuite (1).

Per tal modo, la compagnia dei *Slips and floating docks*, formata col capitale di 1,750,000 franchi, doveva essere definitivamente costituita tostochè si fossero sottoscritti franchi 750,000. Questa cifra di sottoscrizione effettiva non si raggiunse mai. Senza voler criticare gli statuti di questa Compagnia, i quali ci lasciano temere ch' essa rimarrà sempre allo stato di progetto, è lecito il dire, supponendo realizzato il suo capitale, che i mezzi di cui disporrà saranno insufficienti. I vantaggi da essa offerti sono lungi dal corrispondere all' enorme privilegio che il Governo ottomano, guidato dal desiderio di venire in ajuto al commercio, s'è affrettato a concederle.

È ormai necessario, nell'interesse della marina, che il Governo metta in mora la Campagnia di mantenere gli obblighi assunti; imperocchè la continuazione di questo stato di cose è eccessivamente dannoso.

La sede della Banca imperiale ottomana, fondata nel 1863, è a Costantinopoli. Il suo capitale è di 67,500,000, rappresentati da 135,000 azioni di 500 franchi. Essa

(1) Quanto precede è estratto testualmente dal programma e dagli statuti della Compagnia dei *Slips and Docks*. Pera, stamperia del *Levant Herald*, 1860.

ha il diritto di aumentarlo con emissioni successive. È amministrata da un comitato dirigente e da un consiglio di amministrazione scelto dai fondatori di Londra e di Parigi.

Le sue attribuzioni sono dagli statuti definite nel modo che segue:

« Art. 2.° Le operazioni della Banca imperiale ottomana consisteranno:

« 1.° Nell'emettere biglietti al portatore rimborsabili a vista, che avranno corso legale nelle circoscrizioni della loro emissione nell'impero ottomano, in virtù del privilegio esclusivo risultante dall'atto di concessione della Banca imperiale ottomana, senza che la circolazione dei biglietti possa sorpassare, nei due primi anni della sua esistenza, il doppio, e più tardi il triplo del numerario in cassa;

« 2.° Nello scontare tutti gli effetti commerciali, biglietti all'ordine, lettere di cambio, e ogni sorta d'obblighi all'ordine e a scadenza fissa, risultanti da transazioni commerciali e pagabili nell'impero ottomano;

« Gli effetti o obblighi all'ordine, presentati allo sconto della Banca imperiale ottomana, dovranno essere muniti di tre firme almeno, e la loro scadenza non potrà eccedere i novanta giorni.

« Una delle firme chieste col paragrafo precedente, potrà essere supplita da una sicurtà costituita su polizze di carico di ogni sorta, lettere di trasmissione, azioni della Banca, fondi pubblici, mandati, mercanzie e altri valori accettabili dal Consiglio. In caso di fallimento del traente, o di uno dei giratarj o accettanti, la persona che avrà negoziato l'effetto commerciale dovrà rimborsarlo immediatamente, o fornire cauzione destinata a tener vece della firma divenuta insolvibile.

« 3.° Nell'effettuare, a Costantinopoli e nelle località in cui avrà succursali o agenzie, l'incasso delle entrate dell'impero, di qualunque natura siano e a

qualunque titolo vengano riscosse, conformemente all'atto di concessione;

« 4.º Nell'operare, dietro le provvigioni che le verranno accordate dal Governo ottomano, sì nell'impero che all'estero, il pagamento dei vaglia del debito ottomano interno ed estero, dei buoni del tesoro, e di tutt'i mandati di pagamento emanati dall'amministrazione, qualunque ne sia la natura; nell'incaricarsi della trasmissione dei fondi pel pagamento degl'interessi e dell'ammortizzazione dei debiti interni ed esteri, di qualsiasi operazione concernente il ritiro dei *beschliks*, e di tutto o parte del servizio della tesoreria del Governo;

« 5.º Nel sottoscriver ai pubblici prestiti per proprio conto o per conto di terzi; incaricarsi della loro negoziazione, e aprire al Governo imperiale un credito da rimborsarsi sulle rendite, conformemente alle stipulazioni dell'atto di concessione.

« 6.º Nel fare il commercio delle monete e metalli preziosi, e dare degli anticipi su queste materie.

« 7.º Nel fare anticipi su titoli, valori, mandati, polizze di carico, e mercanzie in deposito, sotto il controllo e la sorveglianza della Banca, ma solo fino alla concorrenza di due terzi del loro valore al corso del giorno in cui si faranno gli anticipi, e a patto che la durata di questi anticipi non possa in alcun caso eccedere i novanta giorni;

« 8.º A fare per proprio conto, o pel conto di terzi, mercè una commissione da convenirsi, qualsiasi operazione di cambio, e incaricarsi per conto di terzi del ricupero di qualsiasi arretrato di rendite, interessi o dividendi, della compra e vendita di fondi pubblici, valori industriali e mercanzie;

« 9.º Nel ricevere a conto corrente, ai tassi e interessi determinati dal comitato, i fondi che le venissero versati;

« E, in generale, a fare, per conto del Governo otto-

mano e di qualsiasi persona, qualunque affare che vada compreso nelle operazioni di una istituzione di Banca ».

Questo stabilimento finanziario ha inoltre il diritto di fondare succursali o agenzie ovunque lo crederà utile. Il suo privilegio ha una durata di trent'anni.

La Banca imperiale ottomana è destinata a rendere al commercio e allo Stato i più segnalati servigj.

ANDRIANOPOLI, FILIPPOPOLI, ENOS. Il consumo di Andrianopoli e delle località che la circondano, riceve i prodotti, per via di terra, dai porti di Costantinopoli, Rodosto, Gallipoli, Enos, e dall'Austria per Belgrado. L'asportazione si fa nel medesimo modo.

Il movimento commerciale è limitatissimo, piuttosto in decadenza che in progresso. Ascende annualmente a circa 45 milioni di piastre (fr. 10,350,000); le asportazioni eccedono le importazioni di circa un quarto. I principali articoli, per ordine d'importanza, sono:

Per l'importazione: lo zucchero, il caffè, lo stagno, il cotone filato inglese, la latta, i ferri e l'indaco; per l'asportazione: le granaglie, i bozzoli, la seta e il seme di bachi, le lane, le pelli gregge, le essenze di rosa e la cera vergine.

La difficoltà dei trasporti impedisce alla provincia di Andrianopoli di asportare vantaggiosamente i suoi prodotti. Se il fiume Maritza fosse canalizzato sino ad Enos, il commercio di Andrianopoli e di Filippopoli si troverebbe in condizioni migliori.

Enos è uno scalo di asportazione; l'importazione vi è quasi nulla, e si riduce ad alcuni oggetti di prima necessità, provenienti dagli emporj di Smirne e di Sira. Niun'altra parte della Turchia europea offre una situazione agricola così ritardataria e negletta. Il terreno è fertile, i campi da dissodare estesissimi, ma l'ignoranza dei coltivatori fa sì che non ne ritraggono alcun profitto. Raccolgonsi cereali, grani oleaginosi, un po di cotone: le viti riescono benissimo: se fossero meglio

coltivate, darebbero buon vino. La popolazione, quasi tutta di origine greca, è noncurante, pigra, priva d'iniziativa: sembra preferire la miseria agli agi acquistati col frutto del lavoro. Enos, sotto il punto di vista delle comunicazioni, è il porto più infelice: per terra, le comunicazioni con Andrianopoli, distante 20 leghe, sono difficili quanto colle altre parti dell'impero; per mare, non vi va ad ancorare nessun servizio di vapori; infine, la rete telegrafica l'ha lasciato da parte. La rada di Enos accoglie i legni stranieri che vengono a caricarvi i prodotti della Rumelia per l'Europa. Accanto ad essa esiste un vasto porto che, nell'antichità, era il porto di Enos; l'entrata n'è ostrutta, e l'accesso impossibile; se l'entrata fosse libera, se questo porto fosse riparato, Enos potrebbe ricevere in ogni stagione, e tenere al riparo nelle migliori condizioni di sicurezza, un grandissimo numero di legni del più grosso tonnellaggio. Questo porto avrebbe una superiorità incontestabile, imperocchè i legni a vela vi caricherebbero i prodotti della Rumelia senza varcare lo stretto dei Dardanelli, alla cui entrata i venti nordici li arrestano sovente parecchi mesi dell'anno. Il miglioramento della via di Andrianopoli, la canalizzazione del fiume Maritza, e la riapertura dell'antico porto avrebbero per risultato certo di accrescere immensamente, in poco tempo, la ricchezza della provincia di Andrianopoli e di una parte della Rumelia, col mezzo dell'asportazione.

Il movimento commerciale di Enos da dieci anni in qua è duplicato; l'importazione rappresenta circa un ventesimo dell'asportazione. Importansi tessuti e derrate coloniali; asportansi cereali, vallonea e pelli gregge a destinazione di Marsiglia, Trieste, Inghilterra.

Nel 1863, il movimento commerciale diede:

Importazione	fr.	146,350
Asportazione	»	3,225,000
Totale . . .	fr.	3,371,350

Il movimento marittimo fu:

	legni	tonnellate	
Entrata e uscita riunite .	176	21,763	sotto bandiera estera
— — .	(ignoto)	4,987	sotto bandiera ottomana
Totale		26,750	

Gallipoli. Questo porto, uno di quelli che commerciano colla provincia di Andrianopoli, ha pure transazioni sue proprie.

Nel 1863, il suo movimento marittimo, entrata e uscita riunite, fu:

Legni ottomani	566	tonnellate	6,972
» esteri	15	—	1,585
Totale . . .	581		8,557

Isola di Samotracia. La popolazione, composta di 2,400 Greci e 40 Turchi, abita il villaggio di cui l'isola porta il nome. Essa occupasi di agricoltura e della fabbricazione del carbone di legna. Gli abitanti hanno cogli stranieri scarse relazioni commerciali. Il commercio appartiene ai mercadanti di Cavalla (Bassa Albania). L'isola ha molti boschi, ma la preparazione del carbone di legna spopola le foreste. La sua produzione è approssimativamente:

Frumento	*quilé*	10,000
Orzo	»	20,000
Lana	*oche*	4,000
Tabacco	»	30,000
Miele	»	10,000
Formaggio	»	1,000
Sete	»	150

Asporta per 500,000 piastre circa.

Isola di Thaso. La popolazione è di 7000 abitanti,

tutti Greci, divisi in nove villaggi, L'isola non produce che i grani necessarj al consumo locale; le asportazioni sono approssimativamente :

Olio di oliva	*oche*	200,000
Miele	»	40,000
Materie resinose	»	10,000

Quest'isola appartiene, a titolo di proprietà privata, ai discendenli di Mehemet-Alì, pascià di Egitto, al quale il Governo turco donò Thaso, prossima a Cavalla, luogo di sua nascita.

Non trovasi veruna traccia delle miniere d'oro che, secondo la storia, davano nell'antichità larghissimi prodotti.

Salonicco, Serrès, Orfano, Cavalla. Il porto di Salonicco accoglie il commercio della Macedonia, dell'Epiro, e una parte di quello di Tessaglia, di Bulgaria e della Bassa Albania. Questo porto occupa nelle asportazioni uno dei primi posti, e acquista, da alcuni anni in qua, un'importanza sempre maggiore mercè la cultura del cotone.

La produzione cotonifera della Macedonia, che nel 1861, per così dire, non esisteva, nel 1862 calcolavasi di 70,000 balle; quella del 1863 sorpassò 100,000 balle di 50 oche, al prezzo medio di fr. 5.76 l'oca per la qualità del paese, e fr. 6.77 per la qualità proveveniente dal seme di America. L'asportazione totale è ascesa a 7,056,500 chilogrammi, del valore complessivo di franchi 44,173,690. Questi cotoni furono spediti, metà a Marsiglia e il resto in Turchia, in Inghilterra e in Italia, in quantità press'a poco uguali. Dal 1.° agosto 1860 entrarono nel porto di Salonicco 671 navi (tonnellaggio ignoto). Nel tempo posteriore il movimento marittimo si accrebbe mercè l'asportazione del cotone.

La cultura della semente americana dà risultati eccellenti e tende a generalizzarsi. Questa cultura sembra dover pigliare proporzioni colossali; si fa principalmente a Pravista, Drama, Zina e Serrès.

La fiera più importante della Macedonia tiensi nella città di Serrès, posta presso il lago Takinos, a 70 chilometri da Salonicco. Gli articoli di provenienza germanica e inglese vi occupano finora la parte principale. La Germania manda stoffe, oro filato, chincaglieria, acciaj, e conterie; l'Inghilterra, stoffe, derrate coloniali, cotoni filati, ferri in verghe e in lamine, stagno e latta. Le comunicazioni per via di terra fra Serrès e Salonicco sono difficilissime, a causa del cattivo stato delle strade, e per conseguenza costosissime. È urgente che l'attenzione del Governo si porti su tali inconvenienti, e li faccia sparire, non solo migliorando le vie di comunicazione di terra, ma altresì rendendo navigabile il fiume Strimone. Si eviterebbero per tal modo le inondazioni che desolano la campagna di Serrès, il distretto meglio adatto alla cultura del cotone, e si renderebbe possibile, a molto miglior mercato, il trasporto per acqua a Orfano, porto situato nel golfo di Contessa. La difficoltà dei trasporti è attualmente il più serio ostacolo allo sviluppo della cultura del cotone nella Macedonia.

La Macedonia produce altresì seta, lane, tabacco, grani oleaginosi, cereali, pelli gregge, cera vergine, ecc., l'asportazione si fa dal porto di Salonicco, e da quello meno frequentato di Cavalla, di dove partono i tabacchi che raccolgonsi in abbondanza nei dintorni.

Cavalla conta 5000 abitanti; i tre quarti sono sudditi ottomani, e un quarto stranieri addetti al commercio. È il porto dei villaggi che circondano la città venti miglia all'intorno. Vi s'importano derrate coloniali e tessuti; asportansi tabacchi, cotone, la cui cultura s'è nel 1863 grandemente sviluppata, alquanti cereali e

pelli gregge. Le asportazioni sorpassano sempre di molto le importazioni; nel 1863 l'importazione ascese a 1,500,000 fr., mentre le asportazioni sorpassavano i 25,000,000 fr. Le asportazioni compongonsi press' a poco nel seguente modo:

Tabacco	fr.	17,000,000
Cotone	»	5,000,000
Cereali	»	1,500,000
Pelli gregge	»	600,000
Totale . . .	fr.	25,000,000

Il movimento marittimo, che nel 1862 era di 6,158 tonnellate, nel 1863 crebbe ad oltre 10,000 tonnellate.

A venti miglia, a levante, trovasi la piccola baja di Keramoti, dove caricansi i cereali, specialmente l'orzo; un po più in là è il porto di Lagos, dove imbarcansi i tabacchi di Jenidiè, ch'è in questo genere il più notevole centro produttore della Turchia.

Le comunicazioni fra Cavalla e queste località, che sono sotto la sua dipendenza commerciale, si fanno a schiena di cavalli e muli; le strade non sono carreggiabili, anzi la maggior parte quasi impraticabili.

Volo. Il distretto di Volo contiene 75,000 abitanti, i quali abitano in gran parte nei 24 villaggi del monte Pelion.

L'agricoltura è molto indietro; l'incuria dei coltivatori respinge ogni progresso, e lascia giacere nella sterilità le terre che potrebbero fecondarsi.

La sommità del monte Pelion è coperta di querce e di faggi; la parte orientale possiede molti castagni.

Il gelso vi fa assai bene, e permette l'allevamento dei bachi da seta, ch'è però molto negletto.

Il cotone è poco coltivato, sebbene il suolo sia favorevole; gli abitanti pajono poco disposti ad occuparsi di questa cultura.

Le numerose greggi che pascolano sulle montagne, dànno lane di montoni e peli di capre; le pelli sono generalmente asportate in Germania.

Il monte Pelion racchiude miniere di piombo argentifero, di rame, di ferro, di manganese e di arsenico. Vuolsi che una Compagnia inglese stia riunendo i capitali necessarj per utilizzare su vasta scala queste miniere.

Volo, il solo porto della Tessaglia, è l'emporio del commercio della provincia. La rada, sicura, vastissima, può porsi fra quelle di prim'ordine. La navigazione è fatta quasi esclusivamente dai battelli a vapore francesi della Compagnia delle Messaggerie imperiali, e dai battelli del Lloyd austriaco.

Il commercio di Volo ascende, per l'importazione a circa 4 milioni di franchi, e per l'asportazione a 12 milioni. Importansi varie merci, ed asportansi cereali, bozzoli e sete, olii, tabacco e grani oleaginosi. Fanno il servizio di questo porto i vapori francesi, austriaci, russi e greci. Il movimento marittimo, a vela e a vapore, rappresenta circa 1,300 navi e 32,000 tonnellate, entrata e uscita riunite.

Albania. Dividesi in Alta e Bassa.

Alta Albania: Scutari, Antivari, Durazzo. Scutari, capoluogo della provincia, posta in riva al lago di egual nome, distà tre leghe dal mare, e vi comunica per mezzo del fiume Bojana. Ha un commercio attivissimo coll'interno. L'importazione ascende annualmente a 4 milioni di franchi, e l'asportazione a 3 milioni. Importansi cotoni filati, tessuti di lana e di cotone, berretti detti fez, velluti, derrate coloniali, metalli greggi e lavorati, olio, cera e grani oleaginosi. Il commercio francese vi è nullo; l'importazione proviene dall'Austria, dalle Isole Jonie e dalla Turchia. Il movimento marittimo ascende, entrata e uscita riunite, a 816 legni, della portata di 62,467 tonnellate. Le co-

municazioni coll'Austria vi sono rappresentate da 756 legni e 58,983 tonnellate; dei quali 612, della portata di 49,045 tonnellate, sotto bandiera austriaca.

Durazzo e Antivari sono stazioni della Compagnia dei battelli a vapori del Lloyd austriaco di Trieste. Questi porti fanno coll'interno un commercio abbastanza importante; e quando l'Europa manca di cereali, i loro rapporti coi paesi stranieri aumentano; asportano olii, cereali e lane.

Bassa Albania: Gianina, Arta, Avlona, Preveza. Gianina, sulle rive di un lago, è il capoluogo della provincia; Arta è in comunicazione col mare per mezzo del fiume Arta; Avlona e Preveza, stazioni del Lloyd austriaco, sono i porti principali. La Francia non ha con queste contrade relazioni dirette; il loro commercio, simile a quello dell'Alta Albania, si fa quasi esclusivamente coll'Austria o per Trieste.

Montenegro. Il Montenegro possiede al sud una parte del lago di Scutari, ma non ha comunicazioni col mare. È questa una delle principali cause delle sue lotte colla Turchia, di cui è tributario. In virtù di una recente convenzione, il Governo ottomano ha accordato ai Montenegrini il diritto di comunicare col mare per mezzo del golfo di Cattaro, al quale sono vicine le loro frontiere dell'ovest. Il Montenegro, o quel che chiamasi con questo nome, dividesi in due parti: l'una, il Montenegro propriamente detto, e l'altra, le montagne vicine, le cui popolazioni, alleate coi Montenegrini, formano secoloro una specie di confederazione, il cui insieme può calcolarsi 125,000 individui. I Montenegrini sono governati da un capo o principe designato sotto il nome di *vladika*. La loro capitale, Cettigne, non è che una meschina borgata. Non trovasi una sola località che possa chiamarsi città. Ognuno vive, per così dire, isolato nella proprietà sua. Il suolo del Montenegro è fertile. Vi si coltiva il cedro, l'arancio,

l'ulivo, il tabacco e i cereali; i pascoli sono abbondanti e nutrono un bestiame numeroso. L'asportazione degli animali vivi e delle lane è la principale risorsa dei Montenegrini, che ci sembra abbiano a far molto per esser degni della simpatia che loro manifesta l'Europa. I Montenegrini professano la religione greca.

Bosnia. La provincia di Bosnia è frastagliata da parecchie catene di monti: il clima è umido, le variazioni della temperatura sono poco favorevoli alla cultura.

Le foreste e le miniere meritano l'attenzione degli speculatori. Parecchie miniere vennero già cavate vantaggiosamente da Austriaci e da Francesi. Il Governo ottomano riscuote sulla legna un diritto di uscita, che può pagarsi in natura. Il modo attuale di tagliare le foreste, senza cura, senza sorveglianza, produrrà presto un diboscamento completo, se il Governo non adotta misure protettrici in favore di questa risorsa, ch'ei dovrebbe sforzarsi di conservare. Il commercio del legname di Bosnia si fa per la Sava. I pini, i sicomori, i faggi vi occupano tuttora vastissime estensioni.

Le miniere sono numerose, ma poco utilizzate; le difficoltà dei trasporti nell'interno oppongonsi a che tali miniere vengano cavate convenientemente.

Queste miniere trovansi:

Ferro: a Kreshovo, Ossojè, Babgaravan, Foinitza, Buscovatz, Varesh, Slari, Maidan, Borrovitzo.

Il ferro di Bosnia è eccellente, ed emula le migliori qualità della Svezia; viene spedito in Stiria, Dalmazia e Servia.

Piombo: a Olovo, Kladem, Shedni, Kreshovo.

Se ne spediscono alcuni lotti in Austria.

Rame: a Kreshovo, Foinitza.

Il minerale è ricchissimo: contiene 35 p. 100 di rame puro; col mezzo di processi meglio perfezionati se ne accrescerebbe agevolmente il prodotto dall'8 al 10 p. 100. Asportasi in Austria e in Rumelia.

Mercurio: a Inact, Kreshovo.

Zinco: a Kreshovo.

Ne esiste gran quantità.

Arsenico: a Kreshovo, Ivitza.

È abbondantissimo; ma il suo prezzo diventa eccessivo per le spese di trasporto.

La Sava è navigabile fino a Sirzek pei legni che non pescano più di m. 1.80. I battelli a vapore austriaci vanno due volte per settimana da Semlino a Sirzek. Gli altri fiumi della Bosnia non possono considerarsi come navigabili.

Il commercio della Bosnia coi paesi stranieri ascende a circa 25 milioni di fr. all'anno; le importazioni e le asportazioni si equilibrano.

Erzegovina. L'Erzegovina possiede un clima stabile e mite; le brezze dell'Adriatico moderano il calore estivo. Il granoturco è la risorsa principale dei contadini. Le prugne secche formano uno dei guadagni della parte nordica Con queste prugne fabbricasi dell'acquavite, parte della quale è venduta all'estero. Quasi tutte le frutte sono spedite a Trieste, e di là agli Stati Uniti e al Brasile.

Le lane di Bosnia e di Erzegovina vanno pure a Trieste.

Isola di Candia. Quest'isola è l'antica Creta, tomba di Giove, dove coltivavasi il grano prima che Trittolemo l'insegnasse ai Greci, dove l'uomo fuse per la prima volta i metalli, e compilaronsi i primi codici che ressero Grecia e Asia. Dopo di essere successivamente appartenuta ai Romani, ai Bizantini, agli Arabi, ai Genovesi, ai Veneziani, fu, sotto Ibrahim I, conquistata dai Turchi.

È l'isola più importante del Levante per posizione, estensione e fertilità. Ha 143 miglia di lunghezza su una larghezza che varia da 33 a 7 miglia. La sua popolazione è di circa 210,000 abitanti, tre quarti dei quali sono di origine greca.

Il clima è mite; alti monti riparano le pianure, e lasciano coltivare in pari tempi i frutti dell'Europa e dell'Africa.

Il commercio di quest'isola effettuasi pe' porti della Canea, di Candia e di Retimo. Vengono in prima linea le provincie ottomane; indi, per ordine d'importanza, la Grecia, l'Austria, la Francia e l'Inghilterra. Il commercio detto della Grecia si fa con Sira, ch'è un emporio; queste operazioni comprendono pure, sotto tale denominazione, affari appartenenti in realtà ad altri paesi: locchè le fa primeggiar fra gli scambj colle altre contrade.

Candia importa acciajo, ferro, chiodi, cotoni in filo, caffè, zucchero, pelli concie, panni, porcellane, chincaglierie, ecc.; asporta mandorle, cera, spugne, linseme, olio, lane, aranci, cedri, uve, pelli d'agnello, sapone e seta.

Il commercio progredisce di molto; le importazioni e le asportazioni aumentano tutti gli anni, come lo provano le seguenti cifre:

		Importazioni.		*Asportazioni.*
1852	fr.	3,750,000	fr.	5,000,000
1853	»	5,606,575	»	10,613,475
1854	»	5,129,775	»	5,793,800
1855	»	9,604,550	»	9,875,000
1856	»	10,170,800	»	10,831,000
1857	»	10,890,700	»	10,063,900
. . .		. . . . . .		. . . . . .
1861	»	21,437,000	»	16,738,000

Dal 1861 in qua, s'ebbe un accrescimento notevole. Il movimento marittimo segue la medesima legge; già nel 1861 era:

	legni	tonnellate
Entrata e uscita sotto qualsiasi bandiera .	822	46,036
Navigazione detta di carovana, in gran parte sotto bandiera ottomana	1,243	68,645
Totale . . .	2,065	114,681

L'olio di olivo, principale produzione di Candia, adoperasi in grandissima quantità nelle saponerie già fondatesi, e il rimanente si asporta in Francia. Candia fornisce ormai sapone a tutto il Levante. L'allevamento dei bachi da seta piglia pure un'estensione notevole. È probabile che la cultura del cotone contribuirà quanto prima ad aumentare la ricchezza agricola di quest'isola, sì mirabilmente dotata dalla natura, e rimasta sinora, rispetto alla fertilità, quale ce la descrissero gli antichi poeti.

BULGARIA, BURGAS, VARNA, KUSTENGÈ, SULINA. La Bulgaria occupa una superficie di 3600 leghe quadrate; è costeggiata dal mar Nero e dal Danubio. La popolazione è di circa 2 milioni di individui, appartenenti due terzi alla religione greca e un terzo alla maomettana. Il suolo fertilissimo è pella maggior parte tuttora incolto; sonovi grassi pascoli, ove allevansi numerosi armenti di bestie cornute e lanose. Gli è di preferenza verso la Bulgaria, nelle pianure della Dobroogia, che il Governo dirige gli emigrati circassi e tartari, i quali, ricusando di accettare la dominazione russa, vengono a chiedere un asilo nella Turchia. Il numero di coloro che da tre anni sonosi stabiliti sui terreni conceduti loro gratuitamente dallo Stato, si fa ascendere a 250,000. Questi emigrati, quasi tutti contadini, addiconsi all'agricoltura, e hanno già accresciuto notevolmente la produzione de' cereali della Bulgaria.

BURGAS possiede un buon porto sul mar Nero, dal quale si asportano molti cereali. È una stazione del Lloyd austriaco. Dal 15 agosto al 31 dicembre del 1863, il movimento di questo porto, non compresi i battelli del Lloyd, ascese, entrata e uscita riunite, a 70 legni, della portata di 9140 tonnellate. Il commercio vi è in via di progresso.

VARNA, stazione dei battelli del Lloyd austriaco e

della Compagnia delle Messaggerie imperiali, è il porto più frequentato della Bulgaria. La sua importazione attuale ascende a circa 14 milioni, e l'asportazione press'a poco alla medesima cifra. Il movimento commerciale, sì d'importazione che d'asportazione, aumenta considerevolmente: questo risultato devesi alle colonie tartare e circasse recentemente stabilite nella Dobrogia. Attendesi alla creazione di una ferrovia che rannoderebbe Varna a Rustciuk, sul Danubio, e a tagliare mercè un canale la piccola lingua di terra che separa la rada di Varna, aperta e poco sicura, dal vasto lago Doina, profondo da 25 a 30 metri. Questo lavoro, facile e poco dispendioso, doterebbe la città di Varna di uno dei più bei porti del mondo, e ne farebbe il centro della navigazione in quei paraggi.

Dal 15 agosto al 31 dicembre 1863, il movimento marittimo a Varna fu (non compresi i vapori del Lloyd e delle Messaggerie) di 189 legni, della portata di 14,743 tonnellate, entrata e uscita riunite.

Kustengè è la testa della linea della ferrata che rannoda il mar Nero al Danubio, a Cernavoda. Questa concessione fu accordata per 99 anni a una Compagnia inglese, che assunse in pari tempo l'obbligo di migliorare il porto di Kustengè e di mantenerlo durante la concessione. La Compagnia è autorizzata a prelevare diversi diritti sulle navi che frequentano questo porto.

La strada ferrata è in attività dal 4 ottobre 1860. Quanto al porto, costruisconsi le dighe. Le rade possono fin d'ora accogliere cinque o sei legni in caricamento. I lavori di spurgo permettono inoltre a una ventina di legni di ancorarsi nel porto, sebbene al sopraggiungere della tempesta non vi stieno al sicuro. Kustengè e Cernavoda sono diventate, nell'estate, la gran via di passaggio dei viaggiatori diretti verso Costantinopoli; essi non debbono per tal modo percorrere che un breve

tratto di mare; ma questo mezzo di comunicazione rimane interrotto nell'inverno dai ghiacci del Danubio, i quali impediscono la navigazione a vapore fra Cernavoda e Baziach, estremo punto delle ferrovie austriache in comunicazione coll'Europa.

Sulina. L'art. 16 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 statuisce, l'imboccatura del Danubio dover essere migliorata da lavori eseguiti sotto la direzione di una commissione europea. I lavori intrapresi all'incile del braccio detto della Sulina sono finiti, e hanno accresciuto l'altezza d'acqua del letto del fiume. La città di Sulina sorge là dove questo braccio gittasi nel mar Nero. Il suo movimento commerciale, quasi tutto di transito, è attivissimo nell'estate. I legni che non risalgono fino a Galatz e a Brahilov caricano a Sulina. I loro carichi di cereali sono trasportati da piccoli battelli.

Nel 1862, il numero dei legni a vela che varcarono i passi della Sulina, sia per entrare nel Danubio, sia per uscirne, fu:

	legni	tonnellate
Entrata	2748	597,314
Uscita	2822	403,309
Totale . .	5570	800.623

Recaronsi inoltre nei varj porti del Danubio 199 battelli a vapore di commercio, francesi, austriaci, russi e ottomani.

L'asportazione dei cereali ascese a 8,500,000 ettolitri, due terzi dei quali provenivano dalle provincie moldo-valacche e il rimanente dalla Bulgaria. Gli altri prodotti del basso Danubio sono insignificanti.

Il Danubio è l'arteria dell'Europa centrale; la navigazione comincia a Ulma, e continua fino al mar Nero; il fiume, pel tratto di 1547 miglia, si fa sempre più

rapido: prima di scendere in mare, dopo Galatz, dividesi in cinque rami o canali, detti bocche del Danubio, e sono, Sulina, Kilia, San Giorgio, Jalova, Portizza. La Sulina è la sola in cui siansi eseguiti lavori per agevolare la navigazione; le difficoltà derivano sopratutto dagli scanni che formansi all'imboccatura. La commissione europea del Danubio si occupa, dicesi, del miglioramento degli altri rami, in ispecie di Kilia e di San Giorgio. Da novembre a marzo i ghiacci impediscono la navigazione.

Anatolia (Mar Nero). I porti di questa costa sono ogni settimana visitati regolarmente dai battelli a vapore delle Compagnie austriaca, francese, russa e ottomana. Tanta frequenza di scali contribuisce a sviluppare il loro commercio, che, per alcuni, è tuttora tenuissimo.

Eregli (Eraclea). Nei dintorni di questa città trovansi le miniere di carbon fossile, le quali, se fossero abilmente usate, basterebbero quasi al bisogno di tutta la Turchia europea. È questo press' a poco il solo commercio di asportazione di questa città, calcolandosi che 6000 tonnellate se ne trasporti annualmente a Costantinopoll, dove i carboni inglesi continuano ad approvigionare esclusivamente la marina e le officine, non ostante la vicinanza di così ricchi letti carboniferi.

Jeniboli. Popolazione di circa 5000 abitanti: nessuna industria locale; i prodotti agricoli e la frutta costituiscono il commercio indigeno. Tuttavia, se si stabilissero comunicazioni coll'interno, massime colle città d'Angora, di Castamuni, ecc. la città avrebbe un avvenire. I trasporti si fanno col mezzo di cavalli che portano da 175 a 180 chilogr.; ma nella stagione delle nevi sono arrestati dal cattivo stato delle strade. Il Governo ha intrapreso la costruzione di una strada che passerà da Castamuni per far capo alle miniere di sale, poste a 36 ore al di là di questa città. I lavori comin-

ciati furono sospesi. Urge che se ne prosegua l'esecuzione. Il compimento dei lavori di questa strada contribuirebbe efficacemente allo sviluppo degli scambj coll'interno.

Jeniboli non ha porto: cattiva rada. All'infuori dei battelli a vapori che vi approdano, non ha movimento marittimo. La città non possiede che una ventina di barche, le quali ogni anno, nella buona stagione, fanno cinque o sei viaggi a Costantinopoli, trasportandovi assi e legname da costruzione.

SINOPE. 5000 abitanti: commercia quasi esclusivamente con Costantinopoli: rada bellissima. Fuori dei battelli a vapore del mar Nero, riceve pochi legni stranieri, se non si voglia tener calcolo di quelli che vi cercano un rifugio dalle tempeste del mar Nero, per cui comodo sonosi innalzati dei fari destinati a segnalarne l'entrata. Nei dintorni la cultura è negletta; nullameno cominciano a diffondervisi le piantagioni di tabacco. Il suolo, fertilissimo, manca di braccia; le foreste sono numerose, svariate le specie degli alberi. Il Governo ottomano ne ritrae parte del legname necessario alla sua marina.

L'attività che apparteneva a Sinope, sembra trasferirsi in Jeniboli, che trae a sè il movimento interno.

Nel 1863, il commercio di Sinope fu:

Importazione	fr.	493,500
Asportazione	»	726,700
	Totale fr.	1,220,200

Il movimento marittimo, a vele e a vapore, fu:

Entrata . .	315 legni.	207,667 tonnellate
Uscita . . .	313 »	208,035 »
Totale	628 legni.	415,702 tonnellate.

SAMSUN. Le merci che sbarcansi a Samsun sono di

là dirette verso Amasia, Sivas, Tokat, Diarbekir, Cesarea, Kara-Hissar, Mossul e Gurur. Le merci da asportarsi provengono dai medesimi punti.

Introduconsi principalmente oggetti manufatti: 3/4 sono forniti dall'Inghilterra, 1/4 dalla Francia e dalla Svizzera. Tengono dietro, il ferro greggio o lavorato, il sale, il caffè, lo zucchero, ecc. Samsun dà in ricambio frumento, orzo, tabacco, rame in pani, bozzoli, seta, farina, sementi gialle.

Il commercio si fa coi battelli a vapore della linea da Trebisonda a Costantinopoli, e in poca parte con legni a vela.

L'importazione ascende a circa 15 milioni di franchi, e l' asportazione press'a poco alla medesima cifra.

Nel 1863, il movimento marittimo fu, all'entrata:

Legni a vapore . .	181	86,937	tonnellate
» a vela . . .	33	4,744	»
» di cabotaggio .	454	11,794	»
Totale	668	103,475	tonnellate

Nel 1857, il Governo ottomano accordò a una Compagnia inglese la concessione di una ferrovia da Samsun a Sivas, con garanzia dell'interesse del 7 p. 100. I concessionarj tentarono di formare una Compagnia in Inghilterra, ma pare non vi sieno riesciti. La strada ferrata è tuttora allo stato di progetto, e la sua costruzione sembra poco probabile.

Kerassunda dipende dal governo di Trebisonda. Contribuiscono ad accrescere il movimento commerciale di questo porto i battelli a vapore delle Messaggerie Imperiali, del Lloyd austriaco e dei servizj ottomani dello Zarb Hánè e dell'Arsenale, che nel recarsi a Trebisonda toccano Kerassunda. Vi s'importano oggetti manufatti, frumento, orzo, ferro, caffè, zucchero, sapone; asportansi nocciuole, noci, legumi, riso, e peli di capra.

Alcuni viaggiatori europei indicarono ultimamente delle traccie presso Kerassunda di miniere di carbone di terra, ma finora non s'è fatta veruna indagine per verificare la loro asserzione. Nullameno sembra certo che accurati lavori darebbero risultati soddisfacenti.

Trebisonda, Batum. Trebisonda è una delle città più commerciali dell'impero ottomano; oltre al suo movimento proprio, ha una larga parte del transito dell'Europa colla Persia. La rada è cattiva, esposta ai venti maestrali; le frequenti burrasche gonfiano la marina, e rendono le comunicazioni colla terra sovente difficili, talora impossibili. Il miglior ancoraggio è a Platana, piccola città posta a tre leghe da Trebisonda, dove i battelli indigeni soggiornano durante l'inverno. L'esecuzione di alcuni lavori migliorerebbe la rada di Trebisonda.

La provincia di Trebisonda è divisa in 13 distretti, con 390,000 abitanti, di cui 315,000 Musulmani, 55,000 Greci e 15,000 Armeni. Unico buon porto Batum, presso la frontiera russo-circassa. Batum ha soltanto uno scarso movimento di cabotaggio; vi danno fondo i battelli a vapore della Compagnia russa.

Nella provincia di Trebisonda trovansi vastissime foreste, nelle quali abbondano la quercia, l'olmo, il castagno, il noce, il pino rosso e bianco, il bosso, l'acero, l'ulivo. La quercia e il castagno riescono eccellenti per le costruzioni marittime. Queste varie essenze potrebbero dar luogo a una grande asportazione di legname, se le foreste vicine alla costa avessero strade e mezzi di trasporto. Queste foreste appartengono in parte allo Stato, in parte a privati, ma non sono per anco usufruttate.

Importansi a Trebisonda cotonine inglesi dette tele americane, zuccheri, seterie, indiane, panni, derrate coloniali, articoli di Parigi, ecc. Occupano il primo posto le cotonine inglesi; il valore annuo di questa

importazione ascende almeno a 50 milioni di franchi. Tengono dietro immediatamente gli zuccheri raffinati; quest'articolo, che sino al 1859 era interamente fornito dall'Inghilterra, dal Belgio e dall'Olanda, vendesi ora quasi del tutto dalla Francia, dacchè i raffinatori francesi sonosi decisi ad adottare le forme e i pesi dei pani di zucchero, e il modo d'imballaggio richiesti dalla Persia. Le condizioni domandate sono:

1.° Zucchero bianco, asciutto e ben cristallizzato;

2.° Forma sottile, in pani assortiti del peso di 3 a 5 chilogr.;

3.° Carta turchina chiara, pulita e fina, con buono spago;

4.° Invoglio possibilmente di un solo foglio;

5.° Imballaggio in barili da 300 a 350 chilogr. pel consumo locale, e in casse forti e ben cerchiate, da 100 chilogr. lordi, che i Persiani e i Georgiani preferiscono a motivo della facilità con cui possono trasportarsi per terra: caricansi due casse sovra un cavallo, il quale porta per tal modo comodamente 200 chilogrammi. Nel 1860, quando i raffinatori francesi, conformandosi al gusto del paese, cominciarono a spedire zuccheri, Marsiglia ne inviò a Trebisonda 83,465 chilogrammi; nel 1861, 136,459 chilogrammi; nel 1862, 1,487,693; la progressione continua tuttora.

Le indiane sono di qualità comuni; la loro provenienza è inglese o svizzera; i panni vengono dalla Germania; se i nostri manifattori volessero conformarsi ai gusti del paese, la fabbricazione francese avrebbe in questo commercio una larga parte.

Gli altri articoli d'importazione sono forniti dagli emporj di Costantinopoli.

Quest'importazione, nel suo insieme elevatissima, è principalmente in transito per la Persia e la Georgia, le quali in ricambio spediscono derrate, che formano quasi tutta l'asportazione di Trebisonda.

Asportansi in transito sete, bozzoli, stracci, lane, pelli gregge, *tumbeki*, uva passa, noce galla, scialli, tappeti. Il commercio locale fornisce rame, legumi secchi, nocciuole, frutta, cera, sego e legno di bosso. Le sete, i bozzoli, gli stracci, il rame, sono diretti su Marsiglia, le uve e il bosso sull'Inghilterra; le nocciuole sul Danubio, la Russia, l'Inghilterra e l'Egitto; la noce galla su Smirne e Trieste; le pelli gregge e la cera su Genova e Marsiglia; gli scialli, i tappeti, il *tumbeki*, i legumi secchi, la frutta, il sego su Costantinopoli.

Gli scambj hanno luogo, colla Georgia per mezzo dei battelli a vapori della Compagnia russa e di barche a vela fra Trebisonda e Poti che comunica con Tiflis per mezzo del fiume Rion e della via di terra; colla Persia per mezzo di carovane, via di Erzerum fino a Tebriz. I prezzi di trasporto e le partenze variano secondo l'affluenza delle merci e secondo le stagioni.

La Russia ingegnasi di attirare a sè, per Poti, il transito della Persia; il cattivo stato di alcuni tronchi di strada esistenti, e l'assenza assoluta di comunicazioni fra Trebisonda, Erzerum e al di là, le rendono agevole quest'impresa. Alcune merci di valore cominciano a pigliare la strada di Tiflis. Poti, che alcuni anni fa contava solo poche centinaja d'anime, ne conta attualmente varie migliaja. Questa città, rannodata, dai servizj a vapore della Compagnia russa, a Batum e a Costantinopoli, tende a diventare il punto centrale del commercio della Georgia e della Persia colla Turchia e l'Europa. Il Governo russo ha fatto studiare la creazione di un porto a Poti; gli avvenimenti politici gl'impediscono tuttavia di dar seguito a questo progetto, deciso in massima.

La strada da Poti a Tauris per Marani, Tiflis e Nachivan, è stata notevolmente migliorata. I trasporti, facili sul Rion fino a Marani, possono attualmente effettuarsi con carrettoni da Marani a Tiflis e da Tiflis

a Nachivan sulla frontiera della Persia; di là le merci vanno per carovane fino a Tauris. La strada fra Marani e Tiflis è terminata, e da Tiflis a Nachivan tracciata in modo da essere fin d'ora carreggiabile. Il tempo adoperato pei trasporti, molto più lungo da Tiflis che da Erzerum, e l'aumento di spese che n'è la conseguenza, sono le sole ragioni che impediscono al commercio di pigliare la via russa, imperocchè il Governo turco non ha fatto nulla per impedire questo spostamento, che sarebbe la rovina di Trebisonda (1). Non ha guari, una Compagnia propose alla Porta di creare a sue spese, mercè un privilegio che le accordi il monopolio dei trasporti coi suoi proprj mezzi, una strada che da Trebisonda metta in Persia per Erzerum. La Turchia dovrebbe affrettarsi ad accettare questa proposta, la quale non le cagionerebbe veruna spesa, le assicurerebbe il transito, contribuirebbe ad accrescerlo, e in pari tempo permetterebbe alla produzione locale di svilupparsi mercè nuove agevolezze.

Gli emigrati circassi, cui la Turchia offre un asilo e dà terreni da coltivare in Rumelia o in Asia Minore, vengono ad imbarcarsi a Trebisonda.

Nella provincia esistono miniere di rame, le quali, poste sotto l'immediata direzione del Governo, sono abbandonate o sì male lavorate, da non produrre nulla. Sono situate a 150 e 200 chilom. S-O. da Trebisonda, a 25 o 30 chilom. dal mare, e vicine a due rade abbastanza buone, Elleu e Tripoli.

La sola miniera che possa considerarsi come attiva è quella di Isseli-Maden. Allorchè i pascià governatori pagavano un tributo fisso alla Porta e riscuotevano le imposte, questa miniera rendeva annualmente

(1) Attualmente, da Trebisonda a Tauris per Erzerum, ch'è la via più breve, ci vogliono da 30 a 35 giorni nella buona stagione, e da 50 a 60 giorni in inverno.

200,000 *oche* di rame di seconda fusione, contenente da 60 a 80 p. °/₀ di rame puro. Dacchè le imposte sono riscosse direttamente dalla Porta, le quantità estratte e il prodotto del minerale diminuiscono tutti gli anni. Ormai non si estraggono più di 60,000 *oche*, di una ricchezza di 40 a 50 °/₀. Le operazioni sono dirette senza intelligenza, e tutto contribuisce a trasformare in onere pel Governo un'impresa, che dovrebbe dargli grossi guadagni.

Le altre miniere di rame sono:

Cararek, non esercitata;

Agalek, che produce 20,000 oche;

Lahanas, che produce da 40 a 50,000 oche;

Le due Kirlik e Kesel-Kaya, tutte e tre non lavorate;

Carakaja, che produrrebbe 50,000 oche, non è lavorata.

Queste miniere renderebbero molto rame, ove il minerale venisse cavato e trattato convenevolmente. Il ricavo attuale è quasi nullo, e nella maggior parte dei luoghi gli scavi sono invasi dalle acque.

Le seguenti cifre indicano il commercio generale di Trebisonda:

	Importazione.	*Asportazione.*
1857	fr. 82,335,550	fr. 37,083,350
1858	» 93,763,225	» 30,719,850
1859	» 83,799,142	» 21,574,352
1860	» 85,413,250	» 39,752,575
1861 (1)	» 55,332,575	» 31,644,525

Si osserverà che le importazioni sono sempre molto maggiori delle asportazioni. Questa differenza richiede una spiegazione. Il Kurdistan riceve i suoi approvvigionamenti europei da Trebisonda ed Erzerum, ma li

(1) La crisi finanziaria, allora esistente in Turchia, diminuì in quest'anno gli scambj diretti della Turchia colle sue provincie d'Asia e la Persia.

paga in bestiame diretto per terra su Costantinopoli. Calcolasi che esso spedisca ogni anno 400,000 montoni, 6000 bovi, e 2500 a 3000 cavalli.

Il movimento marittimo di Trebisonda, vele e vapori, fu:

1860	Entrata .	275 legni	115,235 tonn.
»	Uscita . .	268 »	114,587 »
	Totale	543 legni	229,822 tonn.
1861	Entrata .	252 legni	103,501 tonn.
»	Uscita . .	237 »	101,246 »
	Totale	489 legni	204,747 tonn.

Erzerum. Il commercio di questa città dell'interno segue le oscillazioni di quello di Trebisonda, ch'è il suo vero porto. Esso vi figura in esigue proporzioni; appartiene quasi tutto alla Persia e alle provincie transcaucasiane.

Erzerum spedisce in transito i prodotti della Persia, lane e pelli del proprio territorio, pelli gregge provenienti dall'Armenia russa, cere, noci galle e gomma adragante del Kurdistan. Nel paese non v'ha industria; asporta materie prime, e riceve gli oggetti manifatti di cui abbisogna.

Brussa, Panderma, Guemlek. La città di Brussa è posta appiè del monte Olimpo. Il commercio della provincia si fa pe' porti di Guemlek e di Panderma, nel mar di Marmara; questo commercio acquista ogni anno una estensione più notevole. L'Europa importa cotonine, zucchero, caffè, stagno, ferro, conterie, riso; le provincie turche vi mandano sapone e olio di Candia e d'Aivali, uve di Smirne, ecc. L'asportazione consiste in seta e bozzoli, linseme e sesamo a destinazione di Marsiglia; in avena, legumi secchi, oppio

a destinazione d'Inghilterra; e in ulive in salamoja a destinazione della Russia.

Panderma possiede una popolazione di 7000 abitanti, ottomani, greci e armeni, press'a poco in numero uguale. Quando soffia l' ostro, la rada è sicurissima; i venti occidentali e il maestrale soffiano di raro, ma per gli uragani prodotti dal grecale l'ancoraggio non è scevro di pericoli.

Guemlek ha 5000 abitanti, quasi tutti greci. Il commercio di Brussa viene di preferenza a far capo in questa città. I legni vi trovano un ancoraggio abbastanza buono, e vi depongono facilmente i loro carichi sovra uno scalo recentemente costruito.

Nel 1861 il movimento commerciale fu:

	Importazione.	*Asportazione.*
Da Panderma	fr. 2,917,500	fr. 3,050,000
Guemlek	» 1,610,000	» 8,226,250
Totale . .	fr. 4,527,500	fr. 11,276,250

Nel 1863:

	Importazione.	*Asportazione.*
Dai due porti. . . .	fr. 8,809,000	fr. 24,879,000

Il prodotto principale della provincia di Brussa è la seta: se ne adopera sul luogo gran quantità per la fabbricazione delle mussole di seta e delle stoffe dette di Brussa.

Nel 1863, l'asportazione della provincia di Brussa diede:

Sete	*chilogr.*	187,000
Bozzoli forati	»	15,000
Bozzoli intatti	»	31.500
Stracci	»	20,000

Da sedici anni in qua le filande a vapore hanno fatto notevoli progressi, e il loro numero aumenta tutti gli anni. Nella città di Brussa e nelle varie località della provincia contansi attualmente 90 stabilimenti, che danno un totale di 5400 rocchetti. Qual conseguenza di questa rivoluzione industriale, le seterie del paese secondo gli antichi sistemi di fabbricazione, si fanno sempre più rare; e crediamo che in pochi anni saranno del tutto sostituite da filande a vapore. La superficie dei terreni destinati alla cultura del gelso si fa ascendere a più di 100,000 *denum*. Un *denum* basta all'allevamento di 20 dramme di seme bachi, che producono 60 *oche* di bozzoli. La produzione attuale della provincia di Brussa, in queste condizioni, è di 300,000 oche di seta.

La cultura delle viti vi è abbastanza diffusa; il vino è di qualità ordinaria; raccolgonsi pure molte olive, parte delle quali si insalano e spedisconsi a Costantinopoli.

Pensasi a naturalizzare nei dintorni di Brussa il sorgo zuccherino; i saggi tentati da alcuni anni promettono un buon successo. Lo stesse dicasi della cultura del cotone.

Dardanelli. È il porto in cui i legni sono tenuti a deporre il firmano che li autorizza a valicare gli stretti. La città ha coll'Europa scarso commercio diretto, sebbene sia un punto di stazione dei battelli a vapore. Il suo proprio movimento marittimo diede nel 1863, entrata e uscita complessive:

	legni	tonnellate
Legni esteri	84	4,498
» ottomani	585	7,547
Totale	669	12,045

Isola d'Imbro. La popolazione è di 6600 abitanti, ripartiti in sei villaggi. La cultura vi è fatta con suf-

ficiente accuratezza. I pascoli nutrono 30.000 montoni e capre. Il clima è insalubre: non possiede navi proprie; il traffico è fatto da battelli di un tonnellaggio abbastanza considerevole.

Il prodotto medio è:

Frumento	*chilé*	50,000
Orzo	»	90,000
Grano saraceno	»	1,500
Sesamo	»	600
Legumi secchi	»	3,300
Lana	*oche*	30,000
Seta	»	800
Burro e formaggio . . .	»	8,000
Tabacco	»	1,000
Miele	»	10,000
Cera	»	3,000

Di questi prodotti asportansi circa 300,000 franchi. L'importazione è:

Manifatture	fr.	11,250
Ferro per l' agricoltura . . .	»	5,000
Cuoj	»	7,500
Caffè, zucchero. ecc.	»	12,500
Totale . .	fr.	36,250

Isola di Lenno. La popolazione è di 24,000 abitanti, 21,000 dei quali, greci; 3000, musulmani. Sono ripartiti in 36 villaggi, e occupansi di agricoltura.

Il prodotto annuo dell' isola è di circa:

Orzo	*chilé*	200,000
Frumento	»	50,000
Frumento e orzo mescolati.	»	40,000
Sesamo	»	10,000
Legumi secchi	»	7,000
Formaggi	*oche*	100,000
Lana	»	40,000
Vino	»	550,000

Gli abitanti trascurano la pesca delle spugne, sebbene queste siano abbondantissime sulle coste.

L'isola asporta in prodotti agricoli circa 375,000 franchi. Dall'Europa importansi caffè, zucchero e manifatture per 225,000 franchi.

Allestisce 30 legni da 100 a 300 tonnellate, 20 tartane di 100 tonnellate, alcuni battelli di tonnellaggio minore. Il commercio è in progresso, sebbene a Lenno non dia fondo alcun battello a vapore.

Isola di Tenedo, a 12 miglia dall'entrata dei Dardanelli, conta 4500 abitanti, di cui 3000 greci.

Suo principale prodotto è il vino; i cereali non bastano alla popolazione. Possiede 10 legni da 100 a 150 tonnellate, e 36 di minor tonnellaggio.

Annualmente importa circa:

Caffè	fr.	17,500
Zucchero	»	22,500
Rum	»	6,250
Ferro	»	2,500
Tabacco	»	50,000
Frumento e orzo	»	75,000
Manifatture (principalmente inglesi)	»	37,500
Articoli diversi	»	63,750
Totale . . .	fr.	275,000

Asporta:

Vini	fr.	625,000
Raki	»	37,500
Totale . .	fr.	662,500

Isola di Metelino, antica Lesbo; per estensione, fertilità di prodotti, e ricchezze minerali è delle più notevoli dell'impero ottomano. Avrebbe un commercio attivissimo, se il suo porto, che non richiede che alcune

riparazioni poco costose, fosse migliorato, e se strade carrozzabili la mettessero in comunicazione coll'interno. Parte del suolo è coperta da grandi foreste; una, quella di Tchiamlek, a una lega dal mare, gira più di trenta leghe. Queste ricchezze forestali non sono quasi punto utilizzate; com'anche le miniere di ferro, carbone, smeriglio e antimonio.

L'agricoltura è sì trascurata, che l'isola, a malgrado della sua fertilità, non produce i cereali necessarj alla popolazione: dalle vicine contrade vi s'importano biade e granoturco. Principal prodotto dell'isola è l'olio d'olivo, di cui se ne fa in media ogn'anno 5,000,000 di chilogrammi; parte di esso adoperasi sui luoghi nella fabbricazione del sapone. Il rimanento dei prodotti, in cereali, frutta, bozzoli e lane, non ascende a più di 2,500,000 franchi.

All'infuori dei battelli a vapore austriaci e russi, che toccano regolarmente Metelino, pochissimi legni esteri giungono a questo porto, il cui movimento marittimo è quasi tutto di cabotaggio.

Isola di Scio. È separata dalla costa dell'Asia Minore pel canale di Scio. I 60,000 abitanti circa, professano in gran parte il rito greco. Contansi 2000 Musulmani e 400 Cattolici che discendono da famiglie genovesi qui stabilite prima della conquista. La popolazione è laboriosa, intelligente, economa, e onesta; si dà all'industria, all'agricoltura, al commercio e alla navigazione. I primi negozianti dei porti turchi sono generalmente Scioti, come i Greci più ricchi stabiliti in Europa.

Il terreno, fertilissimo, prestasi ad ogni coltura. I prodotti principali sono: il mastice (1), gli aranci, i cedri, le mandorle, la seta, i cereali, i legumi secchi,

(1) Il mastice è una specie di gomma prodotta dall'albero di tal nome. Nol si trova che al sud dell'isola. Tutti gli sforzi fatti per farlo attecchire nelle altre parti sono riesciti infruttuosi.

l'olio, il vino, il cotone e le frutte. Le robbie, introdotte nel 1853, riuscirono perfettamente; e formeranno in pochi anni una delle ricchezze del commercio locale.

Non v'ha foreste, e il legname vi è rarissimo.

Stante l'assoluta mancanza di strade, il litorale non ha comunicazione coll'interno del paese; il trasporto, dai luoghi di produzione al porto d'imbarco, operasi con molta difficoltà, il più sovente a schiena di muli. Se l'isola è lungi dal dare tutto ciò che si sarebbe in diritto di aspettare dalla fertilità sua, la cagione dee attribuirsi a questo deplorabile stato di cose, a cui il Governo dovrebbe rimediare, sì nell'interesse della propria finanza, come in quello degli abitanti.

L'isola di Scio non è inaffiata da alcun corso d'acqua; otto mesi dell'anno, la campagna soggiace alla siccità. I proprietarj vi rimediano col fare scavare profondi pozzi, i quali, durante l'inverno, ricevono una quantità d'acqua bastevole all'inaffiamento degli aranci e dei cedri, che col mastice formano la ricchezza agricola del paese.

I prodotti dell'isola sono asportati a Costantinopoli, sul Danubio, e in Russia dagli stessi abitanti; l'isola approviggionasi a Smirne e a Costantinopoli. L'Inghilterra v'importa direttamente manifatture, chincaglierie, catene di ferro, àncore e ferro; la Francia importa quasi tutto lo zucchero e il caffè necessarj al paese e alle vicine isolette; la Russia fornisce il burro e i seghi.

Esistono a Scio floride concie, le quali asportano i loro prodotti in Francia, in Italia e in Egitto. La lavorazione dei cuoj raggiunse nel 1862 la cifra di 1,196,000 franchi, e sembra destinata a considerevole estensione. Vi si trovano eziandio distillerie d'acquavite, e manifatture di tele da vela. Costantinopoli è il mercato principale di queste due industrie.

Il commercio trovasi in una sensibile via di progresso, come appare dal seguente ragguaglio:

	Importazione	Asportazione
Media dal 1854 al 1858 . .	fr. 3,891,950	fr. 3,311,225
. . . . . .	. . .	. . .
Anno 1860 . .	» 5,077,275	« 4,416,300
» 1861 . .	» 5,173.325	« 4.212,350
» 1862 . .	» 6,169,950	« 4,671,500

I negozianti di Scio non occupansi unicamente del commercio di asportazione e importazione; essi armano legni che navigano tra i porti esteri, vuoi per conto proprio, vuoi per via di noleggio.

A Scio sono stabilite due Compagnie di assicurazioni marittime, il cui capitale fu formato da azioni sottoscritte dagli stessi negozianti. I rischi assicurati annualmente da queste Compagnie calcolansi 50 milioni di piastre.

A Scio si fanno importanti affari in noleggio per l'Europa, il mar Nero, il Danubio. Queste operazioni, alle quali concorre la marina sciota, che si compone di più di 600 legni di vario tònnellaggio, giungerebbero a un movimento decuplo, se Scio possedesse un porto sicuro ed ampio.

Il Governo ottomano occupasi di questa importante quistione. Il progetto consiste nel nettare il porto attuale, uno dei più vasti dell'Arcipelago, ma che per incuria fu lasciato ingombrar al segno, da non dar più accesso che ai legni di piccolo tonnellaggio. I battelli a vapore delle tre Compagnie in relazione con Scio debbono fare i loro caricamenti e scaricamenti in rada. D'inverno il servizio dei vapori diventa necessariamente irregolare, e spesso accade che, durante mesi intieri, questi legni passano dinanzi all'isola senza poter comunicare. Oltrechè, gran numero di legni a vela, stante la difficoltà di entrare nel porto, le cui bocche sono ostruite, son obbligati di andare a svernare a Sira. Se il porto di Scio venisse migliorato, diventerebbe uno dei primi emporj della Turchia.

Nonostante questi inconvenienti, che potrebbonsi agevolmente far cessare, il movimento marittimo di Scio è di una instancabile attività:

Nel 1862, fra entrata ed uscita, fu:

Battelli a vapore .	256	250,000 tonn.
Legni a vela . . .	1,844 (1)	102,580 »
» di cabotaggio .	1,252	5,290 »
Totale	3,352	357,870

Un telegrafo sottomarino rannoda Scio al continente per Smirne, che trasmette i dispacci a Gallipoli, dove raggiungono la rete telegrafica europea.

Scio è amministrata da un caimacan, dipendente dal governatore di Metelino, assistito da un consiglio composto di Ottomani e Greci. Quantunque l'isola goda privilegi che le conferiscono una grande libertà per gli atti di amministrazione locale, pure nessun miglioramento è da lungo tempo venuto a provare che il consiglio sappia far pro della latitudine di cui gode.

Isola d'Ipsara. Ha una popolazione di 2000 abitanti:

L'isola non ha sotto bandiera turca che 60 battelli, della portata complessiva di 1,500 tonnellate; ma 40 grandi legni costruiti a Sira navigano sotto bandiera greca, montati da Ipsarioti. Il commercio locale è quasi nullo.

Smirne. È il gran porto dell'Asia Minore nel Mediterraneo, e uno dei più commercianti dell'impero.

In fondo al golfo di Smirne avvi una rada spaziosa e sicura, di comodo accesso, attorno alla quale stendesi in semicerchio la città; sul litorale di questo golfo hannovi alcuni porti frequentati dai legni, massime quello di Foglieri (Focea), dove caricasi sale.

(1) Su questo numero, 634 legni, della portata di 58,504 tonnellate, entrarono per far sosta, o vuoti, venendo in cerca di noleggiatori.

Smirne, come Costantinopolì, traffica direttamente coi paesi esteri; è uno dei punti centrali dei vari servizj a vapore, che fanno il commercio del Levante. Parte delle merci delle provincie dell' interno arrivano ora per la ferrovia di Smirne a Efeso e Aidino; parte da strade male mantenute, quando pure ve ne sono, e dalle isole vicìne col mezzo di barche. La ferrovia è attualmente in esercizio sino al principio della valle d'Aidino. La sua estensione totale sarà di 115 chilometri.

Nel 1860, il movimento commerciale di Smirne era (1):

(1) *Importazione.*

America	piastre	15,810,460
Inghilterra	»	96,705,000
Austria	»	35,140,800
Belgio	»	4,032,620
Francia	»	46,534,270
Grecia	»	4,016,500
Olanda	»	3,288,000
Malta	»	1,512,850
Russia	»	5,834,600
Sardegna	»	4,350,400
Toscana	»	3,746,940
Paesi diversi: due Sicilie, Stati Romani, Isole Jonie, Brasile, ecc.	»	2,339,920
Turchia	»	74,996,620
Totale	piastre	298,348,970

Asportazione.

America	piastre	24,518,740
Inghilterra	»	92,295.970
Austria	»	33,229,590
Francia	»	34,292,430
Genova, Livorno e Messina	»	9,775,140
Grecia	»	1,243,200
Olanda	»	1,462,000
Indie Orientali (*oppio*)	»	4,371,000
Russia	»	5,373,000
Diversi	»	1,847,520
Turchia	»	22,389,320
Totale	piastre	230,798,260

Importazione	fr.	68,613,363
Asportazione	»	53,083,599
Totale . .	fr.	121,696,962

Questa situazione stazionaria cambiò mercè l'asportazione del cotone. Smirne non asportava annualmente che 2,400,000 chilogr. di cotone di cattiva qualità; nel 1861, l'asportazione ascese a 4.500,000 chil.; nel 1862, a 6,400,000 chil.; e nel 1863, sembra aver superato i 12,000,000 chil. Questi cotoni spedisconsi a Liverpool e a Marsiglia, e, cosa senza precedenti, se n'asportò pure una certa quantità a Nuova York, dove trovarono un collocamento vantaggioso. Alcune Società, fondate in Inghilterra, occupansi di sviluppare la produzione cotonifera nei dintorni di Smirne.

Le vicinanze producono oppio, ricercatissimo per la quantità di morfina che contiene; 10 a 12 p. 0/0 circa: la maggior parte è richiesta dall'Inghilterra. Prima della guerra degli Stati Uniti, l'Unione americana comperava annualmente molto oppio, e 20 milioni di chil. di fichi e altre frutte: ora le domande sono quasi del tutto cessate.

Nel 1862 entrarono nel porto di Smirne:

Battelli a vapore	514	tonnellate	302,771
Legni a vela	586	»	100,906
» di cabotaggio	2,838	»	56,814
Totale, legni	3,938	tonnellate	460,491

Scala-Nuova. Le merci che partono da questo porto sono prodotti dell'interno, trasportati in groppa a' cam-

Nel 1859, l'importazione ascese a 278.450,000 piastre: locchè dà, pel 1860, un aumento di 19,868,970 piastre.

L'asportazione, che nel 1859 figura per un valore di 265.588,270 piastre, presenta nel 1860 una diminuzione di 34,790,000 piastre.

melli. Il vino è la prima risorsa locale. L'agricoltura è, in questo distretto, molto indietro. Gli affari vi si fanno in generale per conto dei negozianti di Smirne, la quale comunica con Scala-Nova per mezzo della ferrovia alla stazione di Efeso, distante tre leghe. Le strade interne lasciano a stento ai cavalli e ai cammelli la possibilità di circolare. Non lungi, nella piccola città di Sokia, alcuni fabbricanti inglesi sono venuti a fondare due fabbriche di sugo di liquirizia.

Il movimento commerciale fu nel 1862:

Importazione	fr.	1,536,000
Asportazione	»	6,498,000
Totale . .	fr.	8,034,000

Nel 1863, in seguito al cattivo ricolto in questa parte dell' Anatolia, le cifre indicate diminuirono di circa un terzo.

A Scala-Nuova importasi caffè, zucchero, tessuti e articoli diversi. Dopo gli emporj ottomani, la Francia è il paese che fornisce maggior quantità di prodotti.

Asportansi biade, orzo, smeriglio, semi oleaginosi, vino, sugo di liquirizia e fichi. Metà dell'asportazione, rappresentata come valore dal sugo di liquirizia, vendesi all' Inghilterra, e un quarto (orzo e semi oleaginosi) alla Francia.

Nel 1862, il movimento marittimo fu:

Entrata	legni	148	tonn.	19,314
Uscita	»	148	»	19,314
Totale,	legni	296	tonn.	38,628

In queste cifre non figura il cabotaggio, fatto da legni minori di 15 tonnellate.

Isola di Samo. L' isola di Samo forma un principato che amministrasi da sè, sotto la sovranità della Tur-

chia, alla quale tributa annui fr. 92,000. Ha 56 chilometri di lunghezza e 20 di larghezza: suolo montuoso, ma fertile. I monti sono coperti di alberi: il pino, il cipresso, la tuja e la quercia sono le essenze dominanti. Coltivansi l'ulivo, il gelso, il fico e sopratutto la vite.

Il porto di Vatty, posto nella parte nord-est dell'isola, in fondo a una baja profonda 5 chilometri, larga 2 allo sbocco, è il più frequentato, e sarebbe comodissimo e sicurissimo se meglio si riparasse dai venti maestrali, attorniandolo da una gettata di pietre.

Recentemente vennero eseguiti lavori di riparo al porto di Tigani, sulla costa meridionale dell' isola.

Isola di Patmo. Fra i 5500 abitanti, contansi 500 buoni marinaj che navigano sui legni dell' isola o dei paesi vicini. L' isola possiede 40 legni da 250 tonnellate in qui. Alcuni furono costrutti a Patmo.

Il paese produce appena pel proprio consumo; importa in varj prodotti circa 310,000 fr.

Le coste di Patmo furono sempre il teatro delle piraterie commesse nell' Arcipelago. Le numerose baje, i sicuri ancoraggi, le cale, offrono punti di rifugio o d' imboscata, che i corsari sanno utilizzare. Gli abitanti di Patmo e delle isole vicine, quasi tutti pastori, sono gli amici, gli associati dei pirati; quando questi ultimi sono inseguiti, queglino nascondono le loro armi e le loro munizioni; sono i loro ausiliarj di terra; pongonsi a vedetta sulle alture, e segnalano loro l'arrivo degl' incrociatori di guerra. I pirati vendono gli oggetti acquistati colla rapina a Leros, a Calamino e ad Amorgo, dove comperano le provvigioni e le munizioni. La marina francese è giunta, se non a distruggere, almanco a rendere molto più raro il latrocinio dei legni mercantili; ma se cessasse tale sorveglianza, la pirateria ricomparirebbe tosto. Patmo è celebre pel soggiorno dell'apostolo san Giovanni, che vi fu esiliato sotto Domiziano.

Isola di Leros. Quest' isola è fertile e ben coltivata. Conta 5000 abitanti, tutti greci. Il suo prodotto medio è di:

Frumento.	*chilè*	25,000
Vini.	*oche*	15,000
Fichi	*kantar*	4,000
Uve.	»	5,000
Olio.	*oche*	20,000

Il valore di questi ricolti è di 287,500 franchi, dei quali se ne asportano 37,500. Importansi manifatture, zucchero, caffè, ecc., per circa un milione di franchi.

La pesca delle spugne, che praticasi sulla costa, dà luogo a qualche asportazione.

Isola di Calamino. La popolazione è di 5500 abitanti. È il punto in cui la pesca delle spugne si fa sulla più vasta scala; l'ammontare della sua asportazione è calcolato 625,000 franchi. L' isola non produce che quanto è necessario ai bisogni della popolazione. Nei primordj di questo secolo, Calamino costruiva molte navi; il divieto di asportare i legnami di Anatolia fe' sparire questa industria. Il numero dei battelli pescarecci di spugne, appartenenti a Calamino, stimasi di 260. Alcuni, trasportati su grandi navi, vanno a pescare sulle coste di Candia, di Siria e di Barberia. I prodotti della pesca sono divisi in parti: i palombari hanno una parte intera, i rematori due terzi di parte. Il palombaro tuffasi nell'acqua col capo in giù, portando seco una pietra triangolare, a un angolo della quale annodasi una corda abbastanza robusta; questa pietra accelera la immersione di lui: giunto in fondo al mare, strappa le spugne dalle rocce, alle quali aderiscono, e i rematori lo issano fuori dell' acqua insieme colle spugne che ha potuto raccogliere. Un buon palombaro tocca il fondo otto o dieci volte al giorno. La spugna (ch'è un polipajo) è coperta di un involucro nero, leggiero,

morbido, che contiene un liquido molto simile al latte e della medesima consistenza. La spugna in questo stato ha apparenza affatto diversa da quella che acquista, dopo epurata da queste sostanze estranee.

Isola di Cos. Contiene 8600 abitanti, due terzi greci, un terzo turchi e israeliti. Il suolo è notevolmente fertile. La popolazione applicasi soltanto all'agricoltura, ch'è molto curata, e alimenta un' asportazione approssimativa di

Uve	*kantar*	7,000
Cedri	*numero*	6,000,000
Vini.		quasi nulla
Lane.	*kantar*	150
Cipolle	»	2,000
Sesamo	*chilè*	4,000
Mandorle	»	1.000
Sale	»	da 30,000 a 40,000
Orzo	»	da 90,000 a 100,000
Frumento	»	40,000

Questa asportazione dà annui 750,000 franchi circa.

Importansi manifatture d'Inghilterra e di Francia, zucchero, caffè, ferro, ecc.; ignorasi la cifra delle merci introdotte.

Cos fu culla d'Ippocrate e di Apelle.

Isola di Nisari. Vi si contano 3500 abitanti, tutt greci; sono per la maggior parte coltivatori; alcuni montano battelli del paese, per darsi alla pesca delle spugne. Nel 1858 per la prima volta costruirono due tartane, l'una di 100, l' altra di 150 tonnellate.

L'isola produce:

Vino	200,000	*oche*
Vallonea	2,000	*kantars*
Orzo	6,000	*chilè*
Mandorle	2.000	»
Raki	100,000	*oche*

Da alcuni anni in qua, la vallonea spediscesi in Inghilterra direttamente.

All'infuori dell'orzo, il resto asportasi a Costantinopoli, e rappresenta press' a poco 250,000 fr.

Isola di Stampalia. L'agricoltura vi è negletta; il suolo, quantunque fertilissimo, non basta ad alimentare gli abitanti, i quali non si occupano che della pesca delle spugne, che vendono per l'asportazione.

Isola di Scarpento. Conta 7000 abitanti, tutti greci. La produzione è consumata su' luoghi; l'isola non ha commercio esterno; non importa che alcuni oggetti comperati a Rodi.

Isola di Cassos. Ha una popolazione di 5000 abitanti, tutti greci. Vi si costruiscono molte navi; da ciò un'importazione di prodotti inglesi comperati a Sira, quali, p. es., cordami, áncore, catene, ecc. L'importazione rappresenta annualmente 3,370,000 piastre. L'asportazione dei prodotti dell'isola è insignificante.

Isola di Halki. Quest'isola conta 2000 abitanti, i quali non si occupano che della pesca delle spugne, che da dieci anni a questa parte è duplicata. L'asportazione de' prodotti di questa pesca è attualmente di 200,000 fr.; l'importazione è di 260,000 piastre circa; le merci vengono da Rodi.

Isola di Simia. I Simioti sono intraprendenti, buoni marinaj; hanno lo spirito attissimo al commercio. Dal mese di maggio al mese di settembre, tutti i maschi validi pescano spugne, occupandovi 160 battelli. In inverno questi uomini servono da marinaj su legni mercantili. I negozianti simioti vanno a Marsiglia e a Trieste a fare i loro affari su legni proprj e vendere le loro spugne; possedono 18 legni da 100 a 300 tonnellate. L'asportazione delle spugne frutta da 375,000 fr. all'anno. L'importazione ammonta a 725,000 franchi.

Isola di Rodi. Quest' isola, che i Greci avevano chiamato l'isola delle Rose, o la Rosa delle isole; dove

Cicerone andò a studiare eloquenza e poesia; dove Costantino il Grande tolse ai templi oggetti d'arte destinati ad abbellire Bisanzio; che i cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme illustrarono colle loro geste, non offre ai dì nostri che avanzi e rovine, opere degli uomini e dei tremuoti, che da un quarto di secolo, a brevissimi intervalli, soqquadrano l'isola. La popolazione è di 30,000 abitanti, così ripartiti: Greci, 26,000; Turchi, 7000; Israeliti, 2000; Europei, 400. I Rodiani, non hanno punto il carattere intraprendente degli altri isolani dell'Arcipelago; la carriera della marina non va loro a genio. Tuttavia convien riconoscere che i cataclismi che devastano il paese, massime quelli del 1856 e del 1863, non possono non accrescerne lo scoraggiamento.

Il suolo è fertile, facile la cultura, svariatissimi i prodotti; ma più della metà del territorio rimane incolto per mancanza di braccia. Le foreste, già numerose, vanno a poco a poco scomparendo. Quelle tuttora esistenti contengono pini, carrubbi, quercie velani; il gelso vi cresce mirabilmente; gli ulivi selvatici coprono una superficie estesissima; se fossero innestati, darebbero frutti di ottima qualità.

La Società inglese *The Manchester cotton supply association* inviò, nel principio del 1858, a Rodi delle sementi di cotone fra le più pregiate della Nuova Orleans; questa semente, piantata nelle varie località dell' isola, riuscì perfettamente; ma i tentativi non ebbero alcun seguito; la scarsezza della popolazione impedì d' intraprenderne la cultura su vasta scala.

Il marmo grigio è nell'isola comunissimo; le cave non sono lavorate. Nei monti incontransi frequenti vene di rame; nessune traccie di ferro.

I trasporti all'interno non possono farsi che a dorso di animali; strade non ne esistono punto.

Il movimento generale del commercio di Rodi diè nel 1862:

		Importazione.		*Asportazione* (1).
Francia . . .	fr.	159,500	fr.	734,000
Inghilterra . .	»	44,500	»	1,000,000
Austria . . .	»	8,000	»	196,000
Grecia . . .	»	32,000	»	18,000
Italia	»	16,000	»	14,000
Russia . . .	»	21,000	»	— —
Turchia . . .	»	2,794,100	»	1,193,000
Totale	fr.	3,075,100	fr.	3,155,000
		6,230,100		

Il totale del movimento generale del commercio è, da una diecina d'anni, rimasto press'a poco stazionario, ma l'importazione è diminuita di quasi un terzo, che trovasi compensato da un accrescimento di asportazione. Rispetto alla Francia, l'importazione diminuì di metà, l'asportazione si duplicò.

Nel valore dell'asportazione le spugne rappresentano un po più del 50 p. °/₀.

La pesca delle spugne si fa col mezzo di barche appartenenti alle vicine isole.

I diritti esagerati che il Governo fa pesare su questa industria tendono ad allontanarla dalle sue coste. Nella stagione del 1858, il governatore di Rodi volle stabilire un diritto del 20 p. °/₀ sui prodotti della pesca; i pescatori ricusarono di accettarlo, minacciarono di cessare le loro ricerche, e, in seguito a lunghissimi dibattimenti, si convenne un diritto fisso di 75 fr. per battello.

A Candia, dove si mantenne il diritto del 20 p. °/₀, i battelli si diressero verso le coste di Barberia, ove sono esenti da imposte.

(1) Nella cifra dell'asportazione sono compresi i valori delle spugne spedite dalle isole Sporadi per varie destinazioni. Rappresentano un totale di 1,668,000 franchi.

Contansi tre qualità di spugne: le fine, le ordinarie e le comuni. Le fine dànno un decimo di qualità superiore: il rimanente è di seconda qualità. Le ordinarie ne dànno un quarto di prima qualità, e tre di seconda.

Le comuni ne dànno metà di prima e metà di seconda qualità.

Si inviano in Inghilterra due terzi delle fine, un quarto delle ordinarie, un quarto delle comuni, sempre di prima qualità. La Francia importa circa la metà delle ordinarie di prima qualità che si pescano.

Se ne spedisce in Trieste un assortimento di varie specie; il rimanente prodotto vendesi a Costantinopoli e negli altri grandi porti ottomani. Nel 1862, la Francia ricevette 32,352 chilogrammi di spugne, del valore di 327,860 fr., e l'Inghilterra 117,645 chilogr., del valore di 1,386,275 fr.

La pesca del corallo era altra volta di grandissimo lucro, e molto praticata. Oggi è negletta, stante, dicesi, le esigenze dei funzionarj incaricati della riscossione dell'imposta.

I battelli del Lloyd austriaco e delle Messaggerie imperiali danno fondo a Rodi, ove approdano pure i battelli ottomani.

Una delle grandi industrie dell'isola era altra volta la costruzione delle navi: se ne costruivano di commercio e di guerra. A poco a poco quest'industria scadde; i carpentieri andaronsi a stabilire nelle altre isole, dove trovano tuttora da lavorare. Però da alcuni anni le costruzioni navali a Rodi ricominciano, e sembrano in via di progresso.

L'isola non possiede pel proprio commercio che piccoli legni di debole tonnellaggio.

Nel 1863, il movimento marittimo a Rodi, vele e vapori, fu:

Entrata	2,531 legni	172,639 tonn.
Uscita	2,578 »	173,760 »
Totale	5,109 legni	346,399 tonn.

Questa cifra di 5,109 legni comprende il piccolo cabotaggio, il quale diede 2,131 legni in entrata, e 2179 in uscita.

Isola di Castel-Rosso. La popolazione è di 4000 abitanti, fra i quali contansi al più 150 Turchi.

Quest' isola non asporta che spugne; importa, per la via di Rodi, 837,500 fr. di oggetti manifatti, àncore, catene, ecc.; tutto di origine inglese. Il principal commercio è la vendita delle navi costruite in paese, e vendute indistintamente ai porti ottomani o agli Europei. Un legno della portata di 100 tonnellate costa 10,000 fr.; uno di 300, circa 25,000 fr. Alcuni anni fa, la costruzione avrebbe costato meno. Questi legni, poco solidi, non hanno lunga durata; ma il loro buon prezzo pone gli armatori in grado di accettare bassissimi noleggi, e fare una forte concorrenza agli altri legni del Mediterraneo.

Isola di Cipro. — Larnaca, Limassol, Nicosia, Famagosta, Baffa. Quest' isola, l'antica terra di Chetim dei Fenicii e degli Ebrei; dove la mitologia aveva stabilito il soggiorno degli Dei e delle Dee dell'amore e della bellezza; alla quale i Greci davano uno dei nomi di Venere, che a Pafo e ad Amatonta vi aveva i più famosi templi, è separata dalla costa della Caramania da un canale di 25 leghe di larghezza. La popolazione, che al tempo dei Veneziani ascendeva a due milioni di abitanti, ne conta ora appena 160,000, due terzi dei quali sono greci e un terzo turchi. Dopo i disastri della conquista, Cipro non si rialzò mai. Il suolo è d'una notevole ricchezza. Le foreste, altravolta numerosissime, vanno a poco a poco scomparendo; conten-

gono alberi resinosi, pini marittimi della migliore specie, sugheri e terebinti; raccolgonsi cereali, cotone, lana, robbie, seta, semi oleaginosi, tabacco, olio, frutta, ecc., ch'asportansi in Francia, in Inghilterra, a Trieste, a Malta, nelle Isole Jonie, in Egitto, nei porti turchi e nelle isole dell'Arcipelago. La Francia riceve la totalità delle sete, la maggior parte delle lane e dei semi oleaginosi; l'Inghilterra, cereali e robbie; l'Egitto e i porti turchi, vini comuni, acquavite, spirito di vino e sostanze alimentari.

È soltanto coltivata la quinta parte dell'isola, e in pessime condizioni. Le strade già costruite da'Romani e da' Veneziani non esistono più; i ponti crollarono; i trasporti operansi col mezzo di cattivi carri, traverso sentieri devastati, quasi impraticabili.

L'isola è divisa in quattro dipartimenti: Larnaca, Famagosta, Baffa e Cetigne.

Larnaca, l'antica *Cettium*, ove nacque Zenone lo Stoico, e ove morì Cimone l'Ateniese, è il porto più frequentato; i legni gettano l'àncora e scaricano quasi sempre là; è punto di stazione dei battelli a vapore.

Nel 1863 il suo movimento marittimo fu:

Entrata	324 legni	54 340 tonn.
Uscita	321 »	53,458 »
Totale	645 legni	107,798 tonn.

Limassol tien dietro per importanza a Larnaca. Questa città, che or sono venticinque anni non aveva che 2000 animo, ne conta adesso 7000. Asporta molte carrubbe e vino. Nel 1863 si fecero 26,000 barili di vino, 9000 dei quali furono spediti in Egitto e in Siria. L'eccedente fu consumato sui luoghi o distillato. Il vino di Cipro, noto sotto il nome di *vin de commanderie*, raccogliesi nei dintorni di Limassol; un tempo ricercatissimo in Europa, ma oggi non chiesto che dal-

l'Austria e dalla Russia. Non se ne asportano che 600 barili, che sono press'a poco i tre quarti della produzione.

Nel 1863, il commercio di Limassol ascese a 298,000 franchi in importazione, e a 1,997,000 in asportazione. Giova far notare che l'importazione europea si fa per Larnaca. In questo stesso anno entrarono in porto 493 legni della portata di 32,980 tonnellate.

Nicosia, capitale amministrativa dell'isola di Cipro, è nell'interno, e non ha un solo negoziante. Non vi sono che magazzini e bottegaj. Tutto il suo commercio si fa per Larnaca. Sotto il dominio dei Veneziani, Nicosia aveva una popolazione numerosissima. Le sue chiese e i suoi conventi corrispondevano in numero ai giorni dell'anno.

Famagosta offre un porto sfasciato, cadente, interrito, ma che potrebbesi agevolmente far diventare uno dei migliori del Mediterraneo. Dacchè fu conquistata questa città dai Turchi (1570) l'ingresso nel porto di Famagosta fu interdetto a tutti i legni di bandiera non ottomana; misura che dicesi adottata in grazia della energica resistenza degli abitanti. È noto come la flotta ottomana, su cui eransi caricate le ricchezze dell'isola di Cipro, venisse arsa nella rada di Famagosta; una donna appiccò il fuoco al legno su cui stava, e l'incendio comunicossi agli altri, che sommersero vincitori e vinti, e gl'immensi tesori ch'eransi accumulati sotto la veneta dominazione. Queste spoglie giacciono tuttora in fondo al mare, nella rada, ad una profondità in cui sarebbe possibile ripescarle. Il porto, tale qual è, ha una superficie di 32 ettari, e potrebbe darglisi agevolmente una profondità di 10 metri. Attualmente, due soli ettari al più potrebbero ricevere i legni.

Il porto è formato da due isole. La prima è riunita alla terra da un argine di 421 metri tuttavia intatto; le due isole sono rannodate da una seconda get-

tata, che ha già sofferto qualche guasto, ma che potrebbesi agevolmente riparare; per tal modo si arresterebbe il lavorìo del mare che apporta l'arena e la melma ond'è invaso il porto. La seconda gettata è alla sua volta rannodata da un'altra piccola. Alcuni lavori d'arte creerebbero un porto dell'estensione di più di 60 ettari.

Le pianure della provincia di Famagosta e della Messanieh sono, con quelle di Larnaca, le più atte alla cultura del cotone. La Messanieh occupa una superficie di circa 200,000 ettari, di cui è coltivato appena un quinto. Sembra che la parte occidentale non abbia in tutta l'estate l'acqua necessaria alla cultura del cotone; ma farebbe cessare quest'inconveniente lo scavo di pozzi artesiani, la cui creazione non offre alcuna difficoltà. La pianura di Famagosta è provveduta d'acqua a sufficienza.

Sotto la dominazione veneta, Cipro asportava annualmente 30,000 balle o 3,300,000 chilogr. di cotone, il cui uso era molto meno diffuso che oggi. L'isola, dietro l'estensione che questa cultura ha da due anni ricevuto, ne ha spedito, nel 1862, per 450,000 franchi, ma può produrre da 25 a 30 milioni di chilogr. di cotone, purchè s'apra al commercio estero il porto di Famagosta e si migliori. E questo infatti il porto naturale dell'isola; i trasporti fino a Larnaca sono quasi impraticabili, e, pur supponendo migliorate le vie, tali trasporti richiederebbero sempre spese più considerevoli. Nulla impedisce al Governo ottomano di abolire ormai un divieto che non ha più ragione di esistere, e ch'è un ostacolo permanente allo sviluppo della ricchezza agricola di Cipro, una delle isole più vaghe, più fertili e meglio situate del bacino del Mediterraneo.

Baffa (antica Paffo) è il punto in cui è meglio sviluppato l'allevamento dei bachi da seta, il quale fornisce esso solo due terzi della pregiatissima produzione

serica dell'isola. La seta bianca è consumata nel paese; la maggior parte delle sete non comperate dalla Francia consumasi nell'impero ottomano.

Da alcuni anni in qua la produzione della seta a Cipro è diminuita di molto. Nel 1862, il valore dell'asportazione in seta e bozzoli fu di soli 390,000 fr. La produzione attuale è press'a poco il terzo di quel che era prima del 1850. Ignoriamo le cause che han prodotto tale risultato, giacchè la seta di Cipro è della qualità più pregiata, e il suo collocamento è sempre certo.

L' isola possiede molini da olio, saponerie e concie.

Nel 1862, il movimento generale dell'isola di Cipro fu:

Importazione	fr.	2,500,000
Asportazione	»	4,608,500
	Totale fr.	7,108,500

Queste cifre rivelano un progresso sensibile sugli anni precedenti; nell'asportazione, l'aumento verificossi principalmente sui grani oleaginosi, i vini e l'acquavite; gli altri articoli sono quasi stazionarj o in diminuzione.

Caramania, Siria, Palestina. La Francia consuma la maggiòr parte dei prodotti di queste contrade. L'Inghilterra vi ha lo smercio maggiore (1); l'Austrìa vede aumentare i suoi scambj.

(1) Il commercio d'Inghilterra colla Siria e la Palestina é stato:

	Importazione in Inghilterra.	*Asportazione* in Siria.	*Totali.*
1854	fr. 2,724,275	fr. 9,581,325	fr. 12,305,600
1855	» 2,595,475	» 24,403,425	» 26,998,900
1856	» 3,368,675	» 19,335,500	» 22,704,175
1857	» 3,263,150	» 17,788,975	» 21,052,125
1858	» 3,753,750	» 19,360,400	» 23,114,150
1859	» 2,119,475	» 15,960,925	» 18,080,400
1860	» 1,822,000	» 16,711,450	» 18,533,450
1861	» 1,935,625	» 22,213,600	» 24,149,225
1862	» 3,156,050	» 15,087,825	» 18,243,875

(*Annual statement of the trade and navigation*, ecc.)

Le principali città di commercio sono:

Mersina. Questo porto, dacchè è visitato dai vapori delle Compagnie francese e russa, è in via di progresso. Nel 1863 spedì più di 20,000 balle di cotone, ripartite approssimativamente nel seguente modo:

Per la Francia	8,500 balle
Per l'Inghilterra	3,100 »
Per Smirne	8,400 »

Asportò, inoltre, diversi altri prodotti, massime del seme di sesamo. Là, come dapertutto, le comunicazioni coll'interno sono quasi impraticabili.

Alessandretta, porto di transito di tutto il commercio della provincia di Aleppo, per mezzo dei battelli delle Messaggerie imperiali e del Lloyd. Il trasporto delle merci fra Alessandretta e Aleppo costa da 75 a 80 fr. la tonnellata. Non vi sono strade carreggiabili.

La rada di Alessandretta è attualmente la sola che offre sulle coste della Siria una sicurezza assoluta.

È una baja larga 24 miglia, atta a contenere in ogni stagione, senz'alcun rischio, le più grandi flotte. Questo porto, dove caricansi i prodotti del nord della Siria, della Mesopotamia, del Kurdistan, il solo che offra un rifugio alla navigazione, è per avventura il porto più negletto dell'impero. Non ha che due cattive gettate, le quali servono ai caricamenti e agli scaricamenti dei legni. Furono costrutte dagli Austriaci. Il Governo, che non contribuì alla loro costruzione, non ha fatto nulla per conservarle, e trovansi in uno stato deplorabile.

La città contiene 200 case e 1000 abitanti di diverse nazioni, la maggior parte greci e armeni.

I dintorni di Alessandretta sono fertilissimi, perfettamente atti alla cultura del cotone, del frumento, del riso, del granoturco, del sesamo , dell'indaco; la cultura vi è trascurata. La vallonea cresce spontanea-

mente in abbondanza ne'dintorni, i suoi prodotti non si asportano neanco.

Il movimento commerciale del porto di Alessandretta è di circa:

Importazione	fr.	8,000,000
Asportazione	»	13,000,000
	Totale fr.	21,000,000

Aleppo. L'Eufrate è il fiume più considerevole della provincia di Aleppo. Va, come il Nilo, sottoposto a periodici straripamenti, cagionati dallo scioglimento delle nevi dei monti dell'Armenia, onde trae la sua sorgente. Nei mesi di novembre e dicembre, l'Eufrate trovasi nella sua massima decrescenza; l'acqua ingrossa gradatamente fino a marzo, e alla fine di maggio è alta tre metri; allora le acque cominciano ad abbassare. Nei mesi d'inverno la navigazione non è possibile, a partire da Birijik, che pei battelli che pescano da 0^m, 60 a 0^m, 70. L'Eufrate uniscesi al Tigri a Khorma, e continua il suo corso sotto il nome di Chat-el-Arab, fino al golfo Persico, dove mette foce.

L'Oronte scaturisce dal Libano, e bagnate le contrade all'est di questa catena, corre all'ovest, indi al sud-ovest passando per Antiochia, dopo la qual città è navigabile fino a Seleucia, dove sfocia in mare.

Il Cidno e il Piramo hanno sorgente nel Tauro, e non sono navigabili.

Il clima della provincia di Aleppo varia secondo le località. Lungo le coste del Mediterraneo, in estate e in autunno vi regnano le febbri, le quali ad Alessandretta e a Mersina hanno un carattere pernicioso.

La città di Aleppo, l'antica Beroe della Bibbia, è stata floridissima; al secolo diciottesimo annoverava più di 300,000 abitanti; dappoi è scaduta: le avanie dell'amministrazione ottomana e l'accrescimento preso

dalla navigazione all'India pel capo di Buona Speranza, ne diminuirono l'importanza e il commercio. Aleppo, altra volta ricchissima manifatturiera, tuttora produce molte stoffe e tessuti, pregiatissimi in Oriente.

Le città principali del pascialato di Aleppo sono, Aintab, Killis, Antiochia, Idlib, Tisr, Shogh e Alessandretta, ch' è il porto di Aleppo.

I prodotti agricoli della provincia sono annualmente in media:

Frumento.	ettolitri	581,500
Orzo	»	203,525
Miglio	»	116,300
Sesamo . . . . , .	»	200,750
Legumi secchi	»	23.260
Lane	chilogr.	2,031,880
Cotone	»	406,376
Olio.	»	253,985
Tabacco . . . . , .	»	152.391
Pistacchi	»	507,970

L'asportazione del frumento si fa a seconda de' bisogni dell'Europa; quella del sesamo è regolare. Questa cultura, introdotta nel 1845, è in via di aumento, quantunque le rive dell' Eufrate, in cui la si pratica, siano lontane da Alessandretta, dove caricansi i prodotti per l'Europa, e il trasporto aumenti per conseguenza il costo.

Il cotone raccogliesi a Idlib e a Killis. La qualità è inferiore; ma potrebbe con un po di cura migliorarsi. Vent' anni fa, la produzione era tre volte maggiore. L'importazione inglese dei cotoni filati, adoperati dalle manifatture locali, aveva fatto diminuire la cultura del cotone. I manifatturieri trovavano maggior tornaconto nel comperare i cotoni filati provenienti dall' Inghilterra, che nel far filare quelli del paese. Da tre anni a questa parte la vendita del cotone sui mercati euro-

pei ha modificato profondamente questa situazione, e la cultura ha ripigliato vigore.

L' agricoltura è in generale molto in ritardo; ma la fertilità del suolo supplisce al difetto delle cognizioni.

Aleppo era un tempo la prima città dell' impero dopo Costantinopoli, e uno degli emporj del commercio indiano. Questo commercio non esiste più; Aleppo ha perduto eziandio una parte del transito delle Persia, che s'è portato su Trebisonda ed Erzerum.

L'antica situazione di Aleppo fissò l'attenzione degli speculatori inglesi; continui esploratori di nuove combinazioni, credettero poter dare a questa città la sua attività passata; e proposero al Governo ottomano di creare una ferrovia che percorresse la valle dell' Eufrate. Il Governo accolse con favore siffatte proposte, le quali rimasero allo stato di progetto, come la maggior parte delle concessioni che le Compagnie hanno ottenuto dalla Porta, troppo facile ad accordare tal genere di privilegi. Gli autori del progetto della ferrovia dell'Eufrate opinavano che questa linea svierebbe a suo profitto un terzo del commercio attuale dei porti del Mediterraneo e del mar Nero coll'India. I trasporti del caffè, dell' indaco, del pepe, dello zucchero, del thè, furono nei loro calcoli annuali valutati a 123,000 tonnellate. Il commercio della Persia, che passa attualmente da Trebisonda, parve loro dover fornire 107,000 tonnellate; del traffico di Bagdad e di Bassora (ch' è di 40,000 tonn.), sembrò loro che 30,000 tonnellate preferirebbero la ferrovia al trasporto per acqua; calcolarono 170,000 tonnellate i grani di Babilonia ch'essi avrebbero dovuto condurre ai porti d'imbarco; fecero infine assegnamento su 300,000 passeggieri.

Quest' insieme di speranze fu calcolato dovere *immediatamente* fruttare 3,084,000 lire sterline annue, colla probabilità di vederle presto raddoppiate. Secondo essi, il capitale impiegato a tale impresa riceverebbe un di-

videndo non minore del 20 p. %. La Porta accordò il firmano nel 1857.

Questo progetto è un sogno; i prodotti agricoli, per esempio i cereali, sopporterebbero difficilmente le gravi spese di trasporto su ferrovia sino al mare, e giungerebbero in perdita in Europa; gli Arabi saccheggierebbero i convogli; per lungo tempo i viaggiatori e le merci di valore sarebbero privi di sicurezza. Voler far passare il commercio dell'India per questa via è un correr dietro all'effettuazione di una chimera: le merci troveranno sempre più proficuo il tragitto da Suez, e questa via sarà scelta sopratutto dai viaggiatori, i quali evitano per tal modo un lungo tratto di via sotto un cielo ardente.

Il divisamento più semplice, più ragionevole sarebbe il rannodare i centri produttori dell'interno ai luoghi in cui l'Eufrate diventa navigabile, e ciò col mezzo di strade su cui fossero facili i trasporti con carri.

Calcolasi che le merci estere, spedite attualmente ad Aleppo, ascendono in media annua a 30 milioni di franchi; l'Inghilterra ne fornisce la metà in cotonerie e in manifatture. Vien dopo la Francia, la quale vende i due sesti in zucchero, caffè, panni, *fez* e seterie. Marsiglia è la sola città francese in relazione con Aleppo. L'Italia, la Svizzera e la Germania forniscono un sesto.

Aleppo spedisce all'Europa le noci di galla della Mesopotamia, sesamo, cotone, lane, cere e cereali. Questi sono abbondantissimi; ma asportansi con profitto sol quando in Occidente v'ha carestia. Quasi tutti i prodotti di Aleppo inviansi a Marsiglia.

Latakiè. Il distretto di Latakiè è tutto agricolo; il suolo ricchissimo di grani che s'asportano.

Il principale prodotto della parte montuosa è il tabacco, di cui si asporta molto, massime ad Alessandria.

La pianura dà frumento, avena, miglio, granoturco, sesamo, seta, olio di oliva, fichi ecc.

L'olio di oliva è ora adoperato in parte sui luoghi a fabbricar sapone, di cui da poco tempo sonsi organizzate due fabbriche di qualità inferiori.

La popolazione della costa occupasi di pescare spugne: una flottiglia di battelli da 15 a 20 tonnellate è adoperata del continuo a questa penosa, ma lucrosa ricerca. L'asportazione e l'importazione si fanno direttamente coi battelli a vapore che commerciano colla costa. I grossi legni a vela non vogliono soggiornare in una rada aperta e priva di riparo. L'antico porto è chiuso e ingombrato dai ruderi. Se lo si migliorasse, l'asportazione, e quindi l'agricoltura locale piglierebbero una certa estensione. Latakiè è frequentato dai soli battelli del paese, la cui stazatura è da 50 a 100 tonnellate.

Tripoli. Il territorio di questo distretto estendesi fra la catena del Libano e il Mediterraneo; il suolo è piano, poco ineguale, fertilissimo, perfettamente inaffiato; è ritenuto il meglio coltivato di tutto l'impero.

La città è posta sul fiume Kadisha; il porto distante tre chilometri; la rada è riparata dai venti, eccetto il maestrale, che soffia di raro. Sarebbe agevole il dotare Tripoli di una rada bellissima e sicurissima, con lavori il cui insieme non supererebbe i 500,000 fr. Quando in Siria si saranno costruite le ferrate, il porto di Tripoli offrirà grandi vantaggi agli scambj di una parte dell'interno dell'Asia Minore. Questo porto è attualmente visitato spessissimo dalle vaporiere delle Messaggerie imperiali, da quelle della Compagnia russa, e da legni arabi. Questi legni trovano sempre da caricare per l'estero, seta, sapone, farina, olio, frutta, spugne, lana, tabacco, robbie ecc. L'Inghilterra importa oggetti manifatti; la Francia, soda, zucchero, caffè, cocciniglia ecc. I legni arabi veggono diventare sempre più difficili i loro affari, stante la frequenza e la rapidità delle comunicazioni a vapore.

Tripoli è lo scalo di due città, l'una, Homs, a 18 leghe, che novera 20,000 abitanti; l'altra, Hama, a 28 leghe, che ne novera 60,000. Le relazioni con queste due città sono continue; lo strade, meno cattive che nelle altre provincie, permettono agevolmente i trasporti a dorso di camelli.

Nel 1863 il movimento commerciale del porto di Tripoli fu:

All'importazione	fr.	1,404,500
All'asportazione	»	7,228,800
Totale	fr.	8,633,300

Il movimento marittimo, entrata e uscita riunite, diede 1559 legni, della portata di 189,400 tonnellate.

BEIRUT. È il principale porto della costa di Siria. La sua esistenza commerciale non risale più in là di trent'anni, e la deve alla sua posizione centrale e alla vicinanza di Damasco, colla quale città le comunicazioni sono facili dacchè è terminata la strada, la cui creazione fu conceduta a una Compagnia francese. L'apertura di questa via accrescerà di certo gli scambj, poichè Damasco fa tutto il suo commercio per Beirut, e principalmente con Marsiglia.

Il territorio di Beirut produce sete, olio, tabacco, frutta secca, legname, grani, ecc. Il principale articolo di asportazione è la seta.

Secondo le statistiche compilate dal signor Guys, già console di Francia a Beirut, la produzione e il consumo della seta in Siria sono (1):

(1) *Moniteur*, 18 settembre 1860.

Produzione	*quintali*	*Consumo*	*quintali*
Damasco	450	Damasco	500
Deir-el-Zamar . . .	200	Aleppo	320
Zug	200	Tripoli	50
Tripoli	150	Deir-el-Zamar . . .	80
Saida	100	Zug	30
Latakiè	30	Beirut e la montagna .	200
Antiochia e tutto il nord.	500	Saida	100
Interno, Hamar e Homs.	100	Hamara e Homs . .	20
Damasco, e sud . .	70	Asportazione . . .	500
Totale . .	1,800	Totale . .	1,800

La seta bianca dei dintorni di Beirut è ricercatissima; la si chiama *beledi* (del paese); è quasi tutta spedita all'estero.

La seta gialla di prima qualità è quella del Kastravan e del Damur, con cui fabbricansi le stoffe scelte della Siria.

Molti a Beirut tessono quelle fusciacche di seta, che portansi o attorno al corpo o al turbante.

Tien dietro alla corporazione dei tessitori quella degli stipettaj, molto riputata in tutta la Siria e in Egitto per le cassette, rosse e verdi, ornate di ghirigori fatti con teste di chiodi dorati, e in cui la galanteria araba dispone i corredi per nozze: sono il miglior lavoro in questo genere degli operaj sirj.

Un altro articolo riputato, della fabbrica di Beirut, è il *Kaloa* che fa parte degli elementi di asportazione. È una pasta che si ottiene mescolando i sughi di radice di *Kaloa* e del carrubo coll'olio di sesamo. Sono rinomati i vasi di terra porosa atti a rinfrescare l'acqua; ma la loro forma è meno elegante di quelli dei figuli egizj.

È un'altra industria indigena (senza che però faccia onore al suo gusto) la stampa di mussoline importate dall'Inghilterra: inoltre le stoffe impresse di seta.

Il porto di Beirut è regolarmente visitato dai vapori delle Compagnie austriaca, francese e russa, da vapori appartenenti a Compagnie particolari, e da un gran numero di legni a vela.

Il movimento generale del commercio rappresenta circa:

All' importazione	fr.	27,500,000
All' asportazione	»	32,500,000
Totale	fr.	60.000,000

Nel 1863, il movimento marittimo in entrata diede:

		Tonnellate
Legni a vapore esteri . . .	214	157,200
» » ottomani . .	5	3,800
» a vela esteri . . .	170	36,164
» » ottomani . .	337	27,224
» di cabotaggio	2,742	32,140
Totale . . .	3,465	256,528

Questo movimento rappresenta, sull'insieme dell'anno precedente, un aumento di 4413 tonnellate. In questo stesso anno, la navigazione a vapore, in entrata, guadagnò 27,956 tonnellate, e la navigazione a vele perdette 17,643 tonnellate. La perdita della navigazione a vele fu subìta dal cabotaggio, al quale i servizj a vapore, che toccano le coste della Siria e della Caramania, fanno una concorrenza attivissima.

La rada di Beirut è aperta e poco sicura; l'estendersi del commercio rende urgente la creazione di un porto, che potrebbe formarsi col mezzo di scogliere. Questa spesa di pubblica utilità non può differirsi; e se il Governo non vuole assumersene l'incarico, troverà Compagnie disposte a intraprendere l'esecuzione di que-

sti lavori, a spese proprie, chiedendo in ricambio la riscossione di un diritto di pedaggio sulle navi.

Damasco è da un anno in comunicazione diretta e rapida con Beirut per mezzo della strada recentemente costruita. Un servizio di diligenze trasporta i viaggiatori, e appositi carrettoni le merci. Damasco mantiene tutte le sue relazioni coll'estero per la via di Beirut; il suo commercio coll'interno è attivissimo; le caravane che trasportano gli scambj con Bagdad occupano più di 2000 camelli all'anno. Damasco fornisce indiane, panni, fez, carta, derrate coloniali; e riceve da Bagdad indaco, scialli, perle, tumbeki, noce galla ecc.

Principale industria di Damasco è la fabbricazione delle stoffe di seta, che nel Levante sono rinomatissime e pregiatissime. Vi si preparano altresì i cuoj, ma per conciarli adoperansi tuttavia processi antiquati.

L'agricoltura è ben lungi dal rendere in questa provincia tutto ciò che potrebbe produrre. È a sperarsi che la facilità di trasportare i prodotti a Beirut, locchè, non ha guari, era difficilissimo, stimolerà gli agricoltori.

Nei tempi addietro partivano ogni anno per Bagdad due carovane, le quali facevano il viaggio di andata e ritorno traversando il deserto. Queste carovane, che portavano i prodotti europei e quelli di Damasco, recavano al ritorno le derrate dell'India e dell'Arabia. Cessarono nel 1857, epoca in cui vennero saccheggiate; la perdita fu stimata più di un milione di franchi.

Provoca altresì a Damasco una certa attività di affari il passaggio della carovana per la Mecca; ma questo movimento è in decrescenza, dacchè i battelli a vapore offrono ai pellegrini per l'Egitto e il Mar Rosso, maggior sicurezza e rapidità.

Said (l'antica Sidone), a dieci leghe al sud di Beirut, è in via di progresso. Nel 1861 vi si notò:

Importazione	fr.	2,198,000
Asportazione	»	1,356,000
Totale . . .	fr.	3,554,000

Movimento marittimo:

	legni	tonnellate
Entrata	726	13,470
Uscita	681	12,678
Totale . . .	1,407	26,140

Le merci sono trasportate a Beirut da' legni di cabotaggio della costa; imperocchè a Said caricano pochissimi bastimenti.

Sur (l'antico Tiro) è nelle medesime condizioni di Said, con minore attività.

San Giovanni d'Acri, Kaiffa. San Giovanni d'Acri (l'antica Tolemaide) ha un commercio abbastanza importante; ma la scarsa sicurezza offerta dalla sua rada fa sì che i legni non vi si rechino che in estate. Kaiffa, borgata quasi rovinata, sull'altra estremità del golfo, è il punto di stazione dei battelli a vapore e il luogo in cui le navi svernano. Questi due porti asportano in Europa cereali; il valore attuale di queste spedizioni stimasi 3,500,000 franchi. Ignorasi la cifra d'importazione, certamente debole.

Il movimento complessivo marittimo di entrata e uscita diede:

	legni	tonnellate
San Giovanni d'Acri	728	13,768
Kaiffa	442	10,134
Totale . . .	1,170	23,902

Jaffa è una rada estesa, aperta, poco sicura. È il porto in cui sbarcano i pellegrini che recansi a Ge-

rusalemme. L'imbarco e lo sbarco delle merci operasi con molta difficoltà; nella buona stagione vi approdano alcune navi.

Costa di Barberia (Africa), provincia di Tripoli. I prodotti della provincia di Tripoli sono il bestiame il frumento, l'orzo, l'olio di olivo, i datteri e la robbia. Gli agricoltori sono poveri, e gli usuraj li dissanguano, sborsando loro danaro dietro deposito di giojelli e di oggetti di valore, o pigliando a guarentigia i titoli di proprietà. Il tasso ordinario dell'interesse di quei prestiti è del 5 al 6 per 100 al mese. Questi prestiti usurarj, essendo contrarj alla legge religiosa e illegali, quegli che riceve il prestito firma una dichiarazione con cui si confessa debitore di una somma rappresentante il capitale e gl'interessi, alla scadenza di tre, quattro o sei mesi. Questa peste dell'usura non è soltanto particolare alla provincia di Tripoli: la si trova praticata su vasta scala e nelle medesime condizioni, salvo il tasso dell'interesse che varia, in Siria, in Caramania, nell'Asia Minore e nelle provincie di Europa.

Il commercio coll'interno dell'Africa, il quale, allorchè esisteva la tratta dei Negri, era considerevole, è oggi diminuito di molto. Consiste in avorio, senna, cera, polvere d'oro e penne di struzzo. Le penne di struzzo provengono dai monti in cui, nell'estate, si fa la caccia agli struzzi.

Importansi stoffe, derrate coloniali, assi di abete, metalli; asportansi bestiame, olio, burro, datteri, robbia, aranci, lana, pelli greggie, stuoje e gli oggetti che provengono dall'Africa centrale. Si pensa di rannodare con una linea telegrafica Tripoli a Tunisi e all'Egitto.

Il commercio della provincia di Tripoli è debolissimo, comparativamente a quello delle altre provincie ottomane del Levante. Le principali città sono Tripoli, Benghazi e Derna.

Tripoli. La rada offre a' legni di tonnellaggio medio

un buon ancoraggio; non è esposta che a' venti aquilonare e greco. Se fossero ripigliati e terminati i lavori cominciati nel 1851, la rada sarebbe perfettamente sicura; potrebbe ricevere legni pescanti sei metri d'acqua.

È difficilissimo stimare la popolazione di questo distretto, la quale ha, in gran parte, le abitudini nomadi degli Arabi, e deve avvicinarsi a 300,000 individui.

Nel 1861 il movimento generale del commercio fu:

Importazione	fr.	1,356,250
Asportazione	»	1,377 500
Totale . . .	fr.	2,733,750

Il movimento marittimo diede:

	legni	*tonnellate*
Entrata	97	10,464
Uscita	97	10,464
Totale . . .	194	20,928

Da questo porto spediscesi la maggior parte del bestiame destinato all' approvigionamento della guarnigione inglese di Malta.

Benghazi. Movimento del commercio nel 1861:

Importazione	fr.	453,250
Asportazione	»	825,000
Totale . . .	fr.	1,278,250

Movimento marittimo nel 1861:

Entrata . . .	159	*legni*	*tonnellaggio ignoto*
Uscita	150	»	» »
Totale . .	309	»	» »

Derna. Movimento del commercio nel 1861:

Importazione	fr.	50,000
Asportazione	»	178,000
Totale . . .	fr.	228,000

Movimento marittimo nel 1861:

	legni	*tonnellate*
Entrata	50	2,755
Uscita	50	2,755
Totale . . .	100	5,510

Entrarono inoltre in porto, durante l'anno, 8 bastimenti a vapore inglesi da guerra.

Il commercio della provincia di Tripoli diminuì nel 1861 di più di un terzo, a cagione dell'epizoozia che decimò il bestiame, degli arrivi meno numerosi delle carovane del Sudan, e di un cattivo ricolto di grani.

Porti del Mar Rosso. L'impero ottomano possiede nel Mar Rosso alcuni porti, il cui commercio è abbastanza rilevante, ma sulla maggior parte dei quali è impossibile il raccogliere positive informazioni. Noteremo soltanto che l'entrata delle dogane attesta nel movimento commerciale di questa parte dell'impero un continuo incremento.

Primi fra questi porti sono Geddah e Massuah, che possono considerarsi quali emporj.

Geddah ha costanti relazioni col golfo Persico, l'India e la Cina, massime in transito.

Il movimento generale nel 1859 fu:

Importazione	fr.	24,810,031
Asportazione	»	14,015,991
Totale . . .	fr.	38,826,022

Dal 1855 al 1859 notasi un accrescimento di 13 milioni di franchi, prodottosi progressivamente, e mantenuta sempre una differenza proporzionale fra l'importazione e l'asportazione. L'eccedente stabile dell'importazione rappresenta le rimanenze dell'emporio.

Massuah. Le importazioni di questo porto raggiunsero nel 1859 la cifra di 14 milioni di franchi; 12 milioni rappresentavano merci originarie dalle Indie e dal golfo Arabico; 2 milioni, prodotti indigeni per l'asportazione. Massuah è il centro del traffico coll'Abissinia, di cui uno de' principali mercati del nord è Gondar a 80 leghe da Massuah. L'Abissinia spedisce denti di elefante, caffè, cera, muschio, pelliccerie, cardamomo, corna di bue e di rinoceronte, incenso, tamarindi, senna e seghi, in cambio di armi, mercurio, zinco, coltelleria, chincaglieria, specchj, e merci di fabbricazione europea.

Il trasporto delle merci fra Massuah e l'Abissinia si fa a schiena di muli, di vacche, o di uomini. Ogn'anno arrivano da Gondar e ripartono da Massuah quattro o cinque grandi carovane, le quali lungo il cammino raccolgono i carichi delle carovane intermedie.

La recente istituzione di servizj a vapore egiziani nel Mar Rosso non può non accrescere le relazioni dell'Europa coll'interno dell'Abissinia e dell'Africa orientale pei porti di Massuah, Suakini e Koseir.

CAPITOLO XVI.

Agricoltura.

Lo studio della produzione e del commercio delle provincie ottomane ha posto in rilievo l'interesse dei paesi manifatturieri a che gli scambj internazionali

piglino le maggiore estensione possibile. Abbiamo dimostrato come questi scambj progrediscano; ma ripetiamo che bisogna guardarsi dall'inferirne che la situazione sia prospera.

L'agricoltura è, in generale, abbandonata o negletta. Se l'asportazione dei suoi prodotti rappresenta una cifra considerevole, ciò devesi all'estensione dell'impero e alla fertilità del suolo. Troverebbesi difficilmente un paese in cui la cultura sia cotanto indietro, cotanto sprovveduta di mezzi di azione, di braccia, di capitali, di strade, di vie navigabili, di comodi porti, di magazzini di deposito e d'istituzioni di credito. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, non ostante l'imposta del decimo che colpisce la rendita, non ostante i diritti di uscita ond'è ancora gravata l'asportazione, lo scambio delle materie prime cogli oggetti manifatti d'origine estera aumenta ogni anno. Se si ovviasse agli ostacoli che attraversano lo sviluppo della produzione ottomana, questa raggiungerebbe tosto tali proporzioni da rendere all'impero ottomano il suo antico splendore.

Alcuni economisti attribuiscono l'abbandono dell'agricoltura a una particolare apatia della popolazione: « Il contadino turco, dicono, difetta di denaro, ma ha pochi bisogni; possiede a dovizia le cose necessarie alla vita; il suo campo, il suo gregge lo nutrono e lo vestono; i desiderj di lui non vanno più in là; pel resto, confida in Dio ».

Noi non dividiamo questo modo di vedere e di giudicare le cose. Alcuni anni fa, parlando di alcuni dipartimenti francesi, avrebbesi potuto formolare la medesima sentenza, e porre a carico dell'apatia e dell'indifferenza quel che non era se non la conseguenza delle condizioni topografiche. La costruzione delle strade, delle ferrovie, l'incanalamento de' torrenti, il perfezionamento dei mezzi di trasporto, trasformarono rapidamente quelle

contrade; dacchè furono dotate di facili vie di comunicazione coi grandi mercati, dacchè poterono dare uno sbocco ai loro prodotti, videsi apparire la prosperità. I capitali, trovando un lucroso impiego, si misero a disposizione dei coltivatori; la produzione s'accrebbe, il ben essere penetrò nelle campagne, crearonsi nuovi bisogni, e sino in fondo ai piccoli villaggi infiltraronsi abitudini meno rozze, più comode. La necessità di soddisfare questi nuovi bisogni venne a stimolare il produttore, il quale, spinto d'altra parte dalla concorrenza, affrettossi a investigare e attuare i perfezionamenti.

Codesto ragionamento, basato sulla nostra esperienza propria, è il solo logicamente applicabile alla Turchia, i cui processi agricoli e le vie di comunicazione coll'interno sono oggi quali erano quelli dell'Europa nel medio evo.

La religione maomettana non è ostile ai lavori dei campi; queglino che pretendono ciò non la conoscono; essa onora, invece, tali lavori, siccome onora il lavoro dell'uomo, qualunque ne sia la forma.

« Non è un delitto il chiedere a Dio l'accrescimento dei vostri beni esercitando il commercio durante il pellegrinaggio (1).

« Fra coloro che han ricevuto le scritture, hannovi di quelli a' quali puoi affidare la somma di un talento, che te lo restituiranno intatto; hannovene altri, che non ti restituiranno il deposito di un danaro, se pur non ve gli astringi.

« Costoro operano in tal modo perchè dicono: Noi non siamo tenuti a nulla verso gl'ignoranti. Essi attribuiscono scientemente a Dio una menzogna.

« Quegli il quale adempie i suoi obblighi e teme Dio, saprà che Dio ama coloro che lo temono (2).

(1) Corano, cap. II. *La Vacca*, v. 194.

(2) Corano, cap. III. *La Famiglia d'Imram*, v. 68, 69 e 70, (Imram, secondo il Corano, è il nome del padre della Vergine Maria).

« O credenti! non vi date in preda all'usura, portando la somma al doppio e sempre al doppio. Temete il Signore e sarete felici (1).

« Guai a coloro che falsificano la misura e il peso; che nel comperare esigono una misura piena, e quando misurano o pesano altrui, lo ingannano » (2).

Il commerciante retto e giusto è posto dalla pietà nel grado delle anime più elevate. L'agricoltura è ricompensata da Dio. L'uomo non dee aspettarsi nulla che non sia frutto del suo lavoro. Sono queste le parole del Profeta conservate dalla tradizione.

I precetti religiosi, così sacri presso gli Orientali, tendono a porre in onore il commercio e i lavori agricoli: convien dunque cercare altrove le cause del loro abbandono. Queste cause, lo abbiamo indicato, stanno nell'organizzazione attuale dello Stato, nel sistema generale dell'amministrazione dell'impero.

Si produce per vendere: la produzione fermasi al limite in cui i mezzi di vendere a prezzi rimuneratori cessano per l'accumularsi delle spese accessorie. Dinanzi a questo fatto, che riassume la presente situazione della maggior parte della provincie della Turchia, cadono le supposizioni, le teorie, i ragionamenti. Alcuni distretti vicini ai porti d'imbarco aumentarono o migliorarono la cultura, perchè, stante il rialzo dei prezzi in Europa, trovarono uno sbocco ai loro prodotti; ma là dove questo sbocco riesce impossibile, o a motivo delle spese di trasporto, cagionerebbe perdite, si lascia che il suolo produca senza fatica le sostanze necessarie alla vita delle popolazioni, e le greggi chiedono il pascolo ai fertili campi abbandonati dalla mano dell'uomo. Più di due terzi dell'impero sono incolti; gli è appena se in Asia trovasi traccie di coltura fuorchè nelle pianure e nelle vallate più ricche.

(1) Corano, cap. III, v. 125.

(2) *Idem*, cap. LXXXIII. *I Frodatori*, v. 1, 2 e 3.

Una delle cause del malessere e dell'abbandono dell'agricoltura fu altra volta, ed è disgraziatamente troppo spesso tuttora, la cupidigia dei pascià governatori dell'interno, e il sistema dell'appalto delle imposte ai privati. La proprietà, non essendo sufficientemente tutelata, i risultati del lavoro essendo esposti all'arbitrio, il lavorante è non tanto pigro quanto timido, scurante: esso desidera conseguire la ricchezza, ma sforzasi dissimularla, e fa mostra di una miseria più apparente che reale. Quando i contadini trovano da vendere l'eccedente del loro ricolto, nascondono il numerario ritrattone; non osano per anco impiegare questo denaro al dissodamento delle terre incolte, al miglioramento del suolo coltivato: temono di far mostra d'un' agiatezza che gli esporrebbe a vessazioni. Il denaro speso dagli eserciti alleati nelle provincie turche durante la guerra di Crimea, prezzo di grani, foraggi, bestiami e approvvigionamenti, venne quasi tutto sepolto nelle viscere della terra; i misteriosi nascondigli che celano questi tesori sono noti ai soli proprietarj, i quali, coperti spesso di cenci, abitano in misere capanne, dove l'apparenza della povertà sembra loro una protezione.

Il Governo imperiale s'è infine deciso a dichiarare ai funzionarj cupidi e infedeli una guerra accanita. Lo provano in modo splendido le missioni adempiute da alti funzionarj in Rumelia e in Anatolia. Ma se le relazioni di questi commissarj, indicando il numero considerevole di funzionarj che hanno punito come concussionarj e condannato talvolta alla restituzione, provano la giusta severità presieduta alle loro indagini, provano altresì quanto sono tuttavia profonde le radici del male. Bisognerà un volere tenace, esempj numerosi, rinnovati spesso, per estirpare questi abusi inveterati, vera lebbra sociale che ha divorato l'impero. Quando l'agricoltore giungerà a convincersi che il go-

verno delle provincie, la riscossione delle imposte e l'amministrazione sono affidati a uomini integri; quando si accerterà che l'autorità è diventata realmente la protettrice dei suoi beni, allora cesserà di nascondere il suo denaro, e lo adoprerà all'ingrandimento del suo podere e allo sviluppo della cultura.

Gli scrittori che sonosi occupati della Turchia, massime da dieci anni in qua, hanno tutti invariabilmente ripetuto, dipendere l' abbandono della cultura dalle quattro seguenti cause:

Mancanza di vie di comunicazione,
Mancanza di braccia,
Mancanza di capitale circolante,
Difetto di cognizioni pratiche.

Sono questi piuttosto gli effetti che le cause. La situazione è la conseguenza naturale dell'assenza di sicurezza nella proprietà, e degli oneri che il fisco fa pesare sui prodotti della terra. La fonte del male risiede sovratutto nell'organizzazione del meccanismo governativo.

La Turchia rispetto all'Europa non è, non sarà probabilmente per lungo tempo, forse per sempre, che una nazione agricola e produttrice di materie prime. Se in fatto d'industria, di macchine, non può rivaleggiare nè colla Francia, nè coll'Inghilterra, nè tampoco colla maggior parte degli altri paesi, è però chiamata a fornir loro le sostanze alimentari e le materie prime di cui abbisognano.

Pigliamo ad esempio la Francia.

Le spedizioni della Turchia ascesero (1862, *valori officiali*) a 137,861,710 fr. (1), divisi:

(1) Quadro del commercio generale della Francia. In *valori attuali*, fr. 177,226,684.

	COMMERCIO generale	COMMERCIO speciale
Materie necessarie all'industria.	57 per 100	61 per 100
Oggetti di consumo in natura.	43 »	39 »
» » fabbricati.	0 »	0 »
Totale . . .	100	100

Esponemmo già per quali ragioni i mercati europei, comunque sia grande la produzione ottomana, assorbiranno per l'industria le materie prime della Turchia, o per la popolazione le sostanze alimentari.

È quindi evidente che la ricchezza della Turchia sarà in ragione della sua produzione per l'asportazione. L'asportazione non può esistere che trovando il suo collocamento a prezzi rimuneratori; il prezzo di vendita, ultimo termine delle fasi commerciali il quale si verifica sui mercati esteri, è più o meno rimuneratore, secondochè le spese accessorie unitamente alle spese di produzione ed agli interessi del capitale impiegato nella produzione medesima, sono più o meno elevati: l'insieme forma ciò che chiamasi costo di fabbrica della merce portata al mercato.

Questo prezzo si compone di tre elementi:

Le spese di produzione;

Le spese di trasporto dai luoghi di produzione ai porti d'imbarco;

Le spese di trasporto dai luoghi d'imbarco ai mercati in cui operasi la vendita.

È inutile il dimostrare che se l'agricoltura turca si pone sotto un regime economico favorevole, può produrre allo stesso buon mercato degli altri paesi; l'attuale asportazione lo prova.

La Turchia non asporta che derrate, i cui similari vengono dal Danubio, dai porti russi del mar Nero, dall'America e dall'estrema Asia. Essa è molto più

vicina di quel che lo siano la maggior parte di questi luoghi di provenienza, e il prezzo di trasporto in Europa sarà sempre meno elevato. Essa avrà quindi un vantaggio, e la terza quistione risolvesi anch'essa in favore della produzione ottomana.

Ci resta adunque ad occuparci della merce sotto il solo punto di vista delle spese accessorie che la gravano dai luoghi di produzione ai porti d'imbarco.

Man mano che aumenta la produzione, compionsi in via parallela due miglioramenti: le spese generali di produzione, ripartite sovra una maggiore quantità di prodotti, diminuiscono il costo di fabbrica sui luoghi; e, in pari tempo, la quantità dei prodotti da trasportare facendosi maggiore, il prezzo dei trasporti diminuisce. La concorrenza crea nuovi mezzi, la necessità spinge a migliorare le strade, i canali, i fiumi, a costruire ferrovie, ecc. Si dice: se si vuole che la produzione della Turchia si sviluppi, bisogna dotare questo paese di grandi vie di comunicazione che lo solchino fino nelle più rimote provincie. Noi invertiamo la proposizione, e diciamo: se la produzione si svilupperà, queste grandi vie di comunicazione si creeranno necessariamente da sè.

Quando trattasi della Turchia, ragionasi sempre come se si trattasse degli altri paesi d'Europa, i quali, quasi tutti al medesimo grado, sono tenuti, sotto pena di scadere, ad adottare i progressi dei loro vicini. Se questo ragionamento, applicato alla Turchia, venisse posto in pratica, non produrrebbe (meno alcune eccezioni, come verbigrazia la strada da Trebisonda alla Persia per Erzerum) che disinganni industriali.

Nei grandi Stati europei, il movimento commerciale traducesi dal centro alla circonferenza; il territorio è coperto di gruppi agricoli e manifatturieri, i quali dirigono verso la circonferenza, cioè verso i porti di mare, l'eccedente dei prodotti destinato all'asporta-

zione. Gli è perchè la vita commerciale, agricola, manifatturiera esisteva nel centro, che crearonsi rapide vie di comunicazione, facienti capo alla circonferenza; non venne mai a nessuno l'idea di costruire strade o ferrovie facienti capo a punti in cui la vita commerciale non si trovasse almeno in embrione.

In Turchia gli è tutto l'opposto: la vita commerciale, agricola e manufatturiera (meno alcune eccezioni) non esiste che nella circonferenza e nei suoi dintorni. Nel centro v'è torpore. Gli è dunque dalla circonferenza, dai porti di mare, che dee principiare la vivificazione. Essa si avanzerà sempre più verso l'interno; le strade, i mezzi di trasporto si creeranno seguendo lo sviluppo della cultura, e le sue conquiste sul suolo dissodato.

La difficoltà dei trasporti all'interno, reale per alcune località importanti come Andrinopoli, Filippopoli, Erzerum, Angora, Castomuni, Brussa, Aleppo, ecc., esige imperiosamente immediati miglioramenti; ma noi contestiamo l'urgenza di creare, sul bel principio, strade e ferrovie, che mettano capo a punti distanti nell'Asia Minore, laddove sul litorale, presso i porti d'imbarco, v'ha terreni sodi di un'immensa estensione e di una fertilità incontestata. Non veggonsi forse campagne incolte alle stesse porte di Costantinopoli? Le rive europea ed asiatica del Bosforo posseggono forse altre industrie agricole all'infuori delle villeggiature che le costeggiano? Quel che diciamo di Costantinopoli è vero del pari per le altre città del litorale e per le isole dell'Arcipelago. Nell'interno esistono alcuni punti lontani, i quali, lo riconosciamo, offrono un certo interesse; ma quando tutto è da fare, quando le risorse finanziarie mancano per l'indispensabile, quando l'insieme dei lavori pubblici da eseguire rappresenta miliardi di franchi da spendere, è atto di prudenza il non adottare le teorie dubbie, e il procedere praticamente, passo passo, non abbandonando nulla all'ignoto.

Le vie di comunicazione possono, a creder nostro, essere create in due modi: le grandi arterie, dallo Stato direttamente o da Compagnie privilegiate, come praticossi per la strada da Beirut a Damasco; le strade vicinali, dalle singole località, man mano che la cultura progredirà verso l' interno. Nei dintorni dei porti di mare, là dove sono possibili i trasporti, spesso la cultura non esiste, o vi esiste scarsamente: non è la mancanza di mezzi di comunicazioni che arresta colà il suo sviluppo.

È forse la mancanza di braccia? No. La popolazione è abbastanza numerosa, e può fornirle; ma i contadini abbandonano le campagne, dove i salarj sono debolissimi, e vanno a cercare altrove un compenso più elevato, quale non può loro offrirlo l'industria rurale, i cui prodotti vendonsi a basso prezzo.

L'eccessivo numero dei servi domestici riesce anch' esso a fare spopolata la campagna. Sarebbe una salutare riforma il rimandare ai lavori dei campi questi parassiti, che costano carissimo, non servono a nulla, mendicano *bakchis* a tutti i visitatori, e che ogni funzionario credesi tenuto a mantenere in numero tanto maggiore quanto più elevata è la sua posizione. I famigli, i quali, senza nulla produrre, costano in media per ciascuno, compreso il vitto, 2000 piastre all' anno, si calcolano più di 1,500,000, tutti giovani e validi. Quest'orda di fannulloni basterebbe a dissodare parecchie provincie, le cui entrate alimenterebbero le casse dello Stato (1).

(1) Il salario di un uomo adoperato ai lavori dei campi è di 5 piastre al giorno; supponendo 250 giorni di lavoro, è una mercede annua di 1250 piastre. Si calcola che ogn'uomo adoperato all'agricoltura produce 2500 piastre, le quali debbono compensare il suo salario, le spese di lavoro, le imposte, ecc., e il profitto del proprietario del suolo. È agevole il comprendere che questo servidorame preferisce essere ben nutrito, ben vestito, meglio pagato, e non aver nulla da fare.

Si abolisca l'abuso della servitù famigliare, cessi il numero dei servitori di essere una conseguenza della situazione, e queste braccia improduttive faranno ritorno all'agricoltura. Ciò nullameno, se l'agricoltura non trova attualmente dei lavoranti in numero bastevole, gli è perchè i proprietarj non ritraggono prezzi di vendita sufficienti ad aumentare la mercede dell'operajo. Allorchè la facilità di smerciare i prodotti modificherà tale condizione, le braccia non faranno difetto.

È forse la mancanza di capitali circolanti quella che arresta la cultura? No.

Abbiam detto come molti contadini nascondessero il loro denaro, e cercassero la sicurezza sotto l'apparenza della miseria; quelli che agiscono in tal guisa sono molti; non è il capitale che manca loro, è la protezione, la sicurezza, la giusta ripartizione dell'imposta, la fiducia nella probità degli amministratori. Ai grandi proprietarj il capitale non manca già perchè non esista, ma perchè, non ostante il tasso elevato dall'interesse, il prestatore onesto rimane da parte, e non si fa innanzi che l'usurajo. Il denaro trovasi generalmente presso i rajà greci e armeni; abili calcolatori, costoro sanno che i prodotti del suolo, venduti al di fuori, recano poco o niun guadagno; che i grandi proprietarj soccombono al peso dei loro debiti, i quali aumentano del continuo; che con questo genere di debitori sarebbe malagevole l'ottenere la realizzazione del pegno ipotecario. I capitali non mancano; soltanto ricusano di porsi al servizio dei grandi proprietarj. Il capitale, timido dapertutto, lo è ancor più in Turchia che altrove; esso conserva la memoria delle lezioni legategli dal passato.

Resta il difetto di cognizioni pratiche, e la spiegazione è agevole. L'uomo che non ha nessun interesse a produrre perchè non può vendere, non ha nessun interesse a rintracciare i perfezionamenti. Quando alla pro-

duzione sarà dato progredire, senz'altro limite che i bisogni dell'asportazione, le cognizioni pratiche, i miglioramenti, i perfezionamenti, la ragionata cultura appariranno contemporaneamente: n'è garante l'interesse del proprietario sicuro di vendere.

Quel che da tre anni in qua è accaduto nella cultura cotonifera, giustifica la nostra opinione. Dacchè i corsi elevati hanno offerto un guadagno sicuro, questa cultura, già abbandonata, è stata ripigliata, e immensi terreni già incolti sonosi coperti di nuove piantagioni.

Crediamo aver provato come l'abbandono della cultura non dipenda dalle quattro cause segnalate dagli economisti; i veri motivi sono: l'assenza di sicurezza nel godere dei beneficj della produzione e nell'escutere i prestiti ipotecarj, e gli oneri di ogni specie che, gravando i prodotti della terra, rendono difficilissima la loro vendita, sovente impossibile senza perdita, sui mercati esteri.

Nel trattare della proprietà (capitolo VIII), accennammo alle difficoltà che presenta la soluzione di questa quistione, massime rispetto al diritto di possesso da accordarsi agli Europei: finchè non si scioglieranno queste difficoltà, finchè gli Europei non saranno autorizzati a possedere sotto il proprio nome in un modo assoluto, incontestabile, riconosciuto dalla legge, lo stato dell'agricoltura rimarrà precario.

Quando il diritto di proprietà non susciterà più nessuna discussione; quando, protetto e riconosciuto dalla legislazione, sarà divenuto sacro, gli Europei metteranno al servizio dell'agricoltura le loro cognizioni pratiche e i loro capitali; i capitalisti, incoraggiati da questo esempio, tutelati dalle leggi medesime che renderanno obbligatorie la trasmissione o la vendita del vincolo ipotecario, cesseranno di starsene in disparte; il danaro affluirà, e ricche messi di svariati prodotti copriranno i vasti territorj attualmente negletti.

Non v' ha industria rurale che possa vivere senza un' assoluta sicurezza. Si può adoperarsi di parere miserabili, di nascondere a tutti gli occhi il proprio oro, di tenerlo sempre seco, di farlo passare all'estero; ma non si nasconde, nè si porta via il suolo che s' è fecondato. Il Governo ottomano comprende ch'è obbligato a modificare profondamente la sua legislazione in materia di proprietà; esso desidera mantenere le promesse contenute nel *hatti humayum* del 1856; ma n' è impedito dalle resistenze incontrate per l'attuazione della nuova legislazione applicabile agli Europei. Queste resistenze non sono invincibili; il problema non è insolubile, e occorre seriamente risolverlo. D' altra parte, uno Stato non può eseguire grandi opere pubbliche se non con entrate sicure e atte ad equilibrare le sue spese: ora, la vera fonte delle entrate della Turchia, la sola, per così dire, è l'agricoltura, la quale non prospererà mai finchè ciò che riferiscesi al diritto di proprietà non sarà fissato definitivamente, e in un modo del tutto consono ai bisogni della nostra epoca e agli usi delle nazioni civili.

Il diritto di proprietà non è che uno dei termini della quistione; ve n' ha un altro non meno importante: la riforma della legislazione in materia d' imposta. Questi due progressi sono strettamente legati fra loro, nè possono compiersi isolati.

Il sistema di appalto e di pagamento in natura deve essere abolito dapertutto, sì nell' interesse dello Stato, come in quello degli agricoltori. Lo si proverà facilmente.

Le decime si danno in appalto il 1/13 marzo di ogni anno, per *livas* o *cazas*, e la somma proveniente da quest'appalto complessivo costituisce l' incasso del Tesoro.

Notiamo anzitutto che questa somma varia secondo i capricci dell' aggiudicazione, secondo le necessità più

o meno imperiose sotto il cui impero si fanno tali aggiudicazioni, secondo l'abilità degli offerenti, i quali, per riuscire a far accettare il loro prezzo, si basano su tali o tali altri incidenti politici o agricoli, ecc.

Questa somma varia altresì secondo la maggiore o minore facilità con cui può aprirsi l'aggiudicazione. È noto, di fatto, che la tal categoria delle entrate dello Stato è ricercata di preferenza a tal altra, e che tal entrata, più difficile a riscuotere, o meno accessibile ai mezzi coercitivi, è sempre sacrificata in parte alle esigenze, che non mancasi in tal caso di mettere innanzi.

Ma questi inconvenienti sono soltanto secondarj. Che cosa fa l'appaltatore? Egli ha comperato all'ingrosso, e vende al minuto a subappaltatori, i quali, alla loro volta, intavolano sottotrattative; di guisa che di contratto in contratto, e di mano in mano, lo Stato può avere dato in appalto e ricevere quattro, quando i subappaltatori e riscuotitori delle decime ricevono otto.

Se, come s'è già fatto in alcune località, lo Stato imporrà una cifra determinata, invariabile, per un numero fisso di anni, pagabile in denaro, riceverà sempre più che non dalla vendita aleatoria delle decime agli appaltatori, e saprà anticipatamente l'esatto ammontare delle entrate su cui potrà fare assegnamento.

Per l'agricoltura i vantaggi non saranno meno grandi. Attualmente il proprietario non può disporre de'suoi prodotti se non dopo che il riscuotitore delle decime ha esercitato i suoi diritti. Questi si fa spesso aspettare, sopraggiungono le pioggie, i ricolti vengono danneggiati, e il contadino non può disporne liberamente che quando è già troppo tardi per trasportarli al porto d'imbarco. L'esattore piglia spesso il decimo dei prodotti, non già secondo il medio loro valore, ma calcolando la miglior qualità, sicchè il coltivatore, invece di pagare il 10 p. % reclamato dallo Stato sul conplesso del ricolto, viene a pagare in proporzione molto mag-

giore. La riscossione diretta in danaro per parte dello Stato farebbe cessare tal abuso, che non è uno dei minori oneri che gravano su' coltivatori, principalmente se piccoli proprietarj, i cui reclami han poco peso.

Fino a tanto che rimarrà in vigore questo sistema d' imposte ond' è colpita la proprietà agricola, la produzione avrà sempre scarse proporzioni; il diritto di proprietà, conceduto nei termini più larghi e più liberali, senza distinzione di schiatte, nè di nazionalità, sarebbe, se solo, insufficiente.

Alla decima dell'entrata ond' è gravato il proprietario di terreni, bisogna aggiungere i diritti, riducibili dell' 1 p. 0/0 all'anno fino al 1869, che gravano tuttora il trasporto da provincia a provincia e l'asportazione all'estero. Queste due imposte ricadono in totalità sul produttore: il compratore non tien calcolo dei pesi, cui la offerta derrata ha dovuto sottostare; la concorrenza fra le varie provenienze gli serve a fissare il suo prezzo di compera, il quale rappresenta quel che si dà al venditore in ricambio dell' insieme delle spese fino al momento della consegna. Checchè si faccia, ogni cosa ricade sul produttore; quanto più sono elevate le spese accessorie aggiunte al prezzo dei prodotti presi su' luoghi di produzione, tanto minore è il profitto che rimane a lui.

È dunque indispensabile abolire fin d'ora i diritti di asportazione, e stabilire un sistema unico d'imposte, che sottoponga in modo fisso tutte le proprietà all'azione del fisco.

Accanto alla proprietà privata, la quale non può lottare ad armi uguali coi beni *vacuf*, esenti da imposte, trovasi Costantinopoli e la sua zona, le cui case, avendo una rendita certa, invariabile, molto meno rischiosa che il prodotto dei campi, sono, finchè non applicasi la divisata imposta, esenti da qualsiasi tassa, ed offrono ai capitali un collocamento molto più vantaggioso di quello che darebbe loro l' agricoltura.

Poichè la Turchia è fermamente risoluta di uscire dallo stato di malessere che la paralizza e la rode, non ha da dimenticare che non può pervenirvi che col mezzo della sua agricoltura e della sua asportazione.

A tal uopo bisogna:

Diritto di proprietà incontestabile e legale per tutti gli abitanti, senza distinzione di razze, nè di nazionalità;

Uguaglianza di diritti e uguaglianza di oneri; uguaglianza davanti all' imposta, qualunque sieno i beni; proprietà particolari o religiose, rurali o urbane, europee od asiatiche, tutte debbono passare sotto il livello agguagliatore del fisco, e concorrere alla formazione delle entrate dello Stato.

Asportazione immune da diritti da provincia a provincia e dalla Turchia all'estero, affinchè l'agricoltura ottomana trovisi, sì nell' impero come fuori, posta sotto un regime che le permetta di sostenere la concorrenza, locchè le sarà reso agevole dalla fertilità del suolo;

Revisione della legislazione in materia di prestiti ipotecarj;

Creazioni di grandi istituti di credito, destinati a fare anticipazioni agli agricoltori, vuoi sui fondi, vuoi sui prodotti.

Costruzione, per parte dello Stato o di Compagnie privilegiate, di alcune grandi strade destinate a rannodare i grandi centri dell' interno coi porti di mare;

Obbligo negli abitanti di riparare e mantenere le strade vicinali;

Miglioramento dei porti mercè la costruzione di argini o gettate, di cale, di magazzini di deposito, di lavori di spurgo, sia per parte dello Stato, sia da Compagnie privilegiate.

Con tali riforme, l' agricoltura piglierà un immenso sviluppo, la prosperità rinascerà, e l'impero ottomano ridiverrà tosto una grande Potenza (1).

(1) Il rapporto diretto al sultano dal granvisir il 6 novembre 1863,

CAPITOLO XVII

INDUSTRIA.

Abbiamo veduto qual sia lo stato deplorabile dell'agricoltura; lo studio dell' industria ci porrà sottocchio una situazione ancora più trista.

Eppure la religione maomettana incoraggia l' industria, come incoraggia l' agricoltura; essa invita anzi l'uomo ad applicarvisi.

Il Corano dice: « Il lavoro, l'arte, l' industria preservano l'uomo dal bisogno. O mio servo! muovi la mano, e le ricchezze vi scenderanno in abbondanza ».

« Insegnate la scienza, ha detto Maometto, imperocchè quegli che la desidera, adora Dio; chi ne parla, loda il Signore; chi disputa per essa, impegna un combattimento sacro; chi la propaga, distribuisce l'elemosina agli ignoranti; e chi la possiede diventa oggetto di venerazione e di benevolenza. Gli angioli cercano l' amicizia dei sapienti e li coprono colle loro ali. I monumenti di questi uomini sono i soli che rimangano; imperocchè le loro alte gesta servono di modello e sono rispettate dalle grandi anime che le imitano ».

La Storia ci prova come questi saggi precetti siano stati osservati dai primi Musulmani, continuatori delle bibliche tradizioni. Se l'antico Testamento ci mostra Adamo coltivatore, Noè carpentiere, Davide armajuolo, Salomone panierajo, il nascente islamismo ci mostra eziandio Maometto conduttore di camelli, commer-

accenna all'urgenza di una parte delle riforme da noi indicate (V. Bilancio dell'anno 1863-64, pag. VI).

ciante in Yemen; indi dirigente in Siria, a venticinque anni, le imprese commerciali di Kadigia, ricca vedova ch' egli al suo ritorno sposò; Alì, suo cugino e suo genero, servo salariato; Abu-Bekr, suo suocero e primo califfo, tessitore; Omar conciapelli; Osman venditore di commestibili, ecc.

L'esercizio di tali mestieri non escludeva nè nei capi nè nel popolo l'istruzione e le cognizioni svariate.

Pococke sostiene che gli Arabi conservarono all'Europa la cognizione delle lettere greche; Sprenger pretende aver essi creato la chimica e la farmaceutica; Grüner vanta le loro cognizioni mediche; Montucla attribuisce loro l' invenzione dell' algebra; Toderini assegna loro dotte idee sull'ottica, sui cannocchiali e sulle clepsidre; G. Burat, l' invenzione della porcellana smaltata; Albategnus, secondo Bailly, aveva sollevato un lembo del velo che nascondeva la teoria che immortalò Newton, ecc. ecc.

Allorquando l' invasione araba compieva in Oriente la sua rapida marcia, le lettere, le scienze, le arti, l' industria erano presso gli Orientali all' altezza del loro genio e della loro militare potenza. L'Europa era a quell' epoca immersa nelle tenebre dell' ignoranza e della barbarie. Queste tenzoni secolari, questa lotta gigantesca impegnata fra l'Oriente e l' Occidente, ravvivarono le forze dell' Europa, mentre la razza musulmana, la quale aveva speso il sao vigore giovanile in questo slancio che sembrava doverle assoggettare il mondo, entrò in un periodo di decadenza. Gli è al contatto delle razze orientali, alle Crociate, che l'Europa dovette il suo risorgimento e lo spirito d' imprese commerciali, che le grandi migrazioni di popolazioni armate provocano sempre.

Cominciate in nome e sotto l' influenza delle credenze religiose, le Crociate tolsero alle idee religiose, non già la loro parte d'influenza legittima, ma il possedimento

esclusivo e dispotico dello spirito umano. Questo risultato, impreveduto senza dubbio, nacque da parecchie cagioni. La prima è evidentemente la novità, l'estensione, la varietà dello spettacolo che si offrì agli occhi dei Crociati. Accadde loro quel che accade ai viaggiatori. È una volgarità il dire che lo spirito dei viaggiatori si emancipa; che l'abitudine di osservare popoli, costumi, opinioni differenti, estende le idee, svincola il discernimento da vieti pregiudizj. A questi popoli viaggiatori, che chiamaronsi Crociati, incontrò il medesimo fato: il loro spirito si estese e si sollevò per la semplice ragione che videro una moltitudine di cose differenti, e conobbero costumi diversi da' proprj. Eglino trovaronsi d'altra parte in relazione con due civiltà non solo diverse, ma più innoltrate: da una parte, la società greca; dall'altra, la società musulmana. Niun dubbio che la società greca, sebbene la sua civiltà fosse snervata, pervertita, morente, facesse su' Crociati l'effetto di una società più progredita, più raffinata, più illuminata della loro. La società musulmana si appresentò loro sotto la medesima natura. È strano il vedere nelle cronache l'impressione prodotta dai Crociati sui Musulmani: costoro, a prima giunta, li considerarono come barbari, come gli uomini più grossolani, più feroci, più stupidi che avessero mai visto. I Crociati dal loro canto furono colpiti dalle immense ricchezze e dall'eleganza di costumi esistenti appo i Musulmani. A questa prima impressione non tardarono a succedere fra i due popoli frequenti relazioni, le quali si estesero e divennero molto più importanti di quel che si creda comunemente. Non solo i Cristiani d'Oriente avevano coi Musulmani relazioni abituali, ma l'Occidente e l'Oriente si conobbero, si visitarono, si confusero insieme....

« L'estensione dei grandi feudi, e la creazione di un certo numero di centri di società, invece della di-

spersione ch'esisteva per l'addietro, ecco i due più grandi effetti delle Crociate nella feudalità.

« Quanto ai borghesi, è agevole il ravvisare un risultato della medesima natura. Le Crociate crearono le grandi Comuni. Il commercio al minuto, la piccola industria non bastavano a creare Comuni, quali furono le grandi città d'Italia e di Fiandra. È il commercio in grande, il commercio marittimo, e in ispecie il commercio d'Oriente e d'Occidente che le produsse; ora, il maggior impulso ricevuto fin qui dal commercio è dovuto alle Crociate.

« Tali sono, a mio credere, i grandi, i veri effetti delle Crociate: da un lato, l'estensione delle idee, l'emancipazione degli spiriti; dall'altro, l'ampliamento delle esistenze, una maggiore arena aperta a tutte le attività; esse produssero ad un tempo maggior libertà individuale e maggior unità politica; spinsero l'indipendenza dell'uomo e la centralizzazione della società. S'è molto indagato circa ai mezzi di civiltà ch'esse importarono direttamente dall'Oriente; si è detto che la maggior parte delle grandi scoperte che, durante il secolo quattordicesimo e quindicesimo, provocarono lo sviluppo della civiltà europea, la bussola, la stampa, la polvere da cannone, fossero note all'Oriente, e che i Crociati avessero potuto recarle di là. Ciò è vero fino a un certo punto. Tuttavia alcune fra queste asserzioni sono contestabili. Ciò ch'è incontestabile, è quest'influenza, quest' effetto generale delle Crociate sugli individui da una parte, sulla società dall'altra; esse trassero la società europea da una stretta rotaja per tragittarla in vie nuove e infinitamente più ampie; esse iniziarono quella trasformazione dei varj elementi della società europea in governi e in popoli, che è il carattere della civiltà moderna » (1).

(1) Guizot, *Storia della Civiltà in Europa*, lez. ottava.

Le Crociate ebbero conseguenze politiche, commerciali e industriali più positive delle conseguenze religiose: di queste ultime non è rimasto nulla; le prime non cessano di recare il loro frutto.

La prosperità conseguita dalla Spagna sotto la dominazione dei Mori, è la prova irrecusabile dei progressi fatti allora dall'Europa.

« Agricoltuura, industria, commercio, letteratura, scienze, belle arti, tutto sviluppossi allora come per incanto; e questa meravigliosa esplicazione della civiltà musulmana prolungossi parecchi secoli consecutivi.

« Non è lecito il dubbio, giacchè i monumenti esistono. Corsi di fiumane raddrizzati, ponti e acquedotti tali da sfidare i secoli, porti ingranditi e sfangati, canali scavati, strade fino in cima ai monti, miniere utilizzate, irrigazioni che crearono la *huerta*, il giardino di Valenza, palazzi, moschee, cittadelle, capolavori d'arti, scuole e università moltiplicantisi in tutte le città, esistenze festose e giulive, poesia resa popolare in romanze, nelle quali lo splendore dell'espressione riflette il fascino del pensiero e uniscesi alla melodia: ecco alcuni ricordi materiali, alcune traccie sempre vive di quel che fu sul suolo di Spagna il fiore della civiltà musulmana nel suo germogliare » (1).

I monumenti di questa civiltà esistono tuttavia in Córdova, in Siviglia, in Granata, come al Cairo, a Bagdad e a Costantinopoli. Queste città attestano la potenza e il genio dei musulmani dominatori dei popoli di quelle contrade, in altre epoche.

Adunque l'islam non ripugna ai progressi. Essi sono in ragione diretta dell'attività vitale dei popoli: quando questa, cioè il commercio e l'espansione al di fuori, cessa, i popoli ricadono nella miseria, nel-

(1) *La Civiltà musulmana*, per un Cristiano. Bruselle e Lipsia, Augusto Schnee, editore.

l'ignoranza, nella barbarie. Il commercio è il lavoro onesto, la moralità, l'incivilimento. Iddio, nel dire all'uomo: « Tu ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte », gli ha detto: « Io ti ho creato debole e nudo; ma ti ho dato l'intelligenza, che ti guiderà di conquista in conquista, e ti assoggetterà l'universo per la necessità di soddisfare ai tuoi bisogni ».

In qualsiasi epoca, i popoli dovettero la propria potenza alla loro marina, cioè al commercio esterno; è questo commercio che costituisce tuttora la potenza delle nazioni.

Sir Gualtiero Raleigh, sotto il regno di Elisabetta, scriveva: « Chi domina i mari è padrone del commercio; esser padrone del commercio è disporre delle ricchezze del mondo, è quindi disporre del mondo medesimo ». Il giudizio di sir Gualtiero Raleigh riassume la politica e le tendenze dell'Inghilterra. È il commercio soltanto che le permette di stendere le braccia al mondo intiero. Se perdesse il commercio, la sua marina militare sparirebbe, ed essa cesserebbe di andare annoverata fra le grandi nazioni.

Il commercio aveva posto gli Stati Uniti, senza esercito, senza marina militare, nel grado di Potenza di prim'ordine, allorquando le loro fatali dissensioni vennero ad affliggere l'umanità.

Finchè la Spagna fu una grande Potenza commerciale e marittima, potè, dopo conquistato l'America, sognare la dominazione dell'Europa. La potenza della Spagna svanì colle sue relazioni esterne; ma intende oggidì a rialzare il suo commercio di oltremare, quindi ripiglia forza, tiene all'Unione americana, rispetto al possesso di Cuba e di Porto-Rico, un linguaggio che, trentacinque anni fa, non poteva fare ascoltare alle sue colonie insorte, e ha già rialzato gloriosamente la sua bandiera nel Marocco.

Il Portogallo, col perdere il suo commercio esterno, diventò in certo modo vassallo dell'Inghilterra.

I Paesi Bassi non contano più nel mondo politico che pel loro commercio.

Che cosa diventarono le repubbliche di Genova, di Firenze, di Venezia, allorchè scomparve il loro splendor commerciale? Raggiunsero nell'oblio Tiro e Cartagine.

L'impero ottomano non ha evitato questa legge fatale. Abbandonando le tradizioni antiche, dopo la presa di Costantinopoli fu più guerriero che commerciante; isolato, straniero quasi all'attività febbrile che ravvicinava i popoli e ne confondeva gl'interessi, vide compiere la propria decadenza, mentre i progressi dell'industria facevano crescere le altre nazioni.

I Musulmani sono oggi all'Europa quel che l'Europa barbara era agli Arabi conquistatori della Spagna dall'ottavo al duodecimo secolo.

La noncuranza dei sultani in materia commerciale lasciò prodursi questo decremento non interrotto. Concedendo a titolo grazioso, mercè le capitolazioni, privilegi e immunità, autorizzarono la concorrenza estera, senza stipular nulla in compenso. In appresso, tali concessioni, introdotte nei trattati, divennero obbligazioni, dalle quali non fu possibile emanciparsi. Non v'ha un solo trattato di commercio che non sia stato svantaggioso alla Turchia.

Quando la dominazione de' discepoli di Maometto era all'apogeo, il commercio e l'industria fiorivano al massimo grado. Aleppo, Brussa, Damasco ecc. fabbricavano le più ricche e le più belle stoffe di seta; le miniere erano cavate; i lavori metallurgici erano eseguiti con rarà abilità; la fabbricazione delle armi, della coltelleria, del ferro, dell'acciajo era portata alla maggior perfezione. Questo splendore industriale scomparve: l'Europa fornisce alla Turchia la maggior parte degli oggetti manufatti di cui abbisogna; e le fabbriche ottomane, sebbene all'Esposizione nazionale abbiano rivelato una vitalità che si era lontani dal supporre

tuttora esistente, non giugneranno mai a uno sviluppo atto ad annoverare la Turchia fra i paesi manifatturieri.

All'infuori di alcuni stabilimenti industriali appartenenti direttamente o indirettamente allo Stato, non havvi, per quel che sappiamo, manifattura od officina degna di attenzione. Le fabbriche d'olio, le saponerie, le filande di seta, le manifatture di stoffe, sono mal fornite di utensili, producono poco, e, il più spesso, male. Una recente creazione sembra solo sfuggire a questa legge generale: sono i molini a vapore di Stenia sul Bosforo. Questo stabilimento fornisce molte farine a Costantinopoli, e comincia ad asportarne. Furono fondati da un Francese, ed è a desiderarsi che il buon successo coroni gli sforzi di questo pioniere della nostra industria.

Se si mutasse la legislazione commerciale degli Stati con cui la Turchia è in commercio; se l'industria turca si ponesse, rispetto all'introduzione dei suoi prodotti nei paesi stranieri, sopra un terreno più favorevole, alcune industrie manifatturiere, di ricche stoffe, di tappeti, di tessuti di seta, si rialzerebbero; ma sarebbero il minor numero: la Turchia continuerà a comperare molti oggetti manufatti dall'Europa, che li fornirà sempre a miglior mercato delle fabbriche turche. Le forze della Turchia debbono adunque concentrarsi sul prodotto delle materie prime, minerali, animali o vegetali, e delle sostanze alimentari. Per tale riguardo, la natura non le ha ricusato nulla, e non ha a paventare nessun paese.

Le ricchezze minerali sono numerose: l'esplorazione del territorio ne rivelerà ancora delle nuove. Alcune miniere di piombo, di argento, di rame e di ferro, cavansi già. Cikaceff calcolò il reddito attuale di quelle dell'Asia Minore 15,959,846 piastre (3,670,764 franchi): la qual cifra ci dispensa dall'insistere sullo stato di abbandono di questo genere d'industria.

Il ferro trovasi a Samazov (Bulgaria), a Kreshovo, Ossoji, Babgaravan, Foinitza, Bussovatz, Varesh, Slari, Maidan e Borrovitzo (Bosnia); il piombo a Olovo, Kladem, Shedui, Kreshovo (Europa);

Il rame a Kreshovo, Foinitza (Europa), Isseli-Maden, Carakaya, Cararek, Agalek, Lahanak, Kilick, Kisel-Kaya, Tokat (Asia Minore), e Rodi;

Il mercurio a Inact e a Kreshovo;

Lo zinco a Kreshovo;

L'arsenico a Kreshovo e a Soitza;

Il carbon fossile a Eregli (Eraclea del mar Nero): sonosi osservate altri letti carboniferi sulle coste di Anatolia e di Rumelia nel mar Nero.

Il natro, il cromio esistono in varj luoghi.

Trovansi pure nel continente e nelle isole cave di bellissimi marmi (1).

Tutti questi elementi di ricchezza rimangono abbandonati, come la coltivazione delle foreste, per le cagioni che abbiamo enumerato. Le miniere saranno scopo d'importanti lavori sol quando la Turchia darà ai concessionarj e ai loro capitali la sicurezza e la facilità, che hanno finora cercato indarno.

Nelle attuali condizioni (2), ogni proprietario ha il diritto di esplorare senza autorizzazione le miniere nelle sue proprietà, e tutti lo possono, previa autorizzazione, nei terreni appartenenti allo Stato. Nel primo caso il diritto di cavare le miniere è accordato dopo di essersi riconosciuto:

1.° Che la miniera è utilizzabile;

2.° Che non porterà nocumento ad altra miniera o a qualche officina stabilita nelle vicinanze;

3.° Che la miniera verrà lavorata secondo il modo che offra maggiori facilità;

(1) Da alcuni anni si estraggono i marmi di Panderma e dell'isola di Marmara.

(2) V. il nuovo regolamento sulle miniere, Documenti giustificativi N. 16.

4.º Che i chiedenti la concessione posseggano sufficienti capitali.

Il diritto dì cavar miniere è concesso mercè un' indennità da pagarsi allo Stato: quest'indennità, stabilita fra lo Stato e il concessionario secondo la ricchezza della miniera, è invariabile durante il tempo della concessione. Essa è stipulata nel firmano di concessione.

Allo spirare della concessione, la cui durata è del pari fissata fra lo Stato e il concessionario, ovvero nel caso in cui il concessionarìo cessi di lavorarla prima del termine fissato nella concessione, la miniera e il terreno debbono diventare proprietà dello Stato.

L'oro, l'argento, il platino, il piombo, il rame, lo stagno, il ferro, lo zinco, il mercurio, il manganese, 'arsenico, l'orpimento, il cromio, il cobalto, il nickel, lo zolfo, le varie specie di carbone di terra, il salgemma, l'allume, lo smeriglio, e tutte le altre sostanze della medesima natura, chiuse in seno della terra o esistenti alla sua superficie, sono considerate quali sostanze minerali e sottoposte al regolamento testè indicato.

Il marmo, il granito, il *kufeki*, le pietre focaje, le pietre da gesso o da calce, le pietre da lastricare, il caolino e le altre argille, le arene, le terre per vasi, e in generale le sostanze terree e pietrose di qualsiasi natura, non sono collocate fra le sostanze minerali.

Il regolamento del 1861, quantunque molto più liberale della legislazione minerale ch' è chiamato a sostituire, non sembra finora aver tentato gli speculatori indigeni o stranieri. Questo ramo della ricchezza dell'impero continua ad essere negletto.

CAPITOLO XVIII

STRADE, MEZZI DI TRASPORTO, FERROVIE, FARI, TELEGRAFIA ELETTRICA, POSTE.

Abbiamo avuto l'occasione, disgraziatamente troppo frequente, di porre in rilievo, il cattivo stato di alcune vie tuttora esistenti e l'assenza di strade praticabili, atte ai trasporti, in tutte le località senza eccezione; i grandi centri dell'interno e i porti di mare che non possono comunicare fra loro o colle località agricole che gli avvicinano, se non con difficoltà che accrescono enormemente il prezzo delle derrate; e durante l'inverno, essendo la circolazione impossibile, le relazioni loro per necessità sospese.

Questa organizzazione, indegna di un grande Stato, retaggio delle precedenti amministrazioni, la cui trascuratezza e incuria sono diventate proverbiali, non poteva non attirare l'attenzione del Governo attuale, la cui costante preoccupazione è lo sviluppo delle risorse dell'impero.

Le strade furono classificate e divise in quattro categorie:

1.° Le strade imperiali: sono quelle che stabiliscono la più diretta comunicazione fra i capiluoghi delle provincie e la capitale, i porti di mare, o le ferrovie;

2.° Le strade provinciali, le quali rannodano soltanto fra loro capiluoghi di provincia o di sangiaccato.

3.° I cammini vicinali, che rannodano i distretti fra loro, o i distretti colle strade, porti di mare o ferrovie.

4.° I sentieri vicinali, aventi la medesima destinazione dei cammini vicinali, ma differenti soltanto in

questo, che non sono destinati ad essere percorsi ordinariamente da carri.

Le larghezze normali di queste strade, cammini e sentieri, non compresi i pendii e i fossati, vennero stabilite come segue:

Strade imperiali	15	*archines*	=	11 m 25
» provinciali . . .	12	»	=	9.m —
Cammini vicinali	9	»	=	6.m 75
Sentieri	6	»	=	4.m 50

L'esecuzione delle strade e cammini, il miglioramento delle vie esistenti, e il mantenimento e la costruzione dei ponti debbono essere fatti:

Gli sterri e gli argini, sulle strade, dallo Stato col concorso delle popolazioni; sui cammini, da servigi personali;

I lavori d'arte, per via di pubblica aggiudicazione, giusta i progetti approvati dal Consiglio dei lavori pubblici.

Ogni abitante di una località, sia proprietario, amministratore o fattore, è sottoposto alla prestazione per la sua persona e per ogni individuo maschio, valido, dell'età di 18 anni almeno, e di 60 al più, membro o servo della famiglia e residente nella località, e per ogni cavallo o animale da soma o da tiro.

Le prestazioni dovute dagli uomini o dagli animali possono essere riscattate secondo una tariffa fissa; il denaro proveniente dal riscatto delle prestazioni è destinato ai lavori. Per le strade devonsi quindici giornate consecutive all'anno, per cinque anni; pei cammini vicinali un cômpito annuo di metro 1.50 ridotto in manutenzione, e di 3 metri pei sentieri.

Ecco un regolamento compiuto, promulgato da più di due anni, il quale, se fosse applicato con rigore,

avrebbe già arrecato notevoli miglioramenti; mentre, per così dire, non s'è fatto nulla. Non si fa nulla, perchè non avendo lo Stato i fondi necessarj alla parte di lavoro che gl' incombe, non può chiamare i prestatarj all'adempimento dei loro obblighi.

Il bilancio del 1863-64, porta la somma di 1,084,458 franchi, siccome totale delle allogazioni attribuite al ministero dell'istruzione e dei lavori pubblici. Non è, certo, con una dotazione annua così meschina, che possonsi eseguire lavori serj.

Accanto a tali lavori, v'ha, lo abbiamo veduto, col medesimo carattere di urgenza, il miglioramento del regime dei fiumi e delle vie navigabili, il loro spurgo, il loro incanalamento, il nettamento dei porti, la costruzione degli argini, dighe, cale, ecc. Quest'insieme rappresenta una cifra di spese, i cui primi capitali necessarj non potrebbero calcolarsi meno di trecento milioni di franchi.

Ciò può effettuarsi in due modi separatamente o paralellamente: per parte dello Stato o per parte delle Compagnie. In Turchia praticasi già l'uno e l'altro mezzo, e l'esperienza ne ha posto in chiaro l'efficacia.

La strada carrozzabile da Beirut a Damasco, accordata mercè un privilegio di 50 anni a datare dal 1859, è finita; e il servizio delle diligenze e dei trasporti fra queste due città si fa dal 1.° gennajo 1863 nel modo più soddisfacente. Una Compagnia anonima, formata col capitale di 3 milioni di franchi, diviso in 6,000 azioni di 500 fr. cadauna, trovò facilmente soscrittori in Francia e in Turchia. L'insieme dei lavori eseguiti comprende la strada da Beirut a Damasco per un tratto di 109 chilometri; un tronco di 6 chilometri, che rannoda al 47 chilometro, appiè del Libano, il sobborgo di Zablè all'arteria principale; la strada di cinta della città di Beirut che rannoda il porto. È un insieme di 116 chilometri, il quale ha

ridato la vita a questa contrada, senza esigere dallo Stato lo sborso di alcuna somma.

I lavori della strada da Rutsciuk a Sciumla, cominciati dallo Stato il 7 luglio 1863, mostrarono che il concorso delle popolazioni non verrebbe meno: il dì dell'inaugurazione di questi lavori, furono dagli abitanti, che apprezzavano l'utilità di questa nuova via, eseguiti in meno di un' ora 150 metri.

Lo Stato intraprenderà in quest'anno, almeno lo ha già deciso, la costruzione di una grande strada destinata a rannodare Bagdad ad Aleppo, e a proseguire fino ad Alessandretta, allo scopo di agevolare verso questo porto d'imbarco, uno dei meglio situati della costa della Siria, i trasporti commerciali dell' Asia centrale, dell'Irak, della Persia e dell'estremo Oriente, che giungono a Bagdad col mezzo di carovane.

Nel mar Nero, il porto di Kustengè, dove fa capo la ferrovia che a Cernavoda rannoda il Danubio al Mar Nero, è eseguito dalla Compagnia inglese concessionaria di questa ferrovia e del porto di Kustengè.

L'esperienza ha comprovato essere la Turchia sicura di trovare un concorso efficace, valido, assoluto, pei suoi grandi lavori pubblici, presso le sue popolazioni, e mercè la creazione di Compagnie concessionarie. Già le Compagnie hanno fatto serie offerte, vuoi per la creazione di nuove strade carrozzabili, fra cui quella da Trebisonda alla Persia per Erzerum, che assicurerebbe alla Turchia il transito immenso che la Russia sforzasi di attirare da Poti su Tiflis, vuoi pel miglioramento di alcuni porti di mare e l'incanalamento di alcune vie navigabili.

Sembra a noi che lo Stato debba utilizzare, senza indugio, i due espedienti che sono a sua disposizione.

Le eventualità del suo bilancio sono attualmente insufficienti, nè può fare assegnamento sovr' esse. Bisogna dunque ch'egli ricorra a un nuovo prestito di

300 milioni di fr., destinato esclusivamente ai lavori pubblici, da emettersi per quinti in cinque anni, il cui prodotto servirà ad eseguire le strade imperiali e provinciali, i lavori di spurgo e di miglioramento dei fiumi o riviere, nonchè i lavori dei porti, che per le loro condizioni naturali e presenti non possono adescare la speculazione, e ch'egli in pari tempo conceda, a Compagnie che offrano serie guarentigie, le strade e i porti che fossero disposte ad eseguire, come s'è già praticato per la strada da Beirut a Damasco, e pel porto di Kustengè.

Per tal modo la Turchia può in pochissimi anni trasformare la sua situazione economica, e dotar l'agricoltura e il commercio di miglioramenti che accresceranno del decuplo la ricchezza privata e i redditi dello Stato.

Se i mezzi di comunicazione e di trasporto fra i porti di mare e le città dell'interno sono difficili e costosi, non può dirsi lo stesso di quelli per l'estero. Le comunicazioni con legni a vela o a vapore sono, a causa della concorrenza, attive, pronte, numerose, a prezzi minimi. Affluiscono sulle coste legni a vapore francesi, inglesi, austriaci, russi, belgi, greci, ottomani, egiziani, sovvenzionati dai Governi o appartenenti al commercio libero. Questo movimento marittimo aumenta tutti gli anni; e la frequenza di tali relazioni internazionali provoca l'accrescimento dell'asportazione e dell'importazione.

Le carovane mantengono il traffico fra i porti di mare e le città dell'interno e i paesi lontani. I fiumi e le riviere sono abbandonati; il loro regime s'è alterato per mancanza di cure: ingombri di melma, di sabbia, permettono alla navigazione fluviale e al servizio dei battelli soltanto di essere ausiliarj per brevi distanze e su pochissima profondità d'acqua.

Nella Turchia europea i trasporti si fanno coi ca-

valli, coi muli e cogli asini; in Asia, colle carovane, a dorso di camelli. Calcolasi che le carovane adoperano 150,000 camelli; un decimo almanco soccombe tutti gli anni alle fatiche dei lunghi tragitti. Queste difficoltà che incontransi dapertutto al medesimo grado, accrescono il prezzo di trasporto delle merci e rendono lunghissima la durata del tragitto; esse aumentano le probabilità di furti, di avarie, di perdite, e queste cause riunite accrescono enormemente il costo.

Il dromedario porta	355	chilogr.
Il cavallo da soma	230	»
Il *hamal* (facchino)	190	»
Certi *hamal*	250	»

Le vie della città sono anguste, male lastricate, male mantenute, generalmente ripidissime; la circolazione dei carri vi è impossibile; i trasporti sono fatti da bestie da soma e dai facchini.

Ripetiamo un'altra volta, terminando, che la creazione e il mantenimento delle strade, la facile circolazione nelle città, l'incanalamento de' fiumi, l'arginamento dei porti e il loro miglioramento dovrebbero formare l'obbietto della costante preoccupazione del Governo ottomano, il quale ha troppo negletto tali quistioni di prim'ordine.

Le speranze date alla Porta dagli speculatori stranieri intorno alla creazione delle ferrovie non sonosi ancora realizzate, sebbene la Porta, nel concedere le linee proposte e i vantaggi reclamati dai richiedenti, abbia dato prova della più lodevole premura. Quasi tutti i firmani largiti sono rimasti ineseguiti. Citiamo alcuni esempj:

Linea da Samsun a Sivas;
» d'Ismid (antica Nicomedia, mar di Marmara) a Usciack;
» d'Ack-Sheer a Sivas, per continuare da Sivas su Erzerum, e da Erzerum alla frontiera di Persia;

Linea d'Alessandretta all' Eufrate;
» da Costantinopoli a Belgrado;
» da Costantinopoli a Salonicco;
» da Costantinopoli ad Andrinopoli, traversando la Bulgaria fino al Danubio.

A questa incompiuta enumerazione di concessioni ferroviarie, date e rimaste senza effetto, potremmo aggiungere quella di un canale da San Giorgio al Danubio, e molte altre di varie specie.

Dal tempo della guerra di Crimea, gli speculatori europei non sono rimasti inoperosi; sonosi divisi l'Europa e l'Asia. Le concessioni, sollecitate con ardore, furono accordate; al vedere tanta premura sembrava che la Turchia stesse per trasformarsi sotto la magica verga di questi nuovi incantatori. Oimè! l'illusione non fu lunga. Che cosa importava loro delle ferrovie, del traffico, dell'estensione del commercio! Quello ch'eglino sognavano era la realizzazione in numerario del diritto di concessione che avevano acquistato, e la loro aspettazione fu delusa. I motivi che indussero il Governo ottomano ad accordare questi privilegì sono lodevoli; esso cercava d'introdurre con rapidità i miglioramenti e i perfezionamenti dell'Europa; ma non avrebbe dovuto impegnarsi senza esigere guarentigie. L'inesecuzione di questi progetti allontanò gl'intraprenditori serj, e la Turchia soffrirà per lungo tempo le conseguenze della facilità con cui vennero accordati tali privilegi. I quali, finchè non verranno ritirati, impediranno che si facciano nuove proposte.

Bisogna tuttavia eccettuare due ferrovie: la linea da Kustengè a Cernavoda sul Danubio, e quella da Smirne a Aidin.

La ferrovia da Kustengè a Cernavoda, designata col nome di *Ferrovia dal Danubio al Mar Nero*, fu aperta al pubblico il 4 ottobre 1860. Il tragitto da Kustengè a Megidiè s'effettua in un'ora e trenta minuti, quello

da Megidiè a Cernavoda in un'ora; una durata totale, cioè, di due ore e trenta minuti.

Questa piccola linea, la sola finita, mostra i vantaggi che la Turchia è chiamata a ritrarre dall'apertura di vie di comunicazione.

Fondata da una Compagnia privata inglese, che ottenne in pari tempo il privilegio della concessione della ferrovia e della creazione del porto di Kustengè, essa cominciò i suoi lavori nel 1857. Ebbe a lottare contro il malvolere degl'indigeni, i quali immaginavansi che la ferrovia dovesse toglier loro i mezzi di esistenza, che ritraevano dal carreggio dei grani ai villaggi della pianura e ai porti d'imbarco. Ora gl'indigeni hanno compreso i vantaggi che ne risultano per essi.

La rada pericolosa di Kustengè è giunta, mercè i lavori eseguiti, a poter riparare un certo numero di navi, e la sua asportazione ha acquistato un'importanza progressiva. La popolazione della città ascende già a più di 20,000 anime. Kustengè è nell'estate visitata regolarmente dalle vaporiere del Lloyd austriaco, in corrispondenza regolare a Cernavoda coi battelli del Danubio, che fanno il tragitto fra Vienna e Galatz; finalmente, i servizj delle Messaggerie imperiali e della Compagnia russa, toccheranno nel 1864 quella rada. La pianura della Dobrugia era un deserto arido e malsano, destinato ai pascoli del bestiame che vi si recava dalle circostanti contrade; alcune meschine capanne di stoppia contenevano appena parecchie centinaja d'anime; ora la pianura è tutta coltivata, il pascolo v'è inibito, e il valore del terreno è cresciuto del decuplo.

La ferrovia da Smirne ad Aidìn sta ancora costruendosi; ad essere finita ci vorrà molto tempo, sebbene la concessione sia stata data da otto anni. Essa è in esercizio fino ad Efeso, per un tratto di 76 chilometri, o tre quarti circa della lunghezza totale. I ritardi del-

l'esecuzione sono cagionati dalla lentezza e dalle difficoltà provate dai concessionarj nell'esigere i versamenti sulle azioni od obbligazioni emesse dalla Compagnia. Il Governo ottomano, il quale sarebbe stato in diritto di confiscare i lavori cominciati e spodestare la Compagnia che non aveva adempiuto i proprj obblighi, le assicurò invece nuove agevolezze, ispirate da uno spirito di liberalità e da una manifesta intenzione di rimuovere tutti gli ostacoli, che potessero attraversare l'andamento di quest'impresa. Dovendo la terminazione della via fino ad Aidin contribuire ad accrescere il commercio coll'interno dell'Asia Minore, è a desiderare che i lavori di questa linea, la quale avrà incontestabilmente un tragitto considerevole, possano essere presto finiti. Il Governo guarentisce a questa Compagnia un interesse del 6 per $^{0}/_{0}$, sovra un capitale di lire 1,784,000 sterline, o franchi 44,600,000.

La linea da Varna (mar Nero) a Rutsciuk (Danubio), concessa da lungo tempo, e il cui tratto di 225 chilometri contribuirebbe validamente a fertilizzare una parte della Bulgaria, sembra dover entrare quanto prima nel periodo di costruzione. Il Governo guarentisce alle obbligazioni, che la Compagnia si propone di emettere, un interesse del 7 1/2 per $^{0}/_{0}$.

Infine è stata decretata l'esecuzione della linea da Costantinopoli ad Andrinopoli, con due tronchi, l'uno su Burgas, nel mar Nero, e l'altro su Rodosto, nel mar di Marmara. La costruzione si farà a spese dello Stato; i lavori debbono cominciar tosto. Sarà iscritto annualmente a tal uopo sul bilancio dello Stato, a datare dal 1864, un credito di fr. 11,500,000.

Ducento chilometri compiti o in via di costruzione in Europa e in Asia, cioè le linee da Kustengè a Cernavoda e da Smirne ad Aidin, ecco tutto ciò che hanno finora prodotto le numerose concessioni che s'è saputo strappare al Governo ottomano!

E qui ci è duopo constatare un'altra volta, che fra le cause che ritardano od arrestano la costruzione delle ferrovie, bìsogna porre in prima lìnea il divieto di possedere onde sono colpiti gli stranieri. Le Compagnie, composte quasi esclusivamente di azionisti stranieri, aventi le loro sedi sociali in Europa, provano viva ripugnanza di non potere essere legalmente proprietarie in proprio nome, sì dei terreni che potessero acquistare, come degl'immobili di cui abbisognano. Cercasi di rimuovere la difficoltà rendendo gli azionisti ottomani proprietarj del suolo, e gli azionisti europei somministratori dei capitali; ma non sono che sotterfugj, sottigliezze, combinazioni che le grandi Compagnie non accetteranno mai.

Un capitolato generale di oneri, elaborato, nel 1860, dal ministero dei Lavori Pubblici, regola le condizioni alle quali sono sottoposti gli esercizj delle ferrovie, di cui possa chiedersi la concessione (1).

Di fronte agli enumerati progetti non effettuati, e, in maggior parte, non effettuabili, bisogna porre una concessione di un altro genere, accordata all'industria francese. Con un *iradè*, in data del l'8/20 agosto 1860, il sultano investì una Compagnia francese del privilegio dell'esercizio dei fari creati o da crearsi sulle coste dell'impero. Queste coste, frequentate da un grandissimo numero di legni a vela e a vapore, erano fino al 1856 rimaste prive di segnali che notassero i passi, i pericoli e le entrate dei porti. La guerra di Crimea, che pose più vivamente in rilievo gl'inconvenienti di questa situazione, indusse il Governo francese a dirigere alla Sublime Porta delle osservazioni, in seguito alle quali il dipartimento della marina affrettossi a istituire diciotto fari, ripartiti dall'entrata dei Dardanelli al mar Nero. L'opera cominciata nel 1856 è ora compiuta.

(1) Documenti giustificativi, N. 17.

Cento dieci fari accesi sul littorale pongono, sotto tale riguardo, la Turchia al livello della Francia e dell'Inghilterra.

È la prima concessione importante fatta dalla Turchia all'industria francese, e crediamo che il Governo ottomano abbia a rallegrarsene.

Il complesso dell'illuminazione dividesi in tredici linee:

Linea dai Dardanelli al mar Nero	38	*fari*
» del canale di Metelino	6	»
» di Smirne	4	»
» di Scio	4	»
» di Salonicco e Volo	5	»
» di Samo e Cos	6	»
» di Rodi	2	»
» di Caramania e di Siria	16	»
» di Candia	6	»
» di Tripoli (di Barberia)	3	»
» del mar Nero (Anatolia)	9	»
» » (Romelia)	3	»
» » (entrata del Danubio)	3	»
» dell'Adriatico (Albania)	5	»
Totale	110	*fari* (1).

Secondo convenzioni accettate dalle Potenze marittime, i legni che frequentano i porti ottomani, sono sottoposti ad un diritto di pedaggio, basato sul tonnellaggio.

La costruzione delle linee telegrafiche si prosegue con attività. Il primo filo telegrafico fu posto nel 1854: da quest'epoca, le provincie della Turchia europea, alcune isole dell'Arcipelago, e le provincie dell'Asia Minore fino a Bagdad e a Bassora, vennero successivamente rannodate alla rete europea. Un cordone sottomarino fra Gallipoli e i Dardanelli rannoda l'Eu-

(1) La concessione obbligava alla costruzione di soli 98 fari. I concessionarj, per completare l'illuminazione, li portarono a 110.

ropa all'Asia. Un altro di 1500 a 1800 chilometri dev'essere, nel 1864, immerso nel golfo Persico, e l'Europa si troverà allora in comunicazione, per Costantinopoli, coll'India. Lavorasi del pari alla linea terrestre da Beirut ad Alessandria, che porrà Suez, per Costantinopoli, in comunicazione coll'Europa, e farà sparire le frequenti interruzioni nel trasmettere i dispacci col telegrafo sottomarino da Malta ad Alessandria; per ultimo, affrettansi i lavori delle linee di terra in guisa da avere quanto prima la comunicazione con Teheran. Le linee telegrafiche ottomane rappresentano ora, in Europa e in Asia, uno sviluppo di circa 15,000 chilometri. I dispacci ricevonsi in turco e in francese: gli ufficj importanti ricevono generalmente i dispacci redatti nelle principali lingue europee.

Il servizio postale era in addietro sottoposto al regime degli appalti. Questo sistema, di cui si riconobbero gl'inconvenienti, venne recentemente convertito in una pubblica amministrazione sottoposta a regolamenti speciali: le tariffe vennero diminuite, e fu posto in pratica l'uso dei francobolli.

Le corrispondenze fra la Turchia e l'Europa scambiansi per mezzo dei vapori della Compagnia delle Messaggerie imperiali, che fan capo a Marsiglia, e dei battelli del Lloyd austriaco, che fan capo a Trieste; e inoltre, nella buona stagione, per la via di Kustengè e del Danubio, colla Russia, per mezzo dei servizj a vapore della Compagnia russa di Odessa; colle città marittime dell'impero ottomano col mezzo dei vapori austriaci, egiziani, francesi, ottomani e russi. I servizj postali nell'interno si fanno dai corrieri dell'amministrazione delle poste ottomane. Questa organizzazione, la quale rispetto alla frequenza dei corrieri non lascia nulla a desiderare, dà luogo a grandi noje per la diversità degli elementi ond'è composta. Ogni Governo, sovvenzionando servigi postali, mantiene in ufficj

di posta, separati gli uni dagli altri, agenti suoi proprj. Tale organizzazione necessita corse incessanti, e provoca spesso errori deplorabilissimi. Questi ufficj indipendenti formano direzioni distinte, aventi il nome della nazionalità a cui appartengono: essi non hanno fra loro nessun rapporto; e siccome è loro vietato di scambiare i dispacci , ne consegue che le lettere non arrivano sempre a destinazione per la via più spedita.

CAPITOLO XIX.

Conclusione.

Ci siamo ingegnati di esporre la situazione odierne della Turchia sotto il suo vero aspetto; abbiamo presentato nel suo complesso l'organamento dell'impero , studiato ed analizzato le finanze, il commercio , l'agricoltura, l'industria, i mezzi di comunicazione ecc.: l'ordine che abbiamo adottato, e l'andamento che abbiamo seguito potrebbero dispensarci dal conchiudere. Abbiam detto ciò che abbiamo veduto sui luoghi in varie epoche; i fatti che abbiamo citato rappresentano la verità rintracciata lealmente, esposta francamente, senza prevenzione, senza parzialità ; ci pare che il loro paragone permetta ad ognuno di pronunciare con cognizione di causa, di decidere quali sono le riforme, i miglioramenti , le modificazione ch'è utile arrecare ; di giudicare quanto la Francia sia interessata politicamente al mantenimento dell' esistenza dell'impero ottomano , e commercialmente allo sviluppo della sua agricoltura.

Rispetto all'Europa, la Turchia è e rimarrà sempre, anzi che un rivale in industria , un paese produttore

di sostanze alimentari e di materie prime, vegetali, minerali, animali.

L'Europa compera in ogni paese le merci che la Turchia le venderà a miglior prezzo, di qualità uguale, spesso superiore, tostochè verranno migliorate le condizioni che regolano la produzione ottomana.

Gli Stati Uniti, l'India, l'Egitto, forniscono i cotoni; le pelli gregge, le ossa, le corna, le ugna del bestiame vengono da Rio della Plata; i semi oleaginosi, dall'India e dalla costa orientale dell'Africa; le lane, dall'Australia; le sete, dalla Cina; i cereali, le materie da tintura, i tabacchi, il legname da costruzione, i minerali, ecc., da tutt'i paesi che possono venderli all'estero. Queste merci, che per la loro varietà compongono il commercio generale dell'Europa coi paesi di oltremare, trovansi riunite in Turchia, dove la loro produzione può crescere a livello delle domande di asportazione e dei bisogni. Se queste merci fossero fornite dalle provincie ottomane, giungerebbero sui mercati europei gravate di minori spese di trasporto, di assicurazioni, di rischj, d'interessi di denaro immobilizzato. La vicinanza dei luoghi di spedizione renderebbe le operazioni meno arrischiate, più facili, più frequenti; le fabbriche francesi avrebbero per tal modo, mercè la nostra posizione nel Mediterraneo, le materie prime a miglior mercato delle fabbriche inglesi, giacchè, a parità di condizioni, la Turchia non ha a temere nessun altro paese, spacciatore di prodotti similari.

Abbiamo constatato con cifre officiali positive, incontestabili, come il commercio della Turchia siasi da venti anni in qua accresciuto in condizioni che non possonsi trovare uguali in nessun altro paese; ma abbiamo veduto in pari tempo che questo risultato dee attribuirsi esclusivamente ai bisogni sempre crescenti dell'Europa; che l'asportazione ottomana è lungi dall'essere quale potrebbe desiderarsi; che la Turchia

entra in certo modo nella vita commerciale dove i suoi primi passi sono attraversati da un regime economico e fiscale deplorabile per ogni riguardo. Senza strade, senza mezzi di trasporto all'interno, con fiumi innavigabili, con città in cui i carreggi sono impraticabili, con porti rovinati, allo stato, per dir così, di barbarie in fatto di commercio e di concorrenza, la Turchia ha sostenuto vittoriosamente la lotta; la ricchezza del suo suolo, la varietà dei suoi prodotti, la loro qualità, hanno trionfato degli ostacoli che sembravano doverla fare soccombere.

I paesi manufatturieri, quelli in ispecie che scarseggiano di colonie, debbono sforzarsi di approvvigionare altri mercati che quelli appartenenti di diritto ai loro concorrenti in industria. S'essi hanno interesse di cercare nuovi sbocchi pei loro manufatti, hanno altresì maggior interesse di cercare lo scambio di questi oggetti con materie prime. Per tale aspetto, niun popolo offre alla Francia vantaggi uguali a quelli offerti dalla Turchia, colla sua popolazione di trenta milioni di consumatori, e i suoi rapporti colla Persia e la parte dell'Asia che approvvigiona con carovane. La Turchia dà al commercio europeo soltanto materie prime, e gli chiede in ricambio la maggior parte dei prodotti industriali o manufatti necessarj a questa enorme massa di consumatori.

L'esperienza prova, lo abbiamo veduto, che tutto ciò che contribuisce ad accrescere l'asportazione ottomana accresce proporzionatamente l'importazione estera. La compera degli oggetti fabbricati, di origine europea, ha progredito al pari della compera delle materie gregge d'origine ottomana,

Poichè lo scambio si basa sull'asportazione, non può aumentare che in quanto aumenta la produzione stessa, e questa può soltanto aumentare se trova da vendere a prezzi vantaggiosi.

È la Turchia in condizioni tali da assicurare ai suoi prodotti un collocamento vantaggioso, o, in altri termini, sono il costo di produzione e laqualità tali da far sì che i suoi prodotti possano sostenere sui mercati europei la concorrenza degli oggetti similari originarj da altre contrade? A tale riguardo il dubbio non è ammissibile; rispondono i fatti: dal 1836 al 1864, l'asporzione ottomana progredì nella proporzione di 1 a 8. 2. Le mancano gli sfoghi? No: l'Europa ha consumato quel che alla Turchia sovrabbondò di prodotti; i bisogni delle popolazioni e delle fabbriche europee aumentano del continuo; la costruzione delle ferrovie, l'incanalamento delle acque, l'estensione della marina a vapore e a vele contribuiscono sempre più ad aumentarli: l'Europa assorbirà sempre quel che la Turchia riescirà a produrre.

Abbiamo veduto come le provincie ottomane di Europa e d'Asia producano in abbondanza i varj articoli che noi domandiamo a tutt' i paesi del mondo, e che i nostri legni vanno a caricare fin nelle più rimote contrade; come le coste, bagnate dall'Adriatico, dal Mediterraneo, dal mar di Marmara, dal mar Nero, dal mar Rosso, possedono numerosi porti, in cui le merci dell'interno possono far capo ed essere imbarcate per l'Europa, che le riceverebbe a miglior mercato e più presto che dagli altri paesi di oltremare.

Abbiamo per tal guisa dimostrato come il commercio della Turchia coll'Europa, se fosse sotto un altro regime, occuperebbe presto il primo posto fra le relazioni della Francia coi paesi esteri, e come l'asportazione e l'importazione, accrescendosi parallelamente, rimarebbero equilibrate.

La fertilità del suolo, la varietà delle materie vegetali, minerali, animali, le migliori condizioni di clima e di località, tutto trovasi riunito. Quel che è sempre mancato alla Turchia, quel chè le manca tuttora, è un'organizzazione amministrativa, fiscale ed

economica in armonia colle esigenze commerciali, che sono le conseguenze della concorrenza.

Mentre gli altri Stati sonosi studiati di dare alla loro produzione le facilitazioni che l'estensione del commercio internazionale rendeva necessarie, la produzione ottomana videsi dalle esigenze del Tesoro e dall'incuria dello Stato, che accumularono gli oneri e le difficoltà, stretta in un breve cerchio, entro il quale avrebbe dovuto soccombere, se la vitalità largitale dalla natura non avesse trionfato dei falli degli uomini. È tristo a dirsi, ma vero. L'Europa e l'America sonosi coperte di strade ferrate, hanno creato o migliorato porti, arginato o approfondato riviere, costruiti canali, perfezionati i mezzi di trasporto: la Turchia non solo non ha fatto nulla, ma ha lasciato andare a male quel ch'esisteva; le strade, abbandonate, sonosi mutate in impraticabili paludi, dove le bestie da soma possono a fatica passare con un lieve carico; i fiumi sonosi interriti, l'entrata dei porti s'è ostruita, dighe e moli sono crollati; non s'è mantenuto nulla, a nulla s'è riparato; e, in pari tempo, i prodotti sono stati colpiti di un diritto del 12 per 100 all'uscita, anche quando la spedizione aveva soltanto luogo da provincia a provincia nell'impero.

Le immense estensioni di fertili terreni che rimangono incolti in Europa e in Asia, non saranno dissodate, e la produzione agricola, sorgente feconda della ricchezza della Turchia, non si svilupperà interamente, che quando gl'indigeni e gli stranieri avranno, senza eccezione, da un lato, il diritto di possedere il fondo colla sicurezza incontestata e incontestabile dell'eguaglianza dei diritti e degli obblighi; dall'altro, la certezza di vendere con profitto le proprie derrate sui mercati in cui trovano concorrenza.

L'attuale organizzazione è in opposizione formale con queste due fondamentali condizioni; essa esclude

gli stranieri dal possesso dei fondi, attraversa la produzione, paralizza l'accrescimento della pubblica ricchezza, e si oppone a che le masse vengano moralizzate e incivilite col lavoro. Essa esige riforme radicali.

Bisogna:

Dare ad ognuno, qualunque ne sia la schiatta, la nazionalità o la religione, il diritto di possedere immobili realmente e direttamente sotto il proprio nome, senz'alcuna eccezione: case, campi, officine, foreste, stabilimenti industriali, proprietà urbane o rurali, civili o religiose, tutto dee diventare ipotecabile, trasmissibile, a talento dei proprietarj, col solo patto di soddisfare gli oneri e le imposte;

Autorizzare la creazione di grandi istituti di credito intesi ad anticipare all'agricoltura e all'industria i capitali di cui potessero abbisognare, vuoi sotto forma di prestito guarantito dagl'immobili, vuoi sotto forma di prestito sulle merci, rivedendo la legislazione in guisa da assicurare del tutto il prestatore;

Torre la giustizia di mano all'autorità religiosa, qualunque essa sia, e costituire una magistratura civile retribuita dallo Stato (1);

Sostituire al pagamento in natura dell'imposta il pagamento in denaro, e stabilire l'imposta sovra una base fissa, divisa ugualmente fra tutt'i contribuenti;

Organizzare dapertutto la riscossione diretta dell'imposta per parte dello Stato e abolire gli appalti;

Abolire il dazio di asportazione, il quale, riducibile dell'1 per 100 all'anno col sistema attualmente in vigore, non lascierebbe libera l'agricoltura che nel 1869. Mercè l'aumento della decima, risultante dall'estensione della produzione, lo Stato ricupererebbe qualcosa di più

(1) Gli Arabi dell'Algeria, massime quelli della provincia di Costantina, diressero recentemente al Senato una petizione, con cui domandano al Governo francese di separare il domma religioso dalla legislazione civile musulmana, che è, dicono, *caduca* e *insufficiente*.

della deficienza che produrrebbe nelle entrate l'abolizione del diritto di asportazione;

Sottoporre le proprietà religiose e civili alle medesime tasse senza nessun privilegio;

Creare vie di comunicazione carrozzabili, ponendo i porti d'imbarco in facile comunicazione, in ogni tempo, colle grandi città dell'interno e coi distretti agricoli. Queste strade possono farsi sì dallo Stato, come da Compagnie private;

Migliorare le strade esistenti e i cammini vicinali, parte a spese dello Stato, parte col concorso delle popolazioni;

Mantenere costantemente le strade che verranno migliorate o create;

Dotare immantinente la Turchia delle ferrovie più urgenti, concedendole a Compagnie sovvenzionate dallo Stato;

Curare, nettare e incanalare i fiumi lungo i tratti che potranno rendersi navigabili;

Pulire l'entrata dei porti di mare e sgomberare le rade ostruite dagli avanzi delle antiche costruzioni o dalle arene; costruire cale, moli, magazzini, depositi, dove faranno capo le vie carrozzabili rannodate agli stradali, allo scopo di abolire i trasporti col mezzo dei facchini. Questi trasporti, lentissimi, costosissimi, gravano di enormi spese i prodotti d'importazione e di asportazione. Questi lavori che abbiamo indicato, possono eseguirsi quasi dapertutto da Compagnie concessionarie, alle quali si accorderebbe il diritto di riscuotere una tassa sui prodotti e sulle navi, calcolata in guisa da estinguere il capitale impiegato e supplire alle spese di manutenzione. Allo spirare della concessione, ritornerebbe ogni cosa allo Stato, che ne diverrebbe proprietario;

Infine, facendo per l'effettuazione di questi miglioramenti appello alle Compagnie, contrarre un prestito

di trecento milioni di franchi, da effettuarsi per quinti, dichiarando formalmente che questo prestito sarà esclusivamente destinato all' esecuzione dei lavori di pubblica utilità, che per la natura loro non possono essere assunti da Compagnie particolari, e che devono essere fatti dallo Stato allo scopo di completare l' insieme, senza il quale le concessioni accordate alle Compagnie non produrrebbero quel che può da esse aspettarsi.

Questa riorganizzazione amministrativa e finanziaria implica di necessità il controllo sulla entrata e sulla spesa, la responsabilità personale e la pubblicità, che sono le basi dei Governi dei nostri tempi.

La Francia è la Potenza maggiormente interessata a veder compiersi questa riorganizzazione sociale ed economica. Lasciamo da banda il lato politico della quistione, e non ravvisiamola che sotto il punto di vista commerciale.

La maggior parte delle materie prime che la Turchia fornirebbe alle nostre fabbriche, e che noi pagheremmo in oggetti manifatti, sono precisamente quelle che compriamo o nelle colonie inglesi dell' India e dell'Australia, o in Inghilterra.

Quando facciamo delle compere nelle colonie inglesi, non vendiamo in ricambio i nostri prodotti; le nostre navi dirigonsi quasi sempre in zavorra verso i luoghi di caricamento, e là comperano le merci con denaro sonante.

Quando facciamo delle compere in Inghilterra la situazione non è del tutto la medesima; nel complesso possono farsi alcuni scambj; ma, essendo i trasporti dai luoghi d' origine stati effettuati da legni inglesi, la nostra marina mercantile e le nostre fabbriche sono rimaste estranee al movimento transoceanico.

Se trattasi di sostanze alimentari, di cereali, gl' inconvenienti sono i medesimi.

Le riforme che giova arrecare nella organizzazione

giudiziaria, finanziaria, amministrativa e commerciale della Turchia possono compiersi più facilmente di quel che in generale suppongasi in Europa. Gli uomini di Stato che dirigono l'impero ottomano le desiderano, ma il desiderio non basta. Il momento è solenne: il loro illuminato patriotismo non deve più tollerare dilazioni; la loro intelligenza, la loro energia debbono combatterle, rompere la forza d'inerzia subalterna, rovesciare gli ostacoli frapposti dall'abitudine, dalla corruzione, dalla mala fede, e vincere le resistenze che può loro suscitare la politica di certi gabinetti ispirata da antichi pregiudizj. Il giorno in cui la loro volontà, fermamente espressa, giugnerà a manifestarsi, essi avranno seco, in tutt'il paese, gli uomini di cuore e di progresso, e l'opera di salvezza si compierà. Allora le istituzioni finanziarie, gli stabilimenti di credito, le banche, le grandi imprese agricole, forestali, minerali, compariranno di botto, spontaneamente. Le città importanti dell'impero profitteranno di questi miglioramenti; il lavoro incivilirà le masse, cancellerà gli odj religiosi, le antipatie di schiatta, le gelosie di casta. Allora, altresì, la Turchia, cessando di essere per l'Europa cagione di allarmi incessanti, rinverrà la sua prosperità antica, e, ripigliando nobilmente il proprio posto fra le nazioni civili, apporterà il progresso alle popolazioni fanatiche e barbare dell'Asia Minore e dell'Africa.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

N. I.

Nomi degli Eyalet o governi generali
Turchia Europea.

Edirnè (Andrinopoli), *detta pure Cirmen* (Tracia). — Costantinopoli e sua zona, sebbene compresa geograficamente nell' *Eyalet* di Edirnè, forma, per la parte amministrativa, un distretto particolare.

Questo governo comprende l'antica Tracia. È diviso in sei liva:

Nevahi-Arboè, Rodosto e Viza, Gallipoli, Andrinopoli, Filippopoli, Slivno.

Silistria. — Dividesi in quattro liva: Varna, Sciumla, Rostsciuk, Tulsci.

Viddino. — Dividesi in due liva: Turnova, Viddino.

Nisch (Nissa). — Dividesi in quattro liva: Nisch, Sofia, Samakov, Keustendil.

Belgrado. — Forma un solo liva.

Questi quattro governi compongonsi dell'antico regno di Bulgaria, conquistato dal sultano Bayezid I, nel 1396.

Bosna (Bosnia). — Dividesi in sette liva: Azurnik, Bosna, Banialuka, Croazia, Bibach, Novi-Bazar, Erzegovina.

La Bosnia, la Croazia turca e l'Erzegovina caddero in potere dei Turchi poco dopo la morte di Iskander bey, negli ultimi anni del quindicesimo secolo.

Rumelia. — Dividesi in quattro liva: Scutari, Okhrida, Monastir, Kastoria.

Uskup. — Dividesi in due liva: Uskup e Perezirin.

Questi due governi comprendono l'Albania settentrionale e l'Albania media, la quale fu definitivamente sottomessa sotto Maometto II. Comprendono altresì parte della Macedonia.

Gianina. — Dividesi in quattro liva: Berat e Olonia, Erkri e Delvinè, Gianina, Preveza.

Selanik (Salonicco). — Dividesi in quattro liva: Trikala, Selanik, Serès, Drama.

Questi due governi compongonsi dell'antico Epiro, o Albania meridionale, della Macedonia e della Tessaglia, che furono riunite all' impero da Amurat II, nel 1431.

Krid (Creta o Candia). — Quest'isola fu conquistata contro i Veneziani sotto Amurat IV. Questo *eyalet* dividesi in tre liva: La Canea, Retimo, Candia.

Dejairi-Bahri Sefid (Isole dell'Arcipelago). — Abbraccia le isole dell'Arcipelago dalla Samotracia a Cipro. Dividesi in otto liva: Tenedo, Lenno, Mitilene, Scio, Samo, Cos, Rodi, Cipro.

Provincie Danubiane.

Boghdan (Moldavia). — Forma un solo liva.

Ifflak (Valachia). — Dividesi in due liva: Grande Valacchia, Piccola Valacchia.

Sirb (Serbia). — Forma un solo liva.

Turchia asiatica.

Khodavendiguiar. — Dividesi in otto liva: Kogia-Ili, Khodavendiguiar, Kutahia e Sultan-Eunu, Kara-Hissar-Saib, Erdek, Bigha, Karaci, Aivalik. Comprende una parte della Frigia, la Misia, la Bitinia, con Brussa (l'antica *Prusium*), conquistata nel 1326 sugl' imperatori greci dagli Ottomani, che ne fecero la prima capitale del loro impero.

Aidin. — Dividesi in cinque liva: Sarukhan, Sighla, Aidino, Mentezhè, Denizli. Comprende parte dell'Isauria, Smirne, la Lidia, l'Jonia, la Caria e la Pisidia, conquistate da Amurat II, nel 1426.

Karaman. — Dividesi in sette liva: Hamid, Buldur, Tekè, Alajè, Iscyl, Konia, Nikdè. Comprende parte della Frigia, dell'Isauria, della Licia, della Pamfilia, della Cilicia, della Licaonia e della Cappadocia, conquistate da Maometto II, nel 1475.

Adana. — Dividesi in cinque liva: Tarso, Adana, Azir, Marasch, Bilan. Comprende la Cilicia Petrea, conquistata sui Turcomanni da Bayezid II.

Buzuk. — Dividesi in quattro liva: Cesarea, Buzuk, Angora, Kiangri.

Sivas. — Dividesi in tre liva: Amasia e Ciurum, Sivas, Divrigui.

Questi governi compongonsì dell'antico principato dei Burhaneddin.

Kastamuni. — Dividesi in quattro liva: Boli, Viran, Scehr, Kastamuni, Sinope (antica Paflagonia). Si compone dell'antico principato dei Kisil Ahmedli (gli Ahmed rossi), conquistato da Bayezid I, nel 1392.

Erzerum. — Dividesi in cinque liva: Cildir, Kars, Bayezid, Erzerum, Much.

Karberut. — Dividesi in quattro liva: Meadin, Karberut, Behsni, Dersem.

Questi governi abbracciano la Mesopotamia, che passò col regno di Trebisonda sotto la dominazione ottomana.

Trebisonda. — Dividesi in sei liva: Gianik, Ordù, Kara-Hissar-Sciarki, Gumush-Khanè, Trebisonda, Lazistan. Si compone delle antiche provincie del Ponto e della Colchide, conquistate su Davide Comneno da Maometto II, nel 1470.

Kurdistan. — Dividesi in tre liva: Mardin, Sard, Giarbekir. La spedizione d'Hafiz pascià, nel 1837, cominciò la sottomissione del Kurdistan, la quale fu terminata dieci anni dopo colla presa dei beì Mahmud di Van e Bederkhan di Gezireh.

Van. — Dividesi in tre liva: Hakiari, Van, Mossul (antica Assiria).

Aleppo. — Dividesi in cinque liva: Raka, Aintab, Kilis, Aleppo, Antakia. Si compone dell'Osroena e della Celesiria antica.

Said. — Dividesi in nove liva: Latakiè, Tripoli, Nazareth, Montagna dei Drusi, Said, Biladi-Besciarè, San Giovanni d'Acri, Naplusa, Gerusalemme. Questo governo comprende la Fenicia e la Palestina.

Cham (Siria). — Dividesi in cinque liva: Cham, Homs, Hama, Hauran, Agielun. Questo governo comprende la Siria propriamente detta.

Bagdad e Scehrizor. — Dividesi in quindici liva: Suleimaniè, Revenduz, Kerkiuk, Kefri, Bagdad, Khanakin, Badraja, Khorassan, Samara, Dilem, Kerbela, Divaniè, Semava, Mentefak, Bassorah. Questo governo comprende l'antica Babilonia e il paese dei Turcomanni.

Habech — Dividesi in quattro liva: Negid, la Mecca, Gedda, Medina. Comprende l'Arabia occidentale e l'Etiopia.

Yemen (Arabia Felice). — Dividesi in cinque liva: Moka, San'a, Zebid, Loheja, Abu-Arich.

Turchia africana.

Miss (Egitto). — Dividesi in dodici liva: il Delta, Menuf, Gharbiè occidentale, Mansura, Gharbiè orientale, Kaliub, il Cairo, Fayum, Beni-Sueif, Suiuth, Kena, il Sudan. L'Egitto fu conquistato da Selim I, nel 1517.

Tharabuluci Gharb (Tripoli di Barberia). — Dividesi in cinque liva: Benghazi, Tripoli, Kams, Gebeli-Gharbiè, Fezzan. Queste provincie furono unite ai possessi ottomani nel 1552, sotto Solimano il Grande.

Tunus (Tunisi). — Forma un solo liva. Questa provincia fu riunita ai possessi ottomani nel 1574, sotto Selim II.

N. II.

Firmano del califfo Omar, anno XV dell' Egira, cioè 636 dell' era cristiana, ma oggi è ritenuto apocrifo.

« *In nome del buonissimo e misericordiosissimo Dio.*

« Lodiamo Iddio che ci allevò nell' Islam, e ci onora della credenza, ch' ebbe la pietà di mandarci col suo profeta Maometto. La pace e la benedizione siano con colui che purificò i nostri cuori, che ci concedette la vittoria sui nostri nemici, ed abitazioni nelle campagne, e che ci ispirò l'amore pei nostri fratelli; sia lodato Iddio da' suoi servitori per questo dono di sua infinita misericordia.

« Ecco lo scritto d'Omar, figlio di Ciattab, dato qual patto e convenzione al patriarca Zefirino, riverito da tutto il suo popolo, patriarca della setta reale ortodossa, a Gerusalemme, sul monte degli Olivi.

« Questa convenzione comprende i sudditi, il clero, i monaci e le monache, e accorda loro la sicurezza nel luogo in cui trovansi.

« Noi, vero credente, e i nostri successori dobbiamo guarentire la sicurezza dei sudditi cristiani, s'essi adempiono i loro doveri di sudditi.

« Questa convenzione non sarà rotta che per colpa loro, e se tentano sottrarsi all'ubbidienza e alla sottomissione.

« Sia accordata del pari la sicurezza alle loro chiese e campagne, ai luoghi dei loro pellegrinaggi, sì dentro che fuori: cioè, alla chiesa Kamana (Santo Sepolcro), al luogo della nascita di Gesù a Betlemme, alla gran chiesa; alla Caverna, colle tre porte verso il Sud, il Nord e l'Occidente; nonchè agli altri Cristiani che trovansi in questi luoghi, ai Georgiani, Abissinj e Nestoriani Giacobiti, e a tutti coloro che appartengono a questo profeta.

« Essi meritano tutti grandi riguardi, perchè furono già altra volta onorati dal profeta di un documento impresso colla palma della sua mano, col quale ci esorta a trattarli bene e ad accordar loro la sicurezza. Per la quale ragione, noi, vero credente, siamo disposti alla benevolenza verso di loro per onorare colui che fu secoloro benevolo.

« Essi debbono andare esonerati dell'imposta del testatico e di quella dei pedaggi in tutt'i paesi e su tutt'i mari dei Moslimini. Nel loro ingresso a Kamana (Santo Sepolcro), e durante il resto del loro pellegrinaggio, non deesi da loro riscuoter nulla.

« I Cristiani che visitano il Santo Sepolcro debbono deporre pel patriarca una dramma e mezzo di argento bianco.

« I veri credenti d'ambo i sessi debbono seguire questa legge (non eccettuati i capi e i sultani); e, ricchi o poveri, sottoporvisi.

« Dato in presenza di questi discepoli del profeta, Abd-Allah, Osman, B. Afan, Saad, Abdor Rhaman, Ibn-Auf...., il 20 Reby-ul-evvel del XV anno dell'Egira ».

N. III.

Trattato conchiuso tra Filippo l'Ardito e il re di Tunisi nel 1270.

« *In nome di Dio clemente e misericordioso!*

« Dio sia propizio al nostro signore Maometto profeta, alla sua famiglia, a' suoi compagni, e accordi loro salute!

» Ecco quanto si è convenuto e stabilito per mezzo dell'illustre e venerabile sceik Abu Zeyyan, Mohammed, figlio d'Abd-Alkani, fra l'illustre, grande ed eletto re Filippo, per grazia dell'altissimo Iddio re di Francia, figlio dell'illustre e santo re Luigi; l'illustre e gran re Carlo per la grazia di Dio re di Sicilia; l'illustre e e gran re Tibaldo di Navarra (Iddio accordi loro l'assistenza della sua grazia!); e il califfo Iman, assistito e soccorso (da Dio), l'emiro dei credenti Abu-Abd-Allah Mohammed, figlio degli emiri ben diretti (Iddio li fortifichi col suo soccorso, e li ajuti colla sua assistenza; accordi loro la sua benevolenza, e conservi lungo tempo ai Musulmani le loro benedizioni!); alle seguenti condizioni, cioè:

« Tutti i Musulmani degli Stati dell' emiro dei credenti, delle terre a sua ubbidienza e luoghi dipendenti, i quali si recheranno negli Stati di uno dei suddetti re, dei conti e dei baroni, in quelle isole che portano il loro nome, nelle terre di loro obbedienza o luoghi dipendenti, saranno sotto la salvaguardia dell' altissimo Iddio; nessuno di loro sarà esposto a verun insulto alla sua persona, ai suoi beni, nè a verun danno, grande o piccolo; essi saranno al coperto da qualsiasi ostilità da parte delle navi ch'escano dalle terre dell'obbedienza dei detti principi, e da'luoghi dipendenti, sì bastimenti a ponti, come galee od altri legni, grandi o piccoli, che fossero in corsa per recare alcun danno o esercitare

qualche ostilità, sia contro qualche parte degli Stati dell'emiro dei credenti, o dei luoghi dipendenti di sua ubbidienza, o dei paesi, isole, coste o porti che separano gli Stati dei detti principi da quelli dell'emiro dei credenti, — sia contro qualcuno degli abitanti dei detti luoghi. Se accadesse che alcuno dei suddetti Musulmani soffrisse qualche danno, grande o piccolo, nella sua persona o nei suoi beni, la riparazione sarà a carico dei principi suddetti, i quali dovranno indennizzarne questi Musulmani, sia che abbiano sofferto questo danno nel recarsi nei paesi succitati, sia nel farne ritorno.

« I detti principi non porgeranno verun soccorso a coloro i quali volessero recare danno a qualsiasi città dell'emiro dei credenti, o a qualsiasi luogo di sua obbedienza, o agli abitanti delle dette contrade.

« Se qualche legno appartenente a taluno dei suddetti Musulmani, e qualche bastimento appartenente a Cristiani avente a bordo alcuno dei detti Musulmani, venisse a naufragare in uno degli ancoraggi degli Stati dei detti principi e dei luoghi di loro obbedienza, ognuno di loro, per ciò che lo riguarda, veglierà alla conservazione di tutto ciò che verrà gettato sulle coste dei suoi Stati, sia persone, sia proprietà, e farà restituir ogni cosa ai Musulmani.

« Tutt'i bastimenti di Musulmani o di Cristiani, di altri paesi che quelli or menzionati, e dei luoghi che sono sotto l'obbedienza dei Musulmani, che si troveranno in uno dei porti dell'emiro dei credenti, saranno al coperto da qualsiasia attacco, come quelli delle contrade succitate, per tutto il tempo che ancoreranno nei suddetti porti, o che vi staranno su vela per entrarne od uscirne.

« Tutt'i mercadanti degli Stati dei suddetti re, e tutt'i Cristiani loro alleati, che verranno (negli Stati dell'emiro dei credenti), vi saranno sotto la salvaguar-

dia dell'altissimo Iddio, sì per le loro persone che pei loro beni, com'è l'uso; e per quel che concerne le loro transazioni attive o passive, le loro vendite o le loro compere, si veglierà alla loro intiera sicurezza, sia che vadano e vengano, o durante il tempo della loro residenza, finchè non si occuperanno che degli affari del loro commercio, e osserveranno le condizioni delle presenti. Essi godranno, senz'alcuna eccezione, di tutte le clausole stipulate in favore dei suddetti re.

« I monaci e i preti cristiani potranno dimorare negli Stati dell'emiro dei credenti, che darà loro un luogo in cui potranno costruire monasteri e chiese, e sepellire i loro morti; i detti monaci e preti predicheranno e pregheranno pubblicamente nelle loro chiese, e serviranno Iddio secondo i riti della loro religione, e come sogliono farlo nei loro paesi.

« I mercadanti degli Stati dei suddetti re, o degli altri paesi cristiani, che dimorano negli Stati dell'emiro dei credenti, osserveranno in tutte le loro transazioni i loro usi; verrà loro restituito tutto ciò ch'è stato lor tolto, e tutto ciò che avevano in deposito presso gli abitanti, nonchè i crediti che dovevano escutere.

« I suddetti re non riceveranno nei loro Stati i nemici dell'emiro dei credenti; essi non presteranno verun soccorso a chiunque divisasse qualche impresa ostile ad alcuna parte dei suoi Stati.

« Tutt'i prigionieri fatti dall'una parte e dall'altra, che sono attualmente vivi, e trovansi in potere dei Musulmani o dei suddetti re, saranno consegnati ai loro correligionarj.

« I suddetti re e tutti gl'individui loro sudditi e altri che fanno causa comune con loro, e che sono nei loro campi; tutti coloro i quali hanno partecipato alla loro impresa e che sono venuti in loro ajuto e soccorso, o che potessero venirvi in seguito, come il re Odoardo

o tutti altri che possano essere, faranno vela, e niuno di loro rimarrà a terra sul territorio dei Musulmani, a meno che non vi abbia ancora qualche bagaglio o taluno dei suoi famigliari; essi si recheranno in un luogo che sarà loro indicato da parte dell'emiro dei credenti, e si vigilerà affinchè vi dimorino con tutta sicurezza fino al ritorno delle loro navi.

« La presente convenzione è conchiusa fra l'emiro dei credenti da una parte e i suddetti re dall'altra, nonchè dai conti e dai baroni, per quindici anni solari, cominciando dal mese di novembre che segue immediatamente il mese di ottobre, e che corrisponde al mese da cui datano le presenti.

« Inoltre, verranno dati loro duecentodiecimila once d'oro, ognuna delle quali equivale pel peso e pel titolo cinquanta pezzi d'argento di loro moneta. Una metà verrà loro pagata immediatamente, e l'altra metà verrà ripartita in due anni solari, dalla data delle presenti; essa verrà sborsata in parti uguali alla fine di ognuno dei detti anni.

« Quelli che rimarranno sul territorio dell'emiro dei credenti dopo la partenza dei re e delle loro truppe, saranno, come s'è già detto, sotto la speciale tutela dell'emiro dei credenti; e se incontra loro qualche danno, sia nelle persone, sia nei beni, l'emiro dei credenti sarà tenuto a indennizzarli.

« L'illustre imperatore di Costantinopoli Baldovino, l'illustre Alfonso conte di Tolosa, l'illustre conte Guido conte di Fiandra, l'illustre conte Enrico conte di Luxemburg, e tutt'i conti, baroni e cavalieri presenti, sono compresi nelle stipulazioni delle presenti, e rimangono obbligati alla loro osservanza.

« I testimonj delle presenti attestano quanto sopra, dopo che ne fu data loro lettura in presenza di tutti, e dopo che compresero bene quanto li risguarda, ognuno di per sè.

« L'emiro dei credenti darà ai suddetti re, per la somma di cui resta debitore, delle cauzioni prese fra i negozianti cristiani.

« Ogni persona nemica dei suddetti re e conti dovrà uscire dagli Stati dell'emiro dei credenti, e non potrà esservi ricevuta di nuovo.

« I monaci, preti e vescovì presenti hanno pure servito di testimonj a tutto il contenuto delle presenti.

« L'emiro dei credenti, al quale l'altissimo Iddio si degni accordare la sua assistenza, il suo figlio benedetto e fortunato, e l'illustre sceick Abu-Zeyyam, figlio di Abd-Alkaui, hanno promesso sulla loro religione e sulla loro buona fede l'esecuzione di tutto quanto sopra, il 5 rebi secondo, dell'anno 669.

« Aggiugnesi alle presenti convenzioni che all'illustre re Carlo, per la grazia di Dio re di Sicilia, verrà pagato pei cinque anni passati, che spirano alla data delle presenti, quel ch'era pagato ordinariamente all'imperatore. Sarà del pari pagato al detto illustre re, a datare da oggi e ogni anno in avvenire, il doppio di quel che pagavasi all'imperatore.

« Lode all'altissimo Iddio! Hanno attestato la conchiusione del presente trattato di pacificazione, la sua verità e la sua autenticità, i seguenti:

« Abd-Ulhamid-Sadefi, figlio di Abu-Yberecat, figlio d'Amram, figlio di Abu-Idunya;

« Alì-Temini, figlio d'Ibrahim, figlio d'Omar;

« Abu-Ekarem Negibi, figlio d'Abu-Bekr.

N. IV.

Lettere di Solimano il Magnifico a Francesco I, che conservansi negli archivj di Francia e alla Biblioteca Richelieu.

Prima lettera.

« Dio!

« Per la grazia dell'Altissimo, la cui potenza sia sem-

pre onorata e glorificata, e la cui parola divina sia esaltata!

« Pei miracoli, abbondanti in benedizioni, del sole dei cieli e della profezia, dell'astro della costellazione dei patriarchi, del pontefice della falange dei profeti, del corifeo della regione dei Santi, Maometto il purissimo (che la benedizione di Dio e la salute siano con lui!...), e sotto la protezione delle sante anime dei quattro amici, che sono: Abu-Beker, Omar, Osman ed Alì (che la benedizione di Dio sia con tutti loro!), scià-sultan Suleiman-khan, figlio di Selim-khan, sempre vittorioso;

« Io che sono il sultano dei sultani, il re dei re, il distributore delle corone ai principi del mondo, l'ombra di Dio sulla terra, l'imperatore e signore sovrano del mar Bianco e del mar Nero, della Rumenia e dell'Anatolia, della Caramania, del paese di Bum, della provincia di Zulkadria, dello Giarbekir, del Kurdistan, dell'Azerbaigian, dell'Agem, di Cham, d'Aleppo, dell'Egitto, di Mekkè, di Medina, di Gerusalemme, di tutte le contrade dell'Arabia e dell'Yemen, e, oltracciò, di molte altre provincie, che i miei gloriosi predecessori e augusti antenati (Iddio circondi di luce la manifestazione della loro fede!) hanno colla loro vittoriosa potenza conquistato, nonchè di molti altri paesi che la mia gloriosa maestà ha sottoposto alla mia spada fiammeggiante e al mio ferro trionfante, io, figlio del sultano Selim, figlio del sultano Bayezid, scià-sultano Suleiman-khan;

« A te, Francesco, che sei re del regno di Francia!

« La lettera che avete indirizzato alla mia Corte, asilo dei re, per mezzo di Frankipan, uomo degno della vostra fiducia, e certe comunicazioni verbali che gli avete raccomandato, m'hanno appreso che nel regno vostro domina il nemico, che voi vi trovate prigioniero, e che domandate da questa parte soccorso e appoggio per ottenere la vostra liberazione. Tutto ciò che avete detto

è stato esposto ai piedi del mio trono, rifugio del mondo; i ragguagli dilucidativi furono perfettamente compresi, e la mia augusta sapienza gli abbraccia in tutto il loro insieme. In questi tempi, in cui veggonsi imperatori sconfitti e prigionieri, non v'ha nulla che debba sorprendere! Si riconforti il vostro cuore! L'anima vostra non si lasci abbattere! In tali circostanze, i nostri gloriosi predecessori e i nostri grandi antenati (Iddio illumini la loro ultima dimora!) non ricusarono mai di entrare in campagna per combattere il nemico e far conquiste; e io stesso, camminando sulle loro orme, ho in tutte le stagioni sottoposto provincie e fortezze formidabili e di difficile approccio; non dormo nè notte, nè giorno, e la mia spada non spiccasi mai dal mio fianco. Che la giustizia divina (il cui nome sia benedetto!) ci renda agevole l'esecuzione del bene! Che le sue vedute e i suoi voleri appajano in piena luce, a qualunque cosa riferiscansi!

« Del resto, interrogate il vostro inviato sullo stato degli affari e sugli avvenimenti di ogni natura; siate convinto di quanto vi dirà, e sappiate ch'è così.

« Scritto nella prima decade della luna di rebi secondo, l'anno novecento trentadue (dell'Egira), verso la metà di febbrajo 1526 di G. C., dalla residenza imperiale di Costantinopoli, la ben custodita e la ben munita ».

Seconda lettera.

« Scià-sultano Suleiman-khan, figlio di Selim-khan, sempre vittorioso,

« A te, Francesco, che sei principe (bey) del paese di Francia!

« Voi avete diretto alla mia Corte, fortunata residenza dei sultani, ch'è l'oriente della buona direzione e della felicità, e il luogo ove accolgonsi le comunica-

zioni dei sovrani, una lettera con cui mi fate sapere esistere nella piazza forte di Gerusalemme, faciente parte dei miei ben custoditi Stati, una chiesa altra volta in potere del popolo di Gesù, e che posteriormente venne mutata in moschea; io so in tutt'i suoi particolari quanto avete detto in proposito. Se fosse così, avuto riguardo all'amicizìa ed affetto ch'esistono fra la nostra gloriosa maestà e voi, i vostri desiderj non potrebbero non essere esauditi ed accolti in nostra presenza, che distribuisce la felicità. Ma questa quistione speciale non ha nulla di simile coi casi ordinarj di beni mobili od immobili; trattasi qui di un oggetto della nostra religione, imperocchè in virtù dei sacri ordini dell'altissimo Iddio, creatore dell'universo e benefattore di Adamo, e conformemente alle leggi del nostro profeta, il sole dei due mondi (sul quale siano benedizione e salute!), questa chiesa è, da tempo infinito, convertita in moschea; e i Musulmani vi hanno fatto il *namaz* (preghiera canonica dei Maomettani). Ora l'alterare al presente con un mutamento di destinazione, il luogo che ha portato il titolo di moschea e nel quale s'è fatto il *namaz,* sarebbe contrario alla religione nostra; anzi se, in una parola, quest'atto fosse nella nostra santa legge tollerato, non mi sarebbe stato neppure possibile in alcun modo di accogliere e soddisfare la vostra istante domanda. Ma, ad eccezione dei luoghi consacrati alla preghiera, in tutti quelli che trovansi in potere dei Cristiani, nessuno, sotto il mio regno di giustizia, può inquietare o disturbare queglino che gli abitano; godendo una perfetta tranquillità, all'ombra della mia sovrana protezione, è loro consentito di compiere le cerimonie e i riti della loro religione; e stabiliti ormai con piena sicurezza negli edifizj del loro culto e nei loro quartieri, è affatto impossibile che chicchessia li tormenti e li tiranneggi nella menoma cosa. Così sia!

« Scritta nella prima decade della luna di Moharrem-ul-huram, anno novecento trentacinque dell'Egira ».

N. V.

Capitolazioni o trattati antichi e nuovi fra la Corte di Francia e la Porta ottomana, rinnovati ed estesi l'anno di G. C. 1740, dell'Egira 1153.

L'imperatore sultano Mahmud, figlio del sultano Mustafà, sempre vittorioso,

Ecco quel che ordina questo segno glorioso e imperiale, conquistatore del mondo, questa impronta nobile e sublime, la cui efficacia procede dalla divina assistenza;

Io che, per l'eccellenza dei favori infiniti dell'Altissimo, e per l'eminenza dei miracoli pieni di benedizione del capo dei profeti (al quale s'innalzino i più ampj saluti, del pari che alla sua famiglia e a' suoi compagni!) sono il sultano dei gloriosi sultani, l'imperatore dei possenti imperatori, il distributore delle corone ai Cosroe che sono assisi su' troni, l'ombra di Dio in terra; il servo delle due illustri e nobili città della Mecca e di Medina, luoghi augusti e sacri, ai quali tutt'i Musulmani dirigono i loro voti; il protettore e il padrone della santa Gerusalemme; il sovrano delle tre grandi città di Costantinopoli, Andrinopoli e Brussa, nonchè di Damasco, odore di paradiso; di Tripoli di Siria; dell'Egitto, la rarità del secolo, e rinomata per le sue delizie; di tutta l'Arabia; dell'Affrica, di Barca, di Cairovan, d'Aleppo, degli Irak, Arab e Adgen; di Bassora, di Lahs, di Dilem, e in ispecie di Bagdad, capitale dei califfi; di Rakka, di Mossul, di Scehrezur, di Diarbekir, di Zulkadria, d'Erzerum la deliziosa; di Sebaste, d'Adana, della Caramania, di Kars, di Cildir, di Van; delle isole di Morea, di Candia, Cipro, Scio e Rodi; della Barbaria, dell'Etiopia; delle piazze da guerra di

Algeri, Tripoli e Tunisi; delle isole e delle coste del mar Bianco e del mar Nero; dei paesi di Natolia e dei regni di Romelia; di tutto il Kurdistan, della Grecia, della Turcomania, della Tartaria, della Circassia, del Cabarta e della Georgia; delle nobili tribù dei Tartari e delle orde che ne dipendono; di Caffa e altri luoghi circonvicini; di tutta la Bosnia e dipendenze; della fortezza di Belgrado, piazza da guerra; della Servia, nonchè delle fortezze e castella che vi si trovano; dei paesi d'Albania, di tutta la Valachia, della Moldavia e dei forti e fortini che si trovano in questi cantoni; possessore infine di molte città e castella, di cui è superfluo riferire e vantare qui i nomi; io che sono l'imperatore, l'asilo della giustizia e il re dei re, il centro della vittoria, il sultano figlio dei sultani, l'imperatore Mahmud il conquistatore, figlio del sultano Mustafà, figlio del sultano Maometto; io che per la mia potenza, origine della felicità, sono adorno del titolo di imperatore delle due Terre, e per colmo di grandezza del mio califfato sono illustrato del titolo d'imperatore dei due Mari;

La gloria dei grandi principi della credenza di Gesù, il fiore dei grandi e magnifici della religione del Messia, l'arbitro e il mediatore degli affari delle nazioni cristiane, rivestito dei veri segni di onore e di dignità, pieno di grandezza, di gloria e di maestà, l'imperatore di Francia e d'altri vasti regni che ne dipendono, il nostro magnificentissimo, onoratissimo, sincero e antico amico Luigi XV, al quale conceda Iddio ogni successo e felicità, avendo inviato alla nostra augusta Corte, ch'è la sede del califfato, una lettera contenente gli attestati della più perfetta affezione, candore e rettitudine, ed essendo la detta lettera destinata per la nostra sublime Porta di felicità, che per la bontà infinita dell'Essere supremo, incontestabilmente maestoso, è l'asilo dei più magnifici sultani e dei più rispettabili

imperatori; il modello dei signori cristiani, abile, prudente, stimato e onorato ministro, Luigi Salvatore, marchese di Villanuova, suo attuale consigliere di Stato, e suo ambasciatore alla nostra Porta di felicità (la cui fine sia colma di fortuna!) avrebbe chiesto la licenza di presentare e consegnare detta lettera, locchè gli sarebbe stato accordato dal nostro assenso imperiale, conformemente all' antico uso della nostra Corte; e per conseguenza, essendo il detto ambasciatore stato ammesso dinanzi al nostro trono imperiale, circondato di luce e di gloria, avrebbe rimesso la lettera suddetta e sarebbe stato testimone della nostra maestà, partecipando al nostro favore e grazia imperiale; quindi la traduzione del suo affettuoso tenore sarebbesi presentata e riferita, secondo l'antica usanza degli Ottomani, ai piedi del nostro Sublime Trono, per mezzo dell'onoratissimo Elhagi Mehemmed pascià, nostro primo ministro, l'interprete assoluto delle nostre ordinanze, l'ornamento del mondo, il sostegno del buon ordine dei popoli, il distributore dei gradi del nostro impero, lo strumento della gloria della nostra corona, il canale delle grazie della maestà regia, il virtuosissimo gran visir, mio venerabile e fortunato ministro luogotenente generale, di cui Dio faccia perpetuare e trionfare il potere e la prosperità.

E siccome le espressioni di questa lettera amichevole fanno conoscere il desiderio e la premura di Sua Maestà di mantenere, come pel passato, tutti gli onori e l'antica amicizia mantenuti finora da tempo immemorabile fra i nostri gloriosi antenati (sui quali sia la luce di Dio!) e i magnificentissimi imperatori di Francia; e che in detta lettera trattasi, considerata la sincera amicizia e il particolare affetto che la Francia ha sempre dimostrato alla nostra Casa imperiale, di rinnovare ancora pel felice tempo del nostro glorioso regno, e di fortificare e rischiarare, mercè l'aggiunta di alcuni articoli,

le capitolazioni imperiali già rinnovate l'anno dell'egira 1084, sotto il regno del fu sultano Mehemmed, nostro augusto avo, nobile e generoso in sua vita, e beato in sua morte; le quali capitolazioni avevano per iscopo *che gli ambasciatori, consoli, interpreti, negozianti e altri sudditi della Francia siano protetti e mantenuti in perfetta pace e tranquillità;* e che infine è giunto alla nostra imperiale conoscenza essersi convenuto intorno a questi punti fra il detto ambasciatore e i ministri della nostra Sublime Porta: le fondamenta di amicizia che da tempo immemorabile sussistono con solidità fra la Corte di Francia e la nostra Sublime Porta, e le prove convincenti che ne ha dato Sua Maestà, massime nel tempo del nostro glorioso regno, facendo sperare che i legami di simile amicizia non possano che ristringersi e fortificarsi di giorno in giorno, questi motivi ci hanno ispirato sentimenti conformi ai suoi desiderj, e volendo procurare al commercio un'attività, e a quelli che vanno e vengono una sicurezza che sono i frutti che dee produrre l'amicizia, non solo abbiamo colle presenti confermato, in tutta la loro estensione, le capitolazioni antiche e rinnovate, nonchè gli articoli inseriti alla suddetta epoca; ma, per procurare maggior quiete ai negozianti e vigore al commercio, abbiam loro accordato l'esenzione del diritto di *mezeteria* che hanno pagato in ogni tempo, nonchè parecchi altri punti concernenti il commercio e la sicurezza di quelli che vanno e vengono; le quali cose essendo state discusse, trattate e regolate in buona e dovuta forma nelle varie conferenze tenutesi in proposito fra l'ambasciatore suddetto, munito di sufficiente potere, e le persone preposte da parte della nostra Sublime Porta, dopo l'intiera conchiusione di ogni cosa, il mio supremo e assoluto granvisir ne avrebbe reso conto al nostro imperiale corriere, ed essendo nostra volontà di attestare specialmente in questa occasione quanto caso

facciamo dell'antica e costante amicizia dell'imperatore di Francia, che ci ha testè dato segni particolari della sincerità del cuor suo, abbiamo accordato il nostro contrassegno imperiale per l'esecuzione degli articoli nuovamente conchiusi, e per conseguenza le capitolazioni antiche e rinnovate, essendo state trasferite esattamente, parola per parola dal principio, e seguite dagli articoli nuovamente regolati e accordati, le presenti capitolazioni imperiali si sarebbero rimesse e consegnate, nel suddetto ordine, nelle mani del detto ambasciatore: e per l'esecuzione delle quali, si emanerebbe il presente comandamento imperiale, nei seguenti termini, cioè:

1. Non s'inquieteranno i Francesi che vanno e vengono per visitare Gerusalemme, nonchè i monaci che sono nella chiesa del Santo Sepolcro, detta *Kamama*.

2. Non avendo gl'imperatori di Francia fatto alcuna cosa che potesse offendere l'antica amicizia che gli unisce alla nostra Sublime Porta, sotto il regno del fu imperatore sultano Selim, di lieta memoria, sarebbesi accordato ai Francesi un comandamento imperiale per l'incetta, prima proibita, dei cotoni in lana, cotoni filati e cordovani; ora, in considerazione di questa perfetta amicizia, come si è già inserito nelle capitolazioni, niuno potrà impedir loro di comperar cere e cuoj, la cui uscita era vietata all'epoca dei nostri magnifici avi, questo privilegio è loro confermato come pel passato.

3. E siccome, per l'addietro, i mercadanti e altri Francesi non hanno pagato diritti sulle piastre che hanno recato dal loro paese nei nostri Stati, non se ne esigerà neanco adesso; e i nostri tesorieri e ufficiali della Zecca non li inquieteranno col pretesto di fabbricare colle loro piastre monete del paese.

4. Se dei mercadanti francesi fossero imbarcati sopra un legno nemico per trafficare (siccome sarebbe con-

trario alle leggi il volerli spogliare e farli schiavi, perchè si sarebbero trovati in un legno nemico), non si potranno, sotto tale pretesto, confiscare i loro beni nè fare schiava la loro persona, a meno che non siano in atto di ostilità sopra un legno corsaro, e che non siano nel loro stato di mercadante.

5. Se un Francese, il quale abbia caricato provvigioni da bocca in paese nemico, sul legno proprio, per trasportarle in paese nemico, fosse incontrato da legni musulmani, non si potrà catturare il legno, nè fare schiave le persone, sotto il pretesto che trasportano provvigioni al nemico.

6. Se alcuno dei nostri sudditi trasportasse provvigioni da bocca, caricate negli Stati musulmani, e fosse preso per via, i Francesi che si trovassero stipendiati sul legno non saranno fatti schiavi.

7. Quando i Francesi avranno di propria volontà comperato dai legni turchi provvigioni da bocca, e saranno incontrati da nostri legni, mentre se ne vanno al loro paese, e non in paese nemico, questi legni francesi non potranno essere confiscati, nè le persone che vi si trovano dentro fatte schiave; e se v'ha qualche Francese preso in questo modo verrà liberato e i suoi oggetti restituiti.

8. Le merci che sotto il buon piacere dell'imperatore di Francia saranno dai loro mercadanti recate dai suoi Stati nei nostri, nonchè quelle ch'essi porteranno via, saranno stimate al medesimo prezzo come lo furono anticamente per l'esazione dei dazj, che si riscoteranno nel modo medesimo, senza che sull'estimo delle dette merci si faccia verun aumento.

9. Il dazio non si esigerà che per le merci sbarcate per essere vendute, non per quelle che verranno trasportate in altri scali; al che non si opporrà verun impedimento.

10. Non si esigerà per queste nè la nuova imposta

del *kassabié*, nè *reft*, nè *bagy*, nè *yassak*, *kuly*, ma tutt' al più trecento *aspri* per diritto di buon viaggio, detto *selametlik resmy*.

11. Sebbene i corsari d'Algeri siano, al loro arrivo nei porti di Francia, trattati favorevolmente, dandosi loro polvere, piombo, vele e altri attrezzi, nulla meno non tralasciano dal fare schiavi i Francesi che incontrano, e dal saccheggiare le sostanze dei mercadanti; locchè essendo loro, sotto il regno del nostro avo di gloriosa memoria, stato parecchie volte vietato, essi non si sarebbero emendati; lungi dal dare il mio imperiale assenso a simile condotta, vogliamo che se trovasi qualche Francese fatto schiavo in questo modo, venga posto in libertà, e che i suoi oggetti gli siano interamente restituiti; e se nel seguito questi corsari persistono nella loro disubbidienza, dietro le informazioni per lettera che ne saranno date da Sua Maestà, il bliglerbey che troverassi sul luogo verrà spodestato, e si faranno indennizzare i Francesi degli arredi di cui saranno stati depredati. E siccome finora non sonosi curati gran che dei divieti reiterati che abbiamo loro fatto in proposito, ove d'ora innanzi non agiscano in conformità del mio ordine imperiale, l'imperatore di Francia non li tollererà sotto le sue fortezze, ricuserà loro l'entrata nei suoi porti, e i mezzi che piglierà per reprimere le loro piraterie non recheranno alcuna offesa al nostro trattato, conformemente al comandamento imperiale emanato al tempo dei nostri antenati, di cui consegniamo qui il tenore, promettendo altresì di accogliere le doglianze e i buoni attestati di Sua Maestà su tale materia.

12. Avendo i nostri augusti avi, di gloriosa memoria, conceduto ai Francesi dei comandamenti per pescare il corallo e il pesce nel golfo di Usturgha, dipendente da Algeri e da Tunisi, noi permettiamo loro del pari di pescare corallo e pesce in detti luoghi, secondo l'an-

tica usanza, e non si permetterà che in ciò li disturbi alcuno.

13. I loro interpreti, che sono al servizio dei loro ambasciatori, saranno esenti dal tributo detto *kharatz*, dal diritto del *kassabiè*, e dalle altre imposte arbitrarie dette *tekialif-urfiè*.

14. I mercadanti francesi che avranno caricato effetti sui loro legni, e quelli fra i nostri sudditi che trafficheranno con legni proprj, in paese nemico, pagheranno esattamente agli ambasciatori e ai consoli il diritto di consolato e i loro altri diritti, senz'alcuna opposizione o contravvenzione.

15. Se accadesse qualche omicidio o altro disordine tra Francesi, i loro ambasciatori e consoli ne decideranno secondo i loro usi e costumi, senza che a tal uopo nessuno dei nostri ufficiali possa inquietarli.

16. Ove qualcuno intenti un processo ai consoli residenti per gli affari dei loro mercadanti, questi non potranno esser messi in prigione, nè alla casa loro potranno apporsi i suggelli, e la loro causa sarà ascoltata alla nostra Porta di felicità, e se si allegassero comandamenti anteriori o posteriori contrarj a questi articoli, saranno di nessun valore, e si agirà conformemente alle capitolazioni imperiali.

17. (1) E oltrechè la famiglia degl'imperatori di Francia è in possesso delle redini dell'autorità sovrana, prima dei re e principi più rinomati fra le nazioni cristiane, siccome dall'epoca dei nostri augusti padri e dei nostri gloriosi antenati essa ha conservato colla nostra Sublime Porta un'amicizia più costante, più sincera che tutti gli altri re, senza che da tal epoca sia nulla sopravvenuto fra noi di contrario alla fede dei trattati, e ch'essa ha a tale riguardo dato prova di tutta la costanza e fermezza possibili, vogliamo che,

(1) Rinnovamento e addizioni del 1604.

quando gli ambasciatori di Francia residenti alla nostra Portn di felicità verranno al nostro supremo divano, e andranno dai nostri visir e dai nostri onoratissimi consiglieri, abbiano, secondo l'antica usanza, il passo e la precedenza sugli ambasciatori di Spagna e degli altri re.

18. Non si esigerà da loro nè dazj, nè diritto di *bagì* su quanto faranno venire a spese proprie pei loro donativi e abbigliamenti, e pei loro bisogni e provvigioni da bere e da mangiare, e i consoli di Francia, che sono nelle città di commercio, avranno del pari la precedenza sui consoli di Spagna e degli altri re, siccome praticasi alla nostra Porta di felicità.

19. Siccome i Francesi che commerciano in ogni tempo coi loro beni, effetti e navi negli scali e nei porti dei nostri Stati, ci vanno e ne vengono sulla buona fede e sulla sicurezza della pace, quando i loro legni si troveranno esposti agli infortunj di mare e avranno bisogno di soccorso, ordiniamo che i nostri vascelli da guerra e altri che si troveranno a portata, abbiano a prestar loro tutta l'assistenza necessaria, e che i comandanti, capi, capitani o luogotenenti non manchino verso di loro neppur de' minimi riguardi, accordando tutte le loro cure e la loro attenzione a far loro fornire, col loro danaro, le provvigioni di cui avranno bisogno; e se, per la violenza del vento, il mare gittasse a terra le loro navi, i governatori, giudici ed altri lì soccorreranno, e tutti i loro effetti e mercanzie salvati dal naufragio verranno loro restituiti senza difficoltà.

20. Vogliamo che i Francesi, mercadanti, dragomanni e altri, purchè stieno nel limiti dei loro stato, vadano e vengano liberamente per mare e per terra, per vendere, comperare e commerciare nei nostri Stati, e che dopo aver pagato i diritti d'uso e di consolato, secondochè s'è praticato sempre, non possano essere inquietati nè

molestati, nell'andare e venire, dai nostri ammiragli, capitani dei nostri legni, e altri, nè dalle nostre truppe.

21. Non si potranno costringere i mercadanti francesi a pigliare, contro la volontà loro, certe mercanzie, e a tal uopo non saranno inquietati.

22. Se qualche Francese trovasi indebitato, si escuterà il debitore, e non si potrà cercare, nè far partecipare alcun altro, a meno che non sia sua cauzione.

Se un Francese cessa di vivere, i suoi beni ed effetti, senza che alcuno possa ingerirsene, saranno rimessi ai suoi esecutori testamentarj; e se muore senza testamento, i suoi beni saranno consegnati ai suoi compatrioti per mezzo del loro console, senza che gli ufficiali del fisco e del diritto di albinaggio, come *beitulmaldgy* e *cassam*, possano inquietarli.

23. I mercadanti, i dragomanni e i consoli francesì, per le loro compere, vendite, commerci, cauzioni e altri affari di giustizia, si recheranno dal cadì, dove faranno stendere un atto dei loro accordi, e lo faranno registrare, affinchè, se sopravvenisse in seguito qualche vertenza, si abbia ricorso all'atto e ai registri, e si giudichi in conformità; e se, senza essersi muniti dell'una o dell'altra di questa formalità, voglia intentarsi qualche processo contro le regole della giustizia, non producendo che falsi testimonj, simili soperchierie non si permetteranno, e la domanda contraria alla giustizia non sarà ascoltata; e se, per mera avidità, taluno accusasse un Francese di avergli detto ingiurie, s'impedirà che il Francese ne sia contro le leggi di giustizia molestato; e se un Francese si assentasse a causa di debito o di qualche fallo, non si potrà per tale riguardo arrestare, nè molestare nessun altro Francese, che fosse innocente e che non gli avesse servito di cauzione.

24. Se nei nostri Stati trovasi qualche schiavo dipendente della Francia, e che sia reclamato come Fran-

cese da' suoi ambasciatori o consoli, sarà condotto col suo padrone o col procuratore di lui alla mia Porta di felicità, perchè la quistione venga ivi decisa. Dai Francesi stabiliti nei nostri Stati non si esigerà *Kharatz* o tributo.

25. Quando essi manderanno persone capaci per sostituire i loro consoli residenti in Alessandria, in Tripoli di Siria e negli altri scali, nessuno vi si opporrà, e andranno esenti dalle imposte arbitrarie dette *tekialif-urfiè*.

26. Se alcuno avesse una vertenza con un mercadante francese, e si recassero dal cadì, questo giudice non ascolterà il loro processo se non si trova presente il dragomanno francese; e se questo è in quel momento occupato al disbrigo di qualche affare urgente, lo differisca sino a che venga; ma i Francesi si affretteranno dal canto loro di comparire di nuovo, senza abusare del pretesto dell' assenza del loro dragomanno. E se insorge alcuna vertenza fra Francesi, gli ambasciatori e i consoli ne piglieranno conoscenza, e ne decideranno secondo i loro usi e costumi, senza che vi si possa opporre nessuno.

27. Era antica usanza che i legni francesi, partiti da Costantinopoli, dopo di essere stati ivi visitati, lo fossero altresì ai castelli dei Dardanelli, dopo di che permettevasi loro di partire: s' introdusse dappoi, contro l'usanza antica, un'altra visita a Gallipoli; ma d'ora innanzi, conformemente all'antico uso, tali legni, dopo essere stati visitati ai Dardanelli, proseguiranno senza altro il loro cammino.

28. Quando i nostri vascelli, le nostre galee, le nostre flotte s' incontreranno in mare coi vascelli francesi, non si faranno nessun male e danno; al contrario, si scambieranno reciprocamente ogni sorta di attestati di amicizia; e se non fanno di loro pieno gradimento nessun donativo, non verranno molestati, e non

si toglieranno loro per forza nè attrezzi, nè panni, nè giovanetti, nè nessun altra cosa di loro proprietà.

29. Confermiamo altresì pei Francesi tutto ciò ch' è contenuto nelle capitolazioni imperiali accordate ai Veneziani; e vietiamo ad ogni sorta di persone di opporsi con qualsivoglia impedimento, contestazione o cavillo al corso della giustizia e all' esecuzione delle mie imperiali capitolazioni.

30. Vogliamo che i bastimenti e altri legni francesi che verranno nei nostri Stati, vi siano ben guardati e tenuti, e che possano tornarsene con piena sicurezza; e se s' involasse alcun che dei loro bagagli e dei loro effetti, non solo si darà ogni opera pel ricupero dei beni e degli uomini, ma si puniranno altresì rigorosamente i malfattori, qualunque essi siano.

31. Comandiamo ai nostri governatori, ammiragli, vicerè, cadì, doganieri, capitani delle nostre navi, e in generale a tutti gli altri abitanti dei nostri Stati di eseguire puntualmente quanto si contiene in questa capitolazione imperiale, simbolo della giustizia, senza recarvi la menoma contravvenzione; di guisa che se qualcuno osa opporsi e persistere contro l'esecuzione del mio imperiale comandamento, vogliamo che venga considerato qual colpevole e ribelle, e che sia punito come tale, senza alcuna remissione o proroga, per servire di esempio agli altri. È infine nostra volontà che non si permetta mai nulla di contrario alla buona fede o agli accordi conchiusi colle capitolazioni accordate sotto gli augusti regni dei nostri magnifici avi, di gloriosa memoria.

32. (1) Siccome le nazioni nemiche, le quali non hanno ambasciatori fissi alla mia Porta di felicità, andavano e venivano per l'addietro nei nostri Stati sotto la bandiera dell' imperatore di Francia, sia per

(1) Rinnovamento e addizioni del 1673.

commercio, sia per pellegrinaggio, secondo il permesso imperiale che ne avevano avuto sotto il regno dei nostri avi di gloriosa memoria, com'è pure regolato dalle antiche capitolazioni accordate ai Francesi; e siccome in appresso, per certe ragioni, l'entrata nei nostri Stati era stata a queste medesime nazioni assolutamente vietata, e ch'esse erano anzi state cancellate dalle dette capitolazioni; nullameno, avendo l'imperatore di Francia manifestato, in una lettera da lui inviata alla nostra Porta di felicità, di desiderare che le nazioni nemiche alle quali era proibito di commerciare nei nostri Stati avessero la libertà di andare e venire da Gerusalemme, come solevan andarvi e venirne, senz'essere molestate in nessuna guisa; e che se, in appresso, venisse loro consentito di andare e venire a trafficare nei nostri Stati, si facesse ciò sotto la bandiera della Francia, come per l'addietro, la domanda dell'imperatore di Francia sarebbe stata accolta in considerazione dell'antica amicizia, che, dal tempo dei nostri antenati, sussiste di padre in figlio tra sua maestà e la mia sublime Porta, e si emanerebbe un comandamento imperiale del tenor seguente, cioè: Che le nazioni cristiane e nemiche che sono in pace coll'imperatore di Francia, e che desidereranno visitare Gerusalemme, possano andarvi e venirne, entro i limiti del loro stato, nel modo solito, e con tutta libertà e sicurezza, senza che nessuno cagioni loro alcun disturbo nè impedimento; e se, in appresso, conviene accordare alle dette nazioni la libertà di commerciare nei nostri Stati, esse allora andranno e verranno sotto la bandiera dell' imperatore di Francia, come per l' addietro, senza cha sia loro lecito di andare e venire sotto nessun' altra bandiera.

Le antiche capitolazioni imperiali che trovansi nelle mani dei Francesi dai regni dei miei magnifici avi fino ad oggi, e che sono state riferite qui sopra nei loro particolari, essendo state ora rinnovate con un'aggiunta

di alcuni nuovi articoli, conformemente al comandamento imperiale, emanato in virtù del mio hatti-sceriffo, il primo di questi articoli reca che i vescovi dipendenti dalla Francia, e gli altri monaci che professano la religione franca, a qualunque nazione o specie appartengano, quando si terranno entro i limiti del loro stato, non saranno disturbati nell'esercizio delle loro funzioni, nei luoghi del nostro impero ove da lungo tempo si trovano.

33. I monaci franchi, residenti, secondo l'antica usanza, dentro e fuori la città di Gerusalemme, nella chiesa del Santo Sepolcro, chiamata *Khamama*, non saranno molestati pe' luoghi di pellegrinaggio che abitano e che sono nelle loro mani, e che rimarranno ancora in mano loro, come per l'addietro, senza che perciò possano essere molestati, neanco per pretese d'imposta; e se incogliesse loro qualche processo, il quale non potesse essere deciso sui luoghi, sarà rinviato alla mia Sublime Porta.

34. I Francesi, o quelli che dipendono da loro, di qualsiasi nazione e qualità, che andranno a Gerusalemme, non saranno, nell'andare o nel venire, disturbati.

35. I due Ordini di monaci francesi che trovansi a Galata, cioè i gesuiti e i cappuccini, avendovi due chiese che possedono *ab antiquo*, queste chiese rimarranno ancora nelle loro mani, ed eglino ne avranno il possesso e il godimento; e siccome una di queste chiese è stata incendiata, sarà ricostruita col permesso della giustizia, e rimarrà, come pel passato, nelle mani dei cappuccini, senza che perciò possano essere molestati. Non si molesteranno neanco la chiese che la nazione francese possiede a Smirne, a Seyda, ad Alessandria e negli altri scali, nè si esigerà da loro sotto tale pretesto nessun danaro.

36. Non si molesteranno i Francesi, allorquando, nei limiti del loro stato, leggeranno il vangelo nel loro ospedale di Galata.

37. Sebbene i mercadanti francesi abbiano in ogni tempo pagato il 5 per 0/0 di dazio sulle merci che importavano nei nostri Stati o su quelle che asportavano, siccome hanno pregato di ridurre questo diritto al 3 p. 0/0, in considerazione dell' antica amicizia che hanno colla nostra Sublime Porta, e di farlo inserire in queste nuove capitolazioni, noi avremmo accolto la loro domanda, e ordiniamo che in conformità non si possa esigere da loro più del 3 p. 0/0; e quando pagheranno la loro tassa, la si riceverà in denaro corrente nei nostri Stati pel medesimo valore con cui è ricevuto al Tesoro inesauribile, senza poter essere molestati circa al minore o maggior valore di tal denaro.

38. I Portoghesi, Siciliani, Catalani, Messinesi, Anconitani e altre nazioni nemiche, che non hanno nè ambasciatori, nè consoli, nè agenti alla mia Sublime Porta, e che di loro pieno gradimento, come facevano nei tempi antichi, verranno nei nostri Stati sotto la bandiera dell' imperatore di Francia, pagheranno la dogana come i Francesi, senza che nessuna possa molestarli, purchè stieno nei limiti del loro stato, e non commettano cosa contraria alla pace e alla buona intelligenza.

39. I Francesi pagheranno il diritto di *mezeteria* (1) sul piede ch' è pagato dai mercadanti inglesi; e i ricevitori di questo diritto, che saranno a Costantinopoli e a Galata, non potranno molestarli per esigerne di più. E se i ricevitori della dogana, per aumentare i loro diritti, vogliono stimare le mercanzie a più alto prezzo, non potranno ricusare parte della stessa mercanzia invece di denaro; e quando saranno stati pagati del dazio sulle sete e le indiane, non potranno esigerlo una seconda volta, ne rilascieranno ricevuta, e non impediranno ai Francesi di portare le loro mercanzie.

(1) Vedi intorno al diritto di *mezeteria*, l'art. 55.

in un altro scalo; nè si potranno neanco inquietare per la pretesa di una seconda dogana.

40. I consoli di Francia e quelli che ne dipendono, come monaci, mercadanti e interpreti, potranno fabbricar vino nelle loro case e farne venire dal di fuori per loro uso, senza che per ciò possano molestarsi.

41. I processi eccedenti quattromila *aspri* saranno ascoltati al mio divano imperiale, e non altrove.

42. Se nei luoghi in cui v' hanno Francesi, accadesse qualche omicidio, finchè non si saranno addotte prove contro di loro, non si potrà d'ora innanzi molestarli, nè imporre loro alcuna multa, detta *gerimè.*

43. I privilegi o immunità accordati ai Francesi avranno effetto del pari per gl'interpreti che sono al servizio dei loro ambasciatori.

(1) Non solo accetto e confermo le presenti capitolazioni, antiche e rinnovate, com' è stato qui sopra riferito, sotto il regno del mio augusto avo di gloriosa memoria, ma oltre ciò sonosi aggiunti a queste antiche capitolazioni gli articoli chiesti e nuovamente regolati e accordati, nella seguente forma e tenore, cioè:

44. Oltre il passo e la precedenza portati dal senso dei precedenti articoli in favore degli ambasciatori e dei consoli del magnificentissimo imperatore di Francia, siccome *ab antiquo* è stato dalla mia Sublime Porta attribuito alla detta maestà il titolo d'imperatore, i suoi ambasciatori e consoli saranno pure trattati e considerati dalla mia Porta di felicità cogli onori competenti a tal titolo.

45. Gli ambasciatori del magnificentissimo imperatore di Francia, nonchè i suoi consoli, si serviranno dei dragomanni di loro scelta, e adopreranno quanti giannizzeri piacerà loro, senza che nessuno possa obbligarli a servirsi di quelli che non fossero di loro convenienza.

(1) Rinnovamento e addizioni del 1740.

46. I dragomanni veramente francesi, essendo i rappresentanti degli ambasciatori e dei consoli, quando interpreteranno esattamente la loro commissione, e disimpegneranno le loro funzioni, non potranno essere nè rimproverati nè imprigionati; e se vengono a mancare in qualche cosa, saranno redarguiti dai loro ambasciatori o consoli, senza che nessun altro possa molestarli.

47. Dei domestici, *rajà* o sudditi della mia Sublime Porta, che sono al servizio dell'ambasciatore nel suo Palazzo, soli quindici saranno esenti dalle imposte, e perciò non saranno molestati.

48. Quelli che trovansi sotto la dominazione della mia Sublime Porta, siano Musulmani o *rajà*, non potranno costringere i consoli di Francia veramente francesi a comparire personalmente in giudizio, quando avranno dei dragomanni; e in caso di bisogno, tali Musulmani o *rajà* litigheranno coi dragomanni di ciò incaricati dai loro consoli.

49. I pascià, cadì e altri comandanti, non potranno impedire ai consoli nè ai loro sostituti per comandamento, di inalberare, secondo l'etichetta, la loro bandiera nei luoghi in cui sogliono da lungo tempo abitare.

50. Sara lecito di adoperare per la sicurezza delle case dei consoli quanti gianizzeri verranno chiesti, e tali gianizzeri saranno protetti dagli *obadascy* e dagli altri officiali, senza che perciò si possa esigere dai detti gianizzeri nessun diritto o donativo.

51. Quando i consoli, i dragomanni e gli altri dipendenti della Francia faranno nelle loro abitazioni venire dell'uva per loro uso e per farne vino, o che si venderà ad essi il vino per loro consumo, vogliamo che, sì all'entrata come pel trasporto, i gianizzeri, agà, bostangy-bascy, toptehey-bascy, vaivodi e altri ufficiali non possano domandare nessun diritto o donativo, e che a tale riguardo si conformino al contenuto dei co-

mandamenti stati dati in proposito dagl'imperatori nostri predecessori, e che furono dati finora.

52. Se accade che i consoli e i negozianti francesi abbiano qualche contestazione coi consoli e i negozianti di un' altra nazione cristiana, sarà loro permesso, col consenso e alla richiesta delle parti, di farsi giudicare dai loro ambasciatori, residenti alla mia Sublime Porta, e finchè il chiedente e il difensore non consentiranno a portare questa specie di processi dinanzi ai pascià, cadì, ufficiali o doganieri, costoro non potranno forzarveli, nè pretendere di pigliarne conoscenza.

53. Quando qualche mercadante, o dipendente della Francia, farà una bancarotta verificata e manifesta, i suoi creditori saranno pagati su quel che rimarrà dei suoi effetti, e a meno che non siano muniti di qualche valido titolo di cauzione, dall'ambasciatore, dai consoli, dai dragomanni o da qualche altro Francese, non si potrà a tal uopo ricorrere ai detti ambasciatori, consoli, dragomanni e altri Francesi, nè si potranno arrestare, pretendendo di renderneli responsabili.

54. Quando i corsari e altri nemici della Sublime Porta avranno commesso qualche atto di rapina sulle coste del nostro impero, i consoli e i negozianti francesi non saranno inquietati nè molestati, conformemente al contenuto dei comandamenti già accordati, e siccome, per la reciproca sicurezza, è necessario riconoscere gli scellerati, detti *pirati*, affinchè quind'innanzi conoscansi tutti, quando i legni barbareschi o altri corsari verranno negli scali del nostro impero, i nostri comandanti e altri ufficiali esamineranno i loro passaporti con attenzione, e i comandamenti già emanati in proposito saranno eseguiti come pel passato; a patto nondimeno che i consoli francesi esaminino con cura e facciano sapere se i legni entrati nei nostri porti con bandiera di Francia sono veramente francesi; e, in seguito alle perquisizioni regolarmente fatte nel modo

sopra specificato, sì i nostri ufficiali, come i consoli di Francia se ne daranno reciprocamente avviso verbale, e anco iscritto, se il caso lo richiede, per la reciproca sicurezza delle parti.

55. Essendo la Corte di Francia da tempo immemorabile in amicizia e in buona intelligenza colla mia Sublime Porta, e avendo il magnificentissimo imperatore di Francia e la sua Corte, prestato particolarmente le proprie cure nei trattati di pace conchiusi poco tempo fa, è parso che qualche favore in alcuni affari di convenienza fosse un mezzo di rafforzare l'amicizia, e un motivo di moltiplicarne sempre più le manifestazioni; gli è per ciò che vogliamo che quind' innanzi le merci che s'imbarcheranno nei porti di Francia. e verranno nella nostra capitale, caricate su legni veramente francesi, con patente e bandiera di Francia, nonchè quelle che si caricheranno nella nostra capitale su legni veramente francesi per portarsi in Francia, dopo che avranno pagato il diritto di dogana e quello di buon viaggio, dette *Selametlik Resmy*, conformemente alle capitolazioni anteriori, quando i Francesi negozieranno tali mercanzie con qualcuno, non si possa esigere da loro, sotto nessun pretesto, il diritto di *mezeteria;* la quale esenzione è loro pienamente accordata pel solo articolo della *mezeteria.*

56. Siccome ai mercadanti francesi e ai dipendenti della Francia è stato accordato di non pagare che il 3 per °/₀ di dazio sulle merci che apportano dal loro paese negli Stati di nostro dominio, nonchè su quelle che asportano di qua nei loro paesi, sebbene nelle precedenti capitolazioni non siensi compresi che i cotoni in lana, cotoni filati, marrocchini, cere, cuoj e seterie, vogliamo che, indipendentemente da tali mercanzie, possano, pagando la dogana secondo le capitolazioni imperiali, caricare senza ostacolo tutte quelle che sogliono caricare pel loro paese, e che sono perciò spe-

cificate nella tariffa bollata del doganiere, ad eccezione tuttavia di quelle che sono proibite.

57. I mercadanti francesi, dopo aver pagato il dazio ai doganieri, in ragione del 3 per %, conformemente alle capitolazioni, e dopo averne ritirato, secondo l'uso, la ricevuta detta *edates keressy*, quando la mostreranno, le si farà onore, e non si potrà chieder loro un secondo dazio. E attesochè ci sarebbe stato esposto che certi doganieri, spinti dal loro spirito di avidità, non esigono in apparenza che 3 per 100, mentre realmente riscuotono di più, e che, stante la differenza esistente nell'estimo delle mercanzie, accade che sulle varie qualità di drappi inserite nella tariffa della dogana di Costantinopoli, e nelle tariffe di alcuni scali, e in ispecie in quella di Aleppo, il dazio eccede il 3 per %; per far cessare ogni discussione in proposito, sarà lecito di riformare le tariffe, di modo che il dazio dei panni che si importeranno in avvenire, non possa eccedere il 3 per %, conformemente alle capitolazioni imperiali; e quand'essi vorranno vendere le merci che avranno apportato a quelli dei nostri sudditi e mercadanti del nostro impero che giudicheranno conveniente, nessun altro potrà inquietarli o molestarli, sotto pretesto di volerle a preferenza essi stessi comperare.

58. Quando i *fez* o berretti, che i negozianti francesi recano dalla Francia o da Tunisi, giungono a Smirne, il doganiere della dogana delle frutte di Smirne suscita sempre contese in proposito, pretendendo esser egli l'esattore della dogana dei *fez*. Essendo adunque necessario di mettere quest'articolo in buona forma, vogliamo che in avvenire il detto doganiere non possa esigere il dazio dei *fez* che saranno recati dai negozianti francesi, quando tal merce non si venderà a Smirne; e nel caso che vi si vendesse, il diritto di dogana su tali berretti sarà, come d'uso,

esatto dal detto doganiere; e se vengono a Costantinopoli, il diritto di dogana ne sarà pagato, come d'uso, al gran doganiere.

59. Se i mercadanti francesi vogliono, in tempo di pace, portare merci, non proibite dagli Stati del mio impero, per terra o per mare, nonchè pei fiumi del Danubio e del Tanai, negli Stati di Moscovia, Russia, e altri paesi, e apportarne nei miei Stati, tostochè avranno pagato la dogana e gli altri diritti qualunque siano, come li pagano le altre nazioni franche, quando faranno questo commercio non si farà loro, senza ragione, nessuna opposizione.

60. Essendosi osservato che certuni invidiosi e vendicativi, volendo, contro le capitolazioni, molestare i negozianti francesi, e non potendo attuare il loro divisamento, attaccano di tempo in tempo senza ragione e inquietano i loro sensali, per turbare il commercio dei detti negozianti, vogliamo che in avvenire i sensali che vanno e vengono fra i mercadanti, per gli affari dei detti negozianti, non siano in alcuno modo molestati, e di qualunque nazione siano i sensali di cui si servono, non si possa far loro violenza, nè impedirli di servire. Se alcuni della nazione israelitica, o altri, pretendono ereditare l'impiego di sensale, i mercadanti francesi si serviranno di quelle persone che vorranno; e quando quelli che si trovano al loro servizio verranno congedati, o cesseranno di vivere, non si potrà esigere o pretender nulla da çoloro che li sostituiranno, sotto pretesto di un diritto di ritenuta detto *ghedik*, o di una parte nelle senserie, e coloro che agiranno contro il tenore di tale disposizione verranno puniti.

61. Sebbene sia espressamente stabilito dagli articoli precedenti, che i diritti di consolato e di podesteria saranno pagati agli ambasciatori e ai consoli di Francia sulle merci che si caricheranno sui legni francesi, tuttavia, siccome è stato manifestato che questo punto

incontra, da parte dei mercadanti e dei rajà sudditi del nostro impero, delle difficoltà, ordiniamo che quando i mercadanti e *rajà* sudditi della nostra Sublime Porta caricheranno su legni francesi merci soggette a dogana, siano dati ordini rigorosi, affinchè le merci il cui diritto di consolato non sia stato compreso nel nolo, non vengano, al momento del noleggio, ritirate dalla dogana, senza che siasi previamente pagato, conformemente alle capitolazioni, il detto diritto di consolato.

62. Siccome l'impero ottomano abbonda di frutta, potranno venire dalla Francia una volta l'anno, negli anni di abbondanza di frutta secca, due o tre bastimenti per comperare e caricare parte di tal frutta, come fichi, uva passa, nocciuole e simili; e, dopo che si sarà pagata la dogana, conformemente alle capitolazioni imperiali, non si farà alcun ostacolo al caricamento o all'asportazione di tal mercanzia.

Sarà altresì lecito ai bastimenti francesi di comperare e caricar sale nell'isola di Cipro, e negli altri scali del nostro impero, nel modo medesimo che ne pigliano i Musulmani, senza che i comandanti, governatori, cadì e altri ufficiali possano impedirneli, volendo ch'essi siano protetti, conformemente alle mie antiche capitolazioni, oggi rinnovate.

63. I mercadanti francesi e altri dipendenti dalla Francia potranno viaggiare coi passaporti di cui si saranno muniti dietro attestato degli ambasciatori o dei consoli di Francia; e, per loro sicurezza e comodità, potranno vestirsi secondo l'uso del paese, e fare i loro affari nei miei Stati, senza che tali viaggiatori, tenendosi entro i limiti del loro dovere, possano essere molestati pel tributo detto *kharatz*, nè per nessun'altra imposta: e quando, conformemente alle capitolazioni imperiali, avranno oggetti sottoposti alla dogana, dopo averne, come d'uso, pagato il diritto, i pascià,

cadì e altri ufficiali non si opporranno al loro passaggio; e nel modo summenzionato verranno loro forniti passaporti in conformità degli attestati di cui saranno muniti, accordando loro ogni possibile assistenza rispetto alla loro sicurezza.

64. I negozianti francesi e i protetti di Francia non pagheranno nè diritto nè dogana pelle monete d'oro e di argento che apporteranno nei nostri Stati, nè per quelle che asporteranno; nè saranno menomamente costretti a convertire le loro monete in quelle del mio impero.

65. Se un Francese o un protetto della Francia commettesse qualche omicidio o qualche altro delitto, e si volesse che la giustizia ne pigliasse conoscenza, i giudici del mio impero e gli ufficiali non potranno procedere che in presenza dell'ambasciatore e dei consoli, o de' loro sostituiti, nei luoghi in cui si troveranno; e affinchè non si faccia nulla di contrario alla nobile giustizia e alle imperiali capitolazioni, d'ambo le parti si procederà attentamente alle perquisizioni e indagini necessarie.

66. Quando il nostro *miry* o alcuno dei nostri sudditi, mercadante o altro, sarà portatore di cambiali sui Francesi, e quelli sui quali sono tratte, o le persone che ne dipendono, non le accettano, non si potrà senza causa legittima costringerli al pagamento di tali cambiali, e si esigerà soltanto una lettera di rifiuto, per agire conseguentemente contro il traente, e l'ambasciatore e i consoli si daranno ogni cura possibile per procurarne il rimborso.

67. I Francesi dimoranti nei miei Stati, ammogliati o no, non saranno molestati per la domanda del tributo detto *kharatz*.

68. Se un Francese, mercadante, artigiano, officiale o marinajo, abbraccia la religione musulmana, e sia verificato e provato che oltre le sue proprie mercanzie

ha in suo potere oggetti di proprietà di qualche dipendente dei Francesi. tali oggetti saranno consegnati all'ambasciatore o ai consoli, ne' luoghi in cui ve ne saranno, per essere quindi consegnati ai proprietarj, e nei luoghi in cui non vi saranno consoli, nè ambasciatori, questi oggetti saranno consegnati alle persone ch'eglino manderanno da parte loro con documenti giustificativi.

69. Se un mercadante francese vuole partire per qualche luogo, e l'ambasciatore o i consoli si fanno garanti di lui, non potrà ritardarsi il suo viaggio col pretesto di fargli pagare i debiti, e i processi che li risguardano, ove eccedano i quattromila *aspri*, saranno rinviati alla mia Sublime Porta, secondo l'uso e conformemente alle capitolazioni imperiali.

70. Le persone di giustizia e gli ufficiali della mia Sublime Porta, nonchè le persone di spada, non potranno, senza che vi sia necessità, entrare a forza in una casa abitata da un Francese; e, ove il caso richiederà di entrarvi, se ne avvertirà l'ambasciatore o il console, ne' luoghi in cui ve ne saranno, e si andrà nella casa in quistione insieme colle persone incaricate da loro parte, e se alcuno contravviene a questa disposizione, sarà punito.

71. Siccome sarebbesi fatto osservare che pascià, cadì e altri ufficiali volevano talvolta ricevere e giudicare nuovamente affari sopravvenuti fra negozianti francesi e altre persone, sebbene tali affari fossero già stati giudicati e terminati giuridicamente e per *huget*, e che tal caso erasi anzi verificato spesso; di guisa che non solo non eravi per essi sicurezza circa a un processo già deciso, ma che anzi avveravansi in un medesimo luogo giudizj contrarj a sentenze già emanate, vogliamo che nel caso qui sopra specificato i processi che sorgeranno tra Francesi e altre persone, essendo stati una volta esaminati e terminati

giuridicamente e per *huget*, non possano più essere riveduti, e che se si richiede una revisione di tali processi, non si possa dare comandamento per far comparire le parti, nè spedire commissario od usciere, senza che prima non se ne sia data conoscenza all'ambasciatore di Francia, e che da parte del console e del difensore non sia venuta una risposta con informazioni esatte sul fatto, e sarà lecito accordare un tempo sufficiente per ottenere informazioni su tal sorta di affari; se infine egli emana qualche comando per rivedere un processo di tale natura, si avrà cura a che sia veduto, deciso e terminato alla mia Sublime Porta, e in tal caso i dipendenti della Francia potranno a loro talento comparire in persona o costituire in lor vece un procuratore giuridicamente autorizzato, e quando i dipendenti della mia Sublime Porta vorranno intentar processo a qualche Francese, se il chiedente non è munito di titoli giuridici o di biglietti, il suo processo non sarà ascoltato.

72. Sarebbesi altresì fatto osservare, che nei processi che insorgono, essendo le spese, che si fanno per far comparire le parti e per gli ordinarj documenti, sostenute da colui che ha il buon diritto, e non essendo invece i mozzorecchi, che intentano ingiusti processi, sottoposti a nessuna spesa, questi ultimi sono per tal modo adescati a far sempre nuove cavillagioni; per la qual cosa vogliamo che in avvenire sia permesso di far sopportare tali spese a coloro che oseranno intentare contro la giustizia un processo nel quale non avranno nessun diritto; ma quando i Francesi o i dipendenti della Francia chiameranno in giudizio sudditi o dipendenti della mia Sublime Porta, per la restituzione di qualche somma dovuta, non si esigerà da loro per diritti di giustizia o *mahkemè*, di commissario o *mubachirié*, di assegni o *thzarié*, che il 2 per % sull'ammontare della somma ricuperata per sentenza, conforme-

mente alle antiche capitolazioni, e non si molesteranno con più considerevoli pretese.

73. I legni francesi che, come d'uso, approderanno nei porti del mio impero, saranno trattati amichevolmente; vi compereranno col proprio danaro il loro semplice necessario per bere e mangiare, e non s'impedirà nè la compera, nè la vendita, nè il trasporto delle dette provvigioni, sì da bocca che per la cucina, sulle quali non si esigeranno diritti o donativi.

74. In tutti gli scali, porti o coste del mio impero, quando ai capitani o padroni dei legni francesi abbisognerà di far calafatare, ungere di sego e riparare i loro legni, i comandanti non impediranno che venga loro data, in cambio del loro denaro, la quantità di sego, catrame, pece ed operaj che saranno loro necessarj; e se accade che, per qualche infortunio, un legno francese trovisi difettoso di attrezzi, sarà lecito, soltanto per tal legno, di comperare alberi, àncore, vele e materiali per gli alberi, senza che su tali articoli si esiga alcun donativo; e quando i legni francesi si troveranno in qualche scalo, gli appaltatori, *musulem*, altri ufficiali, nonchè i *kharacì*, non potranno ritenerli sotto pretesto di voler esigere il *kharatz* da' loro passeggieri, che potranno liberamente condurre alla loro destinazione; e se nel legno trovansi *rajà* soggetti al *kharatz*, lo pagheranno in detto luogo, come di diritto, affinchè in tale occasione non si faccia torto al fisco.

75. Quando i Musulmani o *rajà* sudditi della mia Sublime Porta caricheranno merci su legni francesi per trasportarli da uno in un altro scalo del mio impero, non vi si metterà nessun impedimento, e siccome ci fu fatto osservare che i sudditi della nostra Sublime Porta che noleggiano tali legni, li abbandonano talvolta lungo il tragitto, e fanno difficoltà pel pagamento del convenuto noleggio; se, senz'alcuna legittima ragione, tali noleggiatori abbandonano nel tragitto i legni no-

leggiati, sarà ordinato e prescritto al cadì e agli altri comandanti di far pagare per intero il noleggio dei detti bastimenti, come si sarà convenuto col *temessuk* o contratto, essendo un affitto formale.

76. I governatori, comandanti, cadì, doganieri, vaidodi, *musselem*, officiali notabili del paese, uomini di affari e altri non contravverranno in alcun modo alle capitolazioni imperiali; e se da una parte o dall'altra si contravviene molestando qualcuno o con parole o con vie di fatto, come i Francesi saranno puniti dal loro console o superiore, conformemente alle capitolazioni, saranno altresì dati ordini, secondo l'esigenza dei casi, perchè i sudditi della nostra Sublime Porta sian puniti dall'ambasciatore e dai consoli delle vessazioni che facessero, verificato bene il fatto.

77. Se, per disgrazia, legni francesi venissero a frangersi sulle coste del nostro impero, sarà dato loro ogni soccorso pel ricupero dei loro oggetti, e se il legno naufragato può raddobbarsi, o che la merce salvata sia caricata sopra un altro legno per essere trasportata alla sua destinazione, purchè tali merci non siano negoziate sui luoghi, non si potrà esigere sulle dette merci nè dazio, nè nessun altro diritto.

78. Oltracciò il capitan pascià, i capitani dei nostri vascelli da guerra, i bei di galea, i comandati di galeotte e degli altri legni della nostra Sublime Porta, massime quelli che fanno il commercio di Alessandria, non potranno detenere o molestare i legni francesi contro il tenore delle capitolazioni imperiali, nè esigere a forza donativi, sotto qualsiasi pretesto; quand'essi incontreranno in mare legni francesi, sia da guerra, sia mercantili, si daranno, come d'uso, mutui segni di amicizia.

79. Quando i legni mercantili francesi vedono i nostri vascelli da guerra, galee, sultane e altri bastimenti del sultano, accade che sebbene intendano far loro gli

atti di cortesia usati da lungo tempo, sono tuttavia molestati per non essersi recati subito a bordo di tali legni, stante l'impossibilità in cui trovansi talvolta di porre la loro scialuppa in mare; quindi, purchè si veda che mettonsi in atto di adempiere gli usi praticati, non potranno molestarsi sotto il pretesto che hanno indugiato a venire a bordo.

I legni franeesi non potranno senza ragione essere detenuti nei nostri porti, e non si torrà loro a forza nè la scialuppa nè i marinaj; e siccome la detenzione, massime dei legni carichi di mercanzie, cagiona un danno considerevole, non sarà più lecito in avvenire di commettere nulla di simile. Quando i comandanti dei suddetti legni da guerra andranno negli scali ove risiedono Francesi, ad impedire che i loro Levantini e la loro ciurma facciano qualche torto ai Francesi o li molestino, non li lasceranno andare a terra che con un numero sufficiente di ufficiali, e stabiliranno una guardia per sicurezza dei Francesi e del loro commercio; e quando i Francesi toccheranno terra, i comandanti delle piazze o degli scali, e gli altri ufficiali di terra non li molesteranno in nessun modo contro la giustizia e gli usi; di guisa che, se si reclama per qualche azione contraria alle capitolazioni imperiali, i colpevoli saranno, dopo fattane verificazione, severamente puniti; e ugualmente da parte dei Francesi non si permetterà in alcun modo atti contrarj all'amicizia.

80. Quando, per causa di necessità, si sarà nel caso urgente di noleggiare da parte del *miry* qualche legno francese, i comandanti o altri ufficiali incaricati di tale commissione ne avvertiranno l'ambasciatore o i consoli nei luoghi in cui ve ne saranno, e costoro destineranno i legni che crederanno convenienti, e ove non vi sarà ambasciatore o console, tali legni saranno noleggiati di loro pieno gradimento; nè si potrà sotto questo pretesto detenere i legni francesi; e quelli che

avranno carico non saranno molestati nè costretti a scaricare le loro mercanzie.

81. Siccome si è fatto osservare, che non ostante l'assistenza spesso accordata ai Francesi, conforme l'esatta osservanza degli articoli delle precedenti capitolazioni risguardanti i corsari di Barberia, costoro, non paghi di molestare i legni Francesi che incontrano in mare, insultano e vessano altresì i consoli e i negozianti francesi che trovansi negli scali ove approdano; quando in avvenire accadranno atti irregolari di simile natura, i pascià comandanti e altri ufficiali del nostro impero proteggeranno e difenderanno i consoli e i mercadanti francesi; e dietro le testimonianze rese dagli ambasciatori e dai consoli, che i legni che verranno sotto le fortezze e negli scali dei nostri Stati sono veramente francesi, s'impedirà in ogni modo che tali corsari li catturino, e non si catturerà alcun legno a tiro di cannone; e se questi corsari cagionano qualche danno ai Francesi nei luoghi del nostro impero in cui vi sarannno pascià e comandanti, sarà lecito, per intimorirli, di dare ordini rigorosi perchè rifacciano le perdite e i danni cagionati.

82. Quando i luoghi, di cui i monaci dipendenti della Francia hanno a Gerusalemme la possessione e il godimento, come è fatta menzione negli articoli precedentemente accordati e attualmente rinnovati, avranno bisogno di essere riparati, allo scopo di prevenire la ruina a cui sarebbero esposti nel volgere del tempo, sarà lecito accordare, dietro richiesta dell'ambasciatore di Francia residente alla mia Porta di felicità, dei comandamenti, affinchè queste riparazioni siano fatte nel modo che la giustizia comporta; e i cadì, comandanti e altri ufficiali non potranno mettere nessuna sorta d'impedimento alle cose accordate per comandamento. E siccome è accaduto che i nostri ufficiali, col pretesto che nei suddetti luoghi si fossero fatte riparazioni se-

grete, vi facevano nell'anno parecchie visite, ed estorcevano danaro dai monaci, vogliamo che da parte dei pascià, cadì, comandanti e altri ufficiali che vi si trovano, non si faccia che una visita all'anno nella chiesa del luogo ch'essi chiamano *Sepolcro di Gesù*, com'anche nelle loro altre chiese e luoghi di pellegrinaggio. I vescovi e monaci dipendenti dall'imperatore di Francia, che trovansi nel mio impero, saranno protetti, finchè si terranno nei limiti del loro stato, e nessuno potrà impedir loro di esercitare il rito proprio, secondo il loro uso, nelle chiese che sono in loro potere, nonchè negli altri luoghi in cui dimorano, e quando i nostri sudditi tributarj e i Francesi andranno e verranno altrove per vendere, comperare, o altri affari, non potranno molestarsi contro le leggi sacre a motivo di tale frequentazione; e siccome dagli articoli precedentemente stipulati è convenuto che potranno leggere il Vangelo, nei limiti del loro dovere. nel loro ospedale di Galata, tuttavia, non essendo ciò stato eseguito, vogliamo che nel luogo in cui tale ospedale potrà in avvenire trovarsi, in una forma giuridica, essi possano, conformemente alle antiche capitolazioni, leggervi il Vangelo nei limiti del dovere, senza essere perciò molestati.

83. Siccome l'amicizia della Corte di Francia colla mia Sublime Porta è più antica di quella delle altre Corti, comandiamo che si tratti seco nel modo più degno, e che i privilegi e gli onori praticati verso le altre nazioni franche abbiano pur luogo rispetto ai sudditi dell'imperatore di Francia.

84. L'ambasciatore, i consoli e i dragomanni di Francia, nonchè i negozianti e artigiani che ne dipendono, e oltracciò i capitani dei legni francesi e le loro ciurme, infine i loro monaci e i loro vescovi, finchè staranno nei limiti del loro stato, e si asterranno da qualsiasi pratica che potesse offendere i doveri dell'a-

micizia e i diritti della sincerità, godranno d'ora in poi di questi antichi e nuovi articoli ora stipulati, i quali saranno eseguiti in favore dei quattro Stati qui sopra menzionati, e qualora si opponesse qualche comandamento di data anteriore o posteriore, questo rimarrà ineseguito e sarà abolito e cancellato, conformemente alle capitolazioni imperiali.

85. Avendo la mia generosa e Sublime Porta rinnovato ora la pace conchiusa in addietro coi Francesi, e per dare sempre nuovi attestati di sincera amicizia, avendovi a tal uopo aggiunto e afforzato alcuni articoli convenienti e necessarj, saranno inviati rigorosi comandamenti a tutt'i comandanti e ufficiali dei primarj scali e altri luoghi in cui sarà d'uopo, affinchè in avvenire si faccia onore agli articoli della imperiale capitolazione, e si astenga ognuno da qualsiasi pratica contraria al contenuto di essa, e sarà lecito di registrarla nei *mahkemes* o pubblici tribunali. Per conseguenza, fintantochè da parte di Sua Maestà il magnificentissimo imperatore di Francia e dei suoi successori, si daranno costantemente attestati di sincerità e di buona amicizia verso il nostro glorioso impero, sede del Califfato, ugualmente, da parte della Nostra Maestà imperiale, io mi obbligo, sotto il nostro augusto giuramento il più sacro e il più inviolabile, sia per la nostra sacra persona imperiale, sia pei nostri augusti successori, nonchè pei nostri supremi visir, pei nostri onorati pascià, e in generale per tutt' i nostri illustri servitori che hanno l'onore e la felicità di essere nella nostra schiavitù, che non si permetterà nulla di contrario ai precedenti articoli; e affinchè, da ambe le parti, si sia sempre attenti ad afforzare e cementare le basi della sincera amicizia e della buona corrispondenza reciproca vogliamo che queste graziose capitolazioni imperiali siano eseguite secondo il loro nobile tenore.

Scritto il 4 della luna di rebi-ul-evvel, l'anno dell'egira 1153.

Dalla imperiale residenza di Costantinopoli la ben custodita.

N. VI.

Hatti-sceriffo del 26 sciaban 1255 (3 novembre 1839).

Ognun sa che nei primi tempi della monarchia ottomana, i gloriosi precetti del Corano e le leggi dell' impero erano una regoia sempre onorata. Per conseguenza l'impero cresceva di forza e di grandezza, e tutt' i sudditi, senza eccezione, avevano conseguito al massimo grado l'agio e la prosperità. Da centocinquant'anni in qua, una sequela di accidenti e di cause diverse han fatto sì che si è cessato di uniformarsi al codice sacro delle leggi e dei regolamenti che ne derivano, e la forza e la prosperità anteriori mutavansi in debolezza e in povertà: gli è che, di fatto, quando un impero cessa di osservare le leggi, perde ogni stabilità.

Queste considerazioni sono presenti del continuo al nostro spirito, e dal giorno del nostro avvenimento al trono, il pensiero del pubblico bene, del miglioramento delle provincie e del sollievo dei popoli non ha cessato di occuparlo unicamente. Ora, se si considera la posizione geografica delle provincie ottomane, la fertilità del suolo, l'attitudine e l'intelligenza degli abitanti, si rimarrà convinti, che attendendo a trovare i mezzi efficaci, il risultato che coll'ajuto di Dio speriamo conseguire può ottenersi in pochi anni. Gli è per ciò che, pieni di fiducia nel soccorso dell'Altissimo, appoggiati all'intercessione del nostro Profeta, giudichiamo conveniente di procacciare, col mezzo di nuove istituzioni, alle provincie che compongono l'impero ottomano il beneficio di una buona amministrazione.

Queste istituzioni debbono riferirsi principalmente a tre punti, i quali sono: 1. Le guarentigie che assicurino ai nostri sudditi una perfetta sicurezza, rispetto alla loro vita, al loro onore e alla loro fortuna; 2. Un modo regolare di stabilire e riscuotere le imposte; 3. Un modo ugualmente regolare per la leva dei soldati e la durata del servizio.

E, di fatto, la vita e l'onore non sono i beni più preziosi ch'esistano? Qual uomo, qualunque sia la sua naturale avversione per la violenza, potrà astenersi dal ricorrere ad essa, e di nuocere per tal guisa al Governo e al paese, se la sua vita e il suo onore sono in pericolo? Se, all'incontro, egli gode riguardo a ciò una sicurezza perfetta, non si scosterà dalle vie della lealtà, e tutt' i suoi atti concorreranno al bene del Governo e dei suoi fratelli.

Se per quel che risguarda la fortuna v'ha assenza di sicurezza, ognuno rimane impassibile alla voce del principe e della patria; nessuno occupasi del progresso della pubblica fortuna, preoccupato com'è delle sue proprie inquietudini. Se, al contrario, il cittadino possiede con fiducia le sue proprietà di ogni natura, allora pieno di ardore pe' suoi affari, di cui cerca di allargare la cerchia per estendere altresì quella dei suoi godimenti, sente ogni dì raddoppiare nel suo cuore l'amore pel principe e pella patria, la devozione al proprio paese. Questi sentimenti divengono in lui la fonte delle più lodevoli azioni.

Quanto alla distribuzione regolare e fissa delle imposte, l'assestare tale materia è cosa importantissima; imperocchè lo Stato, il quale, per la difesa del suo territorio, è costretto a fare diverse spese, non può in altra guisa procurarsi il danaro necessario agli eserciti e agli altri servizj, che mediante le contribuzioni levate sui proprj sudditi. Sebbene, la Dio mercè, quelli del nostro impero siano da lungo tempo liberati del flagello de

monopolj, considerati altra volta, male a proposito, qual una fonte di redditi, esiste tuttavia un uso funesto, sebbene non possa avere che conseguenze disastrose: è quello delle concessioni venali, note sotto il nome d'*Iltizam*. Con questo sistema, l'amministrazione civile e finanziaria di una località è data in balìa dell'arbitrio di un sol uomo, il che vuol dire talvolta alla mano di ferro delle più violenti e più cupide passioni, imperocchè se quest'uomo non è buono, non avrà altra cura che il proprio vantaggio. È adunque ormai necessario che ogni membro della società ottomana sia tassato di una determinata quota d'imposta, in ragione della sua fortuna e delle sue facoltà, e che all'infuori di ciò non possa esigersi nulla da lui. È duopo altresì che alcune leggi speciali fissino e limitino le spese delle nostre armate di mare e di terra.

Quantunque la difesa del paese sia una cosa importante, e sia dovere di tutti gli abitanti di fornire a tal uopo dei soldati, si è ormai reso necessario lo stabilire alcune leggi per regolare i contingenti che ogni località dovrà fornire, e per ridurre a quattro o a cinque anni il servizio militare; imperocchè è ad un tempo un atto d'ingiustizia e un colpo mortale recato all'agricoltura e all'industria il pigliare, senza riguardo alla popolazione rispettiva dei luoghi, nell'uno più, nell'altro meno uomini di quanti possano fornirne; e il tenerli in servizio per tutta la loro vita, è in pari tempo un ridurre i soldati alla disperazione, e un contribuire allo spopolamento del paese.

In breve, senza le varie leggi di cui abbiamo veduto la necessità, non v'ha per l'impero nè forza, nè ricchezza, nè felicità, nè tranquillità, ed al contrario, esso deve aspettar tutto ciò da queste nuove leggi.

Gli è per ciò che da ora innanzi la causa di ogni accusato sarà giudicata pubblicamente, in conformità della nostra legge divina, dietro inchiesta ed esame, e

finchè non sarà seguito un giudicio regolare, nessuno potrà, pubblicamente o in segreto, far perire altra persona con un supplizio qualsiasi; non sarà lecito a nessuno l'attentare all'altrui onore.

Ognuno possederà le proprietà di ogni natura e ne disporrà con libertà intera, senza che nessuno possa recargli ostacolo; così, verbigrazia, gli eredi innocenti di un colpevole non saranno privati dei loro legali diritti, e i beni del colpevole non saranno confiscati.

Queste imperiali concessioni estendonsi a tutt'i nostri sudditi, a qualsiasi religione o setta appartengano: eglino ne godranno senza eccezione. È adunque da noi accordata agli abitanti dell'impero una sicurezza perfetta nella loro vita, nel loro onore, e nella loro fortuna, come l'esige il sacro testo della nostra legge.

Quanto agli altri punti, siccome debbono essere regolati mercè il concorso di menti illuminate, il nostro Consiglio di giustizia (aumentato, per quel che sarà necessario, di nuovi membri), al quale si uniranno, in certi giorni, i nostri ministri e i notabili dell'impero, si radunerà allo scopo di fissare alcune leggi regolamentari su questi punti della sicurezza della vita e della fortuna, e su quello della distribuzione delle imposte. In queste assemblee, ognuno esporrà liberamente le proprie idee e darà il proprio parere.

Le leggi risguardanti l'ordinamento del servizio militare saranno dibattute nel Consiglio militare, sedente al palazzo del serraschiere.

Tostochè una legge sarà compita, per essere per sempre valida ed esecutoria, verrà presentata a noi; noi la orneremo della nostra sanzione, apposta in testa dalla nostra imperial mano.

Siccome le presenti istituzioni hanno per iscopo di far rifiorire la religione, il governo, la nazione e l'impero, noi ci impegniamo di non far nulla ad esse contrario. In pegno della nostra promessa vogliamo, dopo

averle deposte nella sala che racchiude il glorioso mantello del Profeta, in presenza di tutti gli ulema e dei grandi dell'impero, giurare in nome di *Allah*, e far giurare quindi gli ulema e i grandi dell'impero.

Dopo di che, quello fra gli ulema o fra i grandi dell'impero, o qualsiasi altra persona che violasse queste istituzioni, subirà, senza che si abbia riguardo al grado, alla considerazione e al credito della persona, la pena adeguata alla sua colpa bene constatata. A tal uopo si redigerà un codice penale.

Siccome tutti i funzionarj dell'impero ricevono ora uno stipendio conveniente, e si riformeranno gli stipendj di coloro, le cui funzioni non fossero sufficientemente retribuite, sarà formulata una legge rigorosa contro il traffico del favore e delle cariche (*richevvez*), riprovato dalla legge divina e precipua cagione della decadenza dell'impero.

Questa nuova costituzione è stata inviata a tutt'i pascià; nel firmano ond'era accompagnata, il sultano esprimesi nel seguente modo:

In seguito e in virtù di un'ordinanza da me resa il 26 delle luna di Sciaban, il corpo degli ulema, tutt'i funzionarj civili e militari, gl'impiegati dei varjufficj del mio impero, i rappresentanti di tutte le Potenze amiche, residenti a Costantinopoli, gli *sceik* e *iman* di ogni grado e di ogni gerarchia, i patriarchi delle tre nazioni che vivono sotto il mio scettro, il rabbino degl'Israeliti, tutt'i notabili e capi di corporazione della mia capitale, sono stati convocati e riuniti nella vasta piazza di *Gulhané*, posta nell'interno del mio palazzo imperiale.

E in mia presenza, e sotto gli occhi di questa immensa assemblea, ho fatto dare lettura ad alta e intelligibile voce del hatti-sceriffo emanato di mia sovrana volontà, e ciò allo scopo di porre ognuno in grado di conoscere da sè i benevoli sentimenti onde sono incessantemente animato, il continuo desiderio

di tutto ciò che si riferisce all'immegliamento del popolo affidatomi dall' alta e divina Provvidenza. Il mio visir ha, in questa occasione, ricevuto da me l'espresso ordine di vigilare all' intiera esecuzione del mio hatti-sceriffo, ed io ho pronunciata la celeste maledizione su tutti coloro che osassero infrangerne le stipulazioni.

Ho invitato gli *ulema*, i funzionarj e i visir di alto grado a recarsi nella sala che racchiude il glorioso mantello del Profeta; e in loro presenza mi sono impegnato con giuramento ad osservare tutt' i regolamenti racchiusi nel mio hatti-sceriffo, e ad accordare il mio imperiale suffragio a tutte le misure che in appresso si ordineranno, a maggioranza di voti, avuto riguardo ai principali articoli che vi saranno contenuti. Mi sono del pari impegnato ad astenermi dal pronunciare pro o contro qualunque rapporto, sia che mi pervenga in segreto o pubblicamente, dall' interno della mia capitale o da qualsiasi altro paese posto sotto la mia dominazione, senz'averlo prima sottomesso alle leggi istituite; ho pure giurato, in nome di Dio, di non autorizzar mai la menoma cosa che potesse parere poco conforme alle leggi stabilite o a quelle che lo saranno in appresso.

I funzionarj uniti intorno a me sono stati alla loro volta invitati ad assumere i medesimi impegni. La qual cosa fecero tutti con premura e di buon animo. Essi obbligaronsi con giuramento a servire il mio impero con zelo e fedeltà, e a dichiararsi nemici di coloro i quali si permettessero di violare le sue istituzioni, senz' aver riguardo nè al grado, nè alla considerazione, nè al credito del delinquente. Il loro giuramento fu prestato in nome di Dio; essi hanno dunque, dietro il mio esempio, giurato di astenersi da qualsiasi infrazione alle leggi vigenti, sia verbalmente o in iscritto, col pensiero o coll'azione, al presente o in avvenire. Ho ordinato che, conforme a quanto si è detto, fosse

d'ora innanzi accordata a tutt'i miei sudditi musulmani o *rajà*, perfetta sicurezza rispetto alla loro vita, al loro onore, alle loro proprietà.

Siccome io mi sono impegnato di non pronunciarmi mai contro nessun individuo la cui causa non fosse previamente giudicata in pubblico e secondo le leggi del mio impero, così esigo che nessuno si arrischiì di recare la menoma offesa all'onore e alla vita de' numerosi miei sudditi. Dal primo, adunque, all'ultimo, dal mio visir fino al semplice pastore, ognuno potrà disporre della propria fortuna a suo talento, senza che nessuno possa frapporgli ostacolo.

La causa quindi di un individuo, il quale avesse da fare reclami contro un altro, sarà giudicata pubblicamente, e se questa causa è conforme alle leggi è giusta in sè medesima, verrà pronunciato in suo favore; nel tempo stesso, l'autore del delitto, chiunque esso sia, subirà una pena proporzionata alla sua colpa, senza che possa essere passibile di alcun' altra. Niun individuo potrà esser messo a morte, foss'anco la più meritata, se non alle seguenti condizioni: si farà da chi di diritto un esatto rapporto del delitto; questo rapporto verrà inviato alla capitale, dove la causa del colpevole dovrà essere sottoposta ad un'inchiesta giudiziaria, e giudicata secondo le prescrizioni della legge. Gli è dietro tale decisione ch'io pronuncierò la pena di morte, di modo che nessuno possa per l'avvenire valersi di alcun pretesto per far perire pubblicamente o clandestinamente un individuo qualsiasi.

Ogni uomo, ogni funzionario convinto di aver trasgredito questo regolamento, sarà egli medesimo punito di morte, senza riguardo al suo grado, al suo carattere, al suo credito, dovendo tutti, senza nessuna eccezione, essere considerati uguali dinanzi alla legge. I beni del colpevole cesseranno in avvenire d'essere confiscati; i suoi eredi innocenti non dovranno in verun

modo subire la pena di lui, sicchè verranno loro conservati tutt' i loro diritti legali. Ogn' atto arbitrario rimane per l'avvenire abolito. Stanno per fissarsi alcune leggi regolamentari in ordine alla ripartizione delle imposte e all'ordinamento del servizio militare. L' importanza di queste due quistioni esigerà molti studj e molto tempo per essere sciolte in modo definitivo. Il mio Consiglio di giustizia attende già indefessamente a regolare la quistione delle imposte. Il Consiglio militare, sedente al palazzo del serraschiere, lavora dal suo canto colla massima attività attorno a quella dell'ordinamento del servizio militare. In attesa della ultimazione di queste leggi, ognuno delle quali sarà sanzionata da me, e resa pubblica da miei ordini, col mezzo dei firmani che farò spedire in tutt' i luoghi del mio impero, le antiche leggi risguardanti il servizio militare, nonchè la riscossione delle imposte, continueranno a rimanere in vigore come pel passato. È tuttavia inteso che da questo momento ogni sorta di vessazione sarà abolita e cesserà, e che a tutt'i miei sudditi indistintamente si accorderà ajuto e protezione. Per tal modo, eccetto le due quistioni del servizio militare e dell' imposta, tutti gli altri punti menzionati avranno immediatamente piena e intera esecuzione.

Per ciò, quando ti giungerà questo firmano, affrettati a riunire in un'ampia piazza tutti gli *sceik*, *ulema*, notabili, e altri abitanti del capoluogo, dei borghi e dei villaggi, per dar loro lettura del presente firmano, affinchè la mia imperiale intenzione sia nota senza eccezione dapertutto. Ti raccomando espressamente di vigilare a che non si fraintenda il senso e lo scopo che dettarono il mio firmano. Niuno si lasci indurre in errore circa a quel che dico nel mio hatti-sceriffo relativamente alle imposte, e non si supponga, per errore, ch' io abbia inteso accordare ai diversi sudditi

del mio impero esenzione compiuta di oneri e d' imposte. Gli avvertirai anticipatamente che saranno inflitte esemplari punizioni a coloro i quali, non seguendo le prescrizioni del hatti-sceriffo, e valendosi male a proposito dell'articolo che accorda a tutt' i miei sudditi perfetta sicurezza pella loro vita, onore e fortuna, si permettessero atti di disubbidienza verso le autorità costituite del paese, o verso qualsiasi altra autorità da cui possano dipendere.

Bisogna che ognuno possa comprendere, come il pensiero che presiedette alla compilazione del firmano che ti mando, sia unicamente suggerito dal desiderio ch' io nutro di adottare le più efficaci misure allo scopo di aumentare la prosperità e la forza del mio impero, di migliorare la sorte delle popolazioni che Iddio pose sotto il mio scettro, e di sostituire all'amministrazione irregolare che ha regnato finora, un sistema più ragionevole e più consono coi bisogni della nazione musulmana, ecc.

N. VII.

Hatti-humayum, del 18 febbrajo 1856.

A voi, mio granvisir Mehemed-Emin-Alì-pascià, cui Iddio accordi la grandezza, e raddoppii il potere.

Il mio più caro desiderio fu sempre quello di assicurare la felicità di tutte le classi dei miei sudditi, che la divina Provvidenza pose sotto il mio scettro imperiale; e sin dal mio avvenimento al trono, non ho cessato di fare in tal senso ogni sforzo. Ne siano rese grazie all' Onnipotente! Questi incessanti sforzi produssero già utili e numerosi frutti. La felicità della

nazione e la ricchezza dei miei Stati vanno aumentando di giorno in giorno. Desiderando oggi di rinnovare e ampliare ancora di più i nuovi regolamenti istituiti allo scopo di giungere ad uno stato di cose conforme alla dignità del mio impero e alla posizione che occupa fra le civili nazioni, e avendo oggi i diritti del mio impero, mercè la fedeltà e i lodevoli sforzi di tutt' i miei sudditi, e il concorso benevolo e amichevole delle grandi Potenze, mie nobili alleate, ricevuto all' estero una considerazione che dev' essere il principio di una nuova êra, voglio aumentare il benessere e la interna prosperità, rendere felici tutt' i miei sudditi, che a' miei occhi sono tutti uguali e mi sono tutti ugualmente cari, e che sono uniti fra loro da cordiali rapporti di patriotismo, e assicurare i mezzi di far crescere di giorno in giorno la prosperità del mio impero.

Ho dunque risoluto, e ordino l'attuazione di questi provedimenti:

1. Le guarentigie da noi promesse a tutt' i sudditi del mio impero col *Hatti-humayum* di Gulhanè e colle leggi del *Tanzimat*, senza distinzione di classe, nè di culto, per la sicurezza delle loro persone e dei loro beni, e per la conservazione del loro onore, sono oggi confermate e consolidate, e perchè ricevano il loro pieno e intero effetto verranno prese efficaci misure.

2. Tutti le immunità e privilegi spirituali, accordati *ab antiquo*, e in date posteriori, a tutte le Comunità cristiane o d'altri riti non musulmani nel mio impero, sotto la mia egida protettrice, sono confermati e mantenuti.

3. Ogni Comunità cristiana o d'altri riti non musulmani sarà tenuta, entro un termine prefisso, e col concorso di una commissione formata *ad hoc* nel suo seno, di procedere, colla mia alta approvazione, e sotto la sorveglianza della mia Sublime Porta, all'esame delle sue immunità e dei privilegi, e di discutere e sottomettere

alla mia Sublime Porta le riforme richieste dal progresso dei lumi e dei tempi. I poteri conceduti ai patriarchi e ai vescovi dei riti cristiani dal sultano Maometto II e da' suoi successori saranno messi in armonia colla nuova posizione che le mie generose e benevole intenzioni assicurano a queste Comunità. Il principio della nomina a vita dei patriarchi sarà, dopo la revisione dei regolamenti di elezione oggi in vigore, esattamente applicato, in conformità del tenore dei loro firmani d'investitura. I patriarchi, i metropolitani, arcivescovi, vescovi e rabbini nell'entrare in funzione presteranno giuramento secondo una formula convenuta in comune fra la mia Sublime Porta e i capi spirituali delle varie Comunità. I casuali ecclesiastici, di qualsiasi forma e natura, saranno aboliti e sostituiti dalla fissazione degli appannaggi dei patriarchi e dei capi delle Comunità, e dallo stanziamento di stipendj ed onorarj, equamente proporzionati all'importanza, al grado e alla dignità dei varj membri del clero. Non si attenterà in alcuna guisa alle proprietà mobili ed immobili dei diversi cleri cristiani; tuttavia l'amministrazione temporale delle Comunità cristiane o d'altri riti non musulmani sarà posta sotto la tutela di un'assemblea, scelta in seno di ognuna delle dette Comunità fra i membri del clero e i laici.

4. Nelle città, borgate e villaggi, la cui popolazione apparterrà totalmente al medesimo culto, non si recherà nessun ostacolo al riparo, *secondo i piani primitivi*, degli edificj destinati al culto, alle scuole, agli ospedali e ai cimiteri. I piani di questi varj edificj, in caso di nuova erezione, approvata dai patriarchi o capi delle Comunità, dovranno essere sottoposti alla mia Sublime Porta, che li approverà dietro mio ordine, o farà le sue osservazioni in un tempo stabilito. Nessun culto, nelle località in cui non vi saranno altre Confessioni religiose, sarà nella sua manifestazione pub-

blica sottoposto a veruna specie di restrizione. Nelle città, borgate e villaggi in cui i culti sono frammisti, ogni Comunità, abitando un quartiere distinto, potrà pure, conformandosi alle prescrizioni suindicate, riparare e consolidare le sue chiese, i suoi ospedali, le sue scuole e i suoi cimiteri. Quando si tratterà della costruzione di nuovi edificj, la necessaria autorizzazione sarà, per mezzo dei patriarchi o capi delle Comunità, chiesta alla mia Sublime Porta, la quale piglierà una sovrana decisione, accordando questa autorizzazione, *salvo il caso di ostacoli amministrativi.* Negli atti di tale natura, l' intervento dell' autorità amministrativa sarà interamente gratuito. La mia Sublime Porta piglierà le opportune misure per assicurare ad ogni culto, qualunque sia il numero degli adetti, la piena liberta del suo esercizio.

5. Ogni distinzione od appellativo tendente a rendere una classe qualsiasi dei sudditi del mio impero inferiore a un'altra classe, a motivo del culto, della lingua o della razza, sarà cancellata per sempre dal protocollo amministrativo. Le leggi adopreranno il loro rigore contro l'uso fra particolari, o da parte delle autorità, di qualsiasi qualificativo ingiurioso od offensivo.

6. Visto che tutt' i culti sono e saranno praticati liberamente nei miei Stati, nessun suddito del mio impero sarà disturbato nell' esercitare la religione che professa, e non sarà per tale riguardo in alcuna guisa molestato. Non potrà costringersi chicchessia a mutare religione.

7. La nomina e la scelta di tutt' i funzionarj e altri impiegati del mio impero dipendendo interamente dalla mia volontà sovrana, tutt' i sudditi del mio impero, senza distinzione di nazionalità, saranno ammissibili ai pubblici impieghi, e atti ad occuparli secondo la loro capacità e il loro merito, e conformemente a regole di generale applicazione.

8. Tutt'i sudditi del mio impero saranno indistintamente ammessi nelle scuole civili e militari del Governo s'essi adempiono d'altra parte le condizioni di età e di esami, specificate nei regolamenti organici delle dette scuole. Oltracciò, ogni Comunità è autorizzata a fondare pubbliche scuole di scienze, arti e industria. Senonchè, il modo d'insegnamento e la scelta dei professori saranno, nelle scuole di questa categoria, sotto il controllo di un consiglio misto di pubblica istruzione, i cui membri saranno nominati con un mio ordine sovrano.

9. Tutti gli affari commerciali, correzionali e criminali, fra musulmani e sudditi cristiani o d'altri riti non musulmani, o fra Cristiani e altri sudditi di differenti riti, saranno deferiti a tribunali misti. L'udienza di questi tribunali sarà pubblica; le parti verranno messe in presenza, e produrranno i loro testimoni, le cui deposizioni saranno ricevute indistintamente, dietro giuramento prestato secondo la legge religiosa di ciascun culto. I processi risguardanti gli affari civili seguiteranno ad essere giudicati pubblicamente, secondo le leggi e i regolamenti, dinanzi i Consigli misti delle provincie, in presenza del governatore e del giudice del luogo.

10. I processi civili speciali, come quelli di successione o altri di questo genere, fra sudditi di un medesimo rito cristiano o altro non musulmano, potranno, dietro domanda, essere inviati dinanzi ai Consigli dei patriarchi o delle Comunità.

11. Le leggi penali correzionali, le commerciali, e le regole di procedura da applicarsi nei tribunali misti, saranno completate al più presto possibile e codificate. Se ne pubblicheranno traduzioni in tutte le lingue in uso nel mio impero.

12. Si procederà, entro il più breve tempo possibile, alla riforma del sistema penitenziario nella sua appli-

cazione alle case di detenzione, di punizione o di correzione, e ad altri stabilimenti della medesima natura, allo scopo di conciliare i diritti dell'umanità con quelli della giustizia. Nelle stesse prigioni non potrà applicarsi nessuna pena corporale, che in conformità dei regolamenti disciplinari emanati dalla mia Sublime Porta, e qualunque cosa assomigliasse alla tortura, sarà radicalmente abolita. Le infrazioni in proposito saranno severamente represse, e trarranno seco la punizione, in conformità del codice criminale, delle autorità che le avessero commesse.

13. L'organizzazione della polizia nella capitale, nelle città di provincia e nelle campagne, sarà riveduta in modo da dare a tutt'i sudditi pacifici del mio impero le desiderabili guarentigie di sicurezza circa alla loro persona e ai loro beni.

14. L'uguaglianza delle imposte portando seco l'uguaglianza degli oneri, come quella dei doveri porta seco quella dei diritti, i sudditi cristiani e degli altri riti non musulmani dovranno, come fu anteriormente risoluto, soddisfare al pari dei musulmani agli obblighi della legge di reclutamento. Si ammetterà il principio della sostituzione o del riscatto.

15. Si pubblicherà, entro il più breve tempo possibile, una legge compiuta sul modo di ammissione e di servizio dei sudditi cristiani e d'altri riti non musulmani nell'esercito.

16. Si procederà a una riforma nella composizione dei Consigli provinciali e comunali, allo scopo di guarentire la sincerità della scelta dei delegati delle Comunità musulmane, cristiane e altre non musulmane, nonchè la libertà dei voti nei Consigli. La mia Sublime Porta si occuperà dell'uso dei mezzi più efficaci di conoscere esattamente e controllare il risultato delle deliberazioni e delle decisioni prese.

17. Siccome le leggi che regolano la compera, la

vendita e la disposizione delle proprietà immobili sono comuni a tutt' i sudditi del mio impero, si potrà permettere agli stranieri di possedere nei miei Stati proprietà fondiarie, conformandosi alle leggi e ai regolamenti di polizia, adempiendo i medesimi obblighi degli indigeni, e dopo che si saranno presi degli accordi colle Potenze straniere

18. Le imposte sono esigibili al medesimo titolo da tutti i sudditi del mio impero, senza distinzione di classe, nè di culto. S'indagheranno i mezzi più pronti e più energici per correggere gli abusi nella riscossione delle imposte, e in ispecie delle decime. Al regime degli appalti, in tutt' i rami delle entrate dello Stato si sostituirà successivamente, e tostochè potrà farsi, il sistema della riscossione diretta. Finchè il sistema degli appalti continuerà ad essere in vigore, sarà vietato, sotto le più severe pene, a tutti gli agenti dell'autorità e a tutt'i membri dei *megilis*, di farsi aggiudicatarj degli appalti, che saranno annunciati con pubblicità e concorrenza, o di avere nell'esercizio di tali appalti una parte qualsiasi. Le imposte locali saranno, per quanto è possibile, calcolate in modo da non danneggiare i mezzi della produzione, e non attraversare il commercio interno.

19. I lavori di pubblica utilità riceveranno un conveniente assegno, al quale concorreranno le imposte particolari e speciali delle provincie chiamate a godere della creazione delle vie di comunicazione per terra e per mare.

20. Essendosi già emanata una legge speciale, la quale ordina che il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato sia ogn'anno fissato e comunicato, questa legge si osserverà nel modo più scrupoloso. Si procederà alla revisione degli stipendj annessi ad ogni impiego.

21. I capi e un delegato di ogni Comunità designati dalla mia Sublime Porta saranno chiamati a pigliar

parte alle deliberazioni del supremo Consiglio di giustizia, in tutte le circostanze che interessassero la generalità dei sudditi del mio impero. Essi saranno convocati specialmente a tal uopo dal mio granvisir.

22. Il mandato dei delegati sarà annuo. Entrando in carica presteranno giuramento. Tutt'i membri del Consiglio, nelle riunioni ordinarie e straordinarie, emetteranno liberamente il loro avviso e il loro voto, senza che possano mai essere molestati.

23. Le leggi contro la corruzione, la concussione o la prevaricazione sono applicate, giusta le forme legali, a tutt'i sudditi del mio impero, qualunque sia la loro classe e la natura delle loro funzioni.

24. Si provvederà alla creazione di Banche e altri simili istituti, per giungere alla riforma del sistema monetario e finanziario, nonchè alla creazione di fondi destinati ad accrescere le fonti della materiale ricchezza del mio impero.

25. Si provvederà altresì alla costruzione di strade e canali, i quali renderanno le comunicazioni più facili e accresceranno le fonti della ricchezza del paese. Tutto ciò che può attraversare il commercio e l'agricoltura verrà abolito. Per raggiungere tali scopi, s'indagheranno i mezzi di mettere a profitto le scienze, le arti e i capitali dell'Europa, per porli successivamente in esecuzione.

Tali essendo i miei voleri e i miei ordini, voi, che siete il mio granvisir, farete, come d'uso, pubblicare, così nella capitale, come in tutte le parti del mio impero, questo imperiale firmano, e vigilerete con attenzione, e piglierete tutte le misure necessarie affinchè tutti gli ordini in esso contenuti vengano d'ora in avanti eseguiti colla più rigorosa puntualità.

N. VIII.

Trattato di pace fra la Repubblica francese e la Sublime Porta ottomana, firmato a Parigi il 6 messidoro anno X, cioè 25 giugno 1802.

Il primo Console della Repubblica, in nome del popolo francese, e il sublime imperatore ottomano, volendo ripristinare i primitivi rapporti di pace e di amicizia esistiti in ogni tempo fra la Francia e la Sublime Porta, hanno, a tale scopo, nominato ministri plenipotenziarj, cioè:

Il primo console, in nome del popolo francese, il cittadino Carlo Maurizio Talleyrand, ministro delle relazioni estere della Repubblica francese;

E la Sublime Porta ottomana, Esseid-Mohammed-Said-Ghalib-effendi, attuale relatore, segretario intimo e direttore degli affari esteri.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, convennero i seguenti articoli:

Art. I. Fra la Republica francese e la Sublime Porta ottomana vi sarà in avvenire pace ed amicizia. Le ostilità fra i due Stati cesseranno d'ora innanzi e per sempre.

2. I trattati o capitolazioni, che prima dell'epoca della guerra determinavano rispettivamente i rapporti di ogni specie che esistevano tra le due Potenze, sono intieramente rinnovati. In conseguenza di tale rinnovamento, e in esecuzione degli articoli delle antiche capitolazioni, in virtù dei quali i Francesi hanno il diritto di godere negli Stati della Sublime Porta di tutt'i vantaggi già stati accordati alle altre Potenze, la Sublime Porta acconsente che i legni di commercio fran-

cesi, aventi bandiera francese, godano d'ora innanzi senz'alcuna contestazione il diritto di entrare e navigare nel mar Nero.

La Sublime Porta acconsente inoltre che i detti legni francesi, nell'entrare e nell'uscire da questo mare, e per tutto quanto può favorire la loro libera navigazione siano interamente assimilati ai legni mercantili delle nazioni che navigano nel Mar Nero.

La Sublime Porta e il Governo della Repubblica piglieranno di accordo efficaci misure per purgare da ogni specie di pirati i mari che servono alla navigazione dei legni mercantili dei due Stati. La Sublime Porta promette di proteggere contro qualsiasi specie di pirateria la navigazione dei legni mercantili francesi sul mar Nero.

Rimane inteso che i vantaggi assicurati ai Francesi, col presente articolo, nell'impero ottomano, sono eziandio assicurati ai sudditi e alla bandiera della Sublime Porta nei mari e sul territorio della Repubblica francese.

3. La Repubblica francese godrà nei paesi ottomani che costeggiano e trovansi vicini al mar Nero, sì pel suo commercio, come pei suoi agenti e commissarj delle relazioni commerciali, che potranno dimorare nei luoghi in cui i bisogni del commercio froncese renderanno tale dimora necessaria, i medesimi diritti, privilegi e prerogative di cui la Francia godeva, prima della guerra, nelle altre parti degli Stati della Sublime Porta, in virtù delle antiche capitolazioni.

4. La Sublime Porta accetta, per quel che la concerne, il trattato concluso in Amiens tra la Francia e l'Inghilterra il 4 germinale anno X (22 zilhigè 1215); tutti gli articoli di questo trattato che riferisconsi alla Sublime Porta sono formalmente confermati nel presente trattato.

5. La Republica francese e la Sublime Porta guarentisconsi scambievolmente l'integrità dei loro possedimenti.

6. Le restituzioni e i compensi dovuti agli agenti delle due Potenze, nonchè ai cittadini o sudditi i cui beni furono, durante la guerra, confiscati o sequestrati, saranno regolati con equità da un accordo particolare che si farà a Costantinopoli fra i Governi.

7. Fintantochè non si saranno presi di concerto nuovi accordi circa alle divergenze che han potuto insorgere sui diritti di dogana, si osserveranno, a tale riguardo, nei due paesi, le antiche capitolazioni.

8. Se esistono tuttavia, nei due Stati, prigionieri, i quali siano detenuti a motivo della guerra, saranno posti immediatamente in libertà, senza riscatto.

9. La Repubblica francese e la Sublime Porta avendo voluto col presente trattato porsi, l'una negli Stati dell'altra, sul piede della Potenza più favorita, rimane inteso ch'esse accordansi rispettivamente nei due Stati tutt'i vantaggi che potessero essere od essere stati accordati ad altre Potenze, come se i detti vantaggi fossero espressamente stipulati nel presente trattato.

10. La ratifiche del presente trattato verranno scambiate a Parigi, nello spazio di ottanta giorni, o prima, potendo.

Fatto a Parigi, il 6 messidoro anno X della Repubblica francese (25 giugno 1802), e il 24 safer-ul-hair 1217.

Firmati: Carlo Maurizio Talleyrand
Esseid-Mohammed-Said-Ghalib effendi.

N. IX.

Trattato conchiuso a Londra, il 13 luglio 1841.

Essendo le difficoltà in cui Sua Altezza il Sultano s'è trovato, e che l'hanno determinato a reclamare

l'appoggio e l'assistenza delle Corti d'Austria, della Gran Bretagna, di Prussia e di Russia, state ormai rimosse, e avendo Mehemed-Alì fatto verso Sua Altezza il Sultano l'atto di sottomissione che la convenzione del 15 luglio era destinata a conseguire, i rappresentanti delle Corti firmatarie della detta convenzione hanno riconosciuto che, indipendentemente dall'esecczione delle misure temporanee risultanti da tale convenzione, importa essenzialmente di consacrare nel modo più formale il rispetto dovuto all'antica regola dell'impero ottomano, in virtù della quale è stato in ogni tempo vietato alle navi da guerra delle Potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. Essendo questo principio per sua natura di un'applicazione generale e permanente, i rispettivi plenipotenziarj, muniti a tal uopo degli ordini delle loro Corti, hanno opinato che a manifestare l'accordo e l'unione che presiedono alle intenzioni di tutte le Corti, nell'interesse dal consolidamento della pace europea, converrà constatare il rispetto dovuto al principio sovra menzionato, col mezzo di una transazione, alla quale, per invito e dietro il voto del sultano, sarebbe chiamata a concorrere la Francia. Essendo la natura di questa transazione, tale da offrire all'Europa un pegno dell'unione delle cinque Potenze, il principal segretario di Stato di sua maestà britannica, incaricato dal dipartimento degli affari esteri, di accordo coi plenipotenziarj delle altre quattro Potenze, s'è incaricato di portar ciò a cognizione del Governo francese, invitandolo a partecipare alla transazione con cui il sultano, da una parte, dichiarerebbe la sua ferma intenzione di mantenere per l'avvenire il suddetto principio, e le cinque grandi Potenze annuncierebbero dall'altra la loro unanime determinazione di rispettare questo principio e di conformarvisi.

Firmati: ESTERHAZY, NEUMANN, PALMERSTON, BULOW, BRUNOW.

Art. 1. Sua altezza il sultano, da una parte, dichiara avere la ferma risoluzione di mantenere per l'avvenire il principio invariabilmente fissato quale antica regola del suo impero, e in virtù del quale è stato in ogni tempo vietato ai legni da guerra delle Potenze straniere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo; e che, fino a tanto che la Porta trovasi in pace, Sua Altezza non ammetterà nei detti stretti nessun legno;

E le loro maestà il re dei Francesi, l'imperatore d'Austria, re di Ungheria e di Boemia, la Regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie, dall'altra parte, obbligansi di rispettare questa determinazione del sultano, e di conformarsi al principio suenunciato.

2. Rimane inteso che, nel constatare l'inviolabilità dell'antica regola dell'impero ottomano, menzionata nell'articolo precedente, il sultano riservasi, come pel passato, di emettere firmani di passaggio ai legni con bandiera da guerra, i quali saranno, come d'uso, adoperati al servizio delle legazioni delle Potenze amiche.

3. Sua Altezza il sultano riservasi di portare la presente convenzione a cognizione di tutte le Potenze con cui la Sublime Porta trovasi in relazioni di amicizia, invitandole ad accedervi.

4. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate a Londra, allo spirare di due mesi, o prima se ciò può farsi.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmata, e vi hanno apposto i suggelli delle loro armi.

Fatto a Londra, il 13 luglio dell'anno 1841.

Firmati Bourqueney, Esterhazy, Neumann, Palmerston, Bulow, Brunow, Schekib.

N. X.

Trattato di pace e di amicizia, conchiuso, il 30 marzo 1856, tra la Francia, l'Austria, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia.

In nome del Dio onnipotente.

Le Loro Maestà l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, animati dal desiderio di porre un termine alle calamità della guerra, e volendo prevenire il ritorno delle complicazioni che la fecero nascere, hanno risoluto d'intendersi con Sua Maestà l'imperatore d'Austria sulle basi da dare al ripristinamento e al consolidamento della pace, assicurando, con efficaci e reciproche guarentigie, l'indipendenza e l'integrità dell'impero ottomano.

A tal uopo le lodate Loro Maestà hanno nominato loro plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'imperatore dei Francesi:

Il signor Alessandro conte Colonna Walewski, e il signor Francesco Adolfo barone di Bourqueney.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria:

Il signor Carlo Ferdinando conte di Buol-Schauenstein, e il signor Giuseppe Alessandro barone di Hubner.

Sua Maestà la Regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda:

L' onorevolissimo Giorgio Guglielmo Federico conte di Clarendon, e l'onorevolissimo Enrico Riccardo barone Cowley.

Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie:

Il signor Alessio conte Orloff, e il signor Filippo barone Brunow.

Sua Maestà il re di Sardegna:

Il signor Camillo Benso conte di Cavour, e il signor Salvatore marchese di Villamarina.

E Sua Maestà l'imperatore degli Ottomani.

Mohammed-Emin-A'alì pascià, e Mehemmed-Gemil-bey.

I quali sonosi riuniti in congresso a Parigi.

Essendosi fra loro stabilito felicemente l'accordo, le loro maestà l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna, e l'imperatore degli Ottomani, considerando che, nell'interesse europeo, Sua Maestà il re di Prussia, firmatario della Convenzione del 13 luglio 1841, dovesse esser chiamato a partecipare ai nuovi accordi da prendersi, e apprezzando il valore che aggiungerebbe a un'opera di pacificazione generale il concorso della detta Maestà, l'hanno invitata a mandare i suoi plenipotenziarj al Congresso.

Per conseguenza, Sua Maestà il re di Prussia nominò suoi plenipotenziarj, il signor Ottone barone di Manteuffel, ed il signor Massimiliano Federico Carlo Francesco, conte di Hatzfeld-Wildenburg-Schœnstein.

I plenipotenziarj, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Dal dì dello scambio delle ratifiche del presente trattato, vi sarà pace ed amicizia fra Sua Maestà l'imperatore dei Francesi, Sua Maestà la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Ir-

landa, Sua Maestà il re di Sardegna, Sua Maestà il Sultano, da una parte, — e Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie, dall'altra; nonchè fra i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi rispettivi, a perpetuità.

2. Essendo la pace felicemente ristabilita fra le dette loro Maestà, i territorj conquistati od occupati dai loro eserciti durante la guerra saranno reciprocamente sgombrati.

Speciali accordi determineranno il modo dello sgombero, che dovrà farsi il più prontamente possibile.

3. Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie obbligasi a restituire a Sua Maestà il Sultano la città e cittadella di Kars, nonchè le altre parti del territorio ottomano, di cui trovinsi in possesso le truppe russe.

4. Le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Sardegna e il Sultano obbligansi di restituire a Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie le città e porti di Sebastopoli, Balaklava, Kamiesh, Eupatoria, Kersh, Zeni-Kalè, Kinburn, nonchè tutti gli altri territorj occupati dalle truppe alleate.

5. Le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e il Sultano accordano piena ed intera amnistia a coloro fra i loro sudditi che fossero stati compromessi da una partecipazione qualsiasi agli avvenimenti della guerra in favore della causa nemica.

Rimane espressamente inteso che tale amnistia si estenderà ai sudditi di ognuna delle parti belligeranti, che avessero continuato, durante la guerra, ad essere adoperati al servizio degli altri belligeranti.

6. I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti dall'una parte e dall'altra.

7. Sua Maestà l'imperatore dei Francesi, Sua Maestà

l'imperatore d'Austria, Sua Maestà la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, Sua Maestà il re di Prussia, Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie e Sua Maestà il re di Sardegna dichiarano la Sublime Porta ammessa a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo. Le loro Maestà obbligansi, ognuna per la propria parte, di rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'impero ottomano, guarentiscono in comune la stretta osservanza di quest'obbligo, e di conseguenza considereranno come una questione d'interesse generale qualunque atto inteso a recarvi offesa.

8. Se tra la Sublime Porta e l'una o parecchie delle altre Potenze firmatarie, sopravvenisse un dissenso, il quale minacciasse il mantenimento delle loro relazioni, la Sublime Porta e ognuna di queste Potenze, prima di ricorrere all'uso della forza, porranno le altre parti contraenti in grado di prevenire siffatta estremità mercè la loro azione mediatrice.

9. Sua Maestà imperiale il Sultano, nella sua costante sollecitudine pel benessere dei suoi sudditi, avendo emanato un firmano, il quale, migliorando la loro sorte senza distinzione di religione nè di schiatta, sanziona queste generose intenzioni verso le popolazioni cristiane del suo impero, e volendo dare un nuovo attestato dei suoi sentimenti in proposito, ha risoluto di comunicare alla Potenze contraenti il detto firmano, spontaneamento emanato dalla sua volontà sovrana.

Le Potenze contraenti constatano l'alto valore di tale comunicazione. Rimane beninteso ch'essa non potrebbe in nessun caso dare alle dette Potenze il diritto d'ingerirsi, sia collettivamente, sia separatamente, nei rapporti di Sua Maestà il Sultano coi suoi sudditi, nè nell'interna amministrazione del suo impero.

10. La convenzione del 13 luglio 1841, la quale conserva l'antica regola dell'impero ottomano circa alla

chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, è stata di comune accordo riveduta.

L'atto conchiuso a tal uopo, e conformemente a questo principio, fra le alte parti contraenti, è e rimane annesso al presente trattato, e avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte integrante.

11. Il Mar Nero è neutralizzato: aperti alla marina mercantile di tutte le nazioni, le sue acque e i suoi porti sono formalmente e a perpetuità interdetti alla bandiera di guerra, sia delle Potenze ripuarie, sia di qualsiasi altra Potenza, salvo le eccezioni menzionate negli articoli 14 e 19 del presente trattato.

12. Libero da qualsiasi ostacolo, il commercio, nei porti e nelle acque del Mar Nero, non sarà assoggettato che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia, concepiti in uno spirito favorevole allo sviluppo delle transazioni commerciali.

Per dare agl'interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno dei consoli nei loro porti situati sul litorale del Mar Nero, conformemente ai principj del diritto internazionale.

13. Ai termini dall'art. 11, il Mar Nero essendo neutralizzato, la conservazione o la fondazione sul suo litorale di arsenali militari marittimi non ha più alcuna necessità o alcuno scopo. Per conseguenza, Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie e Sua Maestà imperiale il Sultano obbligansi di non erigere nè conservare su questo litorale nessun arsenale marittimo.

14. Le loro Maestà l'imperatore di tutte le Russie e il Sultano, avendo conchiuso una convenzione allo scopo di determinare la forza e il numero dei legni leggeri necessarj al servizio delle loro coste, e che si riservano di conservare nel Mar Nero, questa convenzione è annessa al presente trattato, e avrà la medesima forza, come ne facesse parte integrante. Essa non

potrà essere annullata, nè modificata senza l'assenso delle Potenze firmatarie del presente trattato.

15. Avendo l'atto del Congresso di Vienna stabilito i principj destinati a regolare la navigazione dei fiumi che separano o traversano parecchi Stati, le Potenze contraenti stipulano fra loro, che per l'avvenire questi principj saranno del pari applicati al Danubio e alle sue bocche. Esse dichiarano che questa disposizione fa ormai parte del diritto pubblico europeo, e la prendono sotto la propria guarentigia.

La navigazione del Danubio non potrà essere assoggettata a nessun ostacolo nè tributo, che non fossero espressamente preveduti dalle stipulazioni contenute negli articoli seguenti. Non sarà quindi riscosso nessun pedaggio basato unicamente sul fatto della navigazione del fiume, nè nessun diritto sulle merci che trovansi a bordo dei legni. I regolamenti di polizia e di quarantena da stabilirsi per la sicurezza degli Stati separati o traversati da questo fiume, saranno concepiti in guisa da favorire, per quanto sarà possibile, la circolazione delle navi. Salvo tali regolamenti, non si arrecherà alla navigazioue ostacolo di sorta.

16. Allo scopo di attuare le disposizioni dell'articolo precedente, una Commissione, nella quale la Francia, l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia, saranno rappresentate ognuna da un delegato, verrà incaricata d'indicare e di far eseguire i lavori necessarj, in giù d'Isacia, per isgombrare le bocche del Danubio, e la prossima marina, dalle sabbie ed altri ostacoli onde sono ostruite, allo scopo di porre questa parte del fiume e la detta marina nelle migliori condizioni possibili di navigabilità.

A sopperire alle spese di questi lavori, e degli stabilimenti destinati ad assicurare ed agevolare la navigazione nelle bocche del Danubio, potranno riscuotersi dei diritti fissi e convenienti, stabiliti dalla Commis-

sione a maggioranza di voti, sotto l'espressa condizione che per tale rapporto, come per tutti gli altri, le bandiere di tutte le nazioni saranno trattate sul piede di una perfetta uguaglianza.

17. Si creerà una Commissione, composta di delegati dell'Austria, della Baviera, della sublime Porta e del Würtemberg (uno per ognuna di queste Potenze), ai quali si uniranno i commissarj dei tre Principati danubiani, la cui nomina verrà approvata dalla Porta. Questa Commissione sarà permanente, e: 1.° elaborerà i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale; 2.° farà sparire gli ostacoli, di qualunque natura possano essere, che oppongonsi tuttavia all'applicazione al Danubio delle disposizioni del trattato di Vienna; 3.° ordinerà e farà eseguire i lavori necessarj lungo il fiume; 4.° vigilerà, dopo sciolta la Commissione europea, alla conservazione della navigabilità delle bocche del Danubio e delle parti del mare ad esse vicine.

18. Rimane inteso che la Commissione europea avrà adempiuto il suo cômpito, e che la Commissione ripuaria avrà terminato i lavori indicati nell'articolo precedente sotto i nn. 1 e 2, nello spazio di due anni. Le Potenze firmatarie, riunite in conferenza, informate di questo fatto, pronunzieranno, dopo averne pigliato atto, lo scioglimento della Commissione europea; e da tal momento la Commissione ripuaria permanente godrà dei medesimi poteri di cui sarà stata investita fino allora la Commissione europea.

19. Allo scopo di assicurare l'esecuzione dei regolamenti che si saranno ordinati di comune accordo, secondo i principj sopra enunciati, ognuna delle Potenze contraenti avrà il diritto di far stazionare in ogni tempo due navi leggiere alle bocche del Danubio.

20. In cambio delle città, porti e territorj enumerati nell'articolo 4.° del presente trattato, e per meglio

assicurare la libertà della navigazione del Danubio, Sua Maestà l' imperatore di tutte le Russie acconsente alla rettificazione della sua frontiera in Bessarabia.

La nuova frontiera comincierà dal mar Nero, a un chilometro all' est del lago Burna-Sola, raggiungerà perpendicolarmente la strada di Akerman, seguirà questa strada sino alla valle di Trajano, passerà al sud di Belgrado, risalirà lungo la riviera di Yalpuk fino a Saratsika, e andrà a far capo a Katamori, sul Pruth. Al di là di questo punto, l'antica frontiera fra i due imperj non subirà modificazione.

Delegati delle Potenze contraenti fisseranno nei suoi particolari il tracciato della nuova frontiera.

21. Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso al principato di Moldavia, sotto la signoria (*suzérainété*) della Sublime Porta.

Gli abitanti di questo territorio godranno i diritti e i privilegi assicurati ai Principati, e per lo spazio di tre anni sarà loro permesso di trasportare altrove il loro domicilio, disponendo liberamente delle loro proprietà.

22. I principati di Valachia e di Moldavia continueranno a godere, sotto la signoria della Porta e sotto la guarentigia delle Potenze contraenti, i privilegi e le immunità che posseggono. Nessuna protezione esclusiva sarà esercitata su loro da una delle Potenze garanti. Nei loro affari interni non vi sarà nessun particolare diritto d' ingerenza.

23. La Sublime Porta obbligasi a conservare ai detti principati un'amministrazione indipendente e nazionale, nonchè piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

Le leggi e gli statuti attualmente in vigore saranno riveduti. A stabilire un compiuto accordo su tale revisione, una Commissione speciale, sulla cui composizione le alte Potenze contraenti s' intenderanno, si

riunirà tosto a Buckarest, con un commissario della Sublime Porta.

Questa Commissione avrà l'incarico d'informarsi dello stato attuale dei Principati e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

24. Sua Maestà il Sultano promette di convocare immediatamente, in ognuna delle due provincie, un divano *ad hoc*, composto in modo da costituire la più esatta rappresentanza degl' interessi di tutte le classi della società. Questi divani saranno chiamati ad esprimere i voti delle popolazioni relativamente all'organizzazione definitiva dei Principati.

Una istruzione del Congresso regolerà i rapporti della Commissione con questi divani.

25. Pigliando in considerazione l'opinione emessa dai due divani, la Commissione trasmetterà indilatamente alla sede attuale delle conferenze, il risultato del proprio lavoro.

L'accordo finale colla Potenza sovrana sarà sanzionato da una convenzione conchiusa a Parigi fra le alte parti contraenti; e un hatti-sceriffo, conforme alle stipulazioni della convenzione, costituirà definitivamente l'organizzazione di queste provincie, poste ormai sotto la guarentigia collettiva delle Potenze firmatarie.

26. È convenuto che i Principati avranno una forza armata nazionale, organizzata allo scopo di mantenere la sicurezza dell' interno e assicurare quella delle frontiere. Non potrà recarsi nessun ostacolo alle misure straordinarie di difesa che, di accordo colla Sublime Porta, i Principati fossero costretti di adottare per respingere qualsiasi aggressione straniera.

27. Se la quiete interna dei Principati si trovasse minacciata o compromessa, la Sublime Porta s'intenderà colle altre Potenze circa alle misure da adottarsi per mantenere o ripristinare l'ordine legale. Non potrà aver luogo un intervento armato senza previo accordo fra queste Potenze.

28. Il principato di Serbia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta, conformemente agli *hatti* imperiali che fissano e determinano i suoi diritti e immunità, posti ormai sotto la guarentigia collettiva delle Potenze contraenti.

Il detto principato conserverà per conseguenza la sua amministrazione indipendente e nazionale, nonchè piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigaziome.

29. Il diritto di guarnigione della Sublime Porta, quale trovasi stipulato dagli anteriori regolamenti, è mantenuto. Niun intervento armato potrà aver luogo in Serbia senza previo accordo fra le alte Potenze contraenti.

30. Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie e Sua Maestà il Sultano mantengono nella sua integrità lo stato delle loro possessioni in Asia, quale esisteva legalmente prima della rottura.

A prevenire qualunque contestazione locale, si verificherà e, alla occorrenza, si rettificherà il tracciato della frontiera, senza che per l'una o l'altra delle due parti possa risultarne un pregiudizio territoriale.

A tal effetto, sarà inviata sui luoghi, immediatamente dopo il ristabilimento delle relazioni diplomatiche fra la Corte di Russia e la Sublime Porta, una Commissione mista, composta di due commissarj russi, due commissarj ottomani, un commissario francese e un commissario inglese. Il suo lavoro dovrà essere terminato nel termine di otto mesi, a datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

31. I territorj occupati durante la guerra dalle truppe delle loro Maestà l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, e il re di Sardegna, a termini delle convenzioni, firmate a Costantinopoli il 12 marzo 1854, tra la Francia, la Gran Bretagna e la Sublime

Porta, il 14 giugno del medesimo anno tra l'Austria e la Sublime Porta, e il 15 marzo 1855 fra la Sardegna e la Sublime Porta, saranno sgombrati, al più presto che si potrà, in seguito allo scambio delle ratifiche del presente trattato. Il tempo e i mezzi di esecuzione formeranno l'oggetto di un accordo tra la Sublime Porta e le Potenze, le cui truppe hanno occupato il suo territorio.

32. Finchè i trattati o le convenzioni, esistenti prima della guerra tra le Potenze belligeranti, sieno stati o rinnovati o sostituiti da nuovi atti, il commercio d'importazione o di asportazione avrà luogo reciprocamente sul piede dei regolamenti in vigore prima della guerra; e i rispettivi sudditi, in qualsiasi altra materia, saranno vicendevolmente trattati sul piede della nazione più favorita.

33. La convenzione conchiusa, in questo giorno, fra le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda da una parte, e Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, relativamente alle isole di Aland, rimane annessa al presente trattato, e avrà la medesima forza e valore, come ne facesse parte.

34. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche si scambieranno a Parigi nel termine di quattro settimane, o prima, se si può.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Parigi, il 30 marzo 1856.

Firmati: A. Walewski, Bourqueney, Buol-Schauenstein, Hubner, Clarendon, Cowley, Manteuffel, Hatzfeld, Orloff, Brunnow, Cavour, Villamarina, A'alì, Mehemmed-Gemil.

Articolo transitorio.

Le stipulazioni della convenzione degli stretti, firmate oggi, non saranno applicabili ai legni da guerra adoperati dalle Potenze belligeranti per lo sgombero per mare dei territorj occupati dalle loro truppe; ma le dette stipulazioni ripiglieranno il loro intiero effetto tostochè lo sgombro sarà finito.

Fatto in Parigi, il 30 marzo 1856.

Firmati: A. Walewski, Bourqueney, Buol-Schauenstein, Hubner, Clarendon, Cowley, Manteuffel, Hatzfeld, Orloff, Brunnow, Cavour, Villamarina, A'ali, Mehemmed-Gemil.

Primo allegato.

In nome di Dio onnipotente.

Le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, firmatarj della convenzione del 12 luglio 1841, e sua Maestà il re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro unanime determinazione di conformarsi all'antica regola dell'impero ottomano, secondo la quale gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi, finchè la Porta trovasi in pace, ai legni da guerra esteri;

Le dette Maestà da una parte, e Sua Maestà il Sultano dall'altra, hanno risoluto di rinnovare la convenzione conclusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo alcune modificazioni nei particolari, che non alterano in nessun modo il principio sul quale è fondata.

Per conseguenza, le dette Maestà hanno, a tal uopo, nominato loro plenipotenziarj, ecc., ecc.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pienipoteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. Sua Maestà il Sultano, da una parte, dichiara avere la ferma risoluzione di conservare in avvenire il principio invariabilmente stabilito qual antica regola del suo impero, e in virtù del quale s'è in ogni tempo vietato alle navi da guerra delle Potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, e che fino a tanto che la Porta si trovi in pace, Sua Maestà non ammetterà nei detti stretti nessun legno da guerra estero.

E le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno unito della gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie e il re di Sardegna, dall'altra parte, obbligansi di rispettare questa determinazione del Sultano, e di conformarsi al principio qui sopra enunciato.

2. Il Sultano si riserva, come pel passato, di rilasciare firmani di passaggio alle navi leggiere sotto bandiera di guerra, le quali saranno, come d'uso, adoperate al servizio delle legazioni delle Potenze amiche.

3. La medesima eccezione applicasi alle navi leggiere sotto bandiera di guerra, che ognuna delle Potenze contraenti è autorizzata a far stazionare alle bocche del Danubio, per assicurare l'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del fiume, e il cui numero non dovrà eccedere due per ogni Potenza.

4. La presente convenzione, annessa al trattato generale firmato oggi a Parigi, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o prima, se si può.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno

firmata, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatta a Parigi, il 30 marzo 1856.

Firmati: A. WALEWSKI, BOURQUENEY, BUOL-SCHAUENSTEIN, HUBNER, CLARENDON, COWLEY, MANTEUFFEL, ORLOFF. BRUNNOW, CAVOUR, VILLAMARINA, A'ALÌ, MEHEMMED-GEMIL.

Secondo allegato.

In nome di Dio onnipotente.

Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie e Sua Maestà imperiale il Sultano, pigliando in considerazione il principio della neutralizzazione del mar Nero, stabilito coi preliminari contenuti nel protocollo n. 1, firmato a Parigi il 25 febbrajo del presente anno, e volendo per conseguenza regolare di comune accordo il numero e la forza dei legni leggieri che sonosi riservati di mantere nel mar Nero pel servizio delle loro coste, hanno risoluto di firmare, a tal uopo, una convenzione. e hanno perciò nominato, ecc., ecc.

I quali, dopo di essersi scambiati i loro pienipoteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. 1. Le Alte Parti contraenti impegnansi reciprocamente di non avere nel mar Nero altri bastimenti da guerra, che quelli il cui numero, forza e dimensioni sono qui sotto stipulati.

Art. 2. Ognuna delle Alte Parti contraenti riservasi di mantenere in questo mare sei navi a vapore della lunghezza di cinquanta metri a fior d'acqua, di una stazatura di ottocento tonnellate al *maximum*, e quattro

navi leggiere a vapore o a vela, di un tonnellaggio che non sorpasserà le ducento tonnellate per ciascuna.

Art. 3. La presente convenzione, annessa al trattato generale firmato oggi a Parigi, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate fra il termine di quattro settimane, o prima se si può.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmata e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatta a Parigi, il 30 marzo 1856.

Firmati: ORLOFF, BRUNNOW, A'ALÌ, MEHEMMED-GEMIL.

Terzo allegato.

In nome di Dio onnipotente.

Sua Maestà l'imperatore dei Francesi, sua Maestà la regina del Regno unito della gran Bretagna e d'Irlanda, e Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie, volendo estendere al mar Baltico l'accordo felicemente ripristinato fra loro in Oriente, e consolidare così i beneficj della pace generale, hanno risoluto di conchiudere una convenzione, e nominato a tal uopo, ecc.

I quali, dopo di essersi scambiati i loro pienipoteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie, per corrispondere al desiderio espressogli dalle loro Maestà l'imperatore dei Francesi e la regina del Regno unito della gran Bretagna e d'Irlanda, dichiara che le isole di Aland non saranno fortificate, e che non vi si conserverà o creerà nessuno stabilimento militare o navale.

Art. 2. La presente convenzione, annessa al trattato

generale firmato oggi in Parigi, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o prima se si può.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmata, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatta a Parigi, il 30 marzo 1856.

Firmati: A. Walewski, Bourqueney, Clarendon, Cowley, Orloff, Brunnow.

Dichiarazione del 16 aprile 1856, che regola varj punti di diritto marittimo.

Dichiarazione.

I plenipotenziarj che hanno firmato il trattato di Parigi del 30 marzo 1856, riuniti in conferenza,

Considerando:

Che il diritto marittimo, in tempo di guerra, è stato per lungo tempo motivo di spiacevoli contestazioni;

Che l'incertezza del diritto e dei doveri in simile materia dà luogo, fra i neutri e i belligeranti, a divergenze di opinione che possono far nascere difficoltà serie, e persino conflitti;

Che giova per conseguenza stabilire intorno a un punto così importante una dottrina uniforme;

Che i plenipotenziarj riuniti al Congresso di Parigi non potrebbero meglio corrispondere alle intenzioni onde sono animati i loro Governi, che col cercare d'introdurre per tale riguardo, nei rapporti internazionali, dei principj fissi;

I plenipotenziarj suddetti, debitamente autorizzati, hanno convenuto d'intendersi circa ai mezzi di giungere a questo scopo, ed essendosi messi di accordo, hanno stabilito la seguente solenne dichiarazione:

1. La corsa è, e rimane abolita;

2. La bandiera neutra copre la merce nemica, eccetto il contrabbando di guerra;

3. La merce neutra sotto bandiera nemica, eccetto il contrabbando di guerra, non è sequestrabile;

4. Perchè i blocchi siano obbligatorj debbono essere effettivi, mantenuti cioè con una forza sufficiente per interdire in realtà l'accesso al litorale nemico.

I Governi dei sottoscritti plenipotenziarj obbligansi di portare questa dichiarazione a cognizione degli Stati che non furono chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, e ad invitarli ad accedervi.

Convinti che le massime da loro proclamate non potrebbero non essere accolte con gratitudine dal mondo intero, i plenipotenziarj sottoscritti non dubitano, che gli sforzi dei loro Governi per generalizzarne l'adozione non vengano coronati di pieno successo.

La presente dichiarazione non è, e non sarà obbligatoria che fra le Potenze che vi hanno o vi avranno aderito.

Fatta a Parigi, il 16 aprile 1856.

Firmati: A. Walewski, Bourqueney, Buol-Schauenstein, Hubner, Clarendon, Cowley, Manteuffel, Hatzfeld, Orloff, Brunnow, Cavour, Villamarina, A'alì, Mehemmed-Gemil.

N. XI.

Trattato, conchiuso a Parigi il 19 giugno 1857, determinante la frontiera tra la Russia e la Turchia in Bessarabia, il Delta del Danubio, e l'isola dei Serpenti, e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 31 dicembre 1857.

Le loro Maestà l'imperatore d'Austria, l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, considerando che la Commissione di demarcazione, incaricata dell'esecuzione dell'art. 20 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, ha terminato i suoi lavori; e volendo conformarsi alle disposizioni del protocollo del 6 gennajo ultimo, consacrando in un trattato le modificazioni arrecate di comune accordo a quest'articolo, nonchè le risoluzioni prese intorno all'isola dei Serpenti e al delta del Danubio, e contenute nel medesimo protocollo, hanno a tal uopo nominati loro plenipotenziarj, cioè, ecc., ecc.

Art. 1. La traccia della frontiera di Russia e della Turchia, in Bessarabia, è e rimane determinata in conformità della carta topografica stesa dai commissarj a Kiceneff, il 30 marzo 1857, la quale, dopo contrassegnata, vien annessa al presente trattato.

2. Le Potenze contraenti convengono che le isole comprese tra i varj rami del Danubio alla sua imboccatura, e formano il Delta di questo fiume, come indica il piano annesso al protocollo del 6 gennajo 1857, invece di essere annesse al principato della Moldavia, come implicitamente stipulava l'art. 21 del trattato di Parigi, saranno riposte sotto la sovranità immediata della Sublime Porta, da cui dipendevano pel passato.

3. Avendo il trattato del 30 marzo, come i trattati conchiusi anteriormente fra la Russia e la Turchia, serbato il silenzio sull'isola dei Serpenti, e avendo le Alte Parti contraenti riconosciuto che conveniva considerare quest'isola qual una dipendenza del delta del Danubio, la sua destinazione rimane fissata secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

4. Nell'interesse generale del commercio marittimo, la Sublime Porta obbligasi di mantenere sull'isola dei Serpenti un faro destinato ad assicurare la navigazione dei legni che recansi nel Danubio e al porto di Odessa; la Commissione ripuaria istitituita coll' art. 17 del trattato del 30 marzo 1856, allo scopo di assicurare la navigabilità delle bocche del fiume e delle parti circostanti del mare, invigilerà sulla regolarità del servizio di questo faro.

5. Il presente trattato sarà ratificato, e se ne scambieranno le ratifiche nel termine di quattro settimane, o prima, se si può.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 19 giugno 1857.

Firmati: HUBNER, WALEWSKI, COWLEY, C. HATZFELD, C. KISSELEFF, VILLAMARINA, MEHEMMED-GEMIL.

N. XII.

Convenzione relativa alle Provincie danubiane.

(19 agosto 1858).

Volendo le loro Maestà l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno Unito

della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, conformemente alle stipulazioni del trattato conchiuso a Parigi il 30 marzo 1856, consacrare con una convenzione il loro accordo sulla definitiva organizzazione dei Principati di Moldavia e di Valachia, hanno destinato a loro plenipotenziarj, per negoziare e firmare la convenzione;

Sua Maestà l'imperatore dei Francesi, il signor Alessandro conte Colonna Walewski.

Sua Maestà l'imperatore d'Austria, il signor Giuseppe Alessandro barone di Hübner.

Sua Maestà la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'onorevolissimo Enrico Riccardo Carlo conte Cowley.

Sua Maestà il re di Prussia, il signor Massimiliano Federico Carlo Francesco conte di Hatzfeld-Wildenburg-Schœnstein.

Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie, il signor conte Paolo Kisseleff.

Sua Maestà il re di Sardegna, il signor Salvatore marchese di Villamarina.

Sua Maestà l'imperatore degli Ottomani, Mohammed Fuad pascià.

I quali si sono riuniti in conferenza a Parigi, muniti di pienipoteri, riconosciuti in buona e debita forma, e hanno stipulato le disposizioni seguenti:

Art. 1. I principati di Moldavia e di Valachia, costituiti ormai sotto il titolo di *Principati Uniti di Moldavia e Valachia*, rimangono posti sotto l'alta signoria (*suzéraineté*) di Sua Maestà il Sultano.

2. In virtù delle capitolazioni emanate dai Sultani Bajazet I, Maometto II, Selim I, e Solimano II, che costituiscono la loro autonomia, regolando i loro rapporti colla Sublime Porta, e che furono consacrati da parecchi hatti-sceriffo, in ispecie da quello del 1834;

conformemente eziandio agli articoli 22 e 23 del trattato conchiuso a Parigi il 30 marzo 1856, i Principati continueranno a godere, sotto la guarentigia collettiva delle Potenze contraenti, i privilegi e immunità che posseggono.

Per conseguenza i Principati si amministreranno liberamente; e all'infuori da qualsiasi ingerenza della Sublime Porta, nei limiti stipulati dall'accordo delle Potenze garanti colla Corte ottomana.

3. In ogni Principato i pubblici poteri saranno affidati a un ospodaro e a un'Assemblea elettiva, che nei casi preveduti dalla presente convenzione agirà col concorso di una Commissione centrale, comune ai due Principati,

4. Il potere esecutivo sarà esercitato dall'ospodaro;

5. Il potere legislativo sarà esercitato collettivamente dall'ospodaro, dall'Assemblea e dalla Commissione centrale.

6. Le leggi d'interesse speciale ad ogni Principato saranno preparate dall'ospodaro e votate dall'Assemblea.

Le leggi d'interesse comune ai due Principati saranno preparate dalla Commissione centrale e votate dalle Assemblee, alla quali verranno sottoposte dagli ospodari.

7. Il potere giudiziario, esercitato in nome dell'ospodaro, sarà affidato a magistrati nominati da lui, senza che alcuno possa essere distratto dai suoi giudici naturali.

Una legge determinerà le condizioni di ammissione e di avanzamento nella magistratura, pigliando a base la progressiva applicazione del principio d'inamovibilità.

8. I Principati forniranno alla Corte sovrana un tributo annuo, il cui ammontare è fissato nella somma di 1,500,000 piastre per la Moldavia, e di 2,500,000 piastre per la Valachia.

L'investitura sarà, come pel passato, conferita agli ospodari da S. M. il Sultano.

La Corte sovrana combinerà coi Principati le mi-

sure di difesa del loro territorio, in caso di straniera aggressione ; e le apparterrà di provocare , mercè un accordo colle Corti garanti, le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine, se questo venisse compromesso.

Come pel passato , i trattati internazionali che si conchiuderanno dalla Corte sovrana colle Potenze estere, saranno applicabili ai Principati, in quanto non ledano le loro immunità.

9. In caso di violazione delle immunità dei Principati, gli ospodari indirizzeranno un ricorso alla Potenza sovrana, e se non si fa diritto ai loro reclami, potranno farli pervenire col mezzo dei loro agenti ai rappresentanti delle Potenze garanti a Costantinopoli.

Gli ospodari si faranno rappresentare presso la Corte sovrana da agenti (*capu-kiaya*), nati moldavi o valachi , indipendenti da qualsiasi estera giurisdizione , e accetti alla Porta.

10. L'ospodaro sarà dall'Assemblea eletto a vita.

11. In caso di vacanza, e fino all' istallazione del nuovo ospodaro, l'amministrazione sarà devoluta al Consiglio dei ministri, il quale entrerà di pieno diritto in esercizio.

Le sue attribuzioni, puramente amministrative, si limiteranno alla spedizione degli affari, senza ch' esso possa revocare i funzionarj , fuorchè per delitto constatato giudiziariamente. In questo casó, provvederà alla loro sostituzione a solo titolo provvisorio.

12. Quando si effettuerà la vacanza, se l'Assemblea è riunita dovrà, entro gli otto giorni, aver proceduto all'elezione dell' ospodaro.

Se non è riunita, sarà convocata immediatamente e riunita nel termine di dieci giorni. Ove fosse sciolta, si procederà a nuove elezioni nel termine di quindici giorni, e la nuova Assemblea verrà del pari riunita entro dieci giorni. Negli otto giorni che terranno dietro alla sua riunione, dovrà aver proceduto alla elezione dell' ospodaro.

Perchè si proceda alla elezione, si richiederà la presenza dei tre quarti del numero dei membri iscritti. Ove, duranti gli otto giorni, l'elezione non avesse avuto luogo, il nono giorno a mezzodì, qualunque sia il numero dei membri presenti, l'Assemblea procederà all' elezione.

L' investitura sarà chiesta come pel passato, e sarà data entro il termine di un mese al più.

13. Sarà eligibile all' ospodorato chiunque, dell' età di trentacinque anni, e figlio di padre moldavo o valacco, possa giustificare il possesso di una rendita fondiaria di tremila ducati, purchè abbia sostenuto per dieci anni pubbliche funzioni, o fatto parte delle Assemblee.

14. L' ospodaro governa col concorso di ministri nominati da lui. Egli sanziona e promulga le leggi, e può ricusare la sua sanzione. Ha il diritto di grazia e quello di commutare le pene in materia criminale, senza potere intervenire altrimenti nell' amministrazione della giustizia.

Egli prepara le leggi d'interesse speciale al Principato, e in ispecie i bilanci, e li sottopone alle deliberazioni dell'Assemblea.

Egli nomina a tutti gl' impieghi di pubblica amministrazione, e fa i regolamenti necessarj per l' esecuzione delle leggi.

La lista civile di ogni ospodaro sarà votata dall'Assemblea, una volta per sempre, all' epoca del suo avvenimento al potere.

15. Ogni atto emanante dall'ospodaro dev' essere contrassegnato dai ministri competenti.

I ministri saranno responsabili della violazione delle leggi, e particolarmente di qualsiasi spreco del pubblico danaro.

Eglino saranno giudicabili dall'alta Corte di giustizia e di cassazione.

Il procedimento potrà essere provocato dall'ospodaro o dall'Assemblea.

Lo stato di accusa dei ministri non potrà pronunciarsi che alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

16. L'Assemblea elettiva, in ogni Principato, sarà eletta per sette anni, conformemente alle disposizioni elettorali annesse alla presente convenzione.

17. L'Assemblea sarà convocata dall'ospodaro, e dovrà, ogni anno, riunirsi la prima domenica di dicembre.

La durata di ogni sessione ordinaria sarà di tre mesi.

L'ospodaro potrà, se occorre, prolungare la sessione. Egli può convocare straordinariamente l'Assemblea, o scioglierla. In quest' ultimo caso, dee convocare una nuova Assemblea, che sarà riunita nel termine di tre mesi.

18. Il metropolitano e i vescovi diocesani faranno, di pieno diritto, parte dell'Assemblea.

La presidenza dell'Assemblea apparterrà al metropolitano. I vicepresidenti e i segretarj saranno eletti dall'Assemblea.

19. Il presidente fissa le condizioni alle quali il pubblico sarà ammesso alle sedute, salvo i casi eccezionali che saranno preveduti dal regolamento interno.

Per cura del presidente, si stenderà un processo verbale sommario di ogni seduta, il quale sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale*.

20. L'Assemblea discuterà e voterà i progetti di legge che le saranno presentati dall' ospodaro. Essa potrà emendarli, sotto la riserva stipulata dall' articolo 36 quanto alle leggi d' interesse comune.

21. Se i ministri non sono membri dell'Assemblea, vi avranno tuttavia libera entrata, e potranno pigliar parte alla discussione delle leggi senza partecipare al voto.

22. Il bilancio delle entrate, e quello delle spese, preparati annualmente, per ogni Principato, a cura del rispettivo ospodaro, e sottomessi all'Assemblea, che

potrà emendarli, non saranno definitivi che dopo di essere stati votati da essa.

Se il bilancio non fosse votato in tempo debito, il potere esecutivo provvederebbe ai pubblici servizj, conformemente al bilancio dell'anno precedente.

23. I varj fondi provenienti finora da fonti speciali, e di cui il Governo dispone a varj titoli, dovranno essere compresi nel bilancio generale delle entrate.

24. Il regolamento definitivo dei conti dovrà esser presentato all'Assemblea, al più tardi, nel termine di due anni, a datare dalla chiusura di ogni esercizio.

25. Non potrà stabilirsi o riscuotersi veruna imposta senza essere consentita dall'Assemblea.

26. Al pari di tutte le leggi d'interesse comune o speciale, e dei regolamenti di pubblica amministrazione, le leggi di finanza saranno inserite nella *Gazzetta ufficiale*.

27. La Commissione centrale siederà a Fockshani.

Essa sarà composta di sedici membri, otto moldavi e otto valacchi; quattro saranno scelti da ciascun ospodaro fra i membri dell'Assemblea o fra le persone che avranno disimpegnato pubbliche funzioni in paese, e quattro da ciascuna Assemblea nel suo seno.

28. I membri della Commissione centrale conservano il diritto di pigliar parte all'elezione degli ospodari nell'Assemblea alla quale appartengono.

29. La Commissione centrale è permanente; essa potrà tuttavia, quando i suoi lavori glielo permettano, prorogarsi per un tempo, che, in ogni caso, non potrà eccedere i quattro mesi.

La durata delle funzioni dei suoi membri, siano nominati dall'ospodaro, siano scelti dalle Assemblee, si limiterà alla durata della rispettiva legislatura.

Tuttavia i membri cessanti non lasceranno le loro funzioni che alla istallazione dei membri nuovi.

Ove il mandato delle due Assemblee spirasse simul-

taneamente, la Commissione centrale sarà rinnovata in totalità pei due Principati all'apertura delle nuove Assemblee.

In caso di scioglimento di una delle Assemblee il rinnovamento non avrà luogo che per quelli fra i membri della Commissione centrale, che appartengono al Principato la cui Assemblea sarà rieletta.

I membri uscenti potranno essere nuovamente scelti.

30. Le funzioni di membro della Commissione centrale saranno retribuite.

31. La Commissione centrale nominerà il proprio presidente.

Ove i suffragj si dividessero in numero uguale fra due candidati, si deciderà per via di sorteggio.

Le funzioni del presidente cesseranno col suo mandato di membro della Commissione centrale; ma potranno essere rinnovate.

In caso di uguale spartizione di voti nelle deliberazioni, il voto del presidente avrà la preponderanza.

La Commissione centrale provvederà al suo interno regolamento. Le sue spese di ogni natura andranno a carico dei due Principati per giusta metà.

32. Le disposizioni costitutive della nuova organizzazione dei Principati sono poste sotto la salvaguardia della Commissione centrale.

Essa potrà additare agli ospodari gli abusi da riformare, e suggerir loro i miglioramenti che si dovrebbero introdurre nei varj rami dell'amministrazione.

33. Gli ospodari potranno deferire alla Commissione centrale tutte le proposte, che sembrasse loro utile di convertire in progetti di leggi comuni ai due Principati.

La Commissione centrale preparerà le leggi d'interesse generale comuni ai due Principati, e sottoporrà queste leggi, per mezzo degli ospodari, alle deliberazioni delle Assemblee.

34. Sono considerate come leggi d'interesse generale

tutte quelle che hanno per iscopo l'unità di legislazione, la fondazione, il mantenimento o il miglioramento dell'unione doganale, postale, telegrafica, la fissazione del regolo monetario, e le varie materie di pubblica utilità comuni ai due Principati.

35. Una volta costituita, la Commissione centrale dovrà occuparsi specialmente della codificazione delle leggi esistenti, ponendole in armonia coll'atto costitutivo della nuova organizzazione.

Essa rivedrà i regolamenti organici, nonchè i Codici civile, criminale, di commercio e di procedura, di guisa che, salvo le leggi d' interesse puramente locale, d'ora innanzi non esista più che un solo e medesimo corpo di legislazione, il quale sarà esecutorio nei due Principati, dopo di essere stato votato dalle rispettive Assemblee, sanzionato e promulgato da ciascun ospodaro.

36. Se le Assemblee introducono emendamenti nei progetti di legge d'interesse comune, il progetto d'emendamento sarà rinviato alla Commissione centrale, la quale giudicherà e ordinerà un progetto definitivo, che le Assemblee non potranno più che adottare o respingere nel suo insieme.

La Commissione centrale dovrà adottare gli emendamenti che saranno stati votati ad un tempo dalle due Assemblee.

37. Le leggi d'interesse speciale ad ognuno dei Principati non saranno sanzionate dall'ospodaro che dopo di essere state da lui comunicate alla Commissione centrale, la quale dovrà giudicare se sono compatibili colle disposizioni costitutive della nuova organizzazione.

38. Verrà istituita un' alta Corte di giustizia e di cassazione, comune ai due Principati. Questa Corte risiederà a Fockshani. Verrà provveduto alla sua costituzione con una legge.

I suoi membri saranno inamovibili.

39. Le decisioni emesse dalle Corti e i giudizj pro-

nunziati dai tribunali, nell'uno e nell'altro Principato, saranno portati in cassazione esclusivamente dinanzi questa Corte.

40. Essa eserciterà un diritto di censura e di disciplina sulle Corti di appello e sui tribunali.

Essa avrà diritto di giurisdizione esclusiva su' proprj membri in materia penale.

41. Quale alta Corte di giustizia conoscerà dei processi che saranno stati provocati contro i ministri dall'ospodaro o dall'Assemblea, e giudicherà senza appello.

42. Le milizie regolari attualmente esistenti nei due Principati riceveranno un'organizzazione identica, per potere, all'occorrenza, riunirsi e formar un unico esercito.

Vi si provvederà con una legge comune.

Si procederà inoltre annualmente alla ispezione delle milizie dei due Principati da ispettori generali, nominati tutti gli anni, alternativamente, da ciasciun ospodaro. Questi ispettori saranno incaricati d'invigilare l'integrale esecuzione delle disposizioni destinate a conservare alle milizie tutt'i caratteri di due corpi di un medesimo esercito.

La cifra delle milizie regolari, fissata dai regolamenti organici, non potrà essere aumentata di più di un terzo senza previo accordo colla Corte ottomana.

43. Le milizie dovranno essere riunite ogni volta che la sicurezza dell'interno o delle frontiere fosse minacciata. La riunione potrà essere provocata dall'uno o dall'altro ospodaro, ma non potrà aver luogo se non di comune loro accordo, e ne sarà dato avviso alla Corte sovrana.

Dietro proposta degli ispettori, gli ospodari potranno altresì riunire in tutto o in parte le milizie in campo di manovre o per passarle in rassegna.

44. Il comandante in capo verrà alternamente scelto da ciascun ospodaro, allorchè occorra riunire le milizie. Questo comandante dovrà essere moldavo o valacco di

nascita. Potrà essere rivocato dall'ospodaro che l'avrà nominato. Il nuovo comandante in capo sarà, in questo caso, scelto dall' altro ospodaro.

45. Le due milizie conserveranno le loro attuali bandiere, ma queste bandiere porteranno in avvenire una coccarda di color turchino, conforme al modello annesso alla presente convenzione.

46. I Moldavi e i Valacchi saranno tutti uguali dinanzi alla legge, dinanzi all' imposta, e ugualmente ammissibili ai pubblici impieghi, nell'uno e nell' altro Principato.

La loro libertà individuale sarà garantita. Niuno potrà essere trattenuto, arrestato o posto sotto processo se non conformemente alla legge.

Niuno potrà essere espropriato se non legalmente, per causa di utilità pubblica, e mediante indennità.

I Moldavi e i Valacchi di qualsiasi rito cristiano godranno eguali diritti politici; il godimento di tali diritti potrà estendersi; mercè disposizioni legislative, agli altri culti.

Tutt'i privilegi, esenzioni o monopolj, di cui certe classi godono ancora, verranno aboliti, e si procederà immantinenti alla revisione della legge che regola i rapporti dei proprietarj del suolo coi coltivatori, allo scopo di migliorare lo stato dei contadini.

Le istituzioni municipali, sì urbane che rurali, riceveranno tutti gli sviluppi che comportano le stipulazioni della presente convenzione.

47. Finchè non si proceda alla revisione preveduta dall'art. 35, la legislazione ora in vigore nei Principati è mantenuta nelle disposizioni che non sono contrarie alle stipulazioni della presente convenzione.

48. Allo scopo di soddisfare all'art. 25 del trattato del 30 marzo 1856, un *hatti-sceriffo*, testualmente conforme alle stipulazioni della presente convenzione, promulgherà nel termine di quindici giorni al più tardi,

a datare dallo scambio delle ratifiche, le disposizioni che precedono.

49. Al momento della pubblicazione del detto hatti-sceriffo, l'amministrazione sarà dagli attuali caimacan rimessa, in ciascun Principato, a una Commissione *ad interim* (*caimacania*), costituita conformemente alle disposizioni del regolamento organico. Per conseguenza tali Commissioni saranno composte del presidente del divano principesco, del gran logoleta e del ministro dell'interno, ch'erano in funzione sotto gli ultimi ospodari, prima dell'istallazione, nel 1856, delle amministrazioni provvisorie.

Le dette Commissioni si occuperanno immediatamente della formazione delle liste elettorali, che dovranno essere compilate ed affisse entro cinque settimane. Le elezioni avranno luogo tre settimane dopo la pubblicazione delle liste. Il decimo giorno seguente, i deputati dovranno, in ciascun Principato, trovarsi riuniti allo scopo di procedere entro i termini sovraindicati alla elezione degli ospodari.

50. La presente convenzione sarà ratificata, e se ne scambieranno le ratifiche a Parigi nel termine di quattro settimane, o prima se si può.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmata, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatta a Parigi, il 19 agosto 1858.

Firmati: A. Walewski, Hubner, Cowley, Hatzfeld, Kisseleff, Villamarina, Fuad.

N. XII.

Stipulazioni elettorali annesse alla Convenzione conchiusa in Parigi, il 19 agosto 1858, fra le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani.

Art. 1. L'Assemblea elettiva si compone, in ciascun Principato, di membri eletti dai distretti e dalle città. Il metropolitano, e i vescovi diocesani ne fanno parte di pieno diritto.

2. Gli elettori sono primarj, o diretti.

3. È elettore primario, nei distretti, chiunque giustifica un reddito fondiario di cento ducati almeno.

4. È elettore diretto:

Nei distretti, chiunque giustifica un reddito fondiario di mille ducati almeno;

Nelle città, chiunque giustifica un capitale fondiario, industriale, o commerciale di seimila ducati almeno, che gli appartenga in proprio o per via dotale.

5. Non potrà essere elettore chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni compiti, e non sia nato o naturalizzato moldavo o valacco.

6. Non possono essere elettori:

1. Gl'individui che dipendono da una giurisdizione estera;
2. Gl'interdetti;
3. I falliti non riabilitati;
4. I condannati a pene afflittive e infamanti, o soltanto infamanti.

7. Le liste elettorali stendonsi annualmente in ogni distretto per cura dell'amministrazione. Esse verranno

pubblicate e affisse, la prima domenica di gennajo, in tutti i luoghi ove occorrerà.

8. I reclami verranno portati dinanzi l'amministrazione nelle tre settimane che seguiranno la pubblicazione delle liste. I reclamanti potranno ricorrere al tribunale del distretto, che statuirà di urgenza e in ultimo grado.

9. Ogni elettore potrà reclamare l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi individuo omesso od indebitamente iscritto sulla lista di cui egli stesso fa parte.

10. È eligibile indistintamente in tutt'i collegi, chiunque, essendo nato o naturalizzato moldavo o valacco, avrà trent'anni compiti e giustificherà di un reddito di quattrocento ducati almeno.

11. Gli elettori primarj dei distretti nominano, in ogni rispettivo circondario (sotto-amministrazione), tre elettori, i quali, riuniti nel capoluogo del distretto, eleggeranno un deputato per distretto.

12. Nelle città, gli elettori diretti eleggeranno:

A Buckarest e a Jassy, tre deputati;

A Crajova, Ploiesti, Ibraila, Galatz, e Ismail, due deputati.

Nelle altre città, capiluoghi di distretto, un deputato.

13. Gli elettori di ciascuna categoria si riuniranno separatamente in collegj speciali per procedere alle rispettive operazioni.

14. I collegj elettorali saranno convocati dal potere esecutivo, tre settimane almeno prima del giorno fissato per l'elezione.

15. Lo scrutinio per l'elezione dei deputati è segreto.

16. L'elezione ha luogo alla maggioranza dei suffragj espressi.

Se alcuno dei candidati non ha ottenuta la maggioranza, si procederà a un secondo scrutinio, e il candidato che avrà riunito il maggior numero di suffragj, sarà eletto.

17. Le operazioni elettorali sono verificate dall'Assemblea, ch'è solo giudice della loro validità.

18. Il deputato eletto in varie circoscrizioni elettorali deve far conoscere la sua opzione al presidente dell'Assemblea nei dieci giorni che terranno dietro alla dichiarazione della validità di questa elezione.

Se entro tal termine avrà per colpa propria mancato di optare, si procederà all'opzione per sorteggio.

19. In caso di vacanza per opzione, morte, dimissione, o altro, il collegio elettorale che dee provvedere alla vacanza, sarà riunito entro tre mesi.

20. Nessun membro dell'Assemblea può, durante la sessione, essere arrestato o tradotto in giudizio per materia penale, tranne il caso di flagrante delitto, se non previa autorizzazione dell'Assemblea.

21. Chiunque si sarà fatto iscrivere sulle liste elettorali mercè dichiarazioni fraudolenti, o dissimulando una delle incapacità prevedute, o che avrà reclamato e ottenuto la sua iscrizione su parecchie liste, o che avrà preso parte al voto sebbene non iscritto o decaduto dal diritto elettorale, sarà punito con una multa di cento ducati almeno, e di mille ducati al più, e con una prigionia di otto giorni almeno, e di tre mesi al più.

22. In mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero, dieci elettori riuniti avranno il diritto d'intentare un processo criminale: 1. Ad ogni individuo che, durante le operazioni elettorali, avrà sottratto, aggiunto o alterato dei bollettini; 2. A tutti coloro i quali avranno turbato le operazioni elettorali e recato offesa alla libertà del voto, con mezzi frodolenti, violenze o minaccie.

23. Dovendo le stipulazioni elettorali, componenti questi ventidue articoli, essere annesse alla convenzione in data d'oggi 19 agosto, conformemente all'art. 16 della detta convenzione, i rispettivi plenipo-

tenziarj hanno parimenti firmato e suggellato colle loro armi il presente atto che le contiene.

Parigi, 19 agosto 1858.

Firmati: A. Walewski, Hübner, Cowley, Hatzfeld, Kisseleff, Villamarina, Fuad.

N. XIII.

Firmano del Sultano, che stabilisce l'uguaglianza dei Cristiani e dei Musulmani dinanzi alla giustizia.

(febbrajo 1854).

Mosso da un sentimento di amore ispiratomi da Dio pei miei popoli, non tralascio di volgere i miei equi pensieri, come ognun sa, e com'è stato sì sovente comprovato dai firmani che ho emesso e fatto pubblicare, sui mezzi con cui assicurare il riposo e la prosperità del mio impero.

Gli è pel nobile scopo di ottenere sì preziosi risultati, che furono stabiliti il Tanzimat e tante leggi e regolamenti che vi si riferiscono, e che producono già i più salutari effetti.

Siccome importa molto altresi, che gli affari di spettanza dei tribunali sieno dapertutto convenientemente regolati, affichè neanco sotto questo rapporto i miei sudditi provino nessuna specie di pregiudizio o di disturbo, vennero istituiti, dapprima a Costantinopoli, indi in altre località considerevoli del mio impero, un tribunale di commercio e un tribunale di polizia.

Avendo siffatta creazione prodotto vantaggi di ogni

specie sì pei miei sudditi che pe' forastieri, la quistione della formazione di simili tribunali nelle altre parti dei miei Stati, dove fosse duopo stabilirne, è stata oggetto di mature deliberazioni nel seno di una Commissione speciale, istituita presso il mio gran Consiglio di giustizia, e il rapporto da essa presentato è stato letto ed esaminato dal mio Consiglio privato dei ministri.

Considerando che le attribuzioni di questi tribunali consistono soltanto nel giudicare quelli fra i miei sudditi che rendonsi colpevoli di delitti o di crimini verso sudditi stranieri, nonchè i sudditi stranieri accusati di furto, d'omicidj o d'altri crimini e delitti verso sudditi ottomani; che il vero scopo della formazione di questi tribunali è di giungere, mercè ogni sorta di serie investigazioni e verificazioni, a porre in evidenza la colposità o l'innocenza delle persone sospette o prevenute, e che il risultato di queste investigazioni sarebbe di poter punire, secondo la giustizia e le leggi, gl'individui accusati a ragione, e, perciò appunto, di togliere ai colpevoli i mezzi di sottrarsi alle pene della legge, i membri del Consiglio hanno opinato che sarebbe conveniente adottare le disposizioni seguenti:

S'istituirebbe per ora, in alcuni punti principali dell'impero, oltre quelli ove è già istituito, un così detto Consiglio di verificazione, incaricato specialmente di esaminare, come usasi nei Consigli dello *Zabtiè* e della polizia di Costantinopoli, i processi per crimini e delitti che iniziansi fra i sudditi della mia Sublime Porta, musulmani, cristiani e di qualsiasi altra categoria, e fra i sudditi della mia Sublime Porta e gli stranieri.

Siccome lo scopo di questa istituzione è di porre in evidenza la colpabilità degli uni, e di proteggere gli altri quando sono innocenti, i governatori e tutte le altre autorità locali dovrebbero attendere, colla mas-

sima cura, ad agire secondo il regolamento adottato, e a non far nulla che sia in opposizione coi principj in vigore.

Si procurerebbe incessantemente di perfezionare a poco a poco i regolamenti stabiliti e di applicarli convenientemente.

I membri di questo Consiglio dovrebbero essere, com'è detto in un articolo del regolamento, uomini capaci e noti pei loro sentimenti di giustizia e per la loro integrità; verrebbero scelti fra i membri del gran Consiglio locale e fra altre persone vantaggiosamente conosciute. Si aggiungerebbero altresì a questi Consigli uno o due cancellieri, secondo le necessità locali, e dopo averli per tal guisa costituiti su'luoghi, s'informerebbe la Sublime Porta di tutto ciò che si sarebbe fatto.

Essendo queste disposizioni state sottoposte alla mia imperiale sanzione, ho ordinato che fossero eseguite nel modo soprannunciato, e a tal uopo vi si manda una copia certificata e suggellata del precitato regolamento. Venendo adunque a cognizione di quanto è stato deciso, procederete colla intelligenza e la sagacità che vi distinguono, e com'è detto di sopra, alla scelta dei membri del Consiglio e alla sua costituzione, e informerete quindi la Sublime Porta.

Dovrete con ogni cura cercare che gli affari vengano esaminati e regolati con giustizia e imparzialità, conformemente alle disposizioni del regolamento adottato; che i delitti e crimini commessi siano posti in evidenza, e che non si molestino gl'innocenti. Vigilerete inoltre a che non si faccia nulla di contrario ai principj stabiliti.

Sappiatelo dunque, ecc.

Scritto negli ultimi giorni di gemazi-ul-evvel 1270 (ultimi giorni di febbrajo 1854).

N. XIV.

Condizioni stabilite dal Governo imperiale intorno alla colonizzazione in Turchia delle famiglie che, venendo dall'estero, desiderassero stabilirvisi, diventando suddite dell'impero ottomano.

Art. 1. I coloni giureranno anzitutto di essere sempre fedeli a S. M. I. il Sultano, e di accettare la qualità di sudditi dell'impero, senza la menoma riserva o limitazione.

2. Eglino si sottoporranno sotto ogni riguardo alle leggi attuali e future dell'impero.

3. Al pari di tutti gli altri sudditi dell'impero, i coloni saranno al coperto da qualsiasi ostacolo nell'esercizio della religione che professano, e godranno senz'alcuna distinzione i medesimi privilegi religiosi, che godono tutte le altre classi dei sudditi dell'impero. Se nelle località che verranno loro destinate dal Governo per istabilirsi, vi fossero sufficenti cappelle del loro rito, faranno quivi le loro devozioni; ma se debbono formare nuovi villaggi, solleciteranno e otterranno dal Governo imperiale il permesso di costruire le cappelle di cui abbisognassero.

4. Nelle provincie dell'impero che si stimeranno convenienti alla loro installazione, sceglieranno, fra le terre disponibili appartenenti al Governo, le più fertili e le più sane, e si destinerà ed accorderà ad ognuno la porzione di terra di cui, secondo i suoi mezzi, avesse bisogno per esercitare l'agricoltura o qualsiasia altro mestiere.

5. I coloni che si stabiliranno nelle terre disponibili appartenenti al Governo, terre che verranno accordate loro gratuitamente, andranno esenti da qualsiasi retri-

buzione territoriale e personale, per lo spazio di sei anni se sono fissati in Rumelia, e per dodici anni se in Asia.

6. I coloni andranno altresì esenti dal servizio militare, o dal suo equivalente in danaro, quelli della Rumelia per sei anni, e quelli dell'Asia per dodici.

7. Allo spirare dei termini dell'esenzione, i coloni saranno sottoposti a tutte le contribuzioni e tasse, nella medesima proporzione degli altri sudditi dell'impero.

8. I coloni non potranno vendere le terre che verranno loro accordate dal Governo, se non dopo uno spazio di tempo di almeno venti anni.

9. Coloro i quali, prima dello spirare di questo termine, vorranno lasciare il paese e uscire dalla soggezione dell'impero, restituiranno le terre al Governo. Essi dovranno inoltre rilasciare al Governo, senza nessun compenso, tutte le costruzioni che avessero fatto su queste terre, che non potrebbero più considerarsi come loro proprietà.

10. I coloni riconosceranno le autorità del *caza* o del sangiacco da cui dipenderanno i villaggi e le borgate in cui dimoreranno, e ne saranno governati e protetti come gli altri sudditi dell'impero.

11. Se prima dello spirare del termine della loro esenzione, questi coloni sono obbligati a cambiar dimora e stabilirsi in altro punto dell'impero, sarà loro permesso di farlo; ma il termine della loro esenzione da qualsiasi retribuzione o tassa daterà sempre dall'epoca in cui venne loro accordata la terra primitiva.

12. Questi coloni, che nei loro paesi originarj non debbono essere stati nè colpevoli nè di condotta equivoca, debbono essere gente onesta, agricoltori e artigiani. E il Governo imperiale riservasi il diritto di scacciare dall'impero coloro i quali, in processo di tempo, commettessero qualche delitto, o la cui condotta fosse cattiva.

13. Siccome ad ognuna delle famiglie che vorranno colonizzarsi in Turchia, si dovranno accordare tante

terre quante ne comporteranno loro mezzi, prima che tali famiglie pongansi in viaggio per recarsi in Turchia, debbono compilarsi e sottoporsi al Governo imperiale dalle sue legazioni e consolati all'estero, nei luoghi in cui ve ne fossero, dei registri contenenti specificatamente i loro nomi, le loro qualità, i loro mezzi, la somma del loro capitale e le loro professioni. E rimane stabilito che ogni famiglia dee possedere una somma equivalente almeno a sessanta megidiè d'oro (1350 fr. circa).

14. Sì alla loro partenza dall'estero, che al loro arrivo in Turchia, i consoli della Sublime Porta all'estero e le autorità imperiali nell'interno accorderanno a questi coloni le agevolezze necessarie pel trasporto dei loro beni e dei loro bagagli. I loro passaporti saranno da tutti i consoli ottomani accordati gratuitamente. Tuttavia il Consiglio del Tanzimat trova necessario che quando si presentino famiglie desiderose di recarsi e colonizzarsi in Turchia, il Governo imperiale ne venga informato almeno due mesi prima, affinchè, secondo le già prese risoluzioni, abbia il tempo d'indicare, nelle provincie dell' impero che vengono scelte per istabilirvisi, le terre convenienti da distribuire ai coloni, di guisa che al loro arrivo in Turchia non abbiano a soffrire perdite di tempo e molestie. Per conseguenza, si daranno analoghe istruzioni ai rappresentanti e consoli dell'impero all'estero.

Ordinato il 5 gemazi-ul-akir 1272.

Essendo emanato l'ordine imperiale per l'attuazione del presente regolamento, il ministero degli affari esteri è incaricato di porlo in esecuzione, di farne la traduzione, di farne spedire un esemplare ad ognuna delle legazioni dell'impero, di darne comunicazione ai consolati che ne dipendono, e di pubblicarlo nei giornali.

Il 1° regieb 1272.

(L. S). Suggello del Consiglio del Tanzimat.

N. XV.

Trattato di commercio, conchiuso tra la Francia e la Turchia il 29 aprile 1861.

Art. 1. Tutt' i diritti, privilegi e immunità conferiti per addietro ai sudditi e alle navi francesi dalle capitolazioni e trattati anteriori sono confermati, tranne le clausole dei detti trattati che il presente ha per iscopo di modificare. È inoltre espressamente inteso che i diritti, privilegi e immunità che la Sublime Porta accorda oggi o potrebbe accordare in avvenire ai sudditi e ai legni di qualsiasi altra Potenza estera, saranno del pari accordati ai sudditi e ai legni francesi, che ne avranno di diritto l'esercizio e il godimento.

Art. 2. I sudditi di S. M. l'imperatore dei Francesi, o i loro aventi causa, potranno comperare in tutte le parti dell' impero ottomano, sia che vogliano farne commercio all' interno, sia che si propongano di asportarli, tutti gli articoli, senza eccezione, provenienti dal suolo o dall' industria di questo paese. Avendo la Sublime Porta, in virtù dell' art. 2 del trattato del 25 novembre 1838, formalmente abolito tutt'i monopolj ond' erano colpiti i prodotti dell'agricoltura e tutte le altre produzioni qualsiansi del suo territorio, e avendo altresì rinunciato all' uso dei *teskeres* domandati alle autorità locali per la compera di queste stesse merci, o per trasportarle, quando fossero comperate, da un luogo in un altro, rimane inteso che tutti gli obblighi stipulati nell' art. 2 del detto trattato restano in pieno vigore.

Art. 3. I mercadanti francesi, o i loro aventi causa,

che compreranno un oggetto qualsiasi, prodotto del suolo o dell'industria della Turchia, allo scopo di rivenderlo pel consumo interno dell' impero ottomano, pagheranno, al momento della compera o della vendita, i medesimi diritti che pagansi, in analoghe circostanze, dai sudditi ottomani più favoriti che si danno al commercio interno.

Art. 4. Ogni articolo, prodotto del suolo o dell' industria della Turchia, comperato per l' asportazione, sarà trasportato esente da qualsiasi onere o diritto, a un luogo conveniente d'imbarco, dai negozianti francesi o da' loro aventi causa. Giunto là, pagherà un diritto unico dell' 8 p. 0/0 del suo valore allo scalo; il quale diritto verrà ogni anno diminuito dell' 1 p. 0/0, finchè venga ridotto a una tassa fissa e definitiva dell'1 p. 0/0, destinata a coprire le spese generali di amministrazione e di sorveglianza.

Ogni articolo comperato al luogo d' imbarco, che abbia già pagato il diritto di asportazione, non sarà nuovamente sottoposto al diritto di asportazione anche passando in altre mani.

Art. 5. Qualunque articolo, prodotto del suolo o dell' industria della Francia e delle sue dipendenze, e tutte le mercanzie di qualsiasi specie imbarcate su legni francesi, e appartenenti a sudditi francesi, o recati da altri paesi, per terra o per mare, da sudditi francesi, saranno ammessi, come prima, in tutte le parti dell' impero ottomano, senza nessuna eccezione, mercè un diritto unico e fisso dell'8 p. 0/0, calcolato sul valore di questi articoli allo scalo, e pagabile al momento dello sbarco se giungono per mare, e al primo ufficio di dogana se giungono per via di terra.

Se queste mercanzie, dopo avere pagato il diritto dell'8 p. 0/0, sono vendute, sia al luogo di arrivo, sia nell' interno del paese, non si esigerà più nessun diritto nè dal venditore nè dal compratore. Ma se non

fossero vendute pel consumo della Turchia, sarebbero considerate quali merci di transito, e trattate com'è detto qui sotto all'art. 8. In questo caso, l'amministrazione sarà tenuta a restituire immediatamente al negoziante, il quale fornisce la prova di aver pagato il diritto dell'8 p. 0/0, la differenza fra questo diritto d'importazione e quello di transito, specificato nell'articolo precitato.

Art. 6. È beninteso che gli articoli d'importazione estera destinati ai Principati Uniti di Moldo-Valachia e a quello di Serbia, e che traversino le altre parti dell'impero ottomano, non pagheranno i diritti di dogana se non al loro arrivo in quei Principati, e, reciprocamente, che le merci d'importazione estera, che traversino questi Principati per recarsi nelle altre parti dell'impero ottomano, non dovranno pagare i diritti di dogana se non al primo uffizio di dogana amministrato direttamente dalla Porta.

Si praticherà il medesimo sistema pei prodotti del suolo o dell'industria di questi Principati, nonchè per quelli del resto dell'impero ottomano destinati all'asportazione; i quali dovranno pagare i diritti di dogana, i primi nelle mani dell'amministrazione doganale di quei Principati, e i secondi al fisco ottomano.

Per tal modo i diritti d'importazione e di asportazione non potranno in ogni caso essere riscossi che una sola volta.

Art. 7. Non si preleverà diritto qualsiasi sulle merci, sui prodotti del suolo o dell'industria di Francia o delle sue dipendenze, nè sulle merci provenienti dal suolo o dall'industria di qualsiasi altro paese estero, qualora queste due qualità di merci, imbarcate su legni francesi appartenenti a sudditi francesi, passeranno gli stretti dei Dardanelli, del Bosforo e del mar Nero, sia che queste merci traversino tali stretti sui legni che le hanno recate, sia che vengano trasportate a bordo

di altri legni, o che, vendute per l'asportazione, siano, per un tempo limitato, deposte a terra per essere messe a bordo di altri legni e continuare il loro viaggio.

In quest'ultimo caso, le merci dovranno, a Costantinopoli, essere depositate nei magazzini della dogana detti *di transito*, e là dove non vi siano luoghi di deposito, lasciarsi sotto la sorveglianza dell'amministrazione della dogana.

8. La Sublime Porta desiderando accordare qualche agevolezza al transito per terra e per mare mercè alcune graduali concessioni, è stato deciso che il diritto del 3 per °/₀, prelevato finora sulle merci importate in Turchia per essere spedite in altri paesi, sarà ridotto al 2 per °/₀ fin da oggi, e ad una tassa fissa e definitiva dell'1 per °/₀ a capo dell'ottavo anno.

Dichiara in pari tempo la Sublime Porta di riservarsi il diritto di stabilire, con uno speciale regolamento, le guarentigie da adottarsi allo scopo d'impedire la frode.

9. I sudditi francesi, o i loro aventi causa, che si daranno al commercio degli articoli prodotti del suolo o dell'industria dei paesi stranieri, pagheranno le medesime tasse, e godranno i medesimi diritti dei sudditi esteri trafficanti di mercanzie che provengono dai loro proprj paesi.

10. Qual eccezione alle stipulazioni dell'art. 5, il tabacco, sotto tutte le sue manipolazioni, e il sale, cessano di essere compresi nel novero delle mercanzie che i sudditi francesi hanno facoltà d'importare in Turchia; per conseguenza i sudditi francesi, o i loro aventi causa, che compreranno o venderanno sale pel consumo della Turchia, saranno sottoposti ai medesimi regolamenti, e pagheranno i medesimi diritti dei sudditi ottomani i più favoriti fra quelli che si daranno al commercio di questi due articoli. Qual compenso a questa limitazione,

non si riscuoterà in avvenire tassa qualsiasi sui medesimi prodotti asportati dalla Turchia dai sudditi francesi.

Le quantità di tabacco e di sale, che saranno asportate dai sudditi francesi o da' loro aventi causa, dovranno essere dichiarate all'amministrazione delle dogane, la quale conserverà, come pel passato, il suo diritto di sorveglianza sull'asportazione di questi prodotti, senza che perciò possa pretendere alcuna retribuzione, sia a titolo di registro, o a qualsiasi altro.

11. I sudditi francesi non potranno più d'ora innanzi importare nè cannoni, nè polvere, nè armi, nè munizioni da guerra. Il commercio di questi articoli rimane sotto la sorveglianza immediata e speciale del Governo ottomano, che conserva il diritto di regolarlo.

Non sono compresi nelle precedenti limitazioni i fucili da caccia, le pistole e le armi di lusso.

12. I firmani richiesti dai legni mercantili francesi al loro passaggio nei Dardanelli e nel Bosforo saranno rilasciati in guisa da cagionar loro il menomo possibile ritardo.

13. I capitani dei legni di commercio francesi, aventi merci a destinazione dell'impero ottomano, saranno tenuti a depositare in dogana, appena giunti al porto di sbarco, una copia legalizzata del loro registro.

14. Le merci introdotte di contrabbando saranno colpite di confisca a profitto del tesoro ottomano, allorchè la frode sarà debitamente constatata: si redigerà un processo verbale del delitto di contrabbando, e si comunicherà all'autorità consolare da cui dipenderà il suddito estero, a cui apparterrà la merce confiscata.

15. Tutti prodotti del suolo dell'impero ottomano, importati in Francia da legni ottomani, saranno trattati come i prodotti similari dei paesi più favoriti.

16. Rimane inteso che il Governo di Sua Maestà l'imperatore dei Francesi non pretende, con nessun articolo del presente trattato, stipulare al di là del senso

naturale e preciso dei termini adoperati, nè attraversare in alcun modo il Governo di S. M. I. il Sultano nell'esercizio dei suoi diritti di amministrazione interna, in quanto, tuttavia, tali diritti non recheranno un danno manifesto alle stipulazioni degli antichi trattati e ai privilegi accordati col presente ai sudditi francesi e alle loro proprietà.

17. Il presente trattato sarà valido per ventotto anni. Tuttavia ognuna delle alte parti contraenti si riserva la facoltà di proporre a capo del quattordicesimo e del ventunesimo anno le modificazioni che l'esperienza può aver suggerito. Il presente trattato sarà esecutorio in tutte le provincie dell'impero ottomano, cioè nelle possessioni di S. M. il Sultano, site in Europa, in Asia, in Egitto e nelle altre parti dell'Africa appartenenti alla Sublime Porta, in Serbia e nei Principati Uniti di Moldavia e Vadachia.

La Sublime Porta dichiara non opporsi punto a che altre Potenze estere cerchino di far godere al loro commercio le stipulazioni contenute nel presente trattato.

Le alte parti contraenti hanno convenuto di nominare in comune dei commissarj per istabilire la tariffa dei diritti doganali da riscuotere, conformemente alle stipulazioni del presente trattato, sì sulle merci di ogni specie prevenienti dal suolo, dall'agricoltura e dall'industria della Francia e delle sue dipendenze, e importate dai sudditi francesi negli Stati di S. M. I. il Sultano, come sugli articoli di ogni sorta, prodotti del suolo, dell'agricoltura e dell'industria della Turchia, che i commercianti francesi e i loro agenti compereranno in tutte le parti dell'impero ottomano per trasportarli sia in Francia, sia in altri paesi.

La nuova tariffa stabilita rimarrà in vigore per sette anni, a datare dal 1.° ottobre 1861.

Ognuna delle alte parti contraenti avrà diritto, un anno prima dello spirare di questo termine, di chie-

derne la revisione. Ma se a tal epoca nè l'una nè l'altra valgonsi di questa facoltà, la tariffa continuerà ad aver forza di legge per sette altri anni, a datare dal dì in cui si sarà compiuto il primo periodo, e lo stesso accadrà alla fine di ogni successivo periodo di sette anni.

18. Il presente trattato sarà ratificato, e se ne scambieranno le ratifiche a Costantinopoli entro lo spazio di due mesi, e prima, se si può, e verrà posto in esecuzione a datare dal 1.° ottobre 1861.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Costantinopoli, il 29 aprile 1861.

Firmati: DI LAVALLETTE.
A'ALÌ.

N. XVI.

Nuovo regolamento sulle miniere dell'Impero ottomano.

(17 luglio 1861).

Sono considerate quali sostanze minerali l'oro l'argento, il platino, il piombo, il rame, lo stagno, il ferro, lo zinco. il mercurio, il manganese, l'arsenico, l'orpimento, il cromo, il cobalto, il nickel, lo zolfo, le varie specie di carbon fossile, il salgemma, l'allume, lo smeriglio, e ogni altra sostanza della medesima natura, contenuta in seno della terra o esistente sulla sua superficie in tutta l'estensione del territorio ottomano.

Non sono annoverati fra le sostanze minerali, il marmo adoperato nelle costruzioni e altri usi analoghi, il granito, il *kufeki*, le pietre focaje, le pietre da gesso e da calce, e per lastricare, i caolini, le sabbie, le ar-

gille, le terre da far vasi, nè in generale le sostanze terree e pietrose di qualsiasi natura.

L'estrazione e il trattamento delle sostanze minerali non possono aver luogo che in virtù di un' autorizzazione resa in forma di *Iradè* imperiale.

È ormai incaricata una amministrazione speciale di esaminare ogni quistione relativa alle sostanze minerali qui sopra enumerate.

Titolo I.

Della esplorazione delle miniere.

Art. 1. Ogni proprietario è in arbitrio di fare, nella sua proprietà, qualsiasi specie di scavo tendente esclusivamente alla ricerca delle sostanze minerali che possono trovarvisi, senz'essere tenuto a munirsi a tal uopo di nessuna autorizzazione.

2. Niuno potrà fare ricerche di miniere su'terreni posseduti da un terzo che non li esplora da sè medesimo, se non in virtù di una speciale autorizzazione rilasciata dall'amministrazione delle miniere, nelle forme che saranno qui appresso indicate.

3. Coloro i quali vorranno intraprendere ricerche di sostanze minerali su terre demaniali (*Errazii-Miriyè*) libere, saranno ugualmente tenuti a munirsi di un'autorizzazione dell'amministrazione delle miniere.

4. Ove i terreni su cui verte la domanda di autorizzazione di esplorazione si troveranno far parte delle terre di un borgo, d'uno o di parecchi villaggi, destinate a uso pubblico, come, per esempio, pascoli, foreste, luoghi di mercati, pubbliche piazze, l'autorizzazione di esplorare non sarà accordata se non quando sarà constatato, mercè informazioni prese su'luoghi, che in seguito all'apertura della miniera i bisogni degli abitanti dei detti borghi o villaggi non soffriranno.

5. Qualunque domanda di permesso di esplorazione sarà diretta sotto forma di petizione all'amministrazione delle miniere. Questa petizione conterrà l'indicazione del luogo in cui s'intraprenderanno le ricerche, della provincia e del caza ove trovasi posto, il nome e cognome del proprietario, la natura delle sostanze minerali che si cercano, l'obbligo di rifondere tutt'i danni che risulteranno dagli scavi.

Copia di tale petizione verrà spedita all'ingegnere del luogo, il quale sarà anzitutto invitato a dare il proprio avviso circa alla probabilità del successo delle ricerche da intraprendere, la conformità dei luoghi alla descrizione che si è fatta, il sistema da adottarsi nella condotta dei lavori, l'ammontare delle indennità che il proprietario potrà reclamare, e che saranno valutate approssimativamente da periti.

A tali indicazioni, l'ingegnere unirà il proprio avviso in proposito.

6. La durata dell'esplorazione non potrà sorpassare i due anni, a datare dal giorno dell'accordata autorizzazione. Allo spirare di questo termine, gli esploratori avranno facoltà di chiederne il prolungamento all'amministrazione delle miniere, che, se lo giudica conveniente, potrà accordarlo, a patto che i detti esploratori risponderanno delle indennità verso il proprietario come pel passato, e dopo avviso conforme dell'ingegnere del luogo.

7. Se fra tre mesi, a datare dall'epoca dell'autorizzazione di esplorazione, i lavori di ricerca non avranno cominciato, come pure se i lavori di esplorazione non saranno proseguiti con continuità, ove l'esploratore non abbia scusa plausibile da far valere presso il Consiglio dell'amministrazione delle miniere, l'accordata autorizzazione sarà revocata, e potrà disporsene a vantaggio altrui, senza che il primo concessionario possa pretendere alcuna indennità per la revocata autorizzazione.

8. Nessuno potrà, senza il consenso del proprietario, far ricerca di miniere, operare scandagli e scavi, praticar pozzi, aprire gallerie, costruire magazzini di utensili e di macchine metallurgiche, in luoghi murati, nè in terreni attinenti alle abitazioni, a' chiusi e giardini, alla distanza di 150 *archine*. A tal uopo si richiederà sempre il consenso dei proprietarj dei detti chiusi, muri, giardini e abitazioni.

9. Il proprietario che può fare delle ricerche, senza previo permesso, sulle sue proprietà, deè, conforme ai regolamenti, ottenere una concessione pel caso in cui volesse organizzarvi uno scavo regolare.

10. Se la persona, che in seguito delle fatte ricerche ha scoperto una miniera, ne chiede la concessione, questa le sarà accordata a patto ch'essa si obblighi à cavarla conformemente all'art. 12 qui appresso.

11. Non si potrà accordare autorizzazione di esplorare un terreno, pel quale sarà anteriormente stata accordata un'altra simile autorizzazione.

Titolo II.

Dello scavo delle miniere.

12. Ogni autorizzazione di scavo di miniere sarà preceduta da una istruzione allo scopo di constatare:

1. Che lo scavo sarà proficuo;
2. Che non arrecherà danno a qualsiasi altro scavo di miniera o a qualche officina stabilita nel vicinato;
3. Che sarà eseguito secondo il sistema che offre maggiori agevolezze;
4. Che i chiedenti la concessione posseggono capitali bastevoli.

13. L'autorizzazione di scavare una miniera, esclusa qualsiasi altra, per una durata di tempo variabile se-

condo le circostanze e previamente determinata, potrà accordarsi ad ogni suddito dell'impero che agisca isolatamente o in Società. Resta permesso ai sudditi delle Potenze estere di partecipare alle dette Società in qualità di azionisti.

14. La Società o l'individuo che intraprenderà lo scavo di una miniera, dovrà giustificare di aver mezzi sufficienti a condurne i lavori, assicurare lo scavo continuo, e soddisfare altresì i tributi e le indennità impostigli dalla concessione.

15. Il concessionario, chiunque egli sia, dovrà altresì fornire la cauzione pel pagamento di ogni indennità eventuale, per le case, abitazioni o altri luoghi che si trovassero al di sopra della miniera o nell'immediata vicinanza. Le contestazioni che potranno insorgere saranno di competenza del Consiglio imperiale delle miniere.

16. Il medesimo Consiglio sarà giudice delle considerazioni in virtù delle quali la concessione avrà luogo in favore del proprietario, o della persona che avrà scoperto la miniera in seguito a ricerche autorizzate, o di terzi.

Ove la persona che avrà scoperta la miniera in seguito a ricerche autorizzate non ottenga la concessione, avrà diritto a una indennità da parte del concessionario. Nel firmano di concessione si farà menzione di tale indennità.

17. La petizione di concessione, sia ch'emani da un solo individuo o da una Società, conterrà il nome, cognome, professione e domicilio della persona o degli associati presenti, l'indicazione del luogo della miniera, l'estensione e i limiti della chiesta concessione, la natura del minerale da estrarre, lo stato in cui i prodotti saranno messi in commercio, i luoghi donde si trarrà il legname, carbone e altri combustibili necessarj, le indennità da pagare al proprietario

e a colui che avrà scoperto la miniera, se ne è il caso, la sottomissione al sistema di scavo determinato dal Governo, infine la durata per la quale è chiesta la concessione. Si unirà alla petizione, in triplice esemplare e sovra una scala determinata, un piano regolare, indicante i limiti e dimostrante il luogo in cui trovasi il minerale da cavare.

18. La domanda di concessione sarà notata, colla data della sua presentazione all'amministrazione delle miniere, sovra un apposito registro, e ne verrà rilasciato al petente un certificato di ricevuta. Le verificazioni concernenti la miniera da concedersi dovranno essere terminate, qualunque ne sia la distanza, nei sei mesi al più tardi dalla data del ricevimento della petizione. Terminate queste verificazioni, si accorderà, se ne' è il caso, il firmano di concessione.

19. Le domande in concorrenza si riceveranno all'amministrazione delle miniere per tutto il suddetto lasso di tempo; esse saranno iscritte ugualmente sul registro speciale e se ne rilascerà certificato di ricevuta. L'indicazione del concessionario che avrà ottenuto la preferenza, non avrà luogo, in conformità dell'art. 16, che allo spirare di questo termine di sei mesi.

20. I chiedenti in concorrenza avranno facoltà di procurarsi all'amministrazione delle miniere le informazioni risguardanti la miniera da concedere.

21. È permesso ad un solo individuo suddito dell'impero o ad una Società di rendersi concessionarj di parecchie miniere ad un tempo, a patto di assicurare, mercè solida garanzia, la continuità dello scavo delle miniere concedute.

22. Ove si venisse a scoprire, nei limiti di una miniera regolarmente conceduta, una sostanza minerale diversa da quella alla quale riferivasi la prima concessione, lo scavo della nuova sostanza non potrà aver luogo se non dopo aver formato oggetto di speciale concessione.

23. Se i lavori esigono scavi provvisorj, e se il terreno ove furono operati può in capo a un anno restituirsi al primitivo stato, la persona chè lo avrà fatto scavare dovrà pagare al proprietario un'indennità equivalente al doppio di quel che il terreno danneggiato avrebbe potuto produrre durante l'anno.

Questa indennità non comprende le spese che saranno necessarie per rendere il suolo al suo stato primitivo, le quali rimarranno altresì a carico di colui che lo avrà fatto scavare.

24. Quando per effetto di vicinanza o per altra causa, l'apertura o lo scavo di una miniera cagioni all'interno sia dei danni, sia un sovrappiù di spese allo scavo di un'altra miniera, vi sarà tra i concessionarj luogo a indennità.

25. Gl'ingegneri delle miniere eserciteranno, conformemente alle istruzioni che verranno loro date dall'amministrazione delle miniere, un'attiva vigilanza per la conservazione degli edificj e per guarentire i campi da ogni danno. Essi, insieme col governatore della provincia, vigileranno a che gli operaj tolti dalla popolazione e adoperati nelle miniere, non lo sieno che di piena loro volontà, in ricambio di un equo salario, e a che non veggansi ingiustamente esposti a nessuna violenza o molestia.

26. Essi osserveranno il modo come si faranno gli scavi e le estrazioni, sia per illuminare il concessionario circa ai loro inconvenienti o ai miglioramenti loro, sia per avvertire, al più presto possibile, il governatore della provincia e l'amministrazione delle miniere, dei pericoli o degli abusi che vi si avverassero.

27. Ove lo scavo della miniera venga sospeso o abbandonato, come pure avvenendo qualche ritardo nelle forniture necessarie ai lavoranti di metalli, l'ingegnere e il governatore si affretteranno a partecipare le loro osservazioni all'amministrazione delle miniere.

28. Le divergenze che potessero insorgere fra l'amministrazione e il concessionario, intorno a pretese contravvenzioni agli usi e regolamenti o all'atto stesso di concessione, verranno sottoposte al Consiglio imperiale delle miniere. Quelle le quali avessero soltanto tratto a interessi civili, o non risguardassero che la polizia, saranno giudicate dal Consiglio locale, in presenza dell'ingegnere.

29. Se lo scavo compromette la sicurezza pubblica, la conservazione dei pozzi, la solidità dei lavori, la sicurezza degli operaj o delle abitazioni, vi si provvederà, dietro il parere dell'ingegnere, dal governatore della provincia, il quale ne avvertirà l' amministrazione delle miniere.

30. Tutti gli anni, il concessionario della miniera dovrà indirizzare all'ingegnere locale due piani compilati sopra una scala determinata, su cui verranno raffigurate le gallerie scavate, e che rappresenteranno la situazione, la forma, le dimensioni delle gallerie che si propone di aprire.

31. Quando, in caso di forza maggiore, il concessionario di una miniera si troverà costretto a rinunciare allo scavo prima del termine fissato dall'atto di concessione, ne darà avviso al Consiglio imperiale delle miniere sei mesi prima; e siccome gl'ingegneri delle miniere dovranno sottoporre al detto Consiglio, alla fine di ogni anno, i piani e rapporti risguardanti l'andamento dei lavori, la quantità delle materie estratte, e lo stato attuale dello scavo, se il concessionario della miniera la abbandona nel corso dell' anno, dovrà rimettere all'ingegnere locale un piano delle gallerie scavate, e uno stato delle materie estratte fino al giorno dell'abbandono.

Titolo III.

Dei compensi da pagarsi allo Stato.

32. I concessionarj dovranno pagare allo Stato, su i prodotti delle miniere che cavano, de' compensi, la cui cifra sarà regolata fra essi e lo Stato secondo il grado di ricchezza della miniera.

Questi compensi saranno fissati nell' atto di concessione; l' amministrazione delle miniere deciderà se debbano riscuotersi in natura, o se al contrario saranno valutati in danaro, secondo i prezzi correnti del mercato.

33. Per le miniere di cui un firmano avrà autorizzato lo scavo sopra una limitata estensione di terre demaniali, i concessionarj dovranno pagare allo Stato un compenso annuo fisso di una piastra per *denum* di seicento *archine* (d'architetto) quadrate.

34. Il di in cui sarà rilasciato il firmano di concessione, si pagherà un diritto unico di mille a millecinquecento piastre per tutte le spese relative al detto firmano.

35. Ciascun concessionario si obbligherà di cominciare i lavori di scavo entro l'anno, a contare dalla data del firmano. Questa clausola sarà inserita nell'atto di concessione.

36. Il concessionario dovrà inoltre indennizzare i proprietarj pei pozzi e per le gallerie che saranno scavati nelle loro proprietà, e per l'uso qualsiasi della superficie del loro suolo.

37. Allo spirare del termine della concessione accordata secondo le regole precedenti a un individuo o ad una Società, la concessione potrà regolarmente accordarsi a qualunque altro; il precedente concessionario che ne farà domanda, avrà, a parità di condizioni,

la preferenza. In ogni caso, sarà necessario ottenere un nuovo firmano di concessione.

38. È vietato all' individuo o alla Compagnia a cui sarà conceduto lo scavo di una miniera, conformemente al presente regolamento, di cederla a terze persone, di accrescere il numero degli azionisti e degli associati per procacciarsi nuovi fondi, nonchè di utilizzare sotto forma sociale una miniera conceduta a un solo individuo, senz'essersi previamente diretto all'amministrazione delle miniere e averne ottenuto l'autorizzazione.

39. Allo spirare del termine della concessione, la miniera e gl'immobili che vi sono annessi, rimarranno allo Stato; quanto ai mobili che vi si troveranno, faranno parte del patrimonio del concessionario, al quale è fatta facoltà di venderli. In questo caso, lo Stato potrà farne l'acquisto, dopo fissato il prezzo dagl'ingegneri delle miniere e da altri periti.

40. Quando, per una qualsiasi causa, il concessionario dovrà rinunciare allo scavo della miniera prima del termine fissato dalla concessione, la miniera, con tutti gl'immobili che vi sono annessi, farà ritorno allo Stato senza nessuna indennità da parte di quest'ultimo.

Si praticherà la medesima regola ove l'abbandono fosse motivato dall'esaurimento del minerale ricavabile in tutta l'estensione del perimetro conceduto, qualora al momento dell'abbandono fossero già spirati i tre quarti del tempo fissato dalla concessione.

Che se, date le eguali circostanze, al momento dell' abbandono fosse spirata la metà del tempo fissato dalla concessione, si procederà dagl'ingegneri e altri periti all'estimo di tutti gli oggetti immobili annessi alla miniera; il prezzo totale d'estimo si ripartirà a porzioni eguali sovra ogni anno della durata della concessione, e quando il concessionario avrà pagato allo Stato una somma proporzionata al numero degli anni

che rimarrebbero tuttavia a scorrere fino allo spirare del termine, diverrà proprietario di questi immobili.

Se finalmente, sempre nelle medesime circostanze, il concessionario cessasse gli scavi prima che fosse spirata la metà del termine fissato dalla concessione, rimarrà proprietario di questi medesimi immobili senza essere tenuto ad alcun rimborso verso lo Stato.

41. Sotto l'indicazione d'immobili sono compresi, oltre i pozzi, le gallerie e gli altri scavi, di cui si compone la miniera, le costruzioni, le macchine ordinarie o a vapore ed altri oggetti fissati stabilmente, gli strumenti che servono all'estrazione, al trasporto o alla trattazione dei minerali, nonchè gli animali adoperati nell'interno delle gallerie.

Non sono reputati immobili i prodotti estratti dalla miniera, i materiali e, in generale, tutti gli altri oggetti mobili che trovansi nelle gallerie.

42. Allo spirare del termine fissato alla concessione, gl' immobili soprindicati saranno devoluti al nuovo concessionario, o al cessante che avrà ottenuto la preferenza, rimanendo a suo carico il rimborsarne il valore al Tesoro.

Titolo IV.

Delle fucine e fabbriche.

43. Nessuna costruzione di fucine, fornelli, camini e altri simili accessorj, destinati alla purificazione del minerale, potrà aver luogo senza un permesso speciale del Governo, reso nelle forme delle concessioni per lo scavo delle miniere.

44. Il concessionario di miniera, o chiunque altro si proporrà di far fondere minerali negli stabilimenti di questo genere, presenterà al governatore della provincia una petizione, in cui farà conoscere la natura

del minerale da purificare, la forma e la grandezza dell'officina e delle sue dipendenze, il luogo d'onde sarà tratto il minerale, la quantità, qualità e provenienza del combustibile, e, se gli occorre far uso d'acqua, il corso d'acqua d'onde l'attingerà. Vi unirà un piano, compilato sopra una scala determinata, dei lavori che si propone di eseguire e della derivazione delle acque.

45. Questa petizione sarà comunicata all' ingegnere delle miniere dal governatore, che udrà altresì il parere dei preposti alle acque, legna e carboni, ciascuno per la parte che lo risguarda. L'ingegnere delle miniere redigerà un rapporto speciale, in cui inserirà le proprie osservazioni, e manifesterà la sua opinione circa ai benefizj o alle perdite probabili dell'impresa, sul processo industriale da adottare, sul termine entro il quale dovranno collocarsi le macchine.

In questo medesimo rapporto l'ingegnere constaterà l'esattezza del piano compilato, e fisserà il diritto unico che dovrà pagarsi per tutte le spese di permesso, e il cui ammontare potrà variare da tremila a cinquemila piastre.

46. Il governatore della provincia trasmetterà questi documenti all'amministrazione delle miniere, aggiungnendovi le proprie osservazioni.

Titolo V.

Attribuzioni degl' ingegneri delle provincie.

47. Si nominerà per ora un ingegnere in capo delle miniere, per la Rumelia, in ciascuna delle provincie di Salonicco, Monastir, Gianina, Bosnia, Nisch; per l'Anatolia, in ciascuna delle provincie di Castamuni, Angora, Smirne, Konia, Sivas, Charput e Trebisonda.

48. Man mano che la formaziene del corpo degl' ingegneri della miniere progredirà, s'indicheranno quelli

da aggiungersi ai suddetti ingegneri in capo delle miniere. Questi ingegneri aggiunti potranno essere chiamati, dopo che avranno servito per qualche tempo, ai posti di ingegneri in capo delle miniere per le altre provincie.

49. Il Consiglio imperiale delle miniere determinerà gli stipendj e le altre spese di servizio, che saranno allogati agl'ingegneri in capo delle miniere, e agl'ingegneri aggiunti. Esso fisserà il grado che dovranno occupare nella gerarchia amministrativa.

50. Le attribuzioni degl'ingegneri delle miniere consisteranno nel vigilare a che i lavori nelle miniere attualmente cavate, o da cavarsi in avvenire, siano eseguiti conformemente a quanto prescrivesi dai regolamenti sulle miniere, dall'atto di concessione, e dalle esigenze della pubblica sicurezza; nell'adottare senza ritardo le misure richieste dalle circostanze, o riferirne all'amministrazione delle miniere; nel tenere questa amministrazione al corrente delle informazioni, che avranno raccolte nei loro giri, circa alle miniere delle loro provincie; e in genere, nel porre in esecuzione i regolamenti delle miniere, e le istruzioni del Consiglio imperiale delle miniere, e nell'adempiere scrupolosamente tutt'i doveri che verranno loro in seguito indicati in modo particolareggiato.

51. Tutti gli anni, a datare da Kassim (da S. Demetrio), sino al principio del mese di aprile dell'anno seguente, la metà degl'ingegneri in capo di Rumelia e la metà degl'ingegneri di Anatolia sederanno in qualità di membri in seno del Consiglio imperiale delle miniere a Costantinopoli. Alla loro uscita dal Consiglio, saranno sostituiti dall'altra metà degli ingegneri di Rumelia e di Anatolia, i quali sederanno ugualmente dal mese di ottobre al mese di aprile, di modo che la metà degl'ingegneri in capo delle miniere di Rumelia e di Anatolia, nelle epoche determinate, faccia parte del Consiglio imperiale delle miniere.

52. Gl'ingegneri in capo di provincia, i quali andranno a sedere in Consiglio, riceveranno dal Tesoro le loro spese di ritorno, e subiranno la ritenuto di un quarto dei loro stipendj durante il loro soggiorno a Costantinopoli.

53. Quelli fra loro, la cui presenza nella capitale sarà stimata necessaria, e che per conseguenza vi saranno stati trattenuti al di là del tempo ordinario, o vi saranno stati chiamati straordinariamente, riceveranno le spese di andata e ritorno, e riscuoteranno integralmente il loro stipendio.

54. A datare dal dì della pubblicazione del presente regolamento, tutte le leggi anteriori risguardanti le miniere sono abrogate.

Il 9 Moharrem dell'anno 1178, 17 luglio 1861.

N. XVIII.

Capitolato generale degli oneri per le concessioni delle ferrovie in Turchia (1).

Un capitolato generale d'oneri, elaborato al Ministero del Commercio e dei Lavori pubblici, e sanzionato da S. M. I. il Sultano, regola le condizioni alle quali dovranno d'ora innanzi sottoscrivere tutt'i concessionarj di ferrovie in Turchia. Dividesi in sei capitoli, la cui analisi potrà riuscire importante a coloro che hanno ad occuparsi dell'industria delle ferrovie in questo paese.

Sotto questo titolo: *Tracciato e costruzione*, il primo capitolo comprende l'obbligo di sottoporre previamente al Governo il tracciato della linea da percorrere, il disegno di un piano topografico generale sopra una scala che non dovrà essere minore di 1/100,000, di

(1) *Journal de Constantinople*, 27 marzo 1860.

un profilo lineare, e, s'è necessario, di un dato numero di profili trasversali sui punti più malagevoli, e di una relazione sommaria giustificante il tracciato, avuto riguardo agl'interessi del Governo e delle località traversate, e contenente un estimo approssimativo delle spese. Dietro l'esame di questi documenti, il Governo farà conoscere la sua decisione alla Compagnia, la quale dovrà allora sottoporre di nuovo, di tre in tre mesi, e per sezione di 30,000 *archine* almeno (22,500 metri), sopra una scala di 1/10,000, il tracciato definitivo della ferrovia conformemente alle indicazioni dell'itinerario. Non potrà, in corso di esecuzione, apportarsi ai piani approvati nessun cambiamento per quel che risguarda il profilo longitudinale, senza l'approvazione del Governo; ma per tutto il resto, la Compagnia potrà introdurre quelle secondarie modificazioni che crederà convenienti, purchè tuttavia non si scosti dallo spirito delle disposizioni adottate. Questo capitolo, che determina la larghezza della via, delle rotaje, delle scarpe. de' fossati e delle banchine, il *maximum* dei pendj, e le disposizioni che dovranno adottarsi per congiungere fra loro le linee, prescrive poscia il disegno delle rotaje di cambio, delle gallerie o *tunnels* da costrursi, e stabilisce con uno speciale articolo, che le statue, medaglie, oggetti d'arte, frammenti archeologici, che si trovassero durante l'esecuzione dei lavori, o durante l'esercizio, sui terreni comperati dalla Compagnia, apparterranno metà lo Stato e metà alla Compagnia, riservandosi tuttavia il Governo il diritto di prelazione.

Il capitolo II, *Manutenzione ed Esercizio*, fa incombere alla Compagnia tutte le spese di manutenzione e quelle di ripari ordinarj e straordinarj; e prescrive che ove la ferrovia terminata non fosse mantenuta costantemente in buono stato, vi si provvederà di ufficio dal ministero dei Lavori Pubblici e a spese della Compagnia.

Con questo capitolo, il Governo obbligasi a pigliare, di accordo colla Compagnia, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la polizia, la sicurezza, l'esercizio e la conservazione della ferrovia, e delle opere che ne dipendono. Per quel che concerne quindi la manutenzione e i ripari, il Governo se ne riserva il controllo e la sorveglianza.

Il capitolo III, *Durata, riscatto e decadimento della concessione, cauzione, garanzia*, stabilisce che all'epoca fissata in cui cessa la concessione, e pel solo fatto di questa cessazione, il Governo verrà sostituito a tutti i diritti della Compagnia sulla ferrovia e sue dipendenze, e che entrerà immediatamente nel godimento di tutt'i loro prodotti. Dovendo la Compagnia tener in buono stato di manutenzione la ferrovia e le sue dipendenze, il Governo riservasi per conseguenza, nei cinque ultimi anni che precederanno il termine della concessione, il diritto di sequestrare gl'introiti della ferrovia e di impiegarli ai lavori di riparo, laddove la Compagnia non si ponesse da sè in grado di soddisfare pienamente e interamente a siffatto obbligo. Per quel che risguarda gli oggetti mobili, macchine, locomotive, vagoni, carrette, vetture, gli utensili di costruzione, combustibili e approvvigionamenti di ogni genere, il Governo obbligasi di comperarli previo estimo, e, reciprocamente, se il Governo li richiede, la Compagnia dovrà cederli nel medesimo modo. Secondo quest'articolo, la Società che non avesse adempiuto i varj obblighi di questo capitolato, o che non avesse eseguito e terminato i lavori nel termine fissato, incorrerà nel decadimento. In questo caso, si provvederà alla continuazione e alla terminazione dei lavori per via di aggiudicazione, e la Società espropriata riceverà dai nuovi concessionarj il valore dei terreni comperati e dei tronchi di via già in esercizio: che se l'aggiudicazione, che si farà per pubblico incanto, ri-

manesse priva di effetto, se ne tenterà, scorsi sei mesi, un'altra, e in caso d'insuccesso la Società sarà definitivamente decaduta dai suoi diritti, i tronchi di ferrovia già eseguiti o messi in esercizio diverranno proprietà dello Stato, e la parte di cauzione non peranco restituita rimarrà in potere del Governo. Se l'esercizio della ferrovia venisse interrotto per motivi, altri che quelli di forza maggiore regolarmente constatata, il Governo istallerà, a spese, rischio e pericolo della Società, un servizio provvisorio, il quale, dopo tre mesi di attività, costituirà il decadimento della Compagnia, ove quest'ultima non siasi ripresentata per continuare l'esercizio. Prima d'ottenere il firmano di concessione, la Compagnia dovrà depositare una cauzione provvisoria, la quale, producente interessi, verrà restituita ai concessionarj per decimi, di mano in mano che i lavori saranno terminati. Il Governo riservasi di regolare il modo, secondo il quale la Compagnia dovrà giustificare l'ammontare delle entrate di ogni natura, e delle sue spese annue di manutenzione e di esercizio, nonchè le attribuzioni di soveglianza che il commissario governativo dovrà esercitare sugli atti amministrativi della Compagnia.

Il capitolo IV, *Tariffe e condizioni pel trasporto dei viaggiatori e delle merci*, autorizza la Compagnia a riscuotere, durante l'intera epoca della concessione, dei diritti di pedaggio, e fissa con una tariffa il prezzo di trasporto pei viaggiatori e per le merci. Le spese accessorie di commissione, di carreggio, di caricamento e di deposito verranno stabilite dalla Compagnia; ma le tariffe dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo.

Il capitolo V, *Stipulazioni relative a varj servizj*, specifica nominativamente i servizj aventi diritto a riduzioni sulle tariffe dei prezzi di trasporto: per esempio, i militari e i marinaj, inviati isolatamente o in corpo,

andranno, essi e i loro bagagli, sottoposti alla sola metà della tassa legale. Quando al Governo occorrerà spedire truppe, o materiale militare o navale, in una località toccata dalla ferrovia, la Compagnia dovrà porre a sua disposizione, per metà della tassa, tutt'i suoi mezzi di trasporto. I funzionarj o agenti incaricati dal Governo dell'ispezione, del controllo e della sorveglianza, saranno trasportati gratuitamente nelle vetture della Compagnia, al pari degli agenti che dovranno esercitare una qualsiasi vigilanza sulla strada ferrata nell'interesse della riscossione dei diritti di dogana o altre imposte. La Compagnia deve inoltre incaricarsi gratuitamente del trasporto, nei treni ordinarj de'viaggiatori, dei dispacci e degli agenti necessarj a tale servizio, pel quale verrà riservato uno o parecchi scompartimenti di seconda classe. Il Governo avrà inoltre il diritto di esigere, pel trasporto dei dispacci, un treno speciale ciascun giorno e per ogni direzione. Nelle stazioni in cui sarà necessario stabilire un ufficio di posta, la Compagnia dovrà dare gratuitamente a tal uso, nei suoi edificj, un gabinetto o locale conveniente. I pali e fili telegrafici pel servizio esclusivo della strada ferrata saranno eretti dalla Compagnia; ma il Governo potrà servirsi dei pali del telegrafo per sostenervi i suoi proprj fili. Gli agenti della Telegrafia imperiale, viaggianti per servizio, avranno diritto al trasporto gratuito. Oltre agli edificj necessarj al servizio della ferrovia e del telegrafo, la Compagnia farà costruire a proprie spese e porrà a disposizione del Governo i locali destinati all'ufficio di dogana e di polizia.

Il VI ed ultimo capitolo, denominato *Clausole diverse*, autorizza la circolazione senza tassa, durante l'epoca della concessione, di tutt'i materiali presi in Turchia, pietra, legname, ferro e carbone di terra, necessarj alla costruzione o all'esercizio, e riservasi di accordare l'entrata in franchigia ai materiali ed altri oggetti

provenienti dall'estero, per le quantità richieste dalla costruzione. Non potrà prelevarsi veruna specie d'imposta dal suolo, dai capitali o dalle entrate della ferrovia, per tutta la durata della concessione; e la Compagnia andrà esente da qualsiasi diritto di bollo o altri per gli atti relativi alla sua concessione e alla sua organizzazione. Con questo capitolo, il Governo intende conservare il diritto di accordare tutte le nuove concessioni che crederà convenienti, anche quando si riferissero a tronchi da collegarsi colla strada conceduta; ma obbligasi di dare, pei nuovi privilegi, la preferenza alla Compagnia. La Società avrà facoltà, mediante speciale autorizzazione, di acquistar terre e utilizzarle con piantagioni, culture e costruzioni, stabilire vie ordinarie e altri cammini di servizio, intraprendere lo scavo di miniere, e utilizzare foreste e petriere, ecc. ecc. Finalmente, con un articolo che non è il meno importante del capitolato d'oneri, e che dimostra fino all'evidenza la vera via in cui il Governo della Turchia s'è posto, il Governo istituisce presso la Compagnia concessionaria parecchi agenti e commissarj per sorvegliarne le operazioni e tutelare gl'interessi ottomani. Le spese di visita, di sorveglianza e di controllo dell'esercizio saranno sopportate dalla Compagnia, la quale effettuerà il pagamento agli aventi diritto dietro presentazione di stati regolari, fissati dal Governo; e ogni vertenza che potrà insorgere fra la Compagnia e lo Stato sarà giudicata da una Commissione mista, composta d'arbitri scelti in numero uguale dalle due parti. Il giudizio di questi arbitri sarà esecutorio, senza appello.

Simile documento, che per la sua essenza equivale a legge organica, non abbisogna di commenti.

N. XIX (1)

Quadro dell' attività commerciale delle località sulle quali poteronsi raccogliere informazioni precise.

LOCALITA'	ANNI	IMPORTAZIONE	ASPORTAZIONE	TOTALE
		fr.	*fr.*	*fr.*
Costantinopoli . .	»	»	»	ignoto
Andrinopoli . . .	annualmente	»	»	10,350,000
Enos	1863	146,350	3,225,000	3,371,350
Cavalla	1863	1,500,000	25,000,000	26,500,000
Volo	annualmente	4,000,000	12,000,000	16,000,000
Scutari (Alta Albania)	annualmente	4,000,000	3,000,000	7,000,000
Bosnia	annualmente	12,500,000	12,500,000	25,000,000
Candia	1861	21,437,000	16,738,000	38,175,000
Varna	1863	14,000,000	14,000,000	28,000,000
Sinope	1863	493,500	726,700	1,220,200
Samsun	annualmente	15,000,000	15,000,000	30,000,000
Trebisonda . . .	1860	85,413,250	39,752,575	125,165,825
Brussa	1863	8,809,000	24,879,000	33,688,000
Tenedo	annualmente	275,000	662,500	937,500
Scio	1862	6,169,950	4,671,500	10,841,450
Smirne	1860	68,613,363	53,083,599	121,696,962
Scala-Nova . . .	1862	1,535,000	6,498,000	8,033,000
Rodi	1862	3,075,100	3,155,000	6,230,100
Larnaca (Cipro) . / Limassol Id. .	1862	2,500,000	4,608,500	7,108,500
Alessandretta . .	annualmente	8,000,000	13,000,000	21,000,000
Tripoli (Siria) . .	1863	1,404,500	7,228,800	8,633,300
Beirut	1863	27,500,000	32,500,000	60,000,000
Saida	1861	2,198,000	1,356,000	3,554,000
S. Giovanni d'Acri e Kaiffa . . .	annualmente	ignoto	3,500,000	»
Tripoli (Barberia) .	1861	1,356,250	1,377,500	2,733,750
Benghazi Id. . .	1861	433,250	825,000	1,278,250
Derna Id. . .	1861	50,000	178,000	228,000
Geddah (Mar Rosso).	1859	24,810,031	14,015,991	38,826,022
Mapuah . . .	1859	14,000,000	ignoto	»

N. XIX (2)

Quadro del movimento marittimo delle località sulle quali poteronsi raccogliere informazioni precise.

LOCALITA'	ANNI	ENTRATA E USCITA RIUNITE		OSSERVAZIONI
		legni	*tonnellate*	
Costantinopoli . .	1863	34,589	3,675,486	
Enos	1863	ignoto	26,750	
Gallipoli	1863	581	8,557	
Cavalla	1863	ignoto	16,000	
Volo	annualmente	1,300	32,000	
Scutari (Alta Albania)	annualmente	816	62,477	
Candia	1860	2,045	114,681	
Varna	1863	189	14,743	dal 15 ag. al 13 dic. 1863, esclusi i vap.
Sulina	1862	5,570	800,623	esclusi i vap
Sinope	1863	638	415,702	
Samsun	1863	668	103,475	
Trebisonda . . .	1860	543	229,822	
Dardanelli . . .	1863	669	12,045	
Scio	1862	3,352	357.870	
Smirne	1862	3,938	460,491	
Scala-Nova . . .	1862	296	28,628	
Rodi	1863	5,109	346,399	
Larnaca (Cipro). .	1863	645	107,698	
Limassol Id. . .	1863	493	32,980	soltanto all' entrata.
Tripoli (Siria) . .	1863	1,559	189,400	soltanto all' entrata.
Beirut	1863	3,465	256,528	
Saida	1861	1,407	26,140	
S. Giovanni d'Acri e Kaiffa. . . .	1860	1,170	23,902	
Tripoli (Barberia) .	1861	194	20,928	
Benghazi	1861	309	ignoto	
Derna Id. . .	1861	100	5,510	

N XX. — Movimento marittimo del porto di Costantinopoli nel 1863.

NAVIGAZIONE A VELE.

Bandiere.	*navi*	*tonnellate*
Ottomana	4,550	422,999
Rumena	148	16,411
Samia	124	11,420
Serba	7	1,175
Americana	26	12 930
Inglese	1,654	415,088
Brasiliana	1	318
Austriaca	1,113	363,968
Francese	175	35,141
Olandese	51	7,993
Bremese	4	1,136
Danese	2	237
Peruviana	1	408
Ellenica	3,365	655,094
Meclemburghese	172	57,274
Prussiana	93	35,930
Oldemburghese	9	1,329
Russa	507	131,732
Annoverese	46	6,558
Italiana	2,079	624,080
Svedese e Norvegia	172	46,857
Romana	5	841
Totale . .	14.304	2,848,919

NAVIGAZIONE A VAPORE.

Bandiere.	*navi*	*tonnellate*
Ottomana	56	5,704
Inglese	212	118,201
Ellenica	42	16,605
Italiana	17	6,799
Belgica	18	9,707
Francese	32	9,631
Compagnie pei servizj postali.		
Lloyd austriaco	273	130,585
Messaggerie Imperiali	264	136,510
Russa	204	110,452
Zarb-Hanè	63	26,600
Totale . .	1,162	570,854

CABOTAGGIO.

Bandiere (legni a vela).	*navi*	*tonnellate*
Ottomana	5,352	60,172
Rumena	57	855
Samia	48	737
(Legni a vapore).		
Zarb-Hanè	407	47,203
Ottomana	132	5,022
Totale . .	5.996	113,989
Totale generale . .	21,461	3,533,762

IL MAOMETTISMO

APPENDICE

ALL'EDIZIONE ITALIANA

All'elogio, o, se vuolsi, alla benevola valutazione della civiltà turca che esibimmo in quest'opera, crediamo bene dar complemento con un parimente benevolo giudizio intorno alla religione di Maometto. Varie vite di esso furono pubblicate recentemente, intorno alle quali Barthélemy Saint-Hilaire intertenne, quest'anno, molte volte l'Accademia delle scienze morali e politiche di Francia, e conchiudeva con questa generale apprezziazione (1):

— Maometto fu, tutt'insieme, rivelatore d'una religione, ordinatore d'un popolo, fondatore d'un impero, che con meravigliosa rapidità soggiogò una sterminata parte della terra: unico negli annali dell'umanità che unisse i caratteri di profeta, legislatore, conquistatore. Le circostanze, senza dubbio, l'ajutarono. Ma ebbe la fortuna, indarno da altri tentata, di sostituire il mo-

(1) Può anche vedersi Edgardo Quinet nell'opera *Il Cristianesimo e la Rivoluzione* (Parigi 1846), che nella lezione 7 tratta delle origine del maomettismo; del Corano e la Bibbia; delle differenze tra l'islam e il cristianesimo; della proprietà, della donna, della schiavitù; perchè la società musulmana è immobile; e sostiene che il cattolicismo è impotente a terminare la guerra tra *il Vangelo e il Corano.*

noteismo all'idolatria, di unire in un corpo di nazione tutte quelle orde erranti, e di assicurar loro una parte che non avrebbero mai sostenuta, s'egli non ne fosse stato l'iniziatore religioso, il legislatore, e il capo.

Maometto può raffrontarsi ad un solo uomo: Mosè. Il profeta ebreo operò quasi negli stessi luoghi, su popoli e costumi assai somiglianti, ma col vantaggio d'esser comparso per primo, e ventidue secoli innanzi. Esso pure creò una religione, donde Maometto ha molto ricavato, e un popolo, il cui indistruttibile organismo affrontò tutti gli sconvolgimenti, e sembra perfino sfidare l'eterna azione del tempo, cui tutto cede. Ma Mosè non conseguì un vasto impero colla spada, e le conquiste del suo popolo, soggiogato dopo di lui, riduconsi a qualche deserto un po meno arido degli altri. I Giudei sterminarono bensì i loro più prossimi, ma, in fatto, mai non possedettero se non un impercettibile territorio, e l'impero che fantasticano, è ancora tutt'intero nelle tenebre d'un avvenire impossibile.

Non è questa una critica a Mosè; nè devesi deplorare s'egli non ebbe a versare quei torrenti di sangue, che sono il prezzo della gloria vulgare. La sua fu più alta, e l'estensione del suo vero impero non ne sofferse: la dominazione di lui è tutta morale; ma qual grandezza nell'aver preparato col giudaismo i germi essenziali della fede cristiana e del maomettismo, senza confondersi nell'uno o nell'altra! Dove trovare, nella storia, tanti benefizj, tanta originalità, tanta costanza! Quando la tradizione rappresenta Mosè circondato dai fuochi dell'Oreb e del Sinai, non s'inganna; e simili immagini bastano appena ad uguagliare la magnificenza d'un tal nome, e gli splendori imperituri d'un tal genio. Dinanzi alla maestà di siffatta figura, quella di Maometto deve ecclissarsi; e Maometto stesso, nella sua modestia e lealtà, sarebbe stato il primo a riconoscerlo; perocchè, tra i personaggi da lui citati e sui quali si appoggia,

non ve n'è alcuno che vèneri più di Mosè, e di cui invochi così spesso gli esempj e la testimonianza.

Ma, per quanto inferiore, giustizia vuole si usi verso l'opera di Maometto il rispetto da lui usato verso l'altrui, e non la si giudichi, come troppo di frequente, con isdegnosa ironia, più pregiudizievole a chi se la permette, che a quello contro cui è diretta. Oggidì, in tre parti del mondo, vi sono oltre dugento milioni di Musulmani; e scorsero dieci secoli dacchè la loro religione regna su buona parte dell'Asia, dell'Africa e della stessa Europa. Ove non si voglia trattare con cieca leggerezza questa ragguardevole porzione dell'umanità, che pure ha quasi le stesse nostre idee su Dio e sulla Providenza, è pur duopo considerar sul serio un fatto così grande e durevole.

Il maomettismo non è vicino a scomparire, e per agevolare le relazioni che si hanno necessariamente con lui, giova procurar di comprenderlo in quanto ha di vero e di buono, e non escluderlo, malgrado i suoi difetti troppo reali, dalla universale benevolenza raccomandata dalla carità cristiana.

Il modo onde l'islam si annunziò al mondo, non era atto a conciliargli la tolleranza oggi reclamata in suo favore. Appena riunito e ordinato sotto al profeta e alla nuova legge, il popolo arabo si precipitò su tutte le vicine contrade con un furore fanatico e battagliero, non mai superato nella storia delle invasioni. In meno d'un secolo, esiti prodigiosi sì per l'estensione come per la rapidità, rendono padrona la schiatta musulmana di tutta la penisola araba, della Siria, della Persia, dell'India occidentale, dell'Egitto, dell'intera Africa settentrionale, della Spagna, del mezzodì della Francia, e di gran parte delle rive del Mediterraneo. È insieme frenesia di proselitismo e di saccheggio; ma nel fondo prevale l'entusiasmo religioso, onde, dopo smaltito, il torrente lascia qualche deposito. I Barbari che,

tre o quattro secoli innanzi, invadevano l'impero romano degenerato, non pensarono dapprima se non a devastare ogni cosa, per godere di tutto: provocati da una troppo legittima vendetta, sbramavansi colla crudeltà di schiavi ribelli, e lasciarono imperitura memoria d'orrore. Non immune di tali macchie, la conquista musulmana fu nondimeno civilizzatrice, perchè sopratutto religiosa; e per convertire, assai più che per ispogliare i popoli, l'islam imprese quelle furiose corse, onde rapidamente fu trasportato sì lontano dalla culla.

È difficile indovinare che sarebbe avvenuto della Francia, e fors'anche dell'Europa, senza la vittoria di Carlo Martello a Tours nel 732, sebbene nulla induca a credere che nè l'una nè l'altra potessero acquistare riducendole musulmane. Ma è certo che gli Arabi, quantunque meno disciplinati dei Franchi, vincitori ed eredi della tattica romana, li superavano sotto molti aspetti; e, qualche secolo più tardi, l'Europa cristiana dovette alle scienze e alle scuole dell'islam metà delle sue cognizioni. Nell'XI e nel XII secolo la Spagna, in preda ai Mori, istruiva il resto del mondo, dopo essersi a sua volta erudita ai monumenti della Grecia. Se alla scolastica fossero mancate le fonti arabe, non avrìa certo fatto sì rapidi progressi; e il Risorgimento d'Alberto il Grande e di san Tommaso poteva tardare gran tempo ancora.

Questo carattere distingue le arabe da molte altre conquiste; nè sarebbe giusto confonderle sia con quelle dei barbari nostri antenati, sia con quelle di Gengis-kan o di Tamerlano; poichè queste furono una serie di spaventosi disordini; la strage e il bottino erano i soli moventi degli invasori, che dietro sè non lasciarono se non rovina e lutto: mentre gli Arabi seminarono dapertutto felici germi, divenuti poi fecondi in altre mani che le loro.

Non vuolsi, per altro, esagerare, come si fece spesso (1), l'originalità e i servigi resi dal genio arabo.

Anche qui, se la conquista araba fu pronta e impetuosa, non fu per altro di lunga durata. L'Europa, ereditando un po più tardi tali cognizioni, le portò successivamente al punto in cui le vediamo oggidì; mentre in tutti i paesi di fede musulmana, dopo aver brillato qualche istante, si spensero, come quei fiori esotici che non possono vivere a lungo e naturarsi in terra straniera. Gli Arabi videro perire nelle loro mani le scienze di cui avevano riaccesa la fiaccola morente; e poichè la filosofia, sebbene indipendente da ogni oppressione, non aveva gettato tra essi profonde radici, tutta la loro intelligenza ne risentì.

Non era dato all'Arabia di produrre nè un Cartesio nè un Newton, per quanto contribuisse a preparar le vie su cui questi camminarono.

Conoscendo che cosa fu la storia nelle mani dei Greci e dei Romani, senza contar i moderni, non si è gran fatto disposti ad ammirare gli storici arabi; ma, prendendo altri punti di comparazione, si avrebbe gran torto di spregiarli.

I geografi arabi, senza aver molto superato i Greci, seguendone lo tracce ne estesero e compirono le cognizioni relativamente ad alcune parti del mondo orientale.

L' unica arte in cui si segnalassero gli Arabi è l'architettura, dacchè una strana superstizione ne interdiceva loro quasi affatto ogni altra, poichè col proibire di rappresentar Dio o l'uomo sotto alcuna forma, la religione proscriveva la pittura e la scoltura.

È controverso ciò che la gotica dovette all'archi-

(1) Questa critica può volgersi con bastante giustizia ad A. Sprenger, il cui elogio dell'influenza araba nel medioevo passa certamente i limiti. Vedi l'opera sua, *Das Leben und die Lehre des Mohammed*, tomo I, pag. 2, prefazione.

tettura degli Arabi e dei Saracini. Ma non può negarsi che il genio arabo mostrò grande originalità. Senza dubbio lo ispirò il contatto coll'arte greca ed egizia; nè può dirsi se, senza più fecondanti esempi, le rozze costruzioni della Caba sarebbersi così rapidamente trasmutate in quelle moschee e in quei leggieri e graziosi palazzi sparsi in ogni contrada musulmana, dall'India e dalla Persia fino a Granata, Cordova e Siviglia. Ma, tutto che profittasse delle lezioni dell'Egitto e della Grecia, in ogni produzione l'architettura araba reca l'impronta propria, e si distingue così bene dai maestri, da dover collocarsi in seguito ad essi.

I loro poeti non hanno il mirabile gusto di Grecia e di Roma, nè mai si accostarono a quella perfezione, che può rendere classiche le opere, e farne modelli imperituri. Ma, pur non avendo quel raro valore, la poesia araba non è per altro senza pregio, e, nella storia lirica dello spirito umano, ha posto ben distinto e grado ancora assai elevato.

Da questo complesso di lavori intellettuali risulta dunque, che il genio arabo non fu nè sfornito nè sterile. Non ebbe lo splendore immortale e l'inesauribile fecondità di altre nazioni; ma non fu inutile alla umanità, e, a un certo punto, tenne lo scettro che il mondo antico lasciava cadere, innanzi sapesse raccoglierlo il nuovo. Un tal servizio non si deve nè dimenticare nè abbassare, e basta alla gloria degli Arabi. Aggiungo che questa gloria appartiene pure a Maometto, e conviene farla risalire fino a lui. Due motivi ragguardevoli mi fanno rendergli tale giustizia. Anzitutto è evidente che, senza di lui e della sua azione onnipotente, l'Arabia non sarebbesi mai unita, nè mai avrebbe acquistata quella concentrazione di forze che, compita l'unità, si diffusero con irresistibile energia nelle conquiste della sciabola come dell'intelligenza.

In secondo luogo, Maometto operò direttamente sul

popolo arabo per mezzo del Corano, il quale appunto conferì all'influenza del Profeta la durata necessaria a tutte grandi cose. Come codice religioso è duopo lasciarlo per quello che è. Ma, a parte il dogma, è il primo libro ch'abbiano letto gli Arabi, e rimase, senza paragone, il più bello che mai producessero. Senz'esso, divenuto l'ispiratore d'un perpetuo entusiasmo, e insieme il regolatore della fede, gli Arabi non avrebbero mai sentito nè sopratutto adoperati gli ardori, che ne fecero per alcun tempo lo spavento, l'ammirazione e la scuola degli altri popoli. Quando si adorano così piamente le opere di Dio, si è ben vicini a cercar di comprenderle coll'ajuto e coi processi della scienza. Il Corano, per quelli almeno cui dirigevasi, ha il gran vantaggio d'essere un compiuto modello di stile, e, purificando gli spiriti colla dilicata attrattiva della forma, li disponeva a serj studj e a lavori profondi.

È singolare che teatro di questa nuova gloria non doveva essere l'Arabia, la quale, direbbesi, si accontentò a divenire l'inviolabile asilo della fede musulmana. La Mecca e Medina rimasero città sante; sino ad ora gl'Infedeli restarono sbanditi dal sacro recinto; e solo a prezzo della vita tenterebbero di visitare e macchiare l'Hiram. Maometto ne cacciò gl'idolatri; ma è poco probabile che, nel suo pensiero, portasse così oltre l'interdizione, e cogli idolatri proscrivesse insieme il genere umano. Ma, venisse o no dal Profeta, ne derivò che nè la Mecca nè Medina potevano essere le capitali dell'impero, privilegio donde escludevale la stessa loro postura; e per tal modo, sussistendo per esse la venerazione religiosa, così viva oggi come venti secoli fa, la potenza temporale dovette di necessità mutar di luogo, emigrando dai deserti arabici nelle più ospitali contrade della Siria e della Persia. Ma neppure in queste regioni potè mantenersi a lungo, e, dal XIII secolo, l'impero arabo propriamente detto

moriva colla dinastia degli Abbassidi. I successori diretti di Maometto avevano durato sol poche generazioni; stirpi più forti dovevano succedere agli Arabi, così prontamente infiacchiti dopo eccessi di passeggiera energia. Ma il vincolo religioso, in mancanza del politico, doveva sopravivere, rinnovato ogni anno dal pellegrinaggio ai luoghi Santi; e il possesso solo della Mecca divenne il segno della supremazia, se non dell'autorità, tra le nazioni musulmane; e bastò più tardi ad assicurare alla Turchia una superiorità che, sebbene solo nominale, non avrebbe senza quella circostanza. Più vicina alle città sante, la Persia, se non fosse stata scismatica, le avrebbe senza dubbio avute essa in custodia, in un col deposito della fede.

Pertanto l'opera politica di Maometto non sussistè tutt'al più che sei secoli, mentre la religiosa ne ha già durati oltre il doppio, nè par vicina a finire. Si suole troppo identificare i destini dell'islam con quelli dell'impero turco. Gli Ottomani regnanti a Costantinopoli, comparvero soltanto nel XIV secolo con Ottomano I; e possono venir cacciati dall'Europa senza che l'islamismo ne sia turbato. Esso regnerebbe sempre nel resto delle vaste contrade che occupa, e cui non toccherebbe per nulla la caduta della Turchia, Questa può esser minacciata, non la religione musulmana; e, come benissimo osservò A. Sprenger che visse sì a lungo nel paese ove domina, i Maomettani sono ancor meno disposti dei Cristiani ad abjurare. Da trent'anni i Francesi possedono l'Algeria, e poterono vedere quanto sieno rare le conversioni, e costante la fede al Profeta più che mai; gli *agì* egualmente numerosi e fanatici. L'ora della decadenza per questa religione non è ancor sonata, nè allo sguardo umano è dato finora scorgerla.

Comprendo le passioni che si possono oggi suscitare contro la dominazione turca; comprendo sopratutto ed

ammiro le passioni che provocarono il fiero impeto delle Crociate, per quanto sragionevole e infruttuoso; ma non comprenderei che si dirigesse il disprezzo alla religione musulmana. Maometto aveva piena ragione quando diceva ai Giudei e ai Cristiani: « Il vostro Dio è il mio! » poichè da essi l'aveva dedotto; e questa realissima conformità avrebbe dovuto temperare il furore reciproco dei popoli. La storia attesta tutto il contrario nel passato non meno che nel presente; ma tocca alle menti illuminate levarsi di sopra ai ciechi e feroci pregiudizj della moltitudine, e giudicare le cose con maggiore imparzialità e tranquillità.

Il concetto generale è quasi identico, e, in fondo, le tre religioni possono riguardarsi come rami di un medesimo tronco. Il cristianesimo si gloria di trovar le proprie origini nel giudaismo, e a fianco al Vangelo adottò la Bibbia; potrebbe riconoscere l'islam come suo rampollo, poichè questo, senza il Vangelo e la Bibbia, non sarebbe mai nato, e sebbene snaturassse e l'una e l'altro, ne conservò nondimeno i punti essenziali. Certamente comprese la parte divina con minore maestà e profondità, ma la sentì forse con maggior entusiasmo e ingenuità.

In questo giudizio non avvi nè scetticismo, nè indifferenza. La religione cristiana sempre resterà per noi la più santa, più benefica e vera di tutte le religioni; e sarebbe iniquità insieme e bestemmia l'assimilarvi il maomettismo. A confutare una tale aberrazione basterebbe appellarne alla testimonianza dei fatti più evidenti, e veder che cosa sieno le nazioni maomettane a petto alle cristiane, senza pur proferire sul loro avvenire così opposto, infallibili congetture. Ma non è abbassare la fede cristiana e la ebrea il dire che, oltre esse, non vi ha nel mondo altra religione monoteista fuori dell'islamismo. Se non adora assolutamente lo stesso Dio, se non è il vero Dio, è per lo meno il

Dio creatore, la cui provvidenza veglia sugli esseri creati; che nella sua clemenza e misericordia sostiene questo universo pieno della sua potenza e delle sue meraviglie; che aspetta l'uomo dopo questa vita per retribuirlo secondo i meriti; che è l'eterna fonte del bene e il vendicatore del male. Sopra una rozza e inveterata idolatria, in pochi anni, l'islamismo fece trionfare l'idea d'un Dio unico, mentre invano, per lunghi secoli, il cristianesimo e il giudaismo l'avevano predicato a quelle indurite popolazioni. Proponendosi un ideale meno puro e meno alto, ma il solo che potesse toccare quei cuori rimasti sordi a migliori insegnamenti, il maomettismo riuscì dove entrambi avevano fallito (1).

Adunque i costumi, ben più che le credenze, separano le nazioni cristiane dalle musulmane. Ma quei costumi non sono opera dell'islam, che li trovò stabiliti da tempo immemorabile, dominando e corrompendo quelle stirpi mezzo selvagge. Esso fece anzi quanto dipendette da lui per correggerli; ma non vi riuscì interamente; e, nascendo in un tal mezzo, ne ritenne più d'una macchia. Il giudaismo, per isvolgersi, aveva dovuto fuggire dall'Egitto, e per quarant'anni cercare nel deserto il suolo ingrato in cui vivere nella sua feroce indipendenza e grandezza. Anche il cristianesimo dovette abbandonare i luoghi dov'era nato, e nel paganesimo greco e romano trovò un'atmosfera morale in cui potè ingrandire, convertendo anime pronte a riceverlo e degne di comprenderlo, perchè l'avevano presentito. Il maomettismo non ebbe questo vantaggio, e nessuna

(1) Sul nesso tra l'Islam e il Vangelo giova leggere un ameno lavoro del dottor J. A. Mœhler, tradotto in francese dal P. Menge, della missione ecclesiastica di Gorak-pore. La traduzione inglese (Calcutta, 1847, in 8°) è preceduta da un'eccellente prefazione di Giovanni, fratello di Guglielmo Muir.

delle nazioni da lui soggiogate era in grado, dopo esserne stata migliorata, di migliorarlo a sua volta. L'islam era sì appropriato alle stirpi e ai luoghi, che non potè oltrepassare una certa zona, occorrendogli il deserto cocente, e sopratutto la vita nomade. Esso è come la religione delle tende e della carovana; e rimase chiuso fra certe latitudini, che tentò indarno di superare; mentre il cristianesimo, veramente umano, può estendersi e stabilirsi su tutta la superficie della terra, e illuminare e incivilire tutti i popoli.

Checchè ne sia di tale inferiorità troppo reale, immenso onore per l'ìslam è l'essere una delle tre religioni che riconobbero e consacrarono il monoteismo. A convincersene basta gettare uno sguardo sulla storia religiosa del mondo. Può forse paragonarglisi il paganesimo greco-romano? o il bramismo indiano? o la fede buddistica? o la religione, se può dirsi religione quella fondata da Confucio? In questi quattro culti, i più elevati di tutti dopo i tre monoteisti, qual è l'idea di Dio? Intraveduta dal paganesimo a traverso molte nubi, indeterminata e confusa nel caos braminico, assente nel nulla buddistico, quasi altrettanto dimentica dai letterati cinesi, può dirsi sia stata cercata, ma non è possibile sostenere che sia stata compresa. Non voglio affermare che tale ignoranza sia cagione del triste stato in cui rimasero tutti quei popoli, potendo essa medesima essere effetto d'un incurabile degradamento. Ma l'islamismo, almeno come credenza, non cadde in siffatte tenebre ed errori deplorabili. Esso conobbe gran parte della vera luce, che trovò, è vero, accosto a sè, ma ebbe il merito d'accettarla e abbracciarla con una sincerità ed un ardore, di cui la nostra imparzialità deve sapergli grado.

Io inclinerei ad assolvere l'islamismo, considerandolo soltanto quale dottrina, e lasciando da parte le conseguenze da lui prodotte nelle poco favorevoli

circostanze in cui trovavasi. Ma i suoi recenti storici, Weil, Caussin de Perceval, Guglielmo Muir, e A. Sprenger, sono tutt'altro che unanimi su questo punto. Caussin de Perceval non volle formulare un giudizio generale; A. Sprenger non s'è ancora, nel suo lavoro, pronunziato sull'insieme del maomettismo, ma è assai probabile usi qualche severità; Guglielmo Muir e Gustavo Weil, le cui opere sono compiute, espressero la propria opinione, uno per condannare quasi interamente, l'altro con una benevolenza che parmi più equa.

Muir così determina il bene ed il male da lui trovato nell'islam:

« Possiamo senza fatica accordare che Maometto sbandì per sempre alcuni dei più neri elementi della superstizione, che, da secoli, coprivano la penisola. L'idolatria scomparve dinanzi al grido di guerra dell'islamismo; e la dottrina dell'unità e delle perfezioni infinite di Dio, e d'una Provvidenza speciale, estesa a tutto, divenne un principio vivente nel cuore dei settarj di Maometto, come nel suo proprio. Qual prima condizione della religione, si richiese, secondo suona il nome stesso dell'islamismo, rassegnazione e sommissione assoluta alla volontà divina. Nè mancarono le virtù sociali; fu inspirato un amore fraterno nel cerchio della fede, protetti gli orfanelli, gli schiavi trattati con dolcezza, proibite le bevande inebrianti; e il maomettismo può vantarsi d'una temperanza sconosciuta in ogni altra credenza.

« Ma tali benefizj vennero compri a caro prezzo. Tralasciando considerazioni di minore rilievo, tre conseguenze radicalmente triste uscirono in ogni tempo e paese da quella fede, nè cesseranno di derivarne finchè il Corano servirà di fondamento alle credenze. Anzitutto, la poligamia, il divorzio e la schiavitù perpetuate, scalzano dalla base la pubblica moralità,

attossicano la vita domestica, e turbano l'ordine della società. In secondo luogo, è rigettata e distrutta ogni libertà religiosa; la scimitarra è l'inevitabile castigo di chiunque nega l'islam; e la tolleranza è sconosciuta. Infine, è un' insuperabile barriera all'adozione del cristianesimo; e si avrebbe gran torto d' immagiuare che il maomettismo possa mai preparare le vie ad una dottrina più pura... L'Arabia idolatra, giudicandone per analogia colle altre nazioni, avrebbe potuto elevarsi alla vita spirituale, e adottare la fede di Cristo; l'Arabia maomettana, per quanto può scorgere l'occhio umano, è chiusa alla benefica azione del Vangelo... La spada di Maometto e il Corano sono i più funesti nemici dell'incivilimento, della libertà e della fede, che il mondo abbia fin qui incontrati » (1).

Non credo, con Muir, che l'Arabia idolatra potesse diventar cristiana, più che non sia stata giudea. Il ragionamento di Muir sarebbe giusto se, in fatto, il cristianesimo non avesse tentato di convertir gli Arabi prima di Maometto; ma esso vi adoperò vani sforzi per quattro o cinque secoli, e non riuscì a farsi accettare. Sarebbe stato accettato più tardi? È permesso dubitarne; del resto sono quistioni in cui, come dice Muir, è assai difficile allo sguardo umano di penetrare. Ai giorni nostri i Vahabiti tentarono riformare l' islamismo, ma non pensarono a farsi cristiani. L'islamismo ha per sè il fatto, poichè germogliò s'una terra, dove il cristianesimo non aveva potuto attecchire. Nemmeno i Giudei furono convertiti; e, secondo ogni apparenza, l'Arabia, senza Maometto, sarebbe rimasta in perpetuo immersa nell'idolatria, come tuttora gran parte dell' Africa.

(1) GUGLIELMO MUIR, *Vita di Maometto*, tomo XVIII, pag. 320 e seg. Questo giudizio generale è dall'autore confermato col mostrare tutte le incoerenze del carattere di Maometto e del Corano.

Ben concordo appieno con Muir, quando dice che « Maometto e il Corano, l'autore dell' islamismo e lo strumento della riuscita, sono argomenti degni della più seria attenzione », e si dichiara « largamente compensato dei lunghi lavori, se, in qualsiasi grado, riuscì a far meglio giudicare l'uno e l'altro » (1).

L'opinione di Weil è altamente favorevole al maomettismo, e non sarò io che la condanni: « La dottrina di Dio e dei santi destini dell'uomo (dice), predicata da Maometto in un paese in preda a brutale idolatria, e avente appena un' idea dell' immortalità dell' anima, deve tanto più riconciliarci con lui, non ostante le debolezze e i difetti, in quanto la sua vita privata non poteva esercitare sui suoi aderenti nessuna sinistra influenza. Anzichè proporsi a modello, volle ognora esser riguardato come un essere privilegiato, a cui Dio permetteva di mettersi di sopra della legge comune; e venne infatti di più in più considerato sotto questo lume speciale. Ma saremmo ingiusti e ciechi se non riconoscessimo doverglisi dal suo popolo qualche altra cosa di vero, di buono e di bene. Infatti, egli riunì in una sola grande nazione, fraternamente credente in Dio, le innumere tribù di Arabi, fin là nemiche tra loro. Al più violento arbitrio, al diritto della forza e della lotta individuale, sostituì un diritto inconcusso, che, nonostante le imperfezioni, costituisce sempre la base di tutte le leggi dell' islamismo; la vendetta del sangue, prima di lui estesa fino ai più lontani parenti, limitò al solo che fosse dai giudici riconosciuto come l'omicida. Sopratutto ben meritò del bel sesso, non solo proteggendo le figlie contro l'atroce usanza, onde venivano spesso immolate dai padri, ma altresì proteggendole contro i parenti del marito, dai quali ereditavansi come cosa materiale, e difendendole contro i mali trattamenti

(1) Muir Op. cit. tom IV, pag 324, fine dell'opera.

degli uomini. Ristrinse la poligamia, col non permettere ai credenti più di quattro mogli legittime, invece di dieci, come portava l'uso, massime a Medina.... Senza aver interamente emancipati gli schiavi, fu loro utile e benigno in molte guise.... Quanto ai poveri, non solo raccomandò sempre la beneficenza, ma stabilì formalmente un' imposta in loro favore, e ad essi assegnò una parte speciale nel bottino e nel tributo. Col proibire il giuoco, il vino, e tutte le bevande inebrianti, prevenne molti vizj, molti eccessi, molte liti, molti disordini... Sebbene noi non riguardiamo Maometto come un vero profeta, perchè a propagare la religione adoprò mezzi violenti e impuri, perchè fu troppo debole per sottometter sè stesso alla legge comune, e perchè, mentre dicevasi il suggello dei profeti, dichiarava che Dio poteva sempre surrogare quanto aveva dato con qualche cosa di meglio; nondimeno ha il merito d' aver insinuate le più belle dottrine dell'Antico e del Nuovo Testamento in un popolo non illuminato da nessun raggio di fede; e, per questo titolo, deve, anche ad occhi non maomettani, apparire un inviato da Dio » (1).

Non vedo che cosa possa riprendersi in questo giudizio di G. Weil, e vi aggiungerò una sola osservazione: la lettura del Corano, per quanto sia stravagante, anzichè scuotere la fiducia in Dio, non può se non rassodarla e fortificarla maggiormente, anche nelle anime più credenti. La convinzione di Maometto non è superata da nessuna; ve n'ha, senza dubbio, di più pure e più illuminate, ma non di più sincere nè più potenti.

(1) G. Weil, *Mohammed der Prophet*, pag. 400, e seg.

POSCRITTA.

Nel *Bollettino Consolare pubblicato per cura del ministero degli affari esteri del Re d'Italia* (Torino, 1862 e segg.) trovansi preziose relazioni de' consoli nostri sull' industria e il commercio di paesi turchi, e nominatamente di Galatz, della Macedonia e Tessaglia, e di tutto il distretto consolare di Costantinopoli, ed in esso si ragiona a disteso delle produzioni della Turchia che potrebbero servire all'asportazione, delle manifatture, del commercio, delle importazioni ed asportazioni, de' cambj, del movimento commerciale a Costantinopoli, della legislazione commerciale e doganale, dei pesi e misure, dell'industria; utilissimo supplemento all'opera qui tradotta.

FINE.

INDICE

Documenti giustificativi.

Tip. Guglielmini.

